UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“ROMA TRE”

Facoltà di Lettere e Filosofia

DOTTORATO DI RICERCA IN

Storia (politica, società, culture, territorio)

XXIV CICLO

CARCERI E DETENUTI A BOLOGNA TRA ETÁ NAPOLEONICA E RESTAURAZIONE PONTIFICIA

Maria Romana Caforio

Tutor: prof. Stefano Andretta

Coordinatore: prof. ssa Francesca Cantù

Anno Accademico 2012 / 2013

Indice

Abbreviazioni 5

Introduzione 9

I. Legislazione penale e istituti di reclusione tra fine Settecento ed Età francese

1. L’antico regime 21

2. L’avvento dei francesi a Bologna e i nuovi luoghi pena 42

3. Le nuove case di condanna nella rete carceraria napoleonica (1802-1809) 60

4. Il San Michele in Bosco nel sistema penitenziario dell’Impero 70

II. Legislazione penale e penitenziari dalla Restaurazione pontificia a Pio IX

1. Pio VII e Ercole Consalvi nella riorganizzazione del sistema carcerario pontificio 87

2. Istituti di internamento nell’età della Restaurazione: il Forte Urbano e il Discolato 103

3. Carceri bolognesi e prigioni papali nell’età delle riforme europee (1830-1845) 125

4. Bologna nel Pontificato di Pio IX. Speranze e riforme 146

III. Il personale di sorveglianza: reclutamento, compiti ed evoluzione della figura del secondino

1. Modalità di reclutamento del personale di sorveglianza in età napoleonica e pontificia 169

2. Esercitare la sorveglianza: condizioni di lavoro, inconvenienti, abusi e rimedi 179

3. A ciascun recluso il proprio sorvegliante: modelli di custodia maschili, femminili e minorili tra Regime pontificio e Unità d'Italia 187

IV. Le carceri tra interno ed esterno

1. L'ordine imposto tra norma e prassi 201

2. Élite e miserabili 212

3. Famiglie, istituzioni, reclusi 222

4. I sentimenti nel carcere. Un gioco tra anime e corpi 231

Appendice

Lettera del Commissario di Governo presso i Tribunali del Dipartimento del Reno col Proggetto di Articoli Normali per le Case di Forza, e per i Condannati ai Pubblici Lavori (27 piovoso anno IX) 240

Tabella delle discipline a Regolamento delle Case di Condanna del Dipartimento del Reno (1806) 243

Regolamento per la Casa di Condanna nella Legazione di Bologna. Il Direttore Filippo Roberti (1824) 246

Regolamento e discipline per l'Amministrazione e Polizia del Reclusorio pei Discoli (1822) 252

Regolamento disciplinale per le Case di Condanna. Mario Mattei Prelato Domestico, della Santita' di N. S., e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale (1830) 266

Grafici 277

Illustrazioni 287

Fonti 305

Bibliografia 323

Abbreviazioni

AAB	Archivio arcivescovile di Bologna
CAE	Cancelleria ecclesiastica
CUE	Curia arcivescovile
IPE	Indice del protocollo ecclesiastico
OPM	Opera Pia dei Mendicanti
	Miscellanee vecchie (MIV)
SVP	Società di San Vincenzo de'Paoli
APB	Archivio storico provinciale di Bologna
DIS	Discolato
AAP	Carteggio amministrativo della Provincia di Bologna
ASB	Archivio di Stato di Bologna
ADM	Assunteria dei Magistrati
	Affari diversi (AFD)
ABR	Ambasciata Bolognese a Roma
AGP	Archivio del Governo Provvisorio del Reno
AST	Assunteria di Torrone
ARN	Archivio Napoleonico
	Amministrazione centrale del Dipartimento del Reno e
	Commissario di Governo (ACG)
	Casa di Lavoro (CDL)

	Carceri (CAR)
BPL	Bandi, Proclami, Avvisi, Leggi, Decreti, Stampe governative
CCC	Congregazione di Carità delle carceri
CGT	Archivio della Commissione Governativa delle tre Legazioni
COP	Archivio della Congregazione Pontificia
CST	Archivio Strasoldo presidente della Commissione governativa
ISC	Istituzioni carcerarie
	Registri (REG)
	Atti vari (ATV)
	Carte varie (CTV)
GPA	Archivio del Governo Provvisorio Austriaco
LEG	Legazione apostolica
OSM	Arciconfraternita e ospedale di Santa Maria della Morte
PDR	Prefettura del Dipartimento del Reno
TDT	Tribunale del Torrone
	Rubriche di Torrone (RDT)

ASM	Archivio di Stato di Milano
COL	Atti del Consiglio Legislativo
SSA	Segreteria di Stato Aldini
	Finanze (FIN)
VPM	Vicepresidenza Melzi

ASR	Archivio di Stato di Roma
CAM II	Camerale II - Carceri
CAM III	Camerale III - Bologna
MNI	Segreteria di Stato, poi Ministero dell'Interno
SCC	Sacra Consulta delle Carceri, poi Ministero dell'Interno
ASV	Archivio Segreto Vaticano
Segr. Stato	Segreteria di Stato
BCAB	Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna
MIS	Miscellanee
MAL	Malvezzi

Introduzione

Ad oggi, un'ampia storiografia ha analizzato il tema dei luoghi d'internamento sorti in età moderna e contemporanea, negli Stati europei e non. Negli ultimi vent'anni, un certo risveglio di interesse per la materia carceraria ha dato vita a numerosi studi, accomunati dall'adozione di un approccio multidisciplinare e meno vincolato dall'utilizzo di macro-categorie interpretative, tipico delle prime pioneristiche indagini.

Così, se ancora negli anni Settanta del Novecento le opere realizzate in ambito detentivo erano perlopiù finalizzate a concettualizzare il fenomeno penitenziario alla luce di spiegazioni monocasuali - fossero queste di natura economica o "disciplinare" - a partire dagli anni Ottanta, pur guardando alle importanti acquisizioni precedenti, le ricerche si sono indirizzate verso nuove prospettive d'indagine, tese a sondare l'oggetto di studio in tutta la sua complessità[1].

Prassi di detenzione e spazi di segregazione sono stati intesi non solo come strumenti di repressione e di contenimento delle trasgressioni a vantaggio dell'ordine promosso dai governi, ma anche e soprattutto come risultati di un

[1]In una prima fase, infatti, la storiografia della reclusione è stata notevolmente influenzata dalle analisi di Georg Rusche e Otto Kirkhheimer da un lato, e di Micheal Foucault dall'altro. I primi, in *Pena e struttura sociale*, interpretavano in chiave marxista la pena carceraria come risultato di un conflitto di classe presente in tutte le società, rientrante in un più vasto progetto di controllo e di sfruttamento della marginalità in funzione di esigenze finanziarie e di mercato. Il secondo, com'è noto, in un discorso filosofico-sociologico, collocava invece la nascita della prigione, analizzandone le funzioni, alla luce di un più ampio processo di "disciplinamento" della società maturato attorno alla fine del XVIII secolo. Cfr. G. Rusche, O. Kirkhheimer, *Pena e struttura sociale*, Bologna, il Mulino, 1978; M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976. Tra gli studi che si rifanno esplicitamente al modello economicista, si ricorda in particolare D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX secolo)*, Bologna, il Mulino, 1997. Ispirato al modello foucaultiano è invece M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850*, Milano, Mondadori, 1982. Ripensamenti e puntualizzazioni sui due approcci iniziarono a manifestarsi sin dai primi anni Ottanta, in primo luogo in Francia. Particolarmente significative furono le riflessioni elaborate durante il primo colloquio sulla storia del carcere, che portò poi alla pubblicazione dell'opera collettiva *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle, (Paris, Seuil, 1980)* curata da Michelle Perrot, al quale parteciparono Jacques Léonard, André Zysberg, Jean Lebrun e Nicole Castan.

repertorio di pratiche culturali e di processi di modernizzazione originati dall'incontro, non sempre pacifico, di molteplici forze e soggetti[2].

Il rifiuto di un modello esplicativo univoco si è accompagnato alla particolare predilezione nell'indagare il complesso rapporto tra individui, istituzioni e comunità e al superamento della visione del carcere come microcosmo chiuso e inaccessibile, per coniugare l'attenzione all'aspetto giuridico e istituzionale dell'argomento con una più profonda riflessione sulle dinamiche di legittimazione espresse dal corpo sociale[3].

Tale orientamento è emerso parallelamente a un maggiore interesse per l'analisi della realtà quotidiana all'interno delle istituzioni, delle trasformazioni

[2] Questo è un orientamento particolarmente evidente nei lavori di Patricia O'Brien, che si è dedicata all'analisi del sistema penitenziario francese ottocentesco alla luce del complesso dei valori sociali sotteso alla prigione e, in Italia, negli studi di Angela Groppi, riservati alla reclusione in area romana. Cfr. P. O'Brien, *The Promise of Punishment. Prisons in nineteenth-century France*, Princeton, Princeton University Press, 1982; *Prison reform in France and other European countries in the Nineteenth Century*, in *Institutions of Confinements. Hospitals, asylum, and prisons in western Europe and North America, 1500-1950*, edited by N. Finzsch and R. Jütte, German Historical Institute, Washington D.C., Cambridge University Press, 1996, pp. 285-291. Cfr. A. Groppi, *Le monastère du Bon Pasteur à Rome (1838-1890)*, in *Les exclus en Europe: 1830-1930*, sous la direction d'André Gueslin et Dominique Kalifa, Paris, Les Editions de l'Atelier, 1999, pp. 170-179 ; *«Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che ne vuole». Carriera di un'internata tra Buon Pastore e manicomio*, in «Annali della fondazione Lelio e Lisli Basso», n. 84, 1983, pp. 189-224; *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

[3] Estremamente significative da questo punto di vista sono le riflessioni storiografiche contenute in *La prison, le bagne et l'histoire* e in *Histoire des galères, bagnes et prisons*, due delle più importanti opere collettive realizzate in Francia, pubblicate tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, curate da Jacques-Guy Petit. Nei discorsi introduttivi a entrambe le opere, l'autore sottolinea i rischi di riduzionismo impliciti in analisi volte a indagare la realtà carceraria alla luce di un unico paradigma interpretativo, e sottolinea la necessità di indagare più concretamente i mezzi messi a punto non solo dai poteri statuali, ma anche dalla comunità stessa, per reprimere e gestire devianza e criminalità. Cfr. *La prison, le bagne et l'histoire*, sous la direction de Jacques G. Petite, Collection Déviance et Société, Genéve, Médicine et Hygiène, 1984; J. -G. Petit, N. Castan et al., *Histoire des galères, bagnes et prisons, XIIIe-XXe siecle*, Toulouse, Privat, 1991. In particolare, cfr. M. Ignatieff, *Historiographie critique du systéme pénitentiaire*, in *La prison, le bagne et l'histoire*, cit., pp. 7-19, ove l'autore evidenzia l'esigenza di analizzare l'istituto penitenziario come un vero e proprio sistema sociale, per realizzare una "histoire global de la prison". Lo stesso approccio alla materia è adottato da Pieter Spierenburg in *The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, New Brunswick and London, Rutgers University press, 1991. È interessante notare come agli inizi degli anni Novanta anche gli storici del diritto abbiano inscritto la storia giuridica penale nel quadro della più ampia storia sociale, e per questo approccio cfr. B. Schnapper, *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIème-XXème siècles)*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991.

subite dagli individui durante la parentesi detentiva e delle peculiarità della disciplina imposta nei singoli luoghi[4].

In breve, negli ultimi anni, lo studio della prigione, e con essa quella delle prassi reclusive, è stato condotto alla luce della combinazione di "altre storie": la storia del diritto, degli stabilimenti e della loro amministrazione, dei funzionari impiegati, delle teorie elaborate da intellettuali e filantropi e, in ultimo ma non per importanza, dei detenuti e delle loro famiglie[5].

Il presente lavoro, dedicato alle carceri bolognesi tra Età napoleonica e Restaurazione pontificia, intende cogliere e sviluppare questa impostazione problematica, peraltro condivisa anche dalla recente storiografia italiana che, sino a pochi anni fa - fatte le dovute eccezioni - aveva poco indagato il tema carcerario[6].

---

[4] Cfr. G. Chantraine, *La Sociologie carcérale: approches et débats théoriques en France*, in «Déviance et société», vol. 24, n. 3, 2000, pp. 297-318 e, in particolare, i lavori di Guy Geltner, *Coping in medieval prisons*, in «Continuity and change», 23 (1), 2008, pp. 151-152; *The medieval prison: a social history*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2008.

[5] Cfr. a questo proposito A. Capelli, *La storia penitenziaria: fonti e metodi*, in *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento.* Atti del convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari e dal Parco nazionale dell'Asinara (Porto Torres, 25 maggio 2001), a cura di M. Da Passano, introduzione di G. Neppi Modona, Roma, Carocci, 2001.

[6] Un momento centrale per l'avanzamento degli studi italiani in ambito penitenziario è costituito dalla pubblicazione di *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento.* Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006. Qui, per la prima volta, si esaminano e si comparano tra loro i molteplici aspetti della carcerazione nei diversi Stati italiani, in una prospettiva ampia sia tematicamente sia cronologicamente. Prima di questa data, gli studi complessivamente dedicati al panorama carcerario della penisola erano in numero molto limitato. Oltre alla già citata opera di Dario Melossi e Giacomo Pavarini, si ricordano R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Roma, Ruggieri, 1984; A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, Angeli, 1988; G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia. V. I documenti*, Torino, Grandi Opere Einaudi, 1973. Più numerosi si presentano invece gli studi dedicati a singoli istituti o a realtà reclusive appartenenti ad aree regionali o cittadine circoscritte. Per la realtà romana, oltre ai già citati lavori di Angela Groppi, cfr. T. Sellin, *The House of Correction for boys in Rome*, in «Journal of American Institute of Criminal Law and Criminology», vol. 20, n. 1 (Feb., 1930), pp. 533-553, G. M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e storia», n. 50, 1990, pp. 827-845; L. Cajani, *Surveillance and Redemption. The Casa di Correzione of San Michele a Ripa in Rome*, in *Institutions of Confinements. Hospitals, asylum, and prisons in western Europe and North America, 1500-1950*, cit., pp. 301-361, M. Formica, *La città e la Rivoluzione: Roma 1798-1799*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994, pp. 265-288; C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in «Studi Storici», 48, 2, 2007, pp. 447-476. Per la realtà milanese e piemontese, cfr. rispettivamente G. Liva, *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: Casa di correzione, Carceri del Capitano di Giustizia, Casa di forza e Casa di lavoro volontario (detta poi d'industria)*, in *Ricerche di storia in onore di Franco della Peruta*, Economia e società, vol. II, Milano, Angeli, 1996, pp. 406-457; R. Audisio, *La Generala*

La scelta di concentrarsi su una realtà cittadina deriva dalla constatazione che, in un panorama come quello italiano, la frammentazione politica renda problematico rintracciare un progetto unitario nel settore della reclusione. Si è prediletto così uno studio geograficamente e politicamente circoscritto nella convinzione che, sullo sfondo di una comparazione con le esperienze coeve europee e non, si potesse giungere a risultati di rilievo non minore rispetto a quelli conseguiti da indagini su territori nazionali.

L'arco temporale individuato appare particolarmente significativo se letto alla luce dei risultati conseguiti da numerose ricerche: l'Ottocento è unanimemente considerato "le siècle de la prison trionfant", il periodo nel quale la privazione della libertà si affermò definitivamente come sanzione per eccellenza attraverso la quale "riqualificare l'individuo", grazie alla maturazione di lenti mutamenti avvenuti in ambito legislativo, sociale e culturale, iniziati tra XVII e XVIII secolo[7].

Tale tesi ha trovato un certo riscontro sin dagli inizi di questa ricerca, in un primo momento incentrata sulle sole prigioni bolognesi dell'età napoleonica, sulle quali non vi era ancora stata alcuna indagine significativa. Dall'analisi delle fonti archivistiche locali è infatti emerso un quadro profondamente diverso da quello che caratterizzava la realtà cittadina d'antico regime: in coincidenza con l'arrivo dei francesi, la geografia dei vecchi spazi di reclusione risultava notevolmente alterata dall'impianto di nuovi stabilimenti. I luoghi sorti tra Sei e Settecento, destinati indifferentemente al trattamento della miserabilità e della "devianza" erano stati, nell'arco di qualche anno, rifunzionalizzati o sostituiti da nuovi spazi riservati a specifiche categorie reclusive, all'interno di un più ampio programma di riordino del settore della giustizia, del controllo e del soccorso. La nascita di un moderno apparato poliziesco da un lato, e la messa a punto di una legislazione progressivamente sempre più incentrata sulla detenzione dall'altro, segnavano un momento di importante frattura rispetto alla situazione precedente, sullo sfondo di

---

di Torino. Esposti, discoli, minori corrigendi, 1785-1850, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1987.

[7] La citazione è ripresa da M. Perrot, *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle*, Paris, Seuil, 1980. Questa impostazione è sostanzialmente seguita da tutta la storiografia penitenziaria, e per l'Italia si veda in particolare, M. Da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Torino, Giappichelli editore, 2000.

una nuova concezione dello Stato e della diffusione di una nuova sensibilità che individuava nella prigione una soluzione ottimale perché socialmente utile, efficace e meno cruenta.

Se, quindi, da un lato è sorta l'esigenza di volgere lo sguardo indietro, per cogliere meglio i fattori che prepararono il terreno ai cambiamenti, dall'altro si è ritenuto soprattutto necessario estendere la ricerca al periodo della Restaurazione pontificia, sino agli anni Cinquanta dell'Ottocento, per appurare la presenza di variazioni e continuità nei metodi di gestione delle infrazioni e della criminalità, e delineare la mappa reclusiva cittadina post napoleonica, anch'essa territorio inesplorato di indagine[8].

La ricognizione e l'interpretazione della documentazione d'archivio hanno richiesto tempo e notevole applicazione sia per il carattere composito, sia per lo stato di dispersione del materiale, disseminato tra gli archivi bolognesi, milanesi e romani, e costituito da bandi e proclami cittadini, normativa criminale e amministrativa, petizioni degli internati e dei relativi familiari, fascicoli appartenenti ai fondi dei singoli stabilimenti e ai soggetti istituzionali variamente coinvolti nella sfera penitenziaria.

Tuttavia, proprio l'eterogeneità delle fonti ha permesso, nel corso delle indagini, l'affioramento di diversi nodi tematici che hanno poi costituito lo sfondo sul quale si è strutturato il lavoro finale.

Il primo passo è stato quello di contestualizzare le peculiarità della rete carceraria locale all'interno del più vasto assetto penitenziario realizzato nei territori sottoposti all'influenza francese prima e facenti parte dello Stato pontificio poi. Diversi studi si sono infatti soffermati sull'analisi degli strumenti di accentramento e di controllo messi a punto, in Europa e non, in ambito carcerario, trovando nella razionale organizzazione di compiti e responsabilità relative alla gestione e al controllo dei luoghi d'internamento una parte del più ampio processo di rafforzamento delle strutture dello Stato ottocentesco. Si è cercato, così, di definire il ruolo delle figure implicate a vario titolo nella conduzione degli

[8] Nel corso della mia ricerca, è stata realizzata una tesi di laurea specificamente dedicata a un istituto bolognese dell'Età della Restaurazione, cfr. "*Utili e pacifici cittadini" dal Medioevo all'Ottocento. Ricerche sulla Casa provinciale di correzione di Bologna*, Università degli Studi di Bologna, a. a. 2008-2009.

stabilimenti - direzioni, ispettori, rappresentanti governativi - indagando, in particolare, i rapporti tra centro e periferia per cogliere eventuali scarti tra modelli proposti e loro concreta effettuazione nella convinzione che il reale carattere della prigione debba essere rintracciato non nei generali schemi amministrativi, ma nelle complesse interazioni tra poteri centrali e locali[9].

Analogamente, si è riservata una certa attenzione all'identificazione degli internati e al riconoscimento dello scopo, o meglio, degli scopi, dell'istituto penitenziario. Si tratta di questioni strettamente connesse tra loro, la cui analisi ha contribuito, da un lato, ad abbozzare l'insieme di valori che governi e società si proponevano di difendere e, dall'altro, a tracciare le coordinate fondamentali della funzione sociale assolta dalla prigione, argomento sul quale la storiografia ha molto dibattuto anche e soprattutto in relazione all'ambiguo rapporto tra miserabilità e pericolosità sociale[10].

Nell'affrontare tali punti, si è quindi tenuto particolarmente conto delle categorie di genere ed età, poiché su queste si modellarono alcune prassi d'internamento e si sperimentarono, verso la metà dell'Ottocento, specifiche modalità di custodia, le cui peculiarità sono state qui valutate alla luce di una più ampia analisi sui sistemi di sorveglianza adottati negli stabilimenti cittadini sin dai primi anni del XIX secolo visto che, se il tema del personale carcerario ha attirato un notevole interesse tra gli storici francesi e inglesi - come James Edward Thomas, Patricia O'Brien, Jacques-Guy Petit - è stato quasi totalmente ignorato dagli studiosi italiani[11].

---

[9] Si tratta di un aspetto ben indagato in M. De Lacy, *Prison reform in Lancashire: a study in local administration*, Stanford, Stanford University Press, 1986. A questo studio si rimanda anche per tutte le analisi dedicate al rapporto tra realizzazione di precise gerarchie nel controllo degli stabilimenti reclusivi e processi di rafforzamento delle strutture dello Stato ottocentesco.

[10] Cfr. P. O'Brien, *The Promise of Punishment. Prisons in nineteenth-century France*, cit.; L. Chevalier, *Classi lavoratrici e classi operaie. Parigi nella Rivoluzione industriale*, Roma-Bari, Laterza, 1976; S. J. Woolf, *La formazione del proletariato (secoli XVIII-XIX)*, in *Storia d'Italia*, Annali 1, 1978, pp. 1049-1078.

[11] Cfr. J. E. Thomas, *The english prison officier since 1850: a study in conflict*, London, Routledge & Kegan Paul, 1972; J. -G. Petit, *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Paris, Fayard, 1990, in particolare alle pp. 419-467; P. O'Brien, *The Promise of Punishment. Prisons in nineteenth-century France*, cit., pp. *218-230*. Una significativa eccezione per gli studi sulla penisola sono costituiti da S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 2004; M. Gibson, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, in «Storia delle donne», 3 (2007), pp. 187-207.

Infine, seguendo un indirizzo affermatosi ormai in ambito sociologico e in alcuni studi sulla storia delle istituzioni assistenziali e manicomiali, si è cercato di indagare lo spazio carcerario anche in un'altra prospettiva, di taglio prettamente sociale, come luogo di passaggio e di fatto aperto all'esterno e a numerosi visitatori, le cui regole si incrociano, spesso piegandosi, con le resistenze e gli stratagemmi dei soggetti che lo popolano[12].

A partire da queste premesse, la tesi si è così articolata in quattro capitoli, il primo dei quali si apre con una panoramica delle prigioni presenti a Bologna in antico regime e con un breve quadro della normativa penale sei-settecentesca, funzionale a comprendere il ruolo della carcerazione nel complesso delle sanzioni adottate nella città in particolare e nello Stato Pontificio più in generale. L'attenzione si sposta quindi sulle molteplici forme e prassi di internamento riservate alla miserabilità e alle anomalie sociali, e sull'analisi della funzione assolta dagli ibridi istituti assistenziali-repressivi cittadini nello scenario italiano ed europeo. Tale discorso ha permesso di rintracciare, da un lato, la marginalità delle misure detentive adottate nell'ambito della giustizia regolare - con una significativa eccezione per piccole trasgressioni, donne e minori - e, dall'altro, un più evidente utilizzo della segregazione come forma di contenimento della marginalità, delle disobbedienze commesse in ambito familiare e della "devianza".

Si tratta di una premessa necessaria per evidenziare il momento di svolta rappresentato dall'avvento dei francesi, descritto nella sua complessità in una prospettiva cronologica, che parte dai difficili anni della Repubblica Cisalpina - durante i quali l'attuazione dei provvedimenti e dei progetti elaborati in ambito detentivo subisce un notevole ritardo a causa dell'adozione di misure d'emergenza volte a preservare il nuovo fragile Stato da molteplici minacce - e si dipana lungo

[12] Per una visione d'insieme cfr. V. Fiorino, *Il «controllo sociale»: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, in «Storica: rivista quadrimestrale», vol. 13, 1999, pp. 155-183, in particolare alle pp. 154-156; D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Mondadori, 2002, in particolare alle pp. 215-233. Cfr. inoltre A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*, cit., e della stessa autrice *Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna*, Roma, Viella, 2010.

gli anni della Repubblica italiana, parentesi nella quale si assiste alla definizione di una legislazione definitiva, accompagnata dalla messa a punto di nuovi istituti detentivi. È tra il 1802 e il 1804, infatti, che si impianta una casa di condanna presso il complesso del San Michele in Bosco e si istituisce la casa di lavoro forzato di San Gregorio per "oziosi" e vagabondi. L'analisi dei due luoghi di reclusione è presentata nel contesto di una generale riflessione sui metodi adottati in questi anni nel trattamento di specifiche trasgressioni, sull'abbassamento della soglia di intolleranza verso l'improduttività e sul doppio binario sul quale si muove l'internamento, penale e di polizia. Successivamente, il fuoco si sposta sul sistema di conduzione degli stabilimenti bolognesi, ricalcato sostanzialmente sul modello francese, e sulle vicende che portarono, di fatto, a un utilizzo della carcerazione in funzione di scopi distanti dagli iniziali propositi di correzione, legati allo sfruttamento del lavoro coatto e alla neutralizzazione di qualsiasi fonte di pericolo sociale.

Muovendo dai problemi lasciati dalla pesante eredità napoleonica, il secondo capitolo verte sulla Restaurazione pontificia, estendendosi sino al periodo di Pio IX. Si indicano le coordinate fondamentali attraverso le quali Pio VII ed Ercole Consalvi procedettero a riorganizzare le prigioni cittadine e l'intera rete carceraria dei territori un tempo sottoposti all'influenza francese, all'interno di un ampio progetto di svecchiamento delle strutture dello Stato intentato anche in risposta alle nuove esigenze della società, profondamente segnata dalle innovazioni francesi. L'individuazione di alcuni aspetti di continuità e, soprattutto, di importanti divergenze rispetto alla politica reclusiva precedente - quali una maggiore attenzione al miglioramento delle condizioni materiali dei detenuti e il recupero del ruolo svolto in antico regime dalle *élites* locali nella sfera assistenziale-repressiva - si accompagna all'analisi dei nuovi spazi d'internamento sorti nel bolognese negli anni Venti dell'Ottocento: il Forte Urbano, a Castelfranco, riservato ai condannati delle quattro Legazioni, e il Discolato, nei locali dell'Abbadia, destinato ai reclusi di polizia e agli internati su istanza parentale.

Le specificità dei due istituti sono interpretate alla luce di un'evidente duplicità d'intenti adottata nella sfera reclusiva dallo Stato Pontificio, di antiche origini e

destinata a perdurare a lungo: se per i condannati propriamente detti - uomini perlopiù - prevale infatti l'utilizzo di una disciplina repressiva, per i piccoli trasgressori - tra i quali sono numerosissimi i minori e le donne - si punta invece, come già era accaduto in antico regime, sulla correzione. In particolare, l'attenzione si concentra sul Discolato, esperimento estremamente interessante, ove flessibili sono sia le modalità d'internamento, sia il periodo della detenzione che si conclude solo quando il soggetto appare emendato. Qui, l'utilizzo dei corpi di polizia - modellati sull'esempio francese - sembra combinarsi con le esigenze di preservazione della morale pubblica e privata, accentuate nel clima di forte conformismo del pontificato di Leone XII. L'istituto, però, a solo un decennio dalla fondazione collassa per problemi economici e organizzativi, e per l'ingresso progressivamente più consistente di disoccupati e miserabili.

Si arriva così agli anni Trenta dell'Ottocento, segnati da importanti rivolgimenti politici e dai tentativi effettuati da Gregorio XVI nella riorganizzazione delle case di condanna dello Stato. Nella città, il declino della casa dell'Abbadia da un lato, e la chiusura del Forte Urbano dall'altro segnano l'inizio di un periodo particolarmente buio, che coincide proprio con gli anni nei quali, in Europa prima e negli altri Stati italiani poi, vengono elaborate e concretizzate da architetti, filantropi, intellettuali, importanti riforme nel settore penitenziario. La situazione di totale decadimento è evidenziata anche da Auguste-Édouard Cerfberr de Médelsheim, ispettore delle carceri francesi, che nel 1836 si recò in visita presso molte prigioni della penisola per la realizzazione di un progetto di riforma carceraria. Tuttavia, a Bologna, è verso la metà degli anni Quaranta dell'Ottocento che iniziano a mostrarsi i primi importanti segnali di cambiamento: l'avvento di Pio IX suscita infatti speranze di riforma nel campo della giustizia e bella beneficenza, e le istanze di svecchiamento dell'ambito penitenziario maturano nel quadro di una più generale riflessione sulla questione sociale. È la corrente liberal-moderata formatasi duranti i moti del 1830-1831 a farsi portavoce delle nuove istanze e a elaborare una seria riflessione sul rapporto tra immoralità, delinquenza, povertà. La sinergia tra rappresentanti governativi ed *élites* locali porta in breve alla nascita di un Patronato, una società addetta al reinserimento nella società degli ex carcerati di minore età, mentre, negli anni

Cinquanta, effettuata un'ulteriore opera di accentramento, l'attenzione del pontefice e dei Legati si concentra nuovamente su donne e fanciulli, per i quali si chiamano - su consiglio del cameriere segreto e direttore delle prigioni romane Frédéric François-Xavier de Mérode - nuove figure addette alla sorveglianza, le Suore belghe della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione e la Società di San Vincenzo de' Paoli, già impegnata a sollievo di indigenti e miserabili della città.

Questo importante momento di svolta può essere meglio compreso alla luce del tema del terzo capitolo della tesi, dedicato appunto agli impiegati nella custodia delle prigioni bolognesi. Dalle fonti consultate, è infatti emerso come, sino alla fine degli anni Trenta del XIX secolo, il personale di sorveglianza non fosse stato compreso in un vero e proprio progetto di rinnovamento. Custodi e secondini - in un primo momento prelevati perlopiù dalle fila degli esecutori di giustizia d'antico regime, gli odiati sbirri, e successivamente arruolati secondo logiche di trasmissione familiare del mestiere - erano anzi stati per lungo tempo fonte di continue complicazioni.

L'avvento, nelle carceri cittadine, di personale religioso e associazioni laicali per il trattamento della delinquenza rispettivamente femminile e minorile verso la metà dell'Ottocento deve essere quindi inquadrato all'interno di un più generale progetto di riforma intentato dalle autorità pontificie e, più specificamente, all'intenzione di concentrare i propositi di correzione su donne e minori, soggetti ritenuti più facilmente emendabili. Questa è una soluzione analizzata nel contesto delle analoghe misure nel frattempo adottate in altri Paesi europei, ben discusse durante il Congresso penitenziario di Bruxelles del 1847, e indagata anche per gli anni successivi all'Unità, quando diventa ancora più evidente l'adozione di modelli di custodia specificamente rispondenti all'indole degli internati, religioso per le donne, militare per gli uomini, incentrato sull'educazione scolastica e sul supporto psicologico per i minori.

D'altra parte, età e genere non costituiscono le uniche direttrici lungo le quali possono individuarsi differenziazioni in termini di trattamento e di obiettivi dell'internamento. Ulteriori variabili, sulle quali si modella la realtà vissuta negli stabilimenti, sono state individuate ed esposte nell'ultimo capitolo, dedicato alle numerose contraddizioni dell'universo carcerario, in un'ottica che mira a

inquadrare le diverse implicazioni legate all'ambiguo rapporto tra interno ed esterno.

Qui, in primo luogo, si sono considerati gli scarti tra le regole vigenti e la loro concreta applicazione, ossia i numerosi problemi organizzativi che - in tutti gli istituti - minano l'obiettivo di formare figure efficienti e subordinate, le carenze riscontrate nell'attuazione dell'organizzazione del lavoro e dei momenti riservati alla religione e, ancora, le pratiche che inficiano il principio di uguaglianza di trattamento posto formalmente a fondamento della conduzione degli stabilimenti.

In particolare, ci si è soffermati su come, in un ambiente teoricamente caratterizzato dal livellamento dei bisogni e delle esigenze, si concedano - a dispetto dei regolamenti - notevoli privilegi in base allo *status* sociale degli internati, e sugli espedienti variamente messi a punto dai reclusi per migliorare le proprie condizioni tra le mura attraverso la ricerca di soccorsi aggiuntivi, in denaro o in sostanze. Si sono poi analizzate le capacità dell'*entourage* familiare nel fornire apporti materiali e nell'interferire sui destini dei propri congiunti attraverso il ricorso alla supplica e a precise strategie di auto-rappresentazione, nonché le ripercussioni psicologiche dell'internamento sui singoli soggetti.

Le incoerenze della realtà quotidiana nelle prigioni, l'attivismo e le risposte elaborate dai detenuti nei confronti delle logiche imposte, nonché il complesso di interazioni e di negoziazioni tra i diversi poli coinvolti nelle dinamiche d'internamento si sono rivelati temi fondamentali per delineare una visione del carcere alternativa a quella, ormai sorpassata, di "istituzione totale", come luogo inaccessibile, capace di annullare personalità e inclinazioni individuali degli individui che lo abitano. Da qui, la necessità di analisi basate su un metodo multiprospettico, tese a investigare i rapporti tra istituzioni, internati e società, ma anche a rintracciare le sfasature esistenti tra i piani variamente connessi all'oggetto di studio.

Una ricerca di questo tipo implica una serie di difficoltà nell'elaborazione di un discorso lineare su lungo periodo, e anche tali motivi, qui, si è deciso di affrontare alcuni "macroargomenti" storiografici in relazione alle differenti epoche e ai

singoli stabilimenti esaminati, senza la pretesa di realizzare discorsi generici, che spesso possono risultare fuorvianti e semplicistici.

Così, le peculiarità dei diversi istituti cittadini sono state tracciate nel più ampio contesto dei cambiamenti sociali, economici e culturali che interessarono Bologna nel periodo considerato e delle politiche penitenziarie realizzate da due modelli statuali estremamente diversi tra loro. Si sono tracciate le caratteristiche di un trattamento carcerario progressivamente sempre meglio adattato alle diverse categorie reclusive, al genere e all'età degli ospiti, e si sono individuati, volta per volta, i complessi legami tra questione penitenziaria da un lato, e misure adottate nei confronti della miserabilità, della "devianza" e della criminalità, dall'altra nell'arco di un cinquantennio.

Seguendo i percorsi suggeriti dalle carte d'archivio, sembrano aprirsi ulteriori prospettive indagine relative all'importante età di riforme di Pio IX, ad oggi non sufficientemente esplorata, e all'ultimo Ottocento, periodo nel quale iniziano a definirsi soluzioni che preludono agli odierni sistemi penitenziari.

Ringrazio vivamente il Prof. Stefano Andretta che ha seguito con interesse il delinearsi di questo lavoro, la Prof. Angela Groppi che mi ha fornito preziose indicazioni e consigli lungo questi anni di dottorato, e il Collegio dei Docenti.
Ringrazio inoltre il Prof. Giancarlo Angelozzi, il Prof. Livio Antonielli, la Prof. Cesarina Casanova e la Prof. Lisa Roscioni per avermi offerto informazioni utili allo svolgimento della ricerca. La mia riconoscenza va al personale dell'Archivio di Stato di Roma, a Gisella Bochicchio della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, al Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano Mons. Sergio Pagano, a Giovanni Liva dell'Archivio di Stato di Milano, a Mario Fanti e Matteo Rossini dell'Archivio Arcivescovile di Bologna, a Maria Letizia Bongiovanni dell'Archivio Storico Provinciale di Bologna e al personale dell'Archivio di Stato di Bologna per la pazienza e la disponibilità.

I CAPITOLO

Legislazione penale e istituti di reclusione tra fine Settecento ed Età francese

1. L'antico regime

Sono poche le descrizioni rimasteci delle carceri bolognesi d'antico regime. Nella città, quattro erano le prigioni propriamente dette, e tali rimasero sino al 1796, anno dell'arrivo delle truppe francesi.

Il carcere del Torrone, posto nel palazzo comunale, nacque nel 1352 come prigione per patrizi, e divenne verso la metà del XV secolo luogo di temporanea custodia di condannati alla pena capitale e accusati di gravi crimini. La costruzione, particolarmente sicura per ospitare tali soggetti, consisteva in alcune celle individuali e spazi per la tortura, anche se la maggior parte dei prigionieri era posta in sale comuni[1].

A poca distanza, nel palazzo del Podestà, si collocavano le carceri comunali. Queste furono riedificate negli anni Quaranta del Quattrocento quando, distrutti i vecchi locali, l'architetto Donato Bramante progettò la costruzione di nuove celle che servirono perlopiù per casi di sentenze civili. All'interno del complesso,

[1] Cfr. G. Guidicini, *Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati*, voll. II, Bologna, Forni editore, 1972, ristampa anastatica, ed. originale Tipografia delle Scienze di G. Vitale, 1878, Libro II, pag. 350 e pag. 365.

donne da un lato, debitori e contravventori in materia annonaria dall'altro occupavano le stanze rispettivamente dette della Furbara e della Grascia[2].

A nord di Piazza Maggiore, attiguo alla cattedrale di San Pietro, era situato il tribunale ecclesiastico con annessa prigione diocesana per coloro che violavano la legge canonica. Invece, le carceri inquisitoriali - uniche ad essere dislocate fuori dal centro della vita cittadina - si trovavano in via San Domenico, tra la sede dell'Inquisizione e la chiesa di San Bartolomeo. Qui si tenevano «grandi convocazioni e auto-da-fè», i locali erano dotati di una sala di tortura e di un pulpito dal quale si leggevano e venivano esposte le sentenze dei rei. E, almeno dal 1611, vi fu anche una sala ove rinchiudere le streghe[3].

Come si vede, tali luoghi non furono, in linea di massima, spazi nei quali espiare la condanna, ma sedi dove si custodivano soggetti in attesa di giudizio e carcerati civili.

La permanenza nelle prigioni cittadine, infatti, solitamente non durava che poche settimane, ossia il tempo necessario alla formazione del processo e all'emanazione della relativa sentenza. Non solo: almeno sino alla fine del XVII secolo a popolare le carceri di Bologna erano anche coloro che, con la propria deposizione, potevano in qualche modo aiutare le autorità giudiziarie al disbrigo delle cause. Un documento nel quale le autorità cittadine lamentano le inefficienze conseguenti al lento corso della giustizia, inviato a Roma nel 1622, sembra non lasciare dubbi in proposito:

> li poveri Carcerati sono trattenuti con lunghissime prigionie, e stenti di segrete, da che ne seguitano il patire delle persone, danni nella riputatione, et robba con spese e patimenti delle loro fameglie, et alli predetti disordini sono sottoposti non solamente li principali, ma anco quei che per testimoni oppure per informatione della corte si trovano carcerati o trattenuti[4].

[2] Cfr. ivi, Libro III, pag. 240, pp. 412-413. Si precisa che le prigioni della Furbara, riconosciute insalubri, vennero trasferite nel novembre del 1714 all'interno del palazzo comunale. Ivi, Libro IV, pag. 250. Almeno sino al XVIII secolo, le donne «meritevoli di una pena pecuniaria che non oltrepassasse le L. 10» erano poste pure nella Torre dei Lambertini, poi Torre del Capitano, adiacente al palazzo del Podestà. Cfr. ivi, Libro II, pag. 411 e Libro IV, pag. 250. Sulle prigioni della Grascia, cfr. anche G. Zucchini, *Il Palazzo del Podestà di Bologna*, Bologna, Beltrami, 1912, pag. 5.

[3] Cfr. ivi, Libro I, pag. 500.

[4] ASB, *AST*, fasc. 7, «Quintorno delle Lettere degli Ill.mi Assunti di Torrone», f. 51, «Informatione formata dal Consultore et mandata a Roma con lettera di 22 giugno 1622».

Dal 1572, per volere di Gregorio XIII, l'amministrazione delle carceri bolognesi fu impostata sul modello romano, con l'impianto di una congregazione della visita. E dal 1749 - anno nel quale Benedetto XIV redasse il primo vero regolamento in proposito - anche nella città si iniziarono a effettuare regolarmente le supervisioni[5]. Queste furono di tre tipi: durante la visita ordinaria - a cadenza settimanale - si decideva per il rilascio e il disbrigo delle cause dei detenuti, la visita straordinaria - svolta ogni mese all'improvviso - era stata istituita per vigilare sulle condizioni dei fabbricati e sul trattamento degli ospiti, nel corso della visita graziosa, infine, due volte all'anno in occasione del Natale e della Pasqua, si disponeva la liberazione di piccoli criminali e debitori[6].

A tali visite partecipavano anche i membri dell'Opera pia dei Carcerati, congregazione formatasi nel seno dell'arciconfraternita dell'Ospedale di Santa Maria della Morte. Nel 1592, infatti, Clemente VIII aveva soppresso in tutti i territori soggetti al dominio papale l'ufficio di prefetto generale delle carceri, fonte di continui abusi, sostituendolo con compagnie laiche o religiose che, sull'esempio di quanto già accadeva a Roma, ebbero il compito di risollevare le sorti degli infelici prigionieri, anche attraverso la scelta del guardiano di ogni singolo luogo di custodia, con la licenza dei governatori della città[7].

---

[5] A Roma, l'istituto della visita nacque per volere di Alessandro VI nel 1492 e, in seguito, pontefici quali Paolo III, Pio IV e Paolo V ne ampliarono le facoltà. Si veda in proposito A. Parente, *Il tribunale della visita*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n. 1-2, 1997, pp. 111-141. Per il citato moto proprio di Gregorio XIII, cfr. ASB, *ADM*, AFD, b. 104, fasc. 4. Qui, si specifica anche che, a Bologna, la congregazione era formata dal legato, due uditori della *rotae podestà*, il gonfaloniere di giustizia, il vicario del vescovo, il dottore dei Tribuni della plebe, il giudice del foro dei mercanti, il senatore, il preside del monte di pietà. Si ricorda infine che l'istituto bolognese venne confermato nel 1621 con breve di Gregorio XV contenuto in ASB, *ABR*, *Carceri e Visita graziosa*, b. 260, «Institutio visitationis Carcerarum in Civitate Bononia e Visitatorum Deputatio».

[6] Le ultime a puntualizzare facoltà e obblighi del tribunale della visita furono le *Constitutiones* emanate nel 1749 da Benedetto XIV al capo II: «Della visita delle Carceri», per le quali cfr. *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV. Bullarium. Tomus tertium, in quo continentur Constitutiones, Epistolae, alia quae editae ab exitu anni MDCCXLVIII usque ad totum pontificatus annum XII cum appendice et supplemento*, Romae, Excudebat Hieronimus Mainardi, Expensis Bartholomei Occhi Veneti, MDCCLIV, pp. 40-47.

[7] La bolla *Inter Multiplices*, nella quale Clemente VIII dichiara la soppressione dell'ufficio di Prefetto delle carceri nei territori bolognesi si trova in ASB, *ADM*, AFD, b. 104, fasc. 3, «Suppressione dell'Ufficio della Prefettura dei custodi delle Carceri e de'Carcerati». Sulle incombenze dell'Opera dei Carcerati, si veda invece ivi, fasc. 4, «Statuti della Compagnia della Carità de'poveri carcerati della Città di Bologna fatti nell'anno di nostra salute 1595. Confirmati da Mons. Reverendissimo Coadiutore & approvati dalla Congregatione delli Ufficiali

Sul finire del Cinquecento, dunque, l'organizzazione delle carceri presenti nei territori dello Stato della Chiesa aveva raggiunto una sistemazione che sarebbe rimasta immutata sino alla fine dell'antico regime. Questa dimostrava la precocità con la quale i pontefici si erano preoccupati di realizzare un uniforme sistema di vigilanza basato sul modello della capitale, che al contempo - grazie alle congregazioni poste al controllo e alla supervisione delle prigioni cittadine - lasciava alle *élites* locali ampie possibilità di intervento nell'amministrazione della giustizia punitiva[8].

Ad ogni modo, le due istituzioni furono pensate e impiantate con uno scopo ben preciso: prevenire i disordini relativi a quelli che erano perlopiù luoghi di transito o di deposito per soggetti il cui destino, nella maggior parte dei casi, non sarebbe stato quello della detenzione.

Anche in quest'ottica dovrebbero essere valutati i numerosi regolamenti che si susseguirono tra XVI e XVII secolo i quali, onde impedire prevaricazioni a danno dei detenuti, elencarono obblighi e facoltà dei custodi, affinché sapessero «à quali pesi esser sottoposti et à quali no», ponendo come priorità quella di «trattare

---

dell'Archiconfraternita della Morte, per rogito di S. Francesco Barbadoro li 2 giugno di detto anno, Bologna, per Vittorio Bencacci stampatore archiepiscopale». Per l'attività di sollievo ai condannati a morte antecedente alla nascita della Compagnia dei Carcerati a Bologna si rimanda a M. Fanti, *La Confraternita di S. Maria della Morte e la Conforteria dei condannati in Bologna nei secoli XIV e XV*, in «Quaderni del Centro di Ricerca di Studio sul Movimento dei Disciplinati», n. 20, 1978, pp. 17-34.

[8] Cenni sull'organizzazione delle prigioni pontificie in età moderna si trovano in R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Roma, Ruggieri, 1984, pp. 63-64. Nicholas Terpstra e Giancarlo Angelozzi hanno invece rispettivamente individuato nell'Opera dei Carcerati e nel tribunale della visita due istituzioni grazie alle quali le aristocrazie cittadine riuscirono ad ampliare i propri margini d'azione nel controllo della giustizia punitiva, gestita dai legati pontifici. Cfr. N. Terpstra, *Confraternal Prison Charity and Political Consolidation in Sixteenth-Century Bologna*, in «The Journal of Religious History», vol. 66, n. 2, 1994, pp. 217-248; G. Angelozzi, *Il tribunale criminale di Bologna*, in A. Turchini, *Le Legazioni di Romagna e i suoi archivi: sec. 16-18*, Cesena, il Pontevecchio, 2006, pp. 737-774. La compresenza di autorità cittadine e centrali nel settore delle carceri diede vita a una situazione fortemente conflittuale: le prime invocarono spesso l'aiuto di Roma contro i legati, accusati di ostacolare la regolare attività del tribunale della visita. Per tali problemi si veda ASB, *ADM*, AFD, b. 104, fasc. 5, «Visita delle carceri. Modo che si pratica in Roma», 1671, e fasc. 6, «Visita alle carceri. Istituzione e ricorso al Papa contro il cardinale legato per detta visita», 1690. I dissidi raggiunsero l'apice sul finire del XVIII secolo, sotto le legazioni di Ignazio Boncompagni Ludovisi e di Giovanni Andrea Archetti. La stessa morte di Luigi Zamboni fu occasione di accesi scontri: nel 1795 si inviò alla Segreteria un dettagliato rapporto nel quale il suicidio del giovane veniva collegato all'impossibilità di effettuare controlli nelle prigioni del Torrone. Per la vicenda si rimanda a ASB, *AST*, fasc. 15, «Miscellanee e carte varie», Rapporto confidenziale in data 15 settembre 1795 inviato dall'Assunteria di Torrone all'ambasciatore bolognese a Roma.

amorevolmente li carcerati» e di «operare con carità»[9]. E a questo fine, sin dagli ultimi anni del Cinquecento, a Bologna furono emanati numerosi provvedimenti dalle autorità locali, quali monsignor Ferrante Farnese, e i cardinali Benedetto Giustiani, Luigi Capponi, Giovan Battista Spinola[10].

Nella città, conformemente a quanto accadeva nella maggior parte di analoghi luoghi della penisola e non, per il soggiorno nelle carceri il detenuto era obbligato a pagare il cosiddetto «dazio» - un tributo - a seconda del sesso e della propria condizione, fosse questi un «poverello» o del ceto dei «galantuomini». A coloro che potevano sostenere la spesa, erano concessi particolari privilegi come il «passeggio» - ossia la possibilità di godere di spazi interdetti agli altri - e stanze migliori per la custodia. Il vitto era fornito dal guardiano, ma erano di buon grado accettate - e anzi incoraggiate - razioni ed elemosine elargite da parenti e da benefattori, mentre il carceriere aveva la facoltà di affittare la propria camera ai «prigioni» che l'avessero richiesto, di sorvegliare le visite dei familiari, di impartire punizioni nel caso di trasgressioni, di prendere precauzioni contro possibili evasioni[11].

Tra Cinque e Seicento, dunque, il carcere fu oggetto di una regolamentazione in continua evoluzione, volta a impedire disordini e abusi. Ma le pessime condizioni nelle quali versavano sia i detenuti sia gli edifici ove questi erano custoditi furono più volte denunciate anche in virtù della funzione non punitiva che la prigione aveva. Ciò fu ribadito nel 1744 da Benedetto XIV il quale, per far

[9] Tra i numerosi regolamenti riguardanti l'organizzazione interna delle carceri d'antico regime, spesso divergenti per piccole modifiche e rimaneggiamenti, si riportano qui quelli che sembrano essere in forma completa e definitiva. Vedi ASB, *AST*, b. 197, fasc. I, f. 211, «Amministrazione dei dazi», 1613, per le tariffe del dazio delle carceri a seconda della condizione sociale del detenuto e del locale da questi occupati, e f. 232, «Obblighi del Guardiano del Torrone de quali nell'In. della Deputazione fu fatta», s. d.. Cfr., ivi, fasc. VIII, «Nuovo regolamento per li carcerati del Torrone», s. d., e «Tariffa de'pagamenti e ordini da osservarsi per il guardiano delle carceri da basso del commune di Bologna, conforme alli capitoli del Datio di esse Carceri», s.d.. L'ultimo regolamento delle carceri del Torrone antecedente all'arrivo delle truppe francesi a Bologna è del 1757, e il testo è integralmente riportato nell'Appendice documentaria di *Briganti ed incanti della Bologna pontificia*, a cura di G. Greco, Bologna, Pàtron, 1999, pp. 394-397.

[10] Tali disposizioni sono riassunte in ASB, *AST*, fasc. VIII, «Custodi delle Carceri tanto del Torrone quanto da basso», s.d., ove si specifica che il primo provvedimento in proposito, emanato monsignor Ferrante Farnese, risale al 1592. In particolare, per le decisioni prese dal cardinale Aloisio Capponi nel primo decennio del XVII secolo, vedi ivi, fasc. VI, «Assunteria di Torrone. Miscellanea», f. 266, «Guardiani delle Carceri. Provvisione sopra li Guardiani delle Carceri fatta a beneficio de'Carcerati», 1614.

[11] Si tratta di mansioni ripetuti nei diversi regolamenti carcerari, molti dei quali senza data. Cfr. «Constitutiones Turroni Bononia» del 1566, contenute in ASB, *AST*, fasc. «Bandi e stampe, anni diversi».

fronte ai disagi esistenti nella città, impose alcune provvidenze perché si promuovesse una più scrupolosa cura di ospiti e fabbricati, ricordando in proposito come il carcere fosse un luogo «non ad penam, sed ad custodiam destinatus»[12].

Fu dunque questo il posto che il carcere occupò nell'economia repressiva di Bologna durante l'età moderna? O meglio, la prigione propriamente detta ebbe sempre una funzione di mera custodia, o guadagnò progressivamente terreno come luogo non solo di deposito, ma anche di espiazione della condanna comminata?

La storiografia della reclusione, a giusta ragione, ha molto insistito sulla marginalità dell'imprigionamento nel novero delle pene d'antico regime[13]. Sin dalle pioneristiche analisi di Michel Foucault, le peculiarità della giustizia punitiva sono state messe in relazione a trasformazioni sociali di lungo periodo, e dunque rapportate ai mutamenti che interessarono lo stesso concetto di pena[14]. In tali processi, si sono sottolineate le difficoltà che la prigione ebbe nell'imporsi fra le altre forme di punizione, e il suo lento emergere tra le strategie utilizzate dai governi per il mantenimento del controllo sociale, grazie all'esigenza di una penalità meno cruenta e a mutate sensibilità sociali.

A lungo, la legislazione penale di Bologna - e con essa quella dello Stato Pontificio - rimase perlopiù basata sulle tradizionali modalità espiative. Con questo, non significa che regnasse una situazione di totale immobilità: ricerche basate sull'analisi dei fascicoli processuali bolognesi hanno infatti permesso di delineare continuità e rotture nell'azione di contenimento dei reati e di individuare un punto di svolta verso gli inizi del XVII secolo. In questo periodo, la parziale depenalizzazione di alcune infrazioni e un sempre più raro uso della tortura come

[12] Tali provvidenze sono riportate in R. Canosa, I. Colonnello, in *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, cit., pag. 67.
[13] Vedi R. M. Andrews, Law, *magistracy, and crime in Old Regime Paris, 1735-1789*. Volume I, *The system of criminal justice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994; A. Zysberg, *Galere, bagni penali, deportazione in Francia tra Settecento e Ottocento*, in *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell 'Ottocento*, a cura di U. Levra, Milano, Electa, 1985, pp. 204-209
[14] M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976.

prassi inquisitoria anticiparono la forte riduzione delle condanne a morte, verificatasi sin dall'avvento del XVIII secolo[15].

Il progressivo abbandono di alcune pratiche di giustizia fu sicuramente il preambolo per l'adozione di pene più adeguate alle nuove esigenze, ma ciò non comportò, almeno nell'immediato, una massiccia comminazione delle sanzioni di detenzione.

L'analisi dei giudizi emessi dalla Congregazione criminale - che venivano poi formalizzati in sentenze dall'uditore del Torrone - dà indicazioni su quale fosse il posto che la carcerazione occupava nella gestione della giustizia penale agli inizi del Settecento.

Nella città, tra 1709 e 1719, i decreti di detenzione rappresentarono circa il 5% del totale delle condanne comminate. Sostanzialmente, in questo decennio, sembra che a Bologna la sentenza di carcerazione avesse diverse valenze.

Poteva essere tappa intermedia della pena che, successivamente, sarebbe stata espiata in altro modo. Antonio Maria Baldassari, riconosciuto colpevole di furto nel 1718, passò diversi anni al Forte Urbano prima di essere spedito nella Repubblica Veneta a combattere contro i turchi. In secondo luogo, il decreto di detenzione poteva essere espresso come alternativa alle tradizionali forme di punizione. La sentenza contro Annibale Beltrami, del 1719, prevedeva «pena relegationis per quinquennio» in alternativa all'«exilio a tota legatione sub pena corporalibus et gravioribus arbitrio». Inoltre, tale condanna poteva comparire

[15] Cfr. C. Casanova, *La giustizia penale in Romagna e a Bologna nella seconda metà del Seicento. Alcune ipotesi e molte incertezze*, in A. Turchini, *Le Legazioni di Romagna e i suoi archivi: sec. 16-18*, Cesena, il Pontevecchio, 2006, pp. 699-735. Si veda anche, della stessa autrice, *L'amministrazione della giustizia a Bologna nell'età moderna. Alcune anticipazioni sul tribunale del Torrone*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2/2004, pp. 267-292. In particolare, sulla repressione dei crimini legati alla sfera morale e sessuale nella città durante il Seicento, cfr. C. Casanova, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati 'senza vittima' e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, Bologna, Clueb, 2007. Si ricorda che i fascicoli processuali del Torrone sono stati fonte privilegiata anche per l'analisi dei meccanismi di contenimento dei disordini a Bologna in momenti di particolare emergenza. A tal proposito, vedi A. Pastore, *Criminalità e giustizia in tempo di peste. Bologna, 1630*, in *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900*, a cura di A. Pastore e P. Sorcinelli, Milano, Angeli, 1990, pp. 25-31. Per le peculiarità dell'amministrazione della giustizia bolognese in antico regime, si veda invece T. Dean, *Criminal justice in mid fifteenth-century Bologna*, in *Crime, society and law in Renaissance Italy*, edited by T. Dean and K. J. K. Lowe, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 16-39; S. R. Blanshei, *Criminal Justice in medieval Perugia and Bologna*, in «Law and History Review», vol. 1, n. 2, Autumn 1983, pp. 251-275; G. Angelozzi, *Il tribunale criminale di Bologna*, in A. Turchini, *Le Legazioni di Romagna e i suoi archivi: sec. 16-18*, cit., pp. 737-774.

esplicitamente come addolcimento della pena e, dunque, la detenzione - con o senza termine - si scontava anche in casa propria. Fu quanto accadde nel 1712 a Jacopo Parisini, reo di furto, il quale «retinem in Carceribus per spatium unius anni sumtibus Consanguineos», e ad Antonio Alboresi a proposito del quale ci si espresse nella seguente formula: «pro furto, in carceribus arbitrio suptibus consanguineos stante precepto in visitationem de ordinem Illustrissimo prolegati de habendo domum pro Carcere sub pena re incidenti»[16].

Si tratta di risultati non molto diversi da quelli emersi da studi analoghi sull'evoluzione della carcerazione come sanzione penale in diversi Stati. Per l'Olanda e l'Inghilterra indagini di lungo periodo hanno notato come, verso la metà del XVIII secolo, il progressivo abbandono delle punizioni corporali e la diminuzione delle condanne capitali si accompagnassero all'utilizzo sempre più usuale della pena detentiva[17]. Ma ad oggi mancano per Bologna analisi specificamente dedicate a una più precisa valutazione del problema.

I pontefici, nel corso del Settecento, non avevano mostrato particolare interesse verso l'ammodernamento del diritto penale e l'unico risultato cui si giunse fu il bando emanato nel novembre del 1754 da Benedetto XIV, nel quale si risistemava la materia criminale in modo di certo non molto diverso dalle precedenti disposizioni[18]. Tentativi di riforma vi furono successivamente quando, sul finire del 1785, Pio VI provò a svecchiare l'ordinamento penale esistente, istituendo a tal fine una congregazione particolare col compito di svolgere un'inchiesta presso

[16] Tali percentuali sono state realizzate sulla base dei dati forniti in ASB, *TDT,* RDT, *Decretorum Carceratorum Libri*, 1709-1719. Dallo stesso repertorio sono tratti anche i particolari casi su riportati.

[17] Nella Repubblica olandese l'imprigionamento costituisce il 15,2% delle sentenze tra 1700-1811, mentre le sentenze di detenzione comminate tra 1770 e1774 dal tribunal inglese dell'Old Bailey di Londra e Middlesex costituiscono invece solo il 2,3% delle sentenze totali. Per questi dati cfr. rispettivamente P. Spierenburg, *From Amsterdam to Auburn: an Explanation for the Rise of the Prison in Seventeenth-Century Holland and Nineteenth-Century America*, in «Journal of Social History» (Spring 1987), pp. 439-461; M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850*, Milano, Mondadori, 1982, pag. 17.

[18] Cfr. *Bandi generali da osservarsi di commissione di Nostro Signore Benedetto Papa XIV*, Roma, Stamparia della Reverenda Camera Apostolica, 1754. Una copia si trova in ASB, *AST*, «Miscellanee di carte varie con sommario delle concessioni fatte dai papi a Bologna e lettere dell'ambasciatore agli assunti del Torrone e della Rota (1771-1792)». Per un'analisi relativa al bando emanato nel 1754 da Benedetto XIV, vedi G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1987, pag. 541.

tutti i territori soggetti al dominio papale. Non vi fu però alcuna nuova legislazione criminale e il tutto si risolse in un nulla di fatto[19].

Tuttavia, a Bologna, per scorgere segnali di cambiamento bisogna guardare alla normativa locale. Un accenno alla concezione della prigione a fini emendativi si rintraccia infatti nel cosiddetto bando Serbelloni, emanato nel 1756 per semplificare e ammodernare la normativa esistente, riducendone anche gli aspetti arbitrari[20]. Il passo è molto chiaro:

> Il carcere è il luogo destinato dal principe alla custodia dei rei e alla correzione del cattivo costume e perciò si rende più grave ogni piccolo eccesso, che nel medesimo si commetta come opposto a questo retto fine, ed offensivo allo stesso principe, sotto il cui immediato patrocinio è posto un tal luogo, e merita più severa punizione quello, che insolentisce nello stesso castigo. È altresì doveroso che quello che lo soffre con la dovuta rassegnazione e, conosciuto il suo fallo ne dimostra il pentimento, non venga, senza ragionevole motivo, e con mendicati pretesti maggiormente afflitto dalla crudeltà, avarizia o altro scelerato costume di quelli, che destinati sono alla custodia d'un tal luogo, ma venga trattato con tutta la carità cristiana e con quel possibile sollievo che li può rendere meno sensibili le miserie d'una così penosa abitazione, e perciò egualmente deve il principe invigilare che da questa parte ancora non nasca in tal luogo alcun disordine e inconveniente[21].

Il documento conteneva un altro punto particolarmente importante: formalizzava per la prima volta una distinzione di genere nella comminazione delle sanzioni poiché specificava che, per le donne, «la galera, corda in pubblico e

---

[19] Per la congregazione istituita nel 1785 da Pio VI, cfr. M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, in «Nuovi Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», VII, 1993, pp. 177-208, e in particolare a pag. 186. Un esemplare del modulo con le domande cui i territori dello Stato Pontificio dovettero rispondere in vista della preparazione di una nuova legislazione penale nel novembre del 1795 si trova in ASB, *AST*, fasc. II, «Lettera circolare della Sacra Congregazione particolare deputata per la nuova Legislazione Criminale, e contenente detta Circolare diversi quisiti riguardanti l'attuale sistema criminale di ciascuna Città, Castello, Luogo, e Giurisdizione soggetta alla Santa Sede, e indirizzata alli rispettivi Principi e Capi per la risposta».

[20] Per uno studio dettagliato delle disposizioni contenute nel bando Serbelloni si rimanda a G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, CLUEB, 2010, pp. 219-247.

[21] Cfr. *Bando generale della Legazione di Bologna e suo Contado fatto pubblicare li 12 ottobre 1756*, Bologna, per Clemente Maria Sassi, 1756. Una copia del bando si trova in ASB, *ADM*, AFD, fasc. 7, «Supplica del reggimento a S.S. per non impedire ai senatori deputati di visitare le carceri».

simili» si dovessero commutare in misure più convenevoli, e fra queste spiccavano la relegazione e il carcere[22].

Secondo Giancarlo Angelozzi e Cesarina Casanova, la differenziazione delle pene in base al sesso dei soggetti era praticata anche precedentemente nella città, ma in modo non sistematico[23].

D'altra parte, circa trent'anni prima, nel 1732, un'altra disposizione legatizia aveva ordinato la reclusione come misura per tutti coloro che «per età, o delitti, non potessero soccombere ad altre pene»[24].

Quale valenza deve essere attribuita a tali provvedimenti? Come sottolineano diversi studi, nello Stato Pontificio non si elaborò un metodo coerente sulle teorie della pena a supporto di innovazioni come quelle qui citate[25]. Ma la normativa penale canonica, che per secoli convisse con quella civile, non disconosceva una concezione della detenzione come sanzione punitiva. Questa veniva infatti applicata in particolari circostanze, come nel trattamento di religiosi colpevoli di disobbedienze o di reati i quali, mediante un cammino spirituale di penitenza basato sull'assoluto isolamento e sulla preghiera, potevano essere così condotti a ravvedimento[26]. Non era nemmeno ignota una possibile funzione riabilitante della prigione dato che, già nel 1675, Giovan Battista Scanaroli auspicava che la reclusione servisse non solo per la custodia, ma anche per il recupero dei detenuti[27].

---

[22] Ivi, pp. 3-4.

[23] Cfr. G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, cit., pag. 225.

[24] Rimando alla mia tesi di laurea, dal titolo *Orfani, «discoli», prostitute, pazzi a Bologna tra antico regime ed età napoleonica. L'Opera Pia dei Mendicanti*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Parma, a. a. 2007-2008, pag. 184.

[25] Si veda C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in «Studi Storici», 48, 2, 2007, pp. 447-476, e in particolare a pag. 452.

[26] La questione fu trattata in particolare dal benedettino Jean Mabillon, che dedicò al tema alcune note osservazioni e, già agli inizi del Settecento, giudicò tali provvedimenti «capables d'imprimer dans les cœurs l'ésprit de componction & de pénitence». Cfr. J. Mabillon, *Réflexions sur les prisons des orders religieux*, in *Ouvrages postumes de D. Jean Mabillon et de Thierri Ruinard, Bénédectines de la Congrégations de St. Maur*, a cura di Thuillier, Paris, 1724, Tome II, pp. 321-335. Anche a Bologna, sin dal 1470, si ricavarono entro le mura delle carceri comunali, alcuni appositi spazi per la reclusione dei regolari. Si rimanda a G. Guidicini, *Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati*, cit., Libro III, pag. 412.

[27] Cfr. G. B. Scanaroli, *De visitatione carceratorum libri tres*, Roma, typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1675, pp. 39-54. Per l'opera di Giovan Battista Scanaroli nel generale contesto della giustizia pontificia d'antico regime cfr. C. C. Fornili, *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600*: *l'opera dei papi nella riforma carceraria*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1991, in particolare alle pp. 74-78. Vedi in proposito anche V. Paglia, *La pietà dei carcerati: confraternite*

Sulla scia di queste suggestioni, nel 1703, era sorta a Roma la casa del San Michele a Ripa, destinata ai minori di vent'anni e, dal 1733, alle donne condannate alla pena della relegazione[28]. A entrambe le categorie, fisicamente fragili, era infatti riconosciuta minore capacità giuridica e ciò contribuiva a ridimensionare la loro imputabilità. Essendo meno in grado di delinquere, donne e ragazzi erano dunque più facilmente correggibili[29].

Alla luce di quanto detto, si comprende bene il significato delle nuove disposizioni bolognesi. Nella città, significativamente, a partire dalla metà del Settecento, la delinquenza femminile e minorile e la microcriminalità furono regolarmente incluse non nelle prigioni esistenti, ma negli spazi del circuito assistenziale che, nel frattempo, si era indirizzato verso il trattamento di categorie sociali "pericolose".

Il risultato cui si giunse fu la creazione di stabilimenti dalla struttura ibrida e flessibile, capaci di disciplinare un insieme di vissuti estremamente diversi tra loro, attraverso l'isolamento dalla società e l'obbligo a uno stile di vita improntato sull'acquisizione dei valori condivisi dalla comunità, ossia lavoro e obbedienza.

A Bologna, infatti, nel 1563, dietro ai timori e alle preoccupazioni suscitate da una forte crisi economica, il patriziato e il legato Carlo Borromeo, futuro arcivescovo di Milano, ottennero l'assenso di Pio IV per la fondazione di un

---

e società a Roma nei secoli XVI-XVII, premessa di Gabriele De Rosa, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980, e soprattutto alle pp. 11-16.

[28] Sulla casa di correzione per minori di S. Michele a Ripa si veda C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, cit., G. M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e storia», n. 50, 1990, pp. 827-845. Cfr., inoltre, L. Cajani, *Surveillance and Redemption. The Casa di Correzione of San Michele a Ripa in Rome*, in *Institutions of Confinements. Hospitals, asylum, and prisons in western Europe and North America, 1500-1950*, edited by N. Finzsch and R. Jütte, German Historical Institute, Washington D.C., Cambridge University Press, 1996, pp. 301-361; T. Sellin, *The House of Correction for boys in Rome*, in «Journal of American Institute of Criminal Law and Criminolgy», vol. 20, n. 1 (Feb., 1930), pp. 533-553. Anche John Howard dedicò particolare attenzione alla casa romana, descrivendola come un'ammirabile istituzione. Cfr. in proposito J. Howard, *L'état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIII siècle*, traduction nouvelle et édition critique par Christian Carlier et Jacques Guy Petit, Paris, Les éditions de l'atelier, 1994, pp. 175-180. Il cardinale Carlo Luigi Morichini vide invece nel San Michele a Ripa la prova delle origini cattoliche come punizione da espiare nel più completo isolamento, e prima prigione penitenziaria della storia. Vedi C. L. Morichini, *I Romani Pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il ben inteso miglioramento delle prigioni e questo ha per principalissimo elemento la Religione cattolica*, in «Annali delle Scienze Religiose», vol. XI, 1840, pp. 69-85 e, in particolare, per le carceri di San Michele alle pp. 78-80.

[29] C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, cit., in particolare alle pp. 456-457.

nuovo istituto, l'Opera Pia dei Mendicanti, che avrebbe dovuto curare anime e corpi dei poveri della città.

L'ambizioso progetto di rinchiudimento ottenne subito vasti consensi e, in breve tempo, l'iniziativa divenne uno dei fulcri del sistema di soccorso cittadino che, già sul finire del XIV secolo, si presentava come uno tra i più complessi ed efficienti dell'intera penisola, caratterizzato da un'attiva presenza dell'aristocrazia e del clero locale.

Seguendo un processo di specializzazione - tipico della realtà assistenziale italiana e non - che si verificò tra Cinque e Seicento, si precedette all'impianto di un conservatorio (1567), di orfanotrofio maschile (1566), un ospedale, detto di Sant'Orsola (1592) e fu proprio all'interno di tali spazi che, sin dalla fine del XVII secolo, sorsero spazi a più marcato carattere repressivo[30].

Le spinte che portarono a ciò iniziarono a manifestarsi quando si palesarono i sinistri effetti della carestia del 1590, e subirono una forte accelerazione dopo i disordini provocati dalla peste che nel 1630 colpì la città[31]. Da interventi a carattere congiunturale, si elaborarono stabili soluzioni per il controllo della "devianza" che si era ormai sostituita al concetto - tanto vago quanto astratto - dell'indigenza. I soggetti da vigilare e rieducare vennero quindi presto individuati.

Nel 1633 nacque infatti, annessa al conservatorio, una casa di correzione detta di San Gregorio, alla quale si aggiunsero poi una sezione per "insubordinate" all'autorità parentale, e uno spazio - detto Opera Negrisolla - ove internare vaganti, "scandalose" - la cui pericolosità morale o sociale era attestata dalla sola fede del parroco e - per l'appunto - le condannate[32].

---

[30] Tra le opere dedicate all'Opera Pia dei Mendicanti di Bologna, cfr. G. Calori, *Una iniziativa sociale nella Bologna del '500. L'Opera dei Mendicanti*, Bologna, Azzoguidi, 1972; F. Giusberti, *Poveri bolognesi, poveri forestieri e poveri inventati: un progetto di "rinchiudimento" nel XVIII secolo*, in «Storia Urbana: rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna», n. 13, 1980, pp. 31-54; A. Giacomelli, *Conservazione e innovazione nell'assistenza bolognese nel Settecento*, in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di antico regime*, Istituto per la storia di Bologna, Bologna, 1986, pp. 163-265. Rimando inoltre alla mia già citata tesi di laurea *Orfani, «discoli», prostitute, pazzi a Bologna tra antico regime ed età napoleonica. L'Opera Pia dei Mendicanti*.

[31] Cfr. M. Del Panta, M. Livi Bacci, *Chronologie, intensité et diffusion des crises de mortalité in Italie, 1600-1850*, in *Le mesure des phénomènes démographiques*, «Population», 32e Anné, 1977, pp. 401-446.

[32] Cfr. M. R. Caforio, *Orfani, «discoli», prostitute, pazzi a Bologna tra antico regime ed età napoleonica. L'Opera Pia dei Mendicanti*, cit., dal quale sono tratte tutte le informazioni riportate.

Non si trattava di certo della prima iniziativa in proposito. Già dagli ultimi decenni del Cinquecento, era usuale che donne dalla vita irregolare fossero ospitate presso diversi istituti - la casa di soccorso di San Paolo, la casa della Probazione e l'istituto per le Malmaritate - mentre esistevano anche luoghi per l'accoglienza di meretrici pentite come i monasteri per le convertite e la casa di Santa Maria Egiziaca[33]. Tuttavia, i luoghi dei Mendicanti furono i primi, nella città, a utilizzare la detenzione con metodo correttivo.

Circa cento anni dopo, nel 1732, in occasione delle già citate misure disposte per fanciulli e piccoli trasgressori, si aggiunse poi una casa di correzione maschile, detta della Pietà. Il legato Girolamo Grimaldi e l'arcivescovo Prospero Lambertini, futuro Benedetto XIV, lasciarono a favore della casa un cospicuo lascito affinché questa assolvesse al compito di procurare la quiete nella città. I reclusi vennero perciò distinti in tre classi - condannati, "discoli di famiglia", "oziosi" - divenendo oggetti privilegiati di quel progetto di costruzione di una società disciplinata che, nella città, aveva preso le mosse due secoli prima.

Le vicende dell'Opera Pia bolognese mostrano come non è solo sull'evoluzione della legislazione penale che ci si debba concentrare quando si studia il tema della reclusione, almeno in antico regime.

Ricerche sugli archivi giudiziari non sembrano capaci di fornire una visione completa della carcerazione nel periodo antecedente all'Ottocento, secolo nel quale questa iniziò davvero ad imporsi come pena per eccellenza in tutti gli stati europei e non.

---

[33] Tra gli studi riguardanti la devianza femminile a Bologna nella prima età moderna, e i luoghi dedicati alla gestione di tale problema, particolarmente interessanti risultano le ricerche di Lucia Ferrante, della quale si ricordano *L'onore ritrovato. Donne nella Casa del Soccorso di San Paolo a Bologna (sec. XVI-XVII),* in *Sistemi di carità. Esposti e internati nelle società di antico regime*, a cura di E. Grendi, «Quaderni Storici», n. 53, 1983, pp. 499-527; *«Malmaritate» tra assistenza e punizione (Bologna secc. XVIXVII)* in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città d'antico regime*, Atti del IV colloquio, Bologna, 20-21 gennaio 1984, Istituto per la storia di Bologna, 1986, pp. 65- 110. Per la particolare condizione di meretrice a Bologna in età moderna vedi, sempre di L. Ferrante, *Povertà e prostituzione*, in *Arte e Pietà. I patrimoni culturali delle Opere Pie*, Istituto per i beni culturali della Regione Emilia Romagna, Bologna, CLUEB, 1980, pp. 455-460; e *Pro mercede carnali… Il giusto prezzo rivendicato in tribunale*, in *Prostituzione*, «Memoria. Rivista di storia delle donne», n. 171, 1986, pp. 42-58. Per il caso toscano si rimanda a S. Cohen, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500*, Oxford, Oxford University Press, 1992. Sulle istituzioni di correzione femminili torinesi in età moderna, si veda invece S. Cavallo, *Charity and power in early modern Italy: benefactors and their motives in Turin, 1541-1789*,Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

Questo perché, come hanno giustamente sottolineato Pieter Spierenburg e Nicole Castan, quasi ovunque le prime pratiche d'internamento riguardarono più che la giustizia formale, tutte quelle forme di contenimento delle anomalie sociali che nacquero e si insinuarono ai margini di essa[34].

In Europa, infatti, tra XVI e XVII secolo, l'accresciuta esigenza di mantenere la coesione della compagine sociale portò alla moltiplicazione di numerosi luoghi di detenzione. Frutto di una nuova politica contro le trasgressioni, essi si mostrarono presto mezzi alternativi a quelli usati per fronteggiare la criminalità vera e propria.

Soluzioni incentrate sulla segregazione fiorirono per risolvere dissidenze e contrasti domestici, grazie alle quali le famiglie potevano aggirare le vie formali della giustizia, evitando il clamore o l'infamia derivanti da un giudizio penale.

Misure analoghe furono applicate sempre più frequentemente nei riguardi di miserabili d'ogni sorta che, sulla spinta dei processi di pauperizzazione verificatisi tra Cinque e Seicento, acquisirono definitivamente la connotazione di individui sospetti e pericolosi.

L'editto imperiale di Carlo V nel 1531 per regolamentare l'accattonaggio, gli statuti contro il vagabondaggio nell'Inghilterra di Enrico VIII, la politica di reclusione romana inaugurata da Pio IV furono solo alcuni tra i tanti provvedimenti che portarono a compimento il lungo processo di criminalizzazione della povertà, iniziato sul finire del XIII secolo[35].

In tale quadro, i nuovi stabilimenti parvero gli strumenti più consoni per fronteggiare il problema del vertiginoso aumento dell'indigenza che i tradizionali mezzi di contenimento - quali il semplice soccorso o la messa al bando - non erano riusciti a risolvere nei secoli precedenti. Fu così che, sotto le pressioni di vaghe istanze morali ed economiche caldeggiate da religiosi o da *élites* locali, si diede il via all'opera di disciplinamento di marginali, vagabondi e mendicanti,

[34] Cfr. P. Spierenburg, *From Amsterdam to Auburn: an Explanation for the Rise of the Prison in Seventeenth-Century Holland and Nineteenth-Century America*, cit.; N. Castan, *Le Régime des prisons au XVIIéme siècle*, in *La prison, le bagne et l'histoire*, sous la direction de J. -G. Petit, Collection Déviance et Société, Genéve, Médicine et Hygiène, 1984, pp. 31-42.
[35] Cfr. B. Geremek, *La pietà e la forca, storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari, Laterza,1988.

tramite l'utilizzo di strumenti polizieschi o di giustizia speditiva, non riconducibili a vere azioni penali.

In alcuni Paesi, e specialmente nell'Europa del nord, l'azione repressiva fu chiaramente legata all'intento di rendere produttiva l'oziosità. Qui si diede vita a istituzioni fortemente orientate in senso economico, come la casa di forza di Amsterdam, istituita nel 1589, che servì da modello per quelle di Gand, Amburgo, Lubecca e Brema[36]. E fu quanto accadde anche in Inghilterra dove la forza lavoro degli internati del Bridewell - primo compiuto esempio di *workhouse* sorto nel 1555 - venne sin dagli inizi sfruttata dagli imprenditori locali[37].

Altrove, invece, i primi provvedimenti si manifestarono in tempi più tardi, verso la seconda metà del XVII secolo, e rimasero formalmente legati alla sfera assistenziale. Nella Francia di Luigi XIV, il perno della nuova politica reale contro i pericoli legati al pauperismo fu costituito dagli *hôpitaux généraux*, istituzioni ibride e polifunzionali d'internamento volontario e coatto, sostituiti poi nel 1764 dai *dépôts de mendicité*, posti sotto l'autorità diretta dell'intendente nei quali internare categorie considerate pericolose e sospette[38].

Il caso di Bologna si colloca nel variegato panorama della penisola, caratterizzato dalla compresenza di un pluralità di sperimentazioni.

Nel 1650, infatti, si fondò a Firenze l'istituto correzionale di San Filippo Neri per avviare al lavoro giovani abbandonati della città, e correggere ragazzi di "buona famiglia"[39]. E sempre nel Granducato di Toscana, quasi un secolo dopo,

---

[36] Per la casa di forza di Amsterdam cfr. P. Spierenburg, *From Amsterdam to Auburn: an Explanation for the Rise of the Prison in Seventeenth-Century Holland and Nineteenth-Century America*, cit.; .D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX secolo)*, Bologna, il Mulino, 1997, pag. 40; T. Sellin, *Pioneering in Penology. The Amsterdam Houses of Correction in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1946, pag. 63. L'influenza della casa di forza di Amsterdam su quella di Gand è stata sottolineata da R. Dubbini, *Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880)*, Milano, Angeli, 1986, pp. 20-21.

[37] Com'è noto, ciò è stato fortemente sottolineato in G. Rusche, O. Kirkhheimer, *Pena e struttura sociale*, Bologna, il Mulino, 1978, in particolare alle pp. 122-123. L'impiego a scopo produttivo di individui non inseriti nel meccanismo di mercato è stato rimarcato anche da D. Garland, *Pena e società moderna*, traduzione di Adolfo Ceretti e Francesca Gibellini, Milano, Net, 2006, in particolare alle pp. 142-144.

[38] Vedi M. Foucault, *Storia della follia nell'età classica*, Milano, BUR, 2004.

[39] Vedi in particolare T. Sellin, *Filippo Franci. A precursor of Modern Penology. A historical note*, in «Journal of American Institute of Criminal Law and Criminology», vol. 17, n. 1 (May, 1926), pp. 101-112. Cfr. anche R. Dubbini, *Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880)*, cit., pp. 16-18.

fu fondata una Regia Casa di correzione nella quale un posto fondamentale ebbe l'istruzione morale e religiosa[40].

Anche nei territori italiani soggetti alla dominazione asburgica si tentarono alcune iniziative: verso la metà del Settecento, si aprì a Milano una casa di correzione a tipologia cellulare per corrigendi da educare all'apprendimento di un mestiere[41]. E negli stessi anni, a Torino, per impiegare nella manifattura povere indigenti, sorse l'istituto della Generala, poco dopo convertito in luogo di emenda per donne di malavita[42].

Come si vede, gli scopi ai quali tali istituti dovevano assolvere furono estremamente eterogenei, ma che si concentrassero sulla piaga della miseria e della pigrizia dei ceti più bassi, o sulla disobbedienza privata, proponevano tutti un identico espediente: quello della reclusione.

Eppure, come si è detto, le dinamiche d'internamento si svolsero in molti casi con poche garanzie. I luoghi nei quali punire ed emendare si svilupparono molto spesso in assenza di una vera progettualità che si proponesse di organizzare le risorse necessarie per una razionale amministrazione dei luoghi e di operare una corretta ripartizione delle categorie di internati.

A Bologna, negli ultimi decenni del Settecento problemi di natura simile furono spesso affrontati nel seno dell'Opera dei Mendicanti. Qui donne e minori condannati, corrigendi di famiglia e oziosi si erano presto ritrovati a condividere gli stessi spazi, dando pochi vantaggi economici alle case, ritornando anzi ad essere «rinchiusi dalle tre alle quattro volte, senza alcuna loro emendazione»[43]. E certo non era considerata migliore la condizione di coloro che, per misure di

[40] Cfr. P. G. Ercole, *La Regia Casa di correzione (1782-1794)*, Tesi di diploma discussa all'Università di Firenze, Scuola di Statistica, a. a. 1977-1978.
[41] Sul caso milanese, corredato da ampia bibliografia, cfr. G. Liva, *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: Casa di correzione, Carceri del Capitano di Giustizia, Casa di forza e Casa di lavoro volontario (detta poi d'industria)*, in *Ricerche di storia in onore di Franco della Peruta, Economia e società*, vol. II, Milano, Angeli, 1996, pp. 406-457.
[42] Per la nascita dell'istituto della Generala, vedi A. M. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, Angeli, 1988, nota a pag. 166. Successivamente, ad Ottocento inoltrato, l'istituto accoglierà anche minori, e per questa fase vedi R. Audisio, *La Generala di Torino. Esposti, discoli, minori corrigendi, 1785-1850*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1987.
[43] AAB, *OPM*, MIV, cart. 637, *Visite pastorali, informazioni, XVIII secolo*, fasc. «Memorie spettanti all'Opera Pia dei mendicanti di Bologna» successive al 1759, 71g., f. 9.

sicurezza, si ritrovarono a passare lunghi periodi nelle carceri della città, «abitazioni di squallore e miseria», nella disperazione e nello sconforto[44].

Vessazioni e mancanza di piani disciplinari, promiscuità dei reclusi e scarsa salubrità furono difficoltà comuni con le quali le intenzioni di disciplinamento d'antico regime dovettero costantemente fare i conti, non solo a Bologna.

La famosa inchiesta di John Howard sui luoghi di detenzione presenti in Europa, e la denuncia della trascuratezza nella quale versavano tanto gli istituti quanto gli internati, ben espresse quel sentimento di pietà e di compassione che filantropi e riformatori, di lì a poco, avrebbero iniziato a manifestare nei confronti della questione carceraria[45].

Fu in questo clima che, quasi ovunque, iniziarono a emergere le prime esigenze di riforma legislativa.

In diversi Paesi si avanzarono contestazioni relative a numerosi temi, quali il diritto di punire, la natura della pena, le modalità di inflizione e di espiazione della condanna. Un ambiguo intreccio di idee e di proposte si concentrò sulla questione penale, rivelando il maturo compimento dei mutamenti che, nel corso dei secoli precedenti, avevano interessato il concetto di giustizia e i mezzi utilizzati per instaurare ordine e subordinazione nelle società. Tra questi strumenti, la reclusione sembrò convogliare le nuove attenzioni di un dibattito che, a livello internazionale, preparò il terreno per la nascita della prigione penale.

Le consuete pratiche di giustizia iniziarono ad essere pubblicamente contestate in virtù dell'aura di illegalità che le circondava. In Francia, nel 1782 Mirabeau

---

[44] ASB, *AST*, fasc. III, Promemoria dell'Ambasciatore al Segretario di Stato di Roma, s.d., ma del 1795.

[45] Cfr. J. Howard, *L'état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIII siècle*, cit.. Dello stesso autore vedi anche *An account of the principal lazarettos of Europe, with various papers relative to the plague, together with further observations on some foreign prisons and hospitals, and additional remark on the present state of those in Great Britain and Ireland*, London, T. Cadell, 1789; *Histoire des principaux lazarets de l'Europe. Accompagnée de différents mémoires relatifs à la peste, aux moyens de se préserver de ce fléau destructeur, et aux différents modes de traitement employés pour en arrêter les ravages*, Paris, Delalain, 1798. Per la figura di J. Howard, e le reazioni di filantropi e riformatori successive alla sua inchiesta, nonché per una generale sintesi delle condizioni nelle quali versavano carceri e luoghi di detenzione in tutta Europa alla fine del Settecento vedi J.-G. Petit, *Obscurité des Lumières. Les prisons d'Europe d'après John Howard, autour de 1780*, in «Criminologie», vol. 28, n. 1, 1995, pp. 5-22.

denunciava l'imprigionamento tramite semplice disposizione amministrativa e la tirannia interna alle prigioni di stato[46].

Si fece strada l'idea secondo la quale legislazioni e normative in materia criminale dovessero puntare a un rafforzamento della legittima autorità e favorire una penalità basata sul requisito dell'utilità sociale. L'opera di Cesare Beccaria fu probabilmente l'esempio più celebre di quanto fossero avvertiti come urgenti sia l'utilizzo di garanzie nelle regole d'imprigionamento degli accusati, sia l'adozione di pene più vantaggiose alla giustizia che, grazie alla privazione della libertà e all'obbligo dell'impiego coatto, rendessero il reo «bestia di servigio», capace di ricompensare la società offesa dal proprio errore[47].

I principi di isolamento e di rieducazione iniziarono, sul finire del Settecento, a comparire anche in molte riflessioni e programmi che si proponevano lo svecchiamento della giustizia punitiva.

In Francia, negli anni Settanta del Settecento, Malesherbes propose la messa a punto di sanzioni penali basate sulla separazione dei condannati dalla società, mentre Mably, auspicò l'adozione di castighi capaci di agire non sul corpo, ma sull'anima dei soggetti[48]. In Inghilterra, invece, i fermenti di giuristi e intellettuali portarono alla redazione del *Penitentiary Act* nel 1779. Il progetto, che originariamente prevedeva l'impianto di una vasta rete di case di lavoro forzato, si fissò nella costruzione di due penitenziari nell'area londinese, ove internare i condannati alla deportazione[49].

Anche in alcuni stati della penisola italiana vi furono fermenti di riforma. Nel Granducato di Toscana, la promulgazione del codice leopoldino nel 1786, fu sicuramente uno dei tentativi più incisivi di garantire la certezza del delitto e la

---

[46] J. A. de Mirabeau, *Des lettres de cachet et des prisons d'etat. Ouvrage posthume*, compose en 1778, Vol. I-II, Hambourg, 1782.

[47] C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Edizione XXVII, Pavia, Stamperia P. Bizzoni successo a Bolzani, 1817, pag. 73.

[48] Le teorie di Malesherbes sono state efficacemente analizzate e riassunte da J. -G. Petit in *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Paris, Fayard, 1990, alle pp. 29-30. Per Mably, cfr. invece G. B. Mably, *De la legislation ou principes des lois*, in *Collection complete des Œuvres de l'Abbé de Mably*, Tome Nèuvieme, Paris, De l'imprimerie de Ch. Desbriere, rue et place Croix, L'An III de la République (1794 à 1795). La famosa espressione, «que le châtiment frappe l'âme plutot que le corps», è ripresa anche in M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, cit..

[49] Cfr. M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850*, cit., pp. 103-109.

proporzionalità della sanzione, proponendo un concetto di pena come strumento di meditazione in vista del ravvedimento del reo[50].

In tale contesto, quali furono i provvedimenti adottati a Bologna? Come già detto, qui, la legislazione penale rimase basata sulle tradizionali modalità espiative. Tuttavia, nella città, proprio negli anni in cui si compiva formalmente l'opzione reclusiva per donne e minori condannati e piccoli criminali, qualcosa stava mutando, tanto nelle dinamiche di comminazione delle pene, quanto nella gestione degli spazi di repressione.

Nel luglio del 1752 si riunì la Congregazione criminale col proposito di risolvere i gravi problemi di sovraffollamento nelle case dei Mendicanti, provocati non solo dal continuo affluire di nuovi reclusi - causato da una nuova crisi economica che aveva richiesto l'utilizzo di ulteriori misure di rigore contro possibili pericoli ai quali era esposta la città - ma anche e soprattutto dalla presenza di un grande numero di uomini il cui destino era quello della galera[51].

I registri degli ospiti non specificano i motivi dell'internamento e, dunque, solo un'analisi delle sentenze emanate lungo il corso del XVIII secolo permetterebbe di valutare correttamente un eventuale progressivo aumento dell'introduzione di questi soggetti negli spazi assistenziali-punitivi bolognesi.

È certo però che l'azione di contenimento e di repressione dei disordini non sembrava più garantita dagli stabilimenti esistenti e, proprio per far fronte ai persistenti disagi, si pensò a una complessiva ridefinizione degli spazi di controllo sociale cittadini. Nel 1773, infatti, accantonata l'ipotesi di impiantare un nuovo «ricovero universale» come impresa che avrebbe prodotto confusione e danno, si propose di istituire una casa di lavoro forzato per i soli «scostumatissimi», fonte di «disonore e pregiudizio» per l'intera comunità, sulla base di principi che

[50] Vedi B. M. Cecchini, *Il reato e la condanna nel sistema della Leopoldina. Mutamenti e variazioni nella struttura della pena (1781-1790). Prime note*, in *Criminalità e società in età moderna*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, «La Leopoldina», Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo, vol. XI, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 259-302.

[51] L'episodio è citato in «Estratto del Tomo VI del Giornale d'Antonio Barilli di quanto à seguito in Bologna», in AAB, *OPM*, MIV. Per la forte crisi economica verificatasi a Bologna nella seconda metà del XVIII secolo e, in particolare, per il conseguente declino del ramo manifatturiero, si rimanda a U. Marcelli, *Saggi economico-sociali sulla storia di Bologna*, Patron, Bologna, 1962, pp. 131-136.

richiamavano i fondamentali temi illuministi, in parte distanti dagli indirizzi prevalsi sino ad allora[52].

Il progetto, redatto dal marchese Cesare Bolognini, faceva esplicito riferimento allo stato di decadenza nel quale versavano le case dell'Opera dei Mendicanti. La nuova istituzione avrebbe dovuto proprio sostituire questi luoghi, caratterizzati dall'eterogeneità degli internati, volontari e non, per concentrarsi esclusivamente sul disciplinamento delle trasgressioni.

I miserabili non dovevano più essere confusi con delinquenti, «pigri», oziosi e pericolosi. La soluzione proposta era quella di reclutare gli indigenti per parrocchia, per inserirli nelle botteghe cittadine a seconda della propria professione e abilità, e sottoporre tutti gli altri a un severo regime di reclusione senza fisso termine, con obbligo al lavoro e sotto la sorveglianza di esperte guardie che «tenessero in soggezione». L'impresa sarebbe stata facilitata da un'assidua vigilanza esterna: un presidio di soldati posto in diversi punti della città avrebbe avuto la doppia funzione di prevenire e riparare ogni sorta di disordine, garantendo un continuo controllo, affinché pochi si fossero arrischiati «a sforzare una Casa o una bottega»[53]. Infine, si dedicava pure una certa attenzione all'istruzione civica, nella convinzione che molte infrazioni derivassero non solo dalla «malizia», ma anche dall'ignoranza delle «infinite leggi del Paese»[54].

Il programma compilato nel 1773 venne riconsiderato dopo l'arrivo delle truppe francesi, nel giugno del 1796[55]. Tra i democratici e i patrioti bolognesi, infatti, serpeggiò più volte l'idea di impiantare pubblici reclusori ove rieducare i delinquenti grazie all'antico rimedio del lavoro coatto e all'istruzione di leggi e di norme sociali[56].

---

[52] BCAB, *MAL*, b. 2196, «Compilazione di un progetto per provvedere ai poveri di Bologna e del suo territorio».
[53] Ivi, f. 30.
[54] Ivi, f. 58.
[55] Il documento presenta infatti rimaneggiamenti e aggiunte redatte da diversi amministratori napoleonici.
[56] Vedi M. Leonardi, *Democratici e masse popolari a Bologna dal 1796 al 1802*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», XXIII-XXIV (1971-1972), 1975, pp. 295-307; il progetto è accennato anche in D. Menozzi, *Pauperismo e assistenza nel triennio giacobino. Il caso di Bologna*, in *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*. «Atti del convegno Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani» (Cremona, 28-30 marzo 1980), a

Tuttavia, il piano non fu mai realizzato, poiché a partire dalla fine del 1797 il nuovo governo cercò di ovviare alla piaga della trasgressione e del crimine tramite l'utilizzo di strumenti che discordavano parzialmente con i provvedimenti adottati o tentati precedentemente nella città.

In particolare, accogliendo e rimodellando molte istanze tardo settecentesche riguardanti la riorganizzazione della giustizia criminale, in periodo francese si accentuò fortemente il ruolo della prigione all'interno del sistema sanzionatorio. L'adozione di una scala penale estremamente diversificata, che prevedeva istituti specializzati per ciascuna tipologia di condannati, si proponeva di porre fine a tutto ciò che le case di correzione bolognesi avevano rappresentato.

In tale contesto, l'Opera dei Mendicanti, solo vent'anni prima oggetto di riflessioni e di progetti di ammodernamento, appariva ormai un'istituzione anacronistica che, di fatto, contraddiceva i principi della nuova legislazione. A Bologna, furono questi i motivi che portarono a trasformare le accuse contro i disordini presenti nei luoghi di reclusione cittadini in concrete azioni, tese alla rifunzionalizzazione dei vecchi spazi d'internamento e alla creazione di nuovi istituti di pena.

---

cura di G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta, Cremona, 1982, pp. 297-315, in particolare alle pp. 309-310.

2. L'avvento dei francesi a Bologna e i luoghi pena

Uno dei primi provvedimenti adottati dalle autorità francesi a Bologna fu il trasferimento dei detenuti della casa di correzione maschile della Pietà in quella femminile di San Gregorio, nel 1796. Quattro anni dopo, nel gennaio del 1800, quest'ultima fu trasformata in casa di detenzione: carcerati su istanza parentale e reclusi in seguito ai rastrellamenti effettuati per le vie cittadine vennero liberati, o posti in altri istituti assistenziali[57].

A San Gregorio, quindi, rimasero solo donne e minori condannati alla detenzione. Invece, i condannati a qualsiasi titolo dai tribunali si posero presto nelle case d'arresto, o furono impiegati in vari lavori di manutenzione di strade e fortezze, in modo non dissimile da quanto accadde in altre zone della neonata Repubblica[58].

Tra gennaio e febbraio del 1798, infatti, all'interno del Gran Consiglio - uno dei due organi preposti alla preparazione delle leggi nella Cisalpina - ancora si discuteva su quale dovesse essere il destino dei soggetti condannati dai governi degli antichi stati italiani.

Fu istituita una commissione con l'apposito compito di stilare una lista dettagliata di edifici e fabbriche appartenenti alla nazione, per valutare un loro eventuale adattamento in case di forza. Qui, la legittimità della reclusione sarebbe stata garantita dall'utilizzo di prassi appartenenti alla giustizia formale, ponendo fine «agli orrori di quelle carceri che infliggono una continua pena estranea al

[57] Rimando, per informazioni più dettagliate in proposito alla mia già citata tesi di laurea, dal titolo *Orfani, «discoli», prostitute, pazzi a Bologna tra antico regime ed età napoleonica. L'Opera Pia dei Mendicanti*, in particolare alle pp. 153-155.

[58] A proposito dei condannati ancora presenti nelle case d'arresto, cfr. la legge 13 germile anno VI (3 aprile 1799) in ASB, *BPL*, Tomo IX. Sull'impiego di questi nei lavori pubblici si veda invece l'«Avviso del Commissario del Potere Esecutivo Pistorini», emanato in data 19 giugno 1799, ivi, Tomo XX.

delitto, non congrua alle leggi, contraria ai sentimenti naturali del cuor dell'uomo»[59].

Il Direttorio aveva già inviato al Gran Consiglio una cospicua somma per l'acquisto del castello di Trezzo, tra Lecco e Cassano, nel quale si sarebbero dovuti custodire e mettere al lavoro sino a 600 condannati delle province al di qua del Po, e lo stesso si voleva fare per le altre zone della Repubblica.

Nel corso di alcune assemblee, venne non solo discusso il risultato emerso dalle indagini, ma anche e soprattutto vagliata l'effettiva utilità che questi spazi avrebbero potuto portare tanto al condannato, quanto alla nazione.

Significativamente, solo un membro della commissione giudicò opportuno l'impianto di tali istituzioni, nella convinzione che queste si sarebbero rivelate più funzionali alle viste di economia e di sicurezza di quanto lo fossero i pubblici lavori, ai quali i condannati venivano costantemente inviati a seconda dei bisogni e della richiesta di manodopera.

Tutti gli altri interpellati, per diversi motivi, reputarono l'ipotesi come poco convincente. Da un lato, le case di forza furono considerate soluzioni contrarie al valore esemplare della pena, poiché l'espiazione del delitto si sarebbe svolta lontano dagli occhi della comunità. Dall'altro, si credeva che risultati migliori si sarebbero potuti ottenere impiegando i condannati in arsenali e magazzini o, meglio ancora, in alcuni porti appositamente aperti, nell'intento di incrementare l'economia nazionale e di «supplire con l'arte a ciò che ci ha negato la Natura».

La generale adozione della pena detentiva fu giudicata, dunque, una misura estranea «ai principi di giustizia e umanità, alle pratiche politiche ed economiche, ai canoni della polizia medica, ai principi di libertà e uguaglianza»[60]. E, durante le diverse sedute, non mancarono riflessioni generali di grande interesse sulla pietosa condizione degli spazi di internamento che la Repubblica aveva ereditato dai passati governi, le cui deficienze potevano pericolosamente ripresentarsi nei nuovi istituti proposti. In questo modo, infatti, si espresse Alvise Savonarola, che più di tutti si batté per evitare l'impianto delle case di forza:

[59] Per tutta la questione relativa all'impianto di nuove case di forza in periodo repubblicano, vedi *Assemblee della Repubblica Cisalpina*, a cura di C. Montalcini e A. Alberti, vol. II, Bologna, Zanichelli, 1917, pp. 249-252 e 391-392.
[60] Ivi, intervento finale di Reina alla seduta del Gran Consiglio, pag. 391.

> è triste dover pensare a un luogo ove si rinchiudano i nostri simili. Ma la fralezza umana e le disordinate passioni inducono i Governi a prendere quelle misure che lacerano il cuore. Ognuno però conosce quali sieno le prigioni (…). In questi luoghi si moltiplica mille volte il castigo a' delinquenti. Ammassati insieme, e confusi, essi respirano un'aria letale, corrotta dal lezzo e dai fiati umani che le tolgono ogni elasticità. Quindi quelle febbri morbose e quelle malattie che conducono alcuni di que'sciagurati innanzi tempo alla tomba, e che riducono gli altri a menare una vita languente (…). Che la Commissione dunque si occupi ad esaminare qual uso si possa fare de'condannati, in luogo di ammucchiarli insieme nelle prigioni o nelle case di forza[61].

Se la legislazione francese, già nel codice redatto dalla Costituente nel 1791, aveva visto la privazione della libertà come centro del sistema punitivo, nei territori della penisola dopo ben due anni dall'arrivo delle truppe napoleoniche, regnavano ancora forti incertezze in proposito.

Certo, le accuse contro i passati regimi si erano concretizzate, già a partire dai primi mesi della Cispadana, nella diffusione di decreti e di provvedimenti che proclamavano l'avvento di una nuova giustizia più efficiente e spedita. «Togliere ad un tratto, fino alla radice tutti gli antichi sistemi»: fu questo il proposito espresso dal presidente del tribunale del Reno, impiantato nell'agosto del 1797 a sostituzione del tribunale del Torrone[62].

A Bologna, il nuovo governo si avvalse di avvisi e ordinanze per denunciare aspramente le irregolarità e gli abusi del periodo papale, quali le lunghe detenzioni in attesa della sentenza nelle carceri cittadine, che «facevano quasi per ingiusta riguardare la pena, che veniva poi decretata». E numerosi provvedimenti si contrapposero esplicitamente a prassi comunemente usate in antico regime. Si pensi al precoce divieto di utilizzare strumenti estranei alla giustizia regolare per comminare le sanzioni - i cosiddetti tribunali incostituzionali - o all'obbligo di

[61] Ivi, pag. 253.
[62] Vedi ASB, *BPL*, Tomo IV, f. n. 659, «Avviso del presidente del Tribunale del Reno» in data 17 ottobre 1797.

condurre e detenere i soggetti solo in luoghi «legalmente e pubblicamente designati per casa di arresto o di giustizia»[63].

Ma, per diversi anni, in tutti i territori soggetti all'influenza francese non vi furono significativi interventi nel settore carcerario, e lo stesso accadde alla città di Bologna. Nei primi momenti, infatti, dietro l'esigenza di soffocare sul nascere disordini potenzialmente pericolosi per la giovane Repubblica, ci si concentrò sulla salvaguardia della "pubblica sicurezza", mediante una precoce e intransigente normativa volta alla repressione di attentati alla persona, alla proprietà e allo Stato[64].

La stessa nascita della Cisalpina fu accompagnata da una disposizione riguardante la regolamentazione di ogni forma di dissenso, ove la pena di morte fu comminata per una serie di delitti, equiparando il tentativo al crimine effettuato, e lasciando ampia possibilità di includere un grande numero di condotte nel novero delle azioni punibili, grazie alla genericità delle formule usate[65]. Tra 1797 e 1799, si accordarono al Direttorio Esecutivo enormi poteri in materia di mantenimento dell'ordine, quali la possibilità di avvalersi di «tutti i mezzi straordinari politici, economici e militari ad assicurare la tranquillità e la conservazione della Repubblica», avvisando solo in un secondo momento i Consigli Legislativi. E si moltiplicarono anche tanto le norme riguardanti generiche categorie di dissidenti politici, quanto i decreti che assicuravano larga manovra per la preservazione del nuovo stato[66].

---

[63] Cfr. «Proibizione de' Tribunali incostituzionali», legge 21 pratile anno V, 5 agosto 1797, ivi, Tomo V. L'obbligo di reclusione nei soli spazi riconosciuti dalla legge è invece affermata già nella Costituzione Cispadana e nella Costituzione della prima Cisalpina per le quali si rimanda a *Le Costituzioni italiane: 1797-1799*, a cura di M. D'Addio, Roma, Colombo, 1993.

[64] Si segnalano alcuni provvedimenti in merito esemplari, tutti in ASB, *BPL*. Le «Ordinazioni del Senato», del 14 novembre 1796, prevedono pene severe per qualsiasi attentatore della tranquillità cittadina (Tomo III). Un proclama di Bonaparte del 30 gennaio 1797 stabilisce che le città nelle quali si suoni la campana a martello all'arrivo dei francesi debbano essere rase al suolo, e che i magistrati del luogo vengano fucilati. Nello stesso documento si dispone che tutte le comunità ove venga assassinato un francese siano poste in stato d'assedio e obbligate a pagare contribuzioni straordinarie (Tomo IV). Particolarmente interessante è una lettera scritta da Generale Bonaparte nel giugno del 1797 al comandante della piazza di Bologna Espert, nella quale si ordina di punire in modo esemplare l'autore di qualunque insurrezione (Tomo V). Per provvedimenti simili emanati in territorio romano, cfr. M. Formica, *La città e la Rivoluzione: Roma 1798-1799*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994, pag. 279.

[65] ASB, *BPL*, Tomo III, legge 16 termidoro V (3 agosto 1797), «Decreto contro gli inimici dell'ordine pubblico».

[66] Il contenuto di varie disposizioni emanate tra 1797 e 1799 viene definitivamente riassunto nella legge 21 germile anno VII (10 aprile 1799), in ASB. *BPL*, Tomo XII.

Per la pronta repressione dei crimini, invece, in diverse città si dispose l'impianto di tribunali speciali a composizione mista, con una massiccia presenza di autorità militari. A partire dal 1797, a Bologna, furono infatti installate ben quattro Commissioni criminali speciali, due Tribunali di Salute Pubblica e un Tribunale speciale rivolti indifferentemente ad autori di furti, aggressori, «nemici della Repubblica». Questi ebbero tutti piena facoltà di processare e giudicare secondo formule e procedimenti sommari escludendo, nella maggior parte dei casi, qualsiasi possibilità di ricorso da parte del condannato[67].

Il nuovo governo, che proprio dalla contrapposizione ai passati regimi aveva in parte tratto la propria forza e ricevuto consensi, dovette presto ammettere l'insufficienza e l'inefficienza dei mezzi di giustizia ordinaria, facendo spesso ricorso a quella «estesa disciplina dell'emergenza» che aveva già caratterizzato la gestione della repressione in antico regime[68].

L'esigenza di soffocare contestualmente i più urgenti tumulti che, nel frattempo, si manifestavano fu quindi un forte freno tanto all'elaborazione di una legislazione unica, definitiva e garantista, quanto al rafforzamento delle istituzioni preposte all'organizzazione del nuovo apparato legislativo. E la necessità di mettere a punto misure straordinarie contro i disordini che gli stessi rivolgimenti politici avevano contribuito ad esasperare impedì sicuramente anche l'immediata attuazione dei provvedimenti emanati sin dalla primavera del 1798 per sistemare le carceri esistenti e impiantare nuovi luoghi di custodia, quali il riutilizzo dei beni

[67] Tutti i documenti relativi si trovano in ASB, *BPL*. Per le Commissioni criminali speciali cfr. le seguenti disposizioni: legge 27 termidoro anno V (14 agosto 1797) richiamata in vigore nel luglio 1805, legge 9 ventoso anno VI (27 febbraio 1798), legge 26 pratile anno VII (14 giugno 1799), legge 27 frimale anno IX (18 dicembre 1800). L'istituzione dei Tribunali di Salute pubblica è prevista dalla legge 24 germile anno VII (13 aprile 1799), mentre il Tribunale speciale contemplato dalla già citata legge 16 termidoro anno VI è richiamato in vigore nel settembre del 1805.

[68] L'espressione è mutuata da L. Lacchè, *«Ordo non servatus». Anomalie processuali, giustizia militare e «specialia» in Antico Regime*, in «Quaderni Storici», 1998, 29, pp. 360-384. Per un'efficace sintesi delle peculiarità della giustizia d'antico regime, e per l'individuazione degli strumenti utilizzati nella repressione della criminalità, cfr. E. Pessina, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1761-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Volume secondo, Milano, Società editrice libraria, 1906, pp. 575-578; M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna XVI-XVII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2008; L. Tedoldi, La *spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Italia moderna (sec. XVI-XVIII)*, Roma, Carocci, 2008. Si veda inoltre A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1982, in particolare alle pp. 210-318, per i secoli XVIII e XIX.

delle corporazioni religiose soppresse e il principio di separazione dei soggetti inquisiti dai condannati[69].

A Bologna, la «mal inclinata attitudine» del popolo al rispetto delle nuove norme dipendeva in buona parte dai dissapori connessi sia alle delusioni per la mancata realizzazione del ritorno all'autogoverno municipale promesso dal governo francese, sia all'imposizione di un'aspra politica fiscale che esasperò una situazione resa già difficile dai mutamenti che avevano investito gli equilibri economici e sociali dagli ultimi decenni del XVIII secolo[70]. Tali delusioni sfociarono presto in sommosse popolari per la cui repressione si abbandonarono momentaneamente tutti i propositi di costruire su basi solide una strategia repressiva coerente.

Non fu un caso il fatto che l'elaborazione di una corposa normativa carceraria coincidesse con una svolta nella politica criminale perseguita dal governo quando, tra 1802 e 1803, dall'esigenza di controllare la dissidenza politica e gli oppositori esterni, si passò progressivamente alla difesa della coesione della compagine sociale dai nemici interni, anche grazie alla costruzione di un efficiente sistema di polizia preposto alla sorveglianza di figure dal vissuto irregolare, che avrebbe

[69] Si tratta rispettivamente delle leggi 15 messidoro e 5 fruttidoro anno VI, in ASB, *BPL*, entrambe nel Tomo VII. Sul riutilizzo di beni ecclesiastici e la creazione di nuovi luoghi d'arresto e pena a Bologna, cfr. A. Monti, *Alle origini della borghesia urbana. La proprietà immobiliare a Bologna 1797-1810*, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 125-154 e R. Ravaioli, *L'utilizzazione dei patrimoni edilizi delle corporazioni religiose soppresse in Bologna, dall'epoca napoleonica agli anni postunitari*, in «Storia urbana: rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna», n. 18, 1982, pp. 89-119. Cfr., inoltre, C. Mesini, *La soppressione degli Ordini religiosi a Bologna durante la Repubblica Cisalpina e il Regno napoleonico*, in «Culta Bononia: rivista di studi bolognesi», anno V, 1973, pp. 71-86.

[70] Cfr. A. Varni, *Bologna napoleonica. Potere e società dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia (1800-1806)*, con prefazione di L. Lotti, Bologna, Boni, 1973. Dello stesso autore, si veda anche *L'Emilia Romagna nell'Italia napoleonica*, in *Storia dell'Emilia Romagna. Dalla Repubblica Cispadana alla Repubblica Italiana*, vol. 3, a cura di A. Berselli, Bologna, Bologna University Press, 1980, pp. 15- 66. Per le forti speranze di partecipazione politica attiva nella città, all'arrivo del governo francese, che si concretizzarono nella redazione della prima costituzione rivoluzionaria nei territori italiani, cfr. C. Ghisalberti, *Le Costituzioni «giacobine» (1796-1799)*, Giuffré, Milano, 1973; L. Rava, *La prima prova del diritto costituzionale in Italia. La costituzione bolognese del dicembre 1796*, in «Memorie della Regia accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», 1913-1914, pp. 57-92. Sulle insorgenze a Bologna contro la centralizzazione napoleonica cfr. D. Dumont, *Rural society and crowd action in Bologna, c. 1796- c. 1831*, in «The Historical Journal», Volume 48, Issue 04, Dec 2005, pp. 977-997. Alcune indicazioni sulla critica situazione politica e amministrativa della città durante la dominazione francese si trovano in G. Cavazza, *Bologna dall'età napoleonica al primo Novecento*, in *Storia di Bologna*, a cura di A. Ferri e G. Roversi, Bologna, Alfa, 1984, pp. 259-277.

dovuto sostituire gli imperfetti metodi di controllo sociale utilizzati in passato contro tali categorie.

Nella città, il rinnovamento dell'apparato di pubblica sicurezza fu infatti annunciato sin dai primi giorni dell'occupazione francese quando, nel novembre del 1796, si iniziò a smantellare il tradizionale sistema di sorveglianza, attivo sin dal 1447, nel quale l'intervento nella repressione dei disordini era garantito dai cosiddetti birri, forze armate controllate da organi facenti capo indifferentemente al Senato e al potere legatizio e, per questo, fonti di innumerevoli confusioni e conflitti[71].

La volontà di procedere all'impianto di un sistema di vigilanza basato sul modello francese e all'eliminazione di autorità che svolgevano informali funzioni di intervento sulla pubblica sicurezza si concretizzò presto nella nascita della Guardia di Polizia[72]. Questa, ricalcando quanto nella Francia rivoluzionaria era stato espresso nel *Code des crimes et des peines* del 1795, avrebbe dovuto sostituire alla repressione di qualsiasi tipo di dissenso - propria della «polizia del dispotismo» - un'azione basata sostanzialmente sulla prevenzione[73].

Si trattò di un momento di grande frattura per i territori facenti parte della Repubblica. L'assenza di chiare norme di riferimento nella regolamentazione delle anomalie sociali fu sostituita da una minuziosa normativa che vedeva formalmente nel nuovo corpo l'unica autorità preposta al controllo dell'infrazione

[71] Per indicazioni sul sistema di polizia bolognese antecedente all'arrivo dei francesi cfr. G. Angelozzi, *Il tribunale criminale di Bologna*, in A. Turchini, *Le Legazioni di Romagna e i suoi archivi: sec. 16-18*, cit., pp. 737-774. Per il sistema di raccoglimento di prove e indizi a Bologna in antico regime cfr. C. Casanova, *La giustizia penale in Romagna e a Bologna nella seconda metà del Seicento. Alcune ipotesi e molte incertezze*, in A. Turchini, *Le Legazioni di Romagna e i suoi archivi: sec. 16-18*, cit., pp. 699-735. Si veda inoltre S. C. Hughes *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, Cambridge studies in Italian history and culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, in particolare alle pp. 11-14.

[72] Le prime indicazioni sulla nascita della Guardia di Polizia a Bologna si trovano in ASB, *BPL*, Tomo I, «Al popolo bolognese. Istruzione sopra li comizi de'giorni 20 e 27 novembre, e 4 dicembre 1796», fasc. n. n., art. 173.

[73] Gli articoli del *Code des crimes et des peines* relativi alle funzioni del corpo di polizia nella Francia rivoluzionaria sono raccolti nel volume *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra*. *Atti del LII congresso di storia del Risorgimento italiano*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Biblioteca scientifica, Atti dei Congressi, vol. XXI, Pescara, 7-10 novembre 1984, pp. 30-33. La sostanziale contrapposizione del nuovo corpo al sistema di vigilanza d'antico regime è ben espressa nell'avviso di «Installazione del Comitato di Polizia Generale», in ASB, *BPL*, Tomo XVI, legge 14 termidoro anno VIII (3 luglio 1800), «Installazione del Comitato di Polizia Generale».

e, dunque, alla cognizione dei soggetti che, per la propria condotta morale, si mostravano passibili di particolare vigilanza[74].

Una rete di sorveglianza periferica, precocemente realizzata, ebbe il compito di inviare alle nuove forze elenchi degli abitanti e notificazioni su particolari categorie che attentavano alla pubblica decenza, quali donne di dubbio contegno, forestieri, «oziosi», frequentatori di osterie, «ladroncelli», ricettatori, malviventi, giocatori d'azzardo, fanciulli «pericolanti»[75].

A Bologna, nello stesso periodo, le esigenze di un più efficace controllo della popolazione si concretizzarono nella suddivisione della città in due circondari nei quali il nuovo corpo di polizia, coadiuvate da cittadini scelti, ebbero anche il compito di ripartire la comunità secondo specifici requisiti, funzionali alla creazione di un registro generale della popolazione che annotasse anche modi di sussistenza e opinione goduta dai soggetti nella società[76].

Tutto lascia quindi intendere come, risolti i più urgenti problemi di salvaguardia del fragile stato, il governo si stesse progressivamente concentrando nell'accentuazione dei caratteri di chiusura e di avversione verso coloro che sembravano non rispettare i fondamenti della società. E in questo clima - segnato dalla normalizzazione delle misure contro gli irregolari e dalla maggiore forza acquisita nel controllo di infrazioni e di crimini - si posero anche le basi per la messa a punto di nuovi istituti di condanna e di custodia, sulla cui fondazione sembrava si fosse dissipato ogni dubbio.

---

[74] Il primo regolamento di polizia a Bologna è contenuto in ASB, *BPL*, Tomo III, «Legge Normale di Polizia», 24 ottobre 1797, fasc. n. n.. Per il dibattito relativo ai corpi di polizia in età napoleonica, e l'individuazione di persistenze e cambiamenti negli apparati di polizia dei territori italiani tra Sette e Ottocento, cfr. *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di Livio Antonelli, Seminario di studi, Messina 26-27 febbraio 1998, Stato, esercito e controllo del territorio, 1, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002 e, in particolare, P. Preto, *Il significato del lemma «polizia»*, ivi, pp. 13-31. Il valore della prevenzione come cardine delle mansioni di polizia nell'Italia napoleonica, impostata su modello francese, è stato evidenziato da M. Sbriccoli in *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, vol. II, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp.163-205.

[75] Vedi «Legge Normale di Polizia», 24 ottobre 1797, cit..

[76] Cfr. «Organizzazione della Polizia Comunale di Bologna», fasc. n. n., in ASB, *PDR*, tit. XX, R. 2, 1805. Per la valenza dei ruoli di popolazione nei territori dell'Impero cfr. *Città e controllo sociale tra XVIII e XIX secolo*, a cura di E. Sori, Milano, Angeli, 1982, pp. 10-13; cfr. inoltre J. S. Woolf, *Napoleone e la conquista dell'Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pag. 7. Sull'utilizzo della statistica demografica durante il governo napoleonico vedi L. Bergeron, *Napoleone e la società francese (1799-1815)*, Napoli, Guida, 1984, pp. 38-39; M. N. Bourguet, *Dal diverso all'uniforme: le pratiche descrittive nella statistica dipartimentale napoleonica*, in «Quaderni Storici», n. 1, anno XIX, 1984, pp. 192-230.

Dopo aver perfezionato gli strumenti del controllo e della repressione e superata in gran parte la confusione normativa iniziale, si diede quindi concretamente il via a una legislazione carceraria a formale carattere garantista, che coronava il doppio intento di realizzare una società ordinata, e di «procurare di tenere possibilmente celato agli occhj del Popolo l'apparato sempre odioso della violenza, e della forza»[77].

Infatti, se nel 1798, ancora durante la Repubblica Cisalpina, la possibilità di istituire luoghi nei quali castigare e rendere produttivi i criminali venne respinta, poco dopo - tra 1801 e 1806 - questi furono ufficialmente dichiarati luoghi designati al contenimento dell'ozio colpevole e alla neutralizzazione della delinquenza.

In meno di un decennio, le preoccupazioni e i sentimenti di pietà che avevano indotto a dubitare dell'effettiva utilità dei nuovi luoghi di pena, avevano lasciato il posto all'emanazione di una serie di provvedimenti che dimostrava tanto l'abbandono di qualsivoglia indugio in proposito, quanto l'individuazione del lavoro coatto come elemento basilare necessario tanto al castigo, quanto al mantenimento del condannato.

Si trattava di una svolta parallela all'avvento di un accresciuto potere acquisito dal nuovo stato nel monopolio della repressione della violenza, e di una soluzione capace di rispondere alle nuove esigenze di sicurezza serpeggianti tra molteplici fasce sociali.

Molto era infatti cambiato nell'arco di tempo intercorso tra il 1796, anno d'arrivo delle truppe francesi nella penisola, e l'avvento della Repubblica italiana. Anche a Bologna, si era arrivati alla graduale costruzione di un governo fortemente centralizzato, intento a realizzare una normativa locale che restituisse stabilità all'ordine sociale. E dalle rivendicazioni autonomistiche ed egualitarie degli inizi, si era passati a implorare una legislazione protettrice contro i disordini provocati da un endemico accrescimento della povertà e della delinquenza[78].

---

[77] ASB, *PBL*, Tomo XXIII, «Avviso del Prefetto del Reno» in data 8 agosto 1802.

[78] Quest'aspetto è stato giustamente sottolineato per Bologna in A. Varni, *Bologna napoleonica. Potere e società dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia (1800-1806),* cit. Si tratta di una questione più ampiamente valutata in C. Capra, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia* (*1796-1815*), Torino, Loescher, 1978, in particolare alle pp. 240-284; e in C. Zaghi, *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in *Atti del colloquio internazionale sulla storia*

Sembra essere fuori dubbio il fatto che, sin dalle sue prime fasi, la questione relativa a una nuova rete carceraria da impiantare in tutti i territori della Repubblica si incontrasse con l'accresciuta esigenza di salvaguardare i cardini del nuovo ordine e, dunque, si accordasse con l'adozione di una coerente strategia di contenimento dei disordini provocati da vagabondi e miserabili, ormai considerati estranei al sistema di regole imposto e ai valori intorno ai quali la società si andava formando.

Presto valutata come inefficace un'iniziale ipotesi di allontanamento dalla società - che prevedeva per tali soggetti l'inquadramento all'interno di truppe e forze dell'ordine - si trovò infatti nella reclusione la soluzione ideale per imprimere a questi «l'attaccamento al pacifico travaglio» e «l'esercizio dei doveri sociali» sui quali la Repubblica si fondava[79].

Nell'agosto del 1802, infatti, un importante decreto governativo incluse nella generica categoria da sottoporre a particolare sorveglianza, sia gli oziosi e i vagabondi esteri e nazionali, sia i mendicanti abili al lavoro, per i quali ormai la pena annunciata era quella della detenzione. Si misero a disposizione due milioni di beni nazionali da vendersi all'asta per la fondazione di case di lavoro volontario e forzato[80]. I vecchi luoghi di custodia e di pena presenti in diverse città della Repubblica Italiana iniziarono ad essere ispezionati da medici, architetti e funzionari governativi con lo scopo di porre rimedio a problemi di insalubrità dei locali, e per molti di questi si pensò alla conversione in case di condanna riservate al trattamento di specifiche tipologie di reclusi[81].

A Bologna tutto ciò si tradusse in un sostanziale rinnovamento degli spazi repressivi d'antico regime, e nell'impianto di nuovi luoghi che meglio rispondevano al nuovo principio di separazione dei condannati.

Nel maggio del 1801 si istituì una provvisoria casa di forza a San Michele in Bosco - splendido complesso architettonico, già sede di un monastero - destinata

---

dell'Italia giacobina e napoleonica, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», voll. XXIII-XXIV, 1975, pp. 105-220, in particolare alle pp. 110-115.

[79] Questo era già stato esplicitato in un proclama del Ministro di Polizia generale del'agosto del 1798, significativamente rimasto disatteso sino al 1802, per il quale cfr. ASB, *BPL*, Tomo VIII, f.n. 2152, Avviso del 29 termidoro anno IX (16 agosto 1798).

[80] In ASB, *BPL*, Tomo XLVII, decreto 20 agosto 1802.

[81] A tal proposito cfr. Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi, *Memorie, documenti e lettere inedite di Napoleone I e Beauharnais, raccolte e ordinate per cura di Giovanni Melzi*, Volume II, Milano, per Gaetano Brignola libraio, 1865, in particolare alle pp. 481- 484.

ai condannati dal nuovo sistema alle pene dei ferri e del pubblico lavoro, e ai condannati dal passato governo pontificio.

Le prigioni d'antico regime, riservate come si è visto a detenuti in attesa di giudizio e a carcerati civili, furono adibite a case di custodia, d'arresto e di giustizia. Invece, chiuse le carceri dell'Inquisizione, sin dal 1799 si era impiantato un carcere per detenuti politici nel soppresso convento di San Giovanni in Monte[82].

La nuova casa di lavoro forzato si eresse, sin dal 1803, nei locali dell'antica casa di San Gregorio. Alcuni spazi furono adibiti a casa di correzione, per i condannati alla detenzione dalla giustizia regolare, mentre nella parte del fabbricato destinato al lavoro forzato si sarebbero tenuti «gl'oziosi, i vagabondi, i discoli perniciosi in lato senso». Solo nel 1809, invece, fu creata una casa di lavoro volontario - detta poi Casa d'Industria - nei locali dell'ex casa di correzione maschile della Pietà[83].

Un dettagliato regolamento che scandiva attività e doveri dei detenuti al San Michele in Bosco fu emanato al momento dell'immediata apertura dell'istituto. Obbligati tutti indistintamente al lavoro senza interruzioni dal sorgere del sole al tramonto, i condannati furono suddivisi in quattro categorie corrispondenti alla

[82] Un quadro generale sulla completa sistemazione dei luoghi di condanna e di custodia a Bologna si trova in ASB, *ARN*, ACG, *CAR*, Vol. II, relazione anonima in data 6 novembre 1802. Riguardo al carcere giudiziario di San Giovanni in Monte cfr. G. Guidicini, *Diario bolognese dall'anno 1796 al 1818*, Bologna, Società tipografica già Compositori, 1886-1887, Vol. IV, pag. 140. In particolare, per il San Giovanni in Monte si veda F. Tarozzi, *I giorni e le notti dalle lunghe ore, nel carcere di S. Giovanni in Monte*, in *Criminalità e controllo sociale a Bologna nell'Ottocento*, cit., pp. 50-65. Della stessa autrice, *Il carcere di San Giovanni in Monte*, in *Briganti ed incanti della Bologna pontificia*, a cura di G. Greco, Bologna, Pàtron, 1999, pp. 379-397; Aa. Vv., *San Giovanni in Monte, convento e carcere: tracce e testimonianze*, Bologna, Bologna University Press, 1995 e, in particolare, i saggi di R. Scannavini, *Le vicende in età napoleonica e post-unitaria*, alle pp. 42-54 e *San Giovanni in Monte diventa carcere*, alle pp. 110-125. Sintetiche informazioni riguardanti il carcere di San Michele in Bosco si trovano invece in M. R. Musti, La *casa di forza di S. Michele in Bosco e l' "Ospedale meretriccio" (1808-1810)*, in *Canaglie, Prostitute e poco di buono*, a cura di G. Greco, Cesena, il Ponte Vecchio, 2001, pp. 189-206. Cfr., anche M. Fanti, S. *Michele in Bosco di Bologna*, s. l., s. d., Estratto da *I monasteri benedettini in Emilia Romagna*, in Biblioteca Comunale Archiginnasio; A. Raule, *S. Michele in Bosco*, Bologna, Atesa, 1999, in particolare alle pp. 33-45.

[83] Per la Casa di Industria di Bologna in periodo napoleonico cfr. M. Marcolin, *The Casa d'Industria in Bologna during the napoleonic period: public relief and subsistence strategies*, in *Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen Age Temps Modernes*, Tome 99, vol. 2, 1987, pp. 861-877; M. Palazzi, *Donne povere fra lavoro, assistenza e «sigurtà». Tessitrici e filatrici della Casa d'Industria e della Casa provinciale di lavoro (Bologna XVIII secolo)*, in *Operaie, serve, maestre, impiegate. Atti del Convegno internazionale di studi: il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea, continuità e rotture*, Carpi 6-7 aprile 1990, a cura di P. Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 202-236.

gravità del reato commesso, e impiegati nella pulizia e nel riassestamento delle strade cittadine, nella navigazione di fiumi o di canali, e in lavori presso miniere o cave, sempre scortati dalle truppe francesi e da distaccamenti della guardia nazionale[84].

L'organizzazione interna dell'istituto dimostrò l'abbandono dei propositi di correzione e di emenda cui i nuovi istituti avrebbero dovuto assolvere. D'altronde, a proposito dei lavori nei quali sarebbero stati occupati i condannati a pene infamanti, il ministero dell'Interno aveva dato precise direttive: i reclusi dovevano essere soggetti a «quel lavoro che, formando parte della pena, deve essere aspro e rigoroso», ben diverso «da quel travaglio che tende all'emenda del condannato ed a rendere meno infelice la di lui condizione»[85].

A meno di due mesi dall'apertura, si ritrovarono a San Michele in Bosco più di 200 condannati[86]. E due anni dopo, nel 1804, la popolazione dell'istituto era quasi raddoppiata[87].

Le visite mediche dipartimentali giudicarono l'edificio nel pieno rispetto dei principi di ordine e pulizia. L'architetto Leopold Pollack - incaricato ministeriale dell'ispezione dei luoghi di condanna della Repubblica - si dichiarò non solo soddisfatto del risultato raggiunto, ma auspicò anzi che tutte le altre prigioni da lui visitate avessero potuto, un giorno, arrivare al grado di efficienza raggiunto dalla casa di Bologna, capace a suo parere di ospitare una popolazione ancor più numerosa di quella presente[88].

L'apertura della casa di lavoro forzato nei locali di San Gregorio si rivelò invece un'operazione molto più complessa, discussa in primo luogo da un gruppo

---

[84] Cfr. in proposito gli «Articoli Normali per le Case di Forza, e per i Condannati ai Pubblici Lavori», in ASB, *ARN*, ACG, *CAR*, vol. I. Per puntualizzazioni sulle operazioni di scorta cfr. ivi, «Lettera dell'Ispettore all'Amministrazione Dipartimentale», in data 13 nebbioso anno I Repubblicano.

[85] Cfr. Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi, *Memorie, documenti e lettere inedite di Napoleone I e Beauharnais, raccolte e ordinate per cura di Giovanni Melzi*, Volume II, cit., contenuto in un rapporto del Ministero dell'Interno nella sezione «Acque pubbliche. Loro stato all'epoca del governo costituzionale del 1802», pag. 492.

[86] ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1803, «Elenco nominativo dei condannati esistenti nelle case di condanna del dipartimento, il giorno 26 novembre 1802 anno I repubblicano».

[87] Indicazioni sulla popolazione del San Michele nel 1804 sono contenute in ASB, *ISC*, ATV, tabella «Condannati della Casa di San Michele in Bosco».

[88] Per la visita dell'architetto Leopold Pollack, si veda ASB, *ARN*, ACG, *CAR*, Vol. I , fasc. 7-10. «Interno Ministro, 19 giugno, previene dell'arrivo dell'Architetto Pollack, e delle istruzioni da darglisi nella visita delle Case di Forza e Carceri».

di ingegneri, medici, membri dell'amministrazione dipartimentale, proprietari di stabilimenti manifatturieri e autorità ecclesiastiche locali appositamente convocato dalla prefettura di Bologna[89]. Questo perché l'impianto del nuovo luogo doveva essere condotto in relazione allo spinoso problema di un generale ripensamento delle strategie da adottare contro il vagabondaggio e la mendicità. Se, infatti, con il decreto dell'agosto 1802 il governo aveva imposto l'erezione di istituti per risolvere la piaga della miserabilità pericolosa, toccava ai dipartimenti il compito di programmare la precisa attuazione del progetto. E la commissione bolognese si impegnò molto affinché fosse trovata una soluzione alternativa a quella proposta dal Ministero, al contrario di quanto accadde per altre città, nelle quali vi fu subito un sostanziale accordo tra direttive del centro e propositi locali[90].

A tal fine, si inviarono a Milano numerosi progetti, estremamente diversi nelle proposte di organizzazione amministrativa e negli scopi del futuro istituto, ma tutti accomunati da un deciso rifiuto dell'idea di un indiscriminato internamento.

Tuttavia, non consona alle viste del governo venne subito considerata la proposta dell'ex senatore cittadino Carlo Filippo Aldrovandi che, sulla falsariga dell'importante opera dell'abate Malvaux, mostrava forti ostilità verso le case di reclusione, proponendo un istituto per soli inabili e minori analogo alla casa di lavoro inglese di Shreswbury[91]. E venne pure scartato il progetto proposto dal sacerdote Giacomo Laurenti che suggeriva l'impianto di una casa di lavoro forzato retta non solo dai tradizionali fondi dei benefici ecclesiastici, ma anche dai

[89] Cfr. ASB, *ARN*, ACG, *CDL*, 1802-1804.

[90] Significativo sembra essere il caso di Mantova, nella quale la commissione per l'istituzione di una casa di lavoro forzato si rifà direttamente all'opera di Cesare Beccaria per sostenere l'impianto di un luogo ove racchiudere indiscriminatamente ogni sorta di irregolari, dicendo a proposito che tale progetto, sempre ritardato per la spesa che avrebbe comportato, «era riserbato alla gloria della nostra Repubblica di vincere tutte queste difficoltà, e di vedere eseguito tutto ciò che gli altri Governi non hanno, che meditato». La lettera e il progetto di istituzione della casa di forza si trovano in ASM, *VPM*, cart. 18-19-20.

[91] Cfr. ASB, *ARN*, ACG, *CDL*, 1802-1804. Sono tre le lettere di Carlo Filippo Aldrovandi inviate al Segretario di prefettura del Reno in data 22ottobre, 5 e 7 dicembre 1802. In particolare, per il parallelismo con la casa di Shreswbury si veda ivi, «Ristretto di quanto si trova compilato nella Biblioteca Brittanica intorno allo stabilimento della Casa d'Industria di Strewsburg, aggiuntovi breve prospetto su quanto si potrebbe ottenere nella Comune di Bologna». L'opera alla quale l'ex senatore si rifà nei progetti è A. Malvaux, *Les moyens de détruire la mendicité en France en rendant les mendiants utiles à l'Etat sans les rendre malheureux*, Chaalons-sur-Marne, 1780

ceduti benefici di giuspatronato da parte dei «cittadini compadroni» bolognesi, che dalla nuova casa avrebbero tratto tranquillità e sicurezza[92].

Il ministero dell'Interno approvò infatti come valida la proposta di Sebastiano Bologna, mercante appartenente a una delle più importanti dinastie laniere del vicentino e uomo politico di spicco durante la Cisalpina. Questa prevedeva un regime di duro internamento coatto per tutti gli individui arrestati dalle forze di polizia, nonché l'impianto di una commissione di sorveglianza militare capace di imporre un valido piano economico e morale. I reclusi sarebbero stati impiegati nella lavorazione della canapa e dei veli di seta, o nella filatura della lana[93].

Tale soluzione rappresentò una vera svolta, per la città. A Bologna, infatti, le nuove idee portate dal dibattito settecentesco sul pauperismo non avevano mai superato la fase progettuale, e anche i piani che in antico regime avevano visto nella reclusione la soluzione generale per l'estinzione dell'indigenza pericolosa non avevano mai trovato piena attuazione. La casa di lavoro forzato divenne invece, in breve, il volto oscuro del modello punitivo - formalmente basato sulla certezza della pena e sulla legalità dell'imprigionamento - imposto dalla Repubblica e perfezionato poi, a livello nazionale, durante il Regno d'Italia.

L'accento posto sul fattore produttivo e la qualità dell'amministrazione proposti da Sebastiano Bologna, infatti, ben si confacevano alle strategie che il governo, di lì a poco, avrebbe formalmente adottato per risolvere la piaga della marginalità e della devianza, risolte poi nell'emanazione dei bandi contro il vagabondaggio e la mendicità del 1808 e 1809, e nell'assimilazione delle due condizioni a reato espressa nel Codice del 1810[94].

---

[92] Le proposte di Giacomo Laurenti sono invece in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1803, fasc. «Laurenti Giacomo Sacerdote, petizione per l'impiego di Direttore nello stabilimento di una Casa di lavoro», nonché nelle lettere da questi inviate al segretario di Prefettura del Reno in data 21 novembre 1802 e 14 agosto 1803, che hanno in allegato l' «Idea di progetto sopra la fondazione dei una, o più case di Lavoro in Bologna», e il «Secondo Piano sull'idea dello stabilimento», s. d..

[93] La proposta di Sebastiano Bologna si trova in ASB, *ARN*, ACG, *CDL*, 1802-1804, «Memoria del Cittadino Sebastiano Bologna sopra una Casa di Lavoro Forzato e Volontario nella Comune di Bologna», s.d.. Per la figura di Sebastiano Bologna e gli importanti compiti istituzionali da questi esercitati sin dal periodo rivoluzionario, cfr. invece G. L. Fontana, *Sebastiano Bologna e l' «industria nazionale»*, in *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, a cura di G. L. Fontana e A. Lazzarini, Milano-Roma-Bari, Cariplo S. p. A.-Laterza, 1992, pp. 265-312.

[94] Per i bandi contro mendicità e vagabondaggio emanati nei territori del Regno d'Italia tra 1808 e 1809 si rimanda a L. Antonielli, *I prefetti dell'Italia napoleonica*, Bologna, il Mulino, 1983, alle pp. 499-509. Un'analisi di quanto espresso nel Codice penale nei riguardi dei reati sopradetti è

La polizia napoleonica - che giocò un ruolo fondamentale nelle dinamiche d'internamento e costituì un potere quasi parallelo a quello della giustizia formale - collocò presto a San Gregorio un gran numero di «uomini equivoci», donne e minori senza stabili mezzi di sussistenza[95].

Fu una situazione, questa, che si presentò in scala maggiore quando, nell'aprile del 1804, un decreto governativo sancì una prima definizione dell'assetto carcerario nazionale, basato sulla distinzione tra gli ergastoli, luoghi per condannati alle più dure pene dei ferri e del pubblico lavoro, e le case di forza - o di lavoro forzato - ove invece recludere quelli sottoposti alle più miti pene della detenzione criminale o correzionale, e i detenuti di polizia[96].

Condotta in assenza di alcun piano generale e realizzata con scarsissima disponibilità di fondi, la messa a punto degli spazi ove detenere l'oziosità e l'inoperosità fu fortemente avversata dal Consiglio Legislativo della Repubblica che, sin dalle prime fasi di preparazione del decreto, considerò l'impresa non solo rischiosa, ma anche potenzialmente «ineseguibile ed assurda»[97]. E, tuttavia, la realizzazione di luoghi analoghi su tutto il territorio nazionale fu prova di quanto, in epoca napoleonica, si accentuasse il ruolo dell'internamento anche nella repressione e nel controllo dei marginali. L'istituzione delle case di lavoro forzato - analogamente a quanto nel frattempo accadeva in Francia - divenne infatti parte integrante dell'organico piano di riforme nel settore assistenziale promosso dal governo napoleonico nel quale compiere appieno l'idea dello Stato come garante della pubblica salute, sullo sfondo di un nuovo modo di concepire obblighi e doveri di società e governi nei confronti del problema del pauperismo e delle anomalie sociali.

---

invece contenuta in C. Capra, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia* (*1796-1815*), cit., pp. 309-313.

[95] Cfr. «Memoria del Cittadino Sebastiano Bologna sopra una Casa di Lavoro Forzato e Volontario nella Comune di Bologna», cit..

[96] ASB, *BPL*, Tomo XII, decreto 16 marzo 1804. Cfr. inoltre Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi, *Memorie, documenti e lettere inedite di Napoleone I e Beauharnais, raccolte e ordinate per cura di Giovanni Melzi*, Volume II, cit., pag. 492

[97] La discussione sull'impianto delle case di lavoro forzato si trova in ASM, *COL*, Cart. 596, «Processo verbale della seduta del Consiglio Legislativo del giorno 8 agosto 1802 anno I». Ivi, Cart. 600, si nota come ancora nel 1803 il Consiglio reputi inutile che si facciano regolamenti per le case di lavoro se non vi è un piano generale. Ulteriori informazioni in proposito, di minore importanza, sono contenute ivi, cart. 602, Sedute del 20 e 24 aprile 1804.

L'impianto dei nuovi luoghi di pena dovette quindi soddisfare le risposte che il nuovo governo stava nel frattempo elaborando nell'azione di contenimento non solo della criminalità propriamente detta, ma anche dei più generali pericoli sociali, e corrispose quindi all'esigenza di organizzare un'efficace azione in ambito non solo punitivo, ma anche preventivo.

Gli spazi di condanna e di custodia in tutti territori della penisola soggetti al governo francese sorsero sullo sfondo delle promesse riguardanti l'avvento di importanti riforme giudiziarie e penali, ma si ritrovarono ad essere spesso la soluzione generale alla quale il governo guardava per l'attuazione dell'intero piano di difesa sociale. In questo confluirono anche ben altre preoccupazioni legate all'abbassamento della soglia di tolleranza verso l'improduttività, all'idea di un valore retributivo della pena e, non per ultimo, all'esigenza di creare manifatture produttive.

La parentesi napoleonica costituì, anche a Bologna, un momento di forte accelerazione nel processo di costruzione di una società in parte diversa da quella d'antico regime, e rappresentò un'importante frattura nella regolamentazione di numerose anomalie, rispetto al passato governo. Si pensi, ad esempio, all'accentuazione del disciplinamento poliziesco effettuato nei confronti della prostituzione. Questione sempre al confine tra il reato e il peccato, il meretricio iniziò presto ad essere al centro di un articolato controllo impostato su visite mediche, immatricolazioni in registri civici, cessioni di patenti per l'esercizio legale del mestiere e licenze per posteggi[98].

[98] Il primo regolamento organico emanato sulla prostituzione a Bologna durante governo francese è del 1810, e si trova in ASB, *BPL*, Tomo XC. Diversi registri di visite mediche e controlli prefettizi relativi alle prostitute sono in ASB, *PDR*, tit. XX, dal 1803 al 1810. Cfr. inoltre E. Carrà, *L'ordine pubblico a Piacenza nel periodo napoleonico. La Prostituzione 1806-1814*, «Quaderni di storia piacentina», n. 3, 1980. Tra i numerosi studi riguardanti l'esercizio e la regolamentazione della prostituzione tra Sette e Ottocento, si segnalano A. Sampaoli, *La prostituzione nel pensiero del Settecento*, Rimini, Cosmi, 1973; R. Canosa, I. Colonnello, *Storia della prostituzione in Italia dal Quattrocento alla fine del Settecento*, Roma, Ruggieri, 1989, in particolare pp. 75-91; G. Greco, *Lo scienziato e la prostituta. Due secoli di studi sulla prostituzione*, Dedalo, Bari, 1987; L. Valenzi, *Donne, medici e poliziotti a Napoli nell'Ottocento, La prostituzione tra repressione e tolleranza*, Napoli, Liguori, 2000; L. Guidi, *Condizione femminile e istituzioni a Napoli nel decennio francese*, in G. Botti, L. Guidi, L. Valenzi, *Povertà e beneficenza tra Rivoluzione e Restaurazione*, *Povertà e beneficenza tra Rivoluzione e Restaurazione*, Napoli, Morano, 1990, pp. 183-196.

Certo, le nuove disposizioni non sostituirono interamente le vecchie pratiche di controllo sociale, e le esigenze di ordine e subordinazione esposte da famiglie e comunità, potettero ancora contare su un forte appoggio governativo.

Le disobbedienze familiari continuarono a essere trattate nell'ambito della reclusione per via amministrativa. Nell'agosto del 1802, infatti, si stabiliva che, in tutta la Repubblica Italiana, alla polizia spettasse arrestare e condannare per un massimo di sei mesi di detenzione i minori segnalati come "indocili" dai capifamiglia e riconosciuti tali da due parenti scelti. Solo nel caso in cui il decreto emanato dalla polizia fosse stato discorde con le misure chieste dai familiari si sarebbe interpellato il tribunale[99]. Il consesso, formato da polizia e parenti, prendeva significativamente il nome di "tribunale di famiglia", con esplicito riferimento alle speciali giudicature sorte nella Francia rivoluzionaria nel 1790 e soppresse nel 1796 nel contesto di un programma di sistematica eliminazione dei tribunali d'eccezione[100].

Si trattò di un provvedimento che perpetuò con nuovi strumenti, le antiche alleanze: l'analisi di una ventina di processi della polizia del Reno contro questi giovani - ritenuti dilapidatori di sostanze paterne, autori di insubordinazioni e minacce, frequentatori di cattivi compagne e traviate fanciulle - dimostra come le proposte avanzate dai gruppi parentali fossero sostanzialmente sempre assecondate dalle autorità di sorveglianza, sia per i tempi sia per i luoghi dell'internamento[101].

---

[99] Cfr. ASB, *BPL*, Tomo XLVII, decreto 20 agosto 1802.

[100] Per una dettagliata analisi delle competenze dei tribunali di famiglia nella Francia rivoluzionaria cfr. E. Masson, *La puissance paternelle et la famille sous la Révolution*, tesi di dottorato in storia del diritto, Università di Parigi, 1911; B. Schnapper, *La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXème siècle (1789-1935)*, in *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIème-XXème siècles)*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, pp. 523-553. Sul valore dei tribunali di famiglia e sulla regolamentazione del potere paterno di correzione tra Sette e Ottocento, cfr. M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 225-229.

[101] Le istanze dei padri alla Polizia del Reno si trovano in ASB, *PDR*, «Ufficio di Polizia del Dipartimento del Reno» per gli anni tra 1804 e 1806. I processi di polizia contro i giovani disobbedienti sono invece in ASB, *PDR*, PLZ, «Processi» 1804. In questo caso ho consultato gli interrogatori partendo dai casi che, nella sezione «discoli», risultavano maggiormente significativi o, al contrario, anomali. Le istanze presentate alla polizia contro figli, mariti e mogli dai comportamenti sconvenienti sono state oggetto di uno studio di S. C. Hugues sui rapporti tra famiglia e forze di pubblica sicurezza a Bologna tra 1820-1860. Cfr. S. C. Hughes, *Probing the Police in the Past: An Italian Case Study*, in «Criminal Justice Review», n. 13, 1988, pp. 21-40. Tali richieste sono di natura molto simile a quelle riportate nelle *lettres de cachet* parigine del XVIII secolo studiate da Arlette Farge e Michel Foucault in *Le désordre des familles, lettres de*

Ma, nonostante ciò, l'idea che tanto l'esercizio della giustizia, quanto la gestione della semplice infrazione dovessero essere questioni che solo allo Stato spettava di regolare, si stava nel frattempo affermando sempre più nettamente, tanto da costituire una conquista dalla quale non si sarebbe più completamente tornati indietro, e nella quale la costruzione di un sistema carcerario a livello nazionale ebbe un ruolo fondamentale.

Ad oggi, non vi sono studi particolarmente dedicati all'analisi degli spazi repressivi esistenti in età napoleonica e alle funzioni cui questi, per circa un decennio, assolsero nei territori della penisola[102]. La quasi totale distruzione dei fondi archivistici milanesi riguardanti l'amministrazione della giustizia punitiva e l'esercizio della polizia centrale è stata infatti un forte impedimento alla realizzazione di lavori di questo tipo. Una valutazione di quanto accadde a Bologna nei luoghi di pena sorti tra 1801 e 1813 potrebbe perciò apportare sostanziali contributi in proposito, e offrire un esempio delle linee imposte nell'organizzazione di tali istituti, sulle quali non è stata ancora svolta alcuna analisi di rilievo.

---

cachet des Archives de la Bastille, présenté par A. Farge et M. Foucault, Paris, Gallimard, 1982. Per l'internamento su richiesta parentale nella Roma dell'Ottocento si rimanda a G. M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo),* cit.; A. Groppi, *«Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che ne vuole». Carriera di un'internata tra Buon Pastore e manicomio*, in «Annali della fondazione Lelio e Lisli Basso», n. 84, 1983, pp. 189-224.

[102] Fa eccezione il solo studio di Giovanni Liva, dal titolo *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: Casa di correzione, Carceri del Capitano di Giustizia, Casa di forza e Casa di lavoro volontario (detta poi d'industria),* cit., che tuttavia ricostruisce la sola ridefinizione dei luoghi di condanna, concentrandosi sui progetti d'istituzione delle case e sulle condizioni interne degli istituti. Un breve accenno alla situazione napoleonica è presente anche in A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, Angeli, 1988, pp. 20-24. Invece, Mario da Passano, si è concentrato sui processi di codificazione nell'Italia napoleonica, sfiorando la questione carceraria. Per questo cfr. Cfr. M. da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Torino, Giappichelli editore, 2000.

3. Le nuove case di condanna nella rete carceraria napoleonica (1802-1809)

Una «Memoria sulle carceri e carcerati» successiva al 1806 e presumibilmente scritta da Antonio Aldini, Segretario di Stato a Parigi, così si esprimeva sulla situazione nella quale versavano i luoghi di pena e di custodia della penisola: «si può francamente asserire che in nessun altro Stato di Europa sono i detenuti trattati con tanta umanità, non disgiunta da una giusta parsimonia quanto lo sono nel Regno d'Italia»[103].

Effettivamente, le opere di installazione dei nuovi istituti e di riadattamento delle vecchie prigioni erano state accompagnate da una vera e propria inchiesta governativa volta a conoscere l'esatta capacità e il grado di igiene dei locali.

Tutti i dipartimenti erano stati sollecitati all'invio di informazioni riguardanti l'organizzazione degli spazi repressivi esistente durante i passati governi, la tipologia e l'esatto numero dei detenuti. Anche a Bologna, l'impianto del San Michele in Bosco e della casa di lavoro forzato di San Gregorio era stata preceduta da simili richieste[104].

Per porre fine «all'ineguaglianza, all'incertezza e all'arbitrio nel trattamento dei reclusi» di tutto il Regno era stato poi disposto che i caritatevoli aiuti, elargiti ai detenuti dagli istituti pii e da consorzi, fossero sostituiti da un piano che uniformasse la fornitura di vitto e di vestiario tramite appalti, in modo da potere meglio contrastare gli abusi e le negligenze di custodi e di guardie[105].

Difesa, assistenza e altri «pietosi offici» ai reclusi - come il conforto alle famiglie e il soccorso ai più miserabili - divennero oggetto dei soli protettori dei carcerati, probi cittadini scelti dai tribunali d'appello[106].

---

[103] Cfr. ASM, *SSA*, FIN, cart. 97, 1806-1807, «Memoria sulle carceri e Carcerati».

[104] L'intera questione è riassunta nelle lettere ministeriali inviate alla Prefettura del Reno in data 5 e 14 aprile 1803, in ASB, *ARN*, ACG, *CDL*.

[105] Si veda «Memoria sulle carceri e Carcerati», cit., f. 6. Per le considerazioni riguardanti il vitto dei carcerati, cfr. invece ASB, *ARN*, ACG, *CAR*, Vol. I, fasc. 1-2, «Tribunale, Commissario. Istanza per aumento di Pane ai Forzati non ammessa», 26 ventoso anno IX (17 marzo 1801).

[106] ASB, *BPL*, Tomo XXIII, f. n. 4144, «Destinazione dei protettori dei Carcerati», 4 piovoso anno X (24 gennaio 1802). A Bologna tale ufficio fu assegnato all'Avvocato Francesco Giacomelli e al sacerdote Carlo Rusconi, per i quali vedi ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1803, «Visita prefettizia alla casa di forza», 9 dicembre 1803.

Tutti i luoghi di pena furono posti sotto il controllo del ministero dell'Interno, dal quale dipendevano le autorità prefettizie, incaricate di svolgere presso gli istituti regolari visite a cadenza trimestrale. Si stabilì anche la redazione di rapporti sullo stato delle carceri destinate ai detenuti in attesa di giudizio per monitorare l'andamento di cause e di processi, e incitare un più celere andamento della giustizia punitiva[107].

La compilazione di rapporti medici settimanali, ove annotare accuratamente lo stato degli infermi e la generale salute degli ospiti, doveva garantire una complessiva verifica del livello di salubrità dei singoli istituti. E per prevenire epidemie e infezioni - sempre tristemente frequenti nelle carceri - si emanarono particolari discipline sull'obbligo di controlli sanitari, costanti pulizie sui corpi degli internati, scrupolose separazioni tra soggetti sani e ammalati[108].

Le amministrazioni sulle quali si erano retti i vecchi istituti vennero notevolmente alterate in virtù di una forte azione di centralizzazione.

Se nella parentesi Cisalpina i principi di classificazione e di separazione dei detenuti avevano annunciato l'avvento di una nuova giustizia che mal tollerava la promiscuità degli spazi d'internamento, poco dopo, nei primi anni dell'Ottocento, il governo si proponeva di uniformare la conduzione del nuovo assetto carcerario, grazie alla realizzazione di un gerarchizzato apparato organizzativo e allo stanziamento di risorse economiche statali.

La scelta dei nuovi direttori da porre a capo dei luoghi di pena fu sottoposta all'assenso delle autorità di Milano. A Bologna, Nicola Raimondi, ex capo della

[107] Cfr. ASB, *BPL*, «Prescrizione della visita trimestrale ai prefetti, accompagnati dai luogotenenti legali. Ordine del Ministero dell'Interno», 18 luglio 1803. Questo fu l'ultimo dei provvedimenti che, progressivamente, esautorarono le altre autorità locali dalla sovrintendenza dei luoghi di condanna e di custodia. Cfr. ASB, *BPL*, Tomo XII, legge 21 pratile anno V. La perlustrazione di carceri e prigioni fu affidata a municipalità e polizia locale, e successivamente alle Amministrazioni Dipartimentali (legge 1 settembre 1798). Ulteriori modifiche nei meccanismi di invio di rapporti mensili sono presenti negli «Appuntamenti fra il Gran Giudice Ministro della Giustizia ed il Consigliere Ministro dell'Interno», 12 novembre 1804, in ASB, *PDR*, tit. XX, R. 7.

[108] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1803, «Ministero dell'Interno. Discipline per la sanità delle carceri e dei carcerati», giugno 1803. Cfr. anche «Regolamento sugli ospedali delle case di condanna», in ASB, *ISC*, ATV, 1804-1807, filza riservata, fasc. «Regolamento per gli Spedali delle Case di Condanna de eseguirsi invariabilmente sotto la più stretta responsabilità del Medico, Chirurgo, e Ispettore delle medesime» del 1 novembre 1804. Qui prescrivono orari di visite e medicamenti da usare, diete per gli ammalati e provviste di medicinali. Ulteriori provvedimenti in materia sanitaria si trovano in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1805, b. 2, Sezione I «Provvidenze Generali», Lettera della Commissione di Sanità di Bologna, 24 febbraio 1805.

polizia dipartimentale, fu chiamato nel 1802 a ricoprire la carica di ispettore delle case di condanna[109].

Dietro alle consuete direttive ministeriali, furono ristrutturati anche i locali degli edifici.

Nella casa di San Gregorio, predisposta su due piani, si murarono usci e porte, si ricavarono nuove stanze, si posero inferriate alle finestre e «ventilatori» ai muri. Sul finire del 1803, l'istituto risultò definitivamente riorganizzato e pronto ad accogliere circa 320 ospiti[110].

Si risistemarono poi i due cortili interni, maschili e femminili, e si destinò il pian terreno alle sole recluse[111]. In quest'ultimo, si riservò un vasto camerone alle condannate e alle detenute di polizia, si crearono una «sala di sanità» e un «ospedale di correzione» per le meretrici infette. Al pian terreno, si collocarono i carcerati di polizia, gli uomini condannati a correzione, a detenzione e al lavoro forzato[112]. La prefettura pubblicò diversi avvisi nei quali si esortavano negozianti e bottegai a inviare all'istituto materie tessili, nella cui filatura e tessitura sarebbero stati impiegati i reclusi[113].

Poco si sa invece di come fossero disposti gli ospiti al San Michele in Bosco, almeno sino a quando questo rimase adibito a provvisoria casa per i condannati ai ferri e al pubblico lavoro.

---

[109] Vedi ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1802, «Nomina dell'Ispettore delle case di condanna di Bologna. Carica assegnata a Nicola Raimondi». Per una dettagliata descrizione dei compiti a questi affidati, cfr. invece ASB, *ARN*, ACG, *CAR*, Vol. I, fasc. 1-2, «Sezione Criminale del tribunale d'appello nei dipartimenti del Reno, Basso Po e Rubicone ritorna per le Carceri, e Carcerati», 4 ventoso anno 9 (23 febbraio 1801).

[110] Vedi ASB, *ARN*, ACG, *CDL*, 1802-1804, «Lavori di restauro alla casa di San Gregorio», lettera dell'ingegnere Giovan Battista Martinetti alla prefettura del Reno, 12 dicembre 1802.

[111] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, «Delegato di polizia propone alcuni provvedimenti per le case di condanna», 31 ottobre 1804. Per ulteriori informazioni circa la disposizione degli ospiti al San Gregorio, cfr. ivi, «Pareri per le discipline da applicarsi contro le disgustose emergenze di quelle case», lettera della prefettura del Reno al delegato di polizia, 30 luglio 1804.

[112] Tali informazioni sono riassunte nella «Nota degli oggetti esistenti nell'edificio al momento della chiusura della casa di reclusione», in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, lettera prefettizia del 5 maggio 1807.

[113] ASB, *ARN*, ACG, *CDL*, 1801-1802, «Fabbricatori da avvisare e generi per la casa di lavoro forzato», lettera del delegato di polizia alla prefettura del Reno, s. d..

Certo è che la presenza di condannati - che, come si vedrà, perdurò sino al 1823 - comportò la demolizione delle due chiese del convento e il totale rifacimento dei locali interni[114].

D'altronde, a Bologna, la scelta del luogo ove impiantare la casa di forza era stata subordinata a priorità economiche di non poco conto. La municipalità aveva chiesto a più riprese che al Forte Urbano - fortezza nei pressi di Castelfranco, costruita nel 1628 per volere di Urbano VIII - fosse impiantato un vasto reclusorio «provveduto di tutte le macchine occorrenti ad esercitare i più laboriosi mestieri». Ma la proposta era caduta nel vuoto per le notevoli spese che avrebbe comportato, e la questione si risolse - non senza amarezze per la città - decidendo di utilizzare lo stabile del San Michele in Bosco[115].

Le vicende che accompagnarono la nascita dell'istituto bolognese mostrano quanto le ristrettezze economiche incisero profondamente sull'assetto definitivo dei luoghi di condanna del Regno, e come si fosse ormai abbandonata l'idea di realizzare quelle originali soluzioni architettoniche carcerarie sulle quali si era tanto discusso nel tardo Settecento[116].

L'analisi dei fondi ministeriali, utilizzati durante il Regno d'Italia per la totale gestione delle prigioni, sembra infatti confermare la scarsa attenzione dedicata dalle autorità centrali a un reale miglioramento degli edifici, e l'impiego della maggior parte delle risorse disponibili nel mantenimento di una popolazione carceraria in costante crescita[117].

---

[114] Le informazioni sono tratte da G. Guidicini, *Miscellanea storico-patria bolognese*, Bologna, Tipografia Monti, 1872, pag. 140.

[115] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 34, Sezione X «Casa di lavoro e di condanna», missiva del sindaco di Castelfranco alla prefettura del Reno in data 16 agosto 1806.

[116] Per i progetti settecenteschi si rimanda a R. Dubbini, *Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880)*, cit..

[117] Cfr. ASM, *SSA*, FIN, cart. 91, f. 2. Nel 1804, su un totale di £ 7.946.939 da utilizzare per la gestione delle carceri, solo £ 25.000 furono impiegate nel miglioramento degli edifici. Il resto dei fondi fu utilizzato per il mantenimento e il trasporto dei detenuti, e nell'esecuzione delle sentenze. L'anno successivo (f. n. 42) su un totale di £. 663.450, solo £ 30.000 si impiegarono nella manutenzione dei fabbricati. Nel 1808 il rapporto rimase invariato, nonostante l'erezione di nuovi luoghi di condanna. Napoleone stesso stanziò "per le case di forza e il mantenimento dei condannati" £ 600.000 e "per le prigioni e mantenimento dei prigionieri" 1.000.000, per un totale di 11.519.000. Invece, per la manutenzione dei locali si dispose di sole £ 20.000. In particolare, riguardo alle case di condanna del dipartimento del Reno, un dispaccio ministeriale citò «la poca solidità dei fabbricati e il cattivo riparto e distribuzione delle carceri» come causa primaria delle frequenti fughe e disordini. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, b. 1, Sezione I «Provvidenze Generali», «Il Ministero dell'Interno ordina disposizioni per le case d'arresto e di condanna del Reno per impedire la fuga», 20 giugno 1804. Per una breve analisi sulla ristrutturazione degli

Era quello che stava accadendo anche in Francia, ove i molti progetti di ristrutturazione e di reimpianto dei vecchi stabili rimasero solo sulla carta[118].

Fu proprio in tale contesto che, tra 1804 e 1811, si diede il via a una sistemazione della rete carceraria su scala nazionale. A Bologna, i nuovi provvedimenti comportarono una complessiva risistemazione dei luoghi di pena cittadini, sorti qualche anno prima col fine di custodire i soli condannati e detenuti del dipartimento del Reno.

Come detto, nel 1804 si era imposta una prima distinzione tra gli ergastoli e le case di forza, in virtù della tipologia dei reclusi che le due istituzioni avrebbero dovuto accogliere. Un decreto formalizzò quindi l'apertura degli ergastoli di Mantova e di Modena, e delle nuove case di forza di Forlì, Rimini e Ravenna. Solo due anni dopo, nel luglio del 1806, si ufficializzò invece la nascita delle case di forza di Bologna, Venezia, Padova e Milano[119].

Il vecchio istituto di San Gregorio venne definitivamente chiuso, perché gestito «contro la buona morale, contro i principi coi quali si reggono le Case di condanna e contro ogni ordine di retta economia»[120].

Qui, infatti, il numero di ammalate e di donne racchiuse per ordine della polizia era cresciuto enormemente, mentre molti reclusi risultavano in stato di totale nudità[121]. Su ottanta internati, più di cinquanta erano affetti da «malattie carcerarie», come scorbuto, rogna e scabbia, e il luogo fu considerato talmente malsano «da togliere energia a qualsiasi medicatura»[122].

---

edifici pubblici in luoghi di pena durante l'età napoleonica cfr. V. Comoli Mandracci, *Dal corpo all'anima. La ristrutturazione delle carceri in età napoleonica*, in *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, cit., pag. 147.

[118] Per il fallimento dei molti progetti di riedificazione degli istituti penitenziari nella Francia napoleonica, cfr. N. Finzsch, *Comparing Apple and Oranges? The History of Early Prison in Germany and in the United States, 1800-1860*, in *Institutions of Confinements. Hospitals, asylum, and prisons in western Europe and North America, 1500-1950*, edited by N. Finzsch and R. Jütte, German Historical Institute, Washington D.C., Cambridge University Press, 1996, pp. 213-231, in particolare a pag. 220.

[119] ASB, *BPL*, Tomo XI, «Legge di istituzione delle case di forza del Regno», 25 luglio 1806.

[120] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1803, b. 1, «Provvidenze Generali», Visita dell'Ispettore Nicola Raimondi alla casa di San Gregorio e successive risoluzioni del Ministero dell'Interno, 17 gennaio 1804.

[121] Ivi.

[122] Il dato deriva da una stima effettuata sugli «Stati degli infermi» della popolazione carceraria di San Gregorio tra 1803 e 1806, redatti settimanalmente dal medico Giovanni Cuzzani e presenti in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1803-1804-1805-1806, nella sezione XIII «Spedali, medici e chirurghi. Cure, medicinali, spese». Il rapporto tra ammalati e sani a San Gregorio si mantenne costante lungo tutto l'arco di tempo nel quale fu casa di correzione e di lavoro forzato. Per la scarsa

Gran parte dei condannati non svolgeva alcun impiego e ovunque regnava un «ozio vergognoso», che comprometteva la quiete del luogo[123].

In particolare, era la penosa condizione dei minori a preoccupare le autorità bolognesi. Soppresso infatti l'unico luogo specificamente deputato alla loro custodia - la casa di correzione della Pietà - questi si erano ritrovati a condividere gli stessi spazi con reclusi d'ogni sorta.

Prefettura e autorità ecclesiastiche avevano più volte tentato di trovare una soluzione. Si era pensato di trasferire oltre trenta fanciulli in un lanificio, e successivamente si era proposta la creazione di un vasto reclusorio ove insegnare un qualche mestiere a circa duecento ragazzi provenienti dai vicini paesi. Ma le iniziative non ebbero successo, a causa dell'insufficienza di fondi a disposizione e dello scarso interesse del governo[124].

Il provvedimento ministeriale che ordinava la soppressione della casa di San Gregorio prevedeva che tutti i reclusi che questa ospitava passassero al San Michele in Bosco. Qui si sarebbe impiantata una «vasta casa di detenzione e correzione» che, secondo un successivo decreto del febbraio 1808, avrebbe accolto i condannati dei dipartimenti del Reno, Crostolo, Panaro, Alto Po e Rubicone[125].

Si trattava di una disposizione in linea con la generale ridefinizione delle strutture detentive dell'Impero, avvenuta nel giugno dello stesso anno, basata sulla

---

salubrità dei locali cfr. anche ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, b. 1, Sezione V «Spese Straordinarie», lettera della Prefettura del Reno al Ministro dell'Interno in data 21 luglio 1804.

[123] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, b. 1, Sezione «Provvidenze Generali», provvedimenti proposti dal Delegato di polizia per fronteggiare le «disgustose emergenze» della casa di San Gregorio, 31 ottobre 1804.

[124] Il trasferimento dei minori nel lanificio dell'Annunziata era stato fortemente voluto dal prefetto del Reno Somenzari, in accordo con l'ispettore Nicola Raimondi, il delegato di polizia dipartimentale e il parroco della parrocchia dell'Annunziata nel 1805. Le informazioni si trovano in ASB, *ISC*, ATV, 1804-1807, «Ispettorato provvisorio da gennaio al 7 aprile 1807. Filza riservata». Per il fallimento del progetto cfr. invece ASB, *ISC*, ATV, 1805, nel carteggio tra prefettura, ispettore delle case di condanna del Reno e il protettore dei carcerati Carlo Rusconi, in particolare nelle lettere del 21 gennaio, 28 febbraio e 5 aprile 1805. In vista dell'impianto di un reclusorio minorile, la prefettura del Reno entrò in trattative con la ditta Bornoni e Prodez. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, «Rapporto del capo Sezione di Polizia Giorgi al prefetto sulla situazione a San Gregorio», 28 gennaio 1806.

[125] Vedi ASB, *BPL*, Tomo XVI, decreto 2 febbraio 1808.

distinzione tra le nuove *maisons centrales* - case centrali di detenzione per chi scontava una pena di qualsiasi natura maggiore di un anno - e gli ergastoli[126].

Secondo tali direttive, infatti, il San Michele in Bosco sarebbe divenuto presto sede di una capiente casa centrale.

Il governo nutriva in proposito dei progetti estremamente ambiziosi. Si prevedeva la possibilità di internare qui 880 uomini - 380 tra condannati dai tribunali ai lavori forzati, alla detenzione e alla correzione, 500 oziosi e vagabondi da obbligare al lavoro - e 240 donne tra condannate e «politiche», per un totale di 1.240 individui[127].

Sul finire del 1807, l'ingegnere Giovanni Battista Martinetti - incaricato di realizzare un prospetto generale della futura casa - inviò a Milano un dettagliatissimo piano inerente all'organizzazione spaziale dei reclusi e ai lavori cui questi sarebbero stati soggetti[128]. Il programma fu subito considerato «uno dei più favorevoli rapporti di progettazione riguardanti le case di condanna» mai pervenuti al governo[129]. Ma ben presto si scoprì che la prefettura del Reno aveva volutamente dichiarato una spesa minore di quella che, in realtà, si sarebbe potuta sostenere. I lavori vennero perciò abbandonati, e fu adottato un altro piano[130].

---

[126] Per la speculare situazione dei luoghi di pena francesi, cfr. invece M. Da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Torino, Giappichelli editore, 2000, pag. 105, e U. Levra, *Introduzione. Dal corpo all'anima: pene e criminali alla fine dell'ancien régime*, in *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, a cura di U. Levra, Milano, Electa, 1985 pp. 101-116.

[127] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, Circolare del Ministero dell'Interno di Breme alla prefettura del Reno per la spedizione del progetto sulla casa di San Michele in Bosco, 17 agosto 1807.

[128] Il progetto dell'ingegnere Giovan Battista Martinetti si trova erroneamente contenuto nel fascicolo concernente i lavori presentati dalla commissione bolognese nel 1802 per l'istituzione della casa di lavoro forzato (ASB, *ARN*, ACG, *CDL*, 1801-1802) col titolo «Piano di erezione di una casa di lavoro forzato in S. Michele in Bosco», s. d.. L'individuazione del 1807 come anno al quale ricondurre l'elaborazione del progetto è dovuta al fatto che lo scrivente citi espressamente i decreti d'attuazione della casa di forza nei locali di San Michele in Bosco del 1806 e 1807.

[129] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, dispaccio del Ministro dell'Interno al prefetto del Reno, 6 novembre 1807.

[130] La volontaria omissione della cifra reale da spendere è dimostrata dal carteggio tra l'ingegnere Martinetti e il Prefetto del Reno. Il 9 maggio 1807 il primo specifica al secondo l'ammontare reale dei fondi necessari e così precisa: «tali informazioni debbono rimanere nel protocollo riservato poiché il presente calcolo di spesa sorpassa quello già fatto conoscere dal Governo in grazia delle modificazioni suddette». La lettera è contenuta in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 37.

Secondo l'iniziale progetto di Martinetti, la casa sarebbe stata suddivisa «in sette parti a riguardo delle classi e sessi diversi», dette anche camerate, dotate di sale di lavoro per le diverse qualità di manifatture.

Erano previsti lavori di filatura e tessitura, per realizzare «tele liscie di divina qualità», e botteghe «di sartori, calzolari, falegnami, ferraj».

Le donne sarebbero state separate dal resto della popolazione e impiegate «per Sartrici, per Cucitrici e per Calzettare in numero di sei o otto botteghe al più».

E poi ancora: «nella parte destinata ai fanciulli vi sarà una sala con tavole e banchi ad uso di sala per leggere, scrivere e di aritmetica provvista di libri e calamai, e impiantata una scuola militare»[131].

Una nota sottolineava: «gli individui non dovranno essere ammucchiati cosi come nelle carceri passate ma bensì, a menarvi una vita occupata, metodica e comunicativa», alla maniera di «alcune colte città d'Europa» ove «genj filantropici si sono molto applicati a questo ramo della politica»[132].

Lo scarto tra il piano e l'effettiva riedificazione della casa fu notevole. Il rifacimento del San Michele in Bosco si concluse infatti nelle consuete separazioni tra classi e sessi di internati, e nella suddivisione dell'edificio in tre quartieri rispettivamente destinati ai condannati, ai correzionali e ai vagabondi inosservanti i decreti sulla proibizione della mendicità del 1808-1809[133].

Si impiantarono quattro locali di lavoro forzato, due ospedali e, poco dopo, vennero installate due sale di disciplina per gli «incorreggibili»[134].

La scuola per minori prevista non fu mai realizzata, e si rimandò l'impianto di botteghe interne[135].

---

[131] Ivi, «Piano di erezione di una casa di lavoro forzato in S. Michele in Bosco», «Titolo I. qualità de' Lavori e delle manifatture che si possono esercitare», f. 5.
[132] Ivi, f. 7.
[133] Tutte le informazioni sono contenute in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 32, Sezione X «Casa di lavoro», dispaccio del Ministero dell'Interno in data 17 agosto 1808.
[134] L'impianto dei locali di lavoro forzato fu eseguito secondo i progetti di Francesco Santini, ingegnere dipartimentale, esposti già nel 1806, per i quali vedi ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 33, Sezione V «Spese straordinarie», lettera dell'Ingegnere Francesco Santini, ingegnere architetto e membro dell'Accademia Reale di Belle Arti alla Prefettura del Reno, 30 agosto 1806. Venne anche installata una trattoria, per i cui progetti cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, b. 30, Sezione VI, «Risoluzioni del Ministero dell'Interno sull'impianto di un cimitero, un forno e una trattoria», dispacci 5 maggio e 15 novembre 1809. Il progetto dei nuovi ospedali era stato già nel 1806 oggetto di una serie di rapporti stilati dagli ingegneri prefettizi, per i quali vedi ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1805, b. 3, Sezione V «Spese Straordinarie», fasc. «Appalto dei lavori occorrenti allo traslocamento della casa di correzione e ad un'infermeria in San Michele in Bosco», 8 gennaio 1805.

Così, i reclusi furono momentaneamente impiegati nella realizzazione di un cimitero adiacente alla casa di pena, ove sarebbero stati sepolti i circa ottanta condannati che - su una popolazione carceraria di 670 soggetti - annualmente morivano sotto il peso degli stenti e delle malattie[136].

Molti altri progetti vennero redatti successivamente quando, in previsione dell'attivazione del Codice Penale nel Regno d'Italia, nel dicembre del 1810 si destinò la casa di San Michele a tutti i condannati dei ben dieci dipartimenti del Reno, Adriatico, Tagliamento, Passariano, Alto e Basso Po, Mincio, Panaro, Crostolo, Rubicone, Metauro, Musone e Tronto[137].

Agli inizi 1811, si ritrovarono nell'istituto ben 965 reclusi, tra condannati alla detenzione criminale e correzionale, reclusi di polizia, militari in attesa del reclutamento coatto, condannati ai ferri e al pubblico lavoro che invano aspettavano di raggiungere gli ergastoli di Modena e di Mantova, e dissidenti politici inviati dalla Direzione Generale di Polizia[138].

---

[135] Tali informazioni sono contenute nel progetto finale, proposto sempre dall'ingegner Martinetti, presente in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, fasc. «Descrizione in dettaglio degli ulteriori lavori, che occorrono per adattare, e ridurre a stato di sicurezza il locale di San Michele in Bosco per uso di Casa di Correzione, di Detenzione, e di Lavoro Forzato, a norma del piano stabilito, ed approvato dal Governo». Una dettagliata descrizione della disposizione dei locali e della ripartizione totale dei reclusi si trova invece in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 38, Sezione XII «Visite trimestrali», relazione sulla visita del prefetto Mosca e dell'Ispettore alle carceri Broglio con il direttore Gamberini e l'ingegner Martinetti alla casa di San Michele in Bosco, 18 febbraio 1808.

[136] La mortalità media nell'istituto del San Michele è riassunta in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, b. 30, Sezione IV «Spese ordinarie», lettera del Podestà del comune di Bologna alla prefettura del Reno, 30 agosto 1809. Per la popolazione della casa di pena in quest'anno, cfr. ivi, Sezione I «Provvidenze generali», «Tabella mensile, febbraio 1809» in allegato alla lettera del Regio Delegato della casa di San Michele in Bosco dell'11 marzo 1809. Per l'impianto del cimitero e per la specificazione delle motivazioni in proposito cfr. invece ivi, b. 39, sezione IV «Spese straordinarie», fasc. «Cimitero in San Michele in Bosco. Prato di Vecchietti».

[137] Cfr. in proposito ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 39, Sezione I «Provvidenze generali», «Circolare dell'Ispettore alle carceri ed alle case di forza del Regno Broglio al Prefetto del Reno», 10 dicembre 1810. La circolare prevedeva la totale ripartizione dei condannati nel Regno: all'ergastolo di Mantova sarebbero andati i condannati ai lavori forzati a vita, l'ergastolo di Modena avrebbe accolto i condannati ai lavori forzati a tempo. La casa di forza di Padova avrebbe ospitato i condannati alla reclusione, quella di Milano i condannati a detenzione e a correzione di ben undici dipartimenti. I condannati alla deportazione, sino a nuova determinazione, erano da trattenersi in luoghi separati da quelli occupati dagli altri condannati nelle rispettive case di Mantova e Modena. I condannati dal nuovo codice erano invece da custodirsi in locali separati da quelli già esistenti.

[138] Sulla presenza di militari al San Michele in Bosco, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, decreto 25 marzo 1810. Per l'internamento di individui dietro ordine della Polizia Generale da recludere nella casa di forza bolognese, si veda invece invece ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, dispaccio della Polizia Generale in data 21 giugno 1808.

La definitiva sistemazione della «casa di detenzione, forza e correzione» di Bologna si risolse in un vero e proprio disastro.

Il San Michele in Bosco, che secondo le iniziali intenzioni del ministero dell'Interno doveva essere una tra le più grandi e importanti case di condanna del Regno d'Italia, fu - di fatto - un luogo caratterizzato dal costante sovraffollamento, dalla continua fluttuazione della popolazione carceraria e dalla ininterrotta presenza di categorie di reclusi non contemplate nelle disposizioni ministeriali riguardanti l'impianto dei nuovi luoghi di pena.

4. Il San Michele in Bosco nel sistema penitenziario dell'Impero

Negli anni del Regno, i maggiori sforzi governativi si orientarono in due direzioni parallele e complementari. Da un lato, si emanò una legislazione volta a una più efficace supervisione degli spazi d'internamento, dall'altro si tentò di compiere una razionale organizzazione delle attività lavorative dei reclusi, per ottenere reali profitti.

Rispondeva a queste necessità la messa a punto di una più coesa organizzazione gerarchica delle cariche preposte all'amministrazione dei luoghi, che avvenne agli inizi del 1808.

Un decreto governativo impose infatti ai direttori dei luoghi di condanna l'invio ai prefetti di quotidiani rapporti informativi sullo stato delle case, e stabilì - nel seno del ministero dell'Interno - la nuova figura dell'Ispettore generale delle carceri, carica assegnata a Benedetto Broglio, già funzionario governativo ai tempi della Lombardia austriaca[139]. All'Ispettore generale fu lasciato il compito di perlustrare gli stabilimenti penali, esaminare i mali esistenti e trovare i rimedi[140].

Intanto, nel luglio del 1807, si era già stabilito l'obbligo dell'attività produttiva all'interno degli istituti di pena, di qualunque natura questi fossero, e in base a ciò si era effettuata una parziale modifica dell'ordine delle pene. Ogni casa di condanna dovette al contempo essere casa di lavoro, perché i reclusi, col proprio impiego, dovevano coprire i costi del loro stesso sostentamento.

I condannati ai ferri e al pubblico lavoro erano impiegati a intero profitto dello Stato. Ai condannati alla reclusione veniva invece concessa una quota del salario utile al miglioramento del vitto durante lo sconto della pena, mentre un terzo dei

[139] Per la carriera di Benedetto Broglio cfr. C. Mozzarelli, *Modelli amministrativi e struttura sociale: prospettive di ricerca sulla burocrazia milanese*, in «Quaderni storici», n. 37, XIII, 1978, pp. 165-195, nota 81, p. 193.

[140] Istituisce la carica di Ispettore alle casa di forza e carceri il decreto 8 settembre 1807, contenuto in ASB, *BPL*, Tomo XXX. Per i compiti a questi assegnati, si vedano invece le «Istruzioni per l'Ispettore sulle Case di Forza e sulle Carceri», in allegato alla circolare del ministero dell'Interno ai prefetti del Regno in data 10 ottobre 1807, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 23.

proventi avrebbe costituito il cosiddetto deposito, ossia una somma utilizzabile al momento dell'uscita dall'istituto[141].

Avvisi e circolari ministeriali dichiararono inammissibile che delinquenti e criminali dovessero essere a carico della nazione, e stabilì la possibilità di impiantare una sola tipologia di impiego all'interno di ciascuna casa[142]. Si trattava di una misura che - almeno nelle intenzioni del governo - avrebbe anche risolto i gravi inconvenienti connessi all'organizzazione dei lavori negli istituti del Regno.

Al San Michele in Bosco, infatti, sino ad allora si erano raggiunti scarsi profitti dalle attività svolte dagli internati e, anzi, il sistema messo a punto dalla prefettura del Reno aveva dato luogo a evidenti problemi.

Le materie prime fornite dai negozianti della città spesso si rivelavano di scarsa quantità, e molte erano le mancate retribuzioni da parte sia dei privati, sia della municipalità per i quali la casa di forza confezionava diversi prodotti[143].

Così, per garantire il pagamento della committenza, prefettura e direzione avevano più volte costretto i reclusi dell'istituto a lavorare materiali tessili per conto dei loro stessi parenti[144].

---

[141] Decreto 7 luglio 1807, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 13, Sezione X «Casa di lavoro».

[142] Il contenuto dei diversi decreti emanati sulla regolamentazione del lavoro coatto è ben riassunto in una circolare inviata dal vice re Eugenio di Beauharnais a tutti i prefetti del Regno in data 9 luglio 1808, contenuta ivi, 1808, b. 38, Sezione X, «Casa di lavoro».

[143] In una visita prefettizia del dicembre 1804, erroneamente contenuta in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, Sezione X, Casa di Lavoro, così si esprime il direttore della casa di forza di Bologna a riguardo della tenuità degli impieghi dei condannati: «Sembra pur strano, ed è contraddetto dalla Sperienza di tutti i Paesi, che una Casa di lavoro Forzato debba essere passiva, e pure questa lo è». Cfr., inoltre, ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, Sezione V «Spese Ordinarie», e specialmente lo «Stato di quanto va creditrice la Cassa delle Case di condanna in causa dei lavori eseguiti dalli forzati. 1802-1804» nel quale si elencano dettagliatamente i debiti di privati e municipalità per il mancato pagamento dei lavori effettuati dai reclusi. Tra i committenti dei lavori di manifattura a San Michele in Bosco si ritrovano Angelo Monti, importante negoziante di cordami cittadino al quale le autorità bolognesi guarderanno per l'organizzazione delle attività nelle case di condanna negli anni della Restaurazione, e Innocenzo Lanzoni, ex membro della cessata Congregazione degli artisti di Bologna, confraternita religiosa che, in antico regime, tutelava in campo lavorativo e devozionale gli artigiani cittadini. Per quest'ultimo, cfr. M. Fanti, *Confraternite e città a Bologna nel Medioevo e nell'età moderna*, Roma, Herder, 2001, pag. 510.

[144] La scelta di accettare di preferenza la committenza dei parenti degli internati dell'istituto è più volte ripetuta nei carteggi tra la prefettura del Reno e la direzione del San Michele in Bosco, e la questione è presente sino alla fine del 1807. Questo è ulteriormente confermato dall'analisi delle tabelle riguardanti i rendiconti di cassa nei quali si nota come buona parte dei committenti è costituita da parenti dei condannati. Vedi ad esempio il «Rendiconto di cassa della Casa di Condanna del dipartimento del Reno di febbraio 1807», nel quale su quattordici soggetti, ben sei proprietari del materiale filato dagli internati sono registrati come parenti di questi ultimi. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 34, Sezione II, Rapporti settimanali, 12 marzo 1807, in allegato alla documentazione fornita al prefetto del Reno Francesco Mosca dalla direzione del San Michele in Bosco.

Le nuove direttive dimostrarono l'indissolubile legame tra pena e impiego coatto. Quest'ultimo serviva non solo ad «animare i condannati coll'aspetto del guadagno loro particolare», ma anche e soprattutto a «procurare al Regio Erario un sollievo alle spese che sostiene per il loro mantenimento» e a «far prosperare le manifatture più utili e di maggiore bisogno»[145].

Si ordinò che, ovunque, le manifatture fossero «portate alla massima estensione». Gli internati di tutto il Regno furono obbligati a lavorare indefessamente anche nei giorni festivi, e si dispose l'impianto di registri di contabilità in ciascun istituto, utili all'elaborazione di un registro generale dimostrante le attività e i prodotti più redditizi[146].

L'obiettivo di mettere a punto un sistema facilmente sorvegliabile dal centro e diretto da autorità che godevano di piena fiducia governativa, fu perseguito sia nelle opere di installazione dei nuovi luoghi di pena, sia nell'organizzazione dell'intera popolazione carceraria, non solo a Bologna ma in tutti i territori del Regno.

Nei confidenziali rapporti ministeriali sin dal 1802, si fornivano precise indicazioni da seguire nell'impianto delle carceri. Per garantire un'efficace supervisione dovevano crearsi «stabilimenti di numero limitato, di estesa e grandiosa capacità»[147].

---

[145] Circolare del Ministero dell'Interno Ludovico di Breme in data 6 Gennaio 1808, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808.

[146] L'estensione a oltranza delle attività al San Michele in Bosco in vista di profitti per il governativo è esplicitamente ordinata dall'Ispettore alle carceri e case di condanna Benedetto Broglio, in un dispaccio riservato inviato alla prefettura del Reno in data 13 gennaio 1808. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 37, Sezione III «Visite Mensili». L'obbligo di lavoro per tutti i condannati del Regno anche nei giorni festivi fu imposto da un'ordinanza ministeriale in data 15 ottobre 1808. Vedi in proposito, ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 36. In particolare, nel 1810 si decretò tale sistema per i soli condannati insubordinati. Cfr. Ivi, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 40, Sezione X «Casa di lavoro», fasc. «Institore nella Casa di Forza. marzo e aprile 1810», Decreto 27 aprile 1810. L'impianto del Registro generale di contabilità, e dunque la formazione di registri particolari presso ogni singola casa di pena, fu invece disposto da un'ordinanza ministeriale, e prevedeva più generalmente la suddivisione dell'assetto organizzativo dei luoghi di condanna in due rami amministrativi dei quali uno specificamente deputato alla sorveglianza e alla programmazione dei lavori. Cfr. in proposito, ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 40, Sezione X «Casa di Lavoro», Ordinanza del ministero dell'Interno Luigi Vaccari, 3 gennaio 1810. Cfr. anche ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, Dispaccio del Ministero dell'Interno sulla migliore organizzazione amministrativa delle case di forza, 31 dicembre 1810. In questo si specificano i ruoli di I e II assistente, rispettivamente deputati alla compilazione di registri per l'amministrazione della casa e per l'ispezione dei lavori.

[147] Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi, *Memorie, documenti e lettere inedite di Napoleone I e Beauharnais, raccolte e ordinate per cura di Giovanni Melzi*, Volume II, Milano, per Gaetano Brignola libraio, 1865, pag. 492.

La fondazione di poche e capienti case di condanna avrebbe inoltre permesso «semplicità di custodia» ed «economia degli impiegati», e su questo principio fu gestito anche il San Michele in Bosco[148].

Tuttavia, la sistemazione di luoghi di reclusione a funzione specializzata, capaci di ospitare soggetti provenienti da una molteplicità di dipartimenti, si rivelò un'operazione piuttosto fallimentare per più motivazioni.

I nuovi provvedimenti che, di anno in anno, comportavano la costante ridefinizione delle classi dei condannati e delle gerarchie istituzionali, impedirono una razionale ripartizione dei reclusi sulla base dei principi di territorialità e di una corretta espiazione della condanna.

A Bologna, come si è visto, in meno di un decennio le diverse disposizioni ministeriali avevano portato a una continua variabilità della popolazione carceraria, e una situazione di instabilità generale era stata provocata dall'assiduo rifluire di diverse tipologie di condannati.

Il San Michele in Bosco, sorto nel 1801 come provvisoria casa per condannati ai ferri e al pubblico lavoro, si ritrovò in un primo momento ad essere luogo di condanna dipartimentale. Avviata la sistemazione su scala nazionale degli istituti di pena, il luogo non solo venne formalmente adibito a casa di forza e di correzione, ma iniziò anche ad accogliere condannati provenienti da un numero di dipartimenti sempre maggiore. Dai 304 reclusi del 1807, l'istituto si ritrovò così ad ospitare un numero di internati in costante incremento: 673 nel 1809, 727 nel 1810, sino al picco di 1.022 detenuti nel 1811[149].

[148] ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806. Lettera prefettizia all'ingegnere dipartimentale Giovan Battista Martinetti in data 7 luglio 1806 nella quale si parla dei criteri da adottare per la realizzazione della casa di forza di San Michele in Bosco.

[149] I registri dell'istituto di San Michele in Bosco non permettono un esatto studio quantitativo, per questo i dati sono stati raccolti da carteggi e dagli stati annuali della popolazione carceraria di Bologna. Per il 1807, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, 21 aprile 1808, dispaccio del ministero dell'Interno, «Richiesta di un elenco di tutte le case di condanna, di deposito e custodia del Dipartimento del Reno». Per il 1809, cfr. invece ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, «Tabella mensile del febbraio 1809. Casa di San Michele in Bosco». Per il 1810 cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, 13 maggio 1811, Ordinanza del ministero dell'Interno Vaccari, «Inchiesta ministeriale sulla popolazione dei luoghi di pena» e precisamente la tabella allegata dal Regio direttore Giovan Battista Gamberini dal titolo «Stato dei condannati nella casa di Correzione di Bologna il giorno sedici maggio 1810». Per i 1.022 reclusi a San Michele nel 1811 cfr. ivi, fasc. «Risposta del Prefetto del Reno alle richieste ministeriali» in data 8 giugno 1811.

Il vertiginoso aumento dei condannati nella casa cittadina non dipese, tuttavia, dalla sola nuova ripartizione territoriale prevista per tutti gli spazi di condanna del Regno.

Il problema del sovraffollamento affliggeva molte prigioni della penisola e fu favorito anche dal progressivo instaurarsi di una politica criminale che stava lentamente abbandonando il consueto uso di altre misure repressive, a favore della soluzione reclusiva[150].

Provvedimenti quali la legge organica del 25 febbraio 1804 - che decretò formalmente la comminazione di pene detentive per il castigo di qualsiasi reato - e lo smistamento in vari luoghi di pena dei condannati precedentemente reclutati in battaglioni coloniali, determinarono una situazione tale da richiedere ulteriori ampliamenti degli spazi repressivi[151].

La questione preoccupò molto le autorità di Milano, che disposero l'installazione di nuove carceri a Pallanza, Rubiera e Padova. Ma ciò non bastò a far fronte all'ulteriore crescita della popolazione carceraria provocata, poco dopo, dall'attivazione del Codice penale nel Regno d'Italia, avvenuta nel gennaio del 1811[152].

A Milano, infatti, si constatò presto come, a causa della nuova legislazione, il numero complessivo di prigionieri e di condannati italiani fosse salito «oltre tutti i

[150] Per i cronici problemi di sovraffollamento degli istituti di pena e delle carceri milanesi in età napoleonica, vedi G. Liva, *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: Casa di correzione, Carceri del Capitano di Giustizia, Casa di forza e Casa di lavoro volontario (detta poi d'industria)*, in *Ricerche di storia in onore di Franco della Peruta*, Economia e società, vol. II, Milano, Angeli, 1996, pp. 406-457, in particolare alle pp. 440-442. Per le carceri genovesi cfr. invece P. Palumbo, *Carceri in Liguria durante il periodo napoleonico (1805-1814)*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, cit., pp. 235-252.

[151] La legge cui si fa riferimento è la «Legge sugli omicidj, le ferite, e li furti, sulle prove, e sull'applicazione delle pene tanto ne'delitti suddetti, quanto in tutti gli altri delitti». Si tratta dell'unico provvedimento organico antecedente al Codice penale che, oltre a stabilire pene detentive, prescrive anche una sostanziale norma processuale e direttive in materia di raccolta di prove e indizi. Per questa, cfr. ASB, *BPL*, Tomo LVII. Il decreto d'istituzione della Legione Italiana emanato dalla Consulta di Stato il 26 maggio 1803 si trova in ASB, *BPL*, Tomo LIII. Per l'arruolamento forzoso nel Regno d'Italia cfr. F. della Peruta, *Esercito e società nell'Italia napoleonica. Dalla Cisalpina al Regno d'Italia*, Milano, Angeli, 1988., pp. 36-40.

[152] Sull'attivazione delle nuove case di Venezia, Pallanza e Venezia, cfr. ASM, *SSA*, FIN, cart. 91, f. n. 43, «Ministero dell'Interno. Bilancio presuntivo delle spese occorse per oggetti affidati alla sovrintendenza generale delle Fabbriche Nazionali dipendenti dal Min. Interno, Unitamente ad un rapporto analogo diretto al V. Presidente della Repubblica Italiana», 6 settembre 1805. Sul vertiginoso aumento dei condannati del Regno in seguito all'attivazione del codice penale, vedi anche A. Zanolini, *Antonio Aldini e i suoi tempi. Narrazione storica con eventi inediti o poco noti pubblicati da Antonio Zanolini Deputato del Parlamento italiano*, vol. II, Firenze, Le Monnier, 1867, pag. 145.

calcoli sui quali era stata misurata la domanda del Ministero» per l'ampliamento dei locali di custodia e di pena[153].

L'adozione del nuovo codice, che segnava un passo decisivo nel processo di progressiva severità penale perseguito dal governo, aveva comportato un forte inasprimento delle pene detentive rispetto alle disposizioni precedenti[154]. E per la prima volta, nei territori facenti parte del Regno d'Italia, una codificazione legislativa aveva fatto del carcere il luogo privilegiato nel quale scontare la condanna.

Progressivamente, grazie all'opera di riorganizzazione dei vecchi spazi reclusivi e all'emanazione di normative criminali riguardanti la repressione di specifici reati, il governo napoleonico aveva compiuto un importante passo verso l'affermazione della prigione penale.

La nuova rete carceraria, come visto, era stata posta in breve sotto uno stretto controllo statale, nell'intento di installare pochi grandi istituti, ciascuno capace di accogliere un gran numero di internati condannati a specifiche pene. Ma, una volta messo in pratica, questo ambizioso progetto non riuscì a tradursi in concreta realtà, per impossibilità e incapacità di gestire una rete di istituti di pena e di custodia, che potesse visibilmente riprodurre quanto previsto da una scala penale estremamente diversificata.

L'imponente opera di codificazione non venne dunque accompagnata da una vera svolta nella politica carceraria. Anzi, gli istituti impiantati nel quindicennio francese furono a volte soluzioni elaborate *ad hoc* per fronteggiare situazioni di

---

[153] ASM, *SSA*, FIN, cart. 103, Rapporto n. 1502 del ministero dell'Interno ad Antonio Aldini in data 3 ottobre 1812. Tirando le somme sulle cifre a disposizione, Vaccari lamenta la più stretta economia che si è costretti a seguire nell'amministrazione delle carceri e dei luoghi pena poiché, a causa del Codice penale, «và sempre crescendo il numero dei detenuti sotto processo e dei condannati».

[154] Per il codice penale del Regno d'Italia cfr. E. Pessina, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1761-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Volume secondo, Milano, Società editrice libraria, 1906, in particolare alle pp. 574-576. Cfr. anche U. Levra, *Introduzione. Dal corpo all'anima: pene e criminali alla fine dell'ancien régime*, in *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, a cura di U. Levra, Milano, Electa, 1985 pp. 101-116. Cfr. anche G. Neppi Modona, *Dal corpo all'anima. Il codice napoleonico del 1810*, ivi, pag. 145. M. da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Torino, Giappichelli editore, 2000. La più esaustiva trattazione del codice penale napoleonico e la sua applicazione nel Regno d'Italia è costituita da *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, Ristampa anastatica, a cura di Sergio Vinciguerra, *Casi, fonti e studi per il diritto penale*, Serie II, Le fonti, n. 19, Padova, Cedam, 2002, in particolare i saggi di A. Cavanna, M. A. Cattaneo e S. Vinciguerra.

seria emergenza. La cronica mancanza di risorse economiche e di disponibilità di locali permise poi solo la mera redistribuzione dei condannati negli istituti ove vi fosse ancora posto, a tutto scapito degli iniziali propositi di classificazione e di separazione[155].

Purtroppo, non sono state ritrovate informazioni sullo stato generale delle carceri successivo all'introduzione del Codice penale. Ma il quadro generale delle prigioni presenti nel Regno d'Italia tra 1807 e 1808, ricavato dall'incrocio di diversi dati ministeriali, sembra confermare quanto detto.

Si tennero in effettiva attività solo otto luoghi a funzione specializzata - due ergastoli e sei case di forza - che ospitarono in totale circa 2.910 condannati. A questi dovettero aggiungersi i detenuti di polizia, sui quali però persiste ovunque un significativo silenzio[156]. Il resto della popolazione carceraria - consistente in 4.735 individui senza distinzione tra condannati e non - fu ripartita in ben 1.652 piccole prigioni. Di queste, 1.567 furono formalmente destinate a sola custodia, 20 erano luoghi periferici per soli condannati e 65 spazi servirono promiscuamente come case di condanna e di giustizia[157].

Tali risultati sono attribuibili a una forte discrepanza tra le tappe che avevano speditamente scandito l'andamento della legislazione repressiva imperniata sulla detenzione, e le difficoltà inerenti all'organizzazione generale dei luoghi di contenimento della criminalità, che fu propria non solo del Regno d'Italia.

Nel 1813, infatti, in tutto l'Impero francese si contavano ancora solo undici centrali, riservate a condannati con pena superiore a un anno. Gran parte dei reclusi, compresi quelli ai quali erano state comminate severe pene, si ritrovò a

[155] Le difficoltà relative alla mancanza di luoghi da destinare a case di forza ed ergastoli è espressa in una relazione ministeriale riguardanti le case di forza di Padova e Venezia, per la quale cfr. ASM, *SSA*, FIN, cart. 97, «Stato delle grandi opere ordinate da Sua Maestà Imperiale, e delle somme erogate intorno alle medesime», s. d., ma successiva al 1807. Dei moltissimi individui «sparsi nelle carceri» a causa del sovraffollamento nelle case di Venezia e di Pallanza si parla ivi, f. 6, «Case di forza, con circolare sulle case di lavoro volontario. Memorie sulle case di forza», s. d..

[156] ASM, *SSA*, FIN, cart. 103, «Budget 1813 e precedenti», in allegato al Rapporto n. 1502 del Ministero dell'Interno ad Antonio Aldini in data 3 ottobre 1812. La tabella, dal titolo «Riassunto delle notizie sulle Case di Forza» è però datata 1 ottobre 1807. Tali dati sono parzialmente riprodotti ivi, nella tabella «Indicazione del numero di condannati esistenti nelle sotto descritte Case di Forza colla distinta delle spese giornaliere verosimilmente occorrenti per cadauno dei medesimi», s. d..

[157] Cfr. ASM, *SSA*, FIN, cart. 97, allegato al «Budget, 1807-1808», tabella dal titolo «Riassunto dello stato generale delle carceri del regno».

scontare indebitamente la condanna nelle 400 piccole prigioni dipartimentali, tutte caratterizzate da un internamento più o meno massivo e indifferenziato, lontano dagli schemi di distribuzione ideale susseguitisi nell'arco di un quindicennio circa[158].

Molti degli istituti di pena si svilupparono in modi del tutto diversi dalla logica penale e dal codice di riferimento. Se la casa di forza di Gand diventò presto una sorta di impresa con manodopera selezionata, quella di Vilvorde accolse malati, sospetti, detenuti di polizia[159]. Le carceri di Genova non presentarono distinzioni tra inquisiti e condannati, mentre a Milano casa di correzione e casa di forza arrivarono ad avere un'unica amministrazione[160].

Sono dati che dimostrano l'impossibilità di rintracciare tappe comuni nell'evoluzione delle case di condanna in età napoleonica. Inoltre, la reale conduzione dei luoghi repressivi venne quasi totalmente lasciata nelle mani delle autorità locali.

Analogamente a quanto accadde in Francia, nel Regno d'Italia, infatti, non vi fu alcun regolamento generale concernente il regime interno delle carceri[161].

L'unico accorgimento ufficiale - oltre al già citato ordine di obbligo al lavoro generalizzato - fu un decreto vicereale che, nel settembre del 1806, uniformò le sanzioni per custodi e guardie inadempienti o conniventi[162].

---

[158] Per i numeri riguardanti la sistemazione delle case di condanna e delle prigioni dell'Impero, cfr. J.-G. Petit, *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Paris, Fayard, 1990, pp. 153-154. Di indifferenziato internamento nella maggior parte delle istituzioni carcerarie francesi durante l'Impero parla anche J. –J. Darmon, *Sous la Restauration, des juges «sondent la plaie si vive des prisons»*, in M. Perrot, *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle*, Paris, Seuil, 1980, pp. 123-146, e specialmente alle pp. 124-125. Per una breve ma efficace illustrazione dello scarto tra i propositi che avevano guidato la costruzione del sistema carcerario napoleonico e la confusione regnante negli istituti, cfr. *Les condamnés et les prisons ou Réforme morale, criminelle et penitenti aire par le V. Bretigneres de Courteilles, Membre du Conseil Général d'Indre et Loire*, Paris, Perrotin Éditeur, Just Tessier Libraire, 1838, pp. 101-107.

[159] Cfr. M. S. Dupont-Bouchat, L*a prison pénale. Modèles et pratiques. "Révolution" ou "évolution"? (1775-1815),* in *Révolutions et justice pénale, en Europe (1730-1830). Modèles français et traditiones nationales*, ed. X. Rousseaux, M. S. Dupont-Bouchat, C. Veel, Paris, L'Harmattan, 1999, pp. 261-282.

[160] Cfr. P. Palumbo, *Carceri in Liguria durante il periodo napoleonico (1805-1814),* in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, cit., pp. 235-252. Sul caso milanese cfr. G. Liva, *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: Casa di correzione, Carceri del Capitano di Giustizia, Casa di forza e Casa di lavoro volontario (detta poi d'industria)*, cit., pp. 406-457.

[161] Per la situazione francese, cfr. C. Duprat, P*unir et guérir. En 1819, la prison des philantrophes*, in M. Perrot, *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle*, cit., pp. 64-122, in particolare alle pp. 69-70.

Spettò dunque alle prefetture e ai direttori degli stabilimenti l'elaborazione di una completa disciplina carceraria, motivo per cui si potrebbe senza dubbio affermare che la qualità e la generale sistemazione interna degli istituti dipesero sostanzialmente dall'abilità e dalla competenza dimostrate dai soggetti preposti all'amministrazione di ogni singola casa.

Tutto ciò a Bologna si tradusse nella redazione di una pluralità di progetti alla cui stesura definitiva parteciparono ispettori, prefetti, delegati di polizia locale.

Qui si valutarono, ad esempio, le soluzioni da adottare per una maggiore sicurezza contro evasioni e litigi tra i condannati[163]. Si stabilì un piano contro i pericoli provenienti dall'esterno, come l'introduzione di armi e di oggetti pericolosi [164]. Si proposero uniformi da adottare e metodi di riciclo del vestiario per i detenuti. E, dopo diverse prove, si compilarono anche quattro regolamenti e un completo piano disciplinare, tutti approvati provvisoriamente, nella vana attesa di un provvedimento che scandisse in modo uniforme la vita dei detenuti dell'intero Regno[165].

Tuttavia, la conduzione locale delle prigioni, durante il Regno d'Italia, non sempre si risolse in risultati felici. A volte, la capacità di supplire a numerose questioni tralasciate dal governo lasciò il posto a confusioni e disordini difficilmente risolvibili senza l'aiuto delle autorità centrali.

---

[162] Il decreto vicereale riguardante i custodi delle case d'arresto e pena del 22 settembre 1806 si trova in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 32.

[163] Vedi ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, «Piano per la sicurezza di San Michele in Bosco» redatto dal delegato di polizia Ceregalli e dell'Ispettore Nicola Raimondi in data 30 luglio 1804 con successiva approvazione ministeriale del 1 settembre 1804. In particolare nel paragrafo riguardante le «Riflessioni sulle catene dei condannati», le autorità locali bolognesi citano l'eterogeneità delle soluzioni in proposito in altri luoghi repressivi della Repubblica Italiana.

[164] Cfr. ivi, «Piano perché non si introducano armi, ferri, oggetti pericolosi».

[165] Per la proposta di vestiario e riciclo degli indumenti come modo per fronteggiare «la trista qualità di quella porzione di vestiario che il Ministero dell'Interno ha spedito», vedi ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, fasc. «Ispettore delle case di condanna trasmette lo specchio del vestiario per uso dei Condannati nelle prossime invernate», aprile 1804. Per i piani disciplinari cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 45, Sezione I, Provvidenze Generali, «Tabella delle discipline a Regolamento delle Case di Condanna del Dipartimento del Reno», «Regolamento per la guardia piazzata alla casa di condanna di SMB», «Regolamento per il buon ordine della casa di condanna e per l'esatto servigio dei nunzi nella medesima», «Regolamento per gli Spedali delle Case di Condanna de eseguirsi invariabilmente sotto la più stretta responsabilità del Medico, Chirurgo, e Ispettore delle medesime», tutti approvati dalle autorità di Milano in data 3 ottobre 1806. Questi furono sostituiti da un nuovo regolamento generale redatto dal Regio Direttore della casa di forze e di correzione di San Michele in Bosco Giovan Battista Gamberini in data 26 settembre 1807, per il quale cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 60, «Piano Disciplinare per la Casa di Lavoro in S. Michele in Bosco redatto da G.B. Gamberini».

A Bologna, pervennero numerosissimi dispacci da parte degli altri dipartimenti riguardanti i dubbi nutriti su quale fosse la differenza tra questa e quella pena. E dalla stessa prefettura del Reno si inviarono più volte a ministeri e a procuratori dei tribunali sollecitazioni per una più precisa distinzione sul trattamento da riservare alle diverse categorie di reclusi[166].

Ma fu chiaro come, spesso, le stesse autorità governative fossero impreparate a dare spiegazioni, mentre le modalità d'espiazione della condanna sembravano dipendere più da necessità concrete che da una volontà di rispettare quanto nel frattempo si era disposto a livello normativo[167]. Si pensi ad esempio ai 140 condannati che, sul finire del 1808, lasciarono la casa di forza bolognese per essere impiegati nei lavori di ristrutturazione della darsena di Ancona, dietro ordine del ministero della Guerra in quanto «necessari al servizio della Marina»[168].

Da Bologna, davanti al caos regnante nella casa, si inoltrarono a Milano reclami e proteste, e si minacciò di abbandonare l'istituto a se stesso[169]. Il continuo viavai dei reclusi arrivò a paralizzare ogni singola attività svolta nel luogo, tanto che sul finire del 1810 il regio direttore del San Michele lamentava la

[166] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809. Il 27 febbraio del 1809 il ministero dell'Interno emana una circolare a tutte le prefetture del Reno sull'esatta comprensione della distribuzione dei condannati nei luoghi in base alle pene e alla durata delle stesse. I decreti di distribuzione della popolazione carceraria nel Regno d'Italia non facevano infatti riferimento alle categorie dei condannati alla detenzione, custodia e prigionia, e le prefetture si erano auto-organizzate disponendo i soggetti laddove vi fosse ancora posto.

[167] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 33, Sezione I «Provvidenze Generali», fasc. «Gran Giudice. Distinzione frà la pena dei Ferri e del pubblico lavoro», aprile 1806. È utile sottolineare come lo stesso tribunale del Reno, interpellato dalla prefettura bolognese, non avesse saputo dare informazioni sulla distinzione tra condannati ai ferri e ai pubblici lavori, e del corretto modo di espiazione delle due pene. La stessa titubanza in proposito è presente nelle risposte del ministero dell'Interno. Alle insistenti richieste di chiarimenti inviate da Bologna seppe rispondere solo il Ministero della Giustizia, dopo parecchi mesi. Tutte le informazioni sono contenute in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, fasc. «Distinzioni relative alle pene. Risposte alla prefettura».

[168] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, «Traduzione di 140 forzati dalla Darsena di Ancona. Ordine del Ministero della Guerra», 5 aprile 1808. Per l'indebita permanenza a San Michele in Bosco di condannati destinati ad altre carceri del Regno e di detenuti da ritenersi senza fisso termine appartenenti alla Direzione Generale di Polizia vedi invece ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, dispaccio ministeriale in data 27 marzo 1809, nel quale si lamenta la confusione a riguardo delle autorità che dovrebbero sostenere le spese per trasferimenti e mantenimento degli internati.

[169] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 54, fasc. «Documentazione sulla casa di condanna da inviare al Ministero dell'Interno. Proteste e Reclami».

«mancanza delle più essenziali nozioni» necessarie a identificare e a registrare gli stessi reclusi[170].

Sicuramente, tali drammatiche circostanze impedirono anche la piena attuazione dei propositi nutriti dal governo di realizzare una rete carceraria che fosse fonte di vero guadagno.

Secondo buona parte della storiografia francese il vivo desiderio di costruire una prigione "produttiva" arrivò, in età napoleonica, a orientare l'intera sistemazione dei luoghi dell'Impero[171]. Il caso del San Michele in Bosco sembra essere estremamente significativo per comprendere come tale progetto non trovò mai piena realizzazione a causa di diversi disordini.

Come si è visto, le esigenze di sgravare il mantenimento dei condannati dalle casse del Regno e l'aspirazione a rendere la gestione dei luoghi di pena un affare redditizio per il regio erario, avevano portato, tra 1807 e 1808, all'emanazione di nuovi decreti che sancivano l'obbligo al lavoro per ogni categoria di condannati, e per esclusivo conto dello stato. Ma poco dopo, visti gli scarsi risultati raggiunti, il ministero dell'Interno si risolse a cedere la conduzione delle attività svolte in tutte le botteghe del San Michele a imprenditori privati. L'appalto si tentò per ben due volte, tra 1809 e 1810, e in entrambe le occasioni nessuno si presentò. Il totale disinteresse dimostrato dai grandi imprenditori e dai produttori tessili a riguardo dei possibili profitti da raggiungere grazie allo sfruttamento del lavoro coatto, ben mostrava le falle del sistema di impiego carcerario realizzato nel Regno, ove

[170] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, lettera del Regio Delegato della casa di San Michele in Bosco alla prefettura del Reno in data 13 agosto 1811. Il registro della casa di forza di San Michele in Bosco si trova invece in ASB, *ISC*, REG, «Protocollo generale dei condannati nel Dipartimento del Reno. 1800-1812». A tale registro sono da aggiungersi anche un «Registro dei questuanti validi detenuti per contravvenzione al reale Decreto del 25 febbraio 1809» e un «Registro degli ostaggi detenuti nella Casa di Forza di Bologna, 1810», ivi. Tuttavia, i sondaggi da me effettuati sui tre registri dimostrano che non tutti i reclusi di San Michele in Bosco si trovano qui schedati e che, inoltre, vi sono informazioni incomplete o errate a riguardo di detenuti di polizia e di soggetti provenienti perlopiù da altri dipartimenti.

[171] Si veda J.-G. Petit, *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Paris, Fayard, 1990, pp. 126-129. Dello stesso autore, cfr. anche *Assistance ou chatiment? Le travail penitentiaire et sa rentabilité en France au XIX siècle*, in *De la charité médiévale à la sécurité sociale. Economie de la protection sociale du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, Colloque de l'Association Française des Historiens Economistes du Comité d'Histoire de la Sécurité Sociale et du Centre d'Histoire des Enterprises, janvier 1991, Paris, Les Editions Ouvriers, 1992, pp. 175-184; *Aspects de l'espace carceral en France au XIXème siècle*, in *La prison, le bagne et l'histoire*, sous la direction de Jacques G. Petite. Collection Déviance et Société, Genéve, Médicine et Hygiène, 1984, pp. 157-169. La medesima interpretazione sul lavoro carcerario nei penitenziari in età napoleonica è stata data da R. Dubbini, in *Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880)*, cit., pp. 15-16.

l'effettivo addestramento dei reclusi era continuamente impedito da epidemie e da trasferimenti.

Tra 1811 e 1812 il San Michele in Bosco non riusciva ancora a raggiungere la soglia dell'auto-mantenimento, e presentava anzi spese per ben cinque volte superiori agli introiti[172]. Su un migliaio di reclusi, solo in otto riuscivano a mantenersi coi proventi del lavoro, mentre la mancanza di fondi e i pesi economici cui dovette sottostare l'istituto indussero a dichiarare «lo stato d'arenamento» di tutte le attività lavorative[173].

Fu così che, per risollevare i livelli di produzione, per ben due volte furono immessi nell'istituto miserabili provenienti dalla Casa d'Industria e liberi operai «totalmente disoccupati», da impiegare assieme ai detenuti con identico compenso e trattamento. E si dispose che, in avvenire, tutti gli inoccupati fossero inviati all'istituto, in modo da disporre di «tanti operaj serventi il bisogno per estendere e far prosperare particolarmente la manifattura della casa»[174].

Nell'arco di poco più di un decennio, la realtà carceraria napoleonica era divenuta l'antitesi dei progetti di riforma, dai quali questa era stata inizialmente legittimata.

I dibattiti illuministici avevano individuato nella prigione una pena più umana, e i successivi discorsi tenutisi nell'Assemblea Costituente si erano svolti senza apparente contraddizione con questi, individuando nella rieducazione e nella riabilitazione del colpevole gli obiettivi della repressione[175].

---

[172] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 39, Sezione IV «Spese ordinarie», tabella «Stato di Cassa della Casa di Forza a tutto li 16 febbraio 1810».

[173] Si tratta di un'espressione usata dal Regio Direttore del San Michele in Bosco in una lettera indirizzata alla Prefettura del Reno in data12 agosto 1812 contenuta in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 43, Sezione X, Casa di Lavoro.

[174] L'iniziativa fu presa dal regio direttore della casa di condanna Giovan Battista Gamberini ed approvata, dopo qualche esitazione, dal ministero dell'Interno Luigi Vaccari in data 18 maggio 1810. Precisamente, l'assenso ministeriale arrivò dopo aver saputo che al San Michele, invece delle 5.000 coperte di lana che in previsione dovevano annualmente prodursi, si riusciva a fabbricare solo 1/10 della quantità dei prodotti imposta. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 40, Sezione X «Casa di Lavoro». Qui, è presente anche la documentazione riguardante il secondo arrivo degli operai ai fini di incrementare i prodotti manufatti.

[175] Tra la sterminata letteratura in proposito, per una sintetica ma efficace analisi della svolta repressiva tra Rivoluzione francese e Impero Napoleonico, si ricorda P. Deyon, *Les temps des prisons. Essai sur l'histoire de la délinquance et les origins du système pénitentiaire*, Université de Lille III, Lille, Editions Universitaires, 1975, in particolare alle pp. 120-128. Per il rapporto tra teoria del contratto sociale e parametri di esclusione nelle società primo ottocentesche vedi invece J-C. Martin, *Révolution Française et exclusion*, in *Les exclus en Europe: 1830-1930*, sous la direction d'André Gueslin et Dominique Kalifa, Paris, Les Editions de l'Atelier, 1999, pp. 19-27;

Ma, poco dopo, la prevalenza di paure e timori aveva portato al delinearsi di una situazione molto diversa da quella prima immaginata, nella quale la prigione iniziò ad essere utilizzata in funzione prettamente repressiva.

I propositi di reinserire il reo nella società erano definitivamente svaniti. Emblematica fu, a tal proposito, la decisione di porre i liberati dal carcere sotto l'assidua sorveglianza delle forze di polizia sino a cinque anni dopo l'espiazione della condanna. Era una misura che, in sostanza, prolungava indebitamente la pena[176].

Il carcere era divenuto, in breve, un luogo di contenimento e di neutralizzazione di qualsiasi fonte di pericolo che potesse turbare l'ordine sociale. Basti pensare che, alla fine dell'Impero napoleonico, in Francia la quasi totalità della popolazione delle *maisons centrales* era costituita da poveri e indigenti condannati a pene di breve e media durata[177].

Purtroppo, per le case bolognesi e per gli altri luoghi di condanna del Regno non è possibile avanzare ipotesi a riguardo, a causa dell'incompletezza dei registri e della mancanza di statistiche di più ampio respiro. Ma la vicenda del San Michele in Bosco mostra come i nuovi istituti di pena voluti dal governo napoleonico si fossero ritrovati ad accogliere una popolazione costituita da soggetti precedentemente immessi in diverse istituzioni, divenendo l'esito di quella che Michelle Perrot ha efficacemente definito come una politica di "liquidazione fisica dei poveri"[178].

R. M. Andrews, *Law, magistracy, and crime in Old Regime Paris, 1735-1789*. Volume I, *The system of criminal justice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. Una certa attenzione alla questione è dedicata anche da D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Mondadori, 2002, in particolare alle pp. 15-35. Alcuni discorsi pronunciati dai vari membri dell'Assemblea Costituente francese a riguardo del valore della pena e dei nuovi scopi che l'azione repressiva si doveva prefiggere sono interamente riportati nell'Appendice di M. Da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, cit., pp. 225-276. Cfr. anche B. Schnapper, *La diffusion en France des nouvelles conceptions pénales dans la dernière décennie de l'Ancien Régime*, in *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIème-XXème siècles)*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, pp. 185-205.

[176] «Decreto di sorveglianza di sorveglianza di polizia sui liberati dalle carceri», 22 dicembre 1811 in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811. Per i progetti riguardanti il decreto si rimanda a ASM, *COL*, cart. 627, sedute del 5-16-19 dicembre 1808.

[177] J.- G. Petit, *Assistance ou chatiment? Le travail penitentiaire et sa rentabilité en France au XIX siècle*, in *De la charité médiévale à la sécurité sociale. Economie de la protection sociale du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, cit., pp. 175-184.

[178] M. Perrot, *Breve storia del sistema penale in Francia nel XIX secolo*, in *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, cit., pp. 49-55.

In una realtà di indiscriminata reclusione furono posti non solo minori e donne, ai quali la giustizia d'antico regime aveva riservato un'attenzione particolare, ma anche soggetti appartenenti alle fasce più basse della popolazione, internati assieme a grandi criminali a causa del tardivo impianto delle case di industria e di ricovero, o reclutati ai fini di un aumento della produzione manifatturiera.

Questi problemi, almeno a Bologna, vennero affrontati solo negli ultimi mesi del governo francese, tra la fine del 1812 e l'inizio del 1813, quando cioè si arrivò al totale collasso dell'istituto, e fu evidente la necessità di una stretta collaborazione tra prefettura e autorità centrali per risollevare le sorti della casa.

Sul finire del giugno del 1811, il prefetto del Reno Alvise Querini Stampalia inviò un avviso ai diversi prefetti del Regno, ove si intimava di non inviare più nessuno al San Michele in Bosco perché, in caso contrario, sarebbe stato costretto suo malgrado «a far retrocedere quelli che per avventura fossero qui diretti». E il giorno dopo, questi inoltrò una lettera allo stesso ministero dell'Interno nella quale, per la prima volta, si criticava l'intero sistema carcerario del Regno:

> Trovasi tutt'ora in questa casa un vistoso numero di condannati che non dà luogo ad un'ulteriore traslocazione di alcuno. Ricevo ciò non ostante degli avvisi di nuove vicine traduzioni di detenuti. Io ho già replicato i miei inviti alle Prefetture del Basso Po, Panaro e Rubicone, onde sospendano l'invio di detenuti diretti a questa Casa fino a nuovo ordine, ma le mie Carceri sono a quest'ora coperte di condannati, fra quali ve n'he taluno che nelle carceri stesse va a terminare la sua condanna. Non posso passare sotto silenzio, all'Eminenza Vostra quanto sia pericolosa una tal circostanza, non solo per le mie, ma per tutte le carceri del Regno. Costoro, che ritenuti fuori del competente luogo di pena non hanno avuto il tempo di darsi ad un travaglio, e procurarsi così un piccolo deposito, unico loro sussidio per rimpatriare, sortono dalle Carceri senza mezzi e senza risorse, ed in tale stato non possono che rendersi più pronti al misfatto, avvezzi già a commettere[179].

Poco dopo, il ministro dell'Interno Luigi Vaccari ammise finalmente il fallimento dei grandi progetti che avevano accompagnato l'installazione del San

[179]Le copie dell'avviso inviato alle prefetture del Regno e della missiva indirizzata al ministero dell'Interno si trovano entrambe in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, b. 41, Sezione I «Provvidenze Generali».

Michele, annunciando che si stava trovando una soluzione per riparare ai gravi inconvenienti, poiché «l'esperienza ha dimostrato che questa Casa non è capace di contenere tutti i soggetti che affluiscono alla medesima»[180].

Infatti, nel giugno del 1812, una circolare faceva sapere che nel circondario delle prigioni di stato di Pallanza era stato provvisoriamente destinato uno spazio «per la custodia e l'educazione dei giovinetti».

Undici ragazzi - di età compresa tra i 10 e i 18 anni, condannati da vari tribunali del Regno - lasciarono il San Michele perché considerati «traviati per la sola inesperienza»[181]. Qualche mese dopo, nell'ottobre dello stesso anno, si dispose che tutte le donne condannate presenti nell'istituto fossero trasferite in un quartiere della casa di Padova[182].

Nell'aprile del 1813, con lettera riservata il direttore generale di polizia Giacomo Luini ricordava alla prefettura del Reno che, a Bologna, vi erano tre istituti deputati alla cura e alla sorveglianza dell'indigenza[183]. Se il San Michele in Bosco, doveva ospitare - oltre ai condannati - le «persone vagabonde, oziose, e renitenti ad ogni specie di lavoro», dal 1809 erano entrate effettivamente in funzione la Casa d'Industria, per gli abili privi di lavoro, e la Casa di Ricovero, che accoglieva gli «impotenti al travaglio o per vecchiaja, o per diffetti personali»[184].

Si ordinò quindi che gli arrestati dalle forze di polizia per i reati di mendicità e vagabondaggio fossero sottoposti a rigorosi controlli medici che accertassero

[180] Dispaccio del ministero dell'Interno in data 11 agosto 1811, ivi.

[181] La circolare emanata dal ministero dell'Interno il 18 giugno del 1812 si trova in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, erroneamente conservata nella b. 44, Sezione XI «Petizioni dei Condannati». I nomi dei giovani detenuti, corredati di informazioni riguardanti tipologia e durata della pena, tribunale giudicante e patria si trovano nella tabella allegata, dal titolo «Elenco dei ragazzi detenuti nella Regia Casa di Correzione di Bologna ai quali si crede applicabile il disposto all'articolo 66 del Codice Penale». La situazione di promiscuità nella quale si ritrovano i minori a San Michele in Bosco è accennata anche in U. Conti, *Il problema dei Riformatorj. Appunti dell'avvocato Ugo Conti*, Milano, Tipografia del Riformatorio Patronato, 1894, pp. 101-102.

[182] Cfr. Ordine del ministero dell'Interno in data 26 ottobre 1812, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, B. 42, Sezione I «Provvidenze Generali».

[183] La lettera riservata inviata da Giacomo Luini alla prefettura del Reno si trova in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, b. 50, Sezione I «Provvidenze Generali», 10 aprile 1813.

[184] Ivi. Si ricorda che l'impianto delle due istituzioni era stato previsto sin dal maggio del 1807, ma fu ovunque rimandato per numerose difficoltà. A Bologna, Casa di Industria e di Ricovero vennero ufficialmente installate solo alla fine del 1809. Per il decreto d'attivazione dei due luoghi, cfr. ASM, *SSA*, FIN, cart. 97, «Copia di Circolare del Ministro dell'Interno in data 22 maggio1807 diretta a tutti i Prefetti dipartimentali del Regno per ottenere delle Case di Lavoro Volontario», in allegato a «Case di Forza, con Circolare sulle Case di Lavoro Volontario. Memorie sulle Case di Forza», f. 6.

l'abilità al travaglio perché, in caso di responso negativo, questi fossero inviati nella Casa di Ricovero e non in un luogo di condanna.

L'introduzione di controlli più accurati nel trattamento della popolazione marginale arrivò a sgravare il San Michele di un centinaio circa di internati. Ma questa svolta, come le decisioni di trasferire donne e minori in altre case del Regno, fu dettata esclusivamente da un urgente stato di necessità. Il fatto che, negli stessi mesi, più di altri cento soggetti fossero trasferiti a Milano per essere arruolati nel battaglione dei volontari, lascia emergere l'assenza di nuove soluzioni da adottare per arginare i problemi proliferati nei luoghi di pena[185].

Al crollo del Regno d'Italia, toccò al governo pontificio il compito di riportare all'ordine l'istituto e, più in generale, di risistemare su nuove basi gli stabilimenti creati dai francesi nei territori che ricadevano nuovamente sotto la propria dominazione. Fu un'operazione non facile poiché se in Francia, alla caduta di Napoleone, il confuso assetto carcerario si perfezionò negli anni della Restaurazione seguendo linee più o meno simili a quelle già adottate, a Bologna - e in molte altre città ritornate nel seno del dominio papale - si procedette a realizzare un modello penitenziario per alcuni versi differente dal precedente, all'interno di una più complessa manovra di rinnovamento delle strutture dello Stato.

[185] Nel carteggio tra ministero dell'Interno, ministero della Guerra e prefettura del Reno si esprimono anche interessanti osservazioni sulle pietose condizioni nelle quali furono trovati i 108 detenuti di polizia arrivati a Milano e significative riflessioni sulla necessità di non procedere all'arruolamento forzato. Questa opzione, adottata in passato, aveva infatti provocato una fortissima diminuzione del numero di richieste di reclutamento. Tutti i documenti si trovano in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, B. 50, Sezione I, Provvidenze Generali, dispaccio del ministero dell'Interno in data 19 dicembre 1813 e copia della risposta della prefettura del Reno del 25 dicembre 1813.

II CAPITOLO

Legislazione penale e penitenziari dalla Restaurazione pontificia a Pio IX

1. *Pio VII e Ercole Consalvi nella riorganizzazione del sistema carcerario pontificio*

I francesi lasciarono Bologna nel dicembre del 1813. Per quasi due anni la città fu posta sotto il controllo di Gioacchino Murat prima, e delle truppe austriache capeggiate dal generale Dekhardt poi[1].

Durante la fase di transizione che precedette il ritorno del governo papale si iniziò a smantellare la rete carceraria napoleonica.

Si trattò di un'impresa lenta e faticosa: la politica reclusiva francese aveva scommesso sulla messa a punto di istituti specificamente rispondenti a determinate tipologie di condannati, ignorando completamente qualsiasi principio di appartenenza territoriale nella ripartizione dei detenuti tra le diverse case di pena.

Alla mutata situazione politica, i diversi stati nel frattempo formatisi non ebbero probabilmente alcun preciso programma sui criteri che avrebbero guidato lo smistamento della popolazione carceraria, e tuttavia sembrò evidente come ogni

[1] Cfr. BCAB, *Bollettino delle leggi e regolamenti della provincia di Bologna*, Bologna, Stamperia Camerale, 1814-1815, vol. I, pp. 41-42. Cfr., inoltre, S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, Cambridge studies in Italian history and culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 22-25.

singolo governo volesse sbarazzarsi di individui ormai considerati «appartenenti a esteri dominj»[2].

Fu un vero e proprio esodo: numerosi dispacci pervennero a Bologna nel tentativo di raggiungere accordi su trasferimenti e su momentanee permanenze, ma le soluzioni adottate resero ancora più drammatiche le sorti di centinaia di condannati[3]. Interi convogli di prigionieri vennero respinti alle zone di confine[4]. Molti affrontarono estenuanti viaggi dietro alle promesse di un riavvicinamento alla propria patria, per ritrovarsi poi in luoghi adibiti a deposito. Altri ancora furono invece costretti a rimbalzare per mesi da un istituto all'altro della penisola in attesa che i negoziati portassero a una definitiva sistemazione[5].

Le alte cariche governative espressero a più riprese perplessità e tentennamenti sulle regole da osservarsi nelle operazioni di interscambio dei reclusi, per le quali si sostennero da più parti spese impressionanti[6]. A Bologna, in molti casi fu difficile anche recuperare le fedi battesimali, indispensabili per la corretta identificazione dei soggetti[7].

---

[2] L'espressione è ripresa da una missiva del governatore degli ex dipartimenti di Metauro, Musone e Tronto indirizzata al provvisorio governo austriaco di Bologna in data 14 settembre 1815. Cfr. ASB, *GPA*, 1815.

[3] Parte delle trattative si trova in ASB, *AGP*, 1814, fasc. «Condannati di esteri dipartimenti. Loro arrivo. Misure da prendersi. Trattative coi rispettivi Governi».

[4] Circa sessanta condannati da Modena arrivano a San Michele in Bosco per partire alla volta di Ancona, ma non raggiunsero la città poiché il governo degli ex dipartimenti del Musone, Tronto e Metauro si dichiarò «ignaro delle precorse intelligenze». Per la vicenda cfr. ASB, *CGT*, 1814, Lettera della Commissione di Buon Governo bolognese al governatore di Marca, Metauro e Tronto in data 31 ottobre 1814.

[5] Fu il caso dei condannati milanesi presenti a San Michele in Bosco per i quali le risoluzioni definitive furono estremamente difficili a causa dei tardivi accordi tra Bologna e Vienna. Si veda in proposito ASB, *CGT*, 1814, b. 23, Seduta della Commissione di Buon Governo bolognese in data 13 dicembre 1814.

[6] La vicenda è riassunta ivi, fasc. «Convogli diversi di condannati da diversi luoghi esteri traslocandi ad altre case di condanna fuori Stato. Disposizioni per una massima sull'oggetto». Per comprendere lo scarto tra la popolazione carceraria bolognese e quella di soggetti appartenenti a stati esteri a San Michele in Bosco si veda ivi, sottofasc. n. p. 4334, contenente diversi registri organizzati sul principio dell'appartenenza territoriale dei reclusi. Per una valutazione delle risorse economiche impiegate nei diversi trasferimenti, cfr. ASB, *CGT*, 1814, b. 23, fasc. «Condannati da trasportarsi in Imola. Spesa occorrente per il loro rilascio. Condannati napoletani provenienti da Alessandria, spese per il loro transito».

[7] Per informazioni sulla difficoltà di recupero delle informazioni riguardanti i diversi condannati vedi ASB, *GPA*, 1815, Lettera del direttore di San Michele in Bosco al provvisorio governo austriaco in data 12 marzo 1815. Ivi, b. 21, Sezione X «Casa di Lavoro», fasc. «Condannati da spedire alla volta d'Ancona, e da consegnarsi alle forza Napoletane in Senigallia, perché appartenenti ai Dipartimenti delle Marche, ed ora esistenti in questa Casa» si trovano invece diversi esempi di interrogatori ai quali furono sottoposti i condannati per ottenere notizie anagrafiche e indicazioni sulle proprie sentenze.

Nel solo 1814, da San Michele in Bosco partirono poco meno di trecento internati alla volta di Modena e di Milano, e per mesi rimasero nella casa di condanna circa cinquecento soggetti da destinarsi ad Ancona[8]. Nello stesso anno, più di seicento erano invece coloro che attendevano un giudizio, ripartiti tra le prigioni del Torrone, di San Giovanni in Monte e della Grascia, o accalcati negli ospedali carcerari[9].

Non fu quindi un caso se, al ritorno del governo pontificio - annunciato nella città nel giugno 1815 - i primi provvedimenti emanati ebbero lo scopo di ridurre il numero degli individui presenti nei gremiti luoghi di arresto e di reclusione dello Stato.

Tutte le province furono invitate a trasmettere alla Santa Sede le liste dei condannati per i quali si riteneva opportuna una diminuzione di pena o la grazia. I liberati appartenenti ad altri territori vennero invece immediatamente portati al confine ed esiliati, e si decretò ufficialmente la giurisdizione di foro come unico criterio ammesso per regolare la redistribuzione dei rei[10]. A Bologna, fu anche lasciata al delegato Giacomo Giustiniani la speciale facoltà di scarcerare molti detenuti per piccoli delitti, senza la consueta approvazione papale[11].

Per il più celere disbrigo delle cause si ordinò poi l'incremento del personale giudiziario e l'installazione di commissioni criminali a composizione mista

[8] Per lo smistamento del 1814 cfr. ASB, *GPA*, 1815, «Traslocazione dei condannati dello Stato e spese inerenti», Seduta della Commissione di Governo bolognese in data 31 ottobre 1814. Per i cinquecento condannati provvisoriamente tenuti a San Michele vedi ASB, *GPA*, 1815, b. 21, Sez. X, Casa di Lavoro, fasc. cit..

[9] Cfr. ASB, *CGT*, 1814, Verbale della visita carceraria effettuata il 20 dicembre 1814. Per il sovraffollamento delle carceri bolognesi nel 1816, cfr. ASB, *COP*, 1816, fasc. «Stato generale dei carcerati. 12 febbraio 1816» e, ivi, verbale della visita carceraria effettuata l'11 novembre 1816. I dati riguardanti il numero di detenuti negli stessi luoghi, durante il 1817 si trovano invece in ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, fasc. 4, ff. 15-18, 21-23.

[10] Cfr. ASB, *COP*, 1815, b. 60, dispaccio di Ercole Consalvi in data 16 dicembre 1815. Per la giurisdizione di foro come unico parametro per il corretto smistamento dei condannati cfr. ivi, Circolare della Segreteria di Stato inviata in data 8 giugno 1816. Qui, il Consalvi si dichiara concorde con quanto poco prima espresso alle autorità bolognesi da Francesco I a riguardo dei condannati del Lombardo-Veneto. In una missiva del febbraio 1816, l'Imperatore aveva infatti dichiarato che, per la riorganizzazione delle carceri dei domini italiani avrebbe proceduto considerando «coloro che avevano effettivamente delinquito nei rispettivi Dominj, senza farsi calcolo della loro vera origine, come invece si esige di presente». Il documento si trova in ASB, *COP*, 1816, Sezione XIV «Traduzione dei Condannati. Casa Forza», fasc. «Condannati diversi dalla casa di forza di Padova. Reciproca consegna a combinarsi per que'Condananti in questa Casa, che attegono all'Austria e ad altri domini», 7 febbraio 1816.

[11] La speciale facoltà accordata a Giustiniani si trova in ASV, *Segr. Stato*, 1816, r. 95, f. 60, in una richiesta del delegato bolognese in data 25 giugno 1816 e successivamente approvata dalla Segreteria di Stato.

presiedute dagli stessi delegati apostolici, incaricate - come di consueto - di procedere speditamente secondo un giudizio «economico, sommario, militare»[12].

Tali soluzioni furono utili a migliorare solo momentaneamente la disastrosa situazione delle prigioni cittadine: la vera e propria opera di riorganizzazione del sistema carcerario interessò infatti tempi ben più lunghi. Precisamente, questa doveva presentarsi come parte integrante di una riforma, ormai sentita da più parti necessaria, degli organi dello Stato Pontificio.

Nella metà del 1815, infatti, le idee a favore di un totale ripristino della situazione esistente prima della parentesi napoleonica potevano considerarsi superate. Nelle province di "prima recupera" - ossia Umbria e Lazio, riconsegnate al pontefice nel maggio 1814 - si era abolita interamente la legislazione napoleonica e si erano ripristinate le preesistenti magistraure[13].

Ma un'inversione di tendenza si era manifestata con il ritorno dal Congresso di Vienna del Segretario di Stato Ercole Consalvi[14].

---

[12] A Bologna, l'aumento dei ministri deputati al disbrigo delle cause dei detenuti in attesa di giudizio fu ordinato in un dispaccio della Segreteria di Stato in data 30 dicembre 1815. Cfr. ASB, *COP*, 1815. Nella città, tra 1815 e 1816, furono impiantate ben tre commissioni speciali composte da cinque membri, di cui due militari, abilitate a pronunciare straordinariamente anche la pena della galera sulla base di soli indizi e a infliggere al condannato sanzioni umilianti, quali la berlina e l'abduzione sotto giuramento. La qualità delle sanzioni penali da applicarsi dipendeva sostanzialmente dalla data del delitto. Il giudizio della commissione non contemplava possibilità di appello e, in caso di sentenza di morte, prevedeva l'erezione del patibolo sul luogo stesso nel quale il delitto era stato commesso. Per il primo tribunale cfr. ASB, *COP*, 1815, dispaccio di Ercole Consalvi in data 12 settembre 1815. Informazioni relative all'impianto di una seconda commissione, istituita in seguito alle lagnanze del tribunale bolognese per la mole di cause in corso, si trovano in ASB, *COP*, 1816, dispaccio di Ercole Consalvi in data14 febbraio 1816. Sulla terza e ultima commissione speciale istituita a Bologna, cfr. invece ASV, *Segr. Stato*, 1816, r. 95, f. 73, lettera di Giacomo Giustiniani a Ercole Consalvi in data 22 aprile 1822.

[13] Com'è noto, il cardinale Agostino Rivarola, abolì in blocco per le province di "prima recupera" i codici napoleonici e l'intera legislazione francese nei territori ecclesiastici con l'editto emanato il 13 maggio 1814. Solo un anno dopo, Ercole Consalvi, con *l'Editto sull'impianto del Governo provvisorio* confermò provvisoriamente buona parte delle norme vigenti in età napoleonica in tutte le province di seconda recupera. Cfr. in proposito M. Petrocchi, *La Restaurazione, il Cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze, Le Monnier, 1941, pp. 52-54. Cfr. anche R. Aubert, J. Beckmann, R. Lill, *Storia della Chiesa*, diretta da H. Jedin, *Tra rivoluzione e Restaurazione, 1770-1830, Secolarizzazione, concordati, rinascita teologico-spirituale*, Vol. VIII/1, Milano, Jaca Book, 2002, pag. 112. Cfr. anche P. Alvazzi del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato Pontificio (1814-1818)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A. L. Bonella, A. Pompeo, M. I. Venzo, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997, pp. 55-61; G. La Farina, *Storia d'Italia dal 1815 al 1850*, Vol. I, Torino, Società Editrice Italiana, 1851, P. Del Giudice, *Storia del diritto italiano*, Vol. II, *Fonti, legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Firenze, Gozzini, 1969, pp. 101-102.

[14] Cfr. *Congresso di Vienna*, Parma, Stamperia Camerale, 1815, pag. 35. Sulla personalità e sull'operato di Ercole Consalvi si rimanda alla voce *Ercole Consalvi*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai giorni nostri*, compilazione del Cavalier Gaetano Moroni,

Animato da un forte realismo politico e da spirito di moderazione, Consalvi ben comprese come l'esperienza francese avesse lasciato un segno troppo profondo perché si potesse ristabilire l'antico ordine[15].

Da Bologna, nel 1815, il cardinale Carlo Oppizzoni faceva pervenire a Roma le proprie osservazioni sulla discrepanza tra una legislazione compilata in tredici secoli, costituita da «quattordici e più mila leggi fra loro spesso contradicenti» e le abitudini dei tempi «del tutto cambiati»[16]. Infatti, in particolar modo nei cosiddetti territori di "seconda recupera" - tra i quali Bologna era inclusa - una dominazione durata quasi un ventennio aveva portato a mutamenti difficili da ignorare.

Questo era evidente: significativamente, un'inchiesta condotta dalla Segreteria di Stato aveva appurato come il ripristino delle vecchie modalità d'inflizione della pena capitale avesse suscitato ripugnanza e insofferenza tra la popolazione. E la Santa Sede si era quindi ritrovata nella necessità di autorizzare segretamente i tribunali di molte province a procedere con la decapitazione anche in tutti quei casi nei quali le sentenze avevano disposto l'utilizzo della forca.

Così si espresse Ercole Consalvi in un dispaccio riservato indirizzato al tribunale d'appello bolognese:

> mi è nato qualche dubio, se in codeste Provincie delle tre Legazioni, che da molti anni sono assuefatte a vedere l'esecuzione di tali pene col mezzo della fucilazione, o della decapitazione, possa far qualche urto violento nella pubblica opinione, e recare

---

Vol. XVII, Venezia, Tipografia Emiliana, 1842, pp. 5-9. Vedi anche, curata da Alessandro Roveri, la voce *Ercole Consalvi* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 28, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 33-43. Per uno studio estremamente dettagliato sulla figura del Segretario di Stato, corredato da un'esposizione critica della bibliografia esistente cfr. invece R. Regoli, *Ercole Consalvi: le scelte per la Chiesa*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2006.

[15] Per comprendere la posizione tenuta dal Segretario di Stato in relazione agli avvenimenti napoleonici e la grande consapevolezza della frattura che aveva costituito la dominazione francese nei territori pontici è utile qui riportare, sebbene già citato in molti studi riguardanti la Restaurazione papale, quanto Ercole Consalvi scrisse al cardinale Bartolomeo Pacca nel giugno del 1815: "bisogna persuadersi che (…) il modo di pensare è cambiato affatto. Le abitudini, gli usi, le idee, tutto è cambiato in quei luoghi. I giovani quasi non hanno idea del governo del Papa, o se l'hanno, l'hanno correttissima, o pessima. Si vergognano persino d'essere sudditi dei preti. Non isperando avanzamento sotto un Governo ecclesiastico, non possono tornare con piacere sotto il Papa. Non dico che i vecchi, e parte della plebe pensi così, ma non è questa quella parte della nazione, che presto o tardi finisce per dar la legge". Cfr, a proposito, I. Rinieri, *Corrispondenza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del congresso di Vienna (1814-1815) : ricavata dall'Archivio Secreto Vaticano, corredata di sommarii e note, preceduta da uno studio storico sugli stati d'Europa*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1903, pp. 731-732.

[16] Riportato in M. Petrocchi, *La Restaurazione, il Cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, cit., pp. 62-63.

> un notabile disgusto il ripristinamento della forca, ove in virtù delle Leggi Pontificie ne cadesse l'esecuzione. Commetto pertanto all'oculatezza e prudenza di Vostra Illustrissima l'indagare con cautela e con tutta segretezza, e di portare altresì la sua attenta riflessione, se il mio dubio possa avere l'accennata conseguenza. Se Ella fondatamente riconoscerà che non vi sia da verificarsi, e temersi lascierà correre liberamente la marcia, che terranno i competenti tribunali, a norma della contemporanea lettera d'uffizio, ma se venisse a conoscere che il mio dubio potesse in qualche maniera realizzarsi, si contenti di darmene ragguaglio colla maggior possibile sollecitudine, e frattanto se in questa ipotesi pria di ricevere le ulteriori mie istruzioni amasse a realizzarsi alcuna condanna in pena della Forca, Sua Illustrissima resta nel Pontificio nome autorizzata a permutarla in quella della decapitazione[17].

Solo un mese dopo, nell'ottobre del 1815, si decretò ufficialmente l'uso della ghigliottina come unico mezzo col quale eseguire le condanne capitali in tutto lo Stato, giustificando la decisione con la convinzione che tale sanzione - un tempo riservata nello Stato della Chiesa ai soli ecclesiastici e aristocratici - fosse «la più rapida, meno dolorosa e meno infamante nella pubblica opinione»[18].

L'evento è in un certo senso emblematico per comprendere sia l'incisività delle riforme francesi sugli usi e sui costumi della popolazione, sia l'atteggiamento tenuto da Pio VII e da Ercole Consalvi nel fronteggiare la questione.

Ma, poco dopo, altre innovazioni introdotte dal regime napoleonico sarebbero state accolte.

Le esigenze di consolidare la posizione dello Stato ecclesiastico nel panorama europeo e di rafforzare internamente gli organi di governo portarono a guardare con interesse, e in parte a riproporre, la grande lezione insegnata dai francesi[19].

---

[17] Insieme al documento citato, di carattere riservato, il Segretario inviò a Bologna un secondo dispaccio, di natura ufficiale, nel quale ordinava formalmente che le modalità di inflizione della pena di morte dovessero dipendere sostanzialmente dall'epoca nella quale si emanò la condanna. Entrambe le missive recano data 9 settembre 1815 e si trovano in allegato alle «Istruzioni per il tribunale d'appello di Bologna circa l'esercizio della pena di morte», in ASB, *COP*, 1815, fasc. n. n. contenente il carteggio riservato tra Ercole Consalvi e il Delegato apostolico di Bologna, Giacomo Giustiniani.

[18] Cfr. ivi, circolare della Segreteria di Stato in data 4 ottobre del 1815. In questa, si esplicita che, in futuro, «la specie di morte da darsi ai Condannati alla pena Capitale continui ad essere la stessa che era in vigore in tempo del Governo Italiano».

[19] Per questi aspetti, cfr. M. Petrocchi, *La restaurazione romana (1815-1823)*, Firenze, Le Monnier, 1943. Il carattere riformista della politica consalviana è invece ben sottolineato in F. Grosse-Wietfeld, *La legislazione nello Stato Pontificio sotto il card. Consalvi esaminata specialmente dal punto di vista giuridico*, in *Nel I centenario della morte del card. Ercole*

Sulle idee di uniformità amministrativa e di accentramento delle responsabilità fu infatti promulgato il *Motu proprio* del 6 aprile 1816, unanimemente considerato uno dei più rilevanti tentativi di svecchiamento degli ordinamenti papali avvenuti durante la prima metà dell'Ottocento[20].

L'attuazione del decreto significò, per Bologna, la fine delle speranze di ricomporre l'antico Senato e di recuperare l'autonomia avuta nei secoli passati: la gloriosa istituzione fu sostituita da un Consiglio cittadino di scarsa autonomia che, insieme al legato, avrebbe dovuto occuparsi dell'amministrazione provinciale[21].

I progetti di rinnovamento dell'apparato giudiziario inviati da molti governatori locali a Roma non passarono inosservati, e si previde la completa riorganizzazione della magistratura civile e criminale[22].

La codificazione del diritto e l'unità legislativa vennero considerate di indispensabile attuazione. Si limitarono, cioè, le facoltà di arbitrio dei giudici, si abolirono definitivamente tanto i tormenti quanto la pena della corda, sostituiti ora dalla pena di un anno di opera pubblica[23].

Consalvi, Roma, con i Tipi Vaticani, 1925, pp. 43-52. Cfr., ivi, anche l'intervento di H. Bastgen, *Consalvi uomo di Stato*, pp. 73-83, che si concentra invece sulla politica estera pontificia. Per il rafforzamento degli organi governativi, la politica interna e i provvedimenti in materia di ordine pubblico vedi invece G. Cassi, *Il Cardinal Consalvi ed i primi anni della Restaurazione Pontificia (1815-1819)*, Milano, Società Anonima Editrice Dante Alighieri, 1931.

[20] Cfr. *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Pio VII in data de'6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera nel giorno 14 del mese ed anno suddetto. Aggiunto il breve di S. S. sulle Rappresentanze di Bologna chiamato all'articolo 187*, Milano, presso Salvatore Baret Stampatore-Librajo, 1816. Per uno sguardo d'insieme sui risultati raggiunti, si rimanda a *Atti del Convegno interregionale di storia del Risorgimento. Pio VII e il card. Consalvi: un tentativo di riforma nello Stato Pontificio* ,Viterbo 22-23 settembre 1979, Comitato dell'Istituto per la storia del Risorgimento, 1981 e, in particolare, lo studio di D. Cecchi qui contenuto, *La pubblica amministrazione pontificia sotto il Conalvi*, pp. 17-38.

[21] Questo è riportato nel già citato *Breve particolare Sulle Rappresentanze della Città di Bologna richiamato nell'articolo 187* del *Motu Proprio*.

[22] I piani relativi alla riforma della giustizia criminale, inviati a Roma da molte province dello Stato si trovano nel dettagliato studio di Gabriella Santoncini dedicato proprio alla realizzazione del Motu proprio del 1816. Cfr. G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Torino, Giappichelli Editore, 1996, in particolare alle pp. 60-76. Com'è noto, nell'ambito del criminale il *Motu Proprio* prevedeva l'impianto di un tribunale in ciascuna delegazione cui spettava il giudizio di reati per i quali si prevedeva più di un anno d'opera, nonché l'esamina delle richieste d'appello. Ai governatori locali spettò invece procedere per i delitti minori.

[23] In particolare, cfr. art. 95-96 del *Motu proprio*. Si ricorda che già nella bolla *Post Diuturnas* del 30 ottobre 1800, con la quale si era timidamente tentata una riforma delle istituzioni pontificie, erano state aggiunte delle garanzie per l'imputato, sebbene non si fosse abolito l'utilizzo della

E se da un lato si mantenevano provvisoriamente in vigore le antiche norme, dall'altro lo sforzo di superare quell'«aggregato di usi, di leggi, di privilegj fra loro naturalmente difformi» tipico dell'età moderna era espressamente dichiarato con l'istituzione di commissioni incaricate della compilazione di codici.

Nonostante la storiografia sia stata sin'ora concorde nel giudicare l'assetto carcerario pontificio del primo Ottocento come estremamente arretrato e sostanzialmente in linea di continuità con la situazione esistente nei secoli passati, non si può tuttavia negare che - almeno sotto Pio VII e il Consalvi - si dedicò una certa attenzione alla riorganizzazione delle prigioni papali[24].

Ciò avvenne in conseguenza di quanto appreso poco prima da numerose indagini relative allo stato dei luoghi di pena, realizzate col proposito di «rendere uniforme, più sicuro e conveniente» il sistema[25].

Certo, le inchieste promosse dalla Segreteria di Stato non ebbero grandi risultati. Nel 1817, interrogati su ogni singolo aspetto della gestione degli spazi di custodia e di condanna, i rappresentanti pontifici delle province non riuscirono, perlopiù, a soddisfare le richieste di Roma. Molti temporeggiarono, promettendo la compilazione di rapporti mai arrivati alla Santa Sede, mentre dalle poche ed

---

tortura nella prassi processuale. A questo proposito, cfr. *Constitutio Sanctissimi Domine Nostri Pii P. P. VII Super Restaurazione Regiminis Pontificj*, Roma, Lazzarini, 1800. Per una puntuale comparazione tra quanto contenuto nella Post Diuturnas e le analoghe disposizioni contenute nel Motu Proprio del 1816 cfr. M. Mombelli Castracane, *Dalla Post Diuturnas del 30 ottobre 1800 al Motu Proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la seconda restaurazione*, in «Le Carte e la Storia», anno III (1997), pp. 146-161.

[24] Non vi sono studi specificamente riguardanti la complessiva organizzazione delle prigioni pontificie nella Restaurazione. Per ciò che riguarda gli istituti di internamento romani nella prima metà dell'Ottocento, si rimanda a E. Grantaliano, *Le Carceri Nuove (1658-1883)*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, cit., pp. 23-47; M. Calzolari, *La Casa di detenzione alle Terme diocleziane di Roma (1831-1891)*, ivi, pp. 49-78. Una forte critica verso il sistema carcerario pontificio è invece quella mossa da Martino Beltrani-Scalia, ispettore generale carceri nell'Italia postunitaria, risalente agli anni Settanta dell'Ottocento, sostanzialmente poi ripresa da A. Capelli. Vedi M. Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri: saggio storico e teorico*, Milano, Tipografia G. Favale, 1876, alle pp. 458-468; A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, Angeli, 1988, pp. 84-89.

[25] L'espressione è ripresa da una circolare inviata dalla Segreteria di Stato a tutti i legati e delegati dello Stato Pontificio in data 19 marzo 1817. In questa si chiedeva l'invio di informazioni riguardanti stato e amministrazione di carceri e case di condanna dello Stato, per poter stilare un progetto di riorganizzazione carceraria. Il questionario comprendeva quesiti su capacità dei locali, numero di impiegati, metodi di mantenimento e tariffe di vitto. Cfr. ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, fasc. 1, ff. 3-4.

evasive risposte emergeva una situazione generale estremamente confusa, nella quale si riscontrava la mancanza del più elementare principio di omogeneità[26].

L'assenza di un completo quadro di riferimento non scoraggiò però la volontà di porre ordine tra le prigioni dello Stato e anzi, proprio tra 1817 e 1820, si procedette all'emanazione di importanti disposizioni, destinate a perdurare sino all'avvento di Pio IX.

Una delle prime preoccupazioni di Pio VII e del Consalvi consistette infatti nella realizzazione di una più razionale distribuzione sul territorio dei luoghi di custodia, conformemente al nuovo riparto territoriale dello Stato pontificio.

Sotto la dominazione francese, ogni provincia dello Stato era stata dotata di almeno un luogo per la ritenzione degli accusati, ma la molteplicità delle denominazioni degli spazi di prevenzione doveva essere fortemente ridotta. Vi sarebbero state due sole tipologie di carceri, quelle criminali - per gli accusati di delitti comuni - e quelle di polizia[27]. E ciascuna prigione pontificia doveva possedere sia una capienza proporzionata al numero e «all'indole più o meno facinorosa» degli abitanti nelle diverse province, sia spazi di segreta e di larga, cappelle per la celebrazione della messa e infermerie[28].

---

[26] Ad esempio, da Frosinone e da Monte Porzio si fece sapere che erano carcerieri stipendiati, e che per l'ufficio di custode delle prigioni cittadine ci si era sempre serviti di ufficiali giudiziari o di guardie campestri. Le autorità di Civitavecchia, di Ravenna e di Rieti invece indugiarono, anche se non pervenne al Consalvi alcuna risposta concernente le informazioni richieste. Le risposte citate sono contenute ivi, ff. 3-4; f. 5, f. 11, f. 13, f. 17, f. 19.

[27] La circolare è inviata da Ercole Consalvi il 24 settembre 1817 a tutti i legati e delegati e si trova in ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, fasc. 1, ff. 56-57. Si prevedeva inoltre la presenza di carceri in ogni capoluogo di provincia e comune di residenza del governatore, e si specificava l'installazione di prigioni di polizia nei soli capoluoghi. Queste potevano realizzarsi negli stessi stabili delle carceri criminali, previe obbligatorie separazioni degli spazi. Al Tesoriere Generale veniva infine lasciata ogni facoltà di ampliamento o rifacimento dei locali, ogni qualvolta questi ne ritenesse la necessità.

[28] Cfr. ASR, *CAM II*, b. 7 (1818-1833) fasc. 1 «Biglietto della Segreteria di Stato del 16 settembre 1818 sulla sistemazione delle carceri in ciascun comune di residenza dei Governatori». Realizzato in conseguenza del nuovo riparto territoriale dello Stato Pontificio, avvenuto il 26 novembre 1818, il decreto è in realtà quasi una riformulazione del progetto presentato alla Segreteria di Stato dal Tesoriere Generale Cesare Guerrieri, e compilato dal Governatore di Roma per le carceri della Capitale, che si trova ivi, «Progetto di sistemazione dei locali delle carceri in Legazioni e delegazioni dello Stato». In particolare, quest'ultimo prevedeva l'adozione di «un modello generale dell'ampiezza delle prigioni sul numero supposto dei detenuti, quale con un calcolo approssimativo si fa ascendere ad un due per cento in rapporto al numero della Popolazione del circondario di cadaun Governo». Dal progetto, emerge pure come in un primo momento si fosse pensato di addossare il mantenimento delle strutture ai possidenti residenti nei paesi ove queste sarebbero state collocate, nella convinzione che tali luoghi - «segregando dalla società individui nativi» - sarebbero serviti principalmente alla tranquillità e alla sicurezza dei ceti abbienti. Invece, per ciò che riguarda le disposizioni finali riguardanti il mantenimento dei luoghi, vedi in ASR,

Parallelamente, si procedette a migliorare la sorveglianza dei luoghi di arresto e di condanna.

Già nel ripristino delle visite carcerarie, sin dal 1815 furono sottoposti al vaglio della Sacra Consulta anche i rapporti provenienti dalle province per una puntuale verifica del complessivo stato di locali e di ospiti[29]. E qualche tempo dopo si snellì notevolmente anche l'organizzazione delle case di pena: la Tesoreria, già posta a capo della direzione dei bagni e dei forzati sin dai tempi di Benedetto XIV, dal 1820 poté contare sulla collaborazione dei capi delle province per un controllo più efficace e continuo[30].

Nello Stato pontificio, dunque, si realizzò una scala gerarchica per molti versi simile a quella che, durante il Regno d'Italia, avrebbe dovuto portare a un'idonea diramazione dei compiti secondo le direttive centrali.

Ma un'altra questione doveva essere urgentemente affrontata. La caduta del regime napoleonico aveva infatti comportato la necessità di un complessivo ripensamento dei metodi di conduzione delle carceri e di una riorganizzazione dei sistemi di mantenimento degli stessi detenuti. A Bologna, da questo punto di vista, la situazione era talmente disastrosa che, in un primo momento, dopo aver personalmente valutato la pessima qualità e la scarsità del vitto somministrato ai detenuti bolognesi, Ercole Consalvi aveva imposto provvisoriamente alla città lo stesso sistema praticato a Roma dalla Confraternita di San Girolamo della Carità[31].

MNI, r. 95, b. 1514 (1846-1848), fasc. «Provvidenze Generali», circolare 24 dicembre 1817 e 3 marzo 1818 a firma del tesoriere generale Cesare Guerrieri Gonzaga.

[29] Il ripristino delle visite carcerarie era già stato preannunciato nella già citata *Post Diuturnas*. Qui si precisava che la cadenza della visita sarebbe stata mensile, e che a questa avrebbero partecipato il vescovo, il governatore, il capo del magistrato, il medico e il cancelliere. Erano previsti, come di consuetudine, interrogatori ai carcerati sul loro trattamento ed eventuali aggravi, nonché l'ispezione dei locali. La copia della relazione inviata alla Sacra Consulta, veniva poi letta al tribunale, il quale decideva per il disbrigo cause. Tali informazioni si trovano in ASB, *COP*, 1815, fasc. «Ripristino delle visite carcerarie». Ivi, cfr. anche il dispaccio di Ercole Consalvi in data 6 settembre 1815 nel quale si considerava l'istituto della visita come necessario per far fronte ai disordini nell'amministrazione delle prigioni ereditate dal governo francese, indispensabile per migliorare il sistema «in tutti i rapporti di carità, giustizia, pubblica economia».

[30] Per l'antico regime, cfr. M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato Pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, cit., pag. 216. Il provvedimento del 1820 servì sostanzialmente a snellire e a rafforzare la sorveglianza delle darsene dello Stato, eccezion fatta per il bagno di Civitavecchia, ed è contenuto in ASR, *CAM II*, b. 7 (1818-1833) fasc. 12, ff. 309-310.

[31] Dopo una scrupolosa comparazione di diversi regolamenti riguardanti il vitto nelle prigioni bolognesi e romane, iniziò un poderoso carteggio tra il Consalvi e il Legato Giustiniani che si

Tali problemi si riscontravano nella maggior parte delle prigioni dello Stato. Fu anche per questo che, molto presto, si cercò anche di migliorare il sostenimento dei detenuti grazie ad appalti nei quali il controllo dei fornitori e la regolarità delle ispezioni furono questioni poste in primo piano[32].

Tuttavia, il forte impulso centralizzatore, riscontrabile in ogni aspetto della riorganizzazione carceraria, non era privo di originalità. Lungi dall'essere mera riproposizione di quanto realizzato dalle autorità francesi, questo era infatti costantemente temperato dall'energico proposito di recuperare il ruolo svolto in antico regime da istituti di soccorso ed *élites* locali nella sfera repressivo-assistenziale.

A Bologna, come nella maggior parte delle altre città dello Stato, l'avocazione statale dei beni di molte corporazioni religiose aveva fortemente indebolito le attività di assistenza nelle carceri, e dal 1796 non esisteva più alcuna dotazione

---

concluse nell'agosto del 1815 quando la Segreteria di Stato impose alle prigioni bolognesi l'adozione del sistema praticato per i carcerati romani dalla Confraternita di San Girolamo della Carità, anche per ciò che riguardava tipologia e razioni degli alimenti. Ercole Consalvi raccomandò pure che, in ogni caso, l'alimentazione di detenuti e condannati non fosse mai stata peggiore di quella decisa durante il quindicennio napoleonico. Cfr. ASB, *COP*, 1815.

[32] La documentazione riguardante i cambiamenti avvenuti nella sfera della fornitura carceraria durante i primi anni della Restaurazione pontificia è copiosa, estremamente ripetitiva e disordinata. È certo che la volontà di raggiungere l'uniformità dei sistemi di vitto portò, nel novembre del 1816, a bandire appalti in ciascuna legazione e delegazione. Per la questione, cfr. in proposito ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1816, b. 16, Sezione V «Alimenti», «Nuovo progetto d'appalto di alimenti, vestiario e medicamenti», dispaccio della Tesoreria Generale in data 9 novembre 1816. Notizie dettagliate sulla situazione particolare di ciascuna provincia si trovano invece in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1818, b. 21, Sezione VII. Tali sistemi, furono poi sostituiti dal primo appalto generale che comprendeva la fornitura di tutte le carceri pontificie, bandito il 15 ottobre 1817, per il quale vedi ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1817, b. 21, Sezione V «Alimenti», fasc. n. n. contenente il carteggio tra il Cardinale Lante e la Tesoreria Generale. Un secondo appalto generale fu indetto nel luglio 1820, ma problemi concernenti la necessità di conoscere dettagliatamente i sistemi vigenti precedentemente e il prezzo dei generi alimentari in ciascuna provincia, indussero Pio VII a modificare il capitolato con un Chirografo del novembre dello stesso anno. Per l'appalto del luglio del 1820 cfr. «Capitoli per l'assento della fornitura di tutte le Carceri, Detenuti, e Condannati in luogo di pena, e dei Forzati nelle Darsene, o Bagni della Legazione di Bologna a forma della contemporanea Notificazione dei 15 luglio1820» emanati dal Tesoriere Generale Bellisario Cristaldi, in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1820. Il Chirografo di Pio VII in data 23 novembre 1820 si trova invece in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1824. Documenti relativi alle inchieste riguardanti i sistemi di vitto di numerose carceri in età napoleonica (Roma, Bologna, Civitavecchia, Ancona e Porto d'Anzio) necessarie per formulare il bando di un nuovo appalto si trovano invece in ASR, *CAM II*, b. 7 (1818-1833) fasc. 7. Ivi, al fasc. 5, in «Assento per la fornitura degli alimenti, medicinali, indumenti per i carcerari stipulato dalla camera apostolica in favore del Sig. Zeppi ed altri» si riportano invece i nominativi di tutti gli appaltatori per legazioni e delegazioni. Per comprendere le motivazioni che indussero il pontefice a correggere il bando di fornitura, si rimanda invece alle «Osservazioni e Rilievi intorno all'appalto della fornitura carceraria promosso con notificazione 15 luglio 1820», in ASR, *CAM II*, b. 7 (1818-1833) fasc. 11, ff. 290-298.

particolare per il mantenimento di detenuti e di condannati[33]. Sotto il pontificato di Pio VII, ma anche del suo successore Leone XII, da Roma si inviarono numerosi appelli affinché l'attività caritativa degli stabilimenti pii e dei privati cittadini si rivolgesse nuovamente ai prigionieri, sotto il controllo dei legati[34].

Si potrebbe dunque dire che un tratto caratterizzante della politica pontificia fu il tentativo di raggiungere l'ottimizzazione della gestione penitenziaria richiamando lo zelo di autorità ecclesiastiche, di parrocchie e di cittadini. Anche nel settore carcerario - analogamente a quanto accadeva nella riorganizzazione degli istituti di soccorso - si cercò cioè di sollecitare e di coordinare la beneficenza privata grazie all'intermediazione di istituzioni governative[35].

Da questo punto di vista, significativa fu l'installazione in tutto lo Stato, nel 1817, delle Congregazioni di Carità delle Carceri, deputazioni formate da probi cittadini - secolari ed ecclesiastici - scelti direttamente dal legato e incaricate dell'attività di quotidiano controllo del cibo, e dello svolgimento di visite mensili a tutte le carceri pontificie[36].

---

[33] Tali informazioni sono contenute nel dispaccio inviato da Bologna in risposta alla già citata circolare di Stato del 19 marzo 1817. Si veda in proposito «Legazione di Bologna. Stato e amministrazione delle carceri. Risposte alle domande contenute nella circolare della Segreteria di Stato delli 19 marzo 1817 n. 3818», in ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, fasc. 1, ff. 3-4, 22 r.

[34] Cfr. ASB, *COP*, 1816, dispaccio di Ercole Consalvi del 30 dicembre 1815, nel quale il Segretario di Stato esortò le autorità bolognesi a tenere bene in vista la possibile presenza di opere di soccorso che concorrevano al mantenimento dei carcerati, «per conciliare gli obblighi del fornitore con quelli del pio stabilimento». Si tratta di un appello molto simile a quello lanciato solo due anni prima durante la reggenza austriaca, nel quale si arrivò a coinvolgere l'intera popolazione bolognese in un'elemosina generale nella chiesa di San Petronio appositamente indetta per concorrere al mantenimento e alla cura dei condannati di San Michele in Bosco. Per questa vedi ASB, *AGP*, Tit. XII, Rubr. 5, 1814, b. 33, Sezione X «Casa di Lavoro». Lettera prefettizia in data 12 aprile 1814. Per simili disposizioni al tempo di Leone XII si rimanda invece alla circolare inviata dal Segretario di Stato Della Somaglia, in data 31 dicembre 1823. Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1823, b. 15, Sezione VI «Alimenti».

[35] Per questo aspetto della politica pontificia negli anni della Restaurazione, si rimanda a R. Aubert, J. Beckmann, R. Lill, *Storia della Chiesa*, diretta da H. Jedin, *Tra rivoluzione e Restaurazione, 1770-1830, Secolarizzazione, concordati, rinascita teologico-spirituale*, Vol. VIII/1, cit., in particolare alle pp. 103-116. Per gli interventi di Consalvi e Leone XII nel settore assistenziale vedi M. Piccialuti, *Politiche assistenziali e nuovi istituti caritativi*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, cit., pp. 249-275.

[36] L'attuazione delle Congregazione di Carità delle Carceri fu prevista nei Regolamenti allegati ai «Capitoli per l'appalto della Fornitura delle Carceri» emanati dalla Tesoreria il 20 giugno del 1817, per i quali cfr. ASB, *CCC*, 1820 b. 16. Dotate di struttura gerarchica interna, le Congregazioni di Carità avevano a capo un presidente e due assessori, rispettivamente con carica bimestrale e trimestrale. Tre deputati a turno presenti la mattina alla distribuzione degli alimenti avevano il compito di riferire quotidianamente, al presidente e al legato, il responso sulle cibarie. Ulteriori simili informazioni si trovano in una lettera inviata il 3 gennaio del 1821 dal presidente della deputazione bolognese Pietro Davia a Ferrara, in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1820.

Non è purtroppo possibile avanzare alcun parallelismo con la situazione esistente nelle altre città dello Stato, data l'inesistenza di ricerche in proposito[37]. Ma, a Bologna, le deputazioni non si limitarono a eseguire i soli compiti assegnati. Queste arrivarono in breve a convogliare nuovamente l'attenzione della popolazione sulla realtà carceraria, prodigandosi nella raccolta di elemosine e di elargizioni a favore dei più miserabili, promuovendo reti di *patronage* grazie alle quali migliorare le sorti dei liberati[38].

È fuor dubbio che, almeno nella città e sino agli anni Cinquanta dell'Ottocento, le nuove istituzioni non raggiunsero mai i risultati conseguiti dalle società che, nel frattempo, venivano impiantate altrove.

In Francia, negli stessi anni, alle associazioni caritative già esistenti, si aggiunse nel 1819 la *Société Royale des prisons*, iniziativa pioneristica che arrivò a partecipare alla redazione di un regolamento di polizia uniforme in tutte le carceri e case di pena dello Stato. E in Inghilterra, già dal 1817, la *Society for the improvement of prison discipline* aveva promosso sia una prima commissione di inchiesta nazionale sul sistema carcerario e penale, sia una serie di inchieste sullo stato delle prigioni estere[39]. Erano i primi sentori di quella importante riforma che,

---

Informazioni generali riguardo alla Congregazione si trovano anche in ASB, *Deputazione di Carità delle Carceri. Inventario*, introduzione di M. L. Xerri, 1998.

[37] L'unica a riportare la presenza di tali istituzioni presso tutte le carceri pontificie è A. Capelli nel già citato *La buona compagnia*, pag. 88. Tuttavia, l'autrice non fornisce alcuna interpretazione circa il ruolo che tali deputazioni ebbero nella quotidiana gestione di prigioni e case di condanna durante il corso del XIX secolo.

[38] Per le numerose informazioni sulla vivace attività di raccolta di sussidi e di recupero di vecchi testamenti a favore del mantenimento dei condannati da parte delle Congregazioni bolognesi tra 1817 e 1841, vedi ASB, *CCC*, *Indici e Registri di Protocollo*, n. 1-2. Sembra importante sottolineare come, a partire dagli anni Trenta dell'Ottocento, la Congregazione di Carità delle Carceri bolognese si prodigò molto per costituire un fondo monetario dal quale potessero attingere i parenti dei liberati dalle case di pena, coinvolgendo più famiglie bolognesi nell'elargizione di somme per favorire l'approvazione del progetto che, tuttavia, Roma negò sino all'avvento di Pio IX. Per la questione si rimanda a ASR, *SCC*, b. «Sacra Consulta, Carceri, da Bologna a Castel Gandolfo», fasc. «Bologna, corrispondenza dal 1829 al 1836», Lettera della Deputazione di Carità di Bologna in data 14 luglio 1834. Vedi pure ASB, *CCC*, *Indici e Registri di Protocollo*, n. 2, annotazioni in data 15 febbraio, 28 luglio e 29 novembre 1834. Le Congregazioni bolognesi si occuparono pure sistematicamente della cura spirituale dei carcerati, grazie alla partecipazione alle tradizionali attività di conforteria, alla distribuzione di libercoli di devozione e all'impartizione della religione cattolica. Per tali attività, si rimanda a ASB, *LEG*, tit. XII, R. 1, 1832, Lettera della Congregazione di Carità al pro legato Cesare Scarselli in data 21 luglio 1832. Infine, per le attività di distribuzione di libri di devozione e di insegnamento della religione cattolica a tutti i detenuti bolognesi, vedi ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1820, fasc. «oggetti di devozione da distribuirsi ai condannati».

[39] Per l'attività della *Société Royale des prisons*, cfr. J.-G. Petit, *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Paris, Fayard, 1990, pp. 178-180. Un'analisi dettagliata delle

in varie parti d'Europa, tra gli anni Trenta e Quaranta del XIX secolo, avrebbe portato a vedere nella detenzione una pena espressamente volta alla riforma morale dell'individuo.

Ma se nello Stato pontificio, ancora negli anni Venti dell'Ottocento, la questione penitenziaria faticava a divenire argomento di specialisti rimanendo sostanzialmente in una sfera filantropica, si può certamente affermare che, proprio a partire da questo periodo, il coinvolgimento di individui e di associazioni di forte prestigio sociale non fu privo di positive conseguenze per la conduzione delle prigioni.

Come è noto, la morte di Pio VII - e la fine della linea riformatrice consalviana - comportò un rallentamento nelle attività di compilazione dei nuovi codici e di riorganizzazione della scala penale[40]. Tuttavia, nonostante un'«uggia mortifera» sembrasse impedire un rinnovamento delle istituzioni e delle leggi papali, fu proprio a cavallo tra i due pontificati che Bologna vide sorgere i nuovi istituti di internamento, in conseguenza della definitiva chiusura del San Michele in Bosco[41].

---

iniziative promosse in Inghilterra dalla *Society for the improvement of prison discipline*, che fu voluta dal duca di Gloucester, nipote di Giorgio III, si trova invece in C. Duprat, *Punir et guérir. En 1819, la prison des philantrophes*, in M. Perrot, *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle*, Paris, Seuil, 1980, pp. 64-122. Nello stesso intervento, l'autrice si sofferma anche sui propositi e sull'evoluzione delle analoghe società francesi, quali la *Société des bonnes œuvres* e la *Société de la morale chrétienne*. Tra le inchieste promosse dalla società inglese, si ricorda quella svolta da Francis Cunningham che, tra 1817 e 1820, visitò le carceri di Svizzera, Francia, Regno di Sardegna, mettendole poi a confronto con i sistemi vigenti negli istituti di pena di Gand e di Filadelfia. Cfr. in proposito *Notes recueillies en visitant les prisons de la Suisse, et remarques sur les moyens de les ameliorer, avec quelques details sur les prisons de Chambery et de Turin, par Francis Cunningham, suivies de la description des prisons ameliorees de Gand, Philadelphie, Bury, Ilchester et Millbank*, Paris, Imprimerie de J. J. Luc Sestie, Rue de la Pelisserie, 1820.

[40] Si veda *Il pontificato di Leone XII, Annibale della Genga. Atti del Convegno*, Genga, 24 marzo 1990, a cura di Galliano Crinella, Urbino, Quattro venti, 1992; cfr. anche R. Aubert, J. Beckmann, R. Lill, *Storia della Chiesa*, diretta da H. Jedin, *Tra rivoluzione e Restaurazione, 1770-1830, Secolarizzazione, concordati, rinascita teologico-spirituale*, Vol. VIII/1, cit., in particolare alle pp. 106-110. Per la commissione incaricata del riordino della legislazione criminale sotto il pontificato di Leone XII si rimanda invece a F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789 a quella delle riforme italiane, 1847*, vol. III, Parte II, Libro IV, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1863, pp. 423- 446.

[41] L'espressione è ripresa da M. Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri: saggio storico e teorico*, cit., pag. 458.

I cancelli della casa di pena furono sigillati solo sul finire del 1823, sebbene già dal 1815 fossero in corso importanti trattative con Ercole Consalvi[42]. Infatti, i timori e le titubanze sui costi che avrebbe comportato l'apertura di una nuova casa di pena lasciarono il posto all'indignazione generale solo dopo i risultati dell'ispezione generale compiuta in quell'anno dai funzionari camerali col preciso fine di indagare sullo stato dei reclusi e su eventuali abusi presenti in ogni singolo luogo di custodia e di condanna.

Le condizioni del San Michele in Bosco non divergevano molto dalla pietosa situazione nella quale versavano molte altre carceri pontificie, ove si ritrovarono coperte «ripiene d'insetti», «tavolacci rotti o ridotti a nulla», infermerie mancanti di biancheria, di letti e di arredi necessari, tutti disordini che indussero il nuovo Segretario di Stato, Giulio Maria della Somaglia, a parlare di «un quadro funesto, che fa torto alla Religione, che fa ribrezzo alla umanità, che offende la giustizia», dunque da combattere immediatamente[43].

Nella sola Roma, nel 1827 si procedette all'immediata chiusura di alcune carceri cittadine e al trasferimento dei minori del San Michele in Ripa in una nuova casa di correzione annessa alle Carceri Nuove, sotto la cura disciplinare e spirituale dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità[44]. Furono questi tutti risultati di una politica che, se da un lato rimandava i propositi di un organico

[42] Le trattative con la Segreteria di Stato per la soppressione di San Michele in Bosco iniziarono nel dicembre del 1815 quando, da Bologna, si inviarono a Roma tutti i verbali delle sedute della Congregazione Pontificia che trattavano dei gravissimi problemi esistenti nella casa di condanna. Tuttavia, Cesare Consalvi non approvò la proposta chiusura del luogo di pena per gli alti costi che l'operazione avrebbe comportato, in termini di redistribuzione dei condannati e allestimento di un nuovo istituto. La questione è riassunta in ASB, *COP*, 1815, b. 60, Lettera riservata di Ercole Consalvi al Legato bolognese Giacomo Giustiani, in data 16 dicembre 1815. Il problema è riproposto dalle autorità cittadine circa due anni dopo, senza alcun risultato. Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1817, dispaccio riservato della Segreteria di Stato inviato a Bologna il 7 maggio 1817.

[43] Le informazioni sono riportate in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1824, b. 15, sez. VI, «Alimenti», circolare di Giulio Maria della Somaglia in data 31 dicembre 1823. A condurre l'ispezione generale era stato posto Giuseppe Bernardini, funzionario della Camera apostolica. Il documento si conclude con un ordine di Leone XII che prevedeva l'invio di relazioni riguardanti le provvidenze adottate in tutte le carceri dello Stato entro un mese «per riparare gli attuali disordini e prevenire i futuri».

[44] Per il trasferimento dei minori del San Michele a Ripa presso una casa annessa alle Carceri Nuove cfr. C. L. Morichini, *Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, libri tre, del cardinale Carlo Luigi Morichini vescovo di Jesi, Edizione novissima*, Roma, Stabilimento tipografico camerale, 1870, pp. 693-694. Sulle disposizioni prese da Leone XII per le altre carceri della capitale, si rimanda a M. Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri: saggio storico e teorico*, cit., pag. 460.

riordino della rete carceraria, dall'altro mostrava una certa attenzione verso il miglioramento materiale delle condizioni dei reclusi.

I nuovi istituti, almeno a Bologna, sorsero in questo clima, nel contesto di una seria e articolata riflessione sulle deficienze del sistema carcerario napoleonico. Tra il 1822 e il 1823 vennero infatti impiantati due nuovi luoghi d'internamento: la casa di condanna del Forte Urbano, riservata ai condannati, e il Discolato, per donne, minori e uomini internati dalle forze di polizia.

Gli stabilimenti risposero all'esigenza sia di rispettare una più precisa distinzione degli internati - sulla base della tipologia d'infrazione, e sulle categorie di genere ed età - sia di recuperare il valore dell'internamento in quella funzione preventiva e rieducativa che tanto aveva caratterizzato la carcerazione d'antico regime nei territori ecclesiastici. In gioco c'era non solo la preservazione della sicurezza sociale, ma anche la salvaguardia della moralità che, in un clima di accentuato conformismo, ritornava principio da difendere con nuovi e vecchi mezzi.

2. Istituti di internamento nell'età della Restaurazione: il Forte Urbano e il Discolato

Nei diversi territori dello Stato, i rappresentanti pontifici si ritrovarono a dover gestire situazioni estremamente difficili. Il quadro generale dei luoghi di pena era caratterizzato dal continuo affluire di condannati e da galere ormai inefficaci ad assolvere ai tradizionali scopi militari, commerciali e di neutralizzazione della criminalità[45].

Questi problemi, già tra 1816 e 1817, avevano indotto Pio VII ad accrescere il numero complessivo degli spazi di condanna e a convertire alcuni luoghi di pena in istituti ove impiegare i detenuti in attività manifatturiere, sul modello delle *workhouses* settecentesche e della prigione napoleonica[46].

Anche a Bologna, come si è accennato, la disastrosa condizione del San Michele in Bosco aveva convinto la Tesoreria a dare disposizioni per l'istituzione di un'altra casa. Secondo quanto affermato dal *Motu Proprio* del 1816, il nuovo luogo avrebbe dovuto accogliere solo i soggetti provenienti dalle quattro delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì[47].

Lo stabilimento scelto fu il Forte Urbano, a Castelfranco, costruzione voluta da Pio V nel 1569 per frenare la minaccia turca, restaurata poi nel 1628 da Urbano VIII e successivamente adattata a molteplici usi di utilità pubblica, detenzione di «civili persone» e caserma per le truppe napoleoniche[48].

---

[45] Cfr. L. Nasto, *Il bagno penale di Civitavecchia e i fatti del 1820*, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1999, pp. 57-80

[46] Ivi.

[47] Cfr. in proposito, ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1820, b. 16, Sezione X «Casa di Lavoro», in un dispaccio inviato a Bologna dalla Tesoreria dove si precisava che la maggior parte degli esistenti luoghi di pena si presentava in una condizione di sovraffollamento, e si diedero disposizioni opportune per istituire una casa di condanna in sostituzione del San Michele in Bosco.

[48] Per la storia del Forte Urbano si rimanda a G. Santurnione, A. Fabbri, *Il Forte Urbano a Castelfranco Emilia*, Modena, Editrice La Vela, 1981. Informazioni specificamente riguardanti l'uso del Forte nel XVIII secolo sono contenute in una missiva inviata da Pietro Antonio Odorici, cameriere segreto e coppiere di Benedetto XIV, alla Tesoreria in data 22 luglio 1757. In questa si discute infatti del caso di un certo Perotti, il cui nome non è menzionato, da tenere per ordine del pontefice lontano dai quartieri usualmente impiegati i condannati *ad opus*. Cfr. ASR, *CAM III*, b. 388, fasc. 7, «Carteggi col Tesoriere Generale relativo al Forte Urbano, 1755, 1762».

Sul finire del 1822 il fabbricato si presentava però in condizioni rovinose, quasi «lo scheletro di ciò che era un tempo», e dovette essere sottoposto a un quasi completo rifacimento[49]. Fu scelto un progetto realizzato dall'ingegnere Pietro Pancaldi, originariamente corredato da undici tavole, che prevedeva la riduzione di parte dell'edificio a prigione[50].

Roma aveva grandi aspettative sul Forte Urbano: i propositi di realizzare sia spazi proporzionati alla popolazione carceraria, sia una disposizione generale delle camere consona a un continuo controllo da parte dei addetti alla sorveglianza, avevano infatti persuaso il governo che il luogo sarebbe divenuto «una delle migliori Case di Condanna dello Stato Pontificio, capace anche della custodia di oltre ottocento detenuti»[51].

Estremamente favorevole fu considerata anche l'ubicazione dell'edificio, che presentava tutto «l'aspetto della forza e della sicurezza». Nel piano superiore vi sarebbero stati un dormitorio per i condannati, un ospedale, magazzini e stanze per custodi, guardie, personale della casa e direttore. Al pian terreno invece, in ciascuno dei locali da adibire a sala di lavoro - il «conventino», la «colonnella» e la «sala del ritegno» - si sarebbero posti una chiesa e un distaccamento della caserma e altre abitazioni di sorveglianti[52].

I condannati del San Michele furono quindi trasferiti e impiegati nella costruzione di quelli che sarebbero stati gli spazi della propria reclusione: divisi in

---

[49] L'espressione è ripresa dal progetto di Pietro Pancaldi in ASR, *CAM III*, b. 338, Reg. «Relazione sulla riduzione di Forte Urbano a Casa di Condanna rassegnata nel corrente maggio 1822 all'Eccellentissimo e Reverendissimo Monsignor Tesoriere Generale dello Stato Pontificio», f. 12.

[50] Ivi. Delle 11 tavole che originariamente corredavano il progetto non ne è rimasta alcuna. Integro è invece il piano che, in quasi novanta pagine, si divide in otto parti concernenti accenni sull'origine e sulla storia del Forte, necessità di erigere qui una casa di condanna, descrizione dei luoghi interni del fabbricato, vantaggi e spese della ricostruzione, modo di eseguire il restauro, convenienza del terreno, avvertenze generali, doveri degli imprenditori ai lavori e conclusione. Pietro Pancaldi ebbe importanti incarichi nella costruzione di molte opere pubbliche ai tempi di Pio IX: fu tra i promotori dello sviluppo delle strade ferrate nello Stato Pontificio e membro della Società Agraria di Bologna per la quale compilò l'*Idea di progetto di una supposta strada ferrata nella Provincia di Bologna,* in *Memorie lette nelle adunanze ordinarie della Società agraria della provincia di Bologna*, vol. 1, 1840-1842, Bologna, Tipografia Sassi nelle Spaderie, pp. 213-232.

[51] In questo modo si espresse il Segretario di Stato Tommaso Bernetti che, il 28 gennaio del 1832, ricordava in una lettera al legato di Bologna le circostanze di nascita della casa di pena e le esigenze che avevano portato Roma all'impianto del bagno a Forte Urbano. Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1832, b. 22, Sezione «Provvidenze Generali».

[52] Cfr. «Relazione sulla riduzione di Forte Urbano a Casa di Condanna rassegnata nel corrente maggio 1822 all'Eccellentissimo e Reverendissimo Monsignor Tesoriere Generale dello Stato Pontificio», cit., ff. 14-18.

squadre e capeggiati da alcuni condannati appositamente prelevati dalla darsena di Ancona, realizzarono in breve nuovi muri e usci, quartieri e segrete, alzarono recinti, ripararono scoli e fossi tanto che, all'inizio del 1824, l'edificio poteva considerarsi già pronto per entrare in funzione con un nuovo regolamento - poco divergente dalle norme vigenti nell'antica casa di condanna - e un nuovo direttore, Filippo Roberti, che subito si prodigò a dichiarare il Forte inaccessibile a chicchessia e a premere per l'allestimento dei lavori dei detenuti[53].

La riorganizzazione degli spazi d'internamento cittadini non poteva tuttavia ignorare la necessità di porre riparo alla piaga dell'indigenza che, a Bologna, nei primissimi anni della Restaurazione aveva provocato uno stato d'allerta, arrivando a convogliare su di sé molteplici attenzioni.

La città sembrava infatti essere piombata in uno stato endemico di povertà tanto che, nel 1816, su una popolazione di circa sessantacinquemila individui, si registravano più di trentamila bisognosi[54]. Molti artigiani erano rimasti inoperosi a seguito delle misure protezionistiche degli ultimi anni, e l'aumento vertiginoso dei reati aveva provocato notevole apprensione[55]. Erano timori di certo non infondati dato che, dai coevi prospetti delle cause pendenti nella provincia di Bologna, si riscontra come quasi il 90% dei detenuti aspettasse una sentenza per

[53] Sui lavori dei condannati per la ricostruzione del Forte, si rimanda a una lettera inviata dal direttore Filippo Roberti al legato di Bologna in data 13 novembre 1823 in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1823 e, ivi, fasc. ris. «Traslocazione de'Condannati da San Michele in Bosco a Forte Urbano». Informazioni più dettagliate su paghe, organizzazione in squadre di lavoro e arrivo dei condannati dalla darsena di Ancona si trovano invece nella lettera di Pietro Pancaldi in data 24 febbraio 1824 al legato di Bologna e in una relazione del 10 marzo successivo di Filippo Roberti alla Tesoreria. Entrambe ASB, *LEG*, 1824, b. 18, Sezione I «Provvidenze Generali», fasc. «Casa di Condanna. Avvertenze sull'allestimento seguito nel Forte Urbano. Spese occorrenti». Qui si sottolineano pure le disastrose condizioni nelle quali venne lasciato il San Michele in Bosco, saccheggiato da guardie e amministratori del luogo, e privato di tutti gli inflissi da reimpiegare nell'allestimento del Forte. Il «Regolamento per la Casa di Condanna nella Legazione di Bologna» si trova in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1824. Questo fu redatto dal direttore Filippo Roberti in 65 articoli, organizzati in sei titoli: «Reggimento Spirituale», «Attributi del Direttore e degl'impiegati da esso dipendenti», «Discipline riguardanti i condannati», «Discipline riguardanti il Custode, Vice Custodi e Secondini», «Regolamento per l'Ospitale», «Rapporti del Direttore dello Stabilimento colla forza militare». Sull'inaccessibilità del Forte, voluta dallo stesso direttore, si rimanda invece a ASR, *SCC*, b. «Sacra Consulta, Carceri, da Bologna a Castel Gandolfo», fasc. «Bologna, corrispondenza dal 1829 al 1836», Lettera di Filippo Roberti in data 14 giugno 1830.

[54] Cfr. *Diario ecclesiastico della città e diocesi di Bologna per l'anno 1818*, Bologna, Tipografia e libreria arcivescovile, 1819, pag. 20.

[55] ASB, *CST*, 1814, b. 1, (n. p. 1-400), fasc. n. n. relativo ai rapporti inviati dal Commissario dipartimentale di polizia Carlo Savini a Strasoldo del 6 agosto 1814, riguardanti i furti reiterati e le misure da prendersi.

piccoli reati contro la proprietà - furti e ruberie - crimini cioè «provocati dalla guerra e dalla miseria»[56].

Si trattava di disordini che difficilmente potevano essere risolti o prevenuti senza l'ausilio delle istituzioni di soccorso. Queste ultime, negli stessi anni, venivano valutate in condizioni di totale sovraffollamento e deficit, e dunque non in grado di assorbire il gran numero di miserabili che infestava le piazze e le vie della città.

Fu per questo che la ricerca di una soluzione andò di pari passo con la durissima critica dei programmi di repressione della criminalità e di contenimento della povertà attuati dal governo francese. La Casa d'Industria in soli quattro anni era infatti divenuta un peso estremamente gravoso per la pubblica beneficenza, tanto che già dal 1813 si era deciso di appaltare l'istituto a un privato il quale, privilegiando finalità produttive, aveva drasticamente diminuito le ammissioni di individui non sufficientemente addestrati. La Casa di Ricovero era invece al completo sbando[57].

Si ritenne che durante il Regno d'Italia si fosse ideato e attuato un piano «senza somministrare sufficienti mezzi per la sussistenza dei poveri invalidi, e senza offrire competente lavoro a quelli che ne erano capaci», ottenendo come solo

[56] I dati derivano da una statistica da me effettuata sui dati presenti nel «Prospetto delle Cause con Carcerati esistenti presso i Ventidue Governatori della Provincia di Bologna», in, ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, fasc. 4, ff. 39 v.-59 r.. Il quadro generale che ne deriva è il seguente: su 164 casi - dei quali 69 passati già a processo e 96 ancora pendenti - il 29% dei reclusi proviene dalla città dalla città di Bologna e la restante parte dai luoghi della provincia. Precisamente, l'87,5% dei casi riguarda piccoli reati contro la proprietà, mentre il 4,8% delitti contro le persone, il 4,3% mancato rispetto del precetto politico-morale, l'1% detenzione di armi, lo 0,5% contrabbando. Le donne costituiscono invece solo il 5,9% dei detenuti, e provengono tutte dalla città. Di queste, il 45,5% compare come implicato in reati contro la proprietà, 36,6% per spreto precetto, il 9% per reati di violenza e il 9% per contravvenzione a esilio.

[57] Si tratta di critiche già mosse dal governo provvisorio austriaco. Cfr. ASB, *CST*, 1814, b. 1, (n. p. 1-400), nel fasc. «Casa di Ricovero, Beneficenza Pubblica, Casa d'Industria. Rilievi» e nell'allegata lettera di Carlo Savini al Governatore generale Dekhardt, in data 25 giugno 1814. Vedi in proposito anche le lettere del 1 luglio e 14 agosto 1814. È utile sottolineare che, dal momento dell'installazione, nella Casa d'Industria più volte si cercò l'aiuto di privati per l'acquisto a miglior mercato delle materie prime, disobbedendo alle direttive ministeriali e aggirando quindi gli obbligatori controlli dei direttori dello stabilimento. Per questo particolare, cfr. BCAB, *MAL*, b. 3940, c. 12, «Estratto di Sedute per una Casa di Ricovero e di Industria», in particolare le sedute del 17 ottobre 1809 e del 2 marzo 1812. La situazione sembra essere confermata anche dallo studio di M. Palazzi, *Donne povere fra lavoro, assistenza e «sigurtà». Tessitrici e filatrici della Casa d'Industria e della Casa provinciale di lavoro (Bologna XVIII secolo)*, in *Operaie, serve, maestre, impiegate. Atti del Convegno internazionale di studi: il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea, continuità e rotture*, Carpi 6-7 aprile 1990, a cura di P. Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 202-236.

risultato la rovina degli stabilimenti d'antico regime[58]. Forti timori vi furono anche a proposito dei visibili effetti lasciati dalla precedente regolamentazione della prostituzione, nonché dall'atteggiamento - giudicato lassista e accomodante - tenuto nei confronti delle trasgressioni morali.

Tutti questi fattori, agli occhi dei governatori della città, avevano portato nell'arco di un ventennio alla rovina della pubblica decenza e ingrossato le fila degli scioperati[59].

Negli stessi anni, anche a Roma analoghe problematiche sembravano essere al centro di un forte interesse. Qui, le esigenze di realizzare un controllo sociale più incisivo avevano infatti portato la Segreteria di Stato a effettuare un riordino degli apparati di sorveglianza, tanto che, già nell'ottobre del 1816, si era proceduto all'istituzione di una Direzione Generale di Polizia e alla formazione dei Carabinieri pontifici, nuovo corpo ispirato direttamente ai compiti della *gendarmerie* francese[60].

L'attuazione del sistema, con una distribuzione razionale e continua sul territorio, non fu priva di conseguenze a Bologna, dove le nuove pattuglie vennero immediatamente attivate nel tentativo di porre un freno ai problemi generati dalle fasce pericolose della società e incitate a comminare il cosiddetto «precetto», di natura politica o morale: una disposizione che, sostanzialmente, consisteva nell'intimazione di applicarsi a uno stabile esercizio entro un breve arco di tempo, o di attenersi a misure particolarmente restrittive, quali il confino nella propria

[58] Si tratta di critiche ancora una volta avanzate già dal governo provvisorio austriaco che proseguirono almeno sino al 1817. Cfr. ASB, *CST*, 1814, b. 1, (n. p. 1-400), nel fasc. «Casa di Ricovero, Beneficenza Pubblica, Casa d'Industria. Rilievi», lettera in data 25 maggio 1814.

[59] Questo aspetto è sottolineato anche in S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, cit., pp. 52-53.

[60] Per il sistema di polizia impiantato all'epoca di Pio VII e di Consalvi, sostanzialmente basato sul modello napoleonico, cfr. M. Calzolari, E. Grantaliano, *La legislazione di polizia dello Stato Pontificio da Pio VII a Gregorio XVI*, in *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Casi, Fonti, studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1998, pp. CCXVII-CCLI, e a M. Calzolari, *Il nuovo sistema informativo di polizia per la repressione dei delitti politici (1815-1820)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, cit., pp. 78-98. Per informazioni di carattere più generale sul sistema di polizia pontificio nel XIX secolo si rimanda a M. Calzolari, E. Grantaliano, *La Direzione generale di Polizia dello Stato Pontificio. Archivio del protocollo ordinario (1816-1870)*, I. Inventario dei registri, Roma, Archivio di Stato, 1997.

dimora durante le ore notturne, l'obbligo di vivere onestamente o di non intrattenere relazioni scandalose, anche sotto minaccia di pene reclusive[61].

In questo clima, dopo una nuova terribile carestia e contestualmente alla riorganizzazione degli stabilimenti assistenziali cittadini, nell'aprile del 1816 era stato emanato un nuovo bando contro la mendicità[62].

Nel febbraio del 1817, era stata quindi ordinata l'apertura di una nuova casa d'arresto e qualche mese dopo, nella notte del 17 giugno, oziosi e vagabondi erano stati condotti nei locali di via Centotrecento, già dimora delle suore terziarie scalze, meglio conosciute nella città come «scalzine»[63].

Nella casa d'arresto, per circa cinque anni, una popolazione costituita perlopiù da rognosi, inabili, fanciulli e questuanti fu sottoposta a un severo trattamento, comprendente castighi corporali e lavoro senza alcuna retribuzione[64]. Si trattava tuttavia di una soluzione temporanea perché, da Bologna, nel frattempo si attendeva che Pio VII sanzionasse la nascita di un nuovo istituto.

Mentre infatti si pensava a come e dove erigere la nuova casa di pena per i condannati delle quattro legazioni, Alessandro Lante Della Rovere, rappresentante pontificio a Bologna, mirava a convertire la casa delle «scalzine» in un nuovo reclusorio retto da regole autonome e specificamente deputato per coloro che «col loro tenore di vita» apparivano «meritevoli di censura e di coercizione», un luogo che per questo avrebbe appunto preso il nome di Discolato[65].

Erano certo definizioni vaghe e pericolosamente onnicomprensive, e le trattative con Roma furono perciò non prive di contrasti: si doveva decidere a che

---

[61] Per l'origine del precetto penale nello Stato Pontificio si rimanda a E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma, 2006, pp. 151-153. Dei molti precettati nei primissimi anni della Restaurazione a Bologna parla anche S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, cit., pp. 79-80. Cfr. anche G. Angelozzi, *Genitori, figli, polizia a Bologna nell'età della Restaurazione*, «Storicamente», 8-12, pp. 1-17, in particolare alle pp. 9-10; C. Casanova, *Polizia e disordini nella famiglia a Bologna nella prima metà del XIX secolo*, «Storicamente», 8-12, pp. 1-14, in particolare a pag. 7.

[62] Informazioni sulla terribile carestia che nel 1816 colpì Bologna sono riportate in C. Monari, *Storia di Bologna divisa in otto libri*, Bologna, Tipi di Antonio Chierici Proprietario, 1862, p. 769. Notizie sui provvedimenti presi nel 1814 dal governo austriaco si trovano in ASB, *CST*, 1814, b. 1, (n. p. 1-400), fasc. n. n., cit..

[63] Vedi ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1817, «Stato numerico degl'Accattoni custoditi nella Casa d'Arresto delle Scalzine», 27 giugno 1817.

[64] Cfr. ivi, «Discipline pel Regolamento della Casa di arresto suppletoria dalla casa di condanna», 27 giugno 1817.

[65] L'espressione è ripresa da una missiva scritta dal Lante e indirizzata alla Segreteria di Stato contenuta in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1818, fasc. «Discolato per i corrigendi. Piani relativi».

tipo di norme sottoporre i reclusi e quali dovessero essere le modalità di carcerazione per soggetti che sembravano passibili di un trattamento disciplinante.

Tra 1817 e 1822, i legati Alessandro Lante Della Rovere e Giuseppe Spina inviarono alla Segreteria di Stato diversi piani concernenti l'organizzazione generale del reclusorio, tutti basati su un internamento a tempo indeterminato, disposto dalle sole autorità di polizia. Da Bologna si informava Ercole Consalvi di quanto le garanzie legali di carcerazione fossero d'impiccio per liberarsi definitivamente da tali individui, e si pregò di sostenere la proposta di una reclusione «con una latitudine non limitata di facoltà», sulla falsariga di quanto era stato disposto per simili soggetti dal governo francese «che anche sulla polizia avea raccolto ciò che di meglio offrivano gli altri Stati»[66].

Si premette molto perché si aggirassero gli usuali metodi giudiziari, e si puntualizzò la necessità di «una procedura spogliata dai freni di formalità», giustificando ciò col fatto che scopo dell'istituto non doveva essere la punizione dei rei, bensì quello di correggere «la mala qualità» di soggetti la cui presenza nella comunità era nociva[67].

La risposta proveniente da Roma provocò a Bologna un misto di gioia e turbamento: Pio VII aveva acconsentito alla fondazione dell'istituto, ma non era disposto ad avallare i progetti legatizi, in quanto non in linea con «le massime generali e fondamentali del Governo»[68]. Il pontefice dichiarava infatti intollerabili le modalità di reclusione proposte perché non rispettose della «più bella proprietà dell'Uomo», la libertà, e disponeva che l'istanza di carcerazione poteva partire da un processo di polizia, ma «l'indole incorreggibile e pericolosa della condotta tenuta dall'inquisito» doveva essere valutata, ai fini di un eventuale internamento, da un consesso composto da legato, assessore criminale della legazione di Bologna, direttore della polizia provinciale e avvocato dei rei.

---

[66] ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1818, fasc. «Discolato per i corrigendi. Piani relativi», lettera del Legato Giuseppe Spina in data 26 dicembre 1818 inviata a Ercole Consalvi.

[67] Ivi. Interessante pare notare come, per tali soggetti, le formalità giudiziarie fossero giudicate dalle autorità bolognesi misure non solo inutili, ma pure poco rispettose del decoro cittadino poiché, se da un lato dimostravano «un soverchio rispetto per la libertà di un individuo d'una classe di scellerati infesti alla società», dall'altro apparivano quasi come uno sgarbo «agli uomini onesti e tranquilli compromessi nella loro personale sicurezza, e nelle loro proprietà»

[68] Ivi, dispaccio di Ercole Consalvi in data 18 dicembre 1818 nel quale spiega le intenzioni di Pio VII sull'istituzione del Discolato.

Si doveva poi lasciare al detenuto la possibilità tanto di ricorrere in appello, quanto di concorrere a una possibile diminuzione della durata della reclusione grazie a prove di sottomissione e di docilità[69].

Sulla base di tali prescrizioni, il 29 luglio del 1822 a Bologna furono emanati l'«Editto di Istituzione» e il «Regolamento e discipline per l'Amministrazione e Polizia del Reclusorio pei Discoli»[70]. I documenti sancivano lo statuto dello stabilimento correzionale, posto negli stessi giorni nella nuova sede dell'ex chiesa dedicata ai Santi Nabore e Felice, meglio conosciuta come l'Abbadia, e fissavano definitivamente le categorie che questo avrebbe accolto: «i figli discoli» contro i quali genitori e parenti reclamavano una qualche misura coercitiva per l'emenda; gli avvezzi al gioco e alla frequentazione di bettole, insolenti e dissoluti; «donne di cattiva vita» e «corrottori del costume, fomentatori del libertinaggio» di qualunque sesso ed età; i vagabondi e gli oziosi sottoposti alla vigilanza della polizia dal «carattere torbido e facinoroso»[71].

Il Discolato fu sicuramente il più interessante esperimento di carcerazione intentato nella Bologna della Restaurazione. Insieme al Forte Urbano, questo avrebbe fatto fronte, durante gli anni Venti dell'Ottocento, all'esigenza di diversificare le risposte repressive per risolvere i problemi della criminalità e della trasgressione, ponendosi in contrasto coi propositi che avevano guidato la legislazione napoleonica, nella quale era stata evidente la volontà di semplificare e di uniformare le coordinate dell'offensiva contro i disordini e contro la delinquenza sui territori italiani attraverso piani di carattere generale, tanto dettagliati quanto difficilmente attuabili nelle varie realtà locali.

---

[69] Ivi.

[70] L'*Editto sul Reclusorio pei Discoli, e sul metodo di Procedura contro i Precettati* e il *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli* si trovano entrambi in ASB, *BPL*, n. 121, (1 maggio-31 luglio 1822). Sulla nascita del Discolato cfr. G. Guidicini, *Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati*, cit., Libro I, pag. 391. Cfr. inoltre, *Archivio della Casa provinciale di correzione (1822-1849). Inventario*, a cura di G. Bezzi e P. Mita, Cooperativa di Ricerca e Consulenza storica, Bologna, C. R. E. G. S., 1987, pag. 3.

[71] Cfr. *Editto sul Reclusorio pei Discoli, e sul metodo di Procedura contro i Precettati* e il *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*., cit.. Per informazioni di carattere generale sui successivi usi dei locali dell'Abbadia nella seconda metà del XIX secolo, si rimanda a M. Fanti, *Le vie di Bologna*. *Saggio di toponomastica storica e di storia della toponomastica urbana*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1974, pag. 99.

Se la casa di condanna era stata infatti creata per ricevere i condannati giudicati da solo quattro tribunali dello Stato, il reclusorio doveva accogliere esclusivamente gli individui provenienti dalla città e dalla provincia, presentandosi come soluzione elaborata per fronteggiare le problematiche sociali del posto.

Lungi dall'essere legato a fattori puramente contingenti, l'impianto della casa di correzione era parte di un più ampio progetto volto al recupero del valore emendativo della carcerazione, e al ripristino degli equilibri sociali e familiari. È certo infatti che Pio VII avesse intenzione di stabilire una regola uniforme per tutti gli istituti che si proponevano scopi analoghi a quelli del Discolato, sebbene il proposito non si sarebbe mai attuato in concreti provvedimenti, a causa della morte del pontefice nel 1823[72]. Ma ormai da più parti si sentiva l'esigenza di evitare che, durante l'internamento, i detenuti si rendessero peggiori a contatto con gli altri, e si chiedeva dunque l'elaborazione di soluzioni capaci di portare al miglioramento dell'individuo[73].

In questo quadro, nello Stato Pontificio, l'introduzione dell'elemento religioso nei luoghi di pena e di custodia venne subito individuata come soluzione ideale per risolvere tale necessità.

Si trattava di una questione che, nel sistema messo a punto in età napoleonica, era stata non solo ignorata, ma pure contrastata dalle autorità le quali - a fronte delle insistenti richieste da parte di arcivescovi e direttori degli stabilimenti concernenti lo svolgimento delle basilari funzioni religiose - avevano più volte sottolineato come non spettasse al governo il «provvedere alla salute delle anime»[74]. Così nessun catechismo era stato impartito nella casa di condanna bolognese, ove per vent'anni erano rimasti rinchiusi «tanti scellerati, privi per la maggior parte di ogni educazione, ed affatto o quasi affatto, ignari dei principij di

[72] ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1818, fasc. «Discolato per i corrigendi. Piani relativi», lettera di Ercole Consalvi in data 18 dicembre 1818 nella quale si precisa che il Santo Padre «si riserva di dare tanto per il Discolato di Bologna che per altri simili stabilimenti o esistenti o che è in intenzione di formare, una stabile Legislazione».

[73] Vedi ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, fasc. 4, lettera senza data del legato di Ferrara, nella quale si implora di erigere una casa di correzione nella città «perché coloro che si sono macchiati di piccoli delitti non si rendano peggiori a contatto con gli altri». Si risponde da Roma che si è in procinto dell'organizzazione definita di tutte le carceri dello Stato, ordinando la sospensione di qualsiasi altra parziale determinazione per non rendere poco uniforme il sistema.

[74] ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, fasc. «Cappellano della casa di correzione. dimissioni e provvidenze per le nomine», dispaccio del Ministero dell'Interno in data 10 febbraio 1810.

Religione»[75]. Alle carceri politiche di San Giovanni in Monte nessun metodo era stato mai adottato per istruire i detenuti, nonostante qui si trovassero «tante volte per misura politica alcuni dei peggiori sospetti della Città, e della Provincia» e, negli ospedali carcerari cittadini, l'accesso ai sacerdoti era concesso solo qualora venisse richiesto da qualche detenuto, cosa che quasi mai si verificava[76].

Le condizioni delle altre carceri dello Stato non dovettero essere poi molto diverse da quelle delle prigioni bolognesi dato che, agli incalzanti ordini della Segreteria di Stato riguardanti l'invio di un preciso quadro sulla «direzione spirituale» di condannati e detenuti, i diversi rappresentanti pontifici si limitarono a promettere la compilazione di informazioni mai pervenute a Roma[77].

Negli anni Venti dell'Ottocento, uno degli obiettivi principali fu dunque l'introduzione di una «cultura religiosa» in tutti i luoghi di arresto e di condanna, capace di garantire il «bon ordine» interno.

Altari portatili furono allestiti ovunque perché ciascun internato potesse assistere alla santa messa, e libri di devozione vennero distribuiti ai reclusi «per levare via da tanti di loro la crassa ignoranza nelle cose di Fede anche le più necessarie da sapersi, e ridurli cosi anche più ubbidienti alla Legge Divina, ed Umana»[78].

Alle nuove direttive non sfuggirono nemmeno i condannati alle più dure pene della galera e del pubblico lavoro i quali, sin dal 1820, furono sottoposti alle cure di associazioni sacerdotali, che Roma voleva impostate sul modello della Pia Unione di San Paolo, congregazione attiva in molte carceri e ospedali della capitale. Quotidiane recite di preghiere, discorsi sopra «massime eterne», confessioni ed esercizi di pietà divennero obbligatori in ogni prigione pontificia. In ciascun carcere, iniziarono a diffondersi orazioni sui «precetti della Chiesa, la salute evangelica, li vizi e le virtù», e catechismi «adattati alla maggiore o minore intelligenza degli ascoltanti» che, suddivisi in classi, assistevano a prediche

[75] Cfr. ASR, *SCC*, b. 224, «Varie», Lettera del legato Giuseppe Spina in data 26 agosto 1820 in risposta alla «Circolare del tesoriere generale ai vescovi delle delegazioni e legazioni sull'assistenza spirituale nei luoghi di condanna», 8 agosto 1820.
[76] Ivi.
[77] Ivi.
[78] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1820, fasc. «Oggetti di devozione da distribuirsi ai condannati».

insegnate per via di interrogazioni e risposte, «come si prattica coi Fanciulli», o in forma di «ragionamento pratico ed istruttivo»[79].

Ma il «regolato tenor di vita» seguito dagli internati al Discolato, si poneva su un piano nettamente distinto da quello delle esteriori forme devozionali disposte per le case di condanna pontificie. In queste ultime, infatti, la vita quotidiana continuava a essere regolata dalle anacronistiche norme previste dall'editto emanato nel 1806 dallo stesso Alessandro Lante, allora Tesoriere Generale, basate su una disciplina dura e vessatoria[80].

Riprendendo quanto Belisario Cristaldi ebbe modo di riferire a Pio VII nel 1820 in occasione di un'udienza, l'esigenza di «migliorare le qualità morali de'condannati dello Stato» stava tutta nel far sopportare loro «con cristiana pazienza» la pena inflitta, «onde non meditassero fughe e rivolte»[81]. A ciò sarebbero da ricondurre anche le frequenti concessioni di grazia e di diminuzione di pena che, durante il pontificato di Leone XII, spettarono a ben 368 dei 1364 condannati di Forte Urbano, i quali avevano «costantemente dato saggio di sommissione, docilità e buona condotta»[82].

Le misure prese non ebbero infatti alcuna positiva influenza. Anzi, nel 1827 il legato Giuseppe Albani implorò la Segreteria di Stato di sospendere tali provvedimenti non solo per i reclusi a Castelfranco, ma pure per tutti gli altri

[79] Le informazioni sono tratte dall'«Istruzione che serve a norma dei Sacerdoti secolari della Pia Unione di S. Paolo a pro condannati ai ferri e al pubblico lavoro in Roma», inviata dalla Tesoreria alla Legazione di Bologna, in ASR, *SCC*, b. 224, «Varie».

[80] L'editto prevedeva sanzioni quali morte per coloro che partecipavano a cospirazioni, tumulti, acclamazioni o episodi di violenza, permesso ai sorveglianti di fare fuoco in occasioni di disordine, pene severissime per i protagonisti di risse, bestemmie e clamori, sanzioni arbitrarie contro quelli che erano sorpresi a rubare o a fabbricare monete false, svariati anni di galera ai condannati che tentavano la fuga e, cosa non meno importante, possibilità di procedere in modo inquisitorio per fronteggiare o prevenire varie trasgressioni. Cfr. *Editto di monsignor Alessandro Lante della Santità di N. S. e sua R.C.A. Tesoriere Generale, pel Regolamento de'condannati alle galere e alle opere pubbliche*, Roma, Tipografia Lazzarini, 11 aprile 1806.

[81] ASR, *CAM II*, b. 7 (1818-1833) fasc. 5, «Memoria per l'udienza di Nostra Santità del 26 agosto 1820», f. 5.

[82] Queste si trovano tutte in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1824, Fasc. «Anno di condanna ridotto ad otto mesi. Altre riduzioni a favore dei condannati». I numeri riguardanti i graziati al Forte sono stati ottenuti da una statistica da me effettuata sul registro dei reclusi nella casa di Castelfranco, dal titolo «Bologna. Registro I de'Condannati esistenti nel Forte Urbano», in ASR, *SCC*, b. 959. Per gli altri dati sui condannati di Castelfranco cfr. paragrafo successivo.

condannati del Regno poiché i graziati per «buoni portamenti» ritornavano puntualmente al Forte dopo aver commesso gli stessi reati[83].

Nelle case di condanna propriamente dette permaneva infatti un regime militare e punitivo, nel quale un obiettivo importante rimase a lungo la sperimentazione di migliori forme di sfruttamento dell'impiego coatto. Per questi motivi, come si vedrà, a partire dagli anni Trenta dell'Ottocento il sistema carcerario dello Stato della Chiesa fu oggetto di forti polemiche da parte dei riformatori europei, nel quadro di un rinnovato dibattito sulle funzioni e sulle finalità dell'internamento.

Le vicende del Forte Urbano sembrano confermare quanto detto. Qui, tutti i condannati furono applicati nelle sale di calzoleria, sartoria, filanda e «gargioleria» e inseriti in un piano predisposto dal papato che, facendo tesoro della disastrosa esperienza napoleonica, mirava a svincolare lo Stato dall'oneroso compito di guidare complessivamente il lavoro carcerario. Roma decise infatti dapprima di appaltare le attività lavorative di tutte le case del Regno a grandi «intraprenditori» - dotati di capitali ed esperienza - e successivamente di creare, nel 1828, un'Amministrazione generale quale responsabile della somministrazione degli effetti materiali alle carceri, e dunque anche delle materie da lavorare [84] . I proventi sarebbero poi stati suddivisi tra Tesoreria e Amministrazione generale.

Era una manovra per certi versi simile a quella effettuata nel frattempo da molti Stati europei, come la Francia, dove si arrivò a una gestione quasi privata del lavoro carcerario, con una manodopera di migliaia di condannati lasciata nelle mani degli interessi degli impresari[85].

---

[83] ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1827, fasc. «Diminuzione di pena dei Condannati. Disposizione Governativa che lascia all'arbitrio all'Eminenza d'accordarla», lettera del legato Giuseppe Albani alla Segreteria di Stato in data 31 gennaio 1827. Da una missiva di Albani al Tribunale criminale di Bologna, in data 17 marzo 1827 e contenuta ivi, si evince che, per fronteggiare la questione, Leone XII cedette momentaneamente alla stessa legazione di Bologna la facoltà di concedere grazie e diminuzioni di pena per i condannati del Forte.

[84] Si veda il «Regolamento per l'Amministrazione Generale cointeressata di tutte le carceri, de'detenuti, condannati in luogo di pena, e forzati nelle darsene, e ne'bagni», redatto dal Tesoriere Belisario Cristaldi e pubblicato il 6 ottobre del 1828, in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1828, b. 22, Sezione V «Alimenti».

[85] Questo aspetto è stato giustamente sottolineato in J. –G. Petit., *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Paris, Fayard, 1990, in particolare alle pp. 315-347.

In questo clima, i fornitori del Forte Urbano arrivarono a progettare e a decidere la nascita di una nuova casa a Viterbo, da porre sotto la stessa direzione di quella di Castelfranco. La proposta venne subito approvata da Leone XII: i due luoghi di pena dovevano infatti rappresentare l'embrione di una rete di «opificj camerali» che, nelle intenzioni del pontefice e degli appaltatori, avrebbe risolto le difficoltà inerenti alla realizzazione di un sistema di impiego coatto - parallelo ma non antagonista a quello del mercato ufficiale - a tutto vantaggio delle economie locali, che avrebbero potuto ottenere molti benefici dalla vendita di materie prime agli stessi fornitori[86].

I tragici effetti del meccanismo erano prevedibili: a Bologna - nonostante le durissime critiche da parte della direzione - gli stessi impiegati del Forte Urbano iniziarono a ricevere il salario non più dalla Tesoreria, ma dagli impresari i quali - dovendo cedere alle casse statali una quota fissa giornaliera per ogni condannato al di là di eventuali malattie o inabilità dei singoli - instaurarono un regime di duro lavoro per rendere il più possibile produttiva la manovalanza[87].

Le intenzioni che avevano accompagnato la nascita del Discolato erano invece ben diverse, anche perché l'istituto era sorto per accogliere soggetti il cui internamento era stato deciso non da un ordine giuridico, ma da istanze di preservazione dell'ordine disciplinare e morale cittadino.

D'altronde, come si è visto, erano proprio queste alcune delle esigenze che, nei secoli precedenti, avevano portato alla diffusione delle prime teorie imperniate sull'imprigionamento come mezzo più adeguato per procedere alla modifica delle condotte personali e dei vizi ritenuti appartenenti a determinate fasce sociali, e dunque alla fondazione - tra Cinque e Seicento - delle pioneristiche istituzioni

[86] La questione è riassunta in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1823, fasc. n. n. relativo all'appalto dei lavori dei condannati bolognesi. Le prime trattative risalgono all'agosto 1823 e tengono esplicitamente conto delle questioni sopra dette, quali l'esigenza di creare una rete commerciale grazie alla conduzione unitaria delle case di condanna pontificie e i vantaggi che avrebbero avuto le località rispettive.

[87] Le disposizioni in proposito si trovano ivi, «Contratto pei fornitori carcerari sull'appalto dei lavori dei forzati stipulato da Zeppi, Polidori e Persiani». Le reazioni dalla casa di condanna di Bologna sono espresse ivi, in una lettera inviata dal delegato straordinario bolognese alla Tesoreria in data 20 settembre 1823. La richiesta di avere «veruna dipendenza da privati» nella conduzione delle manifatture e nell'elargizione degli stipendi avanzata dal direttore del luogo di pena non andò tuttavia a buon fine. Il tesoriere Belisario Cristaldi confermò infatti quanto disposto e l'unica variazione fu l'ordine imposto agli impresari di depositare il soldo per gli impiegati nell'amministrazione del luogo alla cassa camerale, la quale avrebbe poi provvisto al formale pagamento dei salari.

reclusive in tutta Europa. Da questo punto di vista, l'istituto bolognese non rappresentava tanto una novità assoluta, quanto una sorta di anello di congiunzione tra l'importante tradizione pontificia di riforme e di sperimentazioni sia nella reclusione femminile e minorile, sia nel trattamento delle lievi trasgressioni, e la consapevole intenzione di ritornare a interventi che - per tali categorie - puntavano nuovamente sulla correzione.

Il primo dei dodici articoli del Regolamento dedicati alla disciplina da osservarsi nell'istituto, rende bene l'idea dell'atmosfera nella quale gli internati venivano calati:

> la subordinazione, l'obbedienza, e il rispetto ai Capi, l'esattezza e puntualità del lavoro, la proprietà, e polizia del vestiario, e della persona, la devozione nella Chiesa, il silenzio, il modesto contegno, e i reciproci riguardi sono i principali doveri del Detenuto, che adempiti esattamente migliorano la di lui condizione, ed abbreviano la durata della sua detenzione, come all'incontro, trasgrediti, che sieno, la prolungano, la rendono più dura, e vengono i trasgressori sottoposti a particolari castighi[88].

Fattore da non sottovalutare, ed estremamente importante per comprendere il valore emendativo della detenzione al Discolato è che, nella stragrande maggioranza dei casi, i provvedimenti di incarcerazione avevano carattere precauzionale piuttosto che repressivo, e spesso derivavano da valutazioni stabilite in base a criteri di opportunità, fondate su un paradigma per così dire soggettivistico della devianza.

A ciò è da ricondurre anche il procedimento per l'incarcerazione che - nonostante le limitazioni imposte dal pontefice - rimaneva pur sempre "sommario ed economico", e dotato di una non indifferente duttilità, presto sfruttata dalle forze direttamente coinvolte nei meccanismi d'internamento.

A Bologna infatti, a Ottocento inoltrato, mentre la prigione penale si stava ormai affermando in tutta Europa, il recupero dei vecchi programmi di correzione si attuò grazie a una nuova e importante risorsa, la polizia, ora posta a servizio della ricomposizione dei dissidi sociali e privati, e preziosa interlocutrice di

[88] Cfr. *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*, cit., art. 33.

parenti desiderosi di provvedimenti che, attraverso l'isolamento temporaneo, potessero portare successivamente al reinserimento del soggetto da emendare nella società.

Non è un caso il fatto che l'esperienza dello stabilimento correzionale bolognese si svolgesse proprio negli anni del pontificato leonino, all'interno di un progetto di moralizzazione sociale volto alla difesa dei valori di «gravità, moderazione, condotta conveniente a un Cristiano» e alla promozione di condotte esemplari[89].

L'assenza di una normativa capace di regolare precisamente funzioni e attribuzioni dell'istituto poliziesco permise e rafforzò infatti in tale contesto l'utilizzo dei nuovi corpi di sorveglianza alla stregua di "forze morali"[90].

Per i bolognesi, la detenzione in un istituto come il Discolato rappresentava un'occasione per correggere senza il bisogno di una formale sanzione criminale. E la relativa facilità con la quale poter ottenere un rimedio ai disordini domestici - nonché il fatto che tale rimedio avesse una natura di certo meno infamante rispetto a un giudizio emanato da un tribunale - portò presto molte famiglie a vedere nell'istituto una soluzione per risolvere ansie e preoccupazioni, collaborando e spronando le autorità nel perseguimento dei propri criteri di rispettabilità e di moralità.

---

[89] Per i capisaldi del progetto di restaurazione morale della società ai tempi di Leone XII cfr. l'enciclica «Ubi Primum» del 5 maggio 1824, in *Tutte le encicliche dei sommi pontefici raccolte e annotate da Eucardio Momigliano*, Milano, dall'Oglio, 1959, pp. 159-166. A tal proposito si veda pure G. Miccoli, *"Vescovo e re del suo popolo". La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria*, in G. Chittolini, G. Miccoli, *Storia d'Italia. La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Annali 9, Einaudi, Torino, 1986, pp. 883–928, pag. 894.

[90] Il *Motu Proprio* del 1816 aveva infatti dichiarato generalmente che «tutto ciò che riguarda la maggior sicurezza pubblica, e la più esatta disciplina dè costumi, formerà l'oggetto di particolari regolamenti, ed istruzioni di polizia». Cfr. *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Pio VII in data de'6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, cit., art. 242. Per l'utilizzo delle forze di polizia in materia di controllo della pubblica decenza si rimanda a S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, cit. pag. 53. Di "utopia punitiva" nella repressione di reati di natura morale in campo strettamente penale si è parlato invece in G. Bonacchi, *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pag. 198. Circa le funzioni della polizia pontificia negli anni della Restaurazione, è stata pure da più parti ipotizzata un'influenza dei metodi e degli strumenti adottati nello Stato, sin dall'epoca tridentina, da parroci e da tribunali ecclesiastici e per la questione si rimanda alla tesi di dottorato di Chiara Lucrezio Monticelli, *Alle origini della polizia moderna. Apparati di controllo ecclesiastici e nuovi sistemi di polizia nella Roma del primo Ottocento*, Università degli Studi di Tor Vergata, a. a. 2007/2008, in particolare alle pp. 9-17.

Erano logiche innescate dalla stessa natura amministrativa ed extragiudiziale dei provvedimenti di incarcerazione, così come dimostrano diversi studi - di Angela Groppi, Gabriele Maria Sirovich, Katherine Lynch, Catharina Lis e Hugo Soly - riguardanti l'internamento su richiesta che, ancora nel XIX secolo, continuava a riaffiorare carsicamente tra i percorsi seguiti dalla giustizia regolare[91].

Un'analisi delle istanze di reclusione dei «discoli» di famiglia e di polizia nei locali dell'Abbadia sembra avallare quanto detto: traviata condotta e insubordinazione all'autorità familiare furono le ragioni principali dell'internamento di un gran numero di soggetti di giovane età, con una considerevole percentuale di fughe dai posti di lavoro per i maschi, e condotte scandalose o frequentazioni furtive di uomini per le donne[92].

Almeno nella sua prima fase di esistenza, tra anni Venti e primi anni Trenta dell'Ottocento, il Discolato arrivò dunque a funzionare secondo meccanismi capaci di salvaguardare l'onore e l'etica delle fasce sociali medio-basse bolognesi: nel 1823, a solo un anno dalla fondazione del nuovo istituto, i reclusi a correzione su istanza parentale divennero così numerosi, e dunque così costosi, da costringere la direzione della casa a prendere nuovi provvedimenti, come l'introduzione di un «testatico» - un sistema di mantenimento a carico dei

[91] Per il Settecento cfr. A. Farge, M. Foucault, Foucault M., *Le désordre des familles, lettres de cachet des Archives de la Bastille*, présenté par A. Farge et M. Foucault, Paris, Gallimard, 1982 ; G. M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e storia», n. 50, 1990, pp. 827-845. Di Angela Groppi: *Le monastère du Bon Pasteur à Rome (1838-1890)*, in *Les exclus en Europe: 1830-1930*, sous la direction d'André Gueslin et Dominique Kalifa, Paris, Les Editions de l'Atelier, 1999, pp. 170-179 ; *«Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che ne vuole». Carriera di un'internata tra Buon Pastore e manicomio*, in «Annali della fondazione Lelio e Lisli Basso», n. 84, 1983, pp. 189-224. Per un'analisi delle richieste parentali di internamento nella Francia del XIX secolo, si veda invece C. Lis and H. Soly, *Disordered lives. Eighteenth-Century Families and their Unruly Relatives*, Cambridge, Polity Press, 1996. A proposito del crescente interesse delle polizie nei riguardi delle classi medie e basse, e i punti di incontro tra ideologie familiari ed esigenze di ordine manifestate dagli apparati istituzionali francesi nell'Ottocento si rimanda invece a K. Lynch, *Family, Class, and ideology in early industrial France. Social Policy and the working-class family, 1825-1848*, Madison, Wisconsin, 1988. L'assunto da cui partono le ricerche dell'autrice, ossia la convinzione di una dimensione pubblica e politica dell'istituto familiare, è invece espressa in K. Lynch, *The family and the History of Public Life*, in «The Journal of interdisciplinary history», vol. XXI, 4, 1994, pp. 665-684.

[92] Si rimanda qui alla tesi di laurea di Francesca del Neri, *"Utili e pacifici cittadini" dal Medioevo all'Ottocento. Ricerche sulla Casa provinciale di correzione di Bologna*, relatore Prof. Paolo Sorcinelli, Università degli Studi di Bologna, a. a. 2008-2009.

richiedenti - e accurate indagini sulle condizioni economiche delle famiglie insolventi[93].

Non pochi furono poi i congiunti che pregarono tribunali e rappresentanti pontifici di internare i detenuti nella casa di correzione prima che si arrivasse a un giudizio definitivo, o di commutare una pena criminale in quella di reclusione al Discolato. Disposizioni speciali di Legati e di assessori criminali andarono incontro a queste esigenze, purché i parenti si occupassero del mantenimento dei reclusi. Angelo Baroni chiese e ottenne che il figlio Vincenzo, il quale scontava una pena al Forte Urbano, fosse trasferito alla casa di correzione impegnandosi a provvedere «a tutto quello che abbisognasse il ragazzo». Alessio Palesi - al San Giovanni in Monte in attesa del processo - venne improvvisamente passato all'Abbadia grazie a una cospicua somma elargita dal padre[94].

La severità delle regole e il rigore da osservarsi nella casa di correzione indussero molti giovani a implorare l'arruolamento nei nuovi reggimenti di fanteria e di cavalleria organizzati dal governo, e ad avanzare ripetutamente insolite richieste, quali il passaggio alle altre carceri cittadine o alle case di pena del Regno, ove la disciplina appariva meno severa e austera[95].

E ciò accadeva nonostante il fatto che l'istituto si proponesse di intervenire anche nella delicata fase del rilascio, tramite la cessione di libretti comprovanti la buona condotta tenuta durante la reclusione - capaci quindi di agevolare la possibilità di trovare un impiego presso privati - e la disponibilità a contattare le maestranze della città per apprendistati[96].

---

[93] APB, *DIS*, «Circolari, disposizioni, rapporti, carte varie (1823-49)», b. 151, fasc. «Misura del testatico che, a titolo di dozena, si dovrà pagare da quelle famiglie che vengono abilitate a colocare qualche loro individuo a correzione», 23 settembre 1823.

[94] Cfr. ivi, tit. «Detenuti, carcerati criminali», Sezione «Ammissioni», b. 79 (1830-31), fasc. «condannati criminali. Loro reclami e punizioni», sottofasc. «Domande alla legazione intorno alli Condannati che per grazia sono stati rinchiusi ad espiare la loro pena nella casa di correzione onde siano soggetti alle discipline tutte della casa e relativo carteggio», 1829.

[95] Gli esempi riguardanti le richieste di trasferimento presso altre carceri sono contenuti in APB, *DIS*, «Circolari, disposizioni, rapporti, carte varie (1823-49)», b. 151. Nel solo 1824 invece una ventina di reclusi di età compresa tra i 16 e i 26 anni domandò formalmente l'arruolamento nel servizio militare pontificio. Le istanze, corredate dai risultati delle visite mediche e dalle fedine penali dei soggetti si trovano ivi, Tit. «Detenuti, Reclusi», Sezione «Ammissioni», b. 24 (1827), fasc. «Recclusi che hanno chiesto di entrare a militare servigio, carteggio intorno all'oggetti suddetti», 1824.

[96] Sottolineato nel *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*., cit., art. 8 e art. 73.

La mobilità del Discolato, che per molti versi ricalcava quella propria di alcuni istituti d'antico regime, stava quindi non soltanto nell'elasticità dei tempi e delle modalità di reclusione, ma pure nel suo porsi a metà strada tra repressione e assistenza, cosa che pare essere confermata anche dalla scelta della sede dell'istituto, attigua all'ex Casa di Industria - dal 1820 trasformata in Casa di Lavoro volontario - nella quale si poteva passare una volta dimessi[97]. E in questo labile confine si consumò anche la storia dello stabilimento correzionale, presto coinvolto in dinamiche che, allontanandosi dalle logiche d'internamento per via amministrativa, miravano a risolvere un problema sentito come più urgente: l'addestramento e l'impiego di una massa di lavoratori in costante aumento.

Sul finire del 1823, infatti, al Discolato fu installata un'ulteriore sala di lavoro, detta «di disciplina», che attrasse subito l'attenzione di molti indigenti della città, i quali iniziarono a chiedere alle autorità la possibilità di ottenere una collocazione all'interno dell'istituto[98].

Le modalità di accesso iniziarono a non essere più rispettate, e le forze di polizia locale procedettero al massiccio internamento più o meno volontario di un gran numero di miserabili, in completa autonomia da Roma, ove nel febbraio del 1826 Leone XII aveva proceduto con *Motu Proprio* a creare le condizioni per un controllo più severo e puntuale di tutti gli impiegati nel ramo giudiziario e amministrativo, con l'istituzione di una Congregazione di Vigilanza[99].

Tale situazione a Bologna continuò a evolversi negli anni successivi in modo disordinato e caotico, anche in controtendenza rispetto al programma, nel frattempo elaborato per la sola capitale, di generale burocratizzazione del settore

---

[97] Ivi, art. 73.

[98] Furono accolti «orfani, figli di guardie addette alla casa, madri di molta prole, vedove e persone di civile condizione cadute in bassa fortuna», i quali vennero inclusi dapprima nel quadro organizzativo dell'istituto - alla sorveglianza, negli uffici amministrativi e ai controlli dei manufatti - e successivamente, a causa dell'elevato numero, «lasciati in propria casa coll'obbligo del lavoro», in cambio di un sussidio quotidiano in denaro. Cfr. «Informazione generale dell'andamento amministrativo domandata dal dispaccio n. 9 dalla Illustrissima Commissione Provinciale Amministrativa composta dagli Illustrissimi Conti Zambeccari e Zucchini», fasc. n. n., in APB, *DIS*, tit. «Circolari, disposizioni, passaporti e carte varie (1823-1849)», b. 151 (1837).

[99] Si veda il *Motu Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII. Per l'istituzione della Congregazione di Vigilanza*, Roma, 27 febbraio 1826. Una copia è conservata in APB, *DIS*, Tit. «Amministrazione e uffici», b. 149 (1826). Cfr. sulla Congregazione di Vigilianza, anche E. Lodolini, *Un dicastero per la riforma burocratica nello Stato pontificio. La congregazione di vigilanza sui pubblici impiegati (1826) e il suo archivio,* in *La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione*, IX (1962), pp. 564-588.

della beneficenza. Quest'ultimo comportò nello stesso 1826 la riforma dei conservatori romani, riuniti sotto un'amministrazione generale, nonché la nascita di una Commissione dei Sussidi incaricata di raccogliere e distribuire lasciti testamentari ed elemosine private, e di organizzare la diffusione dei soccorsi a domicilio tramite un'organizzazione minuziosa[100].

Dal 1829, infatti, a Bologna l'attenzione di Legati e polizia slittò ulteriormente sulla messa a punto di un piano sociale ed economico finalizzato al disciplinamento di una moltitudine inoperosa. Nello stesso anno erano circa diecimila i disoccupati[101]. Un nuovo istituto, la Casa di Pubblica Beneficenza, venne impiantato al fine di fornire aiuto ai «gargiolari» disoccupati.

Il fine era quello di convertire la grande esperienza di questa «classe più bisognosa degli operaj» - maestra nella lavorazione della canapa e fonte di continue preoccupazioni a causa dello «stato d'avvilimento» nel quale si trovava il settore - in valida manodopera da impiegare nell'industria cotoniera, in espansione e dunque maggiormente redditizia[102].

I tre istituti nel complesso dell'Abbadia - Discolato, Casa di Lavoro e Casa di Pubblica Beneficenza - divennero i nodi di un sistema di produzione che comprendeva la fattura delle materie gregge e le successive fasi di lavorazione dei manufatti[103].

---

[100] Per la riforma dei conservatori romani attuata da Leone XII nel 1826 si rimanda a A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 53-67 e a U. Bellocchi, *Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740*, Vol. III, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, p. 113. Informazioni sulla burocratizzazione della beneficenza romana operata dal pontefice si trovano invece in M. Piccialuti, *Politiche assistenziali e nuovi istituti caritativi*, cit.; *La carità come metodo di governo: Istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV*, Torino, Giappichelli, 2004. In proposito, vedi anche *Guida metodica di Roma e suoi contorni: divisa in quattro parti, compilata con nuovo metodo dal marchese Giuseppe Melchiorri*, Roma, Tipografia Puccinelli, 1840, p. 630 e C. L. Morichini, *Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, libri tre*, cit., pp. 263-272. Per precise notizie sul funzionamento e sulla composizione della Commissione dei sussidi, cfr. *Almanacco romano ossia Raccolta dei primari dignitari e funzionari della Corte romana pel 1855: d'indirizzi e notizie di pubblici e privati stabilimenti, dei professori di scienze, lettere ed arti, dei commercianti, artisti*, Roma, Tipografia Chiassi, 1855, pp. 214-229.

[101] I dati si riferiscono alla fine degli anni Trenta del XIX secolo per i quali cfr. A. Bellettini, *La popolazione di Bologna dal secolo XV all'unificazione italiana*,Bologna, Zanichelli, 1961, pag. 73.

[102]Cfr. ABP, *DIS*, Tit. «Manifatture (1822-1849)», b. 109 (1829-1834), fasc. «Impianto Fabbrica Cotoneria (1829-1834)», sottofasc. «Istituzione della Fabbrica di Tele di Cottone», lettera del Pro Legato Luigi Ciacchi al direttore del Discolato sull'accettazione del progetto di installazione dei lavori, ufficializzata con ordinanza della Legazione di Bologna in data 12 agosto 1829.

[103] Cfr. APB, *DIS*, Tit. «Circolari, disposizioni, rapporti, carte varie (1823-49)», Sez. «Carteggio vario con la Commissione Provinciale Amministrativa», b. 151 (1844).

La produzione di «guinee», mussole, «prentaniere», tele, «cambristi», fustagni e fazzoletti di ogni sorta avrebbe portato Bologna a competere con i prodotti esteri. A questo fine fu chiamato Luigi Masson, da trent'anni imprenditore nella produzione cotoniera in Svizzera e Francia, da poco tornato da Milano ove aveva istruito e avviato più di mille tessitori[104].

Le iniziali intenzioni di correggere e migliorare il costume attraverso la penitenza e la religione avevano ceduto il passo ad altre esigenze. Nell'arco di un quindicennio, le istanze di preservazione dell'istituto familiare si erano incontrate con l'avanzata di un progetto che mirava in un sol colpo tanto a debellare definitivamente i problemi derivanti dalla disoccupazione, quanto a orientare la tradizionale produzione tessile, ormai in declino, verso nuovi settori[105].

A prova di ciò, basti pensare che, dai primi anni Trenta del XIX secolo, i cosiddetti reclusi di polizia e molte donne incarcerate per meretricio abbandonarono i locali destinati ai corrigendi, per essere inseriti tra le fila dei lavoratori volontari. Un sifilicomio venne impiantato nello stesso periodo col preciso fine di porre in cura le ammalate, per poi impiegarle arbitrariamente in servigi per conto del fornitore della Casa di Lavoro o di privati[106].

---

[104] Ivi, lettera del 24 giugno 1829 del direttore dell'Abbadia a Luigi Ciacchi, nella quale si indicano pure le referenze di Luigi Masson. Le norme regolanti l'organizzazione del lavoro si trovano ivi, «Prescrizioni per i lavoranti addetti alla Tessitoria Cottone». Queste vennero ulteriormente perfezionate nel dicembre del 1830 da una normativa più attenta alla distinzione tra lavoratori volontari e reclusi per la quale cfr. ivi, «Ordinatorio che si propone pei reclusi lavoranti nella Fabbricazione Cottoneria» e «Ordinatorio che si propone pei Lavoranti Volontari e di Libertà che verranno ammessi alla Fabbricazione Cotoneria», in allegato a una lettera della Direzione dei lavori all'Abbadia in data 10 dicembre 1830 inviata alla Legazione di Bologna.

[105] Ad oggi non risulta vi siano studi specificamente riguardanti la relazione esistente tra le tre case nello stabilimento dell'Abbadia e tuttavia tale ipotesi, oltre che dalla documentazione d'archivio citata, pare essere supportata anche dagli studi di Luigi dal Pane relativi all'economia cittadina del XIX secolo, nei quali si specifica lo stato di decadenza irreversibile del settore canapificio a partire dagli anni Venti dell'Ottocento. Per la questione, cfr. L. Dal Pane, *Economia e società a Bologna nell'età del Risorgimento*, Bologna, Editrice Compositori, seconda edizione, 1991, pp. 300-305. Qualche accenno a Bologna è pure inserito nel discorso riguardante la generale decadenza della manifattura tradizionale nella penisola in J. S. Woolf, *La formazione del proletariato (secoli XVIII-XIX)*, in *Storia d'Italia*, Annali 1, 1978, pp. 1049-1078.

[106] La questione sifilicomio abusivamente impiantato all'Abbadia è trattata in «Informazione generale dell'andamento amministrativo domandata dal dispaccio n. 9 dalla Illustrissima Commissione Provinciale Amministrativa composta dagli Illustrissimi Conti Zambeccari e Zucchini», cit., e si concluse con un «Motto proprio del Direttore riguardante la spesa delle meretrici a correzione» del 10 dicembre 1832, nel quale si decise di frenare la permanenza delle prostitute tra i lavoratori volontari e un «Moto d'ordine della pro-legazione» emanato in data 28 agosto 1833, ove si stabilì invece l'obbligatorietà di dimettere le donne una volta completata la cura nell'ospedale. Entrambe si trovano in ABP, *DIS*, Tit. «Detenuti, meretrici inferme», b. 73 (1832).

È probabile che la moltiplicazione degli interventi polizieschi sulle classi lavoratrici bolognesi - di sapore analogo a quelli intentati dagli apparati di controllo europei nello stesso periodo - avesse portato a cambiamenti nei rapporti che si erano instaurati tra l'istituzione e le famiglie. Sarebbe interessante appurare se i parenti, data la situazione nella quale versava l'istituto, cercassero di limitare l'impatto delle nuove direttive per evitare ai congiunti indisciplinati un destino comune a quello di poveri e inoperosi[107].

Certamente al fallimento del progetto originario contribuì una serie di circostanze di natura economica e non.

Mentre le entrate per il funzionamento del reclusorio cominciavano a scarseggiare, all'inizio del 1831, in seguito a una situazione di estrema fragilità politica causata dalla morte di Pio VIII e da un soglio pontificio ancora vacante, a Bologna i mai sopiti malumori verso Roma si tradussero in una dichiarazione nella quale si annunciava cessato «di fatto, e per sempre di diritto» il dominio temporale della chiesa, e nell'instaurazione di un governo provvisorio. L'ondata rivoluzionaria si espanse in brevissimo tempo in Romagna e negli altri domini papali, i quali si riunirono nel febbraio dello stesso anno in un Governo delle Province Unite, con capitale a Bologna, andando a costituire il primo esempio di stato laico e moderato realizzato nella penisola[108].

L'arrivo degli austriaci - in soccorso alle forze pontificie - e il regime di occupazione cui la città fu sottoposta ebbero due importanti conseguenze per l'assetto carcerario locale: la chiusura del Forte Urbano, i cui condannati rifluirono in buona parte nei locali dell'Abbadia, e l'installazione di un ospedale militare che arrivò a occupare quasi interamente i locali destinati ai corrigendi.

---

[107] Per la situazione in Francia si rimanda a L. Chevalier, *Classi lavoratrici e classi operaie. Parigi nella Rivoluzione industriale*, Roma-Bari, Laterza, 1976 e a M. G. Meriggi, *L' invenzione della classe operaia. Conflitti di lavoro, organizzazione del lavoro e della società in Francia intorno al 1848*, Milano, Angeli, 2002. Sull'attività di polizia in relazione alle classi lavoratrici nella penisola italiana durante il XIX secolo si rimanda invece V. Oddone, *Il controllo sociale nell'Ottocento. Controllo sociale e ordine pubblico: la polizia dell'Ottocento*, in *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, cit., pp. 221-222; G. Maifreda, *La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, Milano, Mondadori, 2007, pp. 70-74; A. Ciuffetti, *Difesa sociale. Povertà, assistenza e controllo in Italia; XVI-XX secolo*, Perugia, Morlacchi, 2004, pp. 147-164.

[108] Si rimanda a *Storia di Bologna*, a cura di A. Ferri e G. Roversi, Bologna, Bononia University Press, 2005, pp. 321-328.

A poco valse una seconda installazione nel 1833 del «consesso giudicante», che solo nei primi anni di vita dell'istituto aveva regolato entrate e uscite, e gli avvisi riguardanti l'intenzione di riportare il Discolato «alla vera sua origine»: da 104 nel 1825, il numero dei corrigendi continuò costantemente a diminuire, sino ad arrivare a 40 nel 1832 e a soli 2 nel 1849, anno nel quale - come si vedrà - si procederà alla riforma dello stabilimento[109].

La «morale utilità» del luogo, sulla quale aveva tanto insistito Pio VII, era infatti divenuta oramai pressoché nulla: meretrici, minori, uomini «consumati nei delitti», individui di civile condizione e appartenenti all'«infima plebe della città» si accalcavano nei locali del complesso ove, già nel 1834, si contavano solo venti reclusi, una quindicina di prostitute, cinquanta condannati e ben 235 operai percipienti retribuzione in vitto o in contanti[110].

Dai grandi progetti, Bologna - seconda città dello Stato Pontificio per popolazione e importanza - si era ritrovata senza una casa di condanna e senza un istituto capace di garantire continuativamente i propositi nutriti dai papi della Restaurazione.

[109] Cfr. APB, *AAP*, R. 5, *Discolato*, 1833, b. 2, fasc. «Discolato sistemazione. Attribuzioni del Congresso Giudicante» nel quale è conservato, in allegato, l'atto di seduta del Consiglio provinciale dell'11 maggio 1833 per il reimpianto del Consesso giudicante le cause dei discoli. I numeri riguardanti la progressiva diminuzione dei corrigendi sono tratti dallo spoglio da me effettuato del «Registro Generale dei Detenuti nella Casa di Correzione all'Abbadia», in APB, *DIS*, Tit. «Registri».

[110] Tali informazioni sono contenute nelle molteplici inchieste svolte dal Consiglio di provincia tra 1833 e 1834, per le quali si veda APB, *AAP*, R. 5, *Discolato*, 1834, b. 8, fasc. «Stato delle razioni somministrate ai reclusi, donne di mala vita e lavoratori volontari stati presenti nella Casa del Discolato dal 1 gennaio a tutto ottobre 1834».

3. Carceri bolognesi e prigioni papali nell'età delle riforme europee (1830-1845)

Il 25 febbraio del 1831, nella proclamazione che istituiva il *Governo Provvisorio della Città e Provincia di Bologna*, Giovanni Vicini - già segretario generale del governo cisalpino e giurista bolognese di nota fama - si scagliò duramente contro la legislazione criminale pontificia[111].

Annunciando l'emancipazione dal dominio papale ed esaltando la tradizionale autonomia cittadina, Vicini denunciava anomalie come la persistenza di leggi e di bandi vari nelle diverse province, l'arbitrio lasciato ai Legati nella comminazione di pene che arrivavano sino a dieci anni di galera, la frequente installazione di commissioni speciali per reprimere le dissidenze politiche[112].

Nel maggio dello stesso anno, col *Memorandum delle cinque Potenze*, Austria, Francia, Prussia, Russia e Regno di Sardegna, incitavano il pontefice all'avvio di miglioramenti nel ramo amministrativo e giudiziario. In particolare, bisognava adempiere alle promesse annunciate nel *Motu Proprio* del 1816, e realizzare una legislazione civile e penale uniforme capace di garantire sicurezza e ordine nello Stato Pontificio[113].

Fu così che, sotto le pressioni esercitate tanto dai sudditi ribelli quanto dai governi europei, una volta compilata la nuova normativa per i giudici e i tribunali dello Stato e ridefinita la procedura nei giudizi civili, nel 1832 vennero emanati il *Regolamento organico di procedura criminale* e il *Regolamento sui delitti e sulle*

[111] Per l'attività politica di Giovanni Vicini si veda *Giovanni Vicini giureconsulto e legislatore presidente del governo delle provincie unite italiane nell'anno 1831. Memorie biografiche e storiche con nuovi documenti / raccolti e pubblicati dal pronipote Gioacchino Vicini*, Bologna, Zanichelli, 1897.

[112] Il testo del proclama, dal titolo «Giovanni Vicini Presidente del Governo Provvisorio della Città e Provincia di Bologna ai suoi concittadini» è riportato integralmente in F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789 a quella delle riforme italiane 1847*, Parte Seconda, Libro IV, Torino, Unione Tipografico-Editrice, pp. 449-452, e in *L'État-romain depuis 1815 jusqu'à nos jours*; *avec des notes et documents historiques publiés par Jules Amigues*, Paris, Dentu, 1862, pp. 24-35.

[113] Il testo del *Memorandum* si trova per intero ivi, pp. 456-462.

pene[114]. Nello Stato della Chiesa, così, la detenzione entrava nella scala penale accanto alle tradizionali sanzioni di morte, galera e opera pubblica, mentre si ribadiva la separazione di uomini e donne, minori e imputati nelle prigioni e nei luoghi di condanna[115].

Ciò non significa che, precedentemente, la semplice privazione della libertà non comparisse tra i provvedimenti ufficiali emanati dai giudici dello Stato: anzi, tra i reclusi al Forte Urbano - negli anni fra il 1824 e il 1831 - si ritrovava un gran numero di soggetti spedito dai diversi tribunali a questo titolo, e a causa dei più svariati reati. In particolare, come già detto, alle donne tale regime veniva applicato da tempo, e dunque non colpisce il fatto che la quasi totalità delle recluse - 84 su un totale di 96 - fosse composta da condannate a detenzione. Sintomo di più profondi cambiamenti nel frattempo avvenuti erano invece i 227 uomini che si trovavano nella casa per scontare la stessa tipologia di pena, i quali - accanto ai 597 condannati all'opera, ai 437 condannati alla galera, e a un numero molto più esiguo di reclusi a vita, a correzione, a disposizione del Legato - andavano a costituire quasi il 20% della popolazione carceraria[116].

---

[114] Cfr. M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale nello Stato Pontificio (1800-1832)*, in *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, cit., pp. CXLIII-CLXXXIII.

[115] Cfr. *Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832 già in vigore nelle provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria con appendice e con note e confronti testuali dell'Avv. Petronio Magri*, Bologna, Tipografia di Giuseppe Vitali alle scienze, 1862. La nuova scala penale è descritta nel Libro I, Titolo IX «Delle pene in generale», art. 50, ove si precisa: «le pene legali sono: §1. La morte semplice, o di speciale esemplarità. §2. La galera perpetua. §3. La galera a tempo. §4. L'opera pubblica. § 5. L'esilio. § 6. La detenzione o reclusione. § 7. La multa § 8. La privazione, e l'interdizione dell'esercizio dei pubblici impieghi, e dei diritti civili». La separazione delle categorie di reclusi in base a avvenuta condanna, età e sesso è invece ribadita nel Regolamento procedurale, Titolo VII «Della custodia e visita dei Carcerati», art. 662 nel quale si sottolinea: «Oltre alla separazione nel carcere degli Uomini dalle Donne, dei minori di dieciotto anni dai maggiori di età, e dei detenuti per debito civile dagl'imputati di titolo criminale, i correi e complici in uno stesso delitto, o in più delitti si devono ritenere in carceri distinte, ed impedirsi ogni comunicazione fra di loro sino alla pubblicazione del processo».

[116] I dati sono ottenuti dall'analisi da me effettuata sul registro dei reclusi nella casa di Castelfranco, dal titolo «Bologna. Registro I de'Condannati esistenti nel Forte Urbano», in ASR, *SCC*, b. 959. L'indicazione del numero - primo registro - è giustificata dal fatto che, chiuso nel 1831, il Forte Urbano sarà riaperto negli anni Quaranta dell'Ottocento. Si fa presente che tale documentazione è corredata anche da una «Rubricella» indicante i nomi degli stessi condannati in ordine alfabetico i quali, nel registro, sono disposti invece secondo i criteri del sesso e della data d'entrata nella casa di pena. Per questi e altri dati relativi al Forte Urbano, cfr. anche i grafici realizzati alle pp. 277-285.

I Regolamenti del 1832, dunque, in un certo senso formalizzarono tendenze da tempo già presenti nelle pratiche della giustizia pontificia, e non rappresentarono neppure una sostanziale novità per struttura e contenuti[117].

Più interessanti sembrano invece altri provvedimenti presi da Gregorio XVI, come la parziale riorganizzazione degli istituti preposti alle attività di coordinamento dei luoghi di pena e di custodia, e l'emanazione di una normativa che, ridefinendo completamente la geografia delle case di condanna papali, arrivò a condizionare la realtà carceraria pontificia per oltre un decennio.

Significativa fu la riforma del Tesorierato, iniziata sul finire del 1832 con la creazione di tre direzioni generali, che si concluse nel 1836 con l'installazione di cinque amministrazioni parziali, delle quali una espressamente deputata alla gestione delle spese relative a carceri, bagni e luoghi di condanna, presieduta da un Ispettore di nomina sovrana[118]. E ancor più rilevante era la nuova ripartizione dei condannati tra le case di condanna dello Stato, basata sul principio di una «speciale classificazione in ragione dei delitti commessi» funzionale a impedire la «maggiore demoralizzazione» degli internati.

Si decretava infatti che solo otto case di pena - dal gennaio del 1834 - avrebbero accolto i condannati dello Stato: a Civitavecchia e a Porto d'Anzio sarebbero stati condotti i rei di crimini contro la proprietà; gli stabilimenti di

[117] Per i giudizi espressi dagli storici del diritto ottocentesco sui regolamenti penali gregoriani, cfr. A. Cadoppi, *Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del «Regolamento sui delitti e sulle pene» del 1832, il «brutto anatroccolo» dei codici penali della Restaurazione*, in *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, cit., pp. LV-LXXI; E. Pessina, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX. Discorso di Enrico Pessina, professore di diritto penale nella R. Università di Napoli*, Firenze, Stabilimento Civelli, 1868, alle pp. 6-9 e 27-28. Più clemente, e teso in primo luogo a rintracciare corrispondenze tra il Codice penale francese del 1810 e il Regolamento gregoriano, è invece il parere espresso negli anni Sessanta del XIX secolo dall'avvocato Maurice Pujos, per il quale si veda M. Pujos, *De la législation civile, criminelle et administrative des États Pontificaux*, Paris Cotillon; Rome, Merle, 1862, in particolare alle pp. 55-89.

[118] Cfr. in proposito, *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*, a cura di P. D'Angiolini, C. Pavone, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Vol. III, *Roma*, 1986, pp. 1062, 1166-1167; M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra rivoluzione e restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, Roma, Archivio di Stato di Roma, 2003, p. 216. Si sottolinea la mancanza di informazioni bibliografiche riguardanti la nascita di un Ispettore generale a capo dell'amministrazione delle carceri pontificie. Notizie su questa figura si trovano però in ASR, *MNI*, r. 95, b. 1516 (1849-1950), fasc. «VI Migliaro», sottofasc. «Nomina del Signor Ferrini ad Ispettore delle carceri. 1 novembre 1850». Qui, si precisa che tale figura era stata istituita nel 1834 da Gregorio XVI col compito di vigilare sugli oggetti di vestiario e di casermaggio delle carceri romane - funzioni precedentemente assunte da un Rincontro di Camera - nonché di verificare e valutare puntualmente le uscite riguardanti le prigioni di tutto il Regno.

Spoleto, di Ancona e delle Terme Diocleziane erano invece espressamente dedicati a ospitare i colpevoli di delitti contro le persone; Forte Sant'Angelo avrebbe ricevuto i condannati per reati di falso, Civitacastellana tutti coloro che si erano macchiati di delitti politici e, infine, alla casa di Narni si sarebbero posti i trasgressori delle leggi riguardanti la religione e la moralità[119].

Nel marzo dello stesso anno fu attuata anche una modifica di quanto disponeva il Regolamento penale nei riguardi dei condannati alla detenzione, precisando che questi avrebbero dovuto scontare il periodo di reclusione sì nei luoghi di custodia per gli inquisiti, ma in appositi quartieri separati[120].

Con la realizzazione di provvedimenti a carattere generale, sembrava che lo Stato Pontificio si accingesse a seguire quanto, in varie parti d'Europa, si stava nel frattempo realizzando sulla scia di un rinnovato protagonismo del ruolo dello Stato nella gestione delle carceri[121].

Tuttavia, nello Stato della Chiesa, la messa a punto di tali soluzioni non fu accompagnata, almeno nell'immediato, da quella concreta stagione di riforme che interessò invece diversi Paesi, ove la questione carceraria assunse presto i contorni di un dibattito internazionale, teso al rinnovamento delle teorie penali e degli stabilimenti d'internamento.

In Inghilterra, su iniziativa dell'allora Segretario di Stato per l'Interno Robert Peel, già sul finire del 1823 veniva emanato il *Gaols Act*, provvedimento che fissava nelle case di pena un nuovo metodo basato sulle classificazioni per moralità e sul trattamento differenziato dei detenuti, nel contesto di un'ampia riforma della giustizia che in soli cinque anni portò alla modifica di circa 250 statuti antichi[122]. Solo due anni dopo, in Svizzera, insieme alla *Loi sur le Régime*

[119] Per questa disposizione, cfr. «Circolare della Segreteria di Stato per la nuova classificazione dei condannati e destinazione dei Luoghi di Pena a seconda della tipologia di delitto», firmata dal Segretario Cardinale Tommaso Bernetti e inviata alle province in data 2 gennaio 1834, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. II, Roma, Stamperia Camerale, 1835.

[120] Ivi, «Circolare della Segreteria di Stato sull'espiazione della Pena a Detenzione», a firma del Cardinal Bernetti, 22 marzo 1834.

[121] Ispettorati furono infatti installati tra 1825 e 1835 in molti Paesi europei quali Francia, Inghilterra, Svizzera e Belgio, e successivamente, negli anni Quaranta dell'Ottocento in alcuni Stati della penisola come Toscana e Piemonte. Per la questione si rimanda a A. Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere a Karl Mittermaier (1835-1865)*, Milano, Franco Angeli, 1993, pp. 71-72 e p. 73.

[122] Vedi M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850*, Milano, Mondadori, 1982, pag. 186. Cfr. anche E. J. Evans, *Sir Robert Peel.*

intérieur des prisons, veniva istituito il penitenziario di Ginevra che, sul modello quacchero della prigione di Filadelfia, si ispirava a principi quali l'isolamento cellulare notturno, il silenzio, la riduzione della durata della pena per buona condotta, ponendosi in netto contrasto con le normative allora vigenti nei luoghi di pena[123].

In breve, in molti Paesi, la prigione divenne oggetto di riflessioni di diversa natura: sulla spinta dei timori riguardanti la crescita del crimine e l'instabilità politica, e di ambigue considerazioni economiche e umanitarie che si proponevano di riprendere e perfezionare i discorsi settecenteschi sull'internamento, un gran numero di specialisti arrivò all'elaborazione di teorie e di modelli penitenziari. Architetti, medici, intellettuali spesso per espresso ordine degli stessi governi, giunsero a ridefinire sostanzialmente la sfera disciplinare carceraria, a ristrutturare i fabbricati, a compiere numerosi viaggi grazie ai quali poter comparare o fare propri programmi e pratiche di reclusione.

Nella prima importante opera del XIX secolo dedicata interamente alle prigioni, il francese Louis-Pierre Baltard denunciava le falle dell'assetto carcerario nazionale ereditato dall'Impero napoleonico, e proponeva un nuovo ordine basato sulla revisione della legge criminale e degli ordinamenti in vigore nelle case espiative[124].

E nella stessa Francia, grazie a un clima sensibilizzato dalle società filantropiche e da illustri personaggi quali il duca Decazes e La Rochefoucauld-Liancourt, nel 1831 Gustave de Beaumont e Alexis de Tocqueville raggiunsero il

---

Statesmanship, power, and party, London-New York, Routledge, 2006, pp. 15-18; C. Strange, *Qualities of mercy: justice, punishment and discretion*, Vancouver, University of British Columbia Press, 1996, p. 64.

[123] Sul penitenziario di Ginevra, si rimanda ai lavori di Roberth Roth: *Pratiques pénitentiaires et théorie sociale: l'exemple de la prison de Genève, 1825-1862*, Genève-Paris, Droz, 1981; *Prison-modèle et prison-symbole: l'exemple de Genève au XIXe siècle*, in «Déviance et société», vol. 1, n. 4, 1977, pp. 389-410. Il «Rapport sur le projet de loi pour le régime intérieur des prisons, prononcé en Conseil représentatif de 5 janvier 1825» è invece integralmente riportato in C. Lucas, *Du système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis*, Vol. I, Paris, T. Dehay et C. Béchet, 1828, pp. 74-78.

[124] Cfr. *Architectonographie des prisons, ou parallèle des divers systèmes de distribution dont les prisons sont susceptibiles, selon le nombre et la nature de leur population, l'etendue et la forme des terrains. Dèdié a son Altesse Royale Monseigneur le Dauphin, par Baltard, architecte de la Basilique de Saint-Geneviève et des prisons, member honoraire du Conseil des batimens civils au Ministère de l'Intérieur, member du Conseil des travaux publics de Paris, professeur de théorie d'architecture a l'Ecole Royale des Beaux-arts*, Paris, 1829. Sulla figura di L. P. Baltard, si veda pure J. -G. Petit, *Aspects de l'espace carceral en France au XIXème siècle*, in *La prison, le bagne et l'histoire*, cit., pp. 157-169.

Nord America per redigere una serie di valutazioni sui principi teorici e pratici del sistema penitenziario statunitense, studiando registri carcerari, raccogliendo rapporti di ispettori e questionari compilati dal personale di sorveglianza. L'elaborazione della vasta documentazione raccolta portò, solo due anni dopo, nel 1833, alla pubblicazione dell'opera *Du système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France* destinata a inaugurare una tappa fondamentale nel progresso dei dibattiti già in corso, quella cioè che vide in primo piano lo scontro tra i sostenitori della teoria auburniana e i difensori del metodo filadelfiano, sistemi rispettivamente basati sui principi della segregazione notturna con lavoro comunitario retto da rigoroso silenzio da un lato, e su una regola di sapore monastico imperniata sull'isolamento in celle individuali dall'altro[125].

Le discussioni sul miglior sistema da adottare si legarono indissolubilmente alle diverse concezioni riguardanti la funzione dell'internamento in relazione tanto al condannato, quanto alle comunità. In che modo doveva infatti essere preservata la compagine sociale? E quale scopo ci si doveva prefiggere con l'istituzione di nuovi penitenziari?

In Gran Bretagna il rifiuto dell'idea che il condannato fosse incorreggibile portò, nel 1842, all'inaugurazione del penitenziario di Pentonville ove isolamento assoluto e regolamento interno si proponevano una maggiore severità.

Ma altrove tale problematica assunse contorni assai più sfumati[126]. La Monarchia di Luglio fu ad esempio attraversata dalla contrapposizione tra le teorie del già citato Tocqueville e le opinioni di Charles Lucas, ispettore generale delle carceri francesi dal 1830. Se il primo sottolineava come il sistema espiativo più efficace dovesse essere scelto in base alla pragmatica valutazione dei costi sociali,

[125] Come è noto, lo studio delle prigioni statunitensi fu pure il pretesto per un'analisi più ampia sulla democrazia americana. Sulla vicenda, si rimanda a M. Perrot, *Tocqueville méconnu*, in M. Perrot, *Les ombres de l'histoire. Crime et châtiment au XIX siècle*, Paris, Flammarion, 2001, pp. 109-158. A. Jardin, *Alexis de Tocqueville (1805- 1859), con prefazione di V. E. Parsi*, Milano, Jaca Book, 1994, pp. 94-101. Specificamente rivolti allo studio delle connessioni tra sistema carcerario e teorie politiche nel pensiero di Tocqueville, sono invece a R. Boesche, *Tocqueville road's map. Methodology, liberalism, revolution and despotism*, Lexington Books, 2006; M. Perrot, *Alexis de Tocqueville e le prigioni, ovvero: il cattivo odore del liberalismo*, in «Aut Aut. Rivista di filosofia e di cultura», n.195-196, anno 1983, pp. 119-132.

[126] La migliore riflessione in proposito e la più suggestiva descrizione del penitenziario di Pentonville quale istituto che, in Gran Bretagna, segnò l'apice della riforma carceraria, è tutt'oggi quella di Michel Ignatieff in *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850*, cit., pp. 214-228.

il secondo vide invece nell'emenda e nella correzione dell'imprigionato il fine cui doveva tendere l'internamento, trovando nelle prigioni i luoghi privilegiati ove potevano essere colmate le lacune delle istituzioni scolastiche e assistenziali[127]. Quest'ultima idea fu seguita da Laurent Marquet-Vasselot - ex direttore del *dépôt de mendicité* di Poitiers e di svariate case di detenzione francesi - che sottolineò l'importanza dei principi cattolici della sottomissione e dell'obbedienza nel processo di miglioramento compiuto dall'individuo in prigione. L'ispettore Louis Moreau-Christophe, invece, nel denunciare l'urgenza di una riforma carceraria, proponeva un generale inasprimento disciplinare[128].

Nonostante la diversità degli approcci e delle soluzioni proposte, come ha efficacemente sottolineato Anna Capelli, si può affermare che le riflessioni elaborate sulla riforma carceraria diedero vita in un certo senso all'"ultimo grande dibattito illuminista", avvenuto sullo sfondo delle lotte politiche liberali e delle battaglie giuridiche, nel quale "culto della libertà" e "cultura dell'imprigionamento" potettero affermarsi senza alcuna apparente contraddizione[129].

Ma qual era la situazione che contemporaneamente si profilava nelle carceri pontificie?

---

[127] Tra gli scritti di Charles Lucas, si ricordano: *Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier,* Paris, Charles-Bechet libraire-commissionnaire, 1827, ove l'autore propone l'abolizione della pena di morte; *De la réforme des prisons, ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, de ses moyens, et ses conditions pratiques*, vol. 3, Paris, Ed. Legrand et J. Bergounioux, 1836-1838. In quest'ultima opera, dedicata a Lord J. Russell, Lucas fornisce un quadro comparativo della situazione dei luoghi di pena europei, insistendo molto sulla necessità di un sistema penitenziario unitario a livello nazionale, dando indicazioni sulle teorie carcerarie e la loro possibile attuazione nel concreto. In *Des moyens et des conditions d'une réforme pénitentiaire en France*, Paris, Cosson, 1840, invece, si concentra sulla situazione delle carceri francesi. Dedicata alla descrizione dei sistemi vigenti nelle prigioni europee e statunitensi, e al suggerimento di cambiamenti da apportare è *Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis*, voll. 3, Paris, T. Dehay et C. Béchet, 1828-1830. Lucas fu pure forte sostenitore dell'introduzione di personale religioso all'interno dei luoghi di pena, e per la questione si veda *Exposé de l'état de la question pénitentiaire en Europe et aux États-Unis*, Paris, Imprimerie Panckhoucke, 1844.

[128] Per Marquet-Vasselot e Moreau-Christophe, si rimanda a J. -G. Petit, *L'amendement ou l'entreprise de réforme morale des prisonniers en France au XIXe siècle*, in «Déviance et société», 1982, 6, n. 4, p. 331-351. I punti principali delle teorie di Moreau-Christophe sono esposti in L.-M. Moreau-Christophe, *De la réforme des prisons en France, basée sur la doctrine su système pénale et le principe de l'isolement individuel, par M. L.-M. Moreau-Christophe,* Paris, A. Desrez, 1838. Nell'opera, dedicata al ministro dell'interno Montalivet, l'autore elabora riflessioni sulle cause di crimini, sull'esigenza di un rinnovamento del sistema penitenziario basato sulla centralizzazione, sul restauro degli edifici e sull'introduzione di riforme disciplinari, morali e religiose.

[129] Si rimanda al già citato A. Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere a Karl Mittermaier (1835-1865),* cit., pp. 9-10.

Di fronte a teorie e a osservazioni che avrebbero avuto un notevole peso nella messa a punto dei sistemi penitenziari tutt'oggi esistenti, quell'interesse che i pontefici della Restaurazione avevano pure mostrato nei confronti del tema carcerario appariva flebile e inconcludente.

La distanza creatasi tra le riforme estere e i semplici accorgimenti presi da Roma sin dalla chiusura della parentesi francese sembrava essere notevole. Come notò Gabriello Rossi - medico bolognese e saint-simoniano esiliato a Parigi dopo i moti del 1831 - ogni anno, dalle prigioni pontificie venivano liberati migliaia di individui «senza pane, senza asilo, di più profondamente corrotti e sdegnati contro la società stessa»[130]. E tanto lo spettacolo offerto all'interno degli istituti, quanto le pecche degli ordinamenti penali indussero il letterato pisano Ferdinando Ranalli a pensare che «per nessun paese avevano tanto vanamente scritto il Beccaria e il Filangieri quanto per lo Stato della Chiesa»[131].

Effettivamente, anche le misure prese da Gregorio XVI in materia carceraria si rivelarono poco efficaci: il progetto della supervisione centralizzata, facente capo a un unico soggetto, cadde nel vuoto a causa di «intrighi e raggiri» rendendo vani tutti gli atti governativi a riguardo, e presto si verificarono le conseguenze di un piano che, nella sistemazione generale delle case di pena, non teneva effettivamente conto del numero complessivo dei reclusi dello Stato[132].

Infatti, i luoghi di condanna istituiti dal pontefice nel 1834 potevano ospitare circa 3.600 soggetti, mentre secondo i dati raccolti da Sir John Bowring - economista inglese, discepolo di Jeremy Bentham e incaricato nel 1837 dal Segretario di Stato Lord Palmerston di indagare sulle relazioni commerciali degli

---

[130] Cfr. G. Rossi, *Sulla condizione economica e sociale dello Stato Pontificio confrontata specialmente con quella della Francia e della Inghilterra. Considerazioni di Gabriello Rossi*, vol. I, Bologna, Società Tipografica Bolognese, 1848, pag. 50.

[131] F. Ranalli, *Storia degli avvenimenti d'Italia dopo l'esaltazione di Pio IX al pontificato*, Vol. I, Firenze, Batelli, 1848, pag. 70.

[132] Per le vicende relative alla figura dell'Ispettore delle carceri, si rimanda a ASR, *MNI*, r. 95, b. 1516 (1849-1850), fasc. «VI Migliaro», sottofasc. «Nomina del Signor Ferrini ad Ispettore delle carceri. 1 novembre 1850». Qui, si precisa come, istituito nel 1834 con stipendio di 80 scudi al mese, l'Ispettore generale fosse stato posto in effettiva attività nel 1839 da Gregorio XVI. Ma da una missiva, contenuta ivi, scritta dal ministro Recchi al Segretario della Sacra Consulta Matteucci il 22 marzo del 1848, si sa che «tutti gli atti governativi, ciò nulla ostante per privati fini, vennero resi frustranei». Dunque questi «sebbene pagato, si volle sempre inoperoso e fu lasciato continuamente il suo assegno a disposto di ogni cosa», e l'ispettore fu «pagato sempre e esercitato giammai». Tali motivi indussero Pio IX il 9 marzo del 1848 a ordinare l'immediata attivazione del sovrintendente, in un avviso contenuto ivi.

stati italiani - nello stesso anno i condannati dei territori papali ammontavano a più di 6.000[133].

Come dimostrano le cifre, preziose poiché l'esigenza di realizzare i primi computi generali sull'amministrazione della giustizia criminale pontificia si fece sentire solo nel 1850, lo scarto tra la capacità degli spazi e il numero di internati era notevole.

A Bologna, i rivolgimenti politici da un lato e la crisi economica dall'altro, comportarono un costante incremento dei delitti in tutta la provincia - dai 600-700 del 1820 sino al migliaio a partire dal 1830 - mentre il rilevante aumento demografico contemporaneamente verificatosi aggravò perlopiù le condizioni delle basse fasce sociali tanto che, nel 1844, si poteva constatare come circa 1/3 della popolazione cittadina fosse costituita da «sussidiati mendici ed incerti»[134].

La situazione in tutto lo Stato era simile: a fronte di una popolazione al contrario numericamente stabile, la quantità degli inquisiti triplicò addirittura, dai circa 3.600 del 1818 a più di 8.000 del 1846[135].

L'accresciuta severità di giudici e tribunali nello Stato Pontificio incise notevolmente pure sull'assetto carcerario dato che, contrariamente a quanto accadeva altrove, la giustizia criminale papale prevedeva in ogni caso la ritenzione in prigione degli accusati. La nota lentezza dei procedimenti penali poi, andava ad aggravare la già difficile situazione degli spazi d'arresto e di custodia, caratterizzati dal persistente sovraffollamento.

---

[133] Cfr. *Statistica della Toscana, di Lucca, degli Stati pontifici e lombardo-veneti e specialmente delle loro relazioni commerciali. Rapporto di Giovanni Bowring; tradotto da un amico dell'autore*, Londra, G. Clowes e figli, 1838, p.88. La capacità totale dei luoghi di pena si può invece dedurre dalla già citata «Circolare della Segreteria di Stato sull'espiazione della Pena a Detenzione», a firma del Cardinal Bernetti, 22 marzo 1834.

[134] Tali dati sono contenuti in G. Rossi, *Sulla condizione economica e sociale dello Stato Pontificio confrontata specialmente con quella della Francia e della Inghilterra. Considerazioni di Gabriello Rossi*, cit., pp. 10-11.

[135] Cfr. ASR, *MNI*, r. 95, b. 1514 (1846-1848), fasc. «Provvidenze Generali», sottofasc. «Pensieri sull'attivazione delle carceri nelle Province, 1846». Qui si trova un carteggio tra la Tesoreria e la Segreteria di Stato nel quale, discutendo circa un piano di riordino delle prigioni periferiche, si espongono le cifre relative all'accrescimento del numero complessivo degli accusati nello Stato Pontificio tra 1818 e 1846. I calcoli per il 1846 sono effettuati dalla Computisteria Camerale, e sono suddivisi per province e circondari, recando pure i numeri relativi alla popolazione del Regno nello stesso anno. Le cifre per l'anno 1818, invece, sono riprese dalla stessa Segreteria dal *Quadro cronologico apologetico degli avvenimenti della Chiesa. Dalla Rivoluzione francese del 1789 al Conclave del 1823. Estratto dal Giornale degli Apologisti della Religione Cattolica di Firenze*, Genova, Stamperia Casamara, MDCCCXLVI, pag. 66. Per la provincia di Bologna, si sottolinea come più della metà degli accusati – saliti complessivamente dai 467 del 1818 ai 949 del 1846 – provenisse dal capoluogo.

I luoghi di pena già esistenti e non contemplati nelle nuove disposizioni vennero definitivamente chiusi e, in particolare, la Sacra Consulta decise per tale motivo di non rimettere in attività il Forte Urbano[136]. Anche per questo, gli anni Trenta e Quaranta del XIX secolo rappresentarono per le carceri bolognesi un momento particolarmente travagliato, probabilmente il più nefasto dell'ultimo quarantennio.

Nel solo complesso del San Giovanni in Monte - già carcere per detenuti politici, dal 1817 adibito anche a prigione criminale, di polizia e di detenuti di stato - nel 1833 si ritrovavano circa trecento individui, in parte affluiti dalle prigioni del Torrone, soppresse momentaneamente nel 1829 a causa di critiche condizioni igieniche[137].

Con la chiusura del Forte Urbano, invece, buona parte dei condannati avrebbe dovuto essere trasportata nelle più lontane case di condanna del Regno, ma l'arrivo del colera asiatico, comparso nelle prigioni cittadine attorno al 1837 e propagatosi già in molte carceri europee sin dal 1832, impose l'abbandono di qualsiasi ipotesi di trasferimento[138].

Ad accogliere sia i detenuti in eccedenza sia i condannati di Castelfranco, come già accennato, fu il Discolato: la presenza dei nuovi reclusi - che, tra 1830 e 1838,

---

[136] Per la chiusura del Forte, determinata dal precipitarsi degli eventi, cfr. ASR, *SCC*, b. «Sacra Consulta, Carceri, da Bologna a Castel Gandolfo», fasc. «Bologna, corrispondenza dal 1829 al 1836», lettera del pro legato di Bologna Cesare Scarselli inviata alla Tesoreria in data 13 luglio 1832. La cessazione dell'istituto venne ufficializzata dalla Sacra Consulta nel gennaio del 1832, per la quale vedi invece ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1832, dispaccio del Segretario di Stato Tommaso Bernetti in data 28 gennaio 1832.

[137] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1833, b. 26, Sezione XI «Visite e Provvidenze sulle Carceri», fasc. n. n. contenente la relazione dell'ingegnere Giovanni Bassani in data 21 febbraio 1833, nella quale cita sia la momentanea soppressione delle carceri del Torrone, sia la parziale rifunzionalizzazione delle carceri di San Giovanni in Monte con relativa popolazione carceraria.

[138] Sulla sospensione dei trasferimenti a causa della terribile epidemia di colera asiatico che, nel frattempo, stava mietendo un gran numero di vittime nelle carceri dell'intera penisola si rimanda al già citato ordine della Sacra Consulta in data 28 gennaio 1832, in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1832. In particolare, per la diffusione del morbo nella casa di pena di Castelfranco Emilia, cfr., ivi, Sezione X «Casa di Lavoro», fasc. «Forte Urbano. Disposizioni diverse date per quella Casa», nel quale si trovano informazioni relative all'ultima ispezione effettuata dagli ingegneri pontifici Antonio Alessandrini e Gioacchino Barilli, e voluta dalla Sacra Consulta. Informazioni sul morbo, che ritornerà a Bologna nel 1855, si trovano invece in *Il Cholera Morbus nella Città di Bologna l'anno 1855. Relazione della Deputazione comunale di Sanità preceduta da notizie intorno le pestilenze nel bolognese*, Bologna, Tipografia Governativa Della Volpe e Del Sassi, 1847. Per il colera, diffusosi nel 1837 in molti territori dello Stato Pontificio si rimanda invece a A. L. Bonella, *In attesa del colera. Istituzioni pontificie e politica sanitaria nell'età della Restaurazione*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, cit., pp. 221-248.

in ben quattro ondate, invasero gli spazi dell'Abbadia - gettò l'istituto definitivamente nel caos[139].

Certo, vennero tentate diverse vie: il Consiglio Provinciale decretò come indebita la permanenza dei lavoratori volontari nell'istituto e il pro legato Cesare Alessandro Scarselli ordinò ai tribunali e alla Direzione di polizia di non comminare più la pena di detenzione al Discolato. Ma non si poté più fare nulla per risollevare l'istituto[140]. Significativamente, i coevi documenti indicavano l'Abbadia come «carcere sussidiario del Governo, con un'abbondante frazione di condannati criminali e detenuti a precauzione»[141].

Era questa la situazione nella quale versavano le carceri bolognesi quando il governo francese si preparava a realizzare un progetto di riforma carceraria, e istituiva a questo fine un gruppo di inchiesta che avrebbe dovuto studiare gli stabilimenti europei.

Ad Auguste-Édouard Cerfberr de Médelsheim, ispettore generale delle carceri, spettò visitare gli istituti della penisola: i rilievi effettuati lungo il corso del 1836 portarono alla stesura di due importanti rapporti pubblicati tra il 1839 e il 1840, gli unici oggi a fornirci un quadro completo sulla sistemazione di prigioni e di luoghi di beneficenza pontifici nel periodo qui considerato.

Il giudizio espresso sul Discolato fu tanto severo quanto veritiero: il luogo di correzione - che assieme alla Casa provinciale di Lavoro e alla Casa di Pubblica Beneficenza avrebbe dovuto risolvere il problema della miserabilità e delle trasgressioni minori - non poteva più definirsi tale. Sottolineando la relativa autonomia degli stabilimenti bolognesi rispetto alle direttive romane, Cerfberr osservava come, tuttavia, la situazione nella città non divergesse molto da quella presente negli altri luoghi visitati, ove istituti simili si erano ridotti a raccogliere e

[139] Si ricorda che il registro riguardante i condannati del Forte Urbano per gli anni 1832-1842 si trova in APB, *DIS*, «Registro degl'Individui trattati nella Casa suddetta Condannati dal Tribunale Criminale e dipendenti dal medesimo tribunale». Cfr. *Archivio della Casa provinciale di correzione (1822-1849). Inventario*, a cura di G. Bezzi e P. Mita, cit., pag. 8.

[140] Informazioni a riguardo sono contenute nella documentazione sulle molteplici inchieste svolte dal Consiglio di provincia tra 1833 e 1834, per le quali si veda APB, *AAP*, Rubrica 5, *Discolato*, 1834, b. 8, fasc. «Stato delle razioni somministrate ai reclusi, donne di mala vita e lavoratori volontari stati presenti nella Casa del Discolato dal 1 gennaio a tutto ottobre 1834». Ivi, 1833, b. 2, fasc. n. n., si trova pure l'ordine del pro legato Cesare Scarselli in data 18 ottobre 1833.

[141] Cfr. APB, *DIS*, tit. «Circolari, disposizioni, rapporti, carte varie (1823-49)», sottot. «Carteggio vario con la Commissione Provinciale Amministrativa», b. 151, Memoria della Legazione di Bologna, datata 1846.

a stipare disoccupati, perdendo la vocazione emendatrice originaria. Agli occhi dell'ispettore, lo stabilimento dell'Abbadia non appariva degno di nota particolare, motivo per cui - dopo aver informato il ministro Montalivet dell'esistenza del complesso - liquidò l'argomento con una semplice annotazione: «il ne peute étre cité que pour mémoire; il ne réponde plus à sa destination primitive»[142].

Molto più articolato fu invece il discorso riguardante gli istituti di pena e di custodia propriamente detti tanto dello Stato Pontificio, quanto di Bologna[143].

Le carceri papali suscitarono un particolare interesse in Cerfberr, poiché la trattazione riguardante queste ultime costituisce circa la metà dell'intero rapporto, nel quale sono pure illustrate le prigioni appartenenti al Piemonte, alla Lombardia, alla Toscana e al ducato di Parma.

Roma, d'altronde, era stata la culla di quella riforma che molti intellettuali del XIX secolo facevano risalire all'istituzione del correzionale del San Michele a Ripa ove, tra le sanzioni corporali e le pene tradizionali, si era prima intravista e poi affermata una nuova idea dell'incarcerazione quale pena mite e rieducativa[144]. L'ispettore era profondamente convinto dell'importanza storica del «genio del cristianesimo» in relazione alla questione penitenziaria, e lo stesso ministro dell'Interno francese aveva presentito che «lì dove era nata la religione cattolica e fiorita la civiltà moderna» dovessero cercarsi le migliori soluzioni da adottare nella sfera carceraria[145].

Tuttavia, il quadro che emerse dalle scrupolose osservazioni non corrispondeva propriamente alle aspettative.

---

[142] Cfr. *Rapport à M. le ministre de L'intérieur sur différents hôpitaux, hospices, établissements et sociétés de bienfaisance, et sur la mendicité, dans les États de Sardaigne, de Lombardie, de Venise, de Rome, de Parme, de Plaisance et de Modene, par A. E. Cerfberr*, Paris, Imprimerie Royale, 1840, pag. 90.

[143] Si veda *Rapport a M. le comte de Montalivet, pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'Intérieur, sur les prisons, maisons de force, maisons de correction et bagnes des états de Piemont, de Lombardie, de Parme, des états Romains et de Toscane, par A. E. Cerfberr*, Paris, Imprimerie Royale, 1839.

[144] Sulla difesa del primato romano, si veda C. Lucas, *Exposé de l'état de la question pénitentiaire en Europe et aux États-Unis*, cit., pp. 62-69 ; L.-M. Moreau-Christophe, *De l'état actuel des prisons en France considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du Code par L.-M. Moreau-Christophe*, Paris, A. Desrez, 1837, pag. XVII.

[145] Cfr. *Rapport a M. le comte de Montalivet, pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'Intérieur, sur les prisons, maisons de force, maisons de correction et bagnes*, cit., pag. 39 e pag. 59.

Cerfberr, infatti, ammetteva gli sforzi compiuti sino ad allora per introdurre nelle carceri dello Stato Pontificio un sistema uniforme, sia nell'amministrazione sia nella regolamentazione delle attività interne. Egli dimostrò notevole attenzione anche nei confronti di quello che fu il primo regolamento disciplinare generale cui furono sottoposti tutti i luoghi di pena papali a partire dal 1830, redatto dal Tesoriere Generale Mario Mattei. Il regolamento, in un centinaio di articoli, prevedeva soluzioni in parte inedite per la conduzione degli istituti, come la divisione dei reclusi in squadre a seconda della «gravezza del delitto» e del comportamento tenuto, la separazione degli incorreggibili, la puntuale compilazione di registri relativi alla condotta dei singoli, e un certo addolcimento di castighi e punizioni[146]. Buoni sembravano anche lo stato di salubrità dei fabbricati, e le generali condizioni fisiche dei reclusi[147].

Ma, a parte ciò, nulla lasciava immaginare che nello Stato Pontificio, come nel resto dei territori italiani, fosse già stato attuato un vero sistema penitenziario, frutto di meditazioni sulla volontà di punire il crimine o di emendare il condannato.

Non che nella penisola non si conoscessero le opere dei riformatori: anzi, gli scritti di Howard, Tocqueville, Moreau-Christophe, Villermé, erano qui noti anche più di quanto lo fossero in Francia. E tuttavia, sembrava non esservi né un'opinione generalmente condivisa sul soggetto della teoria penitenziaria, né legislazioni e provvedimenti che organicamente trattavano la questione di un possibile miglioramento del colpevole nei luoghi detentivi. Nonostante, cioè, un clima di generale e sentito favore nei confronti di un'eventuale riforma, vi erano soltanto idee confuse, non seguite da risultati concreti[148].

In ogni stabilimento le torture erano scomparse dai regolamenti ufficiali mentre, sebbene ancora in vigore, negli stati italiani la pena di morte veniva applicata raramente. Questi traguardi coesistevano però con serie deficienze, come

[146] Ivi, pp. 35-36. Il regolamento cui si fa riferimento è il «Regolamento disciplinare per le case di condanna», redatto da monsignor Mario Mattei in data 9 agosto 1830 e trasmesso alle province dello Stato con circolare del 2 settembre 1830. Una copia del regolamento, nella quale si trovano pure le annotazioni scritte dal direttore del Forte Urbano, è presente in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1830, sezione «Provvidenze Generali».
[147] Ivi, pag. 41
[148] Ivi, pag. 8 e pag. 60.

i poteri arbitrari delle polizie, le lunghe detenzioni preventive e l'inesistenza di istituzioni specificamente addette al reinserimento dei liberati[149].

Nelle carceri bolognesi - la cui descrizione sembra particolarmente significativa poiché, nelle intenzioni dell'autore, potevano essere assunte a modello delle piccole prigioni disseminate sui territori papali - celle originariamente pensate per un solo individuo ospitavano in realtà un considerevole numero di soggetti.

Negli antichi locali del Torrone, ozio e noia regnavano sovrani: i detenuti che attendevano un giudizio non erano spronati a intraprendere né un'occupazione né qualsiasi altra attività. La lentezza della giustizia pontificia finiva per incidere sulla stessa qualità della sentenza perché impietosiva popolo e giudici.

Durante la visita al San Giovanni in Monte, Cerfberr osservò come molti aspettassero da tre o quattro anni una condanna, confortati dalle lungaggini processuali «ausiliarie dei loro calcoli infami», impassibili accanto ai condannati a morte, «abituati allo spettacolo orribile della pena»[150].

E fu qui che, per la prima volta, l'ispettore vide gli strumenti comunemente usati nei luoghi d'internamento papali per punire le gravi infrazioni: «fouets», «cordes», «martinets», tutte punizioni ormai vietate nella maggior parte dei penitenziari europei, nonostante carcerieri e guardiani interrogati si fossero mostrati «partigiani dell'isolamento, modificato secondo gli individui e le circostanze»[151].

Relativamente ai luoghi di internamento, i territori della penisola apparivano al contempo più avanzati e più arretrati rispetto ai Paesi europei, caratterizzati cioè dalla presenza di antichi istituti reclusivi ancora in funzione, ma pure da una certa estraneità rispetto alla questione penitenziaria. Non vi erano qui due prigioni che si somigliassero, anche all'interno di uno stesso Stato: il governo delle carceri appariva ovunque «un vascello senza bussola»[152].

---

[149] Cfr. *Rapport a M. le comte de Montalivet, pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'Intérieur, sur les prisons, maisons de force, maisons de correction et bagnes*, pp. 62-64.
[150] Ivi, alle pp. 37-39.
[151] Ivi, pp. 39-40.
[152] Ivi, pag. 59.

Nello Stato Pontificio, poi, i criminali venivano considerati tali per inclinazione, per «irresistibile fatalità» e dunque incorreggibili, mentre serpeggiava uno spropositato timore nei confronti dei miserabili e dei delitti contro la proprietà, colpiti con particolare severità dalla giustizia[153].

In assenza di dati ufficiali, viene qui riportata un'analisi della popolazione carceraria presente a Forte Urbano, istituto che - prima del completo riordino degli istituti di pena voluto da Gregorio XVI nel 1834 - accoglieva i condannati dalle quattro Legazioni le quali, nello stesso periodo, comprendevano circa un terzo della popolazione dell'intero Stato Pontificio[154].

Nella casa di Castelfranco, tra 1824 e 1831, la stragrande maggioranza dei 1286 reclusi di sesso maschile era costituita da lavoratori salariati nei settori dell'agricoltura e dell'industria tessile, tra i quali era notevole anche una certa mobilità lavorativa. Questi costituivano infatti il gruppo più consistente, circa il 40% dell'intera popolazione carceraria, seguito immediatamente da piccoli artigiani (18%) e da coloro che esercitavano attività legate al settore dei trasporti (8.1%). Numericamente più esigui erano i commercianti (6.8%) e gli appartenenti alle diverse forze dell'ordine (7.2%). Pochissimi erano invece coloro che, al momento della condanna, si dichiaravano possidenti (1.2%)[155].

Piccoli furti e tentate rapine figuravano come motivo di condanna per quasi la metà dei reclusi (40.5%), il doppio rispetto ai colpevoli di delitti contro le persone (22.3 %). La recidiva interessava un condannato su sette, mentre il precetto - inteso come strumento fondamentale dell'attività preventiva - mostrava tutta la

[153] Ivi, pp. 40-41.

[154] I dati riguardanti la popolazione delle legazioni in rapporto a quella dell'intero Stato Pontificio si riferiscono all'anno 1833 e sono tratti da *Statistica dell'Italia del conte L. Serristori, Seconda Edizione*, Firenze, Stamperia Granducale, 1842, pag. 212. L'analisi è effettuata sul già citato «Bologna. Registro I de'Condannati esistenti nel Forte Urbano», in ASR, *SCC*, b. 959. Pare indispensabile precisare che, formalmente, nello Stato Pontificio l'istituto romano del San Michele avrebbe dovuto ospitare dal 1735 tutte le condannate del Regno. Si veda in proposito A. Groppi, *Le monastère du Bon Pasteur à Rome (1838-1890)*, in *Les exclus en Europe: 1830-1930*, cit., pp. 170-179. La presenza di donne a Castelfranco si spiega con la larga autonomia conquistata nei secoli dalle legazioni, confermata dal fatto che, negli stessi anni, nell'istituto romano si trovassero solo cinque recluse provenienti dai territori romagnoli. Per questo aspetto si veda tesi di dottorato di Chiara Lucrezio Monticelli, *Alle origini della polizia moderna. Apparati di controllo ecclesiastici e nuovi sistemi di polizia nella Roma del primo Ottocento*, cit., pag. 35.

[155] Si precisa che, in tali statistiche, la suddivisione in determinate fasce di provenienza sociale è stata effettuata sulla base dei criteri ottocenteschi usati specificamente per censire la popolazione bolognese, i quali erano soliti suddividere la comunità nei gruppi sopra riportati. E per questo si veda L. Dal Pane, *Economia e società a Bologna nell'età del Risorgimento*, cit., pp. 22-24.

sua inutilità di fronte ai 239 individui internati per aver trasgredito i divieti di polizia. Questi andavano infatti a formare il terzo gruppo numericamente più consistente dei reclusi nel Forte - circa il 17% - seguito a ruota dai disertori (8.3%) e dai detentori di armi proibite (5.9%). Estremamente limitato, invece, era il numero dei condannati per reati di falso - truffe in primo luogo - derivati dall'abuso delle abilità lavorative nei settori dell'amministrazione e del commercio.

Quasi la metà dei reclusi era costituita da individui giovani, tra i 21 e i 30 anni, in netta prevalenza sui minori e su coloro che avevano ormai raggiunto la soglia della maturità.

La situazione per le recluse era invece parzialmente diversa da quella che qui si è descritta per gli uomini. Se, infatti, similitudini con i condannati del Forte possono rintracciarsi relativamente alla provenienza sociale e all'età media delle donne, in contrasto con le tendenze precedenti sembra essere tanto il numero complessivo, quanto la natura dei delitti femminili. Le internate costituirono infatti solo il 7.5% della popolazione carceraria totale di Castelfranco, e quasi la metà di loro fu condannata per aver disubbidito al precetto comminato dalle autorità di polizia. In molti casi è riportata anche la motivazione del precetto inflitto: ingiurie ai mariti, concubinato, relazioni extraconiugali. Seguivano poi le condanne per reati contro la proprietà (22.9%) e per infanticidio (11.4%), mentre numericamente esigue erano le colpevoli di reati sessuali, azioni violente e altri delitti cui si è già parlato, cioè ritenzione di armi e falso.

Questi risultati sembrano utili a fornire un'idea relativa alla funzione sociale assunta dalla prigione nel territorio e nel periodo qui considerato[156].

Da un lato, i dati mostrano infatti come nei confronti delle donne, la giustizia pontificia proseguisse quel controllo di matrice morale che era stato tipico dei secoli precedenti, e come la criminalità femminile continuasse a essere percepita quale questione legata al vizio e al peccato. Ciò si accorderebbe con gli esiti ottenuti dagli studi riguardanti la prigione penale ottocentesca - nella penisola e non - in relazione alla delinquenza femminile, sostanzialmente concordi nel dichiarare che, per le donne, persistesse nella comune mentalità una certa

[156] Cfr. i grafici realizzati alle pp. 277-285.

identificazione tra immoralità e delinquenza, con ovvia ricaduta sul piano giudiziario, ossia sulla tipologia dei giudizi emanati[157].

D'altro canto, si può ragionevolmente affermare che, nei confronti degli uomini, la repressione andasse a toccare giovani - colpevoli perlopiù di reati contro le sostanze - appartenenti alle basse fasce sociali e a settori lavorativi in crisi. Per questi, nessuna soluzione era stata trovata al fine di agevolare il reinserimento nella comunità al momento dell'uscita dall'istituto, mentre vane sembravano anche le misure preventive sino ad allora prese.

Come si è accennato, problemi di questo tipo - ossia la netta prevalenza di soggetti appartenenti ai gruppi marginali della società all'interno degli istituti di internamento e l'esigenza di sviluppare risposte capaci tanto di prevenire la delinquenza, quanto di sostenere il processo riabilitativo di coloro che avevano ormai scontato la condanna - vennero affrontati in Europa da più parti.

Nei discorsi dei riformatori, quasi ovunque era percepibile la convinzione che gli istituti detentivi accogliessero individui accomunati dalla medesima provenienza sociale[158]. I computi criminali realizzati su scala nazionale avevano posto in primo piano la necessità di inquadrare la riforma carceraria all'interno della più complessa questione sociale, attirando l'attenzione di statisti che, di fronte alle sconcertanti regolarità riguardanti diffusione dei crimini e tipologie

[157] Tale tendenza è ampiamente discussa in S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 2004. Riguardo alla situazione delle internate nell'Ottocento a Roma, si veda la già citata tesi di dottorato di Chiara Lucrezio Monticelli, *Alle origini della polizia moderna. Apparati di controllo ecclesiastici e nuovi sistemi di polizia nella Roma del primo Ottocento*, cit., pp. 45-46. Per la visione del reato femminile in termini morali lungo il XIX secolo si veda P. O'Brien, *The Promise of Punishment. Prisons in nineteenth-century France*, Princeton, Princeton University Press, 1982, in particolare alle pp. 53-73; C. Lesselier, *Les femmes et la prison, 1820-1939. Prison de femmes et reprodution de la societé patriarcale*, in *La prison, le bagne et l'histoire, sous la direction de Jacques G. Petite. Collection Déviance et Société, Genéve, Médicine et Hygiène*, 1984, pp. 115-128; N. H. Rafter, *Partial justice. Women in State Prisons 1800-1935*, Boston, Northeastern University Press, 1985, in particolare alle pp. 14-21. Si veda anche M. Sbriccoli, *"Deterior est condicio foeminarum". La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Roma, Viella, 2004, pp. 73-91.

[158] Non è un caso il fatto che molti dei riformatori europei fossero autori di opere dedicate alla condizione delle classi operaie, al trattamento della mendicità e del pauperismo. Tra questi, per la particolare attenzione dedicata al legame tra le due questioni, spicca Edouard Ducpetiaux, ispettore generale delle prigioni e degli stabilimenti di beneficenza del Belgio dal 1830 al 1861, del quale si ricordano: *De la condition physique et morale des jeunes ouvriers et des moyens de l'améliorer*, Tome I-II, Bruxelles, Meline 1843, e *Le paupérisme en Belgique. Causes et remèdes*, Bruxelles, Imprimerie Devroye, 1844.

delinquenziali, alimentarono le discussioni sulle responsabilità delle società nella propagazione dei reati[159].

Questi erano anche gli argomenti principali del dibattito che, durante gli anni Quaranta dell'Ottocento, accompagnò i provvedimenti attuati nel settore normativo e nell'assetto carcerario da alcuni Stati della penisola.

In Piemonte, la promulgazione nel 1839 di un codice che estendeva la penalità incentrata sulla detenzione, andò di pari passo coi progetti che miravano sia a rifunzionalizzare vecchi edifici, sia a costruire nuovi fabbricati ispirati nell'architettura ai principi auburniani e rivolti a precise categorie di trasgressori, tutti piani sui quali notevole influenza ebbero gli scritti e le convinzioni di Carlo Ilarione Petitti di Roreto[160]. Vennero qui ristrutturati l'istituto della Generala e la casa di Pallanza, rispettivamente deputati all'internamento di minori e di donne, e si previdero tre luoghi di pena per i condannati di sesso maschile ad Alessandria, a Oneglia e ad Albertville.

In Toscana, tra 1845 e 1847, si mise a punto una uniforme disciplina carceraria e i luoghi di condanna e di custodia dello Stato vennero posti sotto la sorveglianza

[159] La connessione tra questione penitenziaria e maggiore attenzione dedicata all'intera questione sociale dai governi europei è stata giustamente sottolineata da J. -G. Petit in *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Paris, Fayard, 1990, p. 250. Fu verso la metà dell'Ottocento che la statistica, applicata alle scienze sociali, si interessò in particolar modo dei temi riguardanti la criminalità e le carceri. Protagonisti incontrastati nel campo della cosiddetta "statistica morale" furono André-Michel Guerry e Adolphe Quételet. Il primo effettuò numerosi studi sulle condizioni morali di Paesi quali la Francia e l'Inghilterra, nonché un'analisi sul rapporto supposto tra livello d'istruzione e tasso di criminalità in alcune regione francesi, e a tal proposito si veda, dell'autore: *Essai sur la statistique morale de la France*, Paris, Crochard, 1833; *Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la statistique morale de la France, d'après les comptes de l'administration de la justice criminelle en Angleterre et en France* Paris, J.-B. Baillière et fils, 1864; *Statistique comparée de l'état de l'instruction et du nombre des crimes dans les divers arrondissements des Académies et des Cours Royales de France.* Paris, 1829. Celebre è invece la teoria elaborata da Quételet il quale, notando una sconcertante regolarità relativa al numero dei crimini e alla tipologia di delinquenti presenti in Francia, Belgio e Inghilterra tra gli anni Venti e Quaranta dell'Ottocento, giunse alla convinzione delle limitate responsabilità individuali nella commissione dei reati, affermando che sarebbe bastato modificare alcuni meccanismi sociali per vedere diminuire il numero complessivo dei delitti in ogni stato. Per la questione si rimanda a I. B. Cohen, *Il trionfo dei numeri. Come i calcoli hanno plasmato la vita moderna*, Bari, Edizioni Dedalo, 2007, pp. 119-178.

[160] Tra le opere di Petitti di Roreto, si ricorda il *Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, Torino, Bocca, 1837 nel quale l'autore sottolinea, tra le altre cose, l'importanza delle carceri in relazione alle questioni di carità e ordine pubblico, quali mezzi di correzione e di aiuto indiretto alla classe povera. In *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino, Pomba, 1840, Petitti si concentra invece sulla storia della reclusione in Europa, per passare poi alla descrizione dello stato delle carceri nella penisola e alle soluzioni per migliorare la morale dei detenuti. Sugli interventi nel settore penitenziario piemontese si rimanda a P. Casana Testore, *Le riforme carcerarie in Piemonte all'epoca di Carlo Alberto*, in «Annali della Fondazione Einaudi», Torino, 1980, vol. IV, pp. 281-329.

di Carlo Peri, sovrintendente generale degli stabilimenti penali e delle carceri granducali[161]. A ciò seguì, solo qualche anno dopo, l'emanazione di una nuova legislazione che, ribadendo l'abolizione della pena di morte e decretando la chiusura dei bagni penali, prevedeva l'intera attuazione dei principi isolazionisti filadelfiani in tutte le prigioni del territorio, sulla quale aveva molto insistito sin dal 1837 il marchese Carlo Torrigiani[162].

Anche in Lombardia e nel Regno di Napoli, ove il problema carcerario attirò l'attenzione rispettivamente di Carlo Cattaneo e di Filippo Volpicella, fu sentita la necessità di svecchiare sia le strutture, sia la disciplina degli istituti d'internamento[163].

Sebbene legata alle vicissitudini estere e con scarsi successi sul piano pratico, la questione penitenziaria aveva attirato l'attenzione di molti nella penisola. In questo quadro, lo Stato Pontificio continuava a rimanere apparentemente isolato.

Le carceri papali avevano interessato alcuni riformatori europei: oltre a Cerfberr, anche Charles Lucas nel 1839 si era recato a Roma per discutere con Gregorio XVI un eventuale riordino delle prigioni, e aveva sottolineato il

[161] Le uniche opere ad oggi interamente dedicate alle proposte di riforma carceraria negli Stati della penisola sono quelle di A. Capelli: *Il carcere degli intellettuali. Lettere a Karl Mittermaier (1835-1865)*, cit.; *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, cit.. Nei due volumi, viene trattata la situazione sia piemontese (descritta rispettivamente alle pp. 88-124 e pp. 255-305), sia toscana (rispettivamente alle pp. 89-110 e pp. 306-330). Si veda pure la riflessione svolta da Enrico Pessina circa i progressi della scienza penitenziaria italiana negli anni Quaranta del XIX secolo, contenuta in E. Pessina, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX. Discorso di Enrico Pessina, professore di diritto penale nella R. Università di Napoli*, cit., pp. 43-48. In particolare, per le riforme legislative toscane, si vedano pure le seguenti opere dell'avvocato e poi ispettore generale delle carceri granducali Carlo Peri: *Notizie sulla riforma delle prigioni in Toscana corredate di tutti i regolamenti ed ordini alla medesima relativi, come di prospetti statistici, e di tavole e disegni per li stabilimenti penali e penitenziarj esistenti, fino all'anno 1850. Seconda pubblicazione fatta da Carlo Peri*, Firenze, Stamperia, 1850; *Raccolta di leggi, regolamenti, ordinanze, circolari ed istruzioni sul regime disciplinare delle prigioni in Toscana compilata dall'avv. Carlo Peri*, Firenze, coi tipi della stamperia esistente nel Carcere delle Murate, 1856.

[162] Cfr. C. Torrigiani, *Tre dissertazioni lette all'imp. e reale Accademia economico-agraria dei georgofili di Firenze dal marchese Carlo Torrigiani*, Firenze, tipi di Gregorio Chiari e figli, 1841. Nell'opera di Torrigiani, unico italiano a visitare le prigioni americane, si tratta dell'origine del diritto di punire, del rapporto tra carcere da un lato e religione ed economia dall'altro, e dell'esigenza di una riforma legislativa sul territorio toscano basata sul sistema pennsylvanico.

[163] Si veda A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, cit., pp. 330-332 e pp. 336-338.

desiderio espresso dal pontefice di migliorare e riorganizzare in particolar modo gli istituti d'internamento minorili e femminili[164].

Anche l'opera di Carlo Luigi Morichini era conosciuta a livello internazionale come esempio della "filantropia semisacerdotale" cattolica, ed era inclusa tra gli scritti più importanti dei riformatori europei a proposito sia della difesa del primato romano nel dibattito sulle origini dell'incarcerazione, sia della riflessione riguardante il miglior sistema penitenziario da adottare, data l'aperta opposizione mostrata dal prelato nei confronti del metodo filadelfiano, estraneo ai principi sui quali si fondava la religione romana, come la partecipazione comune al culto[165].

Ma, in generale, e in particolar modo tra gli stessi italiani, poco si sapeva sulle prigioni papali, come notò lo stesso Petitti da Roreto[166]. Nemmeno nell'opera di Jacopo Grazzini - che nel 1852 descriveva i più celebri luoghi di pena italiani emulando quanto Jules Alboize e Auguste Marquet avevano fatto per le carceri europee - si faceva menzione degli istituti romani, se si eccettua un breve accenno a Castel Sant'Angelo[167].

Probabilmente, sull'isolamento degli intellettuali nei territori pontifici pesò non poco il divieto imposto ai sudditi papali di prendere parte ai Congressi degli

---

[164] Cfr. C. Lucas, *Exposé de l'état de la question pénitentiaire en Europe et aux États-Unis,* cit., p. 9. L'evento è citato anche da C. I. Petitti di Roreto in *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, cit., in nota a pag. 133.

[165] L'espressione è ripresa da J. -G. Petit, *L'amendement ou l'entreprise de réforme morale des prisonniers en France au XIXe siècle,* in «Déviance et société», cit., in nota a pag. 333. Per la figura di Carlo Luigi Morichini, si rimanda all'omonima voce, a cura di Costantino Urieli, in *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980*, vol. III/2, *Le figure rappresentative,* Casale Monferrato, Marietti, 1984 pp. 578-579. Dedicato alla difesa del primato romano sulle origini dell'incarcerazione è il *I Romani Pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il ben inteso miglioramento delle prigioni e questo ha per principalissimo elemento la Religione cattolica,* in *Annali delle Scienze Religiose,* vol. XI, 1840, pp. 69-85. Invece, i dubbi sull'adozione del sistema filadelfiano nelle carceri dei Paesi cattolici, sono espressi in *Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, libri tre*, cit. pag. 799. Si ricorda che notevole interesse per l'opera del prelato romano dimostrò Petitti di Roreto, il quale scrisse pure un *Esame analitico e critico dell'opera pubblicata in Roma da mons. D. Carlo Morichini intitolata degli istituti di pubblica carita ed istruzione primaria delle prigioni in Roma*, Milano, Società Editori, 1843. Anche John Field, trattando brevemente delle carceri della penisola, lodò l'operato di Morichini e la sua attenzione verso il problema carcerario. Si veda J. Field, *Prison discipline: and the advantages of separate system of imprisonment*, vol. II, London, Longman, Brown, Green etc., MDCCCXLVIII, pp. 440-442.

[166] Nel 1840, in *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla,* cit., pag. 133, Petitti sottolinea le poche informazioni pervenute sulle prigioni papali, aggiungendo che non vi erano notizie che facessero presumere una riforma dell'ordinamento penale nello Stato Pontificio.

[167] Cfr. J. Alboize, A. Marquet, *Le prigioni più celebri d'Europa con l'aggiunta delle prigioni più rinomate d'Italia descritte appositamente per la presente edizione prima*, Firenze, Jacopo Grazzini, 1848.

Scienziati - grazie ai quali dal 1839 l'argomento carcerario aveva raggiunto una certa popolarità - e di intrattenere corrispondenza coi partecipanti, tutte proibizioni che furono annullate solo nel 1846[168].

Tuttavia, la condizione delle carceri e dei luoghi di pena nello Stato della Chiesa non rimase a lungo caratterizzata dall'immobilità e dal totale abbandono. Sotto il regno di Pio IX non mancarono importanti provvedimenti tesi ad accorciare la distanza con le tendenze manifestatesi nei riguardi delle carceri europee. E a Bologna, in particolare, la questione penitenziaria conquistò l'interesse di un gruppo di esponenti della corrente liberal-moderata formatasi durante i moti del 1831 che dimostrò notevole impegno sia nell'opera di sensibilizzazione della comunità locale, sia nella concreta partecipazione ai progetti di riforma degli istituti cittadini.

[168] Sui Congressi degli scienziati in relazione alla questione penitenziaria nella penisola, si rimanda a A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, cit., pp. 213-254. Fu la Sacra Congregazione di studi di Roma a imporre tali divieti ai sudditi pontifici nel 1839, e per la questione si veda *I congressi degli scienziati italiani nell'età del positivismo*, a cura di Giuliano Pancaldi, Bologna, CLUEB, 1983, pag. 160. Durante il Congresso di Padova, in particolare, l'assenza di qualsiasi informazione sulle carceri pontificie aveva indotto de Beaufort a promettere, nelle successive sedute, l'invio di documenti riguardanti "le cose di Roma" che tuttavia non pervennero mai ai congressisti. Cfr. in proposito *Atti della quarta riunione degli scienziati tenuta in Padova nel settembre del MDCCCXLII*, Padova, Tipi del Seminario, MDCCCXLIII, pp. 100-122. Si sottolineano infine le manifestazioni di gioia da parte degli scienziati bolognesi quando Pio IX revocò i divieti nel 1846, permettendo la partecipazione al Congresso di Genova. Per l'evento, si rimanda a E. Bottigari, *Cronaca di Bologna*, a cura di A. Berselli, *Fonti e ricerche per la storia di Bologna*, collana diretta da Luigi Dal Pane, Vol. I (1845-1848), Bologna, Tipografia Monograf, XI-1960, pag. 102.

4. *Bologna nel Pontificato di Pio IX. Speranze e riforme*

Nel 1842, il conte Francesco Rangone - cronista e liberale ferrarese - scrisse a Bologna una memoria dal titolo *Sul sistema penitenziario e sulle carceri*, ispirata ai dibattiti tenuti durante l'ultimo congresso degli scienziati a Padova. Qui, criticando la penosa condizione dei reclusi nelle prigioni papali, l'autore incitava gli «uomini di scienza» a occuparsi del miglioramento delle carceri e dei luoghi di condanna[169].

L'appello avrebbe avuto i suoi frutti. Nel frattempo, infatti, qualcosa stava mutando a Bologna: gli anni Trenta dell'Ottocento, sebbene burrascosi, erano stati di fondamentale importanza per la diffusione di nuove idee e alcuni fra i più illustri cittadini bolognesi avevano partecipato ai moti rivoluzionari. Dopo il fallimento dei tentativi di ribellione, tuttavia, gran parte dei dissidenti aveva abbandonato la via della radicale opposizione al potere papale, per abbracciare quella di un riformismo moderato, improntato sull'idea di graduali trasformazioni da attuare nell'assetto sociale ed economico. Già agli inizi degli anni Quaranta, dunque, i liberal-moderati costituivano a Bologna la corrente politica più forte e influente, composta prevalentemente da appartenenti alla nobiltà e alla grande borghesia cittadina, tutti di salda formazione culturale e di mentalità versatile[170].

Si trattava di un movimento particolarmente vivace che aveva mostrato sensibilità e dimestichezza in molte questioni di politica sociale, conquistando un ruolo di primo piano nella fondazione della prima cassa di risparmio cittadina, e nella promozione di diverse iniziative locali tra le quali spiccava la fondazione di alcune sale d'asilo[171].

---

[169] Cfr. *Sul sistema penitenziario e sulle carceri. Memoria scritta da Francesco Rangone ferrarese, Bologna 1842*, in BCAB, *MIS*, b. 2877, ff. 1-23. Per la figura di Francesco Rangone si rimanda a U. Marcelli, *Il giornalista Francesco Rangone*, in *Atti e Memorie. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, n. XXIX-XXX, anni 1978-1979, pp. 191-208.

[170] Cfr. *Storia di Bologna*, a cura di A. Ferri e G. Roversi, cit., pp. 334-335.

[171] Si vedano ad esempio, le considerazioni del cattolico liberale Giovanni Massei in *Sulla beneficenza e la istruzione pubblica in Bologna. Discorso del Conte Avvocato Giovanni Massei ciambellano di S. A. R. il Duca di Lucca, pronunciato nel Consiglio Comunale di Bologna in marzo 1836*, Lucca, 1836. Qui, criticando i principi che reggevano gli istituti di beneficenza

Tra 1839 e 1840, l'attività del "partito riformista" ebbe un notevole slancio. Questo accadde quando un gruppo della corrente - composto da individui quali Giovanni Massei, Carlo Berti Pichat, Augusto Aglebert, Rodolfo Audinot e Marco Minghetti - istituì un nuovo circolo cittadino, meglio conosciuto col nome di *Conferenza economico-morale*, e procedette alla fondazione del *Felsineo*, periodico destinato ad acquisire una notevole importanza nel panorama editoriale italiano[172]. L'obiettivo era quello di mettere a punto, grazie alla promozione di interventi di natura economica e alla campagna giornalistica, un piano di generale rigenerazione morale cittadina, basato sull'educazione popolare e sulla paternalistica guida delle *élites*[173].

In tale programma, la riflessione sull'ordinamento penale e sulla realtà carceraria papale andava ad assumere una importanza centrale. Una forte convinzione accomunava infatti gli interpreti degli orientamenti riformisti bolognesi: il legame tra immoralità, delinquenza e povertà era una certezza, ovunque percepibile nella realtà cittadina. D'altronde, dall'epoca del governo francese, gli istituti carcerari bolognesi avevano dovuto costantemente fare i conti col problema della commistione tra internati da un lato, e indigenti dall'altro. In particolare, era ben nota ai cittadini la continua infiltrazione di miserabili d'ogni

---

bolognesi, Massei proponeva l'avvio di un nuovo metodo nel trattamento dell'indigenza, basato sull'estensione dell'istruzione e sull'avvio di iniziative capaci di coinvolgere le fasce basse sociali nella crescita economica della città. In una successiva opera, di qualche anno successiva, lo stesso Massei spinto dalla convinzione che si dovesse agire sulle cause strutturali della povertà per combattere in fenomeno dell'indigenza, indicava ancora nelle Casse di Risparmio e negli asili infantili le soluzioni più efficaci. Cfr. G. Massei, *La scienza medica della povertà, ossia la beneficenza illuminata. Pensieri*, Firenze, 1845. Massei fu pure, insieme ad altri liberali bolognesi (fra i quali spicca il nome di Marco Minghetti) tra i soci fondatori della Cassa di Risparmio di Bologna, creata nel 1837. Per la fondazione delle prime sale d'asilo a Bologna, alla quale parteciparono liberali quali Luigi Tanari, Marco Minghetti, Gioacchino Napoleone Pepoli, si vedano gli articoli di Rodolfo Fantini, dal titolo *Origine degli asili infantili a Bologna. Parte prima: i tentativi (1836-1843)*, e *Parte seconda: le realizzazioni (1847-59)*,entrambi in *Atti della R. Deputazione di Storia Patria per le provincia di Romagna*, Nuova Serie, Vol. V (1953-1954), rispettivamente alle pp. 187-206 e pp. 207-220. Si tratta di due saggi antecedenti alla opera dello stesso Fantini che ad oggi costituisce un punto di riferimento fondamentale per chi voglia approfondire la storia delle scuole popolari bolognesi del XIX secolo, cfr. R. Fantini, *L'istruzione popolare a Bologna fino al 1860*. Bologna, Zanichelli 1971.

[172] Cfr. *Storia di Bologna*, a cura di A. Ferri e G. Roversi, cit., pp. 342-343. Per informazioni sul Felsineo nel panorama editoriale della penisola, si veda pure, F. A. Gualtiero, *Gli ultimi rivolgimenti italiani, memorie storiche con documenti inediti. Terza edizione conforme ai desiderii dell'autore, Vol. V, Le Riforme*, Napoli, Angelo Mirelli, 1861, pp. 167-169

[173] C. S. Hughes, nel suo studio dedicato alla polizia bolognese del XIX secolo, ha visto nel programma liberal-moderato del Felsineo un progetto basato sulla difesa dell'ordine cittadino e della "santità della proprietà". Cfr. S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, cit., pag. 157.

sorta nei locali del Discolato, e questo rafforzava la generale convinzione che le prigioni locali fossero brulicanti di colpevoli della "classe scioperata", come mostrano le cronache del tempo[174].

Grazie alle pagine del *Felsineo,* dunque, l'argomento carcerario iniziò a conquistare a Bologna un'inedita popolarità. L'operazione era supportata da un intimo convincimento: la situazione nella quale versavano le prigioni della città e dello Stato era degna dell'interesse dell'intera comunità, poiché specialmente alle forze cittadine - alle libere associazioni e iniziative collettive - doveva affidarsi quella efficiente politica di svecchiamento delle istituzioni sociali così tanto auspicabile[175].

Sul periodico si susseguirono quindi considerazioni sui sistemi auburniani e filadelfiani, si spiegarono caratteristiche e fini del *panopticon* di Bentham, si effettuarono recensioni di importanti opere riformatrici e si riportarono stralci di corrispondenze intrattenute dagli stessi redattori con medici e intellettuali. La descrizione delle più rinomate case penitenziarie d'Europa si mescolava alla denuncia dell'arretratezza del sistema punitivo pontificio e a esortazioni sull'urgenza di instaurare, anche nello Stato della Chiesa, un diverso regime carcerario[176].

---

[174] Particolarmente significativa sembra a tal proposito la testimonianza lasciataci da Gabriello Rossi a riguardo delle petizioni presentate dai miserabili bolognesi per entrare nel complesso dell'Abbadia, fatto comunemente noto tra la popolazione cittadina. Cfr. *Sulla condizione economica e sociale dello Stato Pontificio confrontata specialmente con quella della Francia e della Inghilterra. Considerazioni di Gabriello Rossi*, cit. pag. 43. Anche Gioacchino Muñoz, abate spagnolo e cappellano delle truppe pontificie a Bologna, notando la compresenza di carcerati e indigenti nelle carceri cittadine, suggerì un diverso trattamento del pauperismo basato sull'abbandono degli interventi reclusivi nei riguardi di poveri e di disoccupati, nonché una riflessione sulla responsabilità avuta dal governo pontificio nella ricerca di un'occupazione utile per questi. Per il manoscritto, cfr. *Discorso sulla Beneficenza con un [sic] Appendice di cose relative. Tutto fatto per puro studio di materia dall'Abate Don Gioacchino Muñoz Cappellano Militare. Anno 1842. Si potrebbe piuttosto chiamare questo mio lavoro una raccolta di memorie per comporre una discreta dissertazione*, in BCAB, *MIS*, n. 30, ff. 1-75.

[175] Tale tratto del riformismo di matrice liberale bolognese, con particolare riferimento alla figura di Marco Minghetti, è sottolineato da N. Matteucci, *Marco Minghetti, un liberale dimenticato*, in Marco *Minghetti e le sue opere. Atti del Convegno di Società libera, Bologna, 11 novembre 2000*, Milano, Società libera, 2001.

[176] Il primo articolo interamente dedicato all'argomento carcerario fu pubblicato nel 1840, cfr. *Racconto. Quaranta giorni di carcere*, in «Il Felsineo. Giornaletto settimanale utile ed ameno con figurino delle mode originali di Parigi Le Follet», anno I, Bologna, lunedì 7 dicembre 1840, n. 28, pp. 223-226. In *Considerazioni igieniche intorno ai sistemi penitenziari auburniano e filadelfiano* si argomentarono principi e finalità delle dottrine penitenziarie. Cfr. Ivi, anno III, Bologna, 6 dicembre 1842, n. 26, pp. 213-215. Particolarmente importante fu la presentazione dell'opera di Luigi Incoronati, discussa pure durante il Congresso degli scienziati a Padova, nella quale si

In questo clima, non è difficile immaginare come l'avvento di Pio IX, nel giugno del 1846, andasse ad alimentare tali speranze. In molti nello Stato Pontificio aspettavano l'arrivo di un pontefice che provvedesse a colmare le gravi lacune dell'amministrazione romana, e a ridurre il discredito nel quale era caduto lo Stato agli occhi di tutta Europa[177].

L'amnistia concessa ai detenuti politici venne subito interpretata come prova di una certa apertura del papa nei confronti delle istanze moderate. Un grande entusiasmo si diffuse tra la popolazione bolognese, e ancor più ottimista parve il partito dei riformisti di fronte alle prime disposizioni sovrane[178].

Infatti, nell'agosto del 1846, Roma aveva mostrato l'intenzione di procedere in modo in parte nuovo nei confronti della questione criminale. Una circolare a firma del Segretario di Stato Tommaso Pasquale Gizzi, riguardante i problemi generati dalla «parte oziosa» della società, poneva l'accento sulla necessità di provvedere a educazione e occupazione dei minori miserabili, incitando province e magistrature locali a realizzare soluzioni per fronteggiare i disordini[179].

---

esponeva l'intero progetto del riformatore con relative osservazioni sui temi di salubrità, sicurezza e classificazione dei reclusi. Cfr. *Il carcere correzionale di Luigi Incoronati*, ivi, anno III, n. 6, martedì 12 luglio 1842. Venne poi pubblicata interamente una lettera scritta dal dottor Gaetano Pietro Menarini, medico nella casa di condanna di Losanna, rivolta agli amici del Felsineo, nella quale si descriveva metodo e regole dell'istituto, ponendo in contrasto l'ordine e la disciplina della casa con il caos regnante nei reclusori pontifici. Cfr. *Casa penitenziaria di Losanna del dottor Gaetano Pietro Menarini*, in «Il Felsineo», anno VII, Bologna, n. 25, venerdì 25 giugno 1847. Significativa fu pure la serie di articoli espressamente dedicata alla correzione dei fanciulli traviati ove, riportando informazioni sulla colonia minorile di Mettray e sulle società di patronato in Europa, venivano svolte considerazioni sulla necessità sia di instaurare nei luoghi di pena regimi improntati sull'insegnamento di moralità, laboriosità e religione, sia di avviare una riforma del personale di sorveglianza finalizzata alla riabilitazione degli internati. Per questo si veda «Il Felsineo. Giornaletto settimanale di agricoltura, morale, industria, e commercio, teatri e mode», anno IV, Bologna, n. 11, mercoledì 16 agosto 1843, pp. 85-86; ivi, n. 12, pp. 93-96; ivi, n. 16, martedì 19 settembre 1843, pp. 125-126; ivi, n. 17, martedì 26 settembre 1843, pp. 133-135.

[177] Si veda in proposito G. Martina, *Pio IX (1846-1850)*, *Miscellanea Historiae pontificiae*, Roma, Università Gregoriana, 1974, in particolare alle pp. 1-48.

[178] Per il clima di fervore percepibile nella città, si veda l'opera scritta per l'occasione dal poeta e artista bolognese Cesare Masini, *Le feste bolognesi nel luglio 1846 da Pio IX. P. O. M., Descrizione poetica popolare di Cesare Masini. Vendesi dall'Autore a pro degli indigenti perdonati*, Bologna, Tipi governativi Alla Volpe, 1846. Si sottolinea che, in seguito a tale evento, il gruppo dei liberali bolognesi istituì pure una sorta di patronato per gli amnistiati affinché questi, usciti dalle carceri, potessero raggiungere i paesi d'origine, e per questo cfr. E. Bottigari, *Cronaca di Bologna*, cit., pag. 81. La Commissione per il patronato era presieduta da Camillo Pizzardi, Giovanni Massei, Giuseppe Bedetti, Andrea Bovi e Marco Minghetti. L'evento fu riportato anche nel nell'articolo *Pubblica beneficenza*, in «Felsineo-giornaletto settimanale», anno VI, n. 31, Bologna, Venerdì 7 agosto 1846, pp. 246-247.

[179] Cfr. «Disposizione tendente a rimuover l'ozio come ordinaria sorgente dei delitti che accadono in alcune province dello Stato, ed a procurare una civile e religiosa educazione nella gioventù», 24 agosto 1846 a firma del Segretario di Stato Gizzi, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica*

L'evento ebbe una fortissima risonanza, anche all'estero, e ai moderati bolognesi parve un'occasione per esporre, in diverse pubblicazioni, i punti chiave del programma da seguire. Come sottolineò Marco Minghetti, bisognava «pigliare la palla al balzo, e farvi entrare una parte notevole dei desiderii del partito liberale»[180].

Questi annunciò infatti la stesura di un'opera dedicata al riordino degli apparati polizieschi, all'istruzione e all'educazione popolare, nonché alla riforma del sistema penitenziario[181]. L'avvocato Pietro Faldi, scorse invece nella circolare il germe di una nuova era nella quale alla mera repressione dei delitti si sostituiva l'impegno nel combattere le cause che spingevano al crimine[182]. Giovanni Massei propose di istituire scuole tecniche e agrarie per i ragazzi indigenti sull'esempio toscano, lombardo e piemontese, di realizzare un censo dei poveri e di riorganizzare l'intero sistema di beneficenza cittadino [183].

Come si nota, molti propositi andavano ben al di là di quanto Roma avesse chiesto. E tuttavia, fu proprio sulla scia di un certo ottimismo che si decise di promuovere regolari riunioni presso la *Conferenza economico-morale* espressamente dedicate a migliorare la condizione delle carceri cittadine.

Gli incontri si svolsero tra l'ottobre del 1846 e il giugno del 1847 e moderatore in ogni seduta fu Marco Minghetti, perché più degli altri preparato in materia carceraria. Grande estimatore delle opere di Alexis de Tocqueville, questi aveva

---

amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, vol. I, Roma, Stamperia R. C. A., 1849, pp. 68-71. La circolare fu riportata pure tra le pagine del periodico cattolico parigino l'*Univers*, che considerò l'evento quale prova delle mirabili premure avute dal pontefice verso miserabili e bisognosi del Regno. Cfr. in proposito E. Bottigari, *Cronaca di Bologna*, a cura di A. Berselli, cit., pag. 103.

[180] Si veda M. Minghetti, *I miei Ricordi, Volume I: Dalla puerizia alle prime prove nella vita pubblica (Anni 1818-1848)*, Quarta edizione, Roma-Torino-Napoli, Editori L. Roux & C., 1889, pag. 198.

[181] Il programma è esposto in *Prodromo di alcune considerazioni relative alla circolare dell'Eminentissimo Gizzi in data 24 agosto 1846*, Marco Minghetti, Bologna, 15 settembre 1846, Estratto dal n. 37 del «Felsineo», ff. 13. L'opera annunciata, che doveva presentarsi come una sorta di riflessione collettivamente espressa dal partito riformista bolognese, non fu tuttavia mai pubblicata.

[182] Tali considerazioni sono espresse nell'opuscolo *Il sentimento di nazionalità e di indipendenza italiana considerata come mezzo efficace a togliere radicalmente il pauperismo e la mendicità*, Bologna, pei tipi di Jacopo Marsigli, s. d.. Lo scritto si presenta in forma anonima e senza data. Tuttavia, informazioni relative tanto alla paternità quanto all'occasione per la quale il libretto venne pubblicato sono rintracciabili all'interno del testo stesso.

[183] Cfr. G. Massei, *Intorno alla circolare data il 24 d'agosto dall'eminentissimo Gizzi, Segretario di Stato di Sua Santità Pio IX. Alcune proposte del Conte G. Massei relative specialmente alla città e provincia di Bologna*, Bologna, Tipi Governativi Alla Volpe, 1846.

avuto modo di conoscere Carlo Ilarione Petitti di Roreto, e nei numerosi viaggi compiuti in tutta Europa aveva visitato penitenziari di nota fama. Nel 1845, infatti, Gabriel Delessert - fondatore della Petite Roquette - aveva accompagnato il giovane intellettuale bolognese per le vie di Parigi conducendolo oltre i cancelli della prigione minorile. E nello stesso anno, Minghetti si era recato alla prigione di Pentonville, a nord di Londra, e in alcuni penitenziari per giovani discoli, sotto la guida del filantropo Lord Shaftesbury[184].

La fondazione di un patronato - ossia di una società preposta alla cura degli ex internati - fu ritenuta questione da trattare nell'immediato sin dalla prima riunione[185]. L'iniziativa non era estranea alle riflessioni che, nel frattempo, si propagavano negli ambienti cattolici: il sacerdote Domenico Zanelli, fondatore del settimanale romano *L'Educatore*, aveva più volte lanciato appelli per l'impianto di istituti simili, rivolgendosi alla carità di benestanti e possidenti[186].

Problematico fu invece decidere in quale modo l'associazione avrebbe dovuto operare. La questione non era di poco conto dato che, a Bologna, ci si stava muovendo in anticipo rispetto alla riforma carceraria che pur si attendeva: fondazioni analoghe in Europa erano costituite da patroni operanti sin dalla fase reclusiva, ma le norme carcerarie papali non permettevano a nessuno di addentrarsi nei luoghi di pena e di custodia[187].

---

[184] Le notizie sui viaggi compiuti, nonché sugli stabilimenti penitenziari visitati si trovano in M. Minghetti, *I miei Ricordi, Volume I: Dalla puerizia alle prime prove nella vita pubblica (Anni 1818-1848)*, cit., p. 129, pp. 152-153, e - sempre dello stesso autore - *I miei Ricordi Volume III: 1850-1859*, Roma-Torino-Napoli, Editori L. Roux & C., 1890, pag. 38.

[185] Ad annunciare quanto si sarebbe fatto di lì a poco fu l'articolo *Delle società di Patronato* in «Il Felsineo. Giornaletto settimanale», anno VI, n. 39, Bologna, Venerdì 2 ottobre 1846, pp. 314-316. L'impianto del patronato fu subito individuato quale questione di cui occuparsi nell'immediato perché soluzione consona al progetto di moralizzazione delle infime classi sociali sempre sostenuto dai liberali.

[186] Si veda l'articolo a firma di Domenico Zanelli: *Educazione. Società di Patronato pei liberati dalle carceri*, in «L'Educatore», anno I, n. 12, 1847, pp. 89-91. La questione è ripresa pure in altri due articoli, dello stesso autore, dal titolo *Circolare e norme per l'istituto degli asili infantili nello Stato Pontificio*, e *Gli Asili per l'infanzia. Parole dette nell'accademia tiberina la sera del 9 maggio*, in «L'Educatore», rispettivamente: anno I, n. 19, 1847, pp. 146-147 e anno I, n. 21, 1847, pp. 103-108.

[187] Non è purtroppo possibile approfondire in questa sede le interessanti discussioni riguardanti l'organizzazione generale della nuova istituzione, per la quale si pensò in un primo momento all'inclusione di forze di polizia e parroci in vista della realizzazione di un apparato di sorveglianza molto simile alle modalità di controllo sociale proprie dell'antico regime. Nei dibattiti si tenne costantemente conto delle esperienze europee – ossia dei patronati belgi, francesi e olandesi - e si discusse a lungo sull'operato delle associazioni per i liberati già presenti nella penisola, in particolare quelle di Milano e di Torino. Cfr. *Conferenza economico-morale, Anno I, Sessione del 4 gennaio 1847* e *Ordinamento per la Sessione del 18 corrente, Discussione sul*

Molti, nella Conferenza, erano convinti sostenitori della possibilità di agire senza aspettare un appoggio governativo, così come si era fatto a Milano e a Ginevra. Per questo motivo, si decise di coinvolgere la Congregazione di Carità delle Carceri, unica istituzione alla quale era permesso l'ingresso nelle prigioni. Nel marzo del 1847 quest'ultima procedette infatti a impiantare un patronato per i giovani a correzione all'Abbadia, mentre la Conferenza si impegnò a stilare lo statuto definitivo della nuova organizzazione[188].

Il regolamento inviato a Roma si presentava come una sorta di incitamento rivolto a Pio IX a procedere sulla via dei cambiamenti. Il patronato, infatti, sebbene dichiarato semplice associazione comunale, si poneva spontaneamente sotto la tutela del governo e proponeva di installare in tutte le province del Regno una rete di istituti affini sotto il coordinamento di una società suprema nella capitale.

Lungi dal presentarsi quale iniziativa circoscritta al solo operato dei fondatori, il patronato risultava definitivamente composto da autorità locali ecclesiastiche e laiche - compreso il Legato - dal presidente del tribunale criminale, da medici e capi di mestiere. L'attività di soccorso avrebbe avuto la durata di un biennio: ai membri della Congregazione di Carità spettava occuparsi della correzione morale

---

quesito: Delle banche e delle istituzioni di credito, e del Patronato, in «Il Felsineo», anno VII, n. 2, Bologna, mercoledì 13 gennaio 1847, rispettivamente alle pp. 5-7; e pp. 8-11. Pare utile sottolineare che si pensò anche all'istituzione di un patronato per le donne, ma si trattò di un progetto presto accantonato e rimandato, poiché nel frattempo si era giunti all'accordo che il patronato sarebbe stato composto da soli uomini. Cfr. in proposito *Del patronato applicato alle donne*, ivi, anno VII, n. 9, mercoledì 3 marzo 1847, pp. 38-39. Si veda pure, ivi, anno VII, n. 3, 20 gennaio 1847, alle pp. 11-12, la *Conferenza economico-morale, Anno I, Sessione 11 gennaio 1847*, ove il progetto di patronato per i giovani liberati dalle carceri bolognesi si incontra con le riflessioni riguardanti l'istituzione di sale d'asilo della città. Per i patronati impiantati a favore della riabilitazione dei minori in Francia, cfr. P. O'Brien, *The Promise of Punishment. Prisons in nineteenth-century France*, cit., pp. 109-149.

[188] La nascita del Patronato per i giovani dell'Abbadia è documentata dal fasc. «Patronato a pro' degli individui robusti e giovini reclusi in questo stabilimento onde trovar loro lavoro ed accostarli a civile società per quanto sarà possibile», 30 marzo 1847, in ABP, *DIS*, Tit. «Circolari, disposizioni, passaporti e carte varie», b. 151. Sembra utile sottolineare come già nei primissimi anni Quaranta dell'Ottocento la Congregazione di Carità bolognese si fosse impegnata in altre iniziative a favore dei minori reclusi, quali la totale separazione dagli adulti, nonché l'istituzione di fabbriche interne al Discolato. Per queste si veda, ABP, *DIS*, Tit. «Circolari, disposizioni, passaporti e carte varie», b. 151, fasc. «Circolare della legazione colla quale dispone che li detenuti dipendenti tanto dal tribunale criminale che dalla Giusdicenza, Direzione di polizia e Governatorati della Provincia minori dell'età di anni 18 debbano custodirsi in questa casa separatamente dagli adulti e per le relative istruzioni pel ricevimento di essi individui» e fasc. «Progetto sottoposto a sua eminenza reverendissima il Cardinal Spinola tendente a iniziare in diverse officine vari ragazzi che vivono viziando per la città e senza occupazione e senza ricovero», 8 agosto 1842.

in carcere, mentre a tutti gli altri soci toccava provvedere alla ricerca di una successiva occupazione dei patrocinati[189].

Era sorta così a Bologna la prima società che, nello Stato Pontificio, si proponeva di agevolare il reinserimento nella società dei trasgressori, in netto vantaggio rispetto alla stessa Roma, ove fondazioni simili furono impiantate solo a partire dal 1855[190]. L'attività di tutela si era concentrata sui minori, in accordo ai segnali lanciati da Roma e alle risposte elaborate da diversi Paesi europei nei riguardi della delinquenza minorile[191]. L'iniziativa era stata promossa da un gruppo di riformatori nel nome di una «concordia universale» tra le classi sociali, tesa al mantenimento dell'ordine cittadino. Il patronato, infatti, consisteva nella protezione «dell'uomo addottrinato sopra l'idiota, dell'uomo specchio di virtù e di attitudine sopra l'altro dedito al delitto»[192].

Probabilmente, poco si sarebbe fatto senza quella grande fiducia riposta nei confronti del nuovo pontefice. Anzi, a Bologna, la possibilità di attuare più importanti cambiamenti grazie all'operato di Pio IX era quasi una certezza. Nel novembre del 1846, infatti, i liberal-moderati avevano inviato Marco Minghetti a Roma al fine di discutere direttamente col papa sulle riforme da adottare. Il risultato del colloquio aveva indotto a sperare in una revisione del regolamento penale gregoriano, e anche alcuni dei cardinali interrogati avevano lasciato

[189] Cfr. *Del patronato. Rapporto presentato dalla Commissione, e discusso, ed approvato dalla Conferenza economico-morale di Bologna*, in «Il Felsineo», anno VII, n. 2, Bologna, giovedì 15 luglio 1847, pp. 136-138. Suddiviso in quattro titoli, lo statuto dell'associazione prevedeva pure la nascita di un Consiglio amministrativo e una suddivisione dei soci in operanti, paganti e perpetui.

[190] Per il patronato romano, impiantato nel 1855 presso lo stabilimento agricolo minorile di Vigna Pia, si rimanda a M. Calzolari, *La Casa di detenzione alle Terme diocleziane di Roma (1831-1891)*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento.* Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 49-78, e in particolare alla nota n. 62, pag. 74.

[191] Per i patronati impiantati a favore della riabilitazione dei minori in Francia, cfr. P. O'Brien, *The Promise of Punishment. Prisons in nineteenth-century France,* cit., pp. 109-149: per l'impianto di tali istituzioni in vari Paesi europei si rimanda invece agli studi di M. S. Dupont-Bouchat, *Enfants corrigés, enfants protégés. Genèse de la protection de l'enfance en Belgique, en France et aux Pays-Bas* 1820-1914, in «Droit et Société», n. 32, 1996, pp. 89-104; *De la prison à l'école de bienfaisance, origines et transformations des institutions pénitentiaires pour enfants en Belgique au XIXe siècle (1840-1914),* in «Criminologie», Vol. 28, n. 2, 1995, pp. 85-108.

[192] Per la definizione del patronato nell'ottica dei liberali bolognesi si rimanda a *Conferenza economico-morale. Anno I. sessione 1 marzo 1847*, cit..

intendere che, sebbene non nell'immediato, sarebbero stati presi dei rimedi nel settore della giustizia e della beneficenza[193].

Un'atmosfera simile era percepibile anche altrove, dato che diversi progetti sulla riforma carceraria pervennero a Roma prima ancora che Pio IX avesse espresso ufficialmente un qualche parere in merito.

Pietro Righetti, banchiere e fornitore generale delle carceri pontificie, era stato informato in via confidenziale dal tesoriere Giacomo Antonelli sui miglioramenti che presto avrebbero interessato le prigioni dello Stato, e dunque nel febbraio del 1847 inviava una lunga supplica a Pio IX ove proponeva una generale riorganizzazione delle attività lavorative svolte dai condannati[194]. Poco dopo, sentite voci che il pontefice aveva intenzione di procedere al riordino degli istituti di reclusione, da Nizza l'avvocato Giovanni Lopez consigliava di rimodernare l'antiquato sistema penale, indicando architetture carcerarie consone all'isolamento[195].

A Pio IX si rivolgeva anche lo scritto di Luigi Pianciani, giurista e politico romano, poi sindaco di Roma, pubblicato in forma anonima proprio a Bologna sugli inizi del 1847 e intitolato *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato Pontificio.*

Qui l'autore suggeriva il completo riassetto della rete penitenziaria sui principi dell'isolamento e dell'istruzione morale e religiosa, la realizzazione di piani carcerari specificamente rispondenti ai bisogni di ciascuna località e la creazione di quattro tipologie di istituti grazie ai quali assicurare un trattamento differenziato per le diverse categorie di reclusi, ossia carceri penali per grandi criminali, carceri correzionali per i colpevoli di delitti minori, carceri disciplinari

[193] L'evento è riportato in M. Minghetti, *I miei Ricordi, Volume I: Dalla puerizia alle prime prove nella vita pubblica (Anni 1818-1848)*, cit., pp. 213-219. A essere interrogati furono Tommaso Pasquale Gizzi, Giovanni Corboli Bussi, Pietro Marini e Giacomo Antonelli.

[194] Cfr. ASR, *MNI*, r. 95, b. 1515 (1846-1848), fasc. «Fornitura de Carcerati e Forzati dello Stato Pontificio. Opificio. Riflessione di Pietro Righetti», 8 febbraio 1847. Pare interessante notare come Pietro Righetti proponesse la separazione dell'appalto dei lavori dalla fornitura generale delle carceri dello Stato in nome del rispetto dei principi liberisti, nonché la sostituzione dei consueti laboratori manifatturieri, dai quali si ricavavano prodotti difficilmente smerciabili sul mercato e diffusi a prezzi artificiali, con impieghi agricoli finalizzati a rendere il lavoro carcerario «semenzaio di buoni operaj».

[195] Cfr. ASR, *MNI*, r. 95, b. 1257, «Progetto di Riforma carceraria» di Giovan Battista Lopez, s. d..

per minori richiusi da tribunali e da parenti, carceri di prevenzione per la custodia dei sospetti[196].

Sicuramente, lo scritto ottenne molto successo e circolò ampiamente nei territori pontifici, dato che arrivò presto nelle mani di Pio IX. Secondo Henri Subit, uno dei protagonisti della riforma carceraria in Svizzera, l'opera di Pianciani ebbe un'importanza decisiva nell'elaborazione dei successivi provvedimenti pontifici in materia carceraria[197].

Ad oggi non risulta vi siano studi che dimostrino una tale influenza, ma è fuor dubbio che, proprio a partire dal biennio 1847-1848, Roma iniziò a mostrare seriamente l'intenzione di occuparsi di alcune questioni riguardanti le prigioni dello Stato[198].

Con *Motu proprio* del 12 giugno 1847, la direzione generale delle carceri veniva coinvolta nelle disposizioni relative alla razionalizzazione e allo

---

[196] Si veda *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato Pontificio, di L. P.*, Bologna, Tipografia Sassi, 1847. Nell'opera, a proposito della quale pochissimo si è scritto, l'esigenza di una riforma carceraria veniva giustificata dal dovere sociale e morale di procurare un miglioramento della popolazione carceraria pontificia, nonché dalla necessità di risanare le finanze statali per le quali la conduzione di case di condanna e istituti reclusivi si presentava come una vera e propria piaga. Per informazioni sulla figura di Luigi Pianciani si rimanda a F. Mazzonis: *L'attività politica di Luigi Pianciani in Umbria*, in *Vincenzo e Luigi Pianciani ed il loro tempo*, a cura di R. Ugolini, Spoleto, Cassa di Risparmio, 1988, pp. 55-90, e sempre dello stesso autore si guardi pure *Luigi Pianciani. Frammenti, ipotesi e documenti per una bibliografia politica*, Roma, Ateneo, 1992. Cfr., inoltre, L. Toschi, *Luigi Pianciani, sindaco di Roma*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1996.

[197] Cfr. *La réforme des prisons et les colonies agricoles par Henri Subit, avocat, ancient premier vice-présidentdu Grand Conseil de Genéve, ancient President de la Commission de de grace*, Genève, imprimerie Ramboz et Schuchardt, 1872, pp. 107-108.

[198] Cfr. *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, cit., «Disposizioni risguardanti l'amministrazione Della Punitiva Giustizia», 1 gennaio 1847, a firma del Segretario Tommaso Pasquale Gizzi, pp. 95-100. Qui si annuncia l'avvio della prima statistica criminale nel Regno Pontificio. Si ricorda pure che Il 14 marzo del 1848 Pio IX istituì un Consiglio di Stato il quale, tra gli altri compiti, avrebbe dovuto occuparsi della redazione di un codice penale e di procedura penale. I progetti del codice che, come è noto, non fu mai promulgato, prevedevano due scale penali: una costituita da undici gradi di reclusione, e l'altra comprendente lavori forzati, opera pubblica e restrizione regolati in altrettanti gradi. Si considerava pure, tra le altre cose, l'istituzione di stabilimenti specificamente deputati alla reclusione minorile, nonché la separazione tra condannati e correzionali. Non si prevedeva l'utilizzo del principio di isolamento, probabilmente perché le condizioni degli istituti già esistenti venivano considerati a tal proposito un ostacolo insormontabile. Si veda in proposito M. R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX,* in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, a cura di G. Diurni, P. Mari e F. Treggiari, 2 voll., Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2008, I, pp. 321-351. A conoscenza del contenuto di tali progetti era pure il già citato Luigi Pianciani il quale, nell'*Appendice* aggiunta successivamente all'opera del 1847, discusse dettagliatamente meriti e pecche dei piani, e per questo cfr., *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato Pontificio, di L. P.*, cit., pp. 261-290.

snellimento dell'amministrazione generale dello Stato, passando alle dipendenze della Congregazione e tribunale della Sacra Consulta. Poco dopo, con successivo *Motu proprio* del 29 dicembre, lo stesso anno la Sacra Consulta veniva trasformata in ministero dell'Interno, e la gestione delle prigioni entrava di diritto tra le materie discusse dal nuovo Consiglio dei Ministri, organo incaricato di indicare ed esaminare gli affari più urgenti, proponendo eventuali riforme e nuove leggi[199].

Fu anche grazie a questa centralizzazione che si potettero realizzare, negli anni successivi, alcuni obiettivi, sebbene lo spirito per una riforma fosse stato favorito dalle eccessive aspettative verso il pontefice[200].

Posto a capo della direzione delle carceri, il ministero dell'Interno fece subito pervenire alla legazione di Bologna un dispaccio nel quale si annunciava la completa riforma del Discolato[201]. La vecchia casa di correzione fu dunque definitivamente chiusa nel 1849 e l'anno successivo venne inaugurato nella stessa sede un nuovo stabilimento, con spazi specificamente addetti alla reclusione di donne e minori carcerati a qualsiasi titolo, provenienti da tutte le legazioni dello Stato[202]. I due luoghi deputati all'impiego di disoccupati e indigenti - Casa di

[199] *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. I, cit., «Moto-proprio della Santità di Nostro Signore concernente l'instituzione di un Consiglio dei Ministri», 12 giugno 1847, pp. 167-188, e «Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei Ministri», pp. 335-367.

[200] A tal proposito, Giacomo Martina ha sottolineato come le molte iniziative presso diverse località dello Stato Pontificio, in particolare nel settore del sociale, fossero nate dall'avvento di un pontificato «fondato in parte sull'equivoco», ossia sull'ingenua convinzione dell'arrivo di un papa liberale. cfr. G. Martina, *Pio IX (1846-1850), Miscellanea Historiae pontificiae*, cit., pp. 21-22.

[201] APB, *DIS*, «Circolari, disposizioni, rapporti, carte varie (1823-49)», b. 151, «Circolare della legazione con richiesta di stato nominativo degli internati». Qui si sottolinea che Roma ha intenzione di introdurre nel ramo carcerario uniformità e miglioramenti, e si chiedono quindi alla direzione del Discolato notizie riguardanti numero e tipologia di internati, precisa località e funzione dello stabilimento correzionale, qualità politiche e morali degli inservienti carcerari.

[202] Pare importante sottolineare come, nei fondi archivistici del Discolato e della Provincia di Bologna, non si diano informazioni chiare sulla chiusura dell'istituto. La cessazione dello stabilimento è infatti riportata in una relazione del Consiglio Provinciale, in data 23 maggio 1849, nella quale si precisa soltanto: «ieri sul tardi, quasi improvvisamente, per ordine di questa Direzione Provinciale di Polizia vennero tradotti in questo Stabilimento Correzionale tutti i malati detenuti nell'ospitale carcerario, nominato della Carità, e ne fu qui impiantato alla meglio uno nuovo. L'occupazione di tale ospitale, ha posto questa Casa nella situazione di essere priva affatto di locali per riporvi ulteriori detenuti». Cfr., APB, *AAP*, R. 5, *Discolato*, 1849, b. 120, fasc. «Discolato Casa. Cessazione del medesimo. Disposizioni analoghe». L'impianto di un nuovo istituto è invece riportato in R. Tinti, L. Merlani, *Albo a memoria dell'augusta presenza di nostro Signore Pio IX in Bologna l'estate del 1857, Strenna pel 1858 e 1859*, Bologna, Tipografia Governativa Della Volpe e del Sassi, 1859, alle pp. 217-219.

Lavoro e Casa di Beneficenza - venivano invece definitivamente staccati dall'amministrazione del reclusorio, per andare a costituire un istituto posto sotto le direttive del nuovo ministero di Pubblica Beneficenza[203].

Una decisiva svolta nei metodi di conduzione delle prigioni del Regno fu rappresentata pure dal forte ampliamento delle facoltà di intervento delle Congregazioni di Carità delle Carceri le quali, come si è visto, erano state impiantate nel 1817 al solo fine di sorvegliare sulle distribuzioni di vitto e di vestiario a detenuti e condannati.

Nel luglio del 1850, infatti, Roma disponeva l'installazione di altre Congregazioni anche nelle carceri dei piccoli centri e ordinava a tutte le Deputazioni di interessarsi al miglioramento morale dei reclusi, procurando a questi un impiego nelle carceri confacente alle loro abitudini e sorvegliando contro eventuali maltrattamenti di custodi e secondini. Le autorità governative ed ecclesiastiche cittadine dovevano poi accordarsi sulla scelta di una o più signore «di specchiatissimi costumi e di sperimentata pietà» incaricate della cura spirituale delle internate[204].

In questo modo, si consentiva alle componenti locali la possibilità di agire in modo più concreto ed efficiente, e si andava a rafforzare quel ruolo di intermediazione tra centro e periferia, tra società libera e realtà reclusiva al quale aveva sempre anelato - come si è visto - l'*élite* bolognese.

Se, infatti, nei paesini della provincia si procedette all'impianto delle Congregazioni, tale disposizione permise pure alla Deputazione di Bologna di accrescere notevolmente il numero dei propri membri per costituirsi in cinque assunterie, ciascuna deputata a intervenire in specifiche questioni: vestiario e

[203] Tali informazioni si trovano in APB, *AAP*, R. 5, *Discolato*, 1847, b. 104, rubr. I, fasc. «Intorno al progetto per la migliore Amministrazione dei tre Stabilimenti: Discolato, Pubblica Beneficenza e Casa di Lavoro». Per la nascita del ministero di Pubblica Beneficenza, si veda invece «Circolare del Ministero dell'Interno diretta ad avere dalle province le notizie intorno alle opere ed agli istituti di pubblica beneficenza onde creare un apposito Ministero nella capitale», 31 maggio 1848, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. II, Roma, Stamperia della R.C.A., 1850, pp. 155-156.

[204] Cfr. «Regolamento del Ministero dell'Interno e della Sacra Consulta sulle Congregazioni di Carità pei detenuti nelle carceri» del 23 luglio 1850 a firma del Segretario della Sacra Consulta Antonio Matteucci, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. IV, Parte II, Roma, Stamperia della R.C.A., 1851, pp. 19-21.

casermaggio, viveri, servizio ospedaliero, impieghi dei reclusi e istruzione religiosa[205].

Da questo momento, a Bologna, si diede il via a una stretta collaborazione tra governo, provincia e associazioni cittadine, nel clima di un rinnovato fervore religioso caratterizzato dal proliferare delle esperienze congregazioniste[206].

La comunanza di intenti nel miglioramento dei luoghi reclusivi riguardò in primo luogo il riordino generale del personale di sorveglianza, ossia la destituzione di vecchi secondini e guardie, e la volontà di porre alla direzione del nuovo stabilimento correzionale figure del tutto diverse da quelle che, nel corso di un cinquantennio, si erano susseguite nell'amministrazione degli stabilimenti di condanna e di custodia. E come già era successo altre volte nella storia reclusiva pontificia, tale attenzione si manifestò in particolare nei confronti di donne e di minori.

La sezione minorile dell'Abbadia fu affidata nel 1850 alla direzione di Carlo Mareggiani - sacerdote bolognese già fondatore della casa di ricovero di San Camillo per ragazzi traviati e vagabondi - il quale, con altri ecclesiastici, provvide a riorganizzare completamente le attività lavorative, a curare istruzione e educazione religiosa e morale dei cinquanta fanciulli reclusi nello stabilimento[207].

L'impegno nell'attività di riabilitazione dei giovani venne notevolmente rinforzato rispetto a quanto era stato fatto con il patronato del 1847, grazie al coinvolgimento della Società di San Vincenzo de'Paoli.

Associazione laicale di origine francese, ma saldamente impiantata in diverse città della penisola dagli anni Quaranta, la Società vincenziana si inseriva nelle nuove forme di carità religiosa del secondo Ottocento le quali, rifacendosi alla forte tradizione assistenziale della Chiesa e individuando nella povertà un

[205] Cfr. AAB, *CAE*, Cart. 437, fasc. 5, tit. 12, 1833, «Circolare 9 Marzo 1850 della Congregazione di Carità alle Carceri diretta All'arcivescovo». Sebbene la richiesta fosse stata avanzata già nel marzo del 1850, l'arcivescovo Carlo Oppizzoni permise la creazione delle cinque assunterie dopo la citata disposizione che prevedeva l'allargamento dei compiti delle Deputazioni. Le informazioni relative sono contenute ivi. Invece, per il regolamento seguito dall'assunteria deputata all'assistenza religiosa, dal titolo «Regolamento della congregazione dei sacerdoti per l'istruzione dei carcerati», cfr. AAB, *CAE*, Cart. 438, fasc. 2, tit. 12, rubr. 1, 1858.

[206] Sull'appoggio offerto da Pio IX alle congregazioni religiose del secondo Ottocento, si veda R. Aubert, *Il pontificato di Pio IX (1846-1878)*, vol. I, Torino, S.A.I.E., 1976, pp. 190-195.

[207] Cfr., R. Tinti, L. Merlani, *Albo a memoria dell'augusta presenza di nostro Signore Pio IX in Bologna l'estate del 1857, Strenna pel 1858 e 1859*, cit., pag. 218.

problema morale e sociale, si proponevano di agire concretamente a sollievo di indigenti e miserabili[208].

Dal 1852 questa aveva iniziato a operare anche a Bologna radicandosi in fretta negli strati sociali medio-alti, e qui aveva realizzato una serie di «opere straordinarie» a favore dei bisognosi della città, tra le quali compariva un patronato che, in brevissimo tempo, era riuscito a includere in un programma d'istruzione - comprendente scuole festive e serali - più di un centinaio di bambini appartenenti alle più bisognose famiglie bolognesi[209].

Era dunque comprensibile che alla Società di San Vincenzo si rivolgessero le autorità bolognesi per portare a completamento la riforma della sezione minorile del Discolato. Nel 1855, infatti, il Commissario pontificio straordinario delle quattro legazioni Gaspare Grassellini ordinava ai vincenziani sia l'avvio di regolari visite presso il reclusorio, volte all'insegnamento dei rudimenti di

[208] Per informazioni esaustive sulla presenza vincenziana nella penisola e caratteristiche dell'associazione, si rimanda a *Origini della Società di S. Vincenzo di Paolo. Resoconto compilato sui ricordi dei primi suoi membri*, Bologna, Tipografia Gamberini e Parmeggianti, 1882. Si veda pure M. Ceste, *Testimoni della carità. Le conferenze di San Vincenzo a Torino, 150 anni di storia, Vol. I- L'Ottocento*, Cantalupa (TO), Effatà, 2003, e in particolare alle pp. 97-112. Per l'operato della Società di San Vincenzo de'Paoli nel contesto caritativo romano si veda invece C. L. Morichini, *Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, libri tre*, cit., pp. 279-287; ; G. Cassiani, *I visitatori dei poveri. Storia della Società di San Vincenzo De Paoli a Roma, I, L'Epoca pontificia, (1836-1870)*, Il Mulino, Bologna, 2003.

[209] Notizie riguardanti il numero dei bambini poveri patrocinati si hanno in AAB, *SVP*, fasc. «Adunanza Generale, anno 1853», «Rapporto sull'Opera del Patronato dei Fanciulli della società di San Vincenzo letta all adunanza generale tenuta in questa società li 10 luglio1853»; fasc. «Consiglio Particolare, anno 1854», Rapporto in data 4 febbraio 1854. Tra le opere speciali della San Vincenzo de'Paoli a Bologna, si ricordano una «cassa dei fitti» per incoraggiare al risparmio, un'«opera del lavoro» che distribuiva impieghi a domicilio con premi di produttività e un'«opera del fornello» grazie alla quale consegnare gratuitamente minestre. Cfr in proposito M. Rossini, *La nascita della prima Conferenza di San Vincenzo a Bologna per iniziativa di Giovanni e dei fratelli Francesco, Angelo e Luigi Gualandi*, in *Giovanni Gualandi nel centenario della morte*, Supplemento a «Effeta», anno 1994, n. 12; *La Società di S. Vincenzo di Paolo in Bologna. Note cronologiche e statistiche (1850-1939)*, Bologna, Stabilimento tipografico S. A. Avvenire d'Italia, 1931; *Origini della Società di S. Vincenzo di Paolo in Bologna*, Bologna, Tipografia Pontificia Mareggiani, 1900; *La Società di S. Vincenzo di Paolo in Bologna. Cinquantesimo anniversario di sua fondazione*, Bologna, Tipografia Pont. Mareggiani, 1901; *Presenza Vincenziana a Bologna. 150° anniversario della fondazione della prima Conferenza di Carità, Parigi 1833-Bologna 1983*, a cura di Alessandro Albertazzi, presentazione di Giorgio Magagni, Bologna, 1983. Sulla società femminile della San Vincenzo a Bologna, si rimanda invece ai due lavori di Matteo Rossini: *La Società femminile Di S Vincenzo de'Paoli in Bologna secondo i documenti depositati nel suo Archivio*, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, A. A. 1992-1993; *La testimonianza evangelica della carità nella Bologna di metà Ottocento. La fondazione di un'Associazione laicale femminile: la San Vincenzo*, in «Strenna Storica Bolognese», Anno XLIV, 1994, pp. 387-409.

scrittura e lettura, sia il compito di trovare per i liberati un impiego presso le varie botteghe cittadine[210].

L'iniziativa venne accolta molto positivamente da Pio IX il quale, proprio negli stessi anni, aveva disposto provvedimenti analoghi per i minori romani reclusi al San Michele, affidando la cura dei fanciulli ai Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, chiamati appositamente dal Belgio[211].

È certo che a consigliare il pontefice sulla scelta dei nuovi direttori del San Michele fosse stato il belga monsignore Frédéric François-Xavier de Mérode, figura fondamentale per inquadrare correttamente quanto di lì a poco sarebbe accaduto in alcune prigioni del Regno, anche a Bologna.

Cameriere segreto e direttore delle prigioni della capitale, de Mérode già nel 1850 aveva proposto al papa un progetto di riforma ispirato al sistema voluto per le carceri belghe dal direttore generale Edouard Ducpetiaux[212]. Questi si era pure recato in patria per elaborare un organico piano, ed era poi tornato a Roma proponendo nuove soluzioni a favore non solo dei minori reclusi, ma anche delle donne carcerate. Per queste ultime, fu prevista l'introduzione di un nuovo personale religioso e alla direzione di condannate e detenute si chiamarono le suore belghe della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione di Champion.

Gli inizi, per le suore della Provvidenza, non erano stati facili: tutto era cominciato quando nel 1822 Victor Kinet, curato della cittadina belga di Namur, aveva chiamato due suore francesi da Porteaux alla direzione della scuola

---

[210] AAB, *SVP*, «Opere Speciali della San Vincenzo Maschile», lettera in data 26 giugno 1855 a firma del Commissario pontificio straordinario delle quattro legazioni Gaspare Grassellini.

[211] Per l'arrivo dei Fratelli della Misericordia nel reclusorio romano, si rimanda a C. L. Morichini, *Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, libri tre*, cit. , pp. 704-705. Sull'attività dei religiosi in Belgio, e in particolare nel reclusorio minorile di Saint-Hubert, si veda invece M.-S. Dupont-Bouchat, *Misère et délinquance. Les prisons de Namur au XIXe siècle*, in *Histoire de Namur: noveaux regards. Ètudes réunies à l'initiative de P. Jacquet, René Nöel, et G. Philippart, Namur, Collection Historie, Art, Archéologie*, Presses Universitaires de Namur, 2005, pp. 221-252, in particolare alle pp. 245-246.

[212] Cfr. L. Besson, *Frédéric François-Xavier de Mérode, Ministre et Aumonier de Pie IX, Archevèque de Melitène: sa vie et ses ouvres*, Paris, Retoux-Bray, 1886, in particolare alle pp. 109-119. Sulla figura di de Mérode, si vedano pure i seguenti studi di R. Aubert: *La chute de monseigneur de Mérode en 1865. Documents inédits*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», n. 9, 1955, p. 331-392; *Monseigneur Xavier de Mérode Ministre de la guerre sous Pie IX*, in «Revue Générale belge», n. 92, 1956, pp. 1102-1116. Cfr. inoltre *The catholic encyclopedia: an international work of reference on the constitution, doctrine, discipline, and history of the catholic Church*, edited by Charles G. Herbermann Vol. X, New York, The Encyclopedia press, 1913; *Célébrités Catholiques Contemporains, par MM. Louis Veuillot, Eugène Veuillot, Henry de Riancey e Leopold Giraud*, Paris, Libriarie Victor Palmé éditeur, 1870, pp. 65-80.

femminile parrocchiale. L'impresa aveva avuto ottimi esiti e dunque nel 1834 si era disposta l'apertura di un noviziato, dietro consenso del vescovo della diocesi, con sede nel piccolo centro di Champion[213].

L'iniziativa non era mai stata riconosciuta dalle autorità ecclesiastiche francesi, che anzi avevano esplicitamente ripudiato qualsiasi legame tra le suore di Porteaux e quelle poco prima istituite[214]. Ma, nonostante ciò, durante gli anni Trenta dell'Ottocento, le religiose si erano progressivamente specializzate nel settore reclusivo, occupandosi dapprima delle detenute a Gand e a Vilvorde, per arrivare a conquistare nel 1840 la direzione della prima prigione penitenziaria femminile belga a Namur, centro ove lo stesso de Mérode aveva compiuto parte del suo percorso di studi[215].

Fu proprio il ministro di Pio IX a portare a Roma le suore, le quali nel 1854 vennero poste a capo della prigione di Termini, e successivamente nei reclusori femminili di Perugia e di Bologna[216].

Qui, all'Abbadia, una congregazione di nobili cittadine aveva già iniziato a occuparsi regolarmente dell'educazione delle internate, stabilendo un sistema di regole non molto diverso da quello adottato circa un trentennio prima da Elizabeth Fry per le condannate di Newgate, e da Giulia Falletti di Barolo per le piemontesi.

---

[213] Cfr. *Constitutiones Des Sœurs De La Providence Et De L'immaculée Conception Établies A Champion-Lez-Namur, Namu*r, Ad. Wesmael-Charlier, Imprimeur De L'évéché, 1917. Una copia è conservata in AAB, *CUE*, «Suore della Provvidenza e dell'immacolata Concezione di Namur», Cart. 51, fasc. n. 1927.

[214] Per l'attività delle religiose svolta in Belgio, si rimanda a M.-S. Dupont-Bouchat, *Misère et délinquance. Les prisons de Namur au XIXe siècle,* in *Histoire de Namur: noveaux regards,*cit., in particolare pp. 238-243.

[215] In un documento del 1858, spedito dal Belgio a Pio IX circa l'attività delle religiose, si precisava l'impegno delle suore della Provvidenza nei settori dell'assistenza e della reclusione femminile: «depuis l'an 1830, il s'est établidans la diocèse de Namur, en Belgique, une pieuse Association de femmes sous le nom de Sœurs de la Providence, dont les membres, qui émettent les vœux simples et vivent en communauté, doivent, d'après le but de leur Institut, non seulement tendre à leur proper perfection, mais encore s'employer à l'éducation des filles, visiter les maladies, se charger du soin des hôpitaux, des prisons et des hospices de femmes, et les former à la vertu et à la piété». Cfr. *Constitutiones Des Sœurs De La Providence Et De L'immaculée Conception Établies A Champion-Lez-Namur, Namu*r, cit., pag. XII.

[216] L. Besson**,** *Frédéric François-Xavier de Mérode, Ministre et Aumonier de Pie IX, Archevèque de Melitène: sa vie et ses ouvres,* cit., p. 120. Per Roma, Si veda anche il foglio «Giornale di Roma», sabato 20 ottobre 1855, n. 240, nel quale si cita la visita pontificia presso le carceri romane di Termini, dirette dalle religiose. Qui si racconta che, vedendo le sessanta recluse impegnate in ricami e notando il perfetto ordine della casa, Pio IX «esternò la piena sua soddisfazione alla superiora ed alle monache le quali con tanto zelo fanno di quel luogo di pena una scuola di educazione morale e religiosa restituendo cosi emendate e corrette alla società,coloro che ebbero la sventura di essere condannate ad una pena».

Le matrone avevano infatti avviato le recluse all'alfabetizzazione, alla lettura del catechismo e ad attività di tessitura e filatura. Erano state anche incluse in una classe separata coloro che avevano mostrato segni di ravvedimento, mentre alle più disciplinate e morigerate era stata affidata la sorveglianza di tutte le altre detenute, con lo scopo di instaurare un sistema capace di diffondere lo spirito d'emulazione e di ispirare «mansuetudine e amore in quegli animi degradati, e spesso feroci»[217].

L'arrivo delle suore nella città, nel giugno del 1857, andò a rinsaldare questo ordine tutto femminile, improntato sull'apprendimento delle virtù di moglie e madre esemplare. Le cinque religiose si stabilirono in un ampio locale, prima a uso di magazzino, e ottennero presto da Pio IX la possibilità di far riconsacrare la vecchia chiesa dei Santi Nabore e Felice adiacente all'istituto, perché tutte le donne potessero regolarmente partecipare al rito della messa e ricevere la comunione[218].

La superiora, suor Marie Honorine Le Françoise, si interessò immediatamente a isolare le detenute: nessun uomo si sarebbe più addentrato nel reclusorio femminile, nemmeno nelle vesti di sorvegliante. L'8 novembre del 1858, questa inviò una prima lettera al rappresentante pontificio bolognese nella quale puntualizzava: «j'avais exposé, il y a quelque temps, à Votre Eminence la necessité d'avoir l'entrée des femmes séparée et de n'avoir plus d'hommes employés pour elles»[219].

Ottenuto il consenso, la superiora avanzò anche l'istanza di separare del tutto l'ala dell'edificio destinata alla donne, dagli spazi maschili:

---

[217] Per l'operato di Giulia Falletti di Barolo nelle carceri femminili piemontesi, con riferimento alla figura di Elizabeth Fry, si veda S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, cit., pp. 63-100. Sul sistema messo a punto dalle matrone bolognesi per le carcerate dell'Abbadia si rimanda invece a R. Tinti, L. Merlani, *Albo a memoria dell'augusta presenza di nostro Signore Pio IX in Bologna l'estate del 1857, Strenna pel 1858 e 1859*, cit., pag. 217.

[218] Le religiose arrivarono a Bologna il 10 giugno del 1857, dopo aver fatto tappa a Civitavecchia. Nel luglio dello stesso anno, il ministro dell'Interno Teodolfo Mertel, avvisava il commissario straordinario di Bologna che, con stipendio di 8 scudi mensili, le cinque religiose erano state poste alla guida delle detenute dell'Abbadia e dunque dispose la destituzione delle due vecchie guardiane. Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1857, sezione «Provvidenze Generali. Carceri», Dispaccio in data 8 giugno 1857. Per la richiesta di riconsacrare l'antica chiesa adiacente al reclusorio, si veda invece AAB, *CAE*, «Suore della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione», lettera di suor Marie Honorine Le Françoise inviata a Pio IX in data 30 dicembre 1857 con relativo rescritto autografo del pontefice.

[219] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1858, richiesta avanzata al Commissario straordinario di Bologna dalla Superiora delle Suore della Provvidenza in data 8 novembre 1858.

> la chose la plus nécessaire à faire dans notre prison, après avoir agrandi l'atelier et assuré quelques secrets, est le mur qui doit séparer notre jardin de celui des hommes, inutile faire connaître a Votre Eminence l'indispensabilité de ce mur. Vous savez mieux que moi, pour cette raison j'éspère que cela se fera le plus tôt possible[220].

Nessun recluso avrebbe più avuto la possibilità di vedere le internate, mentre nel frattempo venivano chiamate dal Belgio altre sei suore [221].

Intermediatrici tra dimensione del peccato e redenzione, le suore conquistarono in brevissimo tempo la completa fiducia di Carlo Oppizzoni, arcivescovo di Bologna, che permise loro di contattare le religiose poste alla guida del Buon Pastore, istituto fondato nel 1854 dal reverendo Giuseppe Pini per accogliere e avviare al lavoro traviate e fanciulle "pericolanti"[222].

L'obiettivo di correggere e riscattare le donne portò all'avvio di una vera e propria collaborazione tra le direttrici delle due case incentrato sullo scambio di condannate di buona condotta e corrigende indisciplinate. Molte donne che all'Abbadia avevano dato prova di ravvedimento vennero inviate al Buon Pastore per iniziare un cammino di penitenza[223].

L'instancabile zelo nel perseguire il miglioramento delle condizioni materiali e spirituali femminili potrebbe ben essere rappresentato dall'ultimo importante successo ottenuto da Marie Honorine, quello cioè di permettere che anche alle proprie novizie - e non solo alle monacande dei conventi bolognesi - fosse concesso di poter concorrere alle doti elargite da diverse opere pie cittadine.

---

[220] Ivi, richiesta avanzata dalla superiora il 29 dicembre 1858.
[221] Ivi.
[222] Poco si sa dell'istituto del Buon Pastore, poiché la documentazione riguardante i primi decenni di vita dello stabilimento è andata interamente perduta. Tuttavia, per qualche informazione sulla casa bolognese, si rimanda a *Nel nome di Bologna. Consulta tra antiche istituzioni bolognesi*, a cura di G. Franchi Scarselli, testi di Mario Fanti, Bologna, L'inchiostroblu, 2007, pp. 78-79. Si veda pure *Pio IX ed i suoi popoli nel 1857, ossia Memorie intorno al viaggio della Santità di Nostro Signore Pio IX per l'Italia centrale*, Tomo II, Roma, Tipografia dei SS. Palazzi Apostolici, 1861, pp. 128-132; *Gli statuti delle opere pie dell'Emilia e della Romagna, profili storici e funzioni attuali*, a cura di A. Appari Boiardi, Bologna, IBC, 1980, p. 164. Per la figura di Giuseppe Pini, si rimanda invece a S. Arieti, *L'ospedalino. Il primo ospedale psichiatrico di Bologna*, Bologna, Edizioni Pendragon, 2007, pp. 77-78.
[223] Si veda, R. Tinti, L. Merlani, *Albo a memoria dell'augusta presenza di nostro Signore Pio IX in Bologna l'estate del 1857, Strenna pel 1858 e 1859*, cit., pag. 218.

L'assenso era stato ottenuto dallo stesso Pio IX, il quale nel 1858 con *decretum laudis* riconosceva definitivamente l'operato delle religiose[224].

Le suore della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione ebbero un ruolo importantissimo nel rilancio di popolarità delle prigioni papali: monsignor de Mérode invitò molti illustri personaggi a visitare le carceri dirette dalle suore. Ferdinand Lefebvre, professore all'Università di Lovanio, elogiò davanti agli ecclesiastici belgi l'impegno di queste donne nell'educare «con la sola arma del crocifisso», e il conte di Rayenal - ambasciatore francese a Roma - indicò tali metodi come prova dell'opera riformatrice del pontefice. Anche John Francis Maguire, membro del parlamento inglese, lodò le prigioni femminili romane, istituti simili a scuole ove docilità e dolcezza venivano insegnate coll'unico mezzo della religione[225].

Certo, l'entusiasmo non fu condiviso da tutti: a riforma già iniziata, in una lettera riservata al direttore della Civiltà Cattolica, Carlo Maria Curci si dichiarava convinto del fatto che Pio IX avesse intenzione di modificare l'intero ordinamento carcerario, ma confessava pure di esser certo che non vi sarebbero stati risultati notevoli[226].

Nel frattempo, infatti, che cosa si stava facendo per le migliaia di condannati che affollavano bagni e case di condanna?

Accompagnato dall'ingegnere Filippo Navone, tra 1857 e 1858, de Mérode si era recato una seconda volta in Belgio, quindi in Francia e in Svizzera visitando un gran numero di carceri «nell'idea di riformare possibilmente del tutto il sistema

---

[224] Cfr. AAB, *CUE*, «Suore della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione», 1858, richiesta di suor Marie Honorine Le Françoise inviata a Pio IX e accettata dal pontefice il 30 agosto 1858. Ivi, si trova pure il *decretum laudis* del 1858, nel quale si ricorda come l'arrivo delle suore nello Stato Pontificio fosse stato disposto da Roma «ad exercenda pietatis, charitatisque ufficia pro mulieres in carceribus detentas».

[225] L'impegno di de Mérode in proposito è stato sottolineato da L. Besson**,** *Frederic François-Xavier de Mérode, Ministre et Aumonier de Pie IX, Archevèque de Melitène: sa vie et ses ouvres*, cit., p. 115. Per l'opinione di F. Lefrevre sull'operato delle religiose, si veda F. Lefebvre, *Des établissements charitables de Rome par F.-M.-J. Lefebvre*, Paris, Librairie de P. Lethielleux, Tournai, Librairie de Casterman, H. Chasterman Èditeur, 1860, p. 247. Si veda poi J. F. Maguire, *Rome, its ruler and its institution*, London, Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857, pp. 215-217.

[226] La lettera di Carlo Maria Curci, inviata al direttore Giuseppe Paria in data 29 settembre 1855, è riportata in *La Civiltà Cattolica 1850-1945*, Antologia, curata da G. De Rosa, vol. I, 1971, pp. 46-47. Discutendo sulla linea editoriale da adottare, Curci sottolineò l'inutilità di addentrarsi nella questione penitenziaria, puntualizzando: «Ella mi dice che il Santo Padre medita delle riforme; ed io ne sono persuaso. Ma sono persuaso altresì che non se ne farà niente, non vi essendo ragione che si debba fare per le prigioni quello che non si fa per cose meno ardue e forse più necessarie».

penitenziario de' Dominj della Santa Sede»[227]. Ritornati a Roma, questi avevano poi presentato al pontefice un ambizioso programma basato sull'introduzione dell'isolamento continuo nelle carceri preventive e sulla sola segregazione notturna nelle case di pena[228].

I due funzionari erano giunti nell'agosto del 1858 anche al Forte Urbano - riadattato a casa di condanna nel 1844 - disponendo la riduzione a celle di separazione di una parte dell'edificio, nonché l'utilizzo di carri cellulari coperti per il trasporto dei detenuti, già in uso da un decennio in Francia, più rispettosi della pubblica moralità e maggiormente utili ai fini di sicurezza[229].

Anche le autorità cittadine avevano dimostrato un notevole sforzo per avvicinare i condannati di Castelfranco alla religione e al pentimento: esercizi spirituali e sacramenti furono impartiti da un gruppo di religiosi - i Signori delle Missioni - che riuscì a convertire alla fede cristiana un buon numero di reclusi[230].

Tuttavia, a differenza di quanto era accaduto per i minori e per le donne dello stabilimento correzionale, la volontà di riorganizzare la casa di condanna dovette scontrarsi con ostacoli ben più difficili da superare.

La qualità delle attività lavorative - tessili perlopiù - che non permetteva alcun esercizio fisico, gli spazi malsani e umidi, il costante sovraffollamento furono problemi che portarono circa la metà dei reclusi di Forte Urbano ad ammalarsi,

---

[227] Cfr. Dispaccio del ministro dell'Interno Mertel in data 17 maggio 1858 inviato al Commissario straordinario delle quattro legazioni, in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1858, Sezione «Provvidenze Generali. Carceri».

[228] Si veda M. Calzolari, *La Casa di detenzione alle Terme diocleziane di Roma (1831-1891)*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, cit. pag. 67.

[229] De Mérode e l'ingegner Navone entrarono al Forte Urbano l'8 agosto del 1858. Per l'evento e per le disposizioni citate si rimanda alla relazione scritta da Vincenzo Orsetti direttore del Forte Urbano, in data 10 agosto 1858, in allegato al citato dispaccio di Mertel del 17 maggio 1858. L'arrivo dei carri cellulari coperti, disposti nella stessa visita, fu comunicato alla Legazione di Bologna dalla Direzione Generale delle Carceri e Case di Condanna. Nel dispaccio, che reca data 12 agosto 1858, si sottolineò come il provvedimento fosse stato fortemente voluto da Pio IX. Il documento si trova in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1858, Sezione «Provvidenze Generali. Carceri».

[230] L'ingresso al Forte Urbano dei Signori delle Missioni era stato voluto dalla Sacra Consulta nel marzo del 1856, cfr. AAB, *IPE*, 1856, titolo 4, rubrica 1, fasc. «Condannati ristretti nella Casa Penale di Forte Urbano ed adetti che vengono prese le opportune provvidenze, onde far preparare i suddetti con un corso di spirituali esercizj all'adempimento dei precetti che il Santo Padre permette». Ivi, 1859, si trovano pure le informazioni sul reclutamento di diversi sacerdoti di Bologna e provincia da impiegare nella cura spirituale dei reclusi di Castelfranco. inoltre, in un dispaccio del Ministero dell'Interno in data 12 marzo 1857, si fece sapere alla direzione del Forte che a Roma si stava preparando «un progetto di riforma morale e religiosa del materiale carcerario, onde provvedere alla necessità di fornire di Cappella e di altari tutte le prigioni dello stato». Per quest'ultimo documento, cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1857, Sezione «Provvidenze Generali. Carceri».

mentre un gran numero di rapporti medici chiedeva alla Legazione di intervenire in qualche modo, per fronteggiare il forte aumento della mortalità[231].

Il progetto di de Mérode non trovò mai applicazione concreta né a Bologna né nel resto dei territori papali, se si eccettua l'avvio dei lavori per la costruzione di una prigione cellulare a Fossombrone[232].

Certo, in generale, la situazione di sovrappopolamento negli istituti di condanna dello Stato sembrava notevolmente migliorata rispetto a quella dei tempi di Gregorio XVI[233]. E anche lo zelo dimostrato dal pontefice nella prevenzione della delinquenza aveva dato i suoi frutti, incidendo notevolmente sulle statistiche criminali, secondo le quali il numero dei detenuti nello Stato diminuì, tra 1854 e 1857, di circa 1/3[234].

---

[231] Un resoconto della situazione complessiva al Forte Urbano rispetto ai problemi su indicati si trova in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1858, fasc. «Casa di Condanna in Fort'Urbano. Condizione sanitaria invocata da quei medici. Luglio 1858». Qui si danno informazioni relative al forte aumento della mortalità tra la popolazione carceraria, e sono riportate pure le lamentele dei medici presenti nell'istituto per il proliferare «di straordinari e funesti eventi». La maggior parte degli ammalati risultò essere affetta da«malattie scrofolose e tubercolari», per le quali morirono in soli quattro mesi nel 1858 più di quaranta detenuti. Particolare risalto fu dato alle negative conseguenze derivanti dagli impieghi lavorativi e dunque alla «mancanza di acconcio moto muscolare delle membra e alla necessaria formazione di predisposizione alle malattie». I medici della casa dichiararono che, anche se le autorità non avessero voluto muoversi in alcun modo per il miglioramento delle condizioni dei reclusi, avrebbero comunque continuato «per dovere d'uffizio e sentimento d'umanità» all'«attento esame sulle cagioni morbose dovuto alle condizioni igieniche e di medica polizia permanenti od accidentali fra li detenuti della Darsena, ed alle circostanze topografiche della medesima»

[232] Cfr. *La réforme des prisons et les colonies agricoles par Henri Subit, avocat, ancient premier vice-président du Grand Conseil de Genéve, ancient President de la Commission de grace*, cit., pp. 107-110. Si ricorda tuttavia che le fondamenta della prigione di Fossombrone dovevano ancora essere ultimate quando le Marche erano passate già al Regno di Sardegna. Si veda in proposito *Le vittorie della Chiesa nel primo decennio di pontificato di Pio Nono, del sacerdote Giacomo Margotti dottore in teologia*, Milano, Tipografia e Editoria arcivescovile, 1857, pag. 395.

[233] Nel 1851 circa 4.100 servi di pena risultarono sistemati in spazi capaci di ospitare poco più di 3.300 individui. Cfr. in proposito ASR, *MNI*, r. 95, b. 1520 (1850-1851), Rapporto riservato di monsignor Antonio Matteucci, Segretario della Sacra Consulta, s. d., con allegata tabella riguardante la precisa distribuzione dei condannati. Nella lettera, Matteucci, sebbene sottolineasse un miglior rapporto tra capienza delle case di pena e numero complessivo degli internati, riferiva al pontefice l'insufficienza degli spazi esistenti «a contenere la quantità degl'Individui già colpiti da condanna, il di cui numero va sempre aumentando attese le sentenze che giornalmente si emanano dai rispettivi Tribunali Criminali». Per la situazione nel 1848, si veda invece «Mese di Marzo 1848. Prospetto generale dei diversi Luoghi di Condanna di Pontificio dominio, coll'indicazione del preciso numero d'individui che possono contenere e Classificazione delle pene gravanti li condannati esistenti a tutto il mese suddetto» ivi, b. 1515 (1846-1848).

[234] Da circa 12.000 detenuti nel 1854, la popolazione carceraria scese infatti a poco meno di 9.000 reclusi nel 1857. Si veda in proposito *P. Della Torre, L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX* f*ra il 1850 e il 1870*, Roma, AVE, 1945, pp. 24-25.

Ma la stragrande maggioranza degli 11.500 internati nelle prigioni pontificie era costituita da condannati e dissidenti politici per i quali poco era stato fatto[235]. Nei riguardi di questi - accalcati nei luoghi di condanna e di custodia, puniti da commissioni militari in caso di disobbedienze - nessun provvedimento concreto era stato adottato[236].

Ciò era ben noto a Luigi Pianciani, che pure nel 1847 aveva indicato a Pio IX la strada da seguire in vista di una riforma che tenesse conto di migliorare le condizioni di tutti i reclusi pontifici. Amareggiato per la mancata realizzazione delle speranze riposte nel pontefice, da Parigi e dietro consiglio di Victor Hugo, questi pubblicava nel 1859 la *Rome des Papes*, uno dei più duri atti d'accusa mai mossi contro il governo della Chiesa. Un intero capitolo veniva dedicato alle prigioni di Pio IX: qui si descrivano le connivenze tra guardiani e imprenditori, e si riportava il giudizio espresso dal cardinale Luigi Lambruschini a proposito dei detenuti politici secondo il quale, se le prigioni non fossero più state sufficienti, per questi erano pur sempre pronti i cimiteri[237].

Un'ennesima denuncia veniva scagliata contro le tentate riforme, come già era accaduto in varie parti d'Europa sul finire del Settecento, e poi ancora tra gli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento, secondo un copione destinato a ripetersi. La limitatezza degli interventi pontifici in materia carceraria appare chiara davanti

---

[235] Cfr. «Nota numerativa di tutti i detenuti nelle Carceri e Case di Condanna dello Stato Pontificio nel mese di novembre 1856, desunto dalle visite carcerarie trasmesso dai periti delle Provincie e dall'elenco numerativo redatto presso la Direzione delle Carceri e Case di Condanna», in ASR, *MNI*, r. 95, b. 1527 (1857). Qui si precisa che gli 11.553 reclusi nel Regno erano così suddivisi: 2.566 sotto processo, 1.267 condannati presenti nelle carceri, 5.292 condannati posti nelle case di condanna, 318 condannati per titoli politici, 2.110 a disposizione delle autorità di polizia. Significativamente rimane vuota, e dunque non conteggiata nel numero complessivo dei reclusi, la parte della tabella relativa i detenuti che, non condannati, erano tuttavia reclusi per titoli politici.

[236] Si ricorda che Pio IX non abolì mai le commissioni miste, composte da giudici dei tribunali criminali e militari, disposte nel 1843 per giudicare le disobbedienze dei condannati presenti in molte case di condanna pontificie, tra le quali le darsene di Spoleto, Civitavecchia e Ancona, per le quali si rimanda a *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel 1843*, Roma, Stamperia Camerale, 1844, pp. 103-105.

[237] Cfr. L. Pianciani, *La Rome des papes. Son origine, ses phases successives, ses mœurs intimes, son gouvernement, son système administrative, par un ancien membre de la constituante romaine ; traduction de l'ouvrage italien inédit*, Voll. I-III, Bale, Schweighauser; London, Chapman, 1859, in particolare alle pp. 359-416. Per informazioni sulla redazione e le future vicende del manoscritto, nonché sul ruolo svolto da Victor Hugo in proposito, si rimanda a R. Ugolini, *Luigi Pianciani negli anni dell'esilio*, in *Vincenzo e Luigi Pianciani ed il loro tempo*, a cura di R. Ugolini, Spoleto, Cassa di Risparmio, 1988, pp. 13- 28. Qui si trovano pure informazioni sull'attività di fervente democratico-repubblicano intrapresa da Luigi Pianciani tra gli anni Cinquanta e Sessanta dell'Ottocento, nonché sui contatti tra questi e personaggi quali Karl Marx e Louis Blanc.

alla descrizione dei tanti bagni che sarebbero rimasti, sino alla caduta del Regno, l'asse portante della penalità pontificia:

> Au bagne, le condamné n'est plus consideré comme un homme, mais comme un animal dangereux qu'on laisse vivre par pitié: il perd tout ce qui peut lui rester des instinets nobles de l'homme et s'assimile à la brute. Rien dans les bagnes qui ait pour but de reveler le moral du condamné: on fait au contraire tout ce qu'on peut pour l'avilir; c'est cela que les prêtres font consister le châtiment; rien qui puisse lui rappeler qu'il a une âme, mais il n'y manque rien pour torturer les corps. Il ne pense plus, il n'a plus que le sentiment de la douleur,et cherche les plaisirs de la brute, pas autre choses[238].

[238] L. Pianciani, *La Rome des papes. Son origine, ses phases successives, ses mœurs intimes, son gouvernement, son système administrative, par un ancien membre de la constituante romaine ; traduction de l'ouvrage italien inédit,* Vol. III, cit., pag. 380.

III CAPITOLO

Il personale di sorveglianza: reclutamento, compiti ed evoluzione della figura del secondino

1. Modalità di reclutamento del personale di sorveglianza in età napoleonica e pontificia

Tra XV e XVIII secolo, a Bologna e in molti territori della penisola, il servizio di guardia nelle carceri rientrava nel novero delle attività svolte dai cosiddetti «sbirri». Con tale termine, com'è noto, venivano indicate le forze armate poste alle dipendenze dei diversi tribunali che assolvevano a compiti di prevenzione e repressione del crimine, quali raccolta di prove e indizi, segnalazione di reati ed esecuzione di catture[1].

Ovunque, gli sbirri erano generalmente detestati dalla società, sia per le irregolarità commesse, sia per l'odiosità degli incarichi svolti[2]. Nella città, in particolare, sin dal Cinquecento la comunità si era ripetutamente lagnata per i numerosi abusi commessi da questi ai danni degli inquisiti, e sul finire del

[1] Per le attività svolte dagli sbirri a Bologna cfr. G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città d'antico regime. il tribunale del Torrone di Bologna (secc. XVI-XVII)*, cit., pp. 49-55 e pp. 103-109; S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, cit., pp. 11-14 e pp. 24-25.

[2] Per la triste fama degli sbirri nei territori italiani, un quadro esaustivo corredato da ampia bibliografia è fornito da *La polizia in Italia nell'età moderna*,cit..

Settecento i malcontenti erano sfociati in alcune sommosse tese a chiedere l'abolizione del corpo[3].

All'arrivo dei francesi, queste richieste vennero accolte. Il nuovo governo, infatti, annunciò a più riprese l'eliminazione dell'odiata «sbirraglia» da tutta la Repubblica, nell'intento di riorganizzare l'apparato preposto all'ordine pubblico.

Nell'arco di pochi anni, si delineò così un nuovo assetto che rispondeva meglio alle esigenze di centralizzazione e di una più netta separazione delle competenze di polizia in materia amministrativa e giudiziaria. Come accennato, già nel 1796, si impiantò una Guardia di Polizia, mentre tra 1798 e 1802 si installarono le Guardie Nazionali e la Gendarmeria, deputate rispettivamente al controllo «continuo e repressivo» del territorio, e alla sicurezza interna[4].

Anche in ambito carcerario si susseguirono vari provvedimenti che sembravano dare il via a nuovo corso. A Bologna, venne allontanato il capitano delle prigioni del Torrone - contestualmente alla chiusura dell'ufficio di Prefettura delle carceri, affidato dal XVI secolo all'arciconfraternita di Santa Maria della Morte - e si bandirono diversi concorsi per l'assunzione di guardiani nelle case d'arresto, riservati solo a «onesti e probi cittadini», «senza alcuna macchia» agli occhi del popolo[5].

Tuttavia, tali soluzioni erano destinate a un rapido fallimento. Nella città, come del resto negli altri centri italiani, la soppressione degli sbirri non fu seguita da un piano di reintegro dei soggetti licenziati. Anzi, a questi fu vietato di presentarsi alle selezioni per la formazione delle nuove forze, dotate di maggiore lustro e

[3] In ASB, *AST*, fasc. IX «Torrone, Confiscationi, sfratti e multe e sbirri ad stando», sono presenti pesanti accuse contro il capo delle guardie di Castel San Pietro, della metà del XVII secolo. Per le sommosse popolari contro gli sbirri a Bologna alla fine del Settecento cfr. A. Zanolini, *Antonio Aldini e i suoi tempi. Narrazione storica con eventi inediti o poco noti pubblicati da Antonio Zanolini Deputato del Parlamento italiano*, volume I, Firenze, Felice Le Monnier, 1864, pag. 46. La pessima reputazione degli esecutori di giustizia nella città è sottolineata anche in G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città d'antico regime. Il tribunale del Torrone di Bologna (secc. XVI-XVII)*, cit., pp. 104-105.

[4] Per i corpi armati impiantati nella Repubblica italiana e nel Regno cfr. F. della Peruta, *Esercito e società nell'Italia napoleonica. Dalla Cisalpina al Regno d'Italia*, Milano, Angeli, 1988. Dello stesso autore, cfr. anche *L'armata del Regno napoleonico*, in *Esercito e società nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, a cura di A. M. Rao, Napoli, Morano Editore, 1990, pp. 27-55.

[5] Per i concorsi sui guardiani delle carceri, cfr. ASB, *BPL*, Tomo VIII, f. n. 2154, Legge 5 fruttidoro anno VI (22 agosto 1798) sulla custodia di inquisiti e condannati e, ivi, f. n. 2129. L'allontanamento del capitano del Torrone è citato in G. Guidicini, *Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati*, Libro III, cit., pag. 304.

decoro[6]. I destituiti, ormai allo sbando, si resero protagonisti di gravi disordini, e per arginare questo stato di pericolosa disoccupazione si adottarono precise misure[7].

Sul finire del 1802, infatti, si decise per un'inversione di marcia. Il ministro della Guerra Alessandro Trivulzi ordinò alle prefetture di riassumere «l'antico satellizio» in incarichi di basso prestigio, e l'unico ambito al quale si faceva esplicito riferimento era proprio la sorveglianza degli spazi di detenzione[8].

Con una serie di simili disposizioni, lungo tutta la parentesi napoleonica, le vecchie guardie furono ripetutamente immesse nelle prigioni. E provvedimenti analoghi si emanarono nei primi anni della Restaurazione papale, quando - si è visto - si definì un nuovo sistema di sicurezza che molto doveva al modello francese, fondato su Polizia da un lato, e Carabinieri dall'altro. Gli sbirri, in un primo momento reimpiantati, vennero infatti nuovamente sciolti nel febbraio del 1816 e impiegati l'anno successivo in qualità di guardie carcerarie con una circolare della Segreteria di Stato[9].

Ad oggi, data la mancanza di studi specifici, non è possibile valutare quale fosse la situazione nelle diverse zone della penisola, ma è certo che, nel primo

[6] Cfr. ASB, *BPL*, Tomo I, f. n. 284, avviso sull'istituzione della Guardia di Polizia del 23 dicembre 1796; «Decreti e Proclami», Tomo XXV, f. n. 4464, «Satellizi proibiti ad entrare nella Gendarmeria», 5 ottobre 1802. I documenti fanno riferimento rispettivamente a Bologna e al dipartimento del Reno. Per disposizioni analoghe in tutto il territorio della Repubblica cfr. L. Antonielli, *Il primo arruolamento della gendarmeria italica: le cause di un insuccesso*, in *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, istituzioni, territorio*, cit., 1992, pp. 504-537.

[7] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XX, R. 2, 1805, lettera inviata dal delegato di polizia Mulazzani in data 14 febbraio 1805 a Teodoro Somenzari, prefetto del dipartimento del Reno.

[8] Cfr. ASB, *BPL*, «Decreti e proclami», Tomo IV, f. n. 6, Circolare del ministro della Guerra Alessandro Trivulzi, 27 dicembre 1802 (6 ventoso anno XI), in. Tale disposizione è riportata anche in L. Antonielli, *Il primo arruolamento della gendarmeria italica: le cause di un insuccesso*, cit., pag. 508. Si sa che, a Bologna, altri birri vennero ingaggiati nelle perquisizioni e nelle citazioni degli accusati e per tali informazioni cfr. ASB, *PDR*, tit. XX, R. 2, 1805, lettera inviata dal delegato di polizia Mulazzani in data 14 febbraio 1805 a Teodoro Somenzari, prefetto del dipartimento del Reno.

[9] Per il momentaneo ripristino degli sbirri del 1814 e la loro successiva soppressione, cfr. C. Lucrezio Monticelli, *Alle origini della polizia moderna. Apparati di controllo ecclesiastici e nuovi sistemi di polizia nella Roma del primo Ottocento*, cit., pp. 128-131. Cfr. anche S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, cit., pp. 34-38. L'immissione della sbirraglia nel novero delle guardie carcerarie pontificie è invece citata nella circolare inviata da Ercole Consalvi il 24 settembre 1817 ai legati e delegati apostolici dello Stato riguardante la generale riorganizzazione del corpo di custodia carceraria, in ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, f. 1.

ventennio del XIX secolo, circa il 70% dei carcerieri attivi nei reclusori bolognesi proveniva dalla cerchia degli agenti d'antico regime[10].

Alla luce di quanto detto, è evidente come entrambi i governi non avvertissero la necessità di svecchiare il settore della custodia penitenziaria. Al contrario, le prigioni, luoghi invisibili per eccellenza, rimasero a lungo il posto ideale ove depositare senza troppe conseguenze individui dalla pessima fama, il cui ricordo nella memoria collettiva era associato a «infinite violenze»[11].

A Bologna, nel timore che tra la popolazione potessero diffondersi sentimenti di sdegno e di riprovazione, i vecchi esecutori di giustizia furono esclusi anche dal presidio esterno delle case di pena e dalla scorta dei condannati[12]. Probabilmente non fu un caso che, per compiti di maggiore visibilità, si preferisse utilizzare militari, cioè truppe di linea prima e guarda-ciurme poi[13].

Sembra importante sottolineare come questa operazione di riciclo fosse stata attuata perlopiù tramite semplici e discreti provvedimenti amministrativi che contraddicevano le formali modalità di reclutamento dei sorveglianti carcerari nel frattempo elaborate.

---

[10] Cfr. ASB, *CGT*, b. 22, fasc. «Custodi delle carceri, e loro aggiunti. disposizioni pel vestiario», «Elenco delle Guardie stabili e Provvisorie presso la Casa di Correzione di Bologna per tutto settembre 1814»; ivi, «Elenco dei Custodi, vice custodi ed ajuntanti stabili, e provvisori nelle Carceri del Dipartimento del Reno pel tutto settembre 1814». Si veda anche ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1828, b. 22, Sezione VIII, «Casa di Condanna in Forte Urbano. Elenco delle Guardie addette alla Casa suddetta poste in istato di quiescenza» e il relativo carteggio contenuto; ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1832, «Guardie addette alla squadra della Casa di Condanna di Forte Urbano».

[11] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, Sezione «Guardie della Casa di Forza», dispaccio della prefettura del Reno, 30 dicembre 1804.

[12] Ivi. È specificato dal prefetto del Reno: «per essere questa sorta di gente generalmente disprezzata, potrebbero avere luogo molti disordini, poiché richiamandosi alla memoria le infinite violenze dai medesimi eseguite ne'tempi Papali, non si vedrebbe nuovamente con indifferenza armati a girare per la Comune anco scortando i forzati».

[13] L'impiego delle truppe linea per compiti di maggiore visibilità fu disposto nel 1802, cfr. ASB, *ACG*, CAR, Vol. I, fasc. 7-10 fasc. «Tribunali Commissario. 3 Luglio. Istruzioni per la Guardia a San Michele in Bosco comunicate al Generale Verdier». I guarda-ciurme furono invece usati in età pontificia. Cfr. L. Pianciani, *La Rome des papes. Son origine, ses phases successives, ses mœurs intimes, son gouvernement, son système administrative, par un ancien membre de la constituante romaine*, cit., pag. 384. Sono poche le informazioni trovate in proposito, e qualche accenno si trova in *Sullo stato attuale politico ed economico dei dominj della Chiesa Romana. Discussioni di Monsignor Mario Felice Peraldi dirette al professore di diritto P.U.*, Bastia, Tipografia Cesare Fabiani, 1855, pp. 390-391. Nel 1832 il corpo dei guarda-ciurme fu incluso nel novero delle forze militari dello Stato Pontificio, cfr. Dispaccio della Segreteria di Stato in data 1 giugno 1832, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Vol. VII, Pubblica beneficenza, Dicasteri e pubblici impiegati, militare, Roma, Stamperia Camerale della R. C. A. , 1835, pag. 87.

In età sia napoleonica sia papale, la selezione dei candidati spettava alle autorità locali - prefetti prima e delegati apostolici poi - sulla base di precisi requisiti: giovane età - compresa tra i venti e i quarant'anni - forza fisica, obbedienza e lealtà, condotta irreprensibile, «attaccamento al governo»[14].

Per diversi decenni, però, lo scarto tra pratiche e norme d'assunzione fu sempre notevole.

A ulteriore conferma di ciò, basti pensare che a ingrossare le fila dei guardiani furono anche "oziosi" e uomini inclini a cattive abitudini, introdotti dalle autorità di polizia con intenti correttivi, nonché individui appartenenti alle infime fasce sociali, arruolati proprio perché in stato di urgente bisogno, dietro presentazione di fedi parrocchiali di povertà[15]. Fu il caso di Antonio Minghetti, «ridotto all'ultimo estremo di miseria», di Petronio Monti, tessitore «senza impiego e senza speranza d'esser impiegato altrove», e di esempi analoghi se ne potrebbero citare molti altri[16]. D'altra parte, come si vedrà meglio più avanti, lo *status* sociale degli aspiranti fu fortemente influenzato dalle difficili condizioni di lavoro.

Vi è poi un'altra costante nelle dinamiche di ingaggio, che emerge chiaramente dalla documentazione analizzata, ossia la propensione dei rappresentanti governativi ad assecondare pratiche di trasmissione familiare del mestiere.

Questo è particolarmente evidente nel periodo compreso tra gli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento, quando si procedette a un generale ricambio degli impiegati esistenti, ormai anziani e con molti anni di servizio alle spalle. Da un'inchiesta effettuata in tutta la provincia sul finire del 1832, la percentuale di custodi attempati risultava notevole nelle zone periferiche, mentre nella sola casa

[14] Cfr.«Organizzazione delle guardie delle case di forza approvata con decreto di Sua Altezza Imperiale il principe viceré», 27 novembre 1808, in particolare al titolo IV «Disciplina». Una copia è conservata presso ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, b. 30, Sezione VII «Guardia», in allegato alla circolare dell'8 gennaio 1809 inviata dal ministro dell'Interno alla prefettura del Reno. Per l'età pontificia si rimanda alla già citata circolare inviata da Ercole Consalvi il 24 settembre 1817 ai legati e delegati apostolici del Regno riguardante la generale riorganizzazione del corpo di custodia carceraria, contenuta in ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, f. 1. Nel 1832, i requisiti ufficialmente richiesti per l'assunzione furono ripetuti anche dal direttore della Polizia provinciale di Bologna. Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1832, dispaccio in data 9 novembre 1832.

[15] Per l'assunzione di "oziosi", cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1832.

[16] Cfr. fasc. «Petenti. Impiego presso la Casa di Condanna», in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 35, Sezione VIII «Guardia». Per esempi analoghi si rimanda al fasc. «Richieste d'ammissione al posto di guardia nelle carceri criminali», in ASB, *COP*, 1815, b. 21, Sezione VIII «Guardie».

di Castelfranco gli affetti da infermità per età avanzata costituivano un terzo del personale[17].

Dalle fonti archivistiche consultate, si notano precise tendenze. Molte istanze d'impiego furono accompagnate da vere e proprie lettere di presentazione di congiunti già operanti nel settore, nelle quali si garantiva l'affidabilità e le capacità dei richiedenti. E se l'autorità maschile veniva a mancare, poteva accadere che ad attivarsi fossero figure femminili che, con notevole solerzia, non esitavano a rimarcare i meriti di guardie defunte allo scopo di agevolare giovani parenti.

Nel 1827, Sante Parisini, guardia da circa vent'anni, assicurava l'«onestà e bravura» del figlio Giacomo, assunto poi al Forte Urbano qualche mese dopo; nel 1832 il custode Giuseppe Civolani raccomandò il figlio Luigi, «individuo indefesso e fedele»[18]. Nel 1820, invece, Anna Casalini - vedova di un secondino - ottenne un impiego nelle prigioni di Medicina per il genero, e lo stesso effetto sortì nel 1839 la petizione di Maria Baraldi a favore del figlio Paolo[19].

In alcuni casi, si è potuta individuare la presenza di interi nuclei familiari per lunghi periodi.

I Musiani rimasero in varie carceri della provincia per quasi un secolo: il primo componente di cui si ha notizia è Gaetano, impiegato assieme alla moglie alle carceri del Torrone negli anni Ottanta del Settecento, l'ultimo fu Lorenzo, guardia dal 1850[20]. Simile appare la situazione dei Sinibaldi: Angelo - il cui padre era stato «chiavaro» delle prigioni del Torrone dal 1770 - lavorò in diverse carceri

[17] Sia il quadro relativo al personale della provincia, sia la tabella sul personale della casa di Castelfranco dal titolo «Guardie addette alla squadra della Casa di Condanna di Forte Urbano» si trovano in ASB, *LEG*, 1832, Rubr. II «Nunzi, esecutori, cancellieri».

[18] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1827, b. 18, Sezione VI «Guardie», istanza di Giacomo Parisini; ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1832, richiesta inoltrata da Luigi Civolani.

[19] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1820, b. 16, Sezione VII «Guardie», istanza di Anna Casalini; R. 2, 1839, istanza di Maria Baraldi.

[20] Tali informazioni sono state ottenute incrociando i seguenti dati: ASB, *PDR*, , tit. XX, R. 2, per gli anni 1804 e1805, rispettivamente fasc. «Guardie di Polizia addette alla Casa di correzione in S. Gregorio» e fasc. «Guardie di Polizia addette alla Casa di Forza in qualità di Custodi-chiavieri»; ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1818, b. 21, supplica di Gaetano Musiani in fasc. «Petizioni d'impiego»; ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1832, «Guardie addette alla squadra della Casa di Condanna di Forte Urbano»; ASR, *MNI*, r. 95, b. 1519 (1850-1851).

romagnole assieme ai fratelli tra 1793 e 1832, e suo figlio fu secondino sino agli anni Quaranta dell'Ottocento[21].

Molti cognomi poi, comprendenti ciascuno decine di individui, si presentano ripetutamente, anche a distanza di decenni, negli elenchi e fra i carteggi delle autorità.

Talvolta i vincoli sono svelati da manifestazioni di solidarietà e di appoggio in occasione di mancanze e colpe commesse in servizio, o da vecchie antipatie e sentimenti d'odio sedimentatisi nel tempo a causa di rivalità. Nel 1818, ad esempio, Michele Seghini chiese alla Legazione il trasferimento dal San Giovanni in Monte «a cagione di inveterato rancore, astio e inimicizia con altra famiglia di guardie»[22].

Sono tutti dati che sembrano mostrare come, nel tempo, il corpo dei sorveglianti penitenziari mantenesse una sorta di struttura corporativa, analogamente a quanto si verificava in alcuni Paesi europei.

In Francia, nel 1837, il ministro dell'Interno Adrien Étienne Pierre de Gasparin definì la custodia delle carceri dipartimentali un vero e proprio patrimonio gestito da intere famiglie e specificava che ciò non doveva valutarsi in termini necessariamente negativi, poiché l'«esprit de famille» costituiva una sorta di garanzia per ottenere un buon servizio[23].

Anche a Bologna tali dinamiche trovavano la propria radice, almeno in parte, nella convinzione che a incaricarsi della formazione dei giovani secondini dovessero essere coloro che avevano pienamente acquisito competenze sul campo. E, come si vedrà meglio più avanti, almeno nella città, da questa prospettiva ci si allontanò solo a Unità inoltrata, quando cioè si iniziò a propendere per un addestramento professionale.

---

[21] Cfr. A. Aglebert, *I primi martiri della libertà italiana e l'origine della bandiera tricolore o congiura e morte di Luigi Zamboni di Bologna G. B. de Rolandis in Bologna tratta da documenti autentici narrata da Augusto Aglebert*, Bologna, G. Mattiuzzi, 1880, pp. 95-96. Cfr. anche ASB, *PDR*, tit. XX, R. 2, «Guardie addette all'Ospitale carcerario». Su Angelo Sinibaldi, si veda invece il «Ruolo degli impiegati nella casa di forza di Bologna» in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, b. 30 e «Guardie addette alla squadra della Casa di Condanna di Forte Urbano», 1832, cit..

[22] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1818, b. 21, petizione di Michele Seghini inviata alla Legazione il 22 dicembre 1818.

[23] Cfr. L.-M. Moreau-Christophe, *De la réforme des prisons en France, basée sur la doctrine su système pénale et le principe de l'isolement individuel, par M. L.-M. Moreau-Christophe*, Paris, A. Desrez, 1838, pag. 336.

Solitamente, nelle carceri della provincia, capitava che i figli dei carcerieri ottenessero incarichi ufficiosi o provvisori sotto la supervisione dei propri parenti, e solo dopo tale periodo d'affiancamento - una sorta d'apprendistato - e conquistata una certa padronanza, questi presentavano formale richiesta d'assunzione.

A volte, e non casualmente, questo momento coincideva con quello del pensionamento o del trasferimento domandato dall'impiegato più anziano, andando a costituirsi parte di precise scelte strategiche intrafamiliari.

Domenico Chini, da quarant'anni in servizio a Loiano, chiese nel 1834 una mansione di più basso livello affinché ad occupare il suo posto fosse il figlio Andrea, ormai trentenne e da molti anni suo aiutante[24]. Giovanni Bini, lasciò l'impiego a Castelfranco nel 1830, ma prima si assicurò che a sostituirlo fosse il figlio Giuseppe, che lo aveva affiancato per oltre un decennio[25].

Tuttavia, non sempre le autorità locali si mostrarono accondiscendenti verso questi meccanismi. Si contrastò con forza, soprattutto, il formale reclutamento di fanciulli, chiaramente non in grado di sostenere le pesanti fatiche e le notevoli responsabilità connesse alle mansioni carcerarie.

Nel 1830 si rifiutò l'assunzione di Cesare Olivieri, tredicenne segnalato premurosamente dal custode di Castel Maggiore, e di Vincenzo Fiaschi, dichiarato inadatto «per la poca sua età, e gracile costituzione»[26].

Più problematica fu invece la valutazione della posizione di Carlo Baccheroni, dodicenne appartenente a una numerosa famiglia di sorveglianti attiva in diversi paesi del bolognese.

A interessarsi alla possibile nomina del ragazzo fu lo zio, secondino delle prigioni di Castiglione dei Pepoli il quale, sul finire del 1838, lo presentò alla pro-Legazione come «abilissimo nella professione»[27]. Carlo era infatti impiegato provvisoriamente senza compenso, sebbene appartenesse «a famiglia di quest'arte». Si chiedeva quindi che il giovane fosse stabilmente assunto o che potesse almeno percepire uno stipendio fisso.

[24] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1834, b. 29, ivi, 1835, b. 20.
[25] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1830, Sezione VIII «Guardie».
[26] Entrambi i casi si trovano in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1830.
[27] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1839, supplica di Giuseppe Baccheroni in data 18 dicembre 1838. Ringrazio il prof. Giancarlo Angelozzi per avermi segnalato il caso.

Sotto le insistenze del custode, all'inizio dell'anno successivo, la Direzione di Polizia provinciale chiese al pro-Legato quale fosse la decisione da prendere a proposito di Carlo, sottolineando che casi di questo tipo non erano rari e che, anzi, si doveva trovare un metodo uniforme per il trattamento di figure simili, come ad esempio la nomina di «supplenti abituali» ufficiosi, da tenersi con paghe ridotte e con la promessa di essere presi in considerazione nel caso di posti liberi nella sorveglianza[28].

La pro-Legazione in un primo momento prese tempo e, da Castiglione, la famiglia Baccheroni continuò a perorare la causa, coinvolgendo a proprio favore il governatore del paese e il medico delle carceri, i quali non tardarono a testimoniare la «puntualità, prontezza e bella maniera anche verso i detenuti» dimostrate dal giovane. D'altronde, sosteneva il primo, Carlo aveva tutte le carte in regola per ottenere un impiego stabile, «non potendo accadere altrimenti, essendo nato nella famiglia di custodi». E simili prove addusse il secondo: in quanto «nato e allevato» in quell'ambiente, il ragazzo aveva ottimi requisiti e poteva essere accettato[29].

A risolvere ogni incertezza fu una missiva del comando dei carabinieri di Bologna che metteva in guardia dal pericolo di assumere un bambino:

> il provvisorio secondino di queste carceri, nipote del custode delle medesime, non ha per anco compito i tredici anni, e per la più gracile complessione e piccola statura ne dimostra appena nove o dieci e quindi totalmente inabile a sì geloso impiego, in cui forza ed imponenza si richiede. Se la Superiorità si degnasse di fare accedere costì il piccolo provvisorio secondino sunnominato per vederlo, sono persuaso che non potesse trattenere le risa alla vista di tale caricatura, e moversi nello stesso tempo a ben giusto sdegno contro chi ebbe la temerità d'informare a suo vantaggio[30].

[28] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1839, dispaccio della direzione di Polizia provinciale, s. d..
[29] Ivi, lettere inviate rispettivamente da Innocenzo Brizzi, governatore di Castiglione dei Pepoli, e dal medico condotto dello stesso paese nell'agosto del 1839.
[30] Ivi, Rapporto di Antonio Gozzoli, comandante della brigata dei Carabinieri pontifici di Castiglione dei Pepoli, recante come oggetto «Custodia delle carceri».

La pro-Legazione decise così di non procedere all'assunzione[31]. Non si sono trovati altri documenti sulla storia di Beccheroni, se non una lista del 1866 nella quale Carlo, ormai adulto, compare come guardia presso le carceri di Castiglione[32].

[31] Si dispose la semplice elargizione di una somma per gli incarichi ufficiosamente svolti dal giovane. Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1840, petizione di Carlo Baccheroni in data 19 luglio 1840.
[32] Si veda *Effemeride carceraria, Rivista ufficiale delle carceri del Regno d'Italia, diretta dal cavalier Napoleone Dazio Ispettore delle Carceri del Regno presso il Ministero dell'Interno*, anno II, Torino-Firenze Tipografia Fodratti , 1866, pag. 62.

2. Esercitare la sorveglianza: condizioni di lavoro, inconvenienti, abusi e rimedi

Agli inizi dell'Ottocento, si dedicò una notevole attenzione alla strutturazione delle forze di custodia nei penitenziari bolognesi.

La tipologia d'organizzazione scelta fu quella di stampo militare, con una precisa classificazione dei gradi e delle responsabilità. Sin dal 1808 gli impiegati si ripartirono in squadre, a loro volta suddivise in squadriglie guidate da «capi» in diretto contatto con le direzioni e, per oltre un cinquantennio, le uniche variazioni furono esclusivamente di natura terminologica[33].

Si trattava di un rigido modello - sperimentato tra l'altro in molti Paesi europei - che obbediva alla priorità di preservare quanto più possibile la sicurezza interna, attraverso il controllo di ogni attività[34]. È quanto suggeriscono i numerosi piani elaborati dalle autorità cittadine lungo la prima metà del XIX secolo[35].

Nelle intenzioni dei legislatori, dunque, i sorveglianti dovevano essere i primi garanti dell'ordine degli istituti, coloro che, concretamente, assicuravano la corretta applicazione delle disposizioni disciplinari.

A questi spettava vigilare sugli internati, effettuare ispezioni, presenziare ai colloqui tra detenuti e parenti, assistere i carcerati ammalati tenuti in isolamento[36].

---

[33] Si veda l'«Organizzazione delle guardie delle case di forza approvata con decreto di Sua Altezza Imperiale il principe viceré» 27 novembre 1808, e in particolare Titolo I «Forza e gradi», contenuta in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, b. 30, Sezione VII «Guardia».

[34] Cfr. J. E. Thomas, *The english prison officier since 1850: a study in conflict*, London, Routledge & Kegan Paul, 1972, pp. 8-9. Qui, a proposito dell'Inghilterra, l'autore sottolinea come la graduale costruzione dei modelli di sorveglianza penitenziaria nel XIX secolo si modellasse proprio sulla necessità di prevenire pericoli avvertiti come imminenti.

[35] Nel 1802 il generale Verdier consigliava infatti la sistemazione delle guardie presso il San Michele in Bosco in virtù dell'obiettivo di «protéger la sureté publique» in caso di rivolte dei condannati. ASB, *AGC*, CAR, Vol. I , fasc. 7-10, n. p. 3059, fasc. «Istruzioni per la Guardia a San Michele in Bosco comunicate al Generale Verdier» con relative risposte inoltrate da questi, e in particolare la lettera inviata a Carlotti, prefetto del Reno, in data 22 messidoro anno X (11 luglio 1802). Circa trent'anni dopo considerazioni simili furono espresse da Pacifico Masini, vicepresidente del tribunale d'appello di Bologna. Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1833, b. 26, Sezione XI «Visite e provvidenze sulle Carceri», lettera inoltrata alla legazione di Bologna in data 22 agosto 1833.

[36] In assenza di regolamenti generali, si veda la seguente normativa attuata nelle prigioni bolognesi della prima metà dell'Ottocento. Per l'età napoleonica, relativamente al San Michele in Bosco cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 34, Sezione I «Provvidenze generali», fasc. «Pianta dello stato

Tuttavia, a un'analisi approfondita della documentazione ufficiale e "riservata" delle case bolognesi, emerge chiaramente come, in epoca sia napoleonica sia pontificia, i disordini commessi dalle guardie interessassero e preoccupassero gli amministratori tanto quanto quelli commessi dai detenuti.

Ciò, almeno in parte, derivava proprio dall'inadeguatezza dei soggetti scelti per esercitare tale incarico.

In primo luogo, la netta opposizione tra sorveglianti e sorvegliati, posta a fondamento dell'esperienza reclusiva, non fu mai compiutamente realizzata.

Il continuo contatto favoriva eccessi di familiarità tra i due gruppi: guardie e condannati, oltre a essere accomunati dall'«obbrobriosissimo vizio del vino», organizzarono spesso giochi, intrattennero «sediziose conversazioni», e si resero protagonisti di gravi azioni[37]. Nel 1805, al San Michele in Bosco introdussero clandestinamente alcune prostitute «per fare pranzo tutti assieme», e nel 1839 organizzarono un'uscita furtiva dal San Giovanni in Monte per raggiungere alcune osterie e assistere a uno spettacolo di marionette[38].

A minare la tranquillità dei penitenziari non erano solo gli episodi di complicità, ma anche le brutalità compiute dai carcerieri. Raramente le violenze

---

attuale degli impiegati nella casa di lavoro forzato di San Michele in Bosco»; ivi, «Piano Disciplinare per la Casa di Lavoro in San Michele in Bosco» redatto in data 26 settembre 1807 dal direttore Giovanni Battista Gamberini», in particolare al titolo «Custodia e guardia». Per gli anni della Restaurazione pontificia cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1824, b. 24, Sezione I «Provvidenze generali», «Regolamento per la casa di condanna nella legazione di Bologna», redatto dal direttore Filippo Roberti, e in particolare il Titolo IV «Discipline riguardanti il Custode, Vice Custodi e Secondini». Un regolamento delle guardie delle carceri di San Giovanni in Monte, dal titolo «Istruzioni per le guardie e sentinelle da stazionarsi all'esterno delle carceri criminali», s. d., ma degli anni Trenta del XIX secolo, si trova invece in ASB, *CCC*, *Indici e Registri di Protocollo*, n. 2. Sull'obbligo di assistere i carcerati infetti, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, b. 50, Sezione I «Provvidenze generali», circolare del ministro dell'Interno Vaccari inviata alle prefetture in data 26 febbraio 1810 riguardante le norme igienico-sanitarie da osservare nelle case di forza del Regno.

[37] I giochi fra guardie e condannati erano molto frequenti, e per alcuni esempi si rimanda a ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1805, Sezione II «Visite settimanali». Per i pericolosi contatti tra sorveglianti e detenuti, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, b. 50, Sezione VIII «Guardia». Per l'introduzione di alcool e vino, cfr. ASB, *AGC*, CAR, Vol. I , fasc. 7-10, n. p. 891, lettera della Municipalità di Bazzano inviata in data 14 pratile anno 9 (3 giugno 1801) all'Amministrazione dipartimentale del Reno; e al n. p. 3059, fasc. «Tribunali Commissario. 3 luglio 1802. Sorveglianza alla Casa di Forza e sua Guardia attribuita dal G. G. alla Prefettura».

[38] Per l'episodio del 1805, cfr. cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1805, Sezione II «Visite settimanali», nel documento dal titolo «Rapporto di lite e ferite fra li Condannati Girolamo Bartoli, Luigi Marchesi, e Francesco Rinaldi il 6 marzo 1805 per negligenza dei Nunzi Musi e Casalini». Alcune prostitute furono introdotte nello stesso stabilimento anche l'anno successivo. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 34, Sezione VIII «Guardie e spese relative». L'uscita dal San Giovanni in Monte è invece riportata in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1839. Una vicenda analoga è contenuta in ASB, *AGP*, 1815, b. 20, Sezione VIII «Guardie».

vennero segnalate: vi fu sempre una certa reticenza alla denuncia da parte degli internati, timorosi di ritorsioni, e dei responsabili, poco inclini a informare i rappresentanti governativi.

In questi casi, le contestazioni si avanzarono solo quando i soprusi davano vita a visibili conseguenze, ed era chiara l'adozione di comportamenti estranei a quel rigido trattamento disciplinare nel quale la sanzione corporale veniva a seconda delle occasioni consentita, e usualmente tollerata.

Le donne furono le vittime privilegiate nei reati di natura sessuale, anche nel periodo successivo al 1832, anno dal quale gli stupri nelle prigioni iniziarono a essere puniti con severe pene che comprendevano la galera e l'interdizione perpetua dalla carica[39]. Tra le testimonianze trovate spicca quella del condannato Ferdinando Righi, che nel 1813 affermò di avere assistito a «una trafficazione di libidine ed opere fatalissime» su una povera detenuta moribonda. Inoltre, sino agli anni Quaranta dell'Ottocento diverse condannate ebbero rapporti più o meno consensuali con i guardiani[40].

La scarsità di informazioni relative a percosse e aggressioni contrasta con la grande mole di notizie sulle ingerenze dei custodi negli affari di fornitura carceraria, vera e propria piaga che affliggeva le amministrazioni di tutti i luoghi di pena e di custodia bolognesi. Sin dal 1807, infatti, i servizi di approvvigionamento furono affidati a personale esterno, per cui ai sorveglianti era severamente proibito «avere la minima intromissione sul sostentamento dei reclusi»[41].

---

[39] Cfr. *Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832 già in vigore nelle provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria con appendice e con note e confronti testuali dell'Avv. Petronio Magri*, cit.. Le disposizioni si trovano al Titolo X, «Dei delitti contro i buoni costumi e contro l'onestà», ove si precisa che per stupro violento si considera «qualunque cognizione carnale commessa dai custodi delle carceri e loro subalterni e dagli agenti della forza pubblica sulle persone arrestate detenute o condannate» (art. 172) e che la pena per tale delitto, oltre al licenziamento, è la galera dai dieci ai quindici anni, venti nel caso di conseguenti ferite o seri danni procurati alla salute dei detenuti (art. 173).

[40] La testimonianza del condannato Ferdinando Righi si trova in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, b. 50, Sezione VIII «Guardie», fasc. n. n. contenente svariati rapporti dell'amministrazione del San Michele in Bosco sulle mancanze commesse dalle guardie Luigi Civolani e Giovanni Soldati. La deposizione è indirizzata a Benedetto Broglio, Ispettore generale delle carceri del Regno, ma non arrivò mai a Milano. Per abusi sessuali ai danni delle detenute, cfr. ASB, *COP*, 1816, b. 17, Sezione XIII «Spedali, medici, chirurghi, spese», rapporto medico stilato in data 16 aprile 1816 relativo alla detenuta Barbara Ferraresi.

[41] L'esclusione dei custodi nella partecipazione agli appalti di fornitura fu stabilita con decreto vicereale del 10 luglio 1807 e ribadita in una circolare ministeriale del 10 dicembre 1811 nella

Dai fascicoli esaminati, si evince però tutt'altro: alcuni «capi squadra» - in particolare nel periodo compreso tra 1808 e 1814 - ebbero un'influenza notevole nella scelta dei fornitori, e anticiparono a questi considerevoli somme di denaro necessarie per presentarsi agli appalti al fine di percepire parte dei guadagni delle attività di gestione[42].

Frodi, imbrogli, contrabbandi di ogni sorta di bene erano quasi all'ordine del giorno in molte prigioni della città.

I traffici del guardiano Giacomo Comaschi furono oggetto di numerosi dossier, per oltre trent'anni. Già carceriere alle prigioni del Torrone, dall'ultimo decennio del Settecento, questi aveva iniziato a defraudare un gran numero di carcerati col beneplacito del bargello, col quale gestiva il luogo «in vivissima armonia, come l'edera alla quercia», distribuendo acqua torbida e «broda simile a palude»[43]. E nonostante il succedersi dei regimi e i continui trasferimenti, aveva proseguito a gestire «disonesti commerci» col cui ricavato aveva acquistato varie locande in città, divenendo «buon possidente»[44]. Solo nel 1829 l'uomo venne destituito, grazie a una petizione collettiva inviata a Roma dalle guardie di tutta la provincia, nella quale si incitava a porre fine alle estorsioni commesse da questo

---

quale si dispose l'aumento del soldo per gli addetti alla custodia delle prigioni di alcuni dipartimenti del Regno a condizione che rispettassero la vigente normativa. Nella stessa circolare si denunciano le frequenti infrazioni commesse nelle carceri tanto bolognesi quanto del resto della penisola. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, b. 40, Sezione VIII «Guardie».

[42] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 39, Sezione IV «Spese ordinarie», fasc. «Forno e trattoria nella casa di forza», «Scrittura di locazione della trattoria, fatta a favore del già proposto Giuseppe Pedrini». Qui precisato l'obbligo per il fornitore di gestire il sistema di vitto «ad arbitrio d'uomo da bene» e il divieto di «mai sublocare ad altri o cedere ad altri questo affitto». Nello stesso documento, la sicurtà a favore dell'appaltatore è firmata da Luigi Sinibaldi capo-posto del San Michele in Bosco. Cfr. anche ivi, lettera del direttore Giovanni Battista Gamberini indirizzata alla prefettura del Reno in data 16 gennaio 1810, ove si precisa che la scelta dell'appaltatore è stata effettuata tenendo anche conto del fatto che l'uomo fosse «persona benvisa» al capo squadra.

[43] Le prime informazioni sugli abusi commessi da Comaschi sono citate nel contesto dell'equivoca morte di Luigi Zamboni per la quale il custode scontò pure tre anni nella galera di Ancona, cfr. A. Aglebert, *I primi martiri della libertà italiana e l'origine della bandiera tricolore o congiura e morte di Luigi Zamboni di Bologna e Gio. battista de Rolandis*, cit., pag. 90.

[44] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1803, Sezione «Provvidenze generali», relazione stilata dal Segretario generale delegato della Prefettura del Reno e dal Commissario ai tribunali, s. d.. Cfr. anche ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 39, Sezione VI «Alimenti» ove, da una petizione del fornitore del San Michele in Bosco inviata alla prefettura in data 9 giugno 1810, si evince come le attività illecite del Comaschi fossero arrivate a danneggiare lo stesso appaltatore. Del 1803, ma contenute in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, sono pure molte petizioni dei condannati avanzate alla prefettura e riguardanti violenze fisiche e psicologiche esercitate dal custode.

«miserabilissimo satellita, avvanzo di galera», minacciando in caso contrario la sospensione in blocco del servizio[45].

Di custodi che agivano come padroni delle carceri, speculatori e spavaldi si continuò a parlare a lungo a Bologna. Eppure, nell'arco di mezzo secolo, non risulta l'elaborazione di un'organica regolamentazione correzionale da parte delle autorità centrali. Le sanzioni per contenere le condotte devianti furono redatte dai rappresentanti locali e compresero arresti, sospensioni, retrocessioni con diminuzione del soldo, licenziamenti, intervento dei tribunali. Le punizioni previste furono applicate sporadicamente, perché si preferì sempre intervenire solo quando strettamente necessario[46].

Come si può immaginare, le sregolatezze e i danni provocati dagli impiegati diedero vita a situazioni estremamente difficili da gestire.

Nonostante ciò, a provocare le prime esigenze di riforma del personale più che i frequenti abusi, furono altre difficoltà, come lo stato di miserabilità della maggior parte delle guardie e i malumori legati alle pessime condizioni di lavoro.

In pochi, infatti, erano nella posizione tale da poter vantare conoscenze e legami necessari per condurre loschi interessi, e coloro che non rientravano nella cerchia di questi privilegiati dovettero subire le conseguenze di un sistema di mantenimento con numerose pecche.

Impiantati i nuovi luoghi reclusivi nel 1801, in un primo momento ai carcerieri non fu dato alcun compenso[47]. E successivamente, quando si mise a punto un uniforme metodo di pagamento, le retribuzioni si mantennero molto esigue.

---

[45] Cfr. ASR, *SCC*, b. «Sacra Consulta, Carceri, da Bologna a Castel Gandolfo», fasc. «Bologna, corrispondenza dal 1829 al 1836», sottofasc. «Lettera dei capi custodi, vice custode, e Guardiani delle Carceri della Città, e Provincia di Bologna a Monsignore Mattei, Tesoriere Generale dello Stato Pontificio» recante data 30 aprile 1829.

[46] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 37, Sezione VIII «Guardia», «Piano disciplinare per le Guardie della Casa di Lavoro in S. Michele in Bosco», redatto dal direttore Giovanni Battista Gamberini e vidimato dalla prefettura del Reno l'8 settembre 1807. Qui si disponeva l'arresto correzionale per quindici giorni nei casi di insubordinazione, e se recidivi il rimpiazzo. I problemi relativi alla vigilanza venivano invece puniti con la sospensione del servizio, mentre per le mancanze relative alla fedeltà del servizio, ossia le connivenze coi reclusi, si prevedeva immancabilmente l'espulsione. Per i casi più gravi, infine, era d'obbligo avvertire i tribunali.

[47] Ad esempio, per mesi spettò all'ispettore Nicola Raimondi anticipare molte spese per l'amministrazione del San Michele in Bosco fra le quali rientravano anche i salari del personale. Sul finire del 1801 Raimondi risultava creditore di circa £ 9.000, una somma consistente se si pensa che, ad esempio, nel 1809 la paga per il direttore della stessa casa di pena ammontava a £ 3.000 mensili. Cfr. ASB, *AGC*, CAR, Vol. I , fasc. 7-10, sottofasc. «Casa di Forza di San Michele in Bosco. Inspettore Raimondi, 5 Fruttidor. Suoi crediti, ed invito a saldarli», n. p. 2051. Per le

Ai già miseri salari si sottraeva una quota per le pensioni, e ciascuno doveva provvedere di tasca propria alla manutenzione e alla munizione delle armi, ai costi d'alloggio e al confezionamento delle uniformi[48].

La cronica mancanza di denaro induceva frequentemente a indebitamenti, alla vendita di effetti propri, e al subappalto del posto letto a chicchessia in cambio di qualche spicciolo. Diversi episodi confermano quanto detto: nel 1818, la guardia Domenico Guidicini risultò debitore nei confronti di dieci condannati e, nel 1808, Francesco Raffanini chiese il permesso di assentarsi per recarsi in città e liquidare il suo misero mobilio «non sapendo come sopravvivere»[49].

Anche la divisa, formalmente imposta in tutti gli stabilimenti, era di fatto posseduta da pochissimi, tanto che nel 1817 si abbandonò il proposito di punire chi non l'avesse[50]. Tale decisione si mantenne stabile nel tempo, nonostante i reclami avanzati dagli amministratori e dalle forze di polizia, consapevoli del valore e del significato insiti nell'uniforme ai fini di un controllo più efficace sugli internati, perché - come sottolineava nel 1832 il direttore del Forte Urbano - «un secondino vestito con livrea rende sempre più imponente la sua presenza»[51].

---

decisioni dell'Amministrazione dipartimentale del Reno e della municipalità di Bologna a proposito del mantenimento delle prigioni bolognesi in generale, e dei salari per gli addetti alla sorveglianza carceraria in particolare, si veda ivi, sottofasc. «Bologna Municipalità, 6 Piovoso. Invito ad Indennizzare i Custodi delle Carceri Amministrative», 26 gennaio 1802, n. p. 4971.

[48] Tutte le spese addossate agli impiegati sono citate in «Organizzazione delle guardie delle case di forza approvata con decreto di Sua Altezza Imperiale il principe viceré», Titolo II «Abito ed armamento», cit...

[49] Per Domenico Guidicini cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1818, b. 21, Sezione VIII «Guardia», rapporto di Giovanni Battista Giacomelli in data 17 novembre 1818. Per il caso di Francesco Raffanini cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 28. Un episodio simile a quest'ultimo si trova in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 39, Sezione VIII «Guardia», lettera del direttore del San Michele in Bosco alla prefettura del Reno in data 30 novembre 1810.

[50] Significativamente, a partire dal 1817, il vestiario degli addetti alla custodia non fu più contemplato nei contratti di fornitura generale poiché, come precisò la stessa Tesoreria Generale, si ritenne opportuno «far cessare un uso, che in pochi luoghi s'osserva, tanto più che la spesa ne resta a carico delle guardie mediante ritenzione su loro soldo». Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1817, b. 21, Sezione VI «Alimenti», dispaccio del Tesoriere Generale Cesare Guerrieri al legato Alessandro Lante in data 13 settembre 1817. Ivi, anche un dispaccio di Ercole Consalvi nel quale si specifica che in età napoleonica, alle guardie «si lasciava in loro arbitrio col somministrare il solo panno, e fodera all'uopo occorrente, e ne derivava l'abuso di vederle vestite d'abiti tutti diversi dall'uniforme, e talvolta ancora non pochi di essi si sono fatti lascito di vendere gl'articoli a loro consegnati, e rimanere cosi sprovvisti di vestiario».

[51] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1832, b. 22, Sezione VIII «Guardie», lettera del direttore del Forte Urbano Filippo Roberti al pro-legato Cesare Alessandro Scarselli in data 11 aprile 1832. Per i reclami avanzati dai carabinieri pontifici, cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1832, b. 21, Sezione I «Provvidenze generali», lettera del comando bolognese dei carabinieri pontifici alla direzione provinciale di polizia inviata in data 23 settembre 1818.

Così, in molte carceri, i secondini non avevano un «distintivo di pubblici funzionari» e non si distinguevano dai reclusi a causa del «meschinissimo e lacero vestiario», composto da «luridi cenci»[52].

Nei luoghi di condanna, poi, a dispetto dei regolamenti, questi abitavano con le rispettive famiglie nei cosiddetti «quartieri», in condizioni drammatiche. Sia al San Michele in Bosco, sia alla casa di Castelfranco, «camere angustissime» - dotate di qualche paglericcio o di semplici assi di legno per dormire - ospitavano dai dieci ai venti individui, compresi bambini e lattanti[53].

Inoltre, i turni di lavoro erano estenuanti e ciò derivava in parte dal fatto che, in ogni istituto, il numero degli addetti fu sempre molto scarso in rapporto a quello dei reclusi.

Difficilmente si riusciva a garantire il livello di sorveglianza auspicato e, soprattutto, a sfuggire alle severe pene previste nei casi di fuga. Le guardie - secondo il *Codice di procedura penale* del 1807 e il *Regolamento organico* del 1831 - erano infatti considerate le uniche responsabili in caso di evasione[54].

Nel quindicennio francese le direzioni ebbero la facoltà di licenziare anche in circostanze di comprovata innocenza, mentre in occasione di sospetta connivenza potevano comminarsi i lavori forzati a vita[55]. E una linea simile fu tenuta negli

[52] Tra i documenti nei quali si lamenta la mancanza di un'adeguata distinzione tra i sorveglianti e i reclusi, si veda ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1824, b. 15, Sezione VII «Guardie», lettera pervenuta alla legazione di Bologna in data 24 giugno 1824 e proveniente dalla direzione della casa di condanna di Forte Urbano nella quale si chiede di provvedere di uniforme tutte le guardie carcerarie di Bologna.

[53] Si veda ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 39, Titolo VIII «Guardia», petizione collettiva delle guardie interne del San Michele in Bosco, 10 settembre 1810. Per la situazione al Forte Urbano cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1830, Sezione VIII «Guardie»; e in particolare la supplica di Battista Mazzetti, guardia di Forte Urbano, che chiede aiuto per i suoi tre figli sordomuti, tutti abitanti nel carcere in stato di quasi nudità.

[54] Cfr. *Regolamento organico di procedura criminale del 5 novembre 1831, già in vigore nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna ed in quelle delle Marche e dell'Umbria con note testuali dell'Avv. Petronio Magri*, cit.. La materia è regolata nel «Titolo VIII: Delle offese e resistenza alle magistrature e ai depositarj della forza pubblica», negli art. 147-152. Qui, oltre a quanto detto, si precisava che nei casi di fuga dovuta a semplice negligenza del personale di custodia la pena da infliggere era la detenzione da uno a tre anni, se invece l'evasione era stata intenzionalmente favorita la sanzione consisteva nella galera dai dieci ai quindici anni.

[55] Per i licenziamenti anche nei casi di comprovata innocenza, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 33, Sezione I «Provvidenze generali», «Decreto di Sua Altezza Imperiale il principe viceré sulla risponsabilità de custodi dei luoghi d arresto e di pena», 22 settembre 1806. La disposizione fu emanata per provvedere a una pronta repressione «sia della connivenza, sia della colpa de'custodi e d'ogni persona incaricata dell'assicurazione dei detenuti». Le pene per custodi e guardie carcerarie in materia di fughe vennero invece regolate nel Codice penale del 1811. Cfr. *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, cit. Le disposizioni sono contenute nel Libro III,

anni della Restaurazione, visto che Ercole Consalvi confermò in sostanza quanto stabilito in precedenza[56].

Decine di impiegati da tutti i paesi del bolognese avanzarono istanze alle autorità locali per protestare contro condizioni di vita insostenibili, e molte furono le richieste di trasferimento o i licenziamenti volontari[57].

Solo nel 1838, di fronte a una situazione tragica, la Sacra Consulta decise di affrontare questi problemi: ordinò ai rappresentanti pontifici di esaminare seriamente le suppliche presentate dal corpo di guardia e di inoltrare alle autorità centrali quelle degne di massima considerazione[58].

Iniziava così a farsi strada l'idea che fosse necessario valutare attentamente le richieste del personale per preservare l'ordine delle prigioni. Tale passo fu seguito poco dopo dalla più matura consapevolezza che, per realizzare il proposito di una prigione capace di correggere ed emendare, era indispensabile apportare alcune sostanziali modifiche tanto nelle modalità di reclutamento, quanto nella formazione dei deputati alla vigilanza dei reclusi.

Titolo I, § 4° «Fuga di detenuti, Occultazione di rei», art. 237-248. Anche le corti speciali straordinarie nel 1813 poterono condannare custodi e guardie implicati in casi di fuga. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, b. 50, Sezione I «Provvidenze generali», premessa alla circolare del ministro dell'Interno inviata alle prefetture in data 17 agosto 1813 recante indicazioni su premi per coloro che recuperano i fuggitivi dalle case di pena del Regno.

[56] Cfr. ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, fasc. 1, editto del cardinal Ercole Consalvi in data 10 ottobre 1817 riguardante le discipline da adottarsi contro le fughe dalle carceri.

[57] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1839, petizione collettiva dei secondini impiegati nell'ospedale carcerario bolognese, 9 aprile 1839. Esemplificativa delle numerose istanze di licenziamento è la petizione della guardia Giovanni Trevisani che nel 1810, dopo aver vanamente richiesto più volte l'avanzamento, si dimise per non poter più sostenere la numerosa famiglia con il misero salario di secondino. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 39, Titolo VIII «Guardia».

[58] Cfr. «Ordine circolare della Sacra Consulta ai presidi delle provincie portante che non saranno ricevute né valutate istanze dei custodi e secondini delle carceri dirette al Sacro Consesso se non giungano per organo degli stessi capi di provìncia», 5 maggio 1838, contenuta in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell'anno 1838, Volume unico, da 1 gennaio al 31dicembre*, Roma, nella Stamperia della R. C. A., 1839, pp. 145-147. Qui si raccomandava ai rappresentanti pontifici che, «poiché la condizione di tali impiegati e la qualità del loro servizio vanno difficilmente disgiunte da particolari considerazioni, così avranno cura di ben accogliere le giuste rappresentanze di essi».

3. A ciascun recluso il proprio sorvegliante: modelli di custodia maschili, femminili e minorili tra Regime pontificio e Unità d'Italia

A partire dagli anni Quaranta dell'Ottocento, intellettuali e contestatori del regime pontificio criticarono duramente gli impiegati nelle prigioni papali. Nel 1842, il conte Francesco Rangone condannò la crudeltà delle guardie bolognesi e qualche anno dopo, l'avvocato Ernesto Burdel definì i secondini romani uomini spinti dalla brama di guadagno, «spietati e parziali» [59].

La situazione negli altri Paesi europei non era molto diversa, e alcuni riformatori avevano sostenuto più volte la necessità di porre fine ai molti inconvenienti creati dai carcerieri negli spazi di pena e di custodia.

In Francia, nel 1838 Louis Moreau-Christophe suggerì di migliorare i criteri d'ingaggio dei secondini, e nel 1836 Charles Lucas incitò il governo a concentrarsi sulla riforma del personale delle carceri, nella convinzione che da questa dipendesse la qualità del sistema penitenziario[60]. Invece, già nel 1828, Edward Livingstone aveva redatto un Codice per la Louisiana ove si specificava che i guardiani avrebbero dovuto occuparsi anche del miglioramento morale dei detenuti[61].

Le serie deficienze dei sistemi di custodia indussero diversi Stati ad adottare precisi rimedi, e presto evidenti divergenze interessarono la scelta di un modello di sorveglianza per le case maschili da un lato, e per gli spazi detentivi femminili e minorili dall'altro.

---

[59] Cfr. *Sul sistema penitenziario e sulle carceri. Memoria scritta da Francesco Rangone ferrarese, Bologna, 1842*, in BCAB, *MIS*, b. 2877, f. 12. Cfr. anche E. Burdel, *Le prigioni di Roma nel 1851 per Ernesto Burdel, avvocato della Corte d'Appello*, traduzione di F. Foce, Torino, P. Demaria libraro in Dora, 1851, pag. 7 e pag. 14.

[60] Cfr. C. Lucas, *De la réforme des prisons, ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, de ses moyens, et de ses conditions pratiques*, Tome I, cit., pp. 68-80 ; L.-M. Moreau-Christophe, *De la réforme des prisons en France, basée sur la doctrine su système pénal et le principe de l'isolement individuel, par M. L.-M. Moreau-Christophe*, cit., pp. 326-331.

[61] Si veda il *Rapport servant d'introduction au code de réforme et de discipline des prisons de la Louisiane par M. Ed. Livingston*, in C. Lucas, *Du systeme penal et du systeme repressif en general, de la peine de mort en particulier*, cit., pp. 157-286. Si ricorda che tale codice, terza parte di un codice criminale, non fu mai adottato nella Louisiana ma venne invece utilizzato dal governo degli Stati Uniti dell'America Centrale.

Si trattava di una questione profondamente legata ai più ampi temi della possibile rieducazione del recluso e dell'adozione di un regime disciplinare consono all'obiettivo dell'istituto carcerario.

In tale contesto - si è già accennato - nello Stato Pontificio le congregazioni religiose vennero chiamate a operare nelle prigioni per donne e minori, nell'intento di promuovere e rilanciare quelle esigenze emendatrici che avevano accompagnato la nascita stessa della prigione. A Roma, presso l'ex monastero di Santa Croce alla Lungara, già nel 1838 erano giunte le Suore del Buon Pastore, e poco dopo altre religiose venivano installate in diverse prigioni della città e a Perugia. Nel 1853, invece, i ragazzi detenuti negli stabilimenti romani di San Balbina e di Vigna Pia furono rispettivamente affidati ai Fratelli di Nostra Signora della Misericordia e ai Fratelli di San Giuseppe del Mans[62].

Come si è visto, Bologna non costituì un'eccezione e il reclutamento del nuovo personale rappresentò un importante punto di frattura rispetto ai sistemi precedentemente tenuti.

L'introduzione delle Suore della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione nello stabilimento dell'Abbadia, avvenuta nel 1857, si legava al progetto di imprimere un preciso indirizzo alle modalità di custodia femminile, fondato sulla correzione e sulla rieducazione. Anche la nascita di un patronato nel 1847, e il successivo coinvolgimento di autorità religiose e di associazioni laicali erano iniziative che dimostravano la volontà di agevolare il processo riabilitativo dei giovani, tanto nella fase detentiva, quanto in quella successiva.

Soluzioni di questo tipo venivano nel frattempo adottate anche altrove. Verso la metà dell'Ottocento, infatti, un "silenzioso esercito di suore" aveva già

[62] Per l'istituto del Buon Pastore, cfr. A. Groppi, *Le monastère du Bon Pasteur à Rome (1838-1890)*, in *Les exclus en Europe: 1830-1930*, cit., pp. 170-179. Della stessa autrice si veda anche *«Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che ne vuole». Carriera di un'internata tra Buon Pastore e manicomio*, in «Annali della fondazione Lelio e Lisli Basso», n. 84, 1983, pp. 189-224. Notizie a riguardo dei religiosi negli stabilimenti minorili romani si trovano invece in E. Biffi, *Sui riformatorj pei giovani. Memoria del M. E. Serafino Biffi letta in varie adunanze degli anni 1867 e 1878*, in *Memorie del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, classe di Lettere e Scienze morali e politiche*, Volume XI, Secondo della Serie Terza, Milano, Tipografia Bernardoni, 1870, pp. 1-189. Si ricorda che le Suore del Buon Pastore e i Fratelli di Nostra Signora della Misericordia provenivano dal Belgio, mentre i Fratelli di San Giuseppe del Mans, rimasti nello stabilimento agrario di Vigna Pia sino al 1868, erano francesi. Ulteriori informazioni e bibliografia su questi ultimi si trovano in J. -G. Petit, *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, cit., pag. 457.

oltrepassato i cancelli di molti penitenziari femminili, della penisola e non. E in molti stabilimenti minorili, la comparsa di nuovi impiegati - significativamente denominati «monitori», «fratelli maggiori», «capi famiglia» - si accompagnava all'utilizzo di regole più morbide, finalizzate al reinserimento dei reclusi[63].

Difficilmente si poteva pensare all'adozione di misure analoghe per gli istituti che ospitavano maschi adulti. Anzi, per gli uomini, la sorveglianza religiosa fu in breve riconosciuta come inadatta.

Ciò emerse visibilmente nel 1847 al Congresso penitenziario di Bruxelles, durante il quale si contrastò con forza l'introduzione generalizzata dei religiosi nelle carceri[64].

Nel corso degli incontri qui tenuti, la questione venne affrontata da più punti di vista: alcuni si interrogarono su quali garanzie avrebbero avuto i detenuti appartenenti ad altre confessioni, altri proposero espedienti alternativi per i territori protestanti[65]. Ma la maggior parte delle reticenze e dei dubbi fu esposta nella ferma convinzione che le congregazioni avrebbero portato più danni che benefici proprio a causa dell' «incurable perversité de certains hommes»[66].

Così si espresse Emile von Hoorebeke, avvocato e docente all'università di Bruxelles:

---

[63] L'espressione è mutuata da S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, cit., pag. 152. Il modello di custodia minorile ispirato al modello familiare fu ampiamente utilizzato anche nelle nuove colonie agricole, per le quali si rimanda a C. Carlier, *La prison aux champs. Les colonies d'enfants délinquants du nord de la France au XIXe siecle*, Paris, éd. Atelier, 1994. A questo proposito cfr. anche M. -S. Dupont-Bouchat, *Enfants corrigés, enfants protégés. Genèse de la protection de l'enfance en Belgique, en France et aux Pays-Bas* 1820-1914, in «Droit et Société», n. 32, 1996, pp. 89-104. Per regimi disciplinari e qualità dei custodi addetti ai minori nella metà del XIX secolo, un quadro generale europeo è fornito da *Sui riformatorj pei giovani. Memoria del M. E. Serafino Biffi letta in varie adunanze degli anni 1867 e 1878*, cit.. Per i singoli istituti, si veda invece J. Lebrun, *Cloîtrer et guérir. La colonie pénitentiaire de la Trappe, 1854-1880*, in M. Perrot, *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle*, cit., pp. 236-276 ; M. Perrot, *Les enfants de la Petite Roquette*, in M. Perrot, *Les ombres de l'histoire. Crime et châtiment au XIX siècle*, cit., pp. 337-350.

[64] Il tema fu trattato nella quarta sessione del Congresso di Bruxelles del 25 settembre 1847. Cfr. *Débats du Congrès Pénitentiaire de Bruxelles, Session de 1847, Séances des 20, 21, 22 et 23 septembre*, Bruxelles, Imprimerie de Deltombre, 1847, pp. 152-179.

[65] A sottolineare i rischi per le minoranze religiose furono M. Bach, giurista londinese, e G. de Beaumont, membro dell'Istituto e della Camera dei deputati di Francia. Fu invece Auguste-Édouard Cerfberr de Médelsheim a porre l'attenzione sul rapporto tra autorità civile ed ecclesiastica nell'organizzazione della sorveglianza carceraria. Cfr. ivi, pag. 170 e pag. 175.

[66] Ivi, pag. 157.

> je comprends l'intervention des membres des corporations religieuses dans les hôpitaux, dans les infirmeries au chevet du lit des maladies; je la comprends même pour les enfants, je la comprends pour les femmes, pour donner des soins aux, uns des consolations aux autres, à tous des espérances. Mais lorsqu'il s'agit de criminels endurcis, la surveillance des corporations religieuses peut-elle encore remplir le but que nous nous proposons? Peut-elle encore avoir pour effet de moraliser ceux sur lesquels doit pèserai instant le bras séculier? (…) Sans le secours d'une surveillance active, intimidante, repressive dans l'intérieur des prisons, la réforme sera totalement compromise[67].

L'opinione secondo la quale le congregazioni potessero fare ben poco verso individui dalla «nature rebelle à tou espèce d'amendament» era condivisa da molti partecipanti, i quali sottolinearono anche come non si potesse trasformare la figura di un frate in quella di controllore. In Francia questo esperimento era stato tentato: in alcune case centrali si erano introdotti i Fratelli della Dottrina Cristiana e i risultati ottenuti erano stati pessimi, perché i religiosi erano stati ammazzati o vessati dai condannati[68].

In quell'occasione non era presente alcun rappresentante dello Stato Pontificio: l'unico italiano a partecipare al dibattito fu il toscano Ubaldino Peruzzi, che illustrò la situazione delle prigioni esistenti nella penisola. E il Congresso di Bruxelles affrontava il tema del personale carcerario alla luce di un sistema apertamente contestato dal papato, quello cioè dell'isolamento temperato o della «buona compagnia»[69].

Eppure, pareri non molto diversi erano stati espressi qualche tempo prima dal cardinale Carlo Luigi Morichini, più volte portavoce della politica reclusiva romana il quale, già nel 1842, aveva sottolineato l'inopportunità di instaurare in tutte le carceri pontificie un regime disciplinare fondato sulla «soverchia dolcezza», poiché l'intimidazione del colpevole e l'esemplarità dei castighi rimanevano sempre «canoni fondamentali della scienza penitenziaria», di

[67] Ivi, pag. 159.
[68] Ivi, pp. 164-165
[69] Il sistema della buona compagnia consisteva infatti nella reclusione in cella individuale, accompagnata da periodiche visite da parte di cappellani, direttori e altri impiegati carcerari.

importanza pari ai principi di separazione della popolazione reclusa secondo il genere e l'età[70].

Alla luce di quanto detto, sembra dunque comprensibile il perché, anche nello Stato della Chiesa, non si pensasse ad adottare il modello congregazionista nelle prigioni popolate da uomini adulti. Qui, i discorsi sul riordino del personale di sorveglianza maschile si svilupparono sullo sfondo di una certa sfiducia nella possibilità di recuperare soggetti considerati ormai dediti al crimine. E questo accadde anche a Bologna, ove ormai doveva trovarsi urgentemente una soluzione per i problemi creati dai secondini.

Nella città, infatti, le autorità locali avevano più volte invocato, senza successo, l'intervento di Gregorio XIII per risolvere il problema dei molti carcerieri corrotti[71]. Tuttavia, l'avvento del nuovo pontefice aveva presto alimentato le comuni aspettative. Agli inizi del 1848, la Sacra Consulta aveva annunciato una complessiva riorganizzazione del ramo, e a questo fine aveva ordinato a tutti i rappresentanti pontifici l'invio di liste e di dettagliati elenchi degli impiegati nella custodia delle prigioni[72].

La ricognizione del personale fu un'operazione lenta e difficoltosa. In un primo momento, in vista di soluzioni definitive, a Bologna si era provveduto a installare nelle prigioni alcuni militari appartenenti al corpo dei volontari pontifici, a istituire un ispettore delle prigioni cittadine e a compilare un regolamento contenente dure sanzioni disciplinari per le guardie[73]. Ma il costante rinvio di

[70] Morichini giustificò quanto detto a proposito della disciplina carceraria, sottolineando che «s'è cattivo un rigore che giunge alla inumanità è ancor peggio una dolcezza che giunge alla follia». Il cardinale espresse anche un forte disaccordo con le teorie di Pierre-Simon Ballanche, il quale aveva immaginato che il recluso potesse emendarsi in una *ville des expiations* ove potersi interamente dedicare alla contemplazione. Cfr. L. Morichini, *Degli Istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, Libro III, cit., in particolare alle pp. 288-289.

[71] Cfr. ASR, *MNI*, r. 95, b. 1514 (1846-1848), fasc. «Bologna», lettera del rappresentante pontificio Luigi Vannicelli Casoni in data 9 marzo 1846. Nel documento il rappresentante pontificio informa che la corruzione dei carcerieri era arrivata a vanificare anche quanto previsto da un nuovo regolamento penitenziario locale. Questo era stato emanato nello stesso anno nell'intenzione di inasprire la disciplina dei luoghi, visto che i reclusi consideravano spesso la pena detentiva come «quasi indifferente e forse anche di riposo».

[72] Cfr. ivi, Rapporto della Sacra Consulta in data 10 aprile 1848. La richiesta fu formalizzata poi tramite circolare del 22 marzo 1850, e una copia si trova in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1850.

[73] L'installazione dei volontari pontifici nelle carceri quale misure straordinaria e provvisoria per Bologna fu ordinata da Pio IX in seguito a un'udienza dove giudicò la situazione della provincia estremamente grave. Cfr. ASR, *MNI*, r. 95, b. 1514 (1846-1848), fasc. «Bologna», Risoluzione sovrana recante data 28 agosto 1846. Il regolamento in questione si trova invece in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 11, 1849, *Regolamento per le carceri. Il Commissario Straordinario Pontificio G. Bedini*,

misure decisive portò presto a un clima di forte tensione. Roma ignorò tutti i rapporti provenienti dalla città e rifiutò per ragioni di economia anche alcuni piani proposti che prevedevano una progressiva sostituzione del personale già esistente con soldati addestrati[74].

Fu Pio IX a valutare contestualmente, caso per caso, le istanze di licenziamento di molte guardie bolognesi, dietro le forti pressioni esercitate dalla città.

Nel frattempo, la Legazione pose in provvisoria quiescenza un buon numero di secondini dalla dubbia reputazione, mentre la Sacra Consulta - che aveva negato l'elargizione di un fondo per il forzato pensionamento di molti inservienti - provvide a neutralizzare gli elementi più scomodi, inviandoli nelle carceri alla periferia dello Stato, per evitare anche i possibili problemi legati a uno stato di disoccupazione[75].

Indicative furono ad esempio le decisioni relative a Claudio Aspramonti, secondino al San Giovanni in Monte, inviato «ad altra estremità dello Stato ove non fosse conosciuto» e di altre guardie bolognesi, tutte spedite in prigioni di lontani luoghi nei quali avrebbero potuto intraprendere «un nuovo sistema di vita»[76].

Certo, Roma continuò a promettere una generale riforma del personale di custodia ma, almeno sino al 1859, anno nel quale Bologna insorse contro il dominio papale, l'impegno rimase tale.

In questo modo si chiudeva un capitolo particolarmente tormentato della storia carceraria dello Stato Pontificio, di certo non ignorato da coloro che si ritrovarono a gestire l'assetto reclusivo lasciato da Pio IX.

Bologna, 25 settembre 1849, Bologna, Tipi Governativi alla Volpe, 1849, 14 pp.. Informazioni sul nuovo ispettore delle carceri bolognesi, installato nel 1849 in seguito a un nuovo regolamento di polizia della legazione, si trovano invece in ASB, *Ispettore Politico del Reclusorio dei Discoli, poi Ispettore Politico alle Carceri. Inventario*, a cura di M. L. Xerri, febbraio 1988.

[74] Cfr. ASR, *MNI*, b. 1517 (1849-1850), fasc. «1850. Miscellanea», lettera del Commissario Provvisorio Straordinario Gaetano Bedini in data 21 febbraio 1850. Precisamente, il progetto era quello di inserire nel servizio militare l'attività di custodia carceraria e, contemporaneamente, di sottoporre i secondini appartenenti alla «classe proletaria e abietta della società» a regolari rotazioni in tutte le carceri dello Stato. Un'altra missiva dal contenuto analogo, scritta in data 7 settembre 1850, si trova invece in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 2, 1850.

[75] La questione della mancata elargizione del denaro occorrente a formare un fondo per i pensionamenti forzati è ivi. Per il forzato pensionamento di alcuni inservienti, cfr. ASR, *MNI*, b. 1519 (1850-1851), fasc. «Legazioni. 1850».

[76] Per le risoluzioni adottate a riguardo delle guardie bolognesi si veda ivi, fasc. «1851. Bologna».

Le drammatiche condizioni dei secondini delle prigioni dello Stato furono ricordate dal bolognese Gioacchino Napoleone Pepoli, nelle vesti di ministro della Giunta provvisoria della città prima, e di Commissario generale delle Province dell'Umbria poi[77]. E solo a Unità avvenuta, furono promossi interventi più incisivi, significativamente in linea con le soluzioni che si erano tentate o attuate precedentemente.

Tra 1860 e 1862, infatti, cinque regolamenti carcerari facevano riferimento ad altrettante tipologie di organico, e nell'ottobre del 1861 veniva impiantata la nuova Direzione generale delle carceri. Nel decennio successivo, un gran numero di provvedimenti si proponeva l'obiettivo di modificare sostanzialmente il quadro degli impiegati nell'organizzazione penitenziaria[78]. Ma solo tra giugno e luglio del 1873 venne specificamente affrontato il problema del personale di sorveglianza maschile, e il risultato fu un compromesso tra due esigenze di diversa natura, relativa l'una all'ordine, alla sicurezza dei luoghi e alla pronta repressione dei disordini, l'altra alla preparazione degli impiegati.

---

[77] Già comandante della guardia civica cittadina e protagonista dell'insurrezione romagnola contro il dominio papale, Gioacchino Napoleone Pepoli, nel novembre del 1859, in un rapporto al ministro delle Finanze parlò di impiegati nella custodia delle carceri bolognesi «così poveramente retribuiti» che, spinti dal bisogno, usualmente scendevano a patti con gli inquisiti stessi. Cfr. E. Bollati, *Fasti legislativi e parlamentari delle rivoluzioni italiane nel secolo XIX raccolti per cura dell'Avv. Emanuele Bollati*, Volume II, 1859-1861, Parte I, Lombardia-Emilia, Milano, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1865, pag. 801. L'anno successivo, Gioacchino Napoleone Pepoli disegnò un quadro ancor più inquietante delle prigioni umbre, da lui stesso visitate. Opinioni non molto diverse erano state espresse dal maresciallo austriaco Thurn già nel 1849. Questi infatti aveva parlato dei problemi generati dai sorveglianti carcerari all'interno di un «Progetto di nuova organizzazione amministrativo-politico per gli Stati Pontifici» ove puntualizzava che le prevaricazioni dei custodi e dei secondini bolognesi, «non capaci di poter vivere coi loro salari», dovevano essere assolutamente fronteggiate tramite una più ampia riforma della polizia. Cfr. A. Gennarelli, *Il Governo Pontificio e lo Stato Romano. Documenti preceduti da una esposizione storica e raccolti per decreto del Governo delle Romagne Dal Cav. Achille Gennarelli Avvocato nella Sacra Rota, già Residente di Collegio della Pontificia Accademia Archeologica, decorato della grande medaglia d'oro del merito Da S.M. il Re Di Prussia, Membro del Collegio Filosofico e Filologico e professore di Diplomatica e Paleografia nella Regia Università Di Bologna*, Parte Prima, Prato, Tipografia Alberghetti & co, 1860, pag. 44.

[78] Con Regio Decreto 29 novembre 1866 si sancì il passaggio dei bagni penali dal Ministero della Marina a quello dell'Interno, e di conseguenza venne soppresso il corpo degli ufficiali militari preposti alla direzione e all'amministrazione di tali istituti, sostituito con personale civile la cui condizione veniva parificata a quella degli impiegati operanti nelle altre case di pena. Cfr. D. Fozzi, *La sopravvivenza di una pena d'antico regime: i lavori forzati nell'Italia dell'Ottocento*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, cit., pp. 253-258. Per i regolamenti citati, si rimanda invece a A. Borzacchiello, *La grande riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n.2-3/2005, pp. 83-147, in particolare alle pp. 116-117.

Da un lato, cioè, al nuovo corpo delle guardie carcerarie vennero conferiti status militare e organizzazione fondata su una rigida disciplina. Dall'altro, fu istituita la prima scuola per gli allievi, allo scopo di formare figure «istruite, intelligenti, attive» e consce «dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato». L'istituto entrò in funzione nel luglio del 1875, in largo anticipo rispetto alla fondazione di analoghe strutture negli altri Stati europei, ed ebbe sede a Roma, nell'ex monastero di Regina Coeli, destinato di lì a poco a diventare carcere. A partire dal 1890, poi, in coincidenza della nascita del «corpo degli agenti di custodia» del Regno, vennero installate altre scuole per l'istruzione teorico-pratica degli arruolati[79].

Così, il modello di custodia per i detenuti veniva teoricamente improntato sulla preparazione e sulla professionalità degli addetti.

I criteri di selezione e le condizioni di lavoro previsti non erano però cambiati di molto rispetto a quelli utilizzati precedentemente, e si continuò a reclutare personale dalle fila delle basse classi sociali[80]. Come sottolineò Martino Beltrani Scalia, all'epoca Ispettore generale delle prigioni del Regno, nel 1891 l'ufficio di guardia carceraria poteva ancora considerarsi «oltre ogni dire penoso», oggetto di numerose critiche da parte degli organi di stampa e screditato agli occhi dell'opinione pubblica[81].

Negli spazi detentivi femminili, invece, il governo italiano confermò e formalizzò la presenza delle religiose, sebbene nel quadro di una politica di

---

[79] Il nuovo corpo delle Guardie carcerarie nacque con la legge 23 giugno 1873 n. 1404 (serie 2). A distanza di un mese circa, il 27 luglio 1873, con regio decreto n. 1511 (serie 2) si approvava il regolamento per le nuove forze, mentre il regio decreto n. 1510 istituiva la scuola di formazione. Cfr. *Polizia penitenziaria. La storia, i simboli, i valori*, Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 2000, in particolare a pag. 8. L'utilità della formazione per il personale di custodia carcerario fu ricordata anche da Martino Beltrani Scalia il quale sottolineò come al Congresso di Stoccolma, non vi fu alcun oppositore al nuovo sistema di addestramento professionale che stava prendendo piede in tutta Europa. Cfr. M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, Roma, Tipografia Altero e comp., 1879, pag. 280. L'Italia agì in netto anticipo rispetto ad altri Paesi, quali ad esempio la Francia, ove una scuola di preparazione per il servizio di custodia carceraria fu aperta solo quasi vent'anni dopo, nel 1893 e, a tale proposito, si veda P. O'Brien, *The Promise of Punishment. Prisons in nineteenth-century France*, cit., pag. 221.

[80] Cfr. M. Gibson, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, in «Storia delle donne», 3 (2007), pp. 187-207, nota 19, pag. 194.

[81] Si tratta della *Relazione introduttiva all'Ordinamento Generale per gli Stabilimenti carcerarii e per i Riformatorii governativi del Regno*, del 1891, riportata in A. Borzacchiello, *La grande riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, cit., pag. 49.

maggiore controllo statale[82]. E a Bologna, le suore chiamate da Pio IX nel 1857, continuarono a operare a lungo, sino a Novecento inoltrato.

Nel 1897, rispondendo ad alcuni quesiti posti dall'arcivescovo Domenico Svampa, la nuova superiora suor Rita Marinelli precisava che, nella città, le religiose attive nel servizio carcerario erano sei, tutte «ammesse alla professione» dopo un anno di noviziato, e direttamente dipendenti dalla casa provinciale di Firenze, a sua volta posta sotto quella generale di Champion, in Belgio. Qui, le guardiane erano aiutate solo da una giovane volontaria e, non avendo un cappellano stabilmente attivo, cercavano di barcamenarsi come meglio potevano nell'educazione religiosa delle detenute, «seguendo gli esercizi di Sant'Ignazio»[83].

Nel 1913, dopo tentennamenti e rimandi, vennero finalmente approvate le *Costituzioni* delle Suore della Provvidenza e della Divina Provvidenza e dell'Immacolata Concezione ove si specificava che compito delle pie donne era sempre stato quello «de travailler à sa propre perfection et au salut des personnes du sexe», in ospizi, scuole, collegi e prigioni[84].

In effetti, le carceri femminili potevano ancora essere considerate per certi versi ibridi e ambigui istituti, che molto avevano del convento e dell'educandato, luoghi destinati a ospitare «personnes vicieuses» da restituire alla famiglia e alla società, grazie a un programma incentrato sull'addestramento muliebre e domestico. Preghiera, indulgenza e persuasione rimasero infatti gli strumenti per rieducare tutte le recluse italiane, in accordo alle nuove tendenze manifestate in ambito criminologico che vedevano, ancora una volta, la delinquenza femminile il frutto di fragilità e di passioni[85].

---

[82] Le religiose, infatti, denominate sotto il generico titolo di "Suore della Carità" vennero presto incluse nel novero degli impiegati aggregati alle carceri del Regno. Cfr. S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, cit. pp. 197-203.

[83] Il documento si trova in AAB, *CUE*, «Suore della Provvidenza e dell'immacolata Concezione di Namur», fasc. «Posizioni relative alle religiose».

[84] Cfr. *Constitutiones Des Sœurs De La Providence Et De L'immaculée Conception Établies A Champion-Lez-Namur, Namu*r, cit., pag. 18.

[85]Per un'analisi delle teorie sulla custodia carceraria femminile, con rimando al relativo dibattito sorto nel seno dell'antropologia criminale lombrosiana cfr. A. Morris, *Women, Crime and Criminal Justice*, Oxford, Basil Blackwell, 1987, in particolare alle pp.12-16. Cfr., inoltre, N. H. Rafter, *Partial justice. Women in State Prisons 1800-1935*, Boston, Northeastern University Press, 1985, pp. 18-38; A. W. Pisciotta, *Benevolent Repression: Social Control and the American Reformatory-Prison Movement*, New York, New York University Press, 1984; M. Gibson, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915),*cit., pp. 193-194.

Da quanto detto, si comprende bene come, sin dai primi anni dell'Unità, si fossero scelte due tipologie di sorveglianza carceraria in parte già sperimentate in molte zone della penisola e non, ritenute consone all'indole maschile da un lato, e femminile dall'altro[86].

Una maggiore originalità si riscontra invece nei provvedimenti presi dal governo italiano a riguardo della criminalità giovanile.

Con l'estensione del codice penale sardo e con le disposizioni previste dal codice civile del 1865, il nuovo assetto si basava su tre specifiche istituzioni: gli stabilimenti pubblici di lavoro - per colpevoli di reati di lieve entità e per dediti alla prostituzione, all'ozio e al vagabondaggio - speciali case di correzione o di educazione - per i disobbedienti all'autorità paterna - e le case di custodia, per i condannati. Queste ultime, nel 1862, vennero qualificate come istituti finalizzati all'educazione correzionale, dotati di speciali regimi disciplinari[87].

Per la prima volta, si realizzava un'uniforme rete detentiva destinata ai minori basata su una netta distinzione tra reato propriamente detto, insubordinazione familiare e dissolutezza, sebbene, in realtà, il quadro generale fosse caratterizzato da un'evidente eterogeneità.

Tra i nuovi istituti si riscontrava infatti una molteplicità di modelli organizzativi, mentre un gran numero di stabilimenti rimaneva ancora nelle mani dell'iniziativa privata.

Tale era la situazione anche a Bologna, ove tre cittadini già fondatori di un rifugio per fanciulli poveri - la Casa degli Artigianelli - avevano eretto nel 1868 una nuova Casa di Patronato, in via delle Lame, allo scopo di avviare al lavoro e accostare alla religione orfani e «viziosi», di età compresa tra gli otto e i quindici anni, inviati da parenti e da autorità[88].

---

[86] Gli impiegati complessivamente attivi nel servizio delle carceri furono subordinati alla Direzione generale delle carceri. Cfr. Neppi Modona in *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia. V. I documenti*, Torino, Grandi Opere Einaudi, 1973, in particolare alle pp. 1930-1931.

[87] L'assetto reclusivo nei primissimi anni del Regno d'Italia in relazione alla minore età è efficacemente illustrato in A. Ciannavei, *L'imputabilità del minore*, Trento, Editrice UNI Service, 2009, pp. 102-104. Altrettanto dettagliato ed esaustivo è il quadro fornito da Ugo Conti *in Il problema dei riformatorj. Appunti dell'Avvocato Ugo Conti professore pareggiato di diritto penale*, Milano, Tipografia del Riformatorio Patronato, 1894.

[88] Cfr. ASB, *Casa di Patronato in Bologna (1867-1877)*, Premessa all' inventario, a cura di M.L. Xerri. La casa bolognese fu anche visitata dal già citato medico Serafino Biffi e l'evento è riportato in *Memoria del M. E. Serafino Biffi letta in varie adunanze degli anni 1867 e 1879, cit.*, pp. 150-151. Ulteriori informazioni sulla casa bolognese, con riferimento alle precedenti soluzioni

Su scala nazionale, nonostante le evidenti difficoltà, tra 1876 e 1877 si procedette all'assunzione di personale specializzato, almeno per i reclusori posti sotto il controllo statale. Il ministro dell'Interno Giovanni Nicotera suggerì a Vittorio Emanuele II l'installazione di figure «versate nelle discipline pedagogiche», dotate di «cultura dell'intelligenza» e «delicatezza del sentimento». E la proposta veniva accolta, a qualche mese di distanza, dal secondo regolamento delle case di custodia del Regno, in vigore dal 1878, nel quale fra gli addetti all'istruzione civile e professionale dei minori detenuti comparivano soggetti in possesso di patente di maestri elementari[89].

In rispetto ai nuovi decreti, a Bologna, si decise dunque di trasferire la Casa di Patronato presso i locali di via Cartoleria, sotto le nuove vesti di casa di custodia governativa.

Certo, la popolazione dello stabilimento rimaneva sempre promiscua, in aperta contraddizione alla legislazione: nel 1884 vi erano infatti 113 reclusi per ricovero forzato, 55 «discoli» e 8 giudicati colpevoli dai tribunali. Ma cambiamenti rilevanti interessarono la scelta degli impiegati: la direzione sanitaria della casa fu infatti affidata a Giuseppe Veratti, medico psicologo e autore di numerosi scritti di pedagogia correzionale[90]. E tra i promotori della nuova Società di patronato per i

---

reclusive intentate a Bologna per i minori si trovano in U. Conti, *I fanciulli delinquenti. Conferenza tenuta la sera del 21 marzo 1888 nella Sala della Società Operaia di Bologna*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1888.

[89] Si tratta della relazione di Nicotera che accompagnava il regio decreto del 17 novembre 1876 e per entrambi si rimanda a U. Conti, *Il problema dei riformatorj. Appunti dell'Avvocato Ugo Conti professore pareggiato di diritto penale,* cit., pp. 107-199. Il Regio Decreto 29 novembre 1877 che prevedeva invece l'adozione di un regolamento per le case di custodia del Regno è citato ivi e in M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, cit, p. 332. Il regolamento disponeva, oltre a quanto già detto, anche la separazione notturna dei ricoverati e la divisione in classi - di premio, ordinaria e di punizione - dei giovani reclusi a seconda di età e di grado di avanzamento nell'istruzione morale e professionale. Si specificava anche che le case di custodia potevano essere urbane o rurali, e che gli adulti condannati alla custodia - sino ad allora tenuti accanto ai minori negli stessi stabilimenti, sebbene in quartieri separati - dovevano scontare la pena in case per soli adulti.

[90] Il numero e la tipologia dei reclusi è indicato in U. Conti, *Il problema dei riformatorj. Appunti dell'Avvocato Ugo Conti professore pareggiato di diritto penale*, cit., pag. 74. La stessa opera contiene un gran numero di statistiche e di informazioni di significativo interesse sulla situazione degli stabilimenti minorili nei primi anni dell'Unità. Sulla figura Giuseppe Veratti, degna di uno studio più approfondito, non si è riusciti a trovare alcuna indicazione biobibliografica, e tra le sue opere si vedano: *I minorenni corrigendi, per Giuseppe Veratti*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1887; *Manuale di pedagogia correzionale ad uso delle Regie case di custodia per i giovani discoli e dei riformatori,* Bologna, V. Moneti, 1878; *Della riforma degl'istituti educativi coatti pei minorenni traviati e discoli in Italia, del dott. Giuseppe Veratti alla rappresentanza nazionale*, Bologna, V. Moneti, 1879; *Della Riforma morale e civile dei minorenni corrigendi. Due conferenze*, Bologna,

liberati dall'istituto - fondata nel 1882, legalmente riconosciuta dal governo e sostenuta da Regia Procura, Società operaia maschile bolognese, Cassa di Risparmio - spiccava il nome di Enrico Ferri, di lì a poco destinato a divenire uno dei più significativi esponenti dell'antropologia criminale[91].

La scuola positiva, come è noto, dedicò notevole attenzione della devianza minorile. Lo stesso Cesare Lombroso, fondatore del nuovo indirizzo, aveva espresso in proposito precise idee. Secondo il criminologo, le prime malvagie tendenze si manifestavano nell'uomo durante l'età evolutiva e, per mancanza di senso morale, il bambino era paragonabile a un selvaggio[92]. Tuttavia, non doveva riporsi troppa fiducia nell'utilizzo generalizzato delle misure repressive verso la minore età: il fanciullo era un «criminale occasionale» e dunque correggibile, per cui necessitava di una disciplina basata sulla ripetizione di atti virtuosi più che sulla reclusione. In ciò, l'Italia poteva seguire l'esempio degli Stati Uniti ove erano già state istituite officine di campagna, villaggi e riformatori diurni[93].

Società Tipografica Azzoguidi, 1888; *Educazione e delinquenza in rapporto colla scuola, colla famiglia e la società. Conferenza tenuta nella Sala degli insegnanti la sera delli 22 febbraio 1889,* Bologna, Zanichelli, 1889.

[91] Cfr. *Statuto della Società di Patronato per i giovani liberati dalla Casa di Custodia di Bologna,* Bologna, Tip. Regia Casa di Custodia, 1882. Una copia è conservata in *BCAB*. La Società aveva lo scopo di incamminare i giovani «in una carriera onesta e laboriosa, prevenendone la caduta o la recidiva», ed era dotata di un consiglio direttivo che provvedeva all'ammissione dei liberati e ai sussidi per i non ammessi, che poteva delegare persone influenti del posto per raccogliere denaro a pro dei fanciulli. La Società era in contatto con numerose altre associazioni simili presenti nella penisola e, oltre alle autorità direttive, i membri si suddividevano in soci paganti e soci maestri. A questi ultimi spettava vistare i minori sin dalla fase reclusiva. I giovani, scontata la detenzione, potevano anche tornare alla famiglie d'origine purché la moralità dei parenti fosse stata precedentemente accertata, mentre ai patrocinati la Società provvedeva pure al completamento dell'istruzione primaria, oltreché alla ricerca di un impiego, con l'obbligo di iscrizione alla società di mutuo soccorso. Infine, agli inabili al lavoro si provvedeva tramite contatti con gli istituti di beneficenza. Per queste ultime informazioni, cfr. *Atti della Società di Patronato pei liberati dalla Casa di Custodia in Bologna approvata con decreto prefettizio 5 ottobre 1882,* Anno I, Tipografia di Vincenzo Moneti, 1883. Una copia è conservata in *BCAB.* Per la figura e le opere di Enrico Ferri nel contesto delle teorie della scuola positiva si rimanda infine alla tesi di dottorato di Francesco Rotondo, *Il tentativo di medicalizzazione della penalità in Italia sul finire del secolo XIX,* Università degli Studi di Napoli Federico II, a. a. 2004-2005, e in particolare alle pp. 73-77.

[92] Il ribaltamento della figura del minore - da soggetto ingenuo a pericoloso - operata dalla scuola positiva è stata efficacemente denominata da Mary Gibson "criminalizzazione dell'infanzia". Cfr. M. Gibson, *The Criminalization of Youth in Late Nineteenth-and Early Twentieth-Century Italy,* in *Crime, Punishment, and Reform in Europe,* in *Criminal Justice History,* vol. 18, ed. Louis A. Knapfla, Westport, Praeger Publisher, 2003, pp. 121-144.

[93] Tali teorie sono espresse da Cesare Lombroso nell'opera probabilmente più conosciuta, *L'uomo Delinquente,* e analizzate da Mary Gibson in *The Criminalization of Youth in Late Nineteenth-and Early Twentieth-Century Italy,*cit.. cfr. anche F. Rotondo, *Il tentativo di medicalizzazione della penalità in Italia sul finire del secolo XIX,* cit., pp. 93-96. Per un'efficace sintesi del ruolo svolto dalla scuola positiva sul finire del XIX secolo nella questione penitenziaria, cfr. E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria,* Bologna, il Mulino, 1980, pp. 23-34.

In realtà, la fondazione di strutture alternative al penitenziario non interessava i soli Stati Uniti: negli anni Novanta dell'Ottocento, in Belgio, le carceri minorili venivano progressivamente rimpiazzate dall'*école de bienfaisance*, dotata di personale medico e di psicologi[94].

Anche a Bologna qualcosa stava nel frattempo cambiando: nel 1891, il medico lombrosiano Raffaele Gurrieri - poi direttore dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Bologna - visitava i giovani della casa di custodia, interpretando il significato dei tatuaggi e dei comportamenti dei singoli soggetti[95].

Qualche anno prima, aveva fatto ingresso nel riformatorio il giovane Ugo Conti Sinibaldi, in seguito uno dei maggiori esperti italiani nei problemi dell'infanzia deviante, e membro di diverse commissioni per la riforma penitenziaria italiana e per la protezione della minore età[96]. In una conferenza tenuta nel marzo del 1888 presso la sala della Società operaia bolognese, Conti rese noti i risultati ottenuti dalle sue analisi, basate sull'incrocio di diversi dati, quali luoghi di nascita, disabilità fisiche e psichiche dei detenuti, professione e moralità delle famiglie d'origine[97].

Le informazioni raccolte non erano poi molto diverse da quelle presenti nelle cartelle biografiche, utilizzate di lì a poco in tutta Italia per valutare la pericolosità sociale del delinquente e sperimentate in primo luogo proprio in ambito minorile[98].

Le iniziative e gli studi compiuti a Bologna negli ultimi anni dell'Ottocento iniziarono quindi a convergere in una precisa direzione. Analogamente a quanto accadeva nel resto della penisola e nei diversi Paesi europei, nella città iniziò a

---

[94] Cfr. M. -S. Dupont-Bouchat, *De la prison à l'école de bienfaisance, origines et transformations des institutions pénitentiaires pour enfants en Belgique au XIXe siècle (1840-1914)*, in «Criminologie», Vol. 28, n. 2, 1995, pp. 85-108.

[95] Cfr. R. Gurrieri, Il *tatuaggio nella R. Casa di Custodia per* i *minorenni corrigendi in Bologna*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», anno XII, 1891, pp. 434-435. Anche il professor Paolo Riccardi ebbe modo di visitare i reclusi della casa minorile bolognese e per questo si veda *Note antropologiche fatte intorno ad alcuni giovani della R. Casa di Custodia in Bologna del Prof. Paolo Riccardi*, ivi, anno III, 1882, pp. 151-153.

[96] Si veda la voce *Conti Sinibaldi Ugo*, a cura di A. Mazzacane, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXVIII, 1983, Roma.

[97] U. Conti, *I fanciulli delinquenti. Conferenza tenuta la sera del 21 marzo 1888 nella Sala della Società Operaia di Bologna*, cit., pp. 37-48.

[98] Si rimanda a M. Gibson, *The Criminalization of Youth in Late Nineteenth-and Early Twentieth-Century Italy*, cit..

farsi strada l'idea secondo la quale, per il trattamento della criminalità minorile, servissero individui in grado di indagare il carattere e l'inclinazione dei reclusi.

Questo passo preludeva a nuovi scenari. Durante il Novecento, «secolo del fanciullo», ovunque la ricerca di figure specializzate si legò a innovazioni più profonde, a loro volta sintomo di un nuovo atteggiamento che iniziava a vedere nel giovane disagiato non solo il germe della futura delinquenza, ma anche un soggetto da sostenere lungo il percorso verso l'età adulta.[99]

[99] L'espressione è mutuata dalla famosa opera dell'educatrice svedese Ellen Key. Cfr. E. Key, *Il secolo dei fanciulli: saggi. Prima traduzione italiana autorizzata da Maria Ettinger Fano*, Torino, Bocca, 1906.

IV CAPITOLO

Le carceri tra interno ed esterno

1. L'ordine imposto tra norma e prassi

L'ingresso in carcere era scandito da una precisa prassi. Varcata la soglia, i nuovi arrivati venivano in primo luogo registrati. La direzione annotava le informazioni necessarie all'identificazione: generalità, tipologia e durata della sanzione comminata, condotta «morale e politica» avuta prima dell'arresto, connotati fisici e grado di alfabetizzazione[1].

Seguiva il controllo medico, durante il quale si certificava l'assenza di malattie contagiose. Per le donne, invece, solitamente servivano osservazioni aggiuntive, volte a escludere sospetti di gravidanza e a prevenire eventuali tentativi di aborto.

Quindi, nei locali riservati alla pulizia, i reclusi dovevano spogliarsi e lavarsi accuratamente. I loro cenci venivano disinfettati e riposti in un cassetto, assieme a «carte, istromenti o oggetti» posseduti [2].

La dotazione della divisa e il taglio dei capelli erano le ultime tappe di questo rituale d'ammissione. Con esso iniziava una nuova vita e cessava, così, ogni libero rapporto con la società.

Gli ordini erano chiari in proposito:

[1] Previsti regolarmente all'ingresso di ogni stabilimento bolognese, gli interrogatori venivano solitamente trascritti e archiviati per essere all'occorrenza consultati. Cfr., ad esempio, *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*, in ASB, *BPL*, n. 121 (1 maggio-31 luglio 1822). In particolare, le annotazioni sulla «condotta politica» riguardavano la presenza di eventuali carcerazioni precedenti.

[2] Cfr. ASB, *ISC*, ATV, 1804-1807, filza riservata, fasc. «Regolamento per gli Spedali delle Case di Condanna de eseguirsi invariabilmente sotto la più stretta responsabilità del Medico, Chirurgo, e Ispettore delle medesime», Regolamento sugli ospedali delle case di condanna, 1 novembre 1804.

> come al detenuto non potrà mai essere permessa la sortita (…) del pari resta rigorosamente vietato tanto ai parenti, quanto a qualunque altra persona, a qualsiasi motivo o pretesto, per quanto grave possa essere, di vedere, parlare, ed in qualunque altro modo comunicare col detenuto[3].

I meccanismi d'entrata e d'uscita che presiedevano gli istituti erano effettivamente molto severi, soprattutto a un confronto con quelli vigenti nei reclusori cittadini del Sei-Settecento[4].

Per rimediare a una serie di inconvenienti, sin dai primi anni del XIX secolo i contatti con gli estranei si ridussero formalmente a brevi colloqui su licenza degli amministratori, e la volontà di isolare quanto più possibile la popolazione detenuta portò a elaborare varie riflessioni sull'opportunità di allontanare gli edifici dal centro urbano[5].

Certo, l'esterno penetrò grazie alle visite effettuate da avvocati, religiosi, filantropi, a falle nei sistemi di sorveglianza e - si vedrà meglio più avanti - a numerose deroghe[6]. Ma completate le procedure d'accoglimento, si veniva inclusi in un microcosmo idealmente contrapposto al mondo circostante.

Per questo, l'ambiguo legame col "fuori" è probabilmente una tra le più grandi contraddizioni della complessa realtà carceraria.

---

[3] Cfr. *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*, cit.. Disposizioni analoghe sono contenute nei regolamenti degli altri istituti reclusivi bolognesi. Per il San Michele in Bosco cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 45, Sezione I «Provvidenze Generali», «Tabella delle discipline a Regolamento delle Case di Condanna del Dipartimento del Reno» e «Nuovo regolamento per la sicurezza dei luoghi di pena» del 31 gennaio 1811, ivi, 1806, b. 41, Sezione I «Provvidenze Generali». Per il Forte Urbano, cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1824, «Regolamento per la Casa di Condanna nella Legazione di Bologna».

[4] Informazioni sugli istituti bolognesi del Sei-Settecento sono contenute nella mia tesi di laurea *Orfani, «discoli», prostitute, pazzi a Bologna tra antico regime ed età napoleonica. L'Opera Pia dei Mendicanti*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Parma, a. a. 2007-2008. Per notizie sulla relativa "apertura" all'esterno delle prigioni italiane nell'età moderna, cfr. G. Geltner, *Coping in medieval prisons,* in «Continuity and change», 23 (1), 2008, pp. 151-152.

[5] Come esempio, cfr. «Relazione sulla riduzione di Forte Urbano a Casa di Condanna rassegnata nel corrente maggio 1822 all'Eccellentissimo e Reverendissimo Monsignor Tesoriere Generale dello Stato Pontificio», redatta dall'architetto Pietro Pancaldi, in ASR, *CAM III*, *Bologna*, b. 338.

[6] La "porosità" dell'istituzione penitenziaria, in riferimento ai necessari contatti con la realtà circostante, è stata recentemente messa in risalto nell'ambito degli studi sociologici. Per una sintesi, si rimanda a G. Chantraine, *La Sociologie carcérale: approches et débats théoriques en France*, in «Déviance et société», vol. 24, n. 3, 2000, pp. 297-318. Per le falle nel sistema di sorveglianza, cfr. Capitolo III.

Così, una volta fra le mura, la quotidianità doveva trascorrere secondo norme tese a infondere le qualità di «utili e pacifici cittadini».

Ovunque, il silenzio era un obbligo. Bisognava evitare la formazione di «combriccole» e di «fatali prostituzioni», e far sì che le «massime del più scellerato» non s'infondessero «nel cuore di chi lo era meno»[7].

In un ambiente ove ogni forma di socialità e di sessualità si considerava pericolosa, era opportuno creare distanze ed estraneità e a ciò contribuiva, con maggiore o minore successo, anche la ripartizione degli spazi interni visibilmente orientata a scomporre la collettività in base al genere e alla gravità del delitto commesso, come mostrano i progetti redatti da ingegneri e architetti[8].

Atteggiamenti e inclinazioni individuali erano da uniformare in funzione dei principi di decenza e decoro: occorreva «mantenersi puliti nella persona», «mostrare sempre la conveniente compostezza» e non turbare la quiete altrui, alimentando discordie o incitando a distrazioni.

Nella logica reclusiva, infatti, era l'ozio il principale nemico da combattere. L'abitudine all'obbedienza si instillava soprattutto attraverso il corretto utilizzo del tempo, per cui ciascuno era tenuto a rispettare scrupolosamente i ritmi che componevano le giornate, formate da lavoro e religione, capisaldi del trattamento penitenziario[9].

Sebbene di continuo modificati a seconda dei progressi della «scienza carceraria», i regolamenti dei diversi stabilimenti avevano un obiettivo comune: tutto doveva contribuire a plasmare soggetti docili ed efficienti.

Che le cose, nel concreto, andassero come previsto non è ovviamente scontato. Da un lato, le esigenze disciplinari furono spesso subordinate ad altre logiche, *in primis* quella di preservare la tranquillità generale attraverso l'utilizzo di misure basate su criteri d'opportunità e di efficacia immediata. Dall'altro, non era raro

[7] Si vedano, ad esempio, le considerazioni espresse in proposito dal commissario di polizia Ceregalli alla Prefettura del Reno, in una missiva del 30 luglio 1804 contenuta in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, b. 1, Sezione I «Provvidenze generali», n. p. 12559, nel fasc. «Progetto di regolamenti per la sicurezza dei condannati alla Casa di Forza».

[8] Presso la casa dell'Abbadia, il piano superiore era riservato alle corrigende e ai maschi adulti: le stanze delle prime erano distanziate da quelle dei secondi grazie a una serie di vani a uso dei custodi, mentre il secondo piano fu destinato alle detenute di polizia. Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1818, b. 21, Sezione I, «Provvidenze Generali», Discolato per i corrigendi. Piani relativi.

[9] Sulle tecniche disciplinari penitenziarie si rimanda al classico M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976, in particolare alle pp. 148-185.

che l'ordine imposto si infrangesse proprio a causa di problemi organizzativi più o meno gravi.

Significativamente, in ogni istituto erano previsti momenti da riservare alla religione, indispensabili sia per «contenere eccessi e passioni», sia per mitigare le sofferenze dell'imprigionamento[10].

Tuttavia in periodo napoleonico, le direttive non furono attuate, e a ciò contribuì notevolmente l'assenza di metodo stabile per indennizzare i cappellani, i quali più volte si rifiutarono di assolvere a un compito non remunerato e «infelice». Per esortazioni e prediche saltuarie si utilizzarono alcuni sacerdoti reclusi opportunamente abilitati dall'autorità arcivescovile, che si impegnarono inoltre nella distribuzione di libercoli e nell'insegnamento di canti liturgici[11].

Solo sul finire degli anni Venti dell'Ottocento, superate tali difficoltà, l'istruzione nelle «pratiche di cristiana pietà» divenne un'attività costante. E questo accadde nel contesto di una nuova stagione che portò in breve a coinvolgere le associazioni caritative locali nella gestione dei penitenziari e ad attuare un ricambio del personale di custodia per donne e minori, ritenuti più facilmente emendabili.

Sullo sfondo di un notevole dispiegamento di forze, nelle prigioni della Restaurazione papale le ore impegnate nel culto erano quelle della purificazione collettiva.

I precetti erano adeguati agli interlocutori in stile e contenuto, con linguaggio «profittevole agl'idioti» e temi funzionali a meditare sulle colpe commesse.

Al Discolato si recitavano orazioni all'alba, prima di entrare nelle officine, e poi ancora dopo il tramonto; la domenica le recluse assistevano alla messa dai coretti, in alto e protette da grate, mentre gli uomini si trovavano accanto

[10] Per un'efficace sintesi delle funzioni assolte dalla religione in ambito penitenziario, cfr. R. Sarg, A. S. Lamine, *La religion en prison*: *norme structurante, réhabilitation de soi, stratégie de résistance*, in «Archives de sciences sociales des religions», n. 153, 2011, pp. 85-104.

[11] I compensi per i cappellani, che non risiedevano nelle prigioni, derivavano infatti da entrate incerte quali le elemosine, raccolte perlopiù nelle chiese cittadine. Cfr. ASB, *IST*, ATV, 1809-1811, b. 28, Titolo X «Culto», lettera del Guardiano dei Cappuccini, cappellano Giacomo Giuseppe Beccadelli alla Prefettura del Reno, in data 29 ottobre 1810. Cfr. i casi dei sacerdoti Francesco Farioli e Ferdinando Righi, autorizzati rispettivamente dal vicario di Bologna e dall'arcivescovo di Ferrara, in ASB, *ISC*, ATV, 1809-1811, b. 28, Titolo X «Culto», lettera del vicario Generale di Bologna Benedetto Conventi alla direzione di San Michele in Bosco in data 28 febbraio 1811; e ivi, 1812, b. 43, missiva di don Giacomo Ridaldelli, cappellano della casa di forza alla Prefettura del Reno, 29 novembre 1812.

all'ingresso della chiesa. Al Forte Urbano, invece, nei giorni festivi si ascoltava la spiegazione del Vangelo, e nelle principali solennità ci si confessava e si riceveva l'eucarestia[12].

Scarti tra piano teorico e consuetudini sono però rintracciabili anche in epoca pontificia, e derivarono proprio dall'accentuazione del ruolo della devozione nel controllo dei comportamenti. Nel pieno della riforma penitenziaria intentata da Pio IX, ad esempio, diversi soldati protestanti reticenti all'abiura vennero allontanati dal resto della comunità e posti in quartieri speciali, benché non dovesse usarsi «coercizione alcuna, né diretta né indiretta» nell'indottrinamento dei detenuti[13].

Si tratta di espedienti che dimostrano come, ancora a Ottocento inoltrato, nelle carceri bolognesi si perpetuassero pratiche di emarginazione ufficialmente non permesse, simili a quelle già attuate nelle prigioni romane sin dal XVI secolo verso le minoranze ebree[14].

Altri ambigui provvedimenti si susseguirono tra gli anni Quaranta e Cinquanta del XIX secolo, come interrogatori per conoscere il credo professato dagli individui o, ancora, dure sanzioni per coloro che mostravano scarso interesse verso la «materia di fede» [15].

Per quanto legato alla religione, era comunque il lavoro a occupare i reclusi per la maggior parte del giorno, dalle dieci alle tredici ore. Esso aveva molteplici

[12] Per la casa di correzione dell'Abbadia, cfr. *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*, cit.. Per il Forte Urbano, cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1830, sezione «Provvidenze Generali», «Regolamento disciplinare per le case di condanna», 9 agosto 1830.

[13] Cfr. AAB, *IPE*, «Carceri, condannati e detenuti», n. p. 2293, tit. 12, rubr. 1, 1858. Qui vi sono informazioni riguardanti le problematiche connesse al trattamento dei detenuti protestanti e notizie sulla conversione del recluso Giulio Hunziker. Per la "spontanea conversione" di altri detenuti protestanti, si rimanda invece a ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1850, Rubr. II, fasc. «Forte Urbano Necessità di Sacerdote che conosca la lingua tedesca per desiderio degli svizzeri già militari ivi detenuti di abjurare il protestantesimo. Seguita Conversione di 11 detti».

[14]Nelle prigioni romane d'antico regime, gli ebrei erano sempre rinchiusi in quartieri separati e, in molti casi, rilasciati solo in cambio della conversione. Cfr. R. K. Stow, *Delitto e castigo nello Stato della Chiesa: gli ebrei nelle carceri romane dal 1572 al 1659*, in *Italia Judaica*, «Gli Ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età barocca», Roma, 1986, pp. 173-192.

[15] Cfr. AAB, *IPE*, «Carceri, condannati e detenuti», n. p. 160, fasc. 4, titolo 4, rubr. 1, 1856, missiva del direttore del Forte Urbano, Vincenzo Orsetti, all'arcivescovo di Bologna in data 21 maggio 1856, ove si specificano le misure prese contro i refrattari alle discipline religiose. Nella stessa lettera, si citano le misure prese contro il detenuto Antonio Contoli, «allontanato dagl'altri servi di pena» perché, moribondo, aveva rifiutato di comunicarsi.

accezioni: era concepito come mezzo per assuefare all'operosità e conseguire competenze utili all'uscita, oltreché come fonte di sussistenza[16].

Nell'arco di mezzo secolo non mancarono poi tentativi di fare dell'impiego coatto un affare redditizio per governi o impresari privati e - si è già accennato - ciò avvenne soprattutto nelle case di pena ove si sperimentarono differenti modelli di gestione e si introdusse un'attrezzatura spesso all'avanguardia[17]. A dispetto delle diverse soluzioni tentate, però, gli esiti si mantennero costantemente scarsi per diverse complicazioni, quali la repentina chiusura degli stessi reclusori, ostacoli al reperimento delle materie prime e inadeguatezza tecnica degli internati.

In tutti i luoghi, l'organizzazione delle manifatture poggiava su due cardini strettamente connessi tra loro: controllo della produttività e della remissività.

I detenuti erano suddivisi in squadre a seconda delle attitudini fisiche e morali dimostrate durante un «esame» e un periodo di addestramento, mentre risultati, meriti e mancanze si annotavano in appositi «libretti», consultabili per la distribuzione di ricompense o castighi.

All'Abbadia, i reclusi erano ripartiti in cinque «classi» a seconda della «quota di partecipazione ai lavori», ossia della percentuale di guadagno, variabile «a misura del miglioramento» che si osservava nella condotta di ciascuno[18]. E al San Michele in Bosco - ove la consistenza del compenso era formalmente legata alla categoria reclusiva d'appartenenza - si crearono «classi» sulla base di abilità e grado di obbedienza, remunerate a seconda della «quantità e qualità del lavoro eseguito»[19].

---

[16] Cfr. A. Bernabò Silorata, *Dell'obbligo e dell'utilità del lavoro nelle carceri*, in «Effemeride carceraria», Rivista ufficiale delle carceri del Regno d'Italia, anno II, 1866, pp. 129-134 e, dello stesso autore, *Il lavoro nelle case di pena*, ivi, anno III, 1867, pp. 525-534.

[17] Al San Michele in bosco, ad esempio, su suggerimento del ministro dell'Interno, i responsabili si interessarono a meccanizzare la fase di filatura della lana e si dotarono dell'opuscolo di Giovanni Ridolfo Hess, tecnico zurighese, per altro molto diffuso nella penisola italiana. L'opuscolo in questione è *Descrizione di diverse macchine con rami delineati per la più gran parte da Gio. Ridolfo Hess di Zurigo e descritti da lui*, Firenze, MDCCCVI. Una copia si trova in ASB, *ISC*, CTV, 11 bis.

[18] Cfr. *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*, cit..

[19] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 33, Sezione I «Provvidenze Generali», rapporto di Giovanni Battista Gamberini, direttore di polizia, alla Prefettura del Reno in data 28 dicembre 1806. Sulla stessa questione, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 38, Sezione X «Case di Lavoro», fasc. «Mercedi ai condannati», missiva di Giovanni Battista Gamberini a Benedetto Broglio, Ispettore generale delle carceri del Regno, del 22 marzo 1808. L'applicazione dei reclusi a seconda delle singole capacità è un principio sottolineato anche in una relazione del prefetto Alvise Quereni Stampalia al ministro dell'Interno, conseguente alla visita della casa di reclusione

Era poi importante promuovere la competizione e, a questo fine, si bandivano concorsi annuali durante i quali si premiava chi avesse eseguito «il suo tema meglio degli altri», introdotto nuove arti o contribuito al perfezionamento dei metodi di fabbricazione esistenti[20].

Anche a un'analisi di questa sfera emergono tolleranze radicate, in contraddizione con le disposizioni ufficiali: gli internati potevano usufruire di una porzione del «deposito», cioè della parte del salario da utilizzare all'uscita o, ancora, lavorare per sé e con utensili propri, cedendo preventivamente agli amministratori una somma di denaro fissa, la cosiddetta «prova»[21]. Tali misure erano generalmente adottate per migliorare la qualità dell'esistenza, segnata da privazioni e da stenti nella maggior parte dei casi.

Non tutti i detenuti erano comunque impiegati nelle attività della filatura e tessitura di seta, lana e canapa. Analogamente a quanto accadeva in molti spazi reclusivi coevi della penisola e non, i più abili - sempre che fossero «degni di fiducia» - venivano utilizzati in diversi settori, sia per ridurre i costi di gestione sia per incoraggiare lo spirito d'emulazione[22].

Il quadro che risulta è quello di una comunità gerarchizzata grazie a un'attenta selezione dei corpi e delle anime dei soggetti.

Solitamente, tra gli esperti si sceglievano i «capifilanda», i «maestri» e «maestre de'travagli», preposti alla formazione dei meno competenti e alla supervisione di interi reparti[23]. In base a prove di «attenzione e diligenza» si nominavano barbieri, «distributori di pane», «illuminatori», «scopatori»,

---

del dipartimento del Reno, del 29 maggio 1811. Si veda ivi, 1811, b. 44, Sezione XII «Visite trimestrali». Si tratta di un organizzazione simile a quella delle fabbriche ottocentesche, per la quale si rimanda a G. Maifreda, *La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, Milano, Mondadori, 2007.

[20] Cfr. ad esempio «Regolamento disciplinare per le case di condanna», del 9 agosto 1830, cit..

[21] Per tali accordi tra detenuti e amministrazioni si rimanda, come esempio, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 35, Sezione XI, «Petizioni dei condannati», istanza di Antonio Cavaglieri inviata alla prefettura del Reno, s. d..

[22] Cfr. in proposito M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, cit., pp. 177-185; A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*., cit., pp. 129-131.

[23] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 13, sezione X «Case di Lavoro», Circolare inviata dal vice re Eugenio di Beauharnais in data 9 luglio 1808 alle prefetture del Regno. Cfr. anche ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, b. 51, Sezione X «Casa di Lavoro», rapporto scritto dalla direzione del San Michele in Bosco in data 22 marzo 1813.

«lavandari» e «facchinari»[24]. E, a dispetto delle prescrizioni, alcuni erano adoperati nella contabilità in qualità di «computisti e scrittori» o negli ospedali, come «agenti di bassa chirurgia» per «iscoprir piaghe, spalmar compiastri, cavar sangue, applicare le medicature»[25].

L'ambito prettamente disciplinare non fece eccezione. In tutti i reclusori cittadini si crearono figure intermedie tra la condizione di recluso e quella di guardia, peraltro già presenti in bagni penali e galere di tutta Europa, tra XVI e XVIII secolo[26]. I più adatti a infondere «soggezione e timore» erano eletti come «confidenti» e «aguzzini»: ai primi spettava riferire eventuali disordini, i secondi invece infliggevano castighi corporali, assistevano alle perlustrazioni e alla «conta» notturna[27].

In generale, ottenere uno dei "ruoli speciali" comportava un buon numero di vantaggi: rapporti preferenziali con gli amministratori, una certa autorità e, soprattutto, compensi superiori rispetto a quelli percepiti dagli altri, indispensabili per affrontare dignitosamente la carcerazione. Non è quindi un caso che su cento petizioni analizzate riguardanti l'ambito lavorativo, ben novantadue consistano in richieste di assunzione in una di queste mansioni.

---

[24] Una tabella riassuntiva relativa a tali incarichi, del 1817, si trova in ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, f. 1, 45 r., «Condannati impiegati nell'Amministrazione Economica della Casa di Condanna di Bologna». In particolare, sui compiti di facchinaggio, cfr. ASB, *AGP*, 1815, b. 20, Sezione VIII, Guardie, rapporto del capo squadra Sinibaldi in data 2 gennaio 1815. Gli «scopatori» erano i preposti alla pulizia dei luoghi.

[25] L'impiego dei reclusi nella compilazione di registri e nella formazioni di bilanci in qualità di «computisti e scrittori» era proibito ma tollerato. Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 40, Sezione X «Casa di Lavor», fasc. «Institutore della Casa di Forza», «Ordinazioni del ministero dell'Interno» del 21 dicembre 1812 e il rapporto della direzione del San Michele in Bosco al ministero dell'Interno del 22 gennaio 1810. Per il reclutamento e i compiti di infermieri e «sotto-infermieri», alle dipendenze di medici e chirurghi, cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1824, b. 18, Sezione I «Provvidenze Generali», rapporto della direzione del Forte Urbano alla Tesoreria pontificia, in data 22 maggio 1824; ASB, *AGP*, 1814, b. 33, Sezione VIII, «Guardie», rapporto del custode del San Michele in Bosco in data 15 dicembre 1814.

[26] Cfr. A. Parente, *Quando il carcere era galera ed i bagni erano penali, in «Rassegna penitenziaria e criminologica de*l Ministero della Giustizia», *2003*, pp. 49-102.

[27] Per gli aguzzini, cfr. «Ispezioni dell'Agozzino della Casa di Condanna di Bologna», in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1819, b. 19, Sezione VIII, Guardie. Si pensò più volte di affidare tale incarico a guardie o a «persone di libertà». Per l'età napoleonica, cfr. invece ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, b. 51, Sezione X «Casa di Lavoro», avviso inviato dal ministro dell'Interno Vaccari in data 10 agosto 1813. Qui si specifica che «è conveniente che l'incombenza di agozzino non sia esercitata dagli stessi condannati, come si è finora praticato». Per l'età pontificia, cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1819, b. 19, Sezione VIII, «Rapporto della direzione del San Michele in Bosco alla legazione di Bologna» in data 22 giugno 1819. Per alcune assunzioni, si rimanda a ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 41, Sezione XI, «Petizioni dei Condannati», «Richiesta del detenuto Paolo Righetto», s. d.; e ivi, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1827, b. 18, Sezione XI, «Petizioni dei condannati», «Richiesta del condannato Paolo Donati», s. d..

Tali incarichi potevano poi portare ulteriori benefici a liberazione avvenuta. Talvolta, espletata la condanna, coloro che si erano distinti «per condotta lodevolissima» in un particolare impiego venivano ingaggiati con regolare stipendio negli stessi reclusori. Giovanni Agnelletti, ad esempio, dopo un ventennio da «cuciniere» a Castelfranco, fu promosso in via straordinaria a secondino dalla Legazione, e Carlo Baldini, già «istruttore di drappi» al San Michele in Bosco, diresse «la fabbrica cotoniera» dell'Abbadia per circa un decennio[28].

Come si può immaginare, l'abitudine di affidare di compiti di responsabilità agli internati produsse anche effetti indesiderati. Un incidente piuttosto grave ebbe luogo al Discolato. Qui, nel 1832 si avviò una scuola per l'alfabetizzazione dei corrigendi gestita da Francesco Selleri - già insegnante di aritmetica, grammatica e calligrafia - ma solo qualche anno dopo l'esperimento ebbe fine poiché diversi reclusi esposero denunce sulle «interrogazioni lascive» e «gli ammaestramenti in azioni impure e disoneste» perpetuati dal maestro[29].

Inoltre, in tutte le prigioni cittadine, le classificazioni e le visibili distinzioni tra la popolazione internata comportarono conseguenze negative sull'armonia generale. I malumori e le maldicenze «contro li più fortunati» erano molto frequenti, e creavano tensioni capaci di far vacillare un equilibrio già assai fragile di suo[30].

D'altra parte, in contrasto col teorico principio di equivalenza tra i singoli erano non solo le disparità createsi negli istituti, decise dai responsabili, ma anche le disuguaglianze favorite dai sistemi di sostentamento adottati, in epoca sia epoca sia napoleonica sia papale.

---

[28] Sulla vicenda, iniziata nel 1819, cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1819, b. 19, Sezione X, «Petizioni dei Condannati», «Petizione di Giovanni Agneletti alla direzione della casa di condanna di Bologna», 11 novembre 1819. Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1827, b. 18, Sezione I, «Provvidenze Generali,» per la documentazione riguardante la promozione del detenuto a sorvegliante. In una lettera della legazione di Bologna alla Tesoreria pontificia (10 dicembre 1827), e in un rapporto del direttore del Forte Urbano Filippo Roberti (29 novembre 1827) si specificano i motivi di tale decisione. Per il caso di Carlo Baldini, cfr. a ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1823, b. 56, Sezione X «Casa di Lavoro ». In particolare, la direzione decise ciò «pel buona condotta e premura che il recluso ha sempre avuto pel lavoro».

[29] Cfr. APB, *DIS*, «Detenuti», *Reclusi*, 1832, b. 40, libretto personale del detenuto Francesco Selleri. Qui, sono presenti le denunce di sei corrigendi e i relativi interrogatori, oltreché le informazioni raccolte dalla Giusdicenza criminale di Bologna.

[30] Come esempio, si rimanda al rapporto della direzione del San Michele in Bosco, s. d., in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 42, Sezione I, «Provvidenze Generali».

In età francese, il ministero dell'Interno copriva le spese del mantenimento - comprendenti vitto, vestiario e cure mediche - solo agli «assolutamente miserabili», perché «chi poteva» doveva provvedere da sé. Le fonti consultate sono molto vaghe in proposito, ma è certo una parte dei costi era saldata dai reclusi con le attività lavorative, mentre il restante era a carico dei familiari, prontamente individuati da direzioni e tribunali[31]. Era poi possibile usufruire anche di soccorsi esterni.

Tra 1822 e 1826, le istruzioni sino ad allora in vigore si limitarono ai soli inquisiti. Invece, per assicurare maggiore omogeneità, nelle case di pena e di correzione tutti furono sottoposti a «pari trattamento»[32].

Al Discolato, Provincia e Tesoreria cooperavano a sostenere i reclusi, ad eccezione degli internati su istanza parentale, per i quali i congiunti pagavano la cosiddetta «dozena»[33]. Al Forte Urbano, invece, la sola Tesoreria si impegnò a pagare una quota prestabilita per ciascun condannato agli imprenditori, che in cambio gestivano le manifatture, dividendone poi i guadagni col governo[34].

Così, in tali circostanze, nell'uno e nell'altro stabilimento si proibì la somministrazione di «qualsiasi aiuto esterno privato a detenuti e forzati», ma il divieto cadde puntualmente nel vuoto. Alla luce di quanto detto è evidente come, nonostante le divergenze esistenti tra questi metodi, sussistessero sempre evidenti differenze tra chi aveva mezzi propri e chi ne era sprovvisto.

---

[31] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 37, Sezione I «Provvidenze generali», «Regolamento approvato da S. A. I. il Principe Vice Rè con decreto 11 aprile 1808 per le sussistenze ai condannati agli ergastoli e case di forze e detenuti nelle carceri sotto processo».

[32] Gli inquisiti, infatti, erano tenuti a pagare le spese del proprio mantenimento coi propri mezzi e solo in caso di attestata miserabilità venivano alimentati dallo Stato. Cfr. a tale proposito «Circolare della Segreteria per gli Affari di Stato interni concernente il ricuperamento delle spese di giustizia punitiva», 16 maggio 1839, in *Raccolta delle leggi e delle disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel 1839*, Roma, Stamperia Camerale della R. C. A., pp. 84-86.

[33] Cfr. APB, *DIS*, «Circolari, disposizioni, rapporti, carte varie (1823-49)», b. 151, fasc. «Misura del testatico che, a titolo di dozena, si dovrà pagare da quelle famiglie che vengono abilitate a colocare qualche loro individuo a correzione», 23 settembre 1823. Cfr. anche *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*, in ASB, *BPL*, n. 121, (1 maggio-31 luglio 1822).

[34] Per il sistema in uso presso le case di pena nello Stato Pontificio, cfr. «Capitoli per l'assento della fornitura di tutte le Carceri, Detenuti, e Condannati in luogo di pena, e dei Forzati nelle Darsene, o Bagni», in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1826, b. 56, Sezione VII «Alimenti», e «Regolamento per l'Amministrazione Generale cointeressata di tutte le carceri, de'detenuti, condannati in luogo di pena, e forzati nelle darsene, e ne'bagni», redatto dal Tesoriere Belisario Cristaldi e pubblicato il 6 ottobre del 1828, in ASB, *LEG*, 1828, b. 22, Sezione «Alimenti».

Come si vedrà meglio più avanti, nell'esigenza di destreggiarsi alla meglio in un contesto difficile, i detenuti cercarono costantemente di avvalersi delle risorse aggiuntive a disposizione, mentre gli amministratori degli istituti non esitarono ad accordare piccoli e grandi privilegi a coloro che provenivano dagli strati alti della società.

2. Élite e miserabili

Poteva capitare che a trovarsi tra le mura fossero individui di «ceto onesto e distinto».

Nel 1801 giunse al San Michele in Bosco Anna Caldani, ex monaca rea di furto e di ferite verso una compagna. La prefettura del Reno dispose che a carico della donna, meritevole «di ogni premura», si sistemasse un ampio locale con camino, utilizzando una di quelle stanze destinate «alla gente dabbene»[35].

Nel 1808, nello stesso stabilimento arrivò Jean-Jacques La Carrière de Méricourt, nobile ufficiale della Marina francese ed ex deputato realista del Consiglio dei Cinquecento, condannato in seguito al colpo di Stato del 18 fruttidoro[36]. Per ordine del vice re Eugenio di Beauharnais, abitò nei locali dell'amministrazione, arredati con «robbe scelte e dispendiose», indossò sontuosi vestiti e parrucche, ed ebbe al suo seguito un domestico appositamente reclutato dalla direzione[37].

La gestione del caso comportò molte difficoltà: l'uomo, «irrequieto e tracotante», non riconosceva «per superiore che Napoleone» e le spese sostenute per la sua permanenza - anticipate dalla Direzione generale di Polizia italiana e

[35] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, b. 2, «Visite trimestrali», dispaccio del ministero dell'Interno del 31 gennaio 1803; ivi, 1805, b. 34, Sezione XII «Visite prefettizie», rapporto redatto dalla Prefettura del Reno in data 26 gennaio 1806; ivi, 1807, b. 31, Sezione XI «Petizioni de'Condannati», istanza di Anna Caldani dell'11 febbraio 1807 e relative risoluzioni.

[36] Jean-Jacques La Carrière de Méricourt è citato nella documentazione amministrativa con il solo cognome. Ringrazio il prof. Vittorio Criscuolo per avermi aiutata nell'identificazione del soggetto, sulla cui vita rimando a *Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire: 1789-1815*, ouvrage rédigé par le dr. Robinet, A. Robert, J. Le Chaplein, Vol. 2, Paris, Librairie historique de la Révolution et de l'Empire, 1899, pag. 264; *Correspondance de Napoléon I publiée par orde de l'Empereur Napoléon III*, Tome dixième, Paris, Plon-Dumaine, 1862, pag. 539.

[37] Tra la roba posseduta dal detenuto si segnalano «una credenza per riporre gli effetti di tavola, 4 tovaglie 12 tovaglioli, 6 grembiuli da cucina 2 saline per sale e pepe, vari piatti, una bottiglia di cristallo, 4 bicchieri di cristallo, una schiumarola, un mestolo da brodo, una graticola, un treppiedi». Cfr. ASB, *ISC*, CTV, b. 28, Titolo IX «Prigionieri di Stato», f. «Nota degli effetti che domanda il prigioniero La Carrière de Méricourt», in allegato al dispaccio del ministero dell'Interno in data 21 febbraio 1808. Cfr., inoltre, ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, Sezione X «Petizioni de' Condannati», istanza di La Carrière de Méricourt in data 2 maggio 1810, ove chiede e ottiene «due carmagnole e due pantaloni di nanchino, quattro paia di calzette di cotone, quattro mutande di cotone, tre berrette da notte e perrucche». Per la presenza del domestico cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 44, Sezione X «Petizioni de'Detenuti», istanza dell'11 gennaio 1812.

rimborsate dal governo francese - ammontarono a circa la metà dell'introito totale della casa di pena[38].

In quegli anni, al San Giovanni in Monte un altro detenuto era assistito da un servitore, il conte Pietro Paolo Paolucci, colpevole d'omicidio[39]. Invece, verso il 1830, al Discolato diversi corrigendi «di buona estrazione», esonerati dal lavoro perché inadeguati a «filare tozzi e stoppa», erano abilitati a prendere lezioni dai propri precettori[40].

Dalle vicende riportate, è facile notare come la presenza di internati «di riguardo» si accompagnasse all'elargizione di notevoli privilegi da parte delle autorità. Consuetudini simili si riscontrano in altri centri della penisola, tra i quali Roma. A detta di alcuni osservatori dell'epoca, infatti, alle Carceri Nuove gli aristocratici beneficiavano di «molte agevolazioni», e al San Michele a Ripa i più facoltosi dimoravano in un'ala distaccata dell'edificio[41].

A Bologna, così come altrove, rifuggire dagli obblighi imposti, alloggiare in ambienti separati e godere di alcuni comfort era permesso in via del tutto straordinaria, visto che le regole dei luoghi vietavano tali parzialità.

---

[38] L'irriverenza del recluso è più volte sottolineata nei carteggi delle autorità e nei rapporti delle guardie. Nel 1808 l'uomo chiese addirittura di essere traslocato nel palazzo della prefettura, perché angosciato dall'«hòrreure» del San Michele in Bosco, affermando che, da detenuto, a Parigi aveva occupato «l'appartement de l'infortunè et vertueux Louis XVI», a Mantova il Palazzo Ducale, e a Pizzighettone la «maison du genie». Cfr. ASB, *ISC*, CTV, 1808, b. 13, Titolo IX «Prigionieri di Stato», petizione in data 17 maggio 1808 destinata alla direzione della casa di forza. Avanzò anche reclami contro «les gardiens de l'infâme prison» e più volte provocò i custodi imponendo loro di «tenere il cappello in mano» quando si rivolgevano a lui. Si veda per questi episodi ivi, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, Sezione X «Casa di Lavoro», lettera del direttore Giovanni Battista Gamberini alla Prefettura del Reno in data 15 settembre 1808. Per informazioni sulle spese anticipate dalla Direzione Generale di Polizia cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 44, Sezione X «Casa di Lavoro», fasc. «Stato di cassa della casa di forza a tutto li 16 febbraio 1810»; ivi, b. 41, Sezione XI «Petizioni de'Condannati», dispaccio del ministero dell'Interno del 19 febbraio 1810.

[39] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 44, Sezione X «Petizioni de'Detenuti», petizione del detenuto s. d..

[40] Si rimanda alla tesi di laurea di Francesca del Neri, *"Utili e pacifici cittadini" dal Medioevo all'Ottocento. Ricerche sulla Casa provinciale di correzione di Bologna*, cit., e in particolare alle pp. 108-109.

[41] Per le Carceri Nuove, cfr. C. Paya, *Les Cachots du Pape*, Paris, Libraire de Achille Faure, 1865, pag. 72. Per il San Michele a Ripa, cfr. dello stesso autore, *Un prisonnier du Pape*, Paris, Chabot-Fontenay, Libraire-Éditeur, 1861, pag. 34. Per il San Michele a Ripa, cfr. V. Tergolina, *Quattro anni nelle prigioni del Santo Padre*, Torino, Tipografia Cerutti, Derossi e Dusso, 1860, in particolare alle pp. 38-40. Al Buon Pastore, alcune detenute avevano al proprio servizio altre internate di più bassa estrazione sociale. Cfr. A. Groppi, *«Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che ne vuole». Carriera di un'internata tra Buon Pastore e manicomio*, in «Annali della fondazione Lelio e Lisli Basso», n. 84, 1983, pp. 189-224. Casi analoghi sono stati rinvenuti nelle prigioni romane d'età napoleonica. Cfr. M. Formica, *La città e la Rivoluzione: Roma 1798-1799*, cit., pag. 272.

Gli stessi governatori sottolineavano come sporadicamente coloro che avevano «un qualche consistente mezzo» soggiornavano nelle prigioni e, così, quando ciò accadeva, le norme esistenti si piegavano, grazie all'intervento di personaggi illustri o all'accondiscendenza dei responsabili.

Si tratta effettivamente di eventi rari: la povertà sembra essere una caratteristica fondamentale dell'esperienza reclusiva, e gli agi accordati a queste figure eccezionali stridono con lo stile di vita imposto negli istituti, pensato generalmente per punire e rieducare «uomini e donne provenienti dalla feccia del popolo», come specificava il cardinale legato Giuseppe Spina nel 1824[42].

Le carceri cittadine - si è già appurato - erano in prevalenza popolate da appartenenti alle basse fasce sociali, quali artigiani, salariati, piccoli lavoratori indipendenti. E oltre ai «poveri delinquenti», sostavano talvolta soggetti non propriamente rientranti nell'ambigua categoria della "devianza", ossia indigenti respinti dagli enti di soccorso che nelle sedi di polizia chiesero con successo «d'esser carcerati» per «non sapere come vivere».

Ancora a Ottocento inoltrato, la detenzione a Bologna rappresentava una soluzione estrema per risolvere situazioni di drammatica precarietà. Nel 1814, ad esempio, si ammisero in casa di forza diversi giovani, tra i quali il ventiduenne Luigi Forni, che si era offerto «spontaneamente a restare richiuso» e Giuseppe Vaccari, che aveva minacciato «de fare il ladro» qualora non fosse stato aiutato, mentre all'Abbadia, nel 1833, erano depositati molti anziani, «non a titolo delittuoso» ma perché soli e abbandonati[43].

Per questa massa di persone le comodità non abbondarono mai. Anzi, il mediocre trattamento offerto negli istituti costituiva una parte integrante della sanzione, ed era giustificato dall'esigenza di garantire che le condizioni dei reclusi non fossero migliori di quelle dei liberi cittadini, «osservanti del buon ordine e

[42] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1824, allegato di risposta alle «Osservazioni della Deputazione di Carità alle Carceri in Bologna al Rapporto in data 7 gennaio 1824 del sign. Bernardino Notari rappresentante li Fornitori Carcerarj diretto a S.E. il Cardinale Legato di Bologna».

[43] Per i casi del 1814 cfr. ASB, *AGP*, b. 33, Sezione X «Casa di Lavoro», missiva della Commissione di Polizia al Consigliere direttore dipartimentale del Buon Governo in data 12 novembre 1814; ivi, b. 34, Sezione XI «Petizioni», lettera riservata del Commissario di Polizia di Ponente Longanesi al direttore del Buon Governo, 9 novembre 1814. Sugli anziani ammessi al Discolato cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1833, b. 26, Sezione XI «Visite e provvidenze sulle carceri», fasc. «Carceri, visita in Agosto 1833», relazione della Direzione Provinciale di Polizia, 18 settembre 1833; ivi, b. 15, Sezione XI «Petizioni», istanza di Gaetano Grazia in data 10 agosto 1824 e sua accettazione.

amici della società»[44]. Tale principio si rintraccia nelle teorie e nei dibattiti dei riformatori europei svoltisi verso la metà del XIX secolo e influenzò le norme di conduzione di tutti i penitenziari ottocenteschi[45].

Per Bologna, le fonti consultate ci restituiscono squarci di una esistenza comunitaria ove frugalità e livellamento dei bisogni individuali erano due facce della disciplina imposta, e i problemi che ciò comportava.

Nonostante le ansie di separazione, negli stabilimenti tutti trascorrevano i giorni in grandi cameroni, così freddi che era necessario allestire veri e propri falò «perché non si perisse dal gelo», e ognuno dormiva su semplici assi di legno o su «paglioni», perché solo gli infermi disponevano di materasso[46].

Il vestiario era uguale per tutti ed era formato da pochi e semplici elementi: per gli uomini una blusa, pantaloni e giacca di panno o di lino, per le donne «una camicia, un corsetto e sottana di tela per l'estate, e di mezza lana per l'inverno», oltre che fazzoletti «da spalle e da notte». E significativamente a nessuno era permesso «imbrattare la divisa con carbone, abbellirla con pitture o scolpirvi il proprio nome»[47].

Allo stesso modo, il vitto era appena sufficiente per assicurare la mera sopravvivenza: il pranzo consisteva di pane (dalle 17 alle 24 once), una minestra con legumi o verdura e una «foglietta» di vino, con porzioni più abbondanti per gli ammalati; negli anni Trenta dell'Ottocento - sebbene in quantità irrisorie - comparve nelle tabelle alimentarie la carne, vietata nei «giorni di magra» e in periodo quaresimale, ma in ogni caso la sera non era contemplata alcuna consegna di cibo[48].

---

[44] Cfr. ASM, *SSA*, FIN, cart. 97, 1806-1807, «Memoria sulle carcerati e Carcerati».

[45] Cfr. A. Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere a Karl Mittermaier (1835-1865)*, cit, in particolare alle pp. 127-130.

[46] Cfr. ad esempio, ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, Sezione «Provvidenze generali», fasc. «Relazione della visita 28 ottobre fatta dal Segretario Generale Delegato della prefettura e dal Commissario ai Tribunali».

[47] Per l'abbigliamento in uso presso la casa di correzione dell'Abbadia, cfr. *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*, in ASB, *BPL*, n. 121 (1 maggio-31 luglio 1822). I dettagli sulla divisa adottata al Forte Urbano si evincono invece dal contratto di fornitura delle carceri pontificie, composto da 301 articoli, a firma del Tesoriere Generale Belisario Cristaldi, del 1826. Per quest'ultimo cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1826, b. 56, sezione VII «Alimenti», «Capitoli per l'assento della fornitura di tutte le Carceri, Detenuti, e Condannati in luogo di pena, e dei Forzati nelle Darsene, o Bagni».

[48] Per il vitto in età napoleonica cfr. ASB, «*PDR*, tit. XII, R. 5, 1808, b. 37, Sezione VI «Alimenti», Regolamento approvato da S. A. I. il principe viceré con decreto 11 aprile 1808 per le

In alcuni luoghi, poi, e per diverse ragioni - quali il sovraffollamento, la fatiscenza degli edifici o la scarsità di fondi a disposizione - è certo che lo stato dei detenuti fosse ben peggiore di quello previsto.

Nelle prigioni, infatti, si poteva morire «per isfinimento o per languore», mentre l'aria «sottile e cattivissima» favoriva epidemie e contagi, contro i quali le misure proposte dai medici potettero fare ben poco.

A dispetto dei rimedi adottati e dell'ossessione per l'igiene ostentata dagli amministratori, le esalazioni del fetore «insopportabile e malsano» erano puntualmente avvertite da chi risiedeva nelle vicinanze, tanto che nel 1833 al San Giovanni in Monte si murarono venti finestre per impedire al cattivo odore di arrivare al vicino collegio di San Luigi, dal quale più volte ci si era lamentati[49].

Ad aggravare la qualità della vita contribuivano anche disorganizzazioni e frodi dei fornitori, per cui le direzioni dovettero ricorrere costantemente all'aiuto della carità per salvaguardare la conservazione dei più sfortunati, ottenendo non sempre i risultati sperati.

Tra 1806 e 1815, si contattò ripetutamente il vicario di Bologna perché imponesse ai parroci la raccolta di offerte, ma le insistenze portarono solo a momenti di tensione tra l'una e l'altra parte[50]. E quando, successivamente, spettò alle congregazioni religiose occuparsi di migliorare le sorti dei detenuti, la

---

sussistenze ai condannati agli ergastoli e case di forza e detenuti nelle carceri sotto processo». Per la Restaurazione pontificia cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1830, sezione «Provvidenze Generali», il «Regolamento disciplinare per le case di condanna», redatto da monsignor Mario Mattei in data 9 agosto 1830 e trasmesso alle province dello Stato con circolare del 2 settembre 1830. Per il Discolato, cfr. *Regolamento e discipline per l'amministrazione e polizia del Reclusorio pei Discoli*, cit., art. 20-21.

[49] In particolare, nell'età napoleonica vi furono notevoli sforzi per recuperare i testi medici usati come guida per l'igiene in molte carceri europee, tra i quali i libri di Jhon Pringle sulla aerazione dei locali, e di Jhon Haygarth sulle "febbri carcerarie". Cfr. in proposito, ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, b. 32, Sezione XIII «Spedali, Medici, Chirurghi, Cure, Spese». Per una vasta bibliografia sulla "medicina igienica" applicata alle prigioni del XIX secolo, si rimanda a R. Creese, W. F. Bynum, J. Bearn, *The health of prisoners: historical essays*, Amsterdam, Rodopi, 1995. Per l'episodio del San Giovanni in Monte, cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1833, b. 26, Sezione XI «Visite e provvidenze sulle carceri», Relazione dell'ingegnere Giovanni Bassani alla legazione di Bologna, 21 febbraio 1833». Per altre lamentele, cfr. ivi, fasc. «Carceri, Discolato, Spedale Carcerario. Visita del 15 gennaio 1833». Sul *topos* del penitenziario come "posto infestante" nel quale sporcizia, disonestà e indecenza si legavano indissolubilmente, cfr. A. Corbin, *Storia sociale degli odori, XVIII e XIX secolo*, Milano, Mondadori, 1983, in particolare alle pp. 151-176.

[50] Cfr. ASB, *ISC*, ATV, 1810, b. 24, Titolo IV «Sussidi», fasc. «Elemosina demandata a Monsignor Vicario Generale di Bologna Benedetto Conventi», 7 novembre 1810; ivi, 1811, b. 25, Titolo IV «Sussidi», lettera del vicario Benedetto Conventi del 30 dicembre 1810 ove si parla della raccolta di "pochi bajocchi"; ivi, fasc. «Sussidio domandato dal R. Direttore pei condannati a monsignor Vicario Generale», s. d..

situazione non cambiò di molto, perché emersero presto forti difficoltà legate agli scarsi lasciti a disposizione. Dall'analisi di una *Storia in compendio dell'Opera dei Poveri Carcerati* - confraternita sorta nel Cinquecento e dal 1816 amministrata dalla Commissione dell'Ospedale Maggiore - si deduce che nel 1838 vi erano solo quattordici vecchi testamenti a favore dei carcerati, le cui disposizioni erano state trascurate col passare dei secoli[51].

Da quanto detto, si comprende bene quali fossero le difficoltà e le sofferenze che comportava l'internamento. E tuttavia, in circostanze così difficili, anche tra i meno abbienti vi fu sempre l'opportunità di procurarsi qualcosa in più se si disponeva di un gruzzolo.

D'altra parte, ogni stabilimento era dotato di un "bettolino", una trattoria ove si spacciavano generi commestibili e non, al prezzo delle botteghe cittadine. Al San Michele in Bosco si vendeva «cervellato di Milano», frittura marinata, fegato, salmone, zampone, frutta, coppa, cotiche, ricotte e castagne e anguille salate[52]. Nel 1840 quest'uso cessò, e si vietò la consumazione di ogni prodotto di lusso, ma si continuò comunque a permettere a esercenti «di buoni costumi» lo smercio di diversi articoli, come pane, formaggio, baccalà, oltreché carta, penne e inchiostro[53]. Si poteva poi comperare tabacco, valutandone il peso da uno sportellino e, come si ricorderà, a ciò si aggiungevano i traffici e i contrabbandi promossi dai sorveglianti.

La documentazione consultata non permette di sapere con precisione quanti usufruirono di questi servizi, ma è certo che i più svantaggiati avanzarono non pochi reclami. Nel 1812, con una petizione collettiva, in cinquanta protestarono

[51] Non risulta vi siano ricerche sull'Opera dei Poveri Carcerati nel XIX secolo e per un quadro generale dello stato della confraternita successivo all'invasione francese, si rimanda a ASB, *OSM*, Serie XI, n. 16, « Opera Pia dei Carcerati. Rendiconto e Storia 1781-1838». Da qui, si evince come sino al 1838, l'Opera abbia beneficiato di quattordici lasciti (dei quali due ordinati da donne). Di questi, tre sono XV secolo, quattro del XVI secolo, e cinque del XVIII secolo. Il documento, estremamente interessante, reca informazioni relative alle vicende dell'Opera sin dall'epoca della sua fondazione, riportandone puntualmente anche i rendiconti di cassa.

[52] Per il bettolino del San Michele in Bosco, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, b. 50, Sezione I «Provvidenze Generali», fasc. «Capitoli pel Contratto d'appalto del mantenimento dei condannati nella Casa di Correzione, e detenuti nelle Carceri di Bologna, ed in quelle del Dipartimento del Reno, 10 maggio 1813», e in particolare l'allegato «Capitoli per la locazione della Trattoria». Per i generi venduti, cfr. ivi, fasc. «Trattoria San Michele in Bosco. Nuovo appalto e proposizioni relative. Inconvenienti nell'amministrazione della Regia Casa suddetta».

[53] Cfr. «Regolamento sopra l'uso del vino nella case di condanna», del cardinale Tesoriere Antonio Tosti, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell'anno 1840*, Roma, Stamperia Camerale, 1841, alle pp. 129-133.

perché erano «costretti a vedere ma non a prendere» ciò che desideravano, domandando pure se i condannati non godessero tutti «di dovuta indistinzione»[54].

Generalmente, come si è visto, i reclusi prelevavano piccole somme - necessarie per acquistare prodotti e alleviare il peso delle privazioni quotidiane - dai proventi del lavoro, la cui quantità dipendeva dall'impiego svolto, o dalle porzioni del «deposito» che i responsabili anticipavano a loro discrezione.

Vi erano però anche altri espedienti, consentiti e non, per racimolare spiccioli e migliorare le proprie condizioni.

I rapporti che si creavano nei luoghi portavano di solito numerosi benefici: gli «amichevoli prestiti» tra i detenuti erano all'ordine del giorno e venivano registrati su biglietti, chiamati «promesse di pagamento» o «confessi», redatti dagli insolventi e sottoscritti dagli amministratori. [55] Frequenti erano anche le azioni illecite, come i furti di monete, effettuati forzando i cassetti ove, sin dall'ingresso, si riponevano gli averi di ciascuno, o nella notte, mentre gli altri riposavano.

In particolare, durante la parentesi napoleonica vi fu una certa elasticità nell'accordare l'utilizzo di soccorsi aggiuntivi. Così, diversi detenuti gestirono affari economici fuori e dentro le mura per usufruire dei guadagni, a dispetto della normativa vigente che proibiva di amministrare beni, servirsi di «porzioni delle proprie rendite» e, soprattutto, uscire per motivi privati durante la reclusione[56].

Alcuni, sebbene condannati, rimasero nei luoghi di custodia, più vicini al centro della vita cittadina, per condurre trattative con artigiani e bottegai. Altri invece, furono abilitati ad allontanarsi dagli spazi di pena per curare personalmente i propri interessi. Antonio Montuschi lasciò nel 1808 il San Michele in Bosco sotto scorta e si trattenne a Lugo per tre giorni, il tempo necessario per riscuotere una parte d'eredità; e qualche anno dopo, nel 1813, Luigi

[54] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1813, b. 51, Sezione X «Casa di lavoro», petizione collettiva avanzata da cinquanta condannati del San Michele in Bosco, 20 febbraio 1812.
[55] Per qualche esempio, si rimanda a ASB, *ISC*, CTV, b. 66, «Petizioni», istanza di Giuseppe Nardi in data 30 novembre 1811; ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 41, Sezione XI «Petizioni dei condannati», istanza di Andrea Andrioli, 4 giugno 1810; ivi, istanza di Gaetano Righi, s. d.; ivi, *AGP*, 1814, istanza di Bernardino Romani del 7 agosto 1814.
[56] Il codice penale napoleonico (Libro I, capo I, art. 31) prevedeva che i condannati alla reclusione e ai lavori forzati non potessero in alcun modo amministrare i propri beni o ricevere parte delle proprie rendite. Cfr. *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, Ristampa anastatica, a cura di Sergio Vinciguerra, *Casi, fonti e studi per il diritto penale*, Serie II, Le fonti, n. 19, Padova, Cedam, 2002, in particolare i saggi di A. Cavanna, M. A. Cattaneo e S. Vinciguerra.

Tommasia si recò a Bologna con una guardia per «prendere cognizione de'suoi commerci e recuperare quattro sovrane»[57].

Era possibile anche rivendicare i crediti contratti prima della carcerazione. Da una trentina di petizioni esaminate si nota come i detenuti fossero estremamente precisi nell'indicare i nomi, i soprannomi e i domicili dei debitori alle direzioni, le quali a loro volta si prodigarono a contattare le autorità dei luoghi ove risiedevano gli insolventi. Nel 1810 Matteo Bergomi acquisì 15 paoli da un certo Giacomo Guarmandi, calzolaio abitante a Bologna in via de' Cortellini, grazie alla mediazione di Giovanni Gamberini, responsabile della casa di forza cittadina, e numerosi furono i carteggi tra gli amministratori dei penitenziari e le prefetture, volti a esaudire le istanze dei detenuti[58].

In periodo pontificio queste abitudini tesero a scomparire, nel contesto di un generale inasprimento dei divieti riguardanti l'utilizzo di soccorsi provenienti dall'esterno nelle carceri e, in ciò, Bologna seguiva le orme di altri Stati della penisola, come il Regno di Sardegna, il Lombardo-Veneto e la Toscana, intenti a limitare quanto più possibile le fonti di disuguaglianze tra i singoli[59].

L'efficacia di tali misure non deve essere però sopravvalutata: gli aiuti da fuori furono ampiamente tollerati, così come altre consuetudini del periodo precedente. I detenuti continuarono a elemosinare dalle inferriate, «contro le regole e ogni decenza», e a barcamenarsi tra le difficoltà come meglio potevano, attivando le

[57] Cfr. ASB, *ISC*, CTV, b. 66, «Petizioni», istanza del condannato Antonio Montuschi al legato Albani con relativa risoluzione, s. d., ma del 1808; ASB, PDR, tit. XII, R. 5, 1813, b. 44, Sezione XI «Petizioni dei condannati», istanza accolta di Luigi Tommasia, febbraio 1813.

[58] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 41, Sezione XI, «Petizioni dei condannati», petizione del detenuto Matteo Bergomi in data 4 giugno 1810. Le altre petizioni consultate, contenenti le relative risoluzioni, si trovano tutte in ASB, PDR, tit. XII, R. 5, 1808-1814, nella Sezione XI «Petizioni dei condannati» .

[59] In Lombardia, era il codice penale austriaco che regolamentava la questione. Si vietò l'uso di denaro proveniente dall'esterno a tutti i condannati. Cfr. *Codice penale universale austriaco coll'appendice delle più recenti norme generali. Parte I. Dei delitti, Seconda edizione ufficiale*, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1815, alle pp. 104-105. In Toscana, vitto, vestiario e denaro esterno erano proibiti nelle case di condanna. Cfr. C. Peri, *Notizie sulla riforma delle prigioni in Toscana corredate di tutti i regolamenti ed ordini alla medesima relativi, come di prospetti statistici, e di tavole e disegni per li stabilimenti penali e penitenziarj esistenti, fino all'anno 1850. Seconda pubblicazione fatta da Carlo Peri, Firenze, Stamperia, 1850*, alle pp. 161-162. Per il Regno di Sardegna, Petitti da Roreto affermò che se «il ditenuto accusato può benissimo procurarsi quand'è facoltoso» soccorsi aggiuntivi, «il ditenuto condannato quand'anche ricco debbe essere sottoposto allo stesso trattamento» degli altri. Cfr. C. I. Petitti da Roreto, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Pomba, Torino, 1840, pp. 21-26.

reti a loro disposizione al fine di assicurarsi tutto ciò che serviva per alleggerire il carico delle ristrettezze[60].

L'introduzione di effetti personali, in particolare, è una pratica che si riscontra nelle prigioni bolognesi lungo tutta la prima metà dell'Ottocento.

Solitamente, i detenuti richiedevano «biancherie di letto e di dosso», cioè lenzuola e indumenti che - malgrado le prescrizioni - si indossavano quando l'uniforme diventava lacera e inservibile. Erano perlopiù cose di poco conto, come quelle acquisite da Fioravante Alborghini, al Forte Urbano nel 1828: un tabarro «di colore arancione usatissimo», sacchi di tela, una giacchetta «di filo di lana verde e rossa», alcune «trapunte di diversa lunghezza, logore e sporche» e «tre camicie usate, da uomo e donna», dettaglio che conferma l'esistenza di baratti che non sempre si concludevano felicemente[61].

Vestiti, coperte, indumenti intimi erano infatti oggetto di negoziazioni e scambi che facilmente si risolvevano in imbrogli. Nel 1826, alla casa di Castelfranco, Giacomo Testoni consegnò a Luigi Rossi una giubba rattoppata e un «gillé di panno» con la promessa di ricevere in cambio di un paio di «stivaletti consunti», ma non ebbe nulla indietro e, per di più, non recuperò i suoi averi, perché il compagno li aveva rivenduti, «adducendo a scusa che l'avea stracciati, non essendo per nulla buoni»[62].

I carcerati domandarono non solo «robba» di prima necessità, ma anche ciò che poteva contribuire a compensare le mortificazioni psicologiche imposte durante l'internamento. Vi era chi chiedeva libri e testi di «varie storie sacre», o chi -

[60] L'uso della questua era già stato interdetto nel 1802 dalle autorità napoleoniche, a favore di forme caritative più controllate e gestite dalle autorità governative. Su detti divieti cfr. ASB, *ARN*, ACG, *CAR*, Vol. 1, fasc. 7-10, «Tribunali Commissario. 3 luglio 1802. Sorveglianza alla Casa di Forza e sua Guardia attribuita dal G. G. alla Prefettura», 11-15 luglio 1802; ASB, *ISC*, ATV, 1803, lettera del comandante della Guardia Nazionale Paolo Berti all'Amministrazione dipartimentale del Reno in data 29 luglio 1803; ivi, 1805-1807, missiva del il Prefetto del Reno Somenzari alla direzione di San Michele in Bosco, dell'8 giugno 1806. Per l'età pontificia, si vedano le osservazioni in margine al *Regolamento per le Carceri. Il Commissario Straordinario Pontificio G. Bedini, Bologna 25 settembre 1849*, Bologna, Tipi Governativi alla Volpe, 1849, 14 pp., in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 11, 1849.

[61] Cfr. ASB, *AGP*, b. 34, Sezione XI, «Petizioni dei Condannati», istanza accolta del condannato Fioravante Alborghini, s. d..

[62] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1828, istanza del condannato Giacomo Testoni, 3 ottobre 1828.

come Pietro Malpezzi - pretese un violino lasciato a casa per «dilettarsi e rincuorarsi da li dolori»[63].

Inoltre, come succede in tutte le realtà che mirano a conformare abitudini interiori ed esteriori, proprio il vivo desiderio di distinguersi dagli altri portò alcuni detenuti a esigere, senza successo, la riconsegna di averi tenuti prima della segregazione, quali orologi, spille o piccole fortune, come quelle richieste nel 1822 da Maria Geminiani di Lugo, comprendenti «una medaglia d'argento d'orato, un anello con pietra rossa e sette fili di granate», ossia «tutto quel che aveva in libertà»[64].

Così, testimonianze raccolte, emerge l'esistenza di una povertà differenziata, difficilmente desumibile dalle fonti "istituzionali", come i registri della popolazione carceraria, che tendono ad appiattire in rigide categorie situazioni socioeconomiche individuali differenti tra loro. E, allo stesso modo, affiora l'importanza rivestita dai vincoli esterni, visto che a soddisfare tali bisogni erano frequentemente i congiunti.

Nel contesto di una legislazione oscillante tra permessi e proibizioni, infatti, i parenti fornirono denaro, abiti e pietanze anche contro i regolamenti, grazie all'indulgenza dei responsabili, consci delle deficienze del sistema. In particolare, fu spesso permesso loro di somministrare vivande in aggiunta a quelle distribuite, nella convinzione che il solo cibo "governativo" fosse visibilmente incapace a «sorreggere macchine obbligate a travagliare» e a «mantenere in un giusto rigore di salute»[65].

Il sostegno offerto dai congiunti, però, non si limitava alla sola sfera materiale. L'*entourage* familiare incise in vario modo sui destini dei detenuti, fornendo supporto affettivo o cercando di piegare a proprio vantaggio le dinamiche imposte dalle istituzioni e, per gli internati, rappresentò un costante punto di riferimento al quale appoggiarsi per affrontare le criticità connesse alla prigionia.

---

[63] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 44, Sezione XI, «Petizioni dei condannati», petizione di Pietro Malpezzi in data 5 febbraio 1812.
[64] Cfr. ASB, *LEG*, 1822, b. 22, Sezione XI «Petizioni de'Detenuti», petizione Maria Geminiani di Lugo, settembre 1822.
[65] Si rimanda alle già citate osservazioni in margine al *Regolamento per le Carceri. Il Commissario Straordinario Pontificio G. Bedini, Bologna 25 settembre 1849*, Bologna, Tipi Governativi alla Volpe, 1849, 14 pp.

3. Famiglie, istituzioni, reclusi

La documentazione sull'apporto offerto dalle famiglie nel sostentamento dei detenuti è estremamente frammentaria. In assenza di fonti in grado di fornire un quadro completo, alcune indicazioni sono desumibili dall'analisi di un *corpus* di centoquattro istanze e dai carteggi delle autorità.

Tra 1808 e 1814, dietro ordine della direzione del San Michele in Bosco e dei tribunali, sessantuno parenti inviarono mensilmente denaro agli amministratori, incamerato come contributo per le spese di vitto, vestiario e medicinali per gli ospiti della casa di forza del Reno. In trentadue si rifiutarono di elargire la quota precedentemente pattuita allegando certificati di povertà, e in undici casi si ricorse ad accordi in «via conciliativa», i reticenti furono cioè spronati ad assolvere ai propri doveri tramite moniti della polizia, dei giudici di conciliazione e dei podestà dei paesi d'origine. Furono obbligati al pagamento degli alimenti perlopiù figure maschili - padri, fratelli, mariti, zii - (75%) e, in assenza di queste, le donne - madri e sorelle - (22%) oltreché curatori e tutori (13%)[66].

Inoltre, negli stessi anni, in quaranta fornirono soccorsi in monete e sostanze, mentre nel 1828 in settantatre somministravano «vari aiuti» ai condannati del Forte Urbano[67].

Anche se la normativa riguardante il ruolo dei congiunti nel mantenimento della popolazione carceraria mutò, come si è visto, nel corso del tempo, i mezzi impiegati dai parenti per adempiere agli oneri imposti o semplicemente per migliorare le condizioni dei prigionieri rimasero sostanzialmente gli stessi.

Sollecitati dai reclusi, questi vendettero piccole proprietà, si affrettarono a spartire eredità e a inviare porzioni di corredo, imponendo alle volte precise condizioni d'accesso alle risorse[68].

---

[66] Tale quadro si è ottenuto effettuando una statistica sulle petizioni inviate da reclusi e parenti ai responsabili della casa del Reno. Le istanze si trovano perlopiù tra la documentazione contenuta in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1808-1814, nella Sezione XI «Petizioni dei Condannati».

[67] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1828, b. 22, Sezione I «Provvidenze generali», missiva spedita in data 22 agosto 1828 dalla direzione del Forte Urbano alla Legazione di Bologna.

Nel 1811, dopo varie «pressature», Tommaso Savena acconsentì a spedire un «benevolo ausilio» al figlio Antonio, condannato a cinque di anni di galera, a patto di ricevere prima un certificato nel quale si esplicitasse che l'uomo «avea smesso d'essere insubordinato e scialacquato». E in modo simile - rispettivamente nel 1815 e nel 1830 - lo zio di Giuseppe Caluniardi e il fratello di Francesco Tonnarelli si dichiararono disposti a mandare una «piccola volontaria contribuzione», purché fosse gestita dai responsabili degli stabilimenti[69].

È evidente come la carcerazione incidesse notevolmente sulla stabilità economica familiare, anche perché, come si deduce dalle statistiche effettuate, a trovarsi nelle prigioni furono perlopiù uomini in giovane e matura età i quali, non di rado, costituivano l'unica fonte di guadagno per il nucleo stesso.

La detenzione poteva quindi comportare il forte peggioramento di un equilibrio finanziario domestico di per sé già precario tanto che, per risolvere tale problema, in casi estremi i congiunti furono ammessi nelle prigioni per periodi più o meno lunghi.

Al San Michele in Bosco, nel 1806 la moglie di Stefano Centughi fu assunta in qualità di «aiuto-infermiera», sia per «assistere alle occorrenze» del marito, sia «per sfamarsi essendo priva di padre e di madre», e qualche anno dopo, per gli stessi motivi, la sposa di Giacomo Tomaselli fu inclusa nel «ruolo dei maestri della casa di pena» come «travagliatrice di seta e servente»[70].

Potevano poi essere prese misure che indirettamente aiutavano la ripresa degli altri componenti, e ciò accadde ad esempio nel 1826 quando si permise al figlio del recluso Tommaso Pagani di rimanere per tre mesi presso la casa di

---

[68] Per la spartizione di eredità, si rimanda, come esempi, alla petizione di Emidio Negri del 2 marzo 1809, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, b. 31, Sezione XII «Visite trimestrali» e all'istanza di Giuseppe Bellini del 7 gennaio 1815, in ASB, *GPA*, b. 23, Sezione XII «Visite trimestrali». Per la vendita di proprietà, cfr. petizione di Giacomo Taisera, 11 maggio 1806, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 34, Sezione XI «Petizioni». Per l'invio di porzioni di corredo, cfr. istanze di Antonio Serena e di Giuseppe Spettoli, s. d., ASB, *ISC*, CTV, b. 24.

[69] Cfr. istanza di Tommaso Savena del 10 maggio 1811 alla direzione del San Michele in Bosco in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, b. 42, Sezione XI «Petizioni», e istanza di Giuseppe Caluniardi in data 10 agosto 1815, ASB, *AGP*, 1815. Per l'istanza di Antonio Tonnarelli, si rimanda a ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1830, Sezione XI «Petizioni».

[70] ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 34, Sezione IX «Petizioni dei condannati», istanza di Stefano Contughi in data 6 settembre 1806 e relativo rapporto del custode del San Michele in Bosco dell'11 giugno 1808 sui problemi causati dalla presenza della moglie del detenuto. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 34, Sezione XI «Petizioni dei condannati», istanza di Giacomo Tomaselli in data 4 agosto 1812 con relativa decisone degli amministratori della casa del Reno.

Castelfranco per «esercitarsi a fare il calzolaio sotto il padre», trovandosi «a passeggio»[71].

Si tratta di episodi che, sebbene infrequenti, rimarcano alcune questioni sulle quali ci si è già soffermati, ossia la disponibilità dei responsabili ad andare incontro a situazioni difficili flettendo regole all'apparenza rigide, e la "porosità" dell'istituto penitenziario, a più livelli aperto alla realtà circostante[72].

D'altronde, la presenza dei familiari oltre i cancelli, benché severamente interdetta, fu più diffusa di quanto si potrebbe credere. Alle permanenze concesse straordinariamente si aggiungevano, infatti, quelle indebite.

Le numerose richieste presentate dagli internati per allestire locali ove «abboccarsi» per qualche ora coi propri cari in totale *privacy* ebbero tutte esito negativo, perché ritenute contrarie alle misure di sicurezza e di decenza adottate[73]. Ma le disposizioni erano aggirate, come di consueto, grazie alla compiacenza dei sorveglianti, e a dimostrarlo è un'epistola del Tesoriere Generale inviata nell'agosto del 1820 al direttore della casa di pena di Pesaro, nella quale dichiarava «assolutamente intollerabile» che in molte prigioni pontificie, tra le quali quelle bolognesi, si permettesse di custodire in cambio di qualche soldo «tutti gli ammogliati con le loro moglij», provocando così «scandali e occasioni peccaminose»[74].

A un'analisi dei documenti d'archivio emergono altri tratti del complesso ruolo esercitato dai gruppi parentali, i quali - non limitandosi a una funzione di cura e tutela in ambito prettamente materiale - furono capaci di instaurare un costante dialogo con le autorità su più fronti, sfruttando i margini di manovra a disposizione anche nell'orientare modalità e tempi della reclusione a proprio vantaggio.

---

[71] ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1826, b. 56, Sezione XI Petizioni dei Condannati, istanza accolta del recluso Tommaso Pagani, in data 23 giugno 1826.

[72] Si rimanda al già citato G. Chantraine, *La Sociologie carcérale: approches et débats théoriques en France*, cit.. Sull'applicazione variabile della normativa in contesto reclusivo, cfr. invece, V. Fiorino, *Il «controllo sociale»: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, in «Storica: rivista quadrimestrale», vol. 13, 1999, pp. 155-183, e in particolare a pag. 147.

[73] Per tali domande, come esempio, si rimanda all'istanza collettiva del 17 marzo 1807 destinata alla direzione del San Michele in Bosco, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 35. Sezione XI «Petizioni dei condannati».

[74] Cfr. ASR, *CAM II*, *Carceri*, b. 7 (1818-1833) fasc. 1, f. 205.

Tali dinamiche sono state largamente indagate nell'ambito dell'internamento per via amministrativa, spesso originato da istanze private. Per il XIX secolo, un'ampia mole di ricerche ha sottolineato il consapevole utilizzo delle risorse istituzionali da parte delle famiglie, che nella detenzione trovarono una soluzione per risolvere in modo rapido e discreto situazioni conflittuali grazie all'intermediazione della polizia[75].

A Bologna, come altrove, proprio in virtù della natura "infragiudiziaria" dei provvedimenti, i congiunti riuscirono a far liberare anticipatamente i membri indisciplinati, arrivando a ritrattare le denunce già depositate qualora reputassero gli stabilimenti esistenti inadeguati alle proprie esigenze. E ciò avvenne in età sia napoleonica sia papale, significativamente proprio negli anni in cui - a dispetto dei propositi espressi dai governatori - il San Michele in Bosco prima e il Discolato poi si ritrovarono a fungere da veri e propri contenitori per le più disparate categorie reclusive.

La vicenda di Angelo Traigara, «giovine poco incline alle buone maniere» è da questo punto di vista esemplificativa. Nel 1809 il padre Tommaso chiese per lui «una detenzione per miglioria» alla polizia, spiegandone dettagliatamente i motivi, e quest'ultima condannò «speditamente» Angelo a tre anni di detenzione presso il San Michele in Bosco, poiché non vi erano luoghi specificamente preposti al trattamento di casi analoghi. Così, solo sei mesi dopo, il genitore presentò un reclamo ove, proclamando il suo «sviscerato amore» verso il figlio, chiese che questi «non soffrisse tal punizione», perché tutto sommato «la condotta sua non era che poco difforme dal dovere di buon cittadino»[76]. Una strategia simile fu utilizzata da Giovanni Michelini e dalla sua consorte che nel 1833

[75] Sull'internamento parentale cfr. G. M. Sirovich *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e storia», n. 50, 1990, pp. 827-845; C. Lis, H. Soly, *Disordered lives. Eighteenth-Century Families and their Unruly Relatives*, Cambridge, Polity Press, 1996. In particolare, sull'internamento minorile disposto dalle famiglie, cfr. P. Meyer, *The child and the State: the intervention of the State in family life*, translated by J. Ennew and J. Lloyd, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Per Bologna, cfr. G. Angelozzi, *Genitori, figli, polizia a Bologna nell'età della Restaurazione*, in «Storicamente», Rivista del Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche e Geografiche dell'Università di Bologna, 8-2012, pp. 1-17. Per le richieste dei parenti presentate a Bologna alla polizia in tema di indisciplina si rimanda a S. C. Hughes, *Probing the Police in the Past. An Italian Case Study*, in «Criminal Justice Review», Volume 13, issue 2 (September 1988), p. 21-40.

[76] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1809, b. 31, Sezione XI, «Petizioni», istanza di Tommaso Traigara, 21 maggio 1809.

ripresero con loro il figlio Domenico perché all'Abbadia «conversava costantemente con individui arroganti, insubordinati, prostitute e criminali»[77].

Tuttavia, anche nel campo meno elastico della reclusione penale i parenti raggiunsero notevoli obiettivi adottando diversi espedienti.

Molti ottennero la grazia per i reclusi, certificando il proprio stato di indigenza. Furono perlopiù donne e anziani a puntare sulla "retorica della miseria": nel 1815 la Regia Procura Generale decise per la scarcerazione di Camillo Severi affinché potesse stare al fianco del padre Matteo, cieco, che aveva presentato ben quattro istanze corredate da fedi parrocchiali di povertà, mentre nel 1837 la Legazione rilasciò Ludovico Negroni, perché la moglie e i figli si erano «ridotti a mendicare il pane contro i principi di un'umanità educata nel pudore» [78].

Altri evidenziarono le conseguenze disastrose della condanna sulla propria rispettabilità, chiedendo con successo l'applicazione di sanzioni più lievi rispetto a quelle già comminate.

Nel 1816 Marianna Beseghi inviò una supplica a Pio VII ove domandava la commutazione di pena inflitta al marito dai ferri alla detenzione «per non disonorare le due figlie e quattro nipoti» e facilitare loro un «decente matrimonio»[79]. La risposta positiva arrivò solo qualche mese dopo e stesso esito ebbe la richiesta dei familiari di Giovanni Vannini, condannato per tentato veneficio, che interpellarono il cardinale legato Alessandro Lante perché l'uomo fosse esiliato «in qualche remoto luogo dello Stato», al fine di preservare «l'interesse e l'onore loro»[80].

Infine, vi fu chi riuscì a spuntare sconti di pena sminuendo le colpe commesse dai detenuti e riconducendole, per quanto possibile, nel novero delle azioni accettabili.

---

[77] Si veda ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1833, b. 26, Petizioni, istanza di Giovanni Michelini, s. d..
[78] Cfr. ASB, *AGP*, 1815, b. 22, Sezione XI, Petizioni, istanza di Matteo Severi, 2 giugno 1815; ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1837, b. 17, Sezione VII, «Grazie Sovrane», istanza della moglie e dei figli di Ludovico Negroni, 27 novembre 1837. Per la "retorica della miseria" come strategia adottata in ambito assistenziale da molti indigenti, si veda, D. Fassin, *La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d'aide d'urgence*, «Annales HSS», 2000, 5, pp. 955-981, e S. Broomhall, *Identity and Life Narratives of the Poor in Later Sixteenth-Century Tours*, in «Renaissance Quarterly», 57, 2004, pp. 439-465.
[79] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1816, b. 7, Sezione X «Grazie Sovrane», istanza di Marianna Beseghi, s. d..
[80] Cfr. ivi, Petizione di Maria Campari e istanze presentate al cardinale Lante da Massimiliano, Marco e Romana, figli di Giovanni Vannini, tutte del novembre 1816.

In una petizione indirizzata alla Legazione, nel 1820 Giuseppe Romagnoli parlò del figlio Antonio - condannato a cinque anni di opera pubblica per possesso d'armi - come di un uomo «di onesti e timorosi costumi, rispettoso, di buone maniere» e «in nessun modo scandalosamente vizioso», il cui reato doveva attribuirsi non a un «malanimo abitualmente cattivo» ma a una «imprevista alterazione cagionata da eccesso del bere», poiché - continuava - «né prima né dopo l'emersa delinquenza» aveva dato «motivo a dire cosa alcuna contro di lui e della sua condotta»[81].

Come si nota, i legami d'affetto esistenti difficilmente si spezzavano durante il periodo della reclusione. Anzi, la capacità dei congiunti di indirizzare la volontà delle istituzioni a seconda delle proprie occorrenze, utilizzando determinati codici comunicativi e modi di auto-rappresentazione, mostra come queste spinte "dal basso" fossero realmente in grado di influenzare le pratiche repressive[82].

Dal canto loro, però, anche gli internati manifestarono un costante interesse per le vicissitudini familiari, e cercarono di influire su questioni quali scelte matrimoniali o relazioni sentimentali sorte in loro assenza.

Nel 1812 il recluso Giacinto Quaglioni si oppose vivamente alle nozze di sua figlia Doralica, alla quale inviò due missive cercando di far valere i propri diritti di padre[83]. Giacomo Trebbi, invece, tra 1808 e 1809 spedì dal San Giovanni in Monte numerose lettere di minaccia al presunto seduttore della moglie; i responsabili, scoperto l'accaduto mostrarono una grande comprensione, prodigandosi per una generale riappacificazione[84].

---

[81] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1816, b. 16, Sezione XI «Petizioni», istanza di Giuseppe Romagnoli per il figlio Pietro, 24 ottobre 1816.

[82] A risultati simili sono giunti diversi studi sull'internamento manicomiale, cfr. ad esempio, L. Roscioni, *Il governo della follia. Ospedali medici e pazzi nell'Età Moderna*, Milano, Mondadori, 2003; *M.* Finnane, *Asylums, Families and the State*, «History Workshop Journal», 20, Autumn 1985, pp. 134-148. Sul rapporto tra istituzioni d'internamento e famiglie, si veda M. Ignatieff, *Total institutions and working classes: a review essay*. History Workshop 15, 1983, pp. 167-173. Sui risultati ottenuti dagli studi in ambito reclusivo e assistenziale riguardanti la capacità dei parenti di orientare la volontà delle istituzioni, cfr. V. Fiorino, *Il «controllo sociale»: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, cit., in particolare alle pp. 151-152; A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*, cit., e della stessa autrice *Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna*, Roma, Viella, 2010.

[83] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 44, Sezione XI «Petizioni dei condannati», istanza di Giacinto Quaglioni, 1 febbraio 1812.

[84] Cfr. ivi, 1809, b. 31, Sezione XII «Visite trimestrali», istanza di Giacomo Trebbi del 2 marzo 1809 e relative risoluzioni dell'amministrazione del San Michele in Bosco.

Tra le mura degli istituti, poi, potevano nascere nuove famiglie e suggellarsi vincoli d'amore. Almeno sin dal XVIII secolo, infatti, nelle prigioni cittadine era permesso celebrare matrimoni. In una *Notificazione* del 1734, l'allora arcivescovo Prospero Lambertini dava precise indicazioni ricavate dai registri della Sacra Congregazione del Concilio, che aveva affrontato solo sommariamente la questione nel 1707. Qui si puntualizzava che nella diocesi bolognese il rito era celebrato dal parroco della parrocchia nella quale erano situate le carceri o di quella ove gli sposi erano domiciliati a seconda che si trattasse di condannati o di detenuti in attesa di giudizio. E queste disposizioni rimasero in vigore almeno sino al 1840, stando a quanto riporta Tommaso Michele Salzano, frate e teologo napoletano[85].

Non si sono trovate fonti in grado di fornire ulteriori dettagli in materia, se non un'istanza di Carlo de Girolami, ventitreenne detenuto al Forte Urbano, che nell'agosto del 1830 chiese alla pro-Legazione «la congiunzione in sacro matrimonio» con Teresa Tommasi. Il giovane specificava di avere già il consenso dei genitori della fanciulla e di non voler recare «gravio alcuno nel governo», poiché la donna era provvista di una cospicua dote di 400 scudi romani[86].

Ovviamente, presenze momentanee, più o meno tollerate, e interventi finalizzati a migliorare le condizioni di internamento messe in atto dai congiunti non riuscivano a sopperire pienamente alla solitudine imposta, e la forzata separazione dall'ambiente d'appartenenza fu causa di diffusi dolori e malesseri, in particolare tra la popolazione femminile.

Per molte donne, infatti, la detenzione equivaleva alla privazione dell'affetto per eccellenza, ossia i figli, visto che la permanenza dei bambini delle recluse nelle carceri fu precocemente vietata.

---

[85] Cfr. *Raccolta di alcune Notificazioni, Editti ed Istruzioni dell'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Prospero Lambertini, Arcivescovo di Bologna, ora Sommo Pontefice Benedetto XIV. Opera utilissima a tutti gli Ecclesiastici*, Tomo Secondo, Bologna, Stamperia del Longhi Stampatore Arcivescovile, MDCCXXXV, pp. 170-185. Si veda poi M. V. Salzano, *Lezioni di Diritto Canonico, Pubblico e Privato*, Vol. III, Napoli, Saverio Giordano, 1840, pp. 149-150.

[86] Si veda l'istanza di Carlo de Girolami, in data 22 agosto 1830, in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1830, Sezione XI «Petizioni dei Condannati».

Nel 1810 il ministro dell'Interno Luigi Vaccari dichiarò che era cosa inumana sottoporre «la prole in tenera età e innocente» ai «disagi di un'ingiusta prigionia» e simili dichiarazioni furono espresse negli anni della Restaurazione[87].

Per cui, al momento dell'arresto, i figli delle detenute venivano affidati ai parenti o agli istituti pii qualora nessuno avesse potuto provvedere al loro sostentamento, e analoghe misure si adottavano per coloro che nascevano negli stabilimenti, una volta svezzati e battezzati[88].

In particolare, se illegittimi, i neonati passavano all'Ospedale degli Esposti e non sempre alle madri era riferita la loro precisa sistemazione. Fu il caso di Rosa Medici, che nel 1811 partorì al San Michele in Bosco una bambina il cui padre, noto criminale della città, era stato da poco decapitato. La donna chiese insistentemente informazioni sulla piccola, ma la direzione si limitò a riferirle che questa era «con oneste persone di campagna» le quali, se avessero scoperto la sua provenienza, si sarebbero probabilmente rifiutate di accudirla[89].

Non ci è dato sapere come si concluse questa storia, ma è certo che in età sia napoleonica sia papale alcune situazioni furono governate in modo ambiguo, con conseguenze più o meno gravi.

Una triste vicenda fu quella di Teresa Bucci che, trasferitasi a Bologna nel 1812, lasciò il figlio Pietro in custodia presso il tribunale di Pesaro, per poi perderne per sempre ogni traccia[90]. Altre volte, invece, furono i direttori a tenere con sé i pargoli per periodi più o meno lunghi, assecondando la volontà delle

[87] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, b. 41, Sezione I «Provvidenze generali», dispaccio del ministero dell'Interno Luigi Vaccari del 5 ottobre 1810. Per il periodo pontificio, si veda invece C. L. Morichini, *Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, libri tre, del cardinale Carlo Luigi Morichini vescovo di Jesi, Edizione novissima*, Roma, Stabilimento tipografico camerale, 1870, pp. 707-708.

[88] Per i battesimi nelle carceri bolognesi, si rimanda a ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1827, b. 18, Sezione X «Casa di Lavoro», Memoria del Direttore del Forte Urbano, Filippo Roberti, sul battesimo di quattro bambini, in data 19 febbraio 1827. Qui si specifica che i piccoli furono battezzati al «Sagro Fonte» della Casa di Condanna e che a fungere da padrini e madrine furono gli stessi reclusi.

[89] Per la vicenda di Rosa Medici, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, b. 42, Sezione XI «Petizioni dei Condannati», petizione di Rosa Medici per notizie sulla sua bambino, in data 27 maggio 1811. Qui vi è anche la relativa risposta data dagli amministratori del San Michele in Bosco. Il padre della piccola era Giovanni Battista Campagna. Ulteriori informazioni sul destino dei bambini illegittimi delle recluse del Discolato si trovano nella tesi di laurea di F. del Neri, *"Utili e pacifici cittadini" dal Medioevo all'Ottocento. Ricerche sulla Casa provinciale di correzione di Bologna*, cit., in particolare alle pp. 154-158.

[90] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, b. 42, Sezione XI «Petizioni dei Condannati», petizione di Teresa Bucci in data 5 dicembre 1811 con relativo rapporto dei responsabili del San Michele in Bosco.

recluse, che cercavano di ritardare quanto più possibile il momento della separazione[91].

Come si vedrà meglio più avanti, infatti, raramente gli internati furono soggetti passivi. Più in generale, essi reagirono in vario modo alle logiche dell'istituzione penitenziaria, gestendo parzialmente la propria esistenza, sebbene da una posizione di subalternità. Le resistenze e le ribellioni agli obblighi prescritti, la deferenza utilizzata per conseguire benefici e la tenacia mostrata nel denunciare abusi furono solo alcuni tentativi messi in atto dai reclusi per affermare la propria identità in un contesto che si proponeva di controllare ogni aspetto della vita quotidiana.

[91] Ad esempio, nel 1811 il figlio della reclusa Marianna Corsini Belluti, di sei anni, rimase in prigione per diversi mesi. Il direttore del San Michele in Bosco riferì alla Prefettura del Reno che si stava aspettando l'arrivo del padre del piccolo, aggiungendo: «l'alternativa è porlo in luogo pio, ma la madre chiede di aspettare, e per adesso me ne occupo io». Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, b. 41, Sezione I «Provvidenze generali». Anche nel 1818, all'Ospedale carcerario, si prese una decisione simile, sebbene le conseguenze negative fossero visibili. Monica Ballerini tenne con sé per quasi due anni suo figlio, di sette anni. Il fanciullo fu allontanato solo dopo una denuncia esposta da due medici, i quali si rivolsero direttamente alla Legazione per frenare l'abuso. Si rimanda ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1820, b. 16, Sezione XIII «Ospedali, medici, chirurghi, cure, morti», rapporto steso in data 20 settembre 1820.

IV. I sentimenti nel carcere. Un gioco tra anime e corpi

Comprendere il valore dell'esperienza detentiva in tutte le sue sfaccettature dal punto di vista dei protagonisti è un'impresa complessa. La reclusione, infatti, è un episodio che si inscrive in specifiche biografie, le quali influenzano inevitabilmente il senso attribuito da ciascuno alla realtà vissuta negli istituti[92].

La visione che gli individui ebbero della propria carcerazione fu influenzata, ad esempio, da diversi fattori, come la tipologia della sanzione inflitta. Da circa sessanta istanze presentate alle autorità in materia di grazia, riduzione o commutazione di pena si deduce che, se la reclusione penale fu perlopiù avvertita come provvedimento giusto e inevitabile, quella di polizia venne invece considerata nella stragrande maggioranza dei casi una misura arbitraria, subita «senza aver veduto in faccia un giudice» ed «essere incorsi in criminale giudizio»[93].

Dall'analisi degli scritti prodotti dai detenuti - o chi per loro - emergono però delle costanti. Tra le mura, la vita prima della prigionia non fu mai completamente dimenticata, e costituì lo sfondo per la narrazione di molte storie riguardanti le circostanze che portarono a compiere una determinata infrazione.

Analogamente, la liberazione rappresentò un orizzonte in vista del quale si modellarono i gesti e desideri quotidiani. L'apprensione per il futuro spinse a domandare ai responsabili «attestati di abilità e di buoni costumi» finalizzati a facilitare il processo di reinserimento in società, mentre poteva capitare che, in punto di morte, il bisogno di redimersi portasse a impiegare il deposito in messe di suffragio «in sconto de'peccati commessi durante la vita terrena»[94].

---

[92] Questo aspetto è stato sottolineato da G. Chantraine, in *La Sociologie carcérale: approches et débats théoriques en France*, cit., pag. 309. Qui, l'autore ha anche sottolineato le difficoltà metodologiche connesse a un'analisi che si proponga di indagare il rapporto tra incarcerazione e detenuto.

[93] Le istanze in questione sono variamente distribuite tra gli anni 1804-1830, nell'Archivio di Stato di Bologna, nel fondo delle carceri della Prefettura del Reno e della Legazione Pontificia, alla Sezione «Petizioni dei condannati».

[94] Per le richieste di attestati, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1810, b. 41, Sezione XI, «Petizioni dei condannati», istanza di Paolo Angelini, s. d., ivi, b. 42, Sezione XI, «Petizioni», richiesta di

Il periodo della segregazione era dunque pervaso da ricordi e rievocazioni del passato e, allo stesso tempo, da una forte ansia di riscatto. D'altra parte, in un contesto nel quale il sentimento prevalente era la sofferenza, la speranza acquisiva un'importanza fondamentale per raggiungere un certo equilibrio interiore, così progetti e aspettative potevano alleviare parzialmente le afflizioni e le umiliazioni di ogni giorno.

Per i reclusi, infatti, la prigione aveva l'aspetto di un «sepolcro», di un «tristo sito» dominato dal «pallore della morte», e la lontananza dagli affetti o il «trovarsi tra la ciurmaglia» producevano «orridi patimenti» che potevano condurre allo sfinimento e alla follia[95].

Per le donne - si è detto - la separazione dai figli costituiva la causa più frequente di inquietudine. Nel 1806, al San Michele in Bosco, la detenuta Maria Bianchi era ridotta secondo i medici «nella più flebbile malinconia», si rifiutava di mangiare e di parlare con chiunque, ripetendo ossessivamente che il suo unico desiderio era quello di «pettinare il suo bambino per un'ora almeno»[96].

Casi di «perturbazioni d'animo» e di tentati suicidi vi furono anche tra la comunità maschile[97]. Nello stesso istituto, la vicenda di Carlo Soncini destò non poche preoccupazioni. Il condannato, soggetto a «frequenti e notabili alterazioni di mente», era divenuto in breve «incapace ad alcun travaglio, carico

---

Domenico Gulianini, 20 novembre 1811, e istanza di Giacomo Baraldi, s. d.. Si veda anche la domanda di Giorgio Calura, del 10 maggio 1828, e la petizione Michele Rovelli del 14 aprile 1825, entrambe in ASB, *ISC*, CTV, b. 66. Invece, sui depositi da impiegare in messe, si rimanda a ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 42, Sezione XI, «Petizioni», domanda di Francesco Gioia, s. d..

[95] Il *topos* del carcere come sepolcro si riscontra tra l'altro anche nella letteratura romantica e nel melodramma ottocentesco. Per questo aspetto si rimanda rispettivamente a M. Panetta, *Metafore e topoi della letteratura carceraria nella memorialistica di Pellico, Bini e Settembrini* (pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma), e P. Mechelli, *La scena di prigione nell'opera italiana fra Settecento e Ottocento*, Grin Verlag, 2011. Per alcuni esempi, cfr. petizione anonima destinata alla direzione del San Michele in Bosco in data 4 gennaio 1809, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 46, Sezione XII «Visite trimestrali»; istanza di Stefano Begliardi in data 14 settembre 1810, b. 41, Sezione XI «Petizioni dei condannati». Il condannato Antonio Villa, in una supplica precisò che la sua pena maggiore era stare «frà mezzo a Persone senza Costumi è Capaci di qualunque infamità», cfr. petizione di A. Villa in data 4 ottobre 1808, ivi, 1808, b. 20, «Istanze». Anche diversi detenuti, in una supplica collettiva inviata a Pio VII, precisarono che «quando un uomo entra nella Casa di Condanna è lo stesso ch'egli entra in una vasta Segreta». Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1820, b. 16, Sezione I «Provvidenze Generali».

[96] Per la vicenda di Maria Bianchi, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 33, Sezione II «Rapporti settimanali», sottofasc. «Visita prefettizia del 20 ottobre 1806».

[97] Per i casi di "malinconia" negli istituti bolognesi, come esempi, si rimanda alla petizione di Antonio Parici, 28 giugno 1809, ivi, 1809, b. 31, Sezione XI «Petizioni», e all'istanza di Vincenzo Antonio Neri, s. d., ivi. Entrambe sono corredate da certificati medici.

d'indisposizioni e di patemi» e si trovava in uno stato così deplorevole che, nel 1812, si dispose un'accurata perlustrazione per appurare che non vi fossero intenzioni di «effettuare gesti estremi». I responsabili rinvennero «due piccoli sforzini confezionati di filo greggio costrutti ed annodati a guisa di laccio», per cui disposero che il recluso fosse immediatamente trasferito presso le carceri di Brescia, suo paese natio[98].

Depressione e mestizia erano stati d'animo certamente diffusi in tutti i luoghi cittadini, ma non costituivano le uniche reazioni al sistema.

I detenuti, infatti, cercarono costantemente di far valere i propri diritti, reclamando contro svariate irregolarità, quali le pessime condizioni igienico-sanitarie dei luoghi o gli «affronti, le soverchierie e le imposture» a opera di inservienti e direzioni[99]. In particolare, in età napoleonica, il mancato rispetto della normativa sulla ripartizione delle categorie reclusive nei diversi stabilimenti del Regno produsse un largo malcontento, e fu causa di decine di istanze volte a ottenere traslochi in accordo a quanto stabilivano «le leggi e il codice penale»[100].

Altrettanto condivisa era l'esigenza di ritagliarsi spazi di distrazione tra i ritmi monotoni ai quali ci si doveva attenere: vi era chi aspirava a osservare spettacoli cittadini dalle grate e chi chiedeva «di potersi onestamente divertire le domeniche col gioco del pallone», promettendo «tutta la dovuta subbordinazione»[101].

---

[98] Ivi, 1812, b. 42, Sezione XI «Petizioni», istanza del caposquadra del San Michele in Bosco, corredata da parere medico, s. d..

[99] Per i reclami contro presunti abusi e ingiustizie, si rimanda, come esempio, alla petizione del recluso prete Righi, scritta in data 18 ottobre 1812 e destinata alla direzione di San Michele in Bosco, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 43, Sezione X «Casa di Lavoro»

[100] Tra le molte istanze di questo tipo, cfr. la richiesta di Antonio Billa, il quale reclamò che «le provide cure del Governo, e le Leggi» stabilivano «per tutti un dato Luogo di Pena e di Castigo a norma dei delitti che anno commessi», in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, b. 42, Sezione XI, «Petizioni dei condannati». Anche Antonio Riva, il 16 agosto 1809, chiese di essere trasferito a Venezia o in alternativa ad Ancona, citando le disposizioni contenute nel Codice di procedura penale e quanto stabilito nella sua condanna. Cfr., reclamo di Antonio Riva ai responsabili del San Michele in Bosco in data 16 agosto 1811, ivi, 1811, Sezione XI, «Petizioni dei condannati». Si veda inoltre l'istanza di trasferimento presentata da un gruppo di detenuti di Ancona in data 20 settembre 1814, ove raccontano che «dopo aver trascorso l'Emilia doppie volte sul fervor dell'estate esposti all'ardore del sole, alle piogge, alle polvere» si videro racchiusi in una casa di correzione alla quale «per niun titolo» appartenevano. ASB, *AGP*, 1814, «Petizione dei condannati dei dipartimenti del Musone, Metauro e Tronto per andare ad Ancona».

[101] Diversi detenuti chiesero di poter giocare a pallone nei momenti di riposo. Cfr. ASB, *ISC*, CTV, b. 13, «Petizioni», istanza collettiva in data 13 agosto 1808. Un detenuto chiese poi di poter guardare da un locale della casa di forza «l'innalzamento del globo aerostatico del signor Zambeccari» , ivi, richiesta anonima del 18 settembre 1812.

Al di là del loro valore particolare, le storie riportate sono indice di precisi atteggiamenti esibiti dagli internati per realizzare i propri intenti. Ostentare uno stato di sottomissione o appellarsi all'osservanza delle disposizioni vigenti erano alcuni degli stili adoperati per raggiungere gli scopi prefissi, nel quadro di un'apparente accettazione delle dinamiche imposte.

Dalle petizioni consultate, affiorano precise tattiche di simulazione e dissimulazione delle intenzioni messe in atto dai reclusi per procurarsi qualche beneficio, non molto diverse da quelle utilizzate dagli ospiti di luoghi reclusivi di varia natura tra XVIII e XIX secolo, ben indagate da una parte della recente storiografia sul controllo sociale[102].

Mostrare l'acquisizione delle qualità che l'istituzione si proponeva di inculcare - ottima condotta, «zelo e attività» - poteva facilitare il conseguimento di favori come colloqui suppletivi coi parenti o, ancora, puntare sull'integrità morale aiutava a districarsi da situazioni scomode e ad assicurarsi la clemenza per piccole mancanze commesse verso i compagni.

I singoli seppero quindi modellare la propria personalità a seconda di specifiche circostanze, adottando anche adeguate modalità di presentazione del sé, qualora ciò tornasse utile: l'essere «gentiluomini» o «uomini d'onore» fu usualmente rimarcato da benestanti e possidenti, mentre onestà, umiltà e timidezza erano le caratteristiche con le quali si connotavano di solito i meno abbienti[103].

Ad ogni modo, i giorni nelle prigioni erano segnati non solo da resistenze individuali. Malgrado la promiscuità fosse temuta e perciò continuamente

[102] Cfr. V. Fiorino, *Il «controllo sociale»: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, cit., in particolare alle pp. 141-142. Risultati analoghi sono emersi dalle analisi effettuate sulle istanze presentate in ambito assistenziale, e per queste rimanda a D. Fassin, *La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d'aide d'urgence*, cit.; S. Broomhall, *Identity and Life Narratives of the Poor in Later Sixteenth- Century Tours*, cit.; L. H. van Voss, *Petitions in social history*, Cambridge-Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis - Cambridge University Press, 2001.

[103] Si tratta di una tendenza evidenziata anche da Natalie Zemon Davis in un'opera dedicata alle domande di grazia della Francia del XVI secolo. Cfr. N. Zemon Davis, *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 2001, in particolare alle pp. 64-109. Per qualche esempio sulle modalità di presentazione del sé dei reclusi a Bologna cfr. la petizione di Pellegrino Ducati presentata il 30 maggio 1811 alla direzione del San Michele in Bosco, nella quale il recluso si autodefinisce «uomo onorato», in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1811, b. 42, Sezione XI, «Petizioni dei condannati». Cfr. anche l'istanza di Michele Dazi, «uomo dal cuore pieno di spirito», ivi, s. d., e la richiesta del recluso Pietro Paolo Paolucci, «uomo d'onore», ivi, 1810, b. 41, Sezione XI, «Petizioni».

contrastata, la formazione di amicizie era inevitabile e poteva dare luogo a vicende straordinarie, ricche di umanità.

Solidarietà e reciproci sostegni compensavano disagi e privazioni affettive, e apportavano anche concreti vantaggi. Più di qualcuno elargì denaro per saldare sanzioni pecuniarie inflitte ai compagni, al fine di evitare loro la comminazione di una seconda pena[104].

Talvolta, poi, i legami, potevano durare nel tempo. A scarcerazione avvenuta, alcuni individui s'impegnarono ad assistere ragazzi orfani coi quali avevano condiviso gioie e amarezze, altri impiegarono nelle loro botteghe «li vecchi compari» e qualche ex prigioniero domandò agli amministratori di essere ammesso in visita, per poter conversare con quelli che erano ormai diventati i suoi amici[105]. Sono tutti elementi che lasciano comprendere il perché, spesso, la micro-società penitenziaria sia descritta dagli stessi internati come una "grande famiglia".

Le alleanze e i rapporti creatisi negli stabilimenti procuravano indubbi giovamenti, quando non erano instabili e mutevoli. Significativamente, invidie e gelosie verso nuove complicità erano motivo di dissapori soprattutto tra le donne, che trasgredivano l'ordine con «ciance», «vilipendi e infidie ingiuriose»[106]. Al San Michele in Bosco, nel 1809, Barbara Biagini maltrattò più volte cinque compagne, percuotendole con un «fasso di legna», perché queste «senza alcuna ragione avevano iniziato ad escluderla», e solo dopo replicate lamentele i custodi provvidero a castigarla.[107].

Tuttavia, a parte pochi casi, la popolazione femminile non fu protagonista di episodi particolarmente brutali. Le esplosioni di collera si verificarono perlopiù

[104] Si rimanda alla testimonianza di Domenico Contoli, del febbraio 1812, ove il recluso specifica di aver saldato «a solo titolo di carità» una multa inflitta al condannato Antonio Borghesi poiché in caso mancato pagamento questi avrebbe dovuto subire «a norma della legge, una seconda pena». Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1812, b. 45, Sezione XI, «Petizioni dei condannati». Ivi, anche un'istanza simile di Paolo Brognoli a favore di Luigi Mavagna, presentata all'amministrazione in data 22 aprile 1812.

[105] Cfr. istanza di Giacinto Guidotti per tenere con sé il piccolo recluso orfano Antonio Rubbi dopo la scarcerazione, in data 12 dicembre 1804, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, b. 2, Sezione I «Casa di Lavoro». Per episodi di solidarietà tra adulti, si rimanda invece allo scritto presentato da Giovan Battista Mongardi alla direzione del Forte Urbano, s. d., ivi, *ISC*, CTV, b. 66.

[106] Per le infrazioni commesse dalle donne, cfr. ad esempio, la relazione scritta dal capo delle guardie del San Michele in Bosco sulle peculiarità dell'«indisciplina donnesca», s. d., in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 34, Sezione II «Rapporti settimanali».

[107] Il caso di Barbara Biagini si trova ivi, 1809, b. 31, Sezione II «Visite trimestrali».

tra gli uomini, che abitualmente manifestarono un forte grado di aggressività verso le guardie e gli altri reclusi.

Le ribellioni collettive non erano rare e potevano nascere per contrastare i controlli o per segnalare disservizi in ambito lavorativo. Nel 1804, in venti protestarono contro una scrupolosa perlustrazione effettuata dai sorveglianti, minacciando «de far ballare li burratini», ossia di mettere a soqquadro la tranquillità del posto[108]. Tre anni dopo, a seguito di una riduzione dei salari nelle prigioni voluta dal vice-re Eugenio de Beauharnais, in cinquanta bruciarono «rocche e naspe», provocando gravi danni alle sale manifatturiere[109]. E per cause simili, nel 1814, ben cinquecento detenuti si «posero in decisa oziosità», promettendo di «indire uno stato di tumulto» se non fossero state ascoltate le loro ragioni[110].

Le insurrezioni seguivano schemi organizzativi simili: erano dettagliatamente pianificate nei laboratori o nei dormitori e, se si arrivava a un accordo più o meno generale, coloro che si opponevano subivano notevoli ritorsioni.

Le frequenti violenze tra reclusi, invece, erano innescate da fuoriuscite di notizie o da intollerabili prepotenze, a prova del fatto che omertà e rispetto fossero due regole fondamentali della subcultura carceraria.

Nel 1805, i condannati ai ferri della casa di forza del Reno intimarono alla direzione che se Camillo Fabbri - «odiato da tutta la gallera» - non fosse stato traslocato altrove, lo avrebbero «massacrato a colpi di bastoni». L'uomo fu ucciso da ignoti l'anno successivo, e questo non fu l'unico omicidio avvenuto negli stabilimenti bolognesi[111].

---

[108] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, b. 1 Sezione I «Provvidenze Generali», rapporto del capo delle guardie del San Michele in Bosco in data 13 aprile 1804.

[109] ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 35, Sezione XI, «Petizioni dei condannati», rapporto del capo squadra in data 7 gennaio 1807. Qui si specifica che tutto nacque quando il condannato Luigi Turrini eclamò di non esser più disposto a lavorare con un salario così basso, così gli altri reclusi «sentendo questo si accordarono quasi tutti quelli del suddetto Camerone a non volere filare e bruggiarono tutte le rocche e naspe».

[110] L'episodio preoccupò particolarmente gli amministratori del San Michele in Bosco, dato l'alto numero di reclusi coinvolti. La direzione arrivò addirittura a un accordo con gli internati per l'aumento del salario, «promettendo a tutti indistintamente maggiore pagamento», e si tenne in costante contatto con la polizia. Cfr. ASB, *AGP*, 1814, b. 33, Sezione X «Casa di Lavoro», fasc. «Tumulto de Cinquecento condannati» e in particolare la missiva riservata inviata da Giovan Battisti Gamberini al conte Isolani, s. d..

[111] Cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, Sezione «Petizioni al prefetto», istanza scritta a nome di «tutti i condannati ai ferri del San Michele in Bosco contro il detenuto Camillo Fabbri» detestato

Diversi delitti accaddero nel cuore della notte o nei momenti di riposo, con armi quali mazze, utensili, coltellini[112]. Al San Giovanni in Monte, nel 1819 le sentinelle trovarono il giovane Luigi Grillini nel cortile in stato agonizzante, colpito con un «cocchiaro di legno» da un altro ragazzo per «una semplice contesa avuta in tema di femmine». Il recluso morì a distanza di tre giorni e gli amministratori contattarono il tribunale perché si interessasse alla vicenda[113].

Alla luce di quanto detto, è evidente che si possa parlare di una forte influenza esercitata dal genere nell'approccio individuale alla detenzione. Uomini e donne, pur vivendo simili situazioni, si opposero o assecondarono la disciplina dei luoghi in modi spesso differenti.

È quanto emerge dalle fonti consultate, dalle quali affiora anche un'ulteriore tendenza tipicamente maschile, che è quella alla fuga.

Per Bologna, infatti, non vi sono episodi di evasione che interessino la comunità femminile, e alcuni studi sulle carceri europee del XVIII e XIX secolo, giunti a risultati simili, hanno ipotizzato che ciò derivi dalla maggiore propensione delle donne a sopportare arrendevolmente le norme delle prigioni[114].

Si tratta di una supposizione interessante, che meriterebbe certo un ulteriore approfondimento, poiché la fuga può essere ragionevolmente considerata la reazione più radicale manifestata da un soggetto nei confronti dell'istituzione penitenziaria.

Dalla documentazione analizzata è certo che nella città, tra 1801 e 1833, più di centocinquanta uomini tentarono di allontanarsi dagli istituti. Le partenze erano effettuate in gruppo, disarmando le sentinelle, o annodando lenzuola e coperte alle finestre[115].

«per motivo delle sue cative azioni e briconate perché lui tratta sempre con carte di inganar suo simile», s. d..

[112] Cfr. come esempi, l'uccisione del condannato Bartoli, raccontata in un rapporto del capo delle guardie del San Michele in Bosco in data 28 aprile 1805, in ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1805, Sezione II «Rapporti settimanali», e l'omicidio di Andrea Minzolini in un rapporto in data 23 maggio 1819, in ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1819, b. 19, Sezione VIII, «Guardie».

[113] Cfr. ivi, referto medico scritto in data 17 novembre 1819.

[114] Si veda *P. Spierenburg*, *The Prison Experience*. *Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, New Brunswick and London, Rutgers University press, 1991, pp. 106-107.

[115] Il numero complessivo è stato ricavato dai rapporti inviati dalle guardie alle direzioni dei diversi stabilimenti bolognesi. Per alcuni episodi di evasione, si rimanda a ASB, *ARN*, Carceri, Vol. I, fasc. 6, rapporti scritti in data 5 termidoro anno IX e 26 annebbiatore anno X. Ivi, fasc. 7, rapporti del 4 e 7 agosto 1802. Si veda anche ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1804, Sezione «Fughe de' Condannati», rapporto del 19 settembre 1804; ivi, 1806, rapporto del 27 febbraio 1806; ivi, 1811,

Alle volte, si adoperavano rimedi ritenuti stupefacenti dagli stessi responsabili: nel 1807, ben settanta detenuti si impadronirono di un camerone per poi allontanarsi grazie a un ingresso secondario e incustodito, mentre nel 1808 in tre ruppero il pavimento della segreta ove scontavano un castigo, calandosi con una corda in un percorso sotterraneo[116].

Erano iniziative pericolose: si poteva morire sotto i colpi di fucile delle guardie, perché - in casi di assoluta necessità - gli ordini superiori permettevano di aprire il fuoco.

Ma i reclusi, puntualizzava nel 1833 Pacifico Masini, vicepresidente del tribunale di Bologna

> hanno il massimo interesse di procurarsi uno scampo, e di proccurarselo ad ogni costo, giacché nulla arrischiano e hanno solo da guadagnarci. Essi sono posti, può dirsi, fuori dalla Legge, ed hanno nemica l'intera Società, per cui della Società intera sono nemici. Gente collocata in sì trista situazione osa tutto, si appiglia a qualunque partito, né può rifuggire da qualsiasi anche più enorme scelleratezza[117].

I «virili complotti» e le «secrete macchinazioni» per la libertà furono l'ossessione per eccellenza delle autorità e di molti internati, i quali dichiararono che, per svincolarsi «da un'esistenza in catene», erano disposti a tutto, anche a mettere a repentaglio la propria vita[118].

---

b. 40, Sezione VIII «Guardie», fasc. «Evasione tentata da n. 17 condannati dalla Casa di Correzione. Settembre-dicembre 1811».

[116] Per l'episodio del 1807, cfr. ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1807, b. 33, Sezione IX «Fuga de Condannati», fasc. «Urgentissima». Qui ci sono anche informazioni sul parere espresso dal ministero dell'Interno e sulle punizioni inflitte ai «capi popolo», ossia a coloro che avevano ideato la fuga. Per il secondo esempio riportato cfr. ivi, 1808, b. 37, Sezione IX «Fuga De Condannati», rapporto in data 23 febbraio 1808.

[117] Cfr. ASB, *LEG*, tit. XII, R. 51833, b. 26, Sezione XI «Visite e provvidenze sulle Carceri», missiva inviata dal vicepresidente del tribunale di prima istanza, Pacifico Masini, al consigliere delegato delle carceri, in data 22 agosto 1833.

[118] Si rimanda all'interrogatorio cui fu sottoposto nel 1815 il detenuto Alessandro Fabbri e in particolare alle motivazioni da lui fornite su una tentata evasione, in ASB, *AGP*, b. 20, Sezione VIII «Guardie».

Appendice

Lettera del Commissario di Governo presso i Tribunali del Dipartimento del Reno col Proggetto di Articoli Normali per le Case di Forza, e per i Condannati ai Pubblici Lavori

Non tanto l'urgenza di sistemare provvisoriamente la Casa di Forza di questo Dipartimento, quanto la necessità di riparare alcuni gravissimi abusi, ed inconvenienti che tutto il giorno occorrono al pubblico travaglio de' Forzati, mi astringe di sottoporre alla vostra considerazione gli uniti articoli normali:. Vi compiacerete di prenderli ad esame, giacche io credo indispensabilmente necessaria la vostra approvazione in concorso dell'autorità giudiziaria. La classificazione de' Lavori è reclamata altamente dalla ragione, per essere assurdo grave, che colui, che colui il quale è stato condannato per semplice indizio, o per delitto di poca entità, debba soggiacere agli stessi identici pesi, cui è obbligato il reo di atroci misfatti. Altronde il bisogno pubblico richiede questa diversa specie di lavori, per occorrere ai quali è forza assegnare ai condannati incombenze separate. Nel momento, e fintanto che non sia ottenuta la superiore approvazione, che mi sembra ultronea per una parziale direzione dei Lavori pubblici dipartimentali, io v'invito ad adottarli. A quest'effetto, nel recarmi ch io vi farò dimani alle ore 12 meridiane alla vostra Residenza per trattare del nuovo impianto della Camera di Commercio, ci concerteremo su quest'oggetto, ed intorno alla nomina ed Articoli normali per la Direzione delle Case di Forza, e condannati al pubblico Lavoro:

1. Vi sono degl Inspettori, e dei Vice-Inspettori pei Condannati ai Ferri, e ai pubblici lavori.
2. L'Amministrazione Dipartimentale, e il Commissario di Governo presso i Tribunali ne fanno la nomina, e ne stabiliscono lo stipendio.
3. Gl Inspettori hanno la soprintendenza alle rispettive Case di Forza per l'interna Polizia delle medesime, tanto rapporto ai Condannati, quanto appunto ai Custodi, agl'Inservienti, e al Locale.
4. I Custodi, e gl'altri Inservienti alle Case di Forza, sono quindi subordinati ai rispettivi Inspettori.
5. In caso di mancanze, o delinquenze de' Condannati, o dei Custodi, ed Inservienti , come pure in caso di qualunque disordine mi dette Case, gl'Inspettori sono solleciti di farne l immediato rapporto al Commissario di Governo presso i Tribunali, o al Giusdicente locale per le opportune provvidenze.
6. Gl'Inspettori hanno la soprintendenza ai lavori pubblici, ne'quali sono impiegati i Condannati.
7. I pubblici lavori sono classificati come segue:

1°. Classe. Pulizia delle strade interne della Città, terre, e luoghi murati, e opere relative ad Ornato.
2°. Classe. Raccoglimento, trasporto, e vallatura delle ghiaje per le strade della campagna, e riattamento delle medesime.
3°. Classe. Servigio alla pubblica navigazione con tirare le Banche ne'Fiumi, e Canali, e al pubblico Commercio col trasporto di derrate.
4°. Classe. Lavori alle Saline, Miniere, e Cave.

8. La destinazione alla competente classe dei lavori pubblici in proporzione dei delitti è fissata nelle sentenze rispettive.

9. I Condannati alle prime Classi di Lavori, non possono essere impiegati in lavori delle Classi ulteriori.

10. I Condannati alle ultime Classi di Lavori possono essere impiegati ai lavori delle Classi antecedenti, quando lo richiede il bisogno, o manchino i mezzi d impiego nei Lavori delle ultime classi.

11. L'Amministrazione Dipartimentale prescrive la specialità dei lavori predetti, a seconda delle occorrenze.

12. I particolari che vogliono servirsi dell'opera de'Condannati in qualche lavoro delle Classi indicate , ne fanno Petizione all'Amministrazione Dipartimentale.

13. L'opera giornaliera d'ogni Condannato è valutata in tal caso di 8 bajocchi dal primo Vendammiale a tutto Ventoso, e bajocchi 12 nel rimanente dell'anno.

14. Gl'Inspettori esiggono dai particolari l importo come sopra delle opere predette e lo versano fedelmente nella pubblica Cassa, per servire al mantenimento delle Case di Forza.

15. I Condannati all'alzarsi del sole si recano ai destinati lavori, e rientrano nella Casa di Forza al suo tramontare.

16. É loro assolutamente proibito di questuare in qualsiasi modo, tanto nell'andata al lavoro, quanto nella dimora, e nel ritorno; e gl'Inspettori, i vice-Inspettori, e le Guardie sono strettamente responsabili dell'esatta esecuzione di questo articolo.

17.I Condannati lavorano col Ceppo al piede.

18. Gl'Inspettori, i vice-Inspettori, e le Guardie invigilano esattamente, perche i Condannati lavorino senza interruzione; e gl Inspettori, e i vice-Inspettori hanno cura inoltre che i lavori siano fatti a dovere.

19. Gl'Inspettori assegnano, e regolano i necessarj intervalli per la refezione e il riposo.

20. I Condannati negligenti al Lavoro sono castigati a norma delle istruzioni, e dei regolamenti che in seguito si faranno a direzione degli Inspettori, ed i diligenti ricevono nella giornata di lavoro una razione di vino, ed una maggiore quantità di cibo oltre l ordinario.

21. Gl’Inspettori verificano le delinquenze commesse dai Condannati nel tempo del Lavoro; e ne fanno immediato rapporto al Commissario di Governo presso i Tribunali, o ai Giusdicenti locali per gli opportuni provvedimenti.

22. I Vice-Inspettori sono in tutto subordinati agli Inspettori, dei quali fanno le veci quando questi sieno impediti.

23. Le Guardie di Custodia ai Condannati sono subordinati al’Inspettori, e ai Vice-Inspettori.

24. saranno in seguito stabilite le ulteriori instruzioni, e i regolamenti in dettaglio per la più esatta esecuzione degli articoli presenti.

Per copia conforme, Raffaelli Segretario.

27 Piovoso anno IX.

(ASB, *ARN*, ACG, *CAR* 1801-1802, vol. I.)

Tabella delle discipline a Regolamento delle Case di Condanna del Dipartimento del Reno

1806

I. Tutte le volte che verranno tradotti i Condannati dalle Prigioni alle Case di Condanna, dovranno farsi attentamente visitare prima di accomularli cogli altri.

II. Quelli che saranno riconosciuti sani con certificato del Medico Assistente, sarà cura del Custode di farli lavare e vestire degli arnesi del luogo, senza permettere che ritengano menoma cosa de propri cenci.

III. Quelli che risultano però infetti da Scorbuto, o Scabbia, saranno tenuti separati dalla comunicazione cogli altri condannati fino a che non siano perfettamente guariti.

IV. Dopo la guarigione si faranno lavare e vestire come gli altri, e previo attestato del Medico verranno accomunati cogli altri Condannati.

V. L'Ispettore è incaricato di far notare a parte tutte le Robbe che dimettono i detti condannati di loro spettanza, non disponendone mai a favore di alcuno se non avrà prima avuto il consenso del Delegato di Polizia.

VI. L'Ispettore, prima di devenire a qualsiasi atto, né deve informare la Prefettura ed attendere dalla medesima le disposizioni occorrenti, essendo esso dalla sola Prefettura esclusivamente dipendente.

VII. Ogni volta che il Medico della Casa contesti il bisogno di lasciare un qualche condannato libero dal ferro, o dal travaglio, l'Ispettore si rivolgerà alla Prefettura, non volendo più permettere che col solo concorso del Medico, senza l'adesione prefettizia possano accordare tali esibizioni, tollerabili unicamente in caso d'urgenza, ma coll'obbligo di riferire immediatamente.

VIII. Non è permesso ad alcun Condannato che trovasi al lavoro, di chiedere la Elemosina, od altro, ma non è però impedito a qualche pio caritatevole Parente di dare spontaneo un qualche soccorso. Quindi a chi sena esserne richiesto volesse per istrada dare qualche cosa, deve essere libero l'adito a questo atto di pietà, purché ei lo eserciti direttamente versando il soccorso in mano del Nunzio, o Nunzj che inseguono il Condannato. Giunti alla Casa, se il soccorrente ebbe un tal condannato in vista, dietro l'asserzione del Nunzio, l'Ispettore passerà il sussidio al contemplato. Se la elargizione fu diretta al generale corpo de Condannati, radunata una somma proporzionale al numero, l'Ispettore ne farà ad essi una competente distribuzione.

IX. avrà soprattutto in vista l'Ispettore d'informarsi possibilmente de'danari, che ha ciascun condannato presso di sé, della loro provenienza ed esito, all'effetto di togliere quelle facilità che fatalmente si scorgono alle frodi, e rubberie.

X. Qualunque che i condannati si restituiscono alla Casa, dopo essere stati al lavoro, devono essere rigorosamente e fedelmente osservati ad oggetto di evitare l'introduzione delle Armi od altri instrumenti capaci ad offendere, o deludere la sicurezza della casa

XI. Nel caso di qualche inconveniente con uso di arma od instrumento atto a ferire, verranno irremissibilmente i Custodi sottoposti a pena correzionale, ed indi anche dimessi irremissibilmente se le risse o ferite si riproducessero, e ciò a seconda della gravità de'casi, e delle circostanze.

XII.I Custodi non devono chiudere mai troppo di buon ora il Condannato amando che si servi l'uso costantemente.

XIII. nei casi di fuga, di ferite e di omicidi o di altri delitti che fossero per accadere nelle Case di Condanna, incombe all'Ispettore di informare la Prefettura, ed il Tribunale competente colla maggiore celerità ed esattezza, affinché possa la prima dar corso alle indagini del suo istituto, ed il secondo eseguire senza indugio le visite e le verificazioni prescritte dal Codice vigente.

XIV. l'Ispettore è autorizzato a praticare con ogni maggior rigore contro quei Condannati che si mostrassero Capaci di tumulto, sottoponendoli a severi castighi, ed a catena personale, sino che dieno segno di migliore contegno, e sino che possa esser certo, che per opera loro non avrà luogo alcun disordine, od inconveniente.

XV. Potranno il Padre, e la Madre , la Moglie ed il Figlio maggiore di un Condannato, il Marito e il figlio maggiore di una Condannata visitare due volte al mese il Condannato stesso nella Casa rispettiva, colla ispezione che nulla si somministri o si suggerisca al visitato che possa esserne causa del minimo inconveniente.

XVI. Sarà descritto in Catalogo il nome di tutti li Condannati Maschj e Femmine, e si riterrà per massima di dare il permesso due volte al mese in un certo determinato tempo da stabilirsi dal delegato di polizia, annotando in margine del catalogo a fronte di ciascun nome visitato una volta o due nel mese corrente. Questa indicazione servirà di norma pel rilascio de'successivi permessi.

XVII. La visita come sopra preordinata non può oltrepassare lo spazio di un ora, ancorchè i Parenti andassero a visitare il detenuto e Condannato tutti uniti.

XVIII. Se alcun Condannato si rende immeritevole della generosa condiscendenza del Governo per caso di visita, potrà essergli interdetto d'essere visitato per uno, o due mesi, a giudizio del Delegato sudetto, a misura de casi, e delle circostanze.

XIX. In ogni carta di licenza estradata da questa Delegazione di Polizia per visitare un forzato, o detenuto in questa Casa di Condanna, sarà annotata questa condizionale = Se il Medico null'abbia in contrario trovandosi il visitando per infermità nello Spedale. Essendo pertanto ammalato colui che deve ricevere la visita, non sarà lecito ad alcuno introdurlo nel luogo ove è curato, se prima nella licenza non rimane espresso l'assenso del Medico, che se questi crederà giusto d'apporre una negativa, si negherà l'accesso a chiunque ben inteso però che il

Medico debba ad ogni volta istruire l'Ispettore anche verbalmente dei motivi che lo determinarono ad esser renuente, con l'obbligo all'Ispettore di riferire nel Rapporto del giorno alla Prefettura l'avvenuto insieme col suo parere.

XX. Siccome le Case di Condanna sono sotto la esclusiva ispezione della Prefettura, così non è permesso a chicchessia d'entrarvi per ispezioni o visite senza espressa approvazione o diffidazione della prefettura medesima.

XXI. Qualunque detenuto a Correzione in San Michele in Bosco non può d'ora innanzi ritornare alla casa di S. Gregorio

XXII. D'ordine superiore è vietato alli Nunzj di San Michele il convivere, od aver contatto in qualunque modo coi Condannati, a riserva delle operazioni del loro istituto, ed è quindi diffidato ciascuno dei medesimi in caso di contravvenzione d'essere severamente punito, oltre alla perdita dell'Impiego. Il Custode della Casa è tenuto responsabile della esecuzione di quest'ordine e dovrà in vigilare attentamente onde qualunque contatto come sopra rimane impedito, facendo tosto rinchiudere in segreta que' Nunzj, o Condannati, che contravvenissero, e facendone tosto rapporto, mediante l'Ispettore alla Prefettura.

(ASB, *PDR*, tit. XII, R. 5, 1806, b. 45, Sezione I, «Provvidenze Generali»)

Regolamento per la Casa di Condanna nella Legazione di Bologna
Il Direttore Filippo Roberti

1824

Riflettendo, che ogni Stabilimento destinato alla reclusione dei condannati dai Tribunali dello Stato esser deve diretto da savie discipline, che garantiscono non solo la sicurezza dei condannati medesimi, ma provvedano altresì alla correzione dei loro costumi, e riconosciuto che a conseguire questa conduce soprattutto l'istruirli nelle pratiche di cristiana pietà, poiché l'ignoranza delle prime, e l'ommissione delle seconde è il più delle volte la causa per cui con maggiore facilità si abbandonano al delitto, non bastando a contenerli, come è ben cognito, il freno delle Leggi umane senza il soccorso della Religione.

Riconosciuto che altra non lieve causa dei delitti è rippettibile dall'ozio, che oltre le viziose e perverse inclinazioni, che suole generare, produce altresì la mancanza di legittime risorse, e quindi un forte impulso alla colpa, per cui rendesi necessario di esercitare i condannati in tutti quei lavori di sono suscettibili sia per abituarli alla fatica, sia per rendere meno gravoso al Governo il loro mantenimento, sia fine per procurare loro un qualche soccorso.

Riconosciuto che alla Direzione degli Stabilimenti dell'indicata specie giova di assegnare a ciascheduno impiegato le rispettive incombenze, e che importa non meno di prescrivere i doveri di quelli cui è direttamente affidato la custodia dei condannati come sono il Capo Custode, sotto Custodi e Secondini.

Riconosciuto che deve stare sommamente a cuore sotto i rapporti religiosi, e sanitarj la cura degl'infermi, e che importa quindi di fissare delle savie discipline per l'Ospitale dei condannati,

Riconosciuto finalmente essere necessario di determinare i rapporti che deve avere il Direttore dello Stabilimento colla forza militare.

Si è creduto opportuno di addottare per la Casa di Bologna il seguente Regolamento diviso nei titoli corrispondenti alle su espresse vedute.

Titolo I = Reggimento Spirituale

1°. Il Reggimento spirituale della Casa di condanna di Bologna è affidato a un Cappellano da destinarsi dall'Emo Sig. Cardinal Arcivescovo.

2°. Questi oltre la celebrazione della messa in tutti i giorni festivi di precetto amministrerà ai Condannati i SS Sacramenti, ed avrà cura delle loro anime, come un Parroco.

Quindi spiegherà ai condannati il Santo Vangelo la mattina d'ogni festa, ed il dopo pranzo loro insegnerà la Dotrina Cristiana facendosi cooperare da altro

Ecclesiastico coll'approvazione dell'Emo Cardinale sulodato onde poter addottare per l'istruzione stessa la forma cattechistica a norma di quanto si pratica in diverse Chiese della Città di Bologna, essendo fuor di dubbio che cotal sistema d'istruzione riesce più profittevole agl'idioti.

3°. Assisterà al Rosario, che i condannati dovranno recitare ogni Sabbato in ora da concentrarsi col Direttore dello Stabilimento, e presterà la debita assistenza agl'infermi specialmente in pericolo di morte.

4°. Darà gli esercizj spirituali tre volte l'anno, cioè prima della festa della B.V. Assunta, e prima del Santo Natale. In tali occasioni particolarmente procurerà ne'propri discorsi morali addattabili alla capacità degl'uditori, di battere di fronte quei vizj che sono più comuni a simil sorta di gente, esortandoli in ispecie alla rassegnazione nel soffrire la pena loro inflitta, ed a trarne anzi partito pel loro spirituale benefizio.

5°. Alla solennità di Pasqua avrà cura che tutti i condannati adempiano al precetto della Chiesa, e procurerà che almeno nelle altre principali solennità s'accostino ai SS Sacramenti.

Ispetterà poi all'Esimio zelo dell'Eminentissimo Sign. Cardinale Arcivescovo cui in via di progetto si sottopone, quanto è contenuto in questo titolo di stabilire quelle ulteriori pratiche di pietà, che stimasse utile introdurre.

Titolo II = Attributi del Direttore e degl'impiegati da esso dipendenti

1°. Il Direttore della Casa di Condanna è il Capo dello Stabilimento, ed a lui spetta in conseguenza colla cooperazione degl'impiegati, che da lui dipendono di regolare ogni ramo concernente la disciplina dell'Amministrazione di detta Casa.

2°. Attesi i rapporti ch'egli deve necessariamente avere colla forza Militare destinata a presidiare lo Stabilimento ed il decorso della sua rappresentanza, si conferma l'autorizzazione già accordatagli d'indossare l'uniforme a lui prescritto.

3°. Egli ha cura principalmente di invigilare su tutto quanto ha rapporto alla sicura custodia dei condannati e quindi propone alla Legazione quei risarcimenti e adattamenti del Locale, che stimasse necessarj anche in vista della responsabilità che a lui viene addossata dall'Editto di Segreteria di Stato del 10 ottobre 1817.

4°. Applica nei singoli casi ai Condannati le pene prescritte dal titolo 3° ed occorrendo più forti e repressive misure per qualche straordinario evento dipende dagli ordini del Legato.

5°. Veglia per fare osservare a Secondini e Custodi un'esatta disciplina e subordinazione, punisce i mancanti a norma del Tit. 4° e dipende temente dagli ordini del Legato qualora contro di essi stimasse necessario un più grave gastigo, e occorresse di traslocarli, sospenderli o dimetterli dall'impiego.

6°. Veglia pure per l'adempimento delle regole prescritte al tit. 5° intorno all'Ospitale dello Stabilimento curando il buon servigio degl'infermi, e l'osservanza de'doveri inerenti al Medico, Chirurgo e Infermieri e altri impiegati.

7°. Per tutto ciò che concerne il reggimento spirituale si mette di perfetto accordo col Cappellano della Casa e dipende anche dall'Eminentis. Cardinale Arcivescovo.

8°. Estende la propria vigilanza sugli Appaltatori onde adempiono ai loro doveri e non lasciano mancare il lavoro ai condananti fino a che sarà in vigore il contratto d'appalto alla loro opera, ne li aggravino di soverchio, né li defraudano della mercede loro dovuta, né in qualunque altra guisa, pregiudichino l'interesse del Tesoro e dei condannati suddetti.

9°. Dietro i rapporti della Congregazione di Carità destinata alla visita di ogni articolo di fornitura, prende e promuove le convenienti provvidenze.

Titolo III = Discipline riguardanti i condannati

1°. Ogni condannato ha l'obbligo di prestarsi ad eseguire di buona voglia i lavori stabiliti nella Casa.

2°. Chiunque mancasse della necessaria abilità, è tenuto ad istruirsi colla maggior cura ed attenzione.

3°. Ad ogni condannato che travaglia, è accordata una mercede regolata a precisi termini delle vigenti tariffe.

4°. A nessuno dei condannati occupati nel lavoro è lecito di allontanarsi dal posto senza licenza di chi li dirige.

5°. Ottenuto il permesso, nessuno può recarsi altrove senza essere accompagnato da un secondino

6°. È preciso dovere dei lavoranti avere cura delle materie, che loro vengono somministrate per compiere il travaglio, e di compiere il lavoro assegnato dalle tariffe ad uso.

7°. Ai Filatori specialmente incombe di filare tutto il canape di qualunque specie sia.

8°. Qualora una partita di tale materia non fosse assolutamente filabile, il lavoratore deve tenerla separata, per riconsegnarla a chi la somministrò.

Titolo IV = Mancanze e pene

9°. Le pene sono di tre specie e cioè Carcere semplice, prigionia a pane e acqua, e nerbate.

10.° la carcere semplice non è minore di tre giorni e maggiore di un mese. La prigionia a pane e acqua non dura meno di giorni cinque, ne più di quindici. Il numero delle nerbate non è al di sotto delle sei , né sorpassa le cinquanta.

11°. Ogni condannato d'indole indocile, che è insubordinato e fomenta l'insubordinazione, e turba la quiete della Casa è punito con un mese di prigionia per la metà del quale, è trattato a pane e acqua.

12°. Quel Condannato, che ad altri ruba qualsiasi cosa è castigato col carcere per un mese e perde le razioni di minestra sino a che coll'importo delle medesime abbia compensato il valore del genere furtivo.

13°. Colui, che ha danaro, od altri effetti valevoli ad indennizzare il detenuto, soffre ciò non ostante il mese di prigionia.

14°. Chi rompe e disperde utensili destinati pel bere, e pel mangiare, li paga del proprio, e mancando di mezzi li rimette con altrettante razioni di minestra.

15°. È punito nello stesso modo oltre un mese di carcere chiunque vende, guasta, rompe, effetti della Casa.

16°. Nello stesso modo è trattato chi maliziosamente rompe utensili inservienti all'opera e ai lavori

17°. Ogni gioco fra Condannati è proibito sotto pena del carcere. Il vincitore non può in verun caso esigere di essere pagato. Essi per lo contrario soffre una doppia pena.

18°. Chi de'condannati manca di rispetto ai superiori della Casa, soggiace a dodici nerbate. Chi disubbidisce gli ordini de'subalterni secondo le rispettive loro incombenze o chi osa di rispondere con modi aspri ed indecenti, subisce lo stesso castigo.

19°. Ogni fomentatore di risse, o che percuote altri litigando, è castigato con un mese di carcere, e con dodici nerbate.

20°. Chi si appropria una camicia, un cappotto, un paglione, od altro appartenente ad un suo compagno è carcerato per otto giorni a pane ed acqua.

21°. Niuno de'condannati ha facoltà di conservare presso di sé ferri, armi ed utensili atti a ferire. Il contravventore è punito con ventiquattro nerbate.

22°. Chiunque ha motivo di doglianza deve ricorrere al Direttore, dal quale solo dipende l'amministrargli giustizia. L'offeso che da sé stesso riparerà l'oltraggio è castigato colla stessa pena da infliggersi all'aggressore.

23°. I condannati che senza motivo d'indisposizione di salute, o d'inesperienza perdono due terzi della mercede competente ai medesimi. La perde per intero chi bastantemente istrutto prosegue a fare da imperito e sciupa la materia del lavoro. Chi malgrado il sagrifizio della mercede non si emenderà, è castigato colla prigionia ed anche col nervo.

24°. Chi disperde le robe fornite pel travaglio col pretesto della cattiva qualità, indennizza la Casa o chi per essa, colle proprie mercedi, e continuando a disperdere le robe stesse, è punito col nervo

25°. Ogni condannato che in istato di salute cerca di sottrarsi al lavoro, e va istigando altri a fare lo stesso, è punito con un mese di carcere.

26°. I recidivi sono trattati col doppio rigore. Il Direttore determina il numero di giorni di carcere, e delle nerbate, sempre nei limiti prescritti dall'art. 10.

27.per le trasgressioni più gravi, non contemplate nei precedenti articoli, il Direttore dipende dagli ordini dell'Emo Sig. legato a cui fa rapporto.

Titolo V = Discipline riguardanti il Custode, Vice Custodi e Secondini

1°, al Capo Custode incombe di fare immediato rapporto al Direttore dei disordini, od inconvenienti che hanno luogo nell'interno della Casa.

2°. I secondini devono ubbidire alle ordinazioni dei Vice Custodi e tanto i primi che gli ultimi al Custode.

3°. Niuno può essere introdotto nella Casa per parlare con qualsivoglia condannato, o per altro motivo qualunque senza averne ottenuto dal Direttore il permesso.

4°. Un sotto Custode sopraveglia ai condannati che lavorano, ed ai secondini che ne hanno cura.

5°. Tutti i sotto custodi e secondini devono trovarsi alla visita della sera.

6°. All'Ave Maria smontano i sotto custodi della guardia diurna, e sottentrano gl'incaricati della notturna.

7° Nella stessa ora segue la consegna del servigio per l'indomani.

8°. La consegna esige sempre i condannati siano contati dal primo sino all'ultimo.

9°. Durante la notte il capo custode visita tre volte i condannati, e li secondini vegliano per impedire ogni inconveniente.

10° i secondini invigilano perché i condannati siano attenti ai loro doveri, e d'ogni mancanza fanno immediato rapporto al capo custode e direttore.

11°. Li secondini destinati alla custodia delle sale di lavoro ogni volta che un condannato esce dalla medesima, lo perquisiscono rigorosamente a fine di conoscere se abbia generi, od utensili nascosti di appartenenza all'Opificio.

12°. Il capo custode, vice custodi e Secondini che si macchiano o di negligenza o di parzialità possono essere puniti disciplinarmente dal Direttore coll'arresto che non oltrepassi un mese, e col trattamento a solo pane e acqua, per un tempo non maggiore di otto giorni. Qualora poi non bastino tali mezzi ordinarj per contenerli in dovere, il Direttore ne farà rapporto all'Emo Sign. Legato per le successive provvidenze.

Titolo VI = Regolamento per l'Ospitale

1°. Il Medico ha la cura e ispezione pegl'infermi e visita tutti i giorni e più volte ancora se il bisogno lo esige. Egli è coadiuvato ad assistito soltanto dagl'impiegati subalterni addetti all'Ospitale essendo espressamente vietato ad altri d'introdursi nell'Ospitale

2°. Il chirurgo oltre l'assistere alla visita medica è obbligato di portarsi tutti li giorni a fare visita all'Ospitale e più volte ancora a norma del bisogno.

3° le ordinazioni mediche scritte su una vacchetta che deve mostrare accanto della ricevuta il cognome dell'infermo, ovvero il numero corrispondente il di lui letto.

4°. È obbligo dell'infermiere maggiore di andare a prendere dalla spezieria li Medicinali ordinati. La somministrazione dei medicinali deve essere eseguita pure dall'infermiere medesimo nelle ore prescritte dal Medico.

5°. Appena terminata la visita deve il medico ed in di lui difetto il chirurgo sottoscrivere non solo la vacchetta dei medicinali con quella ancora del vitto e dieta.

6°. I condannati infermi saranno collocati in letto a giudizio del Medico, o del Chirurgo in assenza del primo, ne cosi per altro soltanto urgenti, e cosi pure veranno dal Medico licenziati i ristabiliti di salute. Quelli che poi non possono soggiacere al peso del travaglio, dovranno conseguire l'attestato del Medico per poscia presentarlo al Direttore ed esserne dispensati.

7°. Sarà opera del Medico, e del Chirurgo, sorvegliare sopra la biancheria dell'Ospitale, la qualità del vitto giornaliero agl'Infermi.

8°. L'Infermiere Maggiore che non è della classe dei condannati è nominato dal Governo, e gli altri semplici infermieri sono proposti dal medico fra i condannati, e nominati dal Direttore.

9°. I medesimi devono essere subordinati all'Infermiere maggiore, e pienamente obbedire al Medico e Chirurgo e servire soltanto nell'Ospitale come dormire distributivamente nella Camera dell'Infermeria.

10°. Nell'Ospitale delle Donne, finché il numero delle infermi è ristretto basta una sola condannata, che presti servizio in qualità d'Infermiera Maggiore il sorvegliare, e l'attendere alla distribuzione di medicamenti e tutto quello che gli verrà indicato dal medico.

*Titolo VII = rapporti del Direttore dello Stabilimento colla forza militar*e

L'ufficiale che comanda la Forza di presidio dello Stabilimento, agirà di perfetto accordo col Direttore del medesimo, onde coll'esterna vigilanza della forza maggiormente garantire la custodia dei condannati ed impedire che s'avvicinano allo stabilimento predetto attruppamenti o persone sospette.

A tal uopo, come anche per qualunque altro oggetto concernente il servigio, egli si presterà agl'inviti del Direttore il quale però non potrà prendere alcuna parte in ciò che riguarda la militare disciplina.

(ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5. 1824, b. 18, Sezione I «Provvidenze generali»)

Regolamento e discipline per l'Amministrazione e Polizia del Reclusorio pei Discoli

Bologna MDCCCXXII

Nella Tipografia del Governo

Art. 1. Essendo lo Stabilimento istituito per correggere e mettere fuor di stato di nuocere coloro, che quantunque non prevenuti di positive delinquenze punibili da' Tribunali Ordinari, pure col loro tenore di vita rendonsi meritevoli di censura, e di coercizione, e mettono il Governo nel positivo diritto di sottoporsi a congrue misure, onde prevenire i delitti e garantire l'ordine pubblico, verranno perciò racchiusi in questo Stabilimento le seguenti classi di persone.

1. I figli discoli contro i quali i loro Genitori o Parenti reclamino delle coercitive misure per emendarli, premesse però le debite regolari informazioni che la Polizia dovrà farsi carico di assumere, onde verificare se meritano realmente di essere sottoposti a speciale correzione.

2. Coloro, che, senza aver giustificato di avere mezzi corrispondenti, passano la maggior parte della giornata nel giuoco su i Caffè, Bigliardi, Osterie, Bettole, ed altri somiglianti luoghi pubblici, abbandonandosi all'ozio, alla dissolutezza, ed all'insolenza; e ciò quante volte le ammonizioni, ed i precetti politici non abbiano giovato a contenerli.

3. Le Donne di cattiva vita e refrattarie ai Regolamenti veglianti, allorché si sarà provato che non valsero a tenerle in freno le ammonizioni, ed i Precetti di Polizia, e così pure nel medesimo caso i corruttori del costume di qualunque età, e di qualunque sesso, ed i fomentatori del libertinaggio.

4. Tutti quelli finalmente, che sottoposti dalla Polizia, o per oziosità, o per vagabondaggio, o pel loro carattere torbido, o facinoroso, o per altri giusti motivi, a precetti importanti la comminatoria di essere passati al Discolato, contravvenissero ai precetti medesimi. Art. 2. Niuno degli Individui contemplati nel precedente Articolo potrà essere inviato al Reclusorio de' corrigendi se non dietro processo, e giusta la Sentenza da emanarsi dall'apposito Tribunale, che sarà istituito a forma delle determinazioni compartite in proposito dal Superiore Governo.

Art. 3. La Polizia dovrà tenere un esatto Registro di tutti gl'Individui sottoposti a vigilanza politica. Questo Registro sarà diviso per Comuni, e porterà le indicazioni del nome, cognome, età, domicilio, condizione dell'Individuo, scopo della vigilanza a cui è sottoposto, e condotta successiva tenuta. Nella Comune di Bologna la Polizia farà esercitare una tale vigilanza agli Agenti a ciò deputati, ai quali saran passate le note, e date all'uopo le occorrenti istruzioni; e nelle altre

Comuni della Provincia i rispettivi Gonfalonieri sorveglieranno le persone sospette del proprio Comune, e saranno tenuti ne' loro bollettini Politici, ed anche con rapporti speciali quando, il bisogno li richieda, d'informare la Polizia di tutte queste emergenze, che meritassero particolare considerazione, od avvertenza, onde poter comparire all'uopo i necessari provvedimenti.

Ordine interno dello Stabilimento.

Art. 4. Niuno potrà essere ricevuto ed ammesso nel Discolato senza formale giudizio di condanna, nel quale dovranno essere specificati i titoli per i quali viene rinchiuso, il tempo della sua reclusione, il suo nome e cognome, la sua età, il luogo della sua nascita e del suo domicilio, se è nubile, o maritato con figli, o senza figli, mestiere da esso esercitato, sua condotta morale e politica, e se sia, ed a quali pregiudizi criminali soggetto.

Art. 5. Qualunque Individuo prima di essere introdotto nell'interno dello Stabilimento sarà collocato nella Sala di osservazione per essere sottoposto ad una visita medica; e riconosciuto essere affetto da qualche malattia, dovrà essere passato nell'apposita infermeria, e riunito agli altri reclusi secondoché giudicherà il Medico, rilevato che abbia lo stato ed indole della malattia, non che la qualità della cura ed assistenza da prestarsi al medesimo. Avrà però somma cura lo stesso Medico di assicurarsi che l'Individuo non sia attaccato da scabbia, rogna, o da qualsivoglia malattia contagiosa, nel qual caso dovrà tenersi assolutamente separato dagli altri per esservi curato. Del pari il Medico, nel sottoporre a visita le femmine, esaminerà eziandio attentamente se fossero gravide, ed, avendone qualche sospetto, saranno attentamente invigilate, acciocché non tentino di nasconderlo.

Art. 6. Eseguitosi dal Medico la visita, saranno introdotti davanti all'Ispettore Politico per sentirsi leggere le Leggi, e regolamenti del Luogo, ommesso però la disposizione riguardante i Detenuti incaricati specialmente a invigilare e riferire, e per essere quindi iscritti nel registro del Discolato colle indicazioni portate dall'Articolo 4. Ciò fatto, gli ammalati ed affetti come sopra saranno consegnati all'Infermiere, il quale li passerà nell'Infermeria per esservi trattati. Gli altri saranno passati al Custode per essere introdotti nell'interno dello Stabilimento. Tanto gli uni che gli altri, prima di passare al Luogo di loro destinazione, dovranno essere puliti, e lavati. Se sono Donne la Madre della Casa con l'aiuto di qualche inserviente adempirà a quest'Uffizio.

Sarà poscia dato loro l'abito della Casa, e ritirato il loro particolare vestiario, che dopo essere convenientemente espurgato, verrà in luogo apposito collocato e custodito, per essere loro restituito allorché saranno dimessi.

Art. 7. L'abito della Casa consiste per gli Uomini in una Camicia, giacchetta, pantaloni di tela per l'Estate, e di mezza lana per l'Inverno, un paio di Scarpe, ed un Fazzoletto da naso. Per le Donne, in una Camicia, un Corsetto e Sottana di tela

per l’Estate, e di mezza lana per l’Inverno, un paio di Scarpe, ed oltre il Fazzoletto da naso anche quelli da spalle, e da notte. A tutti quelli che saranno stati introdotti verranno rasi i capelli, a meno che non si disponga il contrario nel Decreto di reclusione a riguardo particolarmente delle Donne.

Art. 8. Puliti e vestiti che siano, sarà loro consegnato un Libretto portante in fronte la partita stessa del Registro che loro riguarda, con tutte le annotazioni in esso rispettivamente notate; descrivendo in detto Libretto eziandio tutti gli effetti di vestiario, e qualsivoglia altro oggetto, che dal Recluso si consegnano alla Casa all’atto della sua reclusione. Nel precitato Libretto verrà nel tempo della detenzione esattamente registrato tutto ciò che offrirà di osservabile sotto ogni rapporto la condotta del detenuto. Indi gli sarà fissato il mestiere a cui si dovrà applicare, consegnandolo, se è sano ed atto al lavoro, al Capo travagliatore, sotto la cui dipendenza dovrà travagliare, e gli sarà contemporaneamente assegnato il posto del suo travaglio, ed il letto dove dovrà corricarsi.

Art. 9. Non dovendo i due sessi avere per verun modo alcuna comunicazione fra loro, sarà il Discolato diviso in due parti, una per gli Uomini, e l’altra per le Donne. Cadauna parte sarà divisa in dormitori, e Sale di travaglio, colle debite separazioni dei ragazzi dagli adulti.

Art. 10. Cessa per chiunque entra nel Discolato qualunque relazione colle persone fuori dal medesimo, e come al Detenuto non potrà mai essere permesso l’uscita dallo Stabilimento, anche momentaneamente, durante la sua reclusione, del pari resta rigorosamente vietato, tanto ai parenti, quanto a qualunque altra persona, qualsiasi motivo o pretesto, per quanto grave possa essere, di vedere, parlare, ed in qualunque altro modo comunicare col detenuto. Egualmente è pure vietato di recare al medesimo qualunque sussidio o in effetti, o in danaro, o in commestibile, dovendo tutti essere sottoposti ad un pari trattamento, e ricevere unicamente dal luogo il vitto, e quant’altro occorre a norma del Regolamento. Nel caso che taluno vi fosse che avesse bisogno di comunicare affari a qualche detenuto, o da esso ricevere lumi, notizie, istruzioni, od altro, dovrà dirigersi alla Direzione della Casa, la quale esclusivamente è l’organo, pel di cui mezzo può aversi comunicazione coi detenuti; mentre questa preso che abbia cognizione di ciò che si ricerca, chiamerà a sé il Detenuto, gli darà comunicazione dell’affare, riporterà le occorrenti risposte da riferire alla persona interessata. Ogni altra via di comunicazione è rigorosamente proibita, e la Direzione veglierà, e farà vegliare attentamente, onde le premesse disposizioni sieno esattamente adempite.

Art. 11. Tutti i Detenuti sono distribuiti in cinque classi. La classe è determinata dalla misura della quota di partecipazione ai lavori. La prima classe è di coloro che non lavorano che per lo stabilimento, nella quale fan parte necessariamente tutti dall’atto dell’ingresso, e dalla quale non escono quelli che fossero stati condannati a breve detenzione. La seconda classe è composta di coloro che partecipano ad un quarto della mercede che loro compete pel lavoro che fanno, ed il resto va in sollievo delle spese dello Stabilimento. La terza classe

comprende quelli che percepiscono un terzo del loro guadagno, cedendo il resto a benefizio come sopra. La quarta riguarda quelli che partecipano ad una metà del guadagno. E la quinta di coloro che colla stessa partecipazione di una metà del guadagno rimagono [*sic*] nella Casa per le ragioni infradicende, dopo avere compiuto il tempo della sua reclusione.

Art. 12. Non si passa gradatamente dall'una all'altra classe, sennonché a misura del miglioramento che si osserva nella condotta del Detenuto. Del pari il niun miglioramento lo farà rimanere nella classe di cui trovasi, o retrocederà nelle classi meno favorevoli, nel caso di mancanze, o di non lodevole contegno.

Art. 13. La condotta del Detenuto influisce necessariamente sulla durata della sua detenzione, quantunque all'atto del suo ingresso fosse stata determinata. In quest'ultimo caso, compiuto che sia il tempo e non emergendo cosa in contrario, dovrà il Detenuto essere dimesso dallo Stabilimento, qualunque sia la classe in cui si trova.

Art. 14. La Direzione rilascerà al dimesso un attestato giustificante la sua condotta, di cui potrà utilmente servirsi onde procurarsi un privato collocamento. Se però mancassero all'individuo da dimettersi i mezzi di procacciarsi col travaglio la sussistenza, non avesse chi li raccogliesse, e ne prendesse cura, e si trovasse in istato d'abbandono, in tal caso continuerà a rimanere nello Stabilimento, e la Direzione prenderà cura di utilmente impiegarlo o presso private persone, o in qualche officina secondo la sua attitudine e capacità. In questo mentre, siccome la prolungata sua detenzione è da riguardarsi come una misura di beneficenza, così dimetterà l'abito del luogo, e indosserà il proprio vestiario, onde rimanga distinto dai corregendi, a cui più non appartiene, e passerà nella quinta classe de' reclusi per l'effetto contemplata nell' Art. 11. Cionondimeno continuerà ad essere soggetto ai regolamenti della Casa, e dovrà occuparsi come in passato nel travaglio, ed in caso di trasgressione, e successive mancanze che fosse per commettere sarà assoggettato, come gli altri, alle stesse penalità ed anche a nuova condanna di reclusione giusta la gravità delle colpe commesse.

Distribuzione della giornata del Detenuto, e condotta da osservarsi durante il travaglio.

Art. 15. All'alba del giorno i Detenuti dovranno alzarsi immediatamente vestirsi, e poscia rifare i loro Letti.

Art. 16. Tostoché la campana darà il segno, si recheranno i Detenuti nelle Sale di travaglio, ognuno si collocherà nel suo posto assegnato, e si porrà immediatamente a travagliare. L'Ispettore Politico si dovrà trovare all'ora indicata allo Stabilimento, visiterà le varie Sale di travaglio, e passerà a rassegna tutti i detenuti, onde stabilire lo stato di presenza dei medesimi.

Art. 17. Dopo due ore di travaglio la campana darà il segno dell'Orazione, e della successiva collazione, e scorrerà pei Detenuti la prima ora di riposo; dopo la quale ricomincerà il travaglio, che durerà sino al mezzo giorno, alla qual ora verrà dato il segnale per il pranzo. Dal mezzo giorno all'un ora sarà la seconda ora di riposo.

Art. 18. Ad un ora s'intraprenderà di nuovo il travaglio, che durerà fino all'Ave Maria. Passeranno allora i Detenuti alla refezione, indi alla Chiesa per l'Orazione, ed all'ora di notte tutti i Detenuti debbono ritirarsi ne' Dormitori per coricarsi. Nell'Inverno però, e durante le lunghe notti, dopo l'Orazione ritorneranno i reclusi al loro travaglio, la cui durata si varierà gradatamente a misura della maggiore, o minore lunghezza delle notti, locché verrà stabilito da particolare Tabella. Un ora dopo che saran passati a dormire si farà una visita esatta dalle Guardie d'ispezione per vedere se tutti sieno al suo posto, e se ne' Dormitori regni l'ordine, ed il silenzio.

Art. 19. Le ore di riposo e di libertà potranno essere impiegate da' Detenuti ne' passaggi de' Cortili interni dello Stabilimento, nel rappezzamento del vestiario, e nel mantenersi puliti della persona. A questo effetto prima del pranzo dovrà ciascun Detenuto lavarsi nel recipiente d'acqua, che sarà in luogo apposito collocato, somministrando loro quanto occorre per asciugarsi. Questa operazione dev'essere rigorosamente fatta alla presenza di persona incaricata dalla Direzione, e coll'assistenza della Guardia, e dell'Aguzzino. Nella stagione estiva ogni Individuo dovrà fare almeno un bagno generale, da ripetersi anche più di una volta per taluno, ove, il Medico lo riputasse necessario.

Art. 20. All'ora della collazione verrà fatta la distribuzione del pane. Ogni Detenuto avrà una razione di once 17 pane, la quale dovrà servirgli per tutta la giornata. All'ora del pranzo ogni Detenuto avrà una Minestra di pasta di once 4 in crudo, od once 3 di Legumi, o di altri prodotti vegetali; once quattro e mezzo di Carne in crudo, od una piattanza di libbre una ed un quarto pomi di terra, ed una foglietta di vino, il tutto a peso e misura di Bologna. Ciò che loro avanzerà nel pranzo, potrà servire per la refezione della sera, non avendo luogo verun altra distribuzione.

Art. 21. Tanto la collazione, che il pranzo, e la refezione della sera, si faranno in un apposito locale, dove si raduneranno i Detenuti, ed ivi ognuno rimarrà al suo posto seduto, conservando buon ordine e silenzio.

Art. 22. I giorni festivi verranno impiegati in esercizi di pietà, assistendo al servizio divino, ascoltando la Predica, e facendo le debite prescritte preghiere, le quali saranno anche nel dopo pranzo ripetute. Dopo adempiuti gli atti di religione, sarà loro dovere di occuparsi della nettezza del loro corpo, e però si pettineranno diligentemente, e purgheranno sé stessi, e i loro vestiti di ogni immondezza. Li Soprastanti, e Guardie d'ispezione invigileranno sull'adempimento di tali prescrizioni, le quali debbono essere rigorosamente osservate.

Art. 23. Nei giorni feriali essendo il travaglio la parte più importante delle occupazioni dei Detenuti, deve esso in singolar modo richiamare tutta l'attenzione, onde proceda col maggior ordine, e regolarità, e si ottenga lo scopo a cui è diretto lo Stabilimento. I regolamenti pertanto che concernono la esecuzione del travaglio sono di stretta sorveglianza pei Detenuti, e la Direzione terrà mano forte perché sieno rigorosamente adempiuti.

Art. 24. A chiunque non è istrutto ed esperto nell'arte o mestiere a cui viene applicato, ed al quale si dovrà rassegnatamente applicare, verrà accordato un tempo congruo per addestrarsi proporzionato all'età, attitudine e qualità del travaglio. Questo tempo non potrà essere maggiore di sei settimane, verrà determinato, dietro il giudizio del Capotravagliatore da cui dipende, e dall'Amministratore della Casa di lavoro volontario. Si farà analoga annotazione nel suo libretto, tanto del tempo assegnato, che dell'epoca in cui comincia a decorrere.

Art. 25. Spirato detto tempo, ogni Detenuto dovrà eseguire giornalmente quella quantità di lavoro che viene stabilita dal Regolamento, e che per ogni specie di manifattura, sarà indicata da particolare Tabella.

Art. 26. Non ammettendosi altra causa che la malattia, o la fisica indisposizione che possa esimere il detenuto allorché si sente indisposto, dovrà avvertirne il suo Capotravagliatore, perché lo faccia visitare dal Medico, il quale deve ogni giorno recasi allo Stabilimento; e trovatolo infermo in modo da dover essere sottoposto a cura regolare, ne farà dichiarazione in iscritto, dietro di che la Direzione estraderà l'ordine affinché sia passato allo Spedale. Se però l'indisposizione non è tale da richiedere siffatta misura, il Medico dichiarerà, se, e quale riguardo possa il Detenuto meritare, onde di coerenza dispensarlo in parte, o in tutto dal travaglio che dovrebbe eseguire nella giornata. Quando la indisposizione non si verificasse, sarà tenuto all'esecuzione del lavoro che gl'incombe, ed anche castigato qualora venisse comprovato di avere maliziosamente simulata una qualche malattia, ed indisposizione.

Art. 27. Per la distribuzione del lavoro ai Reclusi, verrà consegnato ai Capi travagliatori dall'Ispettore ai travagli, il genere da manifatturare, nella qualità proporzionata al numero de' Lavoratori, che avranno sotto di sé, ed a' quali ne faranno la distribuzione. Risponderanno i primi in faccia allo Stabilimento del genere che avranno ricevuto, e avranno diritto di farsi render conto della qualità che avranno consegnata ai secondi.

Art. 28. Nel Libretto del Detenuto si noteranno al principio d'ogni settimana li risultamenti riguardanti il lavoro della settimana, precedente in corrispondenza ai dati riferiti ne' rispettivi stati settimanali de' travagli; ed in conseguenza nel Libretto, per una parte si riporterà l'importo liquidato della mercede che compete al Detenuto, e per l'altra si noterà ogni mancanza che dal medesimo si commetta al momento che accade, e quale sia il castigo che abbia subito.

Art. 29. Il prezzo della mano d'opera del Detenuto verrà regolato per ogni specie di manifattura, o travaglio da una apposita Tabella. Essa deve essere basata sul dato del perfetto travaglio, e però il prezzo stesso decrescerà a misura della minor perfezione del lavoro eseguito.

Art. 30. Secondo la classe, a cui appartiene il Detenuto, gli verrà all'atto della liquidazione, di cui all'Art. 81, fatta la ritenzione di quella parte di mercede che va a beneficio dello Stabilimento. Il rimanente gli verrà accreditato, e si riterrà in deposito da pagarsi all'atto della sua dimissione.

Art. 31. Tutta quella quantità di travaglio che il Detenuto eseguisse nel corso della settimana oltre la quota che gli è attribuita, semprechè nel complesso tutto il lavoro sia stato fatto lodevolmente, gli sarà accumulata per intero alla sua partita di deposito.

Art. 32 In niun caso potrà mai essere permesso di rilasciare al Detenuto alcuna somma sulla quota di mercede a lui competente, che si ritiene in deposito per suo conto; e qualora il Detenuto si ritrovasse in positivo bisogno di provvedersi di cose, che si riconoscessero tanto dalla Direzione, che dal Medico essergli indispensabili, e che non si somministrassero a Detenuti, siccome, a cagione di esempio, il tabacco per coloro che vi sono abituati, potrà farsene la somministrazione a carico dello Stabilimento colle debite cautele, e colla più rigorosa parsimonia.

Disposizioni Disciplinari E Sindacato

Art. 33. La subordinazione, l'obbedienza, e il rispetto ai suoi Capi, l'esattezza e puntualità del lavoro, la proprietà , e polizia del vestiario, e della persona, la devozione nella Chiesa, il silenzio, il modesto contegno, e i reciproci riguardi sono i principali doveri del Detenuto, che adempiti esattamente migliorano la di lui condizione, ed abbreviano la durata della sua detenzione, come all'incontro, trasgrediti, che sieno, la prolungano, la rendono più dura, e vengono i trasgressori sottoposti a particolari castighi.

Art. 34. L'osservanza di questi doveri costituisce il buon ordine interno dello Stabilimento, il quale è affidato all'Ispettore Politico. Esso ne sostiene il peso mediante la cooperazione dell'Ispettore ai Travagli, dei Capitravagliatori, delle Guardie d'Ispezione, e dei Detenuti prescelti riservatamente ad invigilare, e riferire.

Art. 35. I Detenuti incaricati della vigilanza segreta informeranno tosto dei disordini, che avranno osservati, e che vengano a loro cognizione, avvertendone l'Ispettore Politico, o direttamente, o col mezzo delle Guardie d'ispezione, secondo che troveranno opportuno, ed a norma delle istruzioni, che saranno date in proposito.

Art. 36. L'Ispettore Politico provvederà immediatamente ai casi d'urgenza, affine d'impedire i disordini, ed inconvenienti, facendo passare in Carcere i

colpevoli, locché potrà pure praticare nei casi di gravi mancanze, in pendenza delle determinazioni, che a riguardo dei colpevoli saranno prese dalla Direzione dello Stabilimento.

Art. 37. Apparterrà all'Ispettore Politico il punire le ordinarie mancanze di negligenza, d'insubordinazione, d'inesattezza, o mala volontà al lavoro, mentre nelle più gravi, a cui sono applicate pene più forti, si limiterà a fargli introdurre in Carcere. La Direzione all'incontro conoscerà tutte le altre mancanze e trasgressioni contemplate dai Regolamenti, applicando le pene entro i limiti prescritti.

Art. 38. Le pene sono di tre specie, cioè carcere semplice, Prigionia a pane ed acqua, e le nerbate.

Art. 39. La Carcere semplice non è minore di tre giorni, né maggiore di un mese. L'individuo condannato a questa pena sarà tenuto ad eseguire nel Carcere la stessa quantità di lavoro, come se fosse libero.

Art. 40. La prigionia a pane ed acqua non dura meno di giorni tre, né più di quindici, e durante questa prigionia dovrà pure essere occupato in qualche lavoro, e come si crederà conveniente.

Art. 41. Le nerbate, il cui numero non dev'essere al di sotto delle sei, né sorpassare le ventiquattro, saranno date alla presenza di tutti i Detenuti, facendo ad essi palese il motivo per cui si è meritato il castigo. Del pari deve farsi noto ai medesimi qualsiasi altro castigo a cui soggiaccia un colpevole, indicando le mancanze da esso commesse, locchè si eseguirà quando si trovano tutti insieme radunati nell'ora del pranzo.

Art. 42. Sarà nelle facoltà dell'Ispettore Politico l'ordinare le nerbate sino al numero di dodici, il condannare il Detenuto colpevole al Carcere per tre giorni, il privarlo della razione della minestra, o delle ore di riposo, rendendo però di tutto ciò informata la Direzione. Qualora per la qualità della mancanza meritasse il Detenuto di soggiacere a carcere più lungo, e a più dure privazioni, dovrà l'Ispettore farne rapporto alla Direzione, per le convenienti provvidenze. Del pari quando per la gravità della colpa il numero delle nerbate dovesse eccedere le 12., si limiterà l'Ispettore a far rinchiudere il colpevole per attendere il castigo che avrà decretato la Direzione.

Art. 43. Come d'ogni mancanza, così d'ogni castigo che subisce il Detenuto, si farà distinta annotazione nel suo libretto, dovendo ciò concorrere, insieme colle altre circostanze, a dar cognizione della condotta, e dell'indole del Detenuto, per traslocarlo nel giorno in cui periodicamente si tiene il Sindacato, in altra classe meno favorevole. Questo passaggio non potrà farsi se non nel modo seguente.

Art. 44. Alla fine di ciascun mese si riuniranno presso il Sig. Direttore dello Stabilimento, l'Amministratore della Casa di lavoro volontario, l'Ispettore ai travagli, l'Ispettore Politico. La riunione di questi soggetti costituisce il consesso di Sindacato, al quale dovranno ad uno ad uno essere presentati tutti i Detenuti. Verrà letto il libretto di ciascheduno; indi sentite le avvertenze, ed i rilievi che

avranno da soggiungere tanto l'Ispettore Politico, quanto l'Ispettore ai Travagli sul particolare della condotta dei Detenuti, ai quali sarà permesso il dedurre rispettosamente le proprie discolpe. Dietro di che il Detenuto sarà posto a scruttinio segreto, sia per rimanere nella classe in cui trovasi, sia per passare in altra più o meno favorevole. Il risultamento dello scruttinio sarà indicato nel libretto dei rispettivi Detenuti. Si avrà cura che la riunione del Sindacato abbia luogo in giorno Festivo, dopo che li Detenuti avranno assistito agli atti di Religione, onde non perdano una giornata di lavoro.

Art. 45. Apparterrà pure al predetto Consesso costituito in Sindacato il conoscere se il Detenuto per la lodevole di lui condotta meriti anche prima del tempo di essere dimesso affatto dal Discolato, o veramente che sia prolungata la sua detenzione per non essersi ravveduto e corretto. Tanto nell'uno che nell'altro caso se ne dovrà fare immediato rapporto alla Legazione, cui si rimetteranno tutte le prove e documenti, onde nelle debite regolari forme sia pronunciato il relativo giudizio o di dimissione, o di prolungata reclusione. In qualunque caso poi, in cui qualche individuo venga dimesso, sarà direttamente inviato alla Polizia, affinché prender possa a suo riguardo i necessari appuntamenti, e sottoporlo alla debita vigilanza politica.

Penalità

Art. 46. Ogni Detenuto deve essere obbediente al suono della campana, e trovarsi puntualmente al luogo, a cui viene con detto suono chiamato. Chi manca a questa prescrizione, perde le ore di riposo per una giornata. La polizia e conservazione del vestiario, la nettezza, e proprietà della persona sono di stretta osservanza; e però quel Detenuto, trovato col vestiario sucido, o malconcio, non avrà che pane ed acqua, sinchè abbia pulito o racconciato il vestito.

Art. 47. Se trovato che trascuri di pettinarsi, ed abbia insetti per il solo sudiciume prodotto dalla sua infingardaggine sarà punito con sei nerbate, se ommette di lavarsi nei tempi e modi prescritti, la prima volta sarà privato della razione della minestra, la seconda avrà inoltre sei nerbate.

Art. 48. Essendo l'obbedienza e la subordinazione fra i principali e più importanti doveri da osservarsi dai Detenuti, se ne dovrà esigere a rigore l'adempimento; e però chi dei Detenuti manca di rispetto ai Superiori della Casa sarà castigato con dodici nerbate. Chi disubbidisce gli ordini dei subalterni, secondo le rispettive loro incombenze, chi manca di subordinazione ai Capitravagliatori, o chi osa di rispondere con modi aspri ed indecenti subisce lo stesso castigo.

Art. 49. Ogni Detenuto d'indole indocile, che è insubordinato o fomenta la insubordinazione, e turba la quiete della Casa è punito con un mese di prigionia, e nei primi dieci giorni è trattato a pane ed acqua.

Art. 50. Ognuno nelle ore di travaglio deve occuparsi del proprio lavoro senza distrazione, e senza distrar gli altri con discorsi, o in qualsiasi altro modo, conservando ciascuno il silenzio.

Art. 51. Chi non osserverà il silenzio, e non attenderà al lavoro, o distrarrà gli altri, verrà la prima volta ammonito; in seguito gli saranno applicate sei nerbate, o sarà privato delle ore di libertà per una giornata.

Art. 52. Chi si rifiuta di lavorare per disubbidienza sarà immediatamente traslocato in prigione a pane ed acqua fino a tanto che si adatterà al lavoro; e secondo la gravità delle circostanze gli saranno applicate le nerbate. Se il Detenuto istigherà altri a fare lo stesso, sarà punito con un mese di prigione.

Art. 53. Chi non presenterà al fine della settimana la quantità del lavoro che gli è stata addossata, e che non potrà con attestato medico giustificare o la sua malatia, o la sua impotenza, sarà castigato con un numero di nerbate proporzionato alla quantità di lavoro che avrà dato di meno, e dovrà inoltre una tale differenza risarcirla nella prossima settimana. Se ciò non si eseguisce, sarà privato il mancante della razione giornaliera della Minestra, finchè con essa abbia risarcito lo Stabilimento di quella parte di mercede non percetta, ed a chi ha diritto sul lavoro del detenuto. Non ottenendosi con queste penalità l'emenda del Detenuto, e proseguendo esso a non dare compita la sua quota di travaglio sarà punito colla prigione a pane ed acqua, ed anche coll'applicazione delle nerbate, qualora la gravità delle circostanze lo esigesse.

Art. 54. Chi non dà un lavoro corrispondente alla sua capacità, e che la imperfezione sia da ripetersi da mala volontà, la prima volta perderà per il corso di una settimana le ore di riposo; la seconda volta se è nella prima classe, perderà per uno o più giorni, secondo le circostanze, la razione della minestra, e se è in una delle altre Classi perderà due terzi della mercede che gli compete. Perseverando poi nella sua negligenza, e trascuratezza, col dare un lavoro malfatto, sarà punito colla Carcere, ed anche col nerbo.

Art. 55. Chi disperde le robe fornite pel travaglio, col pretesto della cattiva qualità, indennizza la Casa colle proprie mercedi, se è nella classe che vi abbia diritto, o colla perdita della Razione della minestra, se è nella prima classe. Qualora continui a disperdere le robe stesse è punito col nerbo.

Art. 56. Chi involerà la materia che gli è stata consegnata da lavorare, senza poter giustificare, che gli è stata derubata, dovrà rifare il danno, mediante il rilascio della minestra giornaliera, finché siasi compensato lo Stabilimento, oltre il Carcere da prolungarsi sino al mese, a misura delle prove ed indizi più o meno forti che si avranno che la sottrazione del genere gli sia imputabile, e non provenga per fatto d'altri.

Art. 57. Si dovrà nelle ore del cibo conservare il silenzio, e rimanere al suo posto, finché sia dato il segno di levarsi. Chi farà dello strepito, chi non ascolterà le ammonizioni, e non istarà attento alla predica, od istruzione morale, nel susseguente giorno sarà nutrito con pane ed acqua.

Art. 58. Il giurare, il bestemmiare, come altresì li discorsi, e gli atti immodesti ed osceni, essendo cose per sé stesse troppo turpi, ed indegne, e quindi mai sempre vietate, perciò con tutto il rigore si procederà contro coloro che osassero di abbandonarsi a siffatti eccessi, tanto nelle ore di libertà, quanto durante il lavoro. Chi pertanto si renderà colpevole di queste mancanze, a norma del caso, sarà punito da tre fino a otto giorni colla privazione delle ore di libertà, le quali passerà in Carcere, o in qualche travaglio, ed essendo recidivo sarà punito colla prigione, ed anche col nerbo.

Art. 59. Ogni giuoco fra i Detenuti è proibito sotto pena di Carcere. Il vincitore non può in verun caso esigere di essere pagato. Egli per lo contrario soffre una doppia pena.

Art. 60. Niuno potrà rimanere nel Dormitorio che nelle ore prescritte per il dormire. Appena entratovi, dovrà il detenuto spogliarsi, e coricarsi immediatamente nel Letto, che gli è fissato, ed ivi restare sino all'alba del susseguente giorno, rimanendosi quieto, e tranquillo, onde non disturbare la quiete degli altri. Chi mancherà a queste prescrizioni, sarà messo a pane ed acqua, ed anche punito col nerbo, o colla Carcere, a norma de' casi e delle circostanze.

Art. 61. Nei giorni Festivi dovendosi le ore di travaglio impiegare in atti di Religione, nell'ascoltare la Predica, e la Dottrina cristiana, chi omette di portarsi alla Chiesa nelle ore prescritte, senza ragionevol motivo, sarà traslocato immediatamente in prigione, per rimanervi fino al momento di passare al travaglio nel susseguente giorno. Chi nella Chiesa disturba in qualsiasi modo da devozione degli altri, e non si contiene con compostezza, e devotamente, perde per quattro sino a otto giorni il diritto di godere delle ore di libertà, nelle quali dovrà essere impiegato in qualche travaglio, senza alcun profitto. Se le mancanze saranno accompagnate da circostanze gravi, e ne' casi non meno di recidività, sarà assoggettato al Carcere a pane ed acqua, ed anche alle multe.

Art. 62. Quel Detenuto, che ad altri ruba qualsiasi cosa, è castigato col Carcere per un mese, e perde le razioni di minestra, sino a che coll'importo delle medesime abbia compensato il valore del genere furtivo.

Art. 63. Colui che ha denaro, od altri effetti valevoli ad indennizzare il derubato, soffre, ciò non ostante, un mese di prigionia, e la porzione della minestra per giorni quindici è divisa agli altri Detenuti.

Art. 64. Chi rompe utensili destinati pel bere, e pel mangiare, li paga del proprio, e mancando di mezzi li rimette con altrettante razioni di minestra.

Art. 65. È punito nello stesso modo, oltre un mese di carcere, chiunque vende, guasta, o rompe effetti della Casa appostamente.

Art. 66. Egualmente è trattato chi con malizia rompe utensili inservienti all'opera, ed ai travagli.

Art. 67. Ogni fomentatore di risse, o chi percuote altri litigando è castigato con un mese di Carcere, e con dodici nerbate.

Art. 68. Chi si appropria una Camicia, un Cappotto, le Scarpe, od altro che non abbia la marca del suo numero è carcerato per otto giorni a pane ed acqua.

Art. 69. Soffre lo stesso trattamento chi cerca di cancellare o di smarrire la marca del numero degli effetti descritti nell'articolo precedente.

Art. 70. Niuno dei Detenuti ha facoltà di conservare presso di sé ferri, armi, ed utensili atti a ferire. Il Contravventore è punito con 24 nerbate.

Art. 71. Chiunque ha motivo di doglianza contro altri Detenuti deve ricorrere al Sig. Ispettore Politico, perché gli sia amministrata la giustizia. L'offeso che da sé stesso vendica l'oltraggio è castigato colla stessa pena da infliggersi all'offensore.

Art. 72. I recidivi sono trattati con doppio rigore. Nell'applicazione delle nerbate ai fanciulli potrà ammettersi una ragionevole diminuzione, avendo riguardo alla loro età e fisica costituzione. La Direzione poi determina il numero maggiore de' giorni di Carcere, e delle nerbate, entro i limiti delle sue facoltà, e per le trasgressioni più gravi, o non contemplate dal presente Regolamento, ne farà rapporto alla Legazione, per quegli ulteriori provvedimenti che potranno essere del caso.

Servigio interno dello Stabilimento, suoi rapporti colla Casa di Lavoro, e sistema di Amministrazione.

Art. 73. È riunita al Discolato la Casa di Lavoro Volontario. E' questa destinata ad impiegare e fornir lavoro a coloro, che non ne possono trovare presso i particolari, e ad accogliere non meno ad occupare quegli Individui dimessi dal Discolato, che, essendo sprovvisti di mezzi, e di appoggio, hanno bisogno di procacciarsi colla propria industria la sussistenza. Deve pure la stessa Casa somministrare la materia occorrente per le manifatture che si attiveranno nel Discolato.

Art. 74. Essendo attualmente l'Amministrazione delle medesime affidata ad un Istruttore ed Amministratore dietro contratto con esso stabilito, particolari convenzioni fisseranno i modi per assicurare il lavoro ai reclusi, e conciliare il buon servigio dello Stabilimento nell'interesse e indennità della Casa.

Art. 75. Vi sarà un Direttore a cui verrà affidata l'Amministrazione e economica e politica del Discolato, con facoltà di dare tutte le disposizioni, e gli ordini opportuni, sia per la conservazione dell'ordine, quanto per provvedere al prosperamento della Casa, vegliando attentamente, onde impedire gli abusi e gl'inconvenienti che potessero ridondare in suo pregiudizio. Tutte le persone impiegate e addette allo Stabilimento dovranno da lui dipendere, e al medesimo riferire tutto ciò che fosse per emergere, e che fosse da portare alla sua cognizione per le debite provvidenze.

Art. 76. Il Direttore corrisponde colla Legazione, e colla Direzione di Polizia in tutti i casi in cui è tenuto d'informare, o di provocare dei provvedimenti, che non

sono di competenza sua il comportarli. Avrà esso un Segretario, e quegl'Impiegati che al disimpegno dell'Ufizio si rendono necessari.

Art. 77. Al servigio interno del Discolato vi saranno due Ispettori, l'uno per la polizia, l'altro per i travagli. Il primo avrà la sorveglianza ai Reclusi, alle Guardie, e Custode, onde esattamente siano osservati i regolamenti del Luogo, ritenendosi esso solo risponsabile di ogni disordine, che fosse per accadere, e che si riconoscesse procedere da poca vigilanza. Sarà suo stretto carico di mantenere il buon ordine, e la più rigorosa disciplina.

Art. 78. L'Ispettore dei travagli presiederà a lavori dei reclusi, e terrà mano forte perché ciascun recluso eseguisca il suo lavoro, e adempia il proprio dovere. Avrà l'ispezione sopra ogni particolare occorrenza economica dell'interno della Casa ed invigilerà pel buon servigio della fornitura, facendo i debiti rapporti al Sig. Direttore affine di provocare le opportune provvidenze.

Art. 79. L'Ispettore dei travagli riceverà a capo di settimana dalla Casa di Lavoro la materia greggia da lavorare, non che gli ordini ed istruzioni pei lavori da farsi colla medesima. Ne farà la distribuzione ai Reclusi per mezzo de' Capi travagliatori, ed invigilerà perché il lavoro si eseguisca nella qualità prescritta dai Regolamenti, e riesca della qualità voluta. A fine di settimana ritirerà i lavori eseguiti, e, giusta le tariffe in corso, ed approvate, si calcolerà l'importo della mano d'opera prestata dai reclusi, tenendo pure i relativi Campioni dei lavori, e de' depositi degli stessi reclusi.

Art. 80. Come l'Ispettore è responsabile in faccia alla Casa di Lavoro della materia greggia che riceve per restituirla manifatturata, così i reclusi dovranno rispondere, sia per la quantità, che vien loro consegnata da lavorare, come per la qualità del lavoro da eseguirsi.

Art. 81. Allorché l'Ispettore ai travagli consegnerà alla Casa di Lavoro le manifatture eseguite dai reclusi, verrà attribuito dall'Amministratore della suddetta Casa, in concorso dell'Ispettore, il valore della mano d'opera di ciascun recluso a seconda delle relative Tabelle e Campioni, e a tutto ciò dovrà trovarsi presente il Sig. Direttore, il quale invigilerà, ed avrà cura che i prezzi sieno fissati a termine di equità; e nel caso di contestazione e discrepanza di giudizio fra l'Amministratore e l'Ispettore, dovrà deputare persona perita che definisca e componga la insorta differenza, affinché non abbia menomamente da essere defraudata la competente mercede a' reclusi, e sia provveduto all'interesse e indennità della Casa di Lavoro.

Art. 82. Sarà inoltre addetto al servigio del Reclusorio un Cappellano, ed un Medico. Sarà officio del primo di celebrare ogni giorno la Santa Messa, ed avrà l'incarico della giornaliera istruzione morale, dell'assistenza alla preghiera da farsi ogni giorno dai reclusi, della dottrina cristiana nei giorni festivi, dell'Amministrazione dei SS. Sagramenti ec. Porterà la più attenta vigilanza sulla condotta morale e religiosa de' Reclusi; e qualora il bisogno lo esiga farà rapporto de' disordini ed inconvenienti che accadessero, alla Direzione, ed anche

direttamente all'istessa Legazione, per quelle provvidenze che si rendessero all'uopo necessarie. Potrà farsi coadiuvare nel suo ministero da altri Sacerdoti di sua confidenza, pei quali per altro dovrà esso solo rispondere.

Art. 83. In quanto al Medico dovrà ogni giorno portarsi allo Stabilimento per riconoscere lo stato di salute dei reclusi, curare quelli che fossero caduti ammalati, e visitare gli altri, che inviati allo stabilimento rimangono in osservazione, onde assicurarsi della loro salute, prima di metterli a contatto cogli altri Individui reclusi.

Art. 84. Verrà stabilito quel numero di Capi Travagliatori, che sarà riconosciuto abbisognare. L'incarico di questi sarà di dirigere ed istruire li reclusi ne' travagli.

Art. 85. Vi saranno eziandio: Una Guardiana per le donne recluse incaricata della sorveglianza delle medesime, della istruzione e della direzione dei lavori. Un Custode, che avrà la custodia dell'ingresso dello stabilimento sotto l'immediata dipendenza degli ordini dell'Ispettore politico. Un Infermiere per l'assistenza agli Infermi. Esso dovrà essere coadiuvato nel servigio dai reclusi, li quali per turno, e a misura del bisogno dovranno prestarsi.

Art. 86. Per il mantenimento del buon ordine interno verrà determinato quel numero di Guardie di Polizia, che si riconosceranno essere all'uopo necessarie, e sarà pure destinato un Aguzzino per le esecuzioni, a cui saranno sottoposti i reclusi.

Art. 87. Avendo il Superiore Governo determinato di concorrere alle spese dello Stabilimento, pagando alla Legazione per ogni individuo recluso, lo stesso Testatico che corrisponde al Fornitore pei Detenuti nelle Carceri e Casa di Condanna, perciò si formerà un appalto per la somministrazione del vitto, vestiario, e quant'altro occorre in servigio e mantenimento de' reclusi, onde alla stabilità del sussidio che presta il Governo poter contrapporre la spesa egualmente fissa del loro mantenimento.

Art. 88. Alla eccedenza della spesa, che fosse per risultarne a fronte del sussidio, aggiungetevi quelle occorrenti pel saldo degl'Impiegati, e per l'Amministrazione, si supplirà primieramente col prodotto dei lavori dei reclusi, che ricade a beneficio dello stabilimento, e poscia, a saldo, coi fondi Provinciali.

Bologna la Palazzo di Nostra Residenza
Li 29 luglio 1822
G. Card. SPINA.
L. Zecchini Segr. Generale.

(ASB, *BPL*, n. 121, 1 maggio-31 luglio 1822)

Regolamento disciplinale per le Case di Condanna
Mario Mattei Prelato Domestico, della SANTITA' DI N. S.,
e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale

[Disposizioni Generali]

Per istabilire nelle Case di detenzione e condanna un sistema di discipline uniforme e tale, che valga a correggere e migliorare il morale di coloro, che vi sono racchiusi, impegnandoli con ogni mezzo di emulazione più che col timore de'gastighi, a menare una vita quieta e laboriosa insieme, nonché utile a loro stessi, ed all'economia dello Stato, ed in coerenza del Sovrano Rescritto della Sa. Me. di Leone Papa XII dei 10 settembre 1828, nonché del disposto dell'articolo undecimo dell'Istromento stipulato li 6 ottobre 1828 per l'Amministrazione delle Carceri e Case di Condanna, veniamo ad ordinare quanto siegue:

1°. Tutti i Condannati esistenti in ciascuna Darsena, Bagno e Case di Detenzione e Condanna saranno divisi in squadra di dieci individui ciascuna. Il Direttore sceglierà fra i dieci uno, che noto sia a lui per la sua buona condotta, e che nella qualità di mozzo sarà incaricato di continuamente vegliare, perché siano esattamente osservate le prescrizioni tutte del presente Regolamento, perché in caso anche di leggerissima infrazione corregga con dolcezza coloro, che l'avessero commessa, e dove ciò sia inutile ne faccia parte segretamente ai Custodi non solo, ma ancora ai Superiori del Luogo.

2°. Nel formare queste squadre si avrà cura di unire quei che ad dimostrino un indole più docile, e proclive alle occupazioni in cui potranno essere destinati, ed in ciò si porra dai Direttori, Ispettori, e Rincontri la maggior attenzione e premura.

3°. Le Squadre, che saranno composte dei Condannati, i quali o per riguardo alla gravezza del delitto, o per riguardo alla condotta tenuta nella Casa si reputeranno non facilmente correggibili, saranno, per quanto si può collocate in luogo separato dalle altre, e si avrà cura di non permettere, se è possibile, alcun rapporto di queste con quelle.

[Direzione Spirituale]

4°. La direzione spirituale dei detenuti delle Case di condanna sarà affidata a quelle Corporazioni, o Sacerdoti singolari, che saranno a ciò destinati.

5°. Oltre le Missioni da farsi in questi Luoghi ad arbitrio dei Vescovi rispettivi, si faranno dai condannati gli esercizj spirituali una volta in ogni anno nei giorni, che precedono la Santa Pasqua di Resurrezione.

6°. Nelle festività del S. Natale, nel giorno del Perdono, nella ricorrenza della SSima Concezione almeno si faranno dai Condannati le Communioni Generali senza coazione alcuna né diretta, né indiretta, ed a queste verranno preparati nel

modo, che si crederà opportuno dai Direttori Spirituali, i quali prenderanno perciò l'accordo necessario col Governo e colle Sue Autorità. La Comunione poi generale delle S. Pasqua sarà d'obbligo indispensabile.

7°. L'Ecclesiastico o Ecclesiastici destinati alla cura spirituale de'Condannati dovranno celebrare la S. Messa in tutti i giorni festivi, e si occuperanno della spiegazione del Vangelo, ed assisteranno al Rosario, che i Condannati avranno obbligo di recitare giornalmente ad alta voce, nell'ora, che piacerà al Direttore del Luogo di stabilire. Dovranno amministrare i SS. Sagramenti a tutti i condannati, avere cura delle anime loro, insegnare la Dottrina Cristiana in tutte le Feste, procurando d'ispirare nell'animo dei medesimi il desiderio di condurre vita retta e conforme a tutti i doveri, che la nostra Santa Religione ci ha imposti, e di sopportare pazientemente le loro pene in espiazione delle loro colpe.

8°. Nella Quaresima si predicherà ai Condannati trè volte per settimana, e cioè nella Domenica, Mercoledì e Venerdì.

9°. Sarà cura dei nominati Ecclesiastici di assistere tutti gl'infermi, ed avran obbligo speciale di non abbandonarli segnatamente negli ultimi istanti della vita, onde ajutarli spiritualmente nell'estremo tremendo periodo di loro vita.

10°. Avran pure l'obbligo di assistere i Custodi, ed amministrar loro nelle occorrenze i SS. Sagramenti, e sorveglieranno alla loro morale condotta, onde questi cooperino col buon esempio al miglioramento di quelli, che sono alla custodia loro affidati.

11°. I Condannati tutti soddisferanno ai doveri di Religione proposti negli articoli precedenti. saranno perciò provveduti di una corona per ciascuno, onde poter recitare singolarmente ed a voce sommessa il Rosario, quando assistono alla S. Messa.

12°. Suonata la sveglia la mattina, e dato il segno del riposo la sera, dovrà ciascuno inginocchiarsi nel suo posto, e recitare ad alta voce le seguenti preci: il Credo, gli Atti di Fede, Speranza, Carità, e Costrizione, un Pater ed Ave al Santo del proprio nome, un altro all'Angelo Santo Custode, un Salve Regina, e tre Requiem in suffragio delle Anime purganti, Parenti e Condannati defonti.

13°. Al segno delle campane reciteranno pure ad alta voce i Condannati ad alta voce le Salutazioni Angeliche.

[Applicazione de'Condannati]

14°. ciascun Condannato dovrà applicarsi subito entrato nella Casa di condanna, ed insino che vi rimarrà, ad un giornaliero lavoro, e specialmente a quello che gli verrà imposto da chi avrà l'incarico di provvederlo.

15°. Una tariffa stabilirà i prezzi da pagarsi per ciascuna specie, e qualità del lavoro. Non è stata assegnata alcuna tariffa, quindi si continuerà coi prezzi in corso.

16°. Il lucro del Condannato netto dalla quota, che si paga alla guardia destinata ad assistere ai lavori (e questa quota verrà fissata dal Tesoriere Generale) sarà diviso come in appresso.

Al di sotto dei baj. 10., metà andrà a beneficio del forzato, e metà a beneficio dell'Amministrazione, di cui un decimo al Governo così convenuto in ricognizione del diritto sulla ritenzione della giornata che si passi dai particolari al Condannato.

Dalli baj. 10 alli baj. 20, quarantacinque centesimi cederanno a beneficio dell'Amministrazione, prelevato il decimo al Governo, e cinquantacinque a beneficio del forzato.

Dalli baj. 21 al di sopra, quaranta centesimi cederanno a beneficio dell'Amministrazione, prelevato il decimo al Governo, e sessanta a beneficio del forzato.

Le quote spettanti al forzato daranno divise in due parti eguali, una delle quali sarà loro pagata giornalmente, e l'altra versata in una cassa di risparmio, per essere a ciascun individuo nell'atto che uscirà dalla casa sia per effetto di grazia, o di consumazione di pena, ed il quale dovrà rilasciare ricevuta per servire di giustificazione al Cassiere deputato dall'Amministrazione a tenere la cassa suddetta. Se il condannato muore prima del termine della condanna, il danaro della sua massa sarà dato a suoi eredi necessarj, o a chi avrà ordinato innanzi di morire, prelevata qualche somma per qualche suo suffragio.

[Ordine interno e disciplina]

17°. L'osservanza delle discipline, e dei doveri inerenti ai rispettivi Officj costituirà l'ordine interno.

18°. Il Direttore della Casa di condanna avrà cura che si mantenga l'ordine stabilito, per ottenere il quale effetto si servirà dell'opera dei Custodi, e di alcuni condannati, che sceglierà per in vigilare, e riferire, oltre i mezzi, dei quali si è parlato all'art. 1°.

19°. Ogni disordine benché lieve, ogni mancanza, sebbene piccola, verranno notati dai condannati sorveglianti, che ne faranno rapporto ai Custodi subalterni,e questi al Custode in capo, il quale ne darà avviso subito al Direttore.

20°. Il direttore stesso a sua voglia chiamerà i condannati sorveglianti per interrogarli ed assicurarsi, che i Custodi non usino parzialità nel fargli rapporti, tacendo, o aggravando i fatti a piacere loro.

21°. Gli ordini del Direttore saranno trasmessi al Custode, e da questi ai subalterni secondo il bisogno.

22°. Per l'esecuzione di certi castighi da infliggersi ai condannati di mala condotta vi sarà nei Bagni un agozzino.

23°. Niuno potrà introdurre persone nella Casa di Condanna per parlare con qualsivoglia condannato, o vedere il locale, escluse sempre le Donne, senza il permesso, e la cautela in iscritto del Direttore, e dell'Autorità superiore.

24°. Un Custode subalterno, e più ancora se occorrono sorveglieranno continuamente i Detenuti, che lavorano.

25°. I Custodi di guardia visiteranno due volte al giorno tutte le ferrate della Casa, e le catene dei forzati, cioè mattina, e sera per sicurezza.

26°.tutti i Custodi indistintamente assisteranno alla visita della sera indispensabilmente, qual visita si farà all'Ave Maria ed ispezioneranno tutto il locale, e le persone secondo le disposizioni, che il Custode in capo avrà obbligo di determinare per la sicura custodia dei Detenuti dipendentemente dal Direttore.

27°. All'Ave Maria parimente si muteranno i Custodi di guardia e si daranno le consegne, e gli ordini del servizio del giorno avvenire.

28° la consegna dovrà farsi mercè la numerazione dei condannati testa per testa con l'appello nome per nome.

29°. Durante la notte i Custodi di guardia visiteranno trè volte i Condannati, ed i condannati sorveglianti dovranno mantenersi vigilanti per riconoscere qualunque inconveniente succeda.

30°. Nelle visite sopradette si avrà cura di non disturbare più del necessario il sonno e la quiete dei condannati.

31°. I Custodi sorveglianti ai lavori dovranno invigilare, perché ciascun condannato adempia attentamente agli obblighi proprj, e dovranno umanamente correggerli, ove manchino, facendone rapporto al capo Custode, se la mancanza fosse grave.

32°. Dovranno i medesimi Custodi sorvegliare coloro, che lavorano, ed impedire, che alcuno non nasconda i generi, che gli sono affidati, o li sottragga dal locale destinato al lavoro.

33°. Se i Custodi mancassero a questi loro doveri, o si riconoscesse la loro parzialità, negligenza, o connivenza, saranno sospesi o dimessi, ed anche arrestati e processati secondo la gravezza dei casi.

34° Tutti i Custodi assisteranno alle pratiche di pietà prescritte pei condannati, onde questi siano spinti al bene, ed all'osservanza dei religiosi precetti dall'esempio di chi li custodisce.

35°. Ogni condannato sarà obbligato ad avere cura speciale de'proprj indumenti, e dovrà anche mantenerseli netti da ogni bruttura. Dovrà usare diligenza per mantenere pulito il luogo, che occupa, sicchè non gli sarà lecito imbrattarlo con carbone, né di abbellirlo con pitture, né di scolpirvi il proprio nome, od altra qualunque cosa.

36°. Le latrine dovranno egualmente mantenersi pulite, e si avrà cura di non lordarle in alcuna guisa.

37°. Dopo la sveglia, e la recita delle Orazioni prescritte nel mattino, ciascun condannato dovrà ribattere il suo paglione, e piegarlo in due parti,

soprapponendovi la coperta pure piegata, per istenderlo poi la sera, allorchè debba coricarvisi.

38°. Meno le feste di precetto, e salve quelle eccezioni, che saranno stabilite nei tempi degli esercizj spirituali, un orario giornaliero regolerà l'applicazione dei condannati.

39°. La colazione dei Condannati sarà del 4° de pane a ciascuno spettante, nel pranzo ne consumerà la metà con quell'altro vitto, che passerà l'Amministrazione, e l'ultimo quarto del pane servirà per la cena.

40°. Alle ore 9. Antimeridiane si farà la distribuzione del pane, ed ognuno penserà a dividerlo nel modo accennato.

41°. La quota del salario, che giornalmente riceve ogni condannato lavorante potrà servire a provvederlo di una maggiore quantità di cibo e di vino, ma con tale misura che non debbano avvenire ubbiachezze e scandali; Sicchè il Direttore del luogo potrà concedere o negare a sua voglia la somministrazione del vino a certi individui, né alcuno potrà averne mai una quantità maggiore di due fogliette, e si avrà cura di castigare quelli, che richiedessero vino per proprio uso, onde poi somministrarlo ad altri più ingordi.

42°. Sarà dovere di ogni condannato conservare la conveniente decenza nel riposo, non disturbare il vicino, sia nel tempo del lavoro, sia in quello della ricreazione , del pranzo, e della cena, e si asterrà ognuno dal gridare o far clamori, o turbare in qualunque modo l'ordine e la quiete che sarà loro da'custodi imposta.

43°. Ogni condannato dovrà prestarsi di buona voglia alla esecuzione dei lavori, che gli si ordineranno.

44°. Chiunque mancherà di opportuna abilità nell'eseguire il lavoro impostogli, sarà tenuto ad istruirsi, prestando diligente attenzione ai precetti, che il Capo del lavoro sarà per dargli.

45°. Niun condannato potrà mai abbandonare il posto assegnatogli senza licenza di chi lo sorveglia, e se sarà al lavoro, non potrà uscire senza accompagno anche dopo ottenuto il permesso.

46°. Ogni lavoratore dovrà aver cura, e tenere buon conto degli oggetti assegnatigli per lavorare, perché di essi sarà tenuto a rendere esatta ragione.

47° nel caso che le materie lavorabili fossero di tal qualità da esigere lo scarto, i lavoratori non potranno arbitrarsi dal farlo, ma dovranno le loro osservazioni alla persona destinata a dirigere i lavori, ed opereranno senza replica a seconda delle disposizioni da questa loro imposto.

[Ricompense]

48°. Sarà tenuto un registro, in cui sarà mensilmente notata la condotta di ciascun condannato, sia sotto l'aspetto morale, come politico ed economico.

49°. questo registro sarà consultato in tutte le informazioni richieste per titolo di grazia, od altro.

50°. In fine di ciascun anno dal registro medesimo si estrarranno i nomi di coloro, che avranno colla loro attenzione alle pratiche religiose, coll'obbedienza ai Superiori esattissima, e coll'assiduità e diligenza, ai lavori mostrato miglioramento non equivoco di condotta , e tale da meritare la considerazione del Governo. E perciò saranno i nomi di questi individui presentati al Tesoriere Generale, supplicandolo a volere impetrare dal Sovrano un qualche segno di clemenza a prò di questi infelici ravvedutisi.

51°. Sarà pure presa in considerazione speciale la condotta di coloro che, abili in qualche arte istruiranno nelle ore di ricreazione gl'inesperti.

52°. Sarà pure notato, e tenuto in conto speciale il nome di quelli, che contribuiranno ad introdurre nel Bagno l'esercizio di un'arte non prima praticata, o che introdurranno un lavoro non praticato nello Stato, ed utile al commercio, ed alla economia dello Stato medesimo.

53°. In fine di ogni anno poi si aprirà un concorso nei diversi rami dei lavori praticati nel Bagno, e quegli, che avrà a giudizio di due Periti eseguito il suo tema meglio degli altri, sarà premiato convenientemente all'entità del lavoro, e alla condizione del lavorante.

[Pene]

54°. Sarà mancanza ogni contravvenzione al regolamento, ed agli ordini, che potranno in sequela di esso essere emanati dai Superiori.

55°. Le pene saranno di due specie, pecuniarie ed afflittive.

56°. Le pecuniarie consisteranno nella perdita di tutta, o di parte della quota giornaliera spettante a ciascuno pel suo lavoro

57°. Le afflittive si comporranno della catena al posto, a cui si aggiungerà in caso più grave la limitazione del vitto in pane, ed acqua, del cavalletto, e della perdita del beneficio di scalo nella condanna.

58°. Le pene pecuniarie si ordineranno dal Direttore, mercè la redazione di un processo verbale, che provi la mancanza commessa, ed abbia in fine l'ordine della pena impostata.

59°. Questo atto verrà letto al delinquente in presenza degli altri condannati, e verrà conservato nell'Archivio del Direttore.

60°. La catena al posto colla limitazione del vitto a pane ed acqua verrà egualmente ordinata dal Direttore colle stesse formalità sopraccennate.

61°. La condanna della catena al posto non sarà maggiore di trè giorni, ed il vitto non potrà dal Direttore limitarsi a pane ed acqua che per un giorno.

62°. Il denaro proveniente dalle pene pecuniarie sarà tenuto in deposito presso l'Amministrazione, o suo Incaricato, che dovrà tenerne esatto conto, e servirà alle premiazioni in fine di anno, per versarsi poi nella cassa dei risparmj a favore di quelli, che le avranno ottenute.

63°. Le zuppe, ed altro ritenuto ai condannati a pane ed acqua saranno distribuite a coloro che avranno ben meritato colla loro condotta, e saranno designati nell'ordine, così intitolato, di punizione tanto li premiati, quanto li puniti.

64°. Il cavalletto verrà pure ordinato dal Direttore dietro processo verbale, che sarà perciò sottoposto alla nostra approvazione in Roma, e Porto d'Anzio, ed a quella dei Legati o Delegati nelle rispettive Provincie, senza la quale approvazione non potrà mai essere inflitto, previe sempre le opportune cautele, e visite de' Professori.

65°. La disobbedienza potrà punirsi con un giorno di catena al posto, ed in caso di recidiva potrà aumentarsi la pena sino alli tre giorni.

66°. Le grida clamorose, e qualunque atto, che disturbi i condannati, saranno puniti con la pena prescritta per la disobbedienza. E se ai clamori si aggiunge l'oscenità, e la bestemmia, si aggiungerà allora la riduzione del cibo a pane ed acqua, e l'applicazione della mordacchia. In caso di recidiva sarà inflitto il cavalletto come sopra.

67°. Coloro, che si mostrassero prodigi all'oscenità, ed alle bestemmia, avranno raddoppiato il peso dei ferri, previa la superiore autorizzazione, e perderanno il diritto, e la speranza a qualunque scalo, e minoranza di pena, ed altra qualsivoglia indulgenza, e verranno collocati nelle Squadre, delle quali si è parlato nell'Articolo 3.

68°. L'insubordinazione sarà punita col cavalletto da infliggersi come sopra. Nel caso di circostanze aggravanti il condannato verrà tradotto alle segrete delle pubbliche carceri, e processato dal Tribunale competente.

69°. I furti sugli oggetti di fornitura e di lavoro, che non oltrepasseranno il valore di baj. 10, saranno puniti con la restitazione degli oggetti rubati, o del loro equivalente, più una multa del triplo valore da versarsi nella cassa delle premiazioni. Tanto l'indennizzo del derubato, quanto la multa verranno pagati con la ritenzione delle mercedi del lavoro.

70°. Se il furto passerà i baj. 10., oltre la restituzione,e multa, come sopra, si applicherà la pena del cavalletto nel modo detto di sopra, e sarà assoggettato a nuova processura il delinquente secondo la qualità dei casi.

71°. Quel condannato, che lorderà il proprio posto, o romperà utensili, o vetri, od altro sarà tenuto a pagare del proprio quanto occorrerà pel risarcimento, rilasciando le quote giornaliere del guadagno sino all'estinzione del debito.

72°. Quando avvengano lordure e danni di qualunque specie, e non si scopra il reo del fatto, tutti i condannati esistenti in quel locale concorreranno con una proporzionata ritenzione delle loro mercedì, a pagare quanto occorre pel risarcimento necessario.

73°. Il disposto negli articoli precedenti sarà applicato in tutte le rotture, o danni che si faranno tanto agli utensili inservienti al trattamento, che a quelli destinati all'opera ed ai lavori.

74°. Sono proibiti ai condannati tutti i giuochi di carte, ed ogni altro giuoco con interesse qualunque. In caso d'infrazione saranno i giocatori condannati ad un multa di baj 10. e ricorrendo il perditore, sarà assoluto dalla multa, otterrà la restituzione della somma perduta, ed in vincitore pagherà il doppio della somma vinta, che sarà versata nella cassa delle premiazioni.

75°. La mancanza di rispetto ai Superiori della Casa sarà punita con un giorno di catena al posto, la più grave fino a tre giorni, e la gravissima con il cavalletto nel modo detto di sopra.

76°. I fomentatori di risse, ed i litiganti saranno puniti col cavalletto come sopra.

77°. Chi non terrà con pulitezza i propri indumenti, sarà punito con cinque baj. di multa, la qual pena si applicherà pure a coloro cui si trovassero nelle riviste indumenti sdruciti o non rappezzati per loro colpa. Queste multe si verseranno nella cassa delle premiazioni.

78°. Chi si appropriasse o barattasse con altri paglione, od indumenti, pagherà la multa di cinque baj., e sarà punito con un giorno di catena al posto.

79°. Se un condannato sarà trovato a portare un arme, od un utensile qualunque atto a ferire, sarà punito col cavalletto come sopra.

80°. Se un condannato avesse titolo di dolersi della condotta di uno o più verso di lui, dovrà ricorrere al Direttore, a di cui cura sarà preservarlo dalle molestie, e punirà gli offensori secondo la gravità del caso come sopra.

81°. I condannati che senza giusto motivo d'indisposizione di salute, inesperienza, od altra sufficiente ragione non lavorassero quanto è prescritto, saranno privati della mercede giornaliera loro spettante. La stessa punizione incontrerà chiunque maliziosamente facesse da imperito, e malmenasse il lavoro commessogli.

82°. Le mercedi ritenute passeranno alla cassa delle premiazioni.

83°. Coloro, che non si emendassero ad onta della privazioni di mercede, verranno puniti come sopra con la catena al posto, ed anche col cavalletto ove mostrassero incorreggibilità.

84°. Chi disperdesse le robe fornite pel lavoro o per negligenza, o col pretesto di cattivà qualità, sarà tenuto di pagare l'indennizzo col rilascio dell'intera mercede. E se si riscontrasse in ciò ostinazione, si aggiungeranno le pene afflittive adattate alla gravezza del caso come sopra.

85°. Per le mancanze, o delitti gravi e non contemplati nel presente Regolamento, il reo sarà consegnato al Tribunale competente.

[Dei doveri dei Direttori]

86°. Oltre gli obblighi di ufficio risultanti dalle istruzioni particolari, e generali già adottate, o da comunicarsi dal Tesoriere Generale, saranno i Direttori tenuti

sotto la loro più stretta responsabilità a fare eseguire tutte le disposizioni contenute nei presenti ordinamenti.

87°. Dovrà passare ogni Direttore in rivista tutti i condannati in ogni Domenica per assicurarsi della individuale pulizia, e della buona custodia degli indumenti di ciascuno.

88°. Questa rivista sarà fatta all'uso delle riviste militari, e vi sarà il Rappresentante dell'Amministrazione.

89°. Il Direttore avrà cura pur anche di prestare mano al Rappresentante dell'Amministrazione per l'esecuzione dei lavori, e per ogni qualunque cosa potesse occorrergli comprensivamente allo stato di applicazione di tutti i Galeotti esistenti, o che in seguito entreranno nel bagno.

90°. Il Direttore formerà giornalmente lo stato delle mercedi lucrate dai condannati, e lo sottoscriverà. Noterà in un Registro la parte spettante del Governo ed all'Amministrazione, e scriverà in libri separati quella spettante ai condannati.

91°. La parte spettante al Governo ed all'Amministrazione sarà versata nella cassa dell'Amministrazione medesima, o del suo Rappresentante che farà annodamento depurato della quota spettante al Governo per renderne ragione.

92°. Terrà pure il Direttore notate in separati registri le multe, o ritenzioni passate nella cassa delle premiazioni, e di queste farà conoscere in ogni fine di mese tanto all'Amministrazione, che al Tesoriere Generale lo stato in un foglio distinto, qual sarà unito a quello che rappresenta lo stato della cassa dei risparmj.

93°. Alle premiazioni stabilite in fine di anno inviterà il Direttore le Autorità Ecclesiastiche, Civili e Militari, alla presenza sarà letto il giudizio dei Periti, ed eseguita la premiazione.

94°. Avrà cura il Direttore di far leggere ai Condannati dopo ciascuna rivista la parte, che li riguarda del presente regolamento, il quale sarà perciò affisso in più copie nell'interno della Casa.

95°. Infine riprenderà il Direttore con gravità, ed amore coloro, che avessero meritate riprensioni, e si occuperà di mostrare a tutti che lo scopo delle loro sollecitudini deve essere la correzione della vita, , ed il miglioramento dei costumi, e che quanto più presto daranno saggio di correzione , tanto più sollecitamente potrà egli sottomettere i nomi loro alle Autorità Superiori, acciò li raccomandino alla Clemenza Sovrana, la pietà della quale desidera vivamente di sentire tornare sul buon sentiero qualunque fù pel pubblico bene percosso dalla giustizia del suo Paterno Regime.

96°. Le disposizioni portate nel presente Regolamento non sono attualmente applicabili al Bagno di Civitavecchia.

Se l'esperienza addimostrasse, che talune delle disposizioni adottate col presente Regolamento esigessero rettificazione o dichiarazione, vi si supplirà con apposite provvidenza.

M. MATTEI Tesoriere Generale
F. Gasparri Commissario Generale della R. C. A.
Roma, 1830, nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica.
(ASB, *LEG*, tit. XII, R. 5, 1830, Sezione I «Provvidenze Generali»)

Grafici

Popolazione carceraria maschile del Forte Urbano (1824-1833)

1286 reclusi

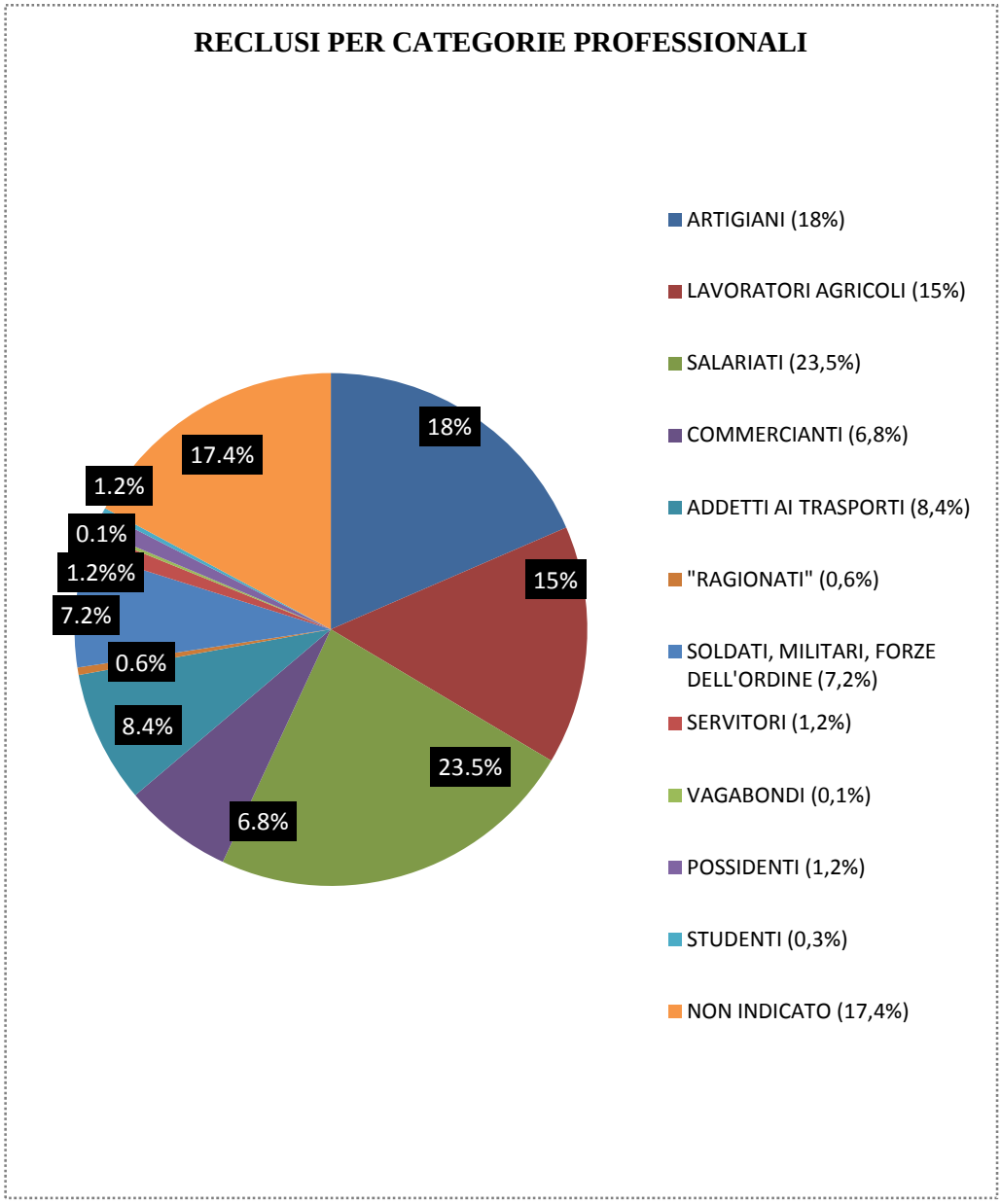

DISTRIBUZIONE DEI RECLUSI PER ETA'

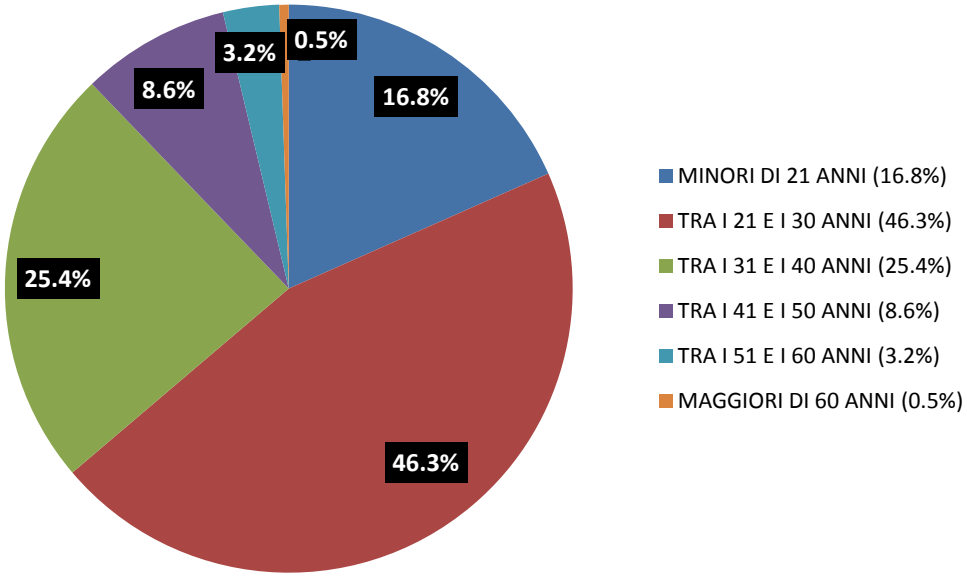

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI COMMINATE

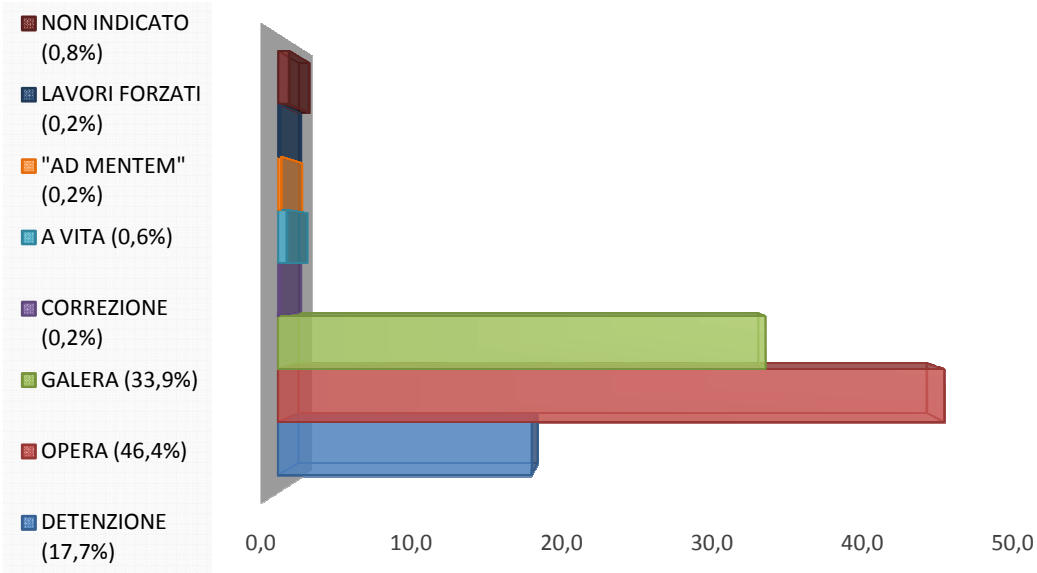

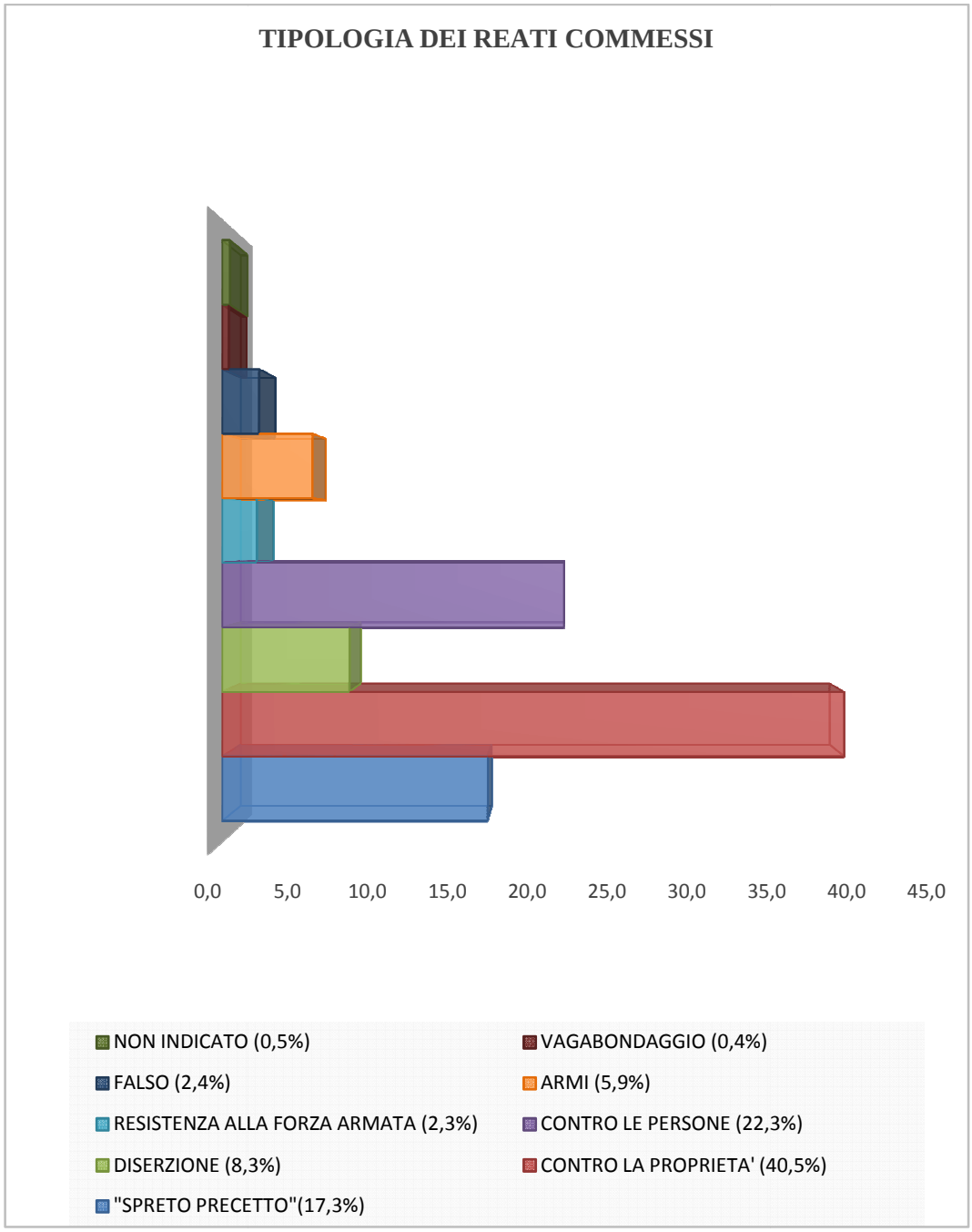
TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
NON INDICATO (0,5%)
VAGABONDAGGIO (0,4%)
FALSO (2,4%)
ARMI (5,9%)
RESISTENZA ALLA FORZA ARMATA (2,3%)
CONTRO LE PERSONE (22,3%)
DISERZIONE (8,3%)
CONTRO LA PROPRIETA' (40,5%)
"SPRETO PRECETTO"(17,3%)

Rapporto tra età dei reclusi, mestieri esercitati, sanzioni comminate e reati commessi

ETÁ	minori di 20 anni	tra 21 e 30 anni	tra 31 e 40 anni	tra 41 e 50 anni	tra 51 e 60 anni	maggiori di 60 anni
MESTIERI						
Artigiani	25,7%	19,4%	13,6%	12,6%	19%	14,2%
Lavor. agricoli	10,2%	14,5%	17,1%	18%	20%	14,2%
Salariati	24,2%	23,9%	21,9%	21,6%	23%	28,5%
Add. ai trasporti	4,2%	7,8%	10,4%	9%	17%	
Commercianti	6,5%	9,8%	6,3%	10,8%	19%	
"Ragionati"			2,1%			
Soldati, Militari	7,4%	7,2%	5,3%	5,4%		
Servitori	0,9%	1,3%	0,5%	2,3%	2,3%	14,2%
Vagabondi					2,3%	
Possidenti	0,4%	1,1%	1,1%			
Studenti	0,9%	0,3%				
Non indicato	32,2%	4,7%	21,7%	20,3%	14,4%	28,9%
REATI						
Contro proprietà	42,3%	37,9%	44,8%	37,5%	54,7%	57,1%
Contro persone	24%	24,6%	16%	16,9%	14,2%	14,3%
"Spreto precetto"	14%	21,3%	16,2%	27%	16,6%	14,3%
Diserzione	9,7%	8,2%	6,6%	7,1%		
Armi	7,8%	5%	10,4%	3,6%	7,1%	
Falso	0,4%	2,5%	3,4%	3,6%	2,3%	14,3%
Resistenza forza armata	1,8%	2,8%	2%	2,3%		
Vagabondaggio		0,5%	0,4%	2,3%		
Non indicato			0,2%	2,3%	5,1%	
SANZIONI						
Detenzione	27,5%	14,2%	17,1%	15,3%	23,8%	28,5%
Opera	41,5%	48,9%	46%	48,6%	38,4%	14,3%
Galera	28%	34,8%	35,8%	34,2%	35,5%	57,2%
Correzione			0,1%			
A vita	0,4%	0,3%	0,1%	0,9%	2,3%	
"Ad mentem"		0,1%				
Lavori forzati			0,9%			
Non indicato	2,6%	2,7%		1%		

Popolazione carceraria femminile del Forte Urbano (1824-1833)

96 Recluse

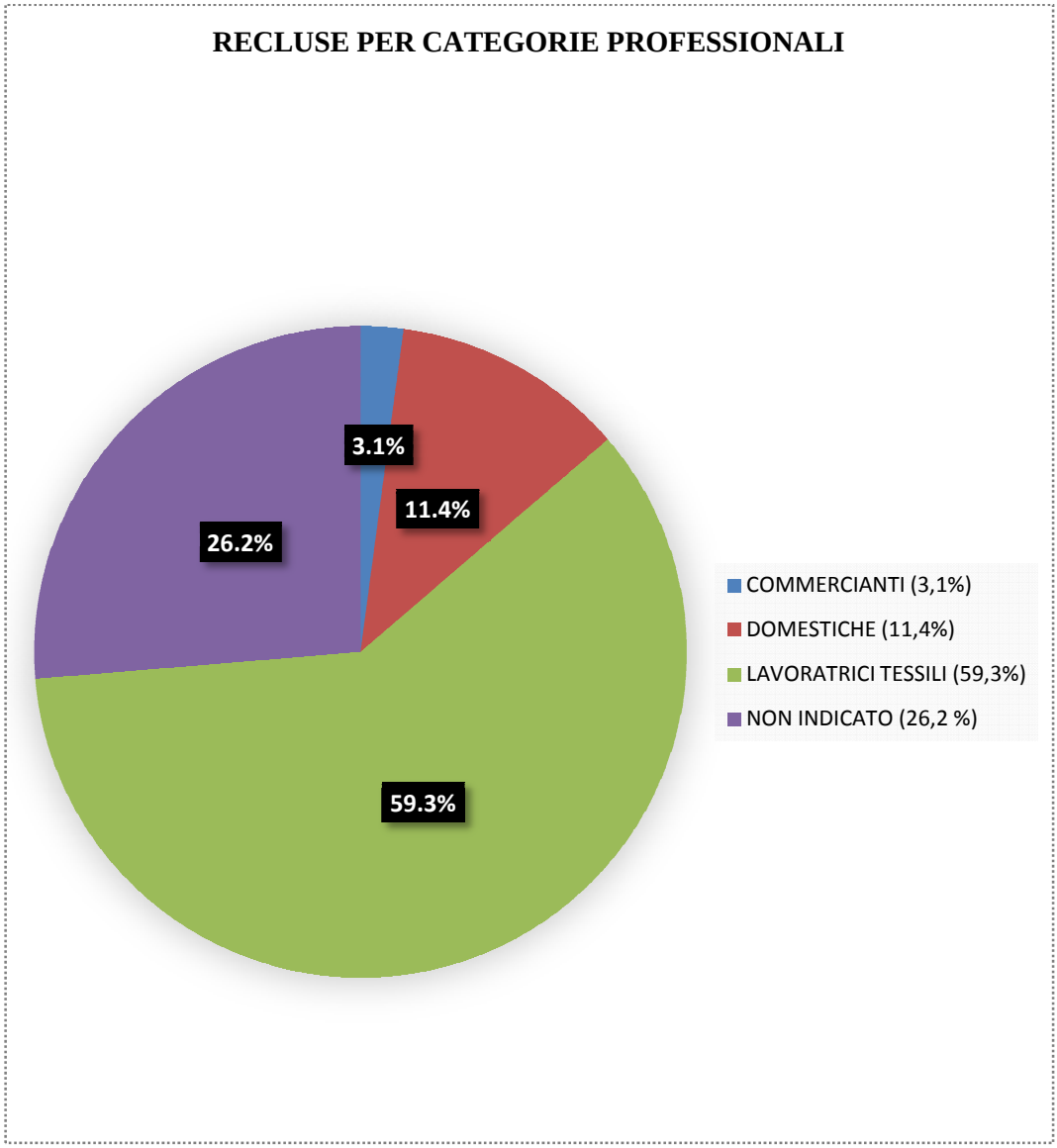

DISTRIBUZIONE DELLE RECLUSE PER ETA'

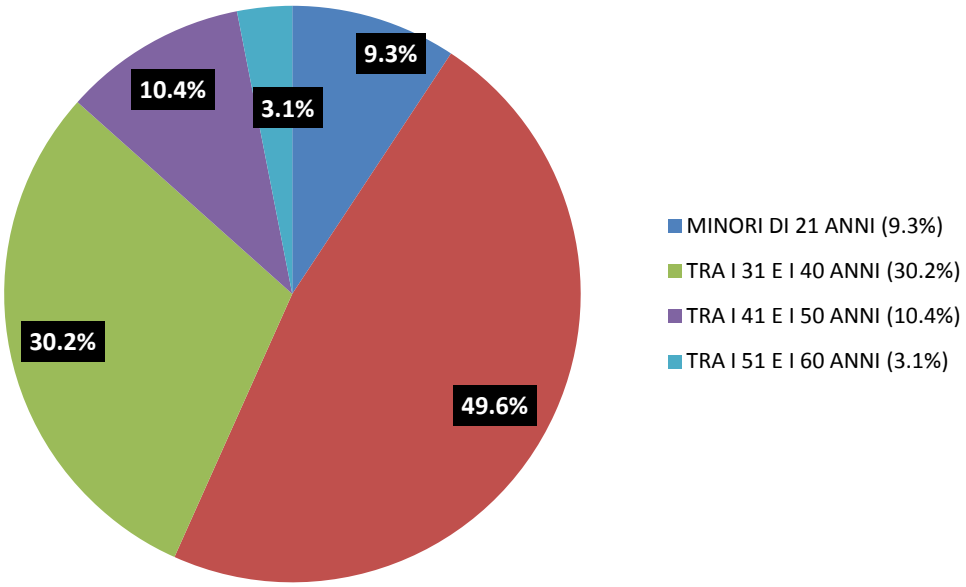

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI COMMINATE

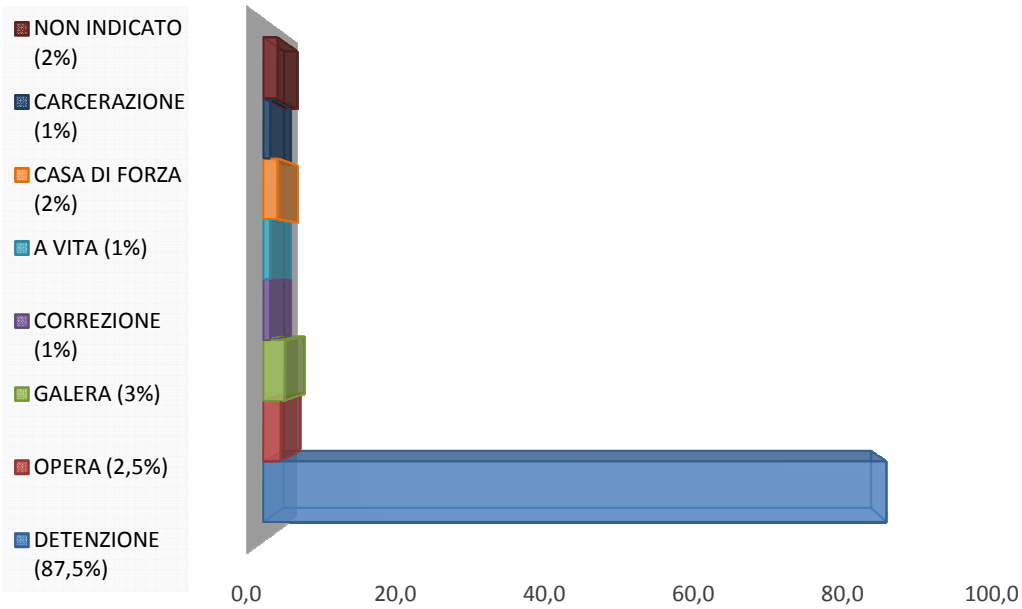

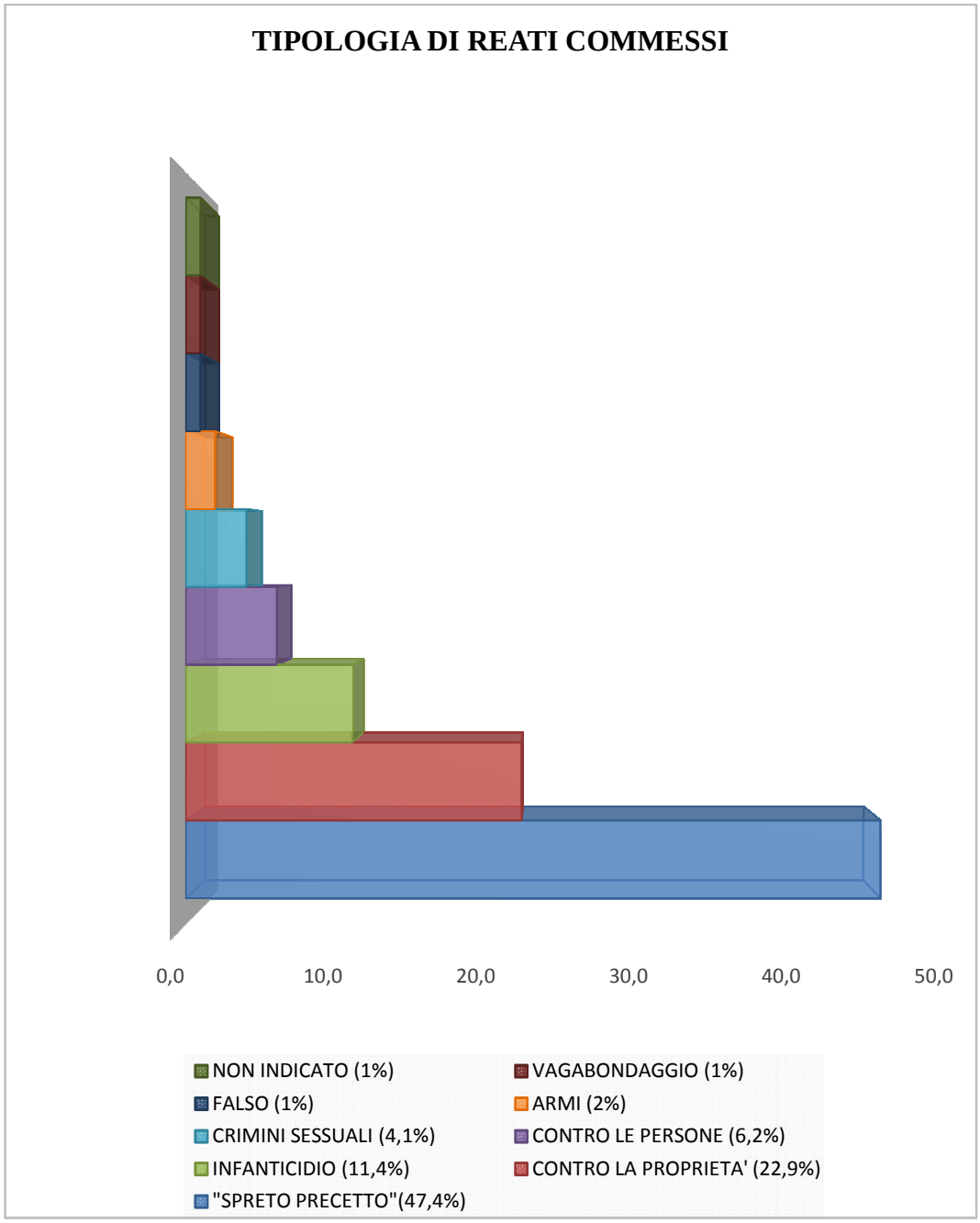
TIPOLOGIA DI REATI COMMESSI
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
NON INDICATO (1%)
VAGABONDAGGIO (1%)
FALSO (1%)
ARMI (2%)
CRIMINI SESSUALI (4,1%)
CONTRO LE PERSONE (6,2%)
INFANTICIDIO (11,4%)
CONTRO LA PROPRIETA' (22,9%)
"SPRETO PRECETTO"(47,4%)

Rapporto tra età delle recluse, mestieri esercitati, sanzioni comminate e reati commessi

ETÁ	minori di 20 anni	tra 21 e 30 anni	tra 31 e 40 anni	tra 41 e 50 anni	maggiori di 50 anni
MESTIERI					
Commercianti		2,3%		15%	
Domestiche	11,1%	8,7%	15,3%	20%	
Lavoratrici tessili	66,6%	58,7%	66,5%	50%	
Non indicato	22,3%	28,4%	18,2%	15%	100%
REATI					
"Spreto precetto"	44,4%	54,2%	61%	50%	50%
Contro persone		2,1%	11,7%		
Contro proprietà	22,2%	25%	7,3%	40%	50%
Falso	11,1%			10%	
Crimini sessuali		2,1%	9,3%		
Infanticidio	22,3%	9,8%	11,7%		
Vagabondaggio		2,1%			
Armi		3,3%			
Non indicato		2,1%			
SANZIONI					
Detenzione	88,8%	87,9%	90,6%	80%	100%
Casa di forza		2,2%	4,2%		
Carcerazione		2,2%			
A vita			4,2%		
Correzione		3,2%			
Galera	11,2%			10%	
Opera		2,2%		10%	
Non indicato		3,2%	2%		

Illustrazioni

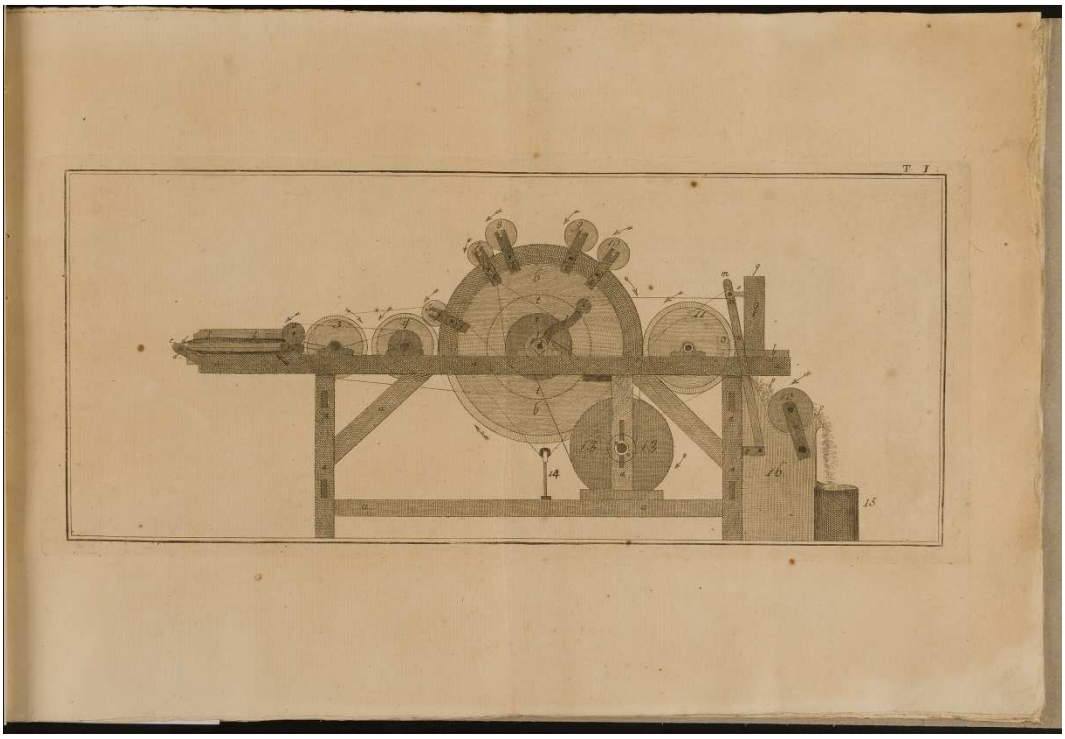

Figura I: *Macchina per cardare la lana*, Tav. I, in *Descrizione di diverse macchine con rami delineati per la più gran parte da Gio. Ridolfo Hess di Zurigo e descritti da lui*, Firenze MDCCCVI (ASB, *ISC*, CTV, 11 bis).

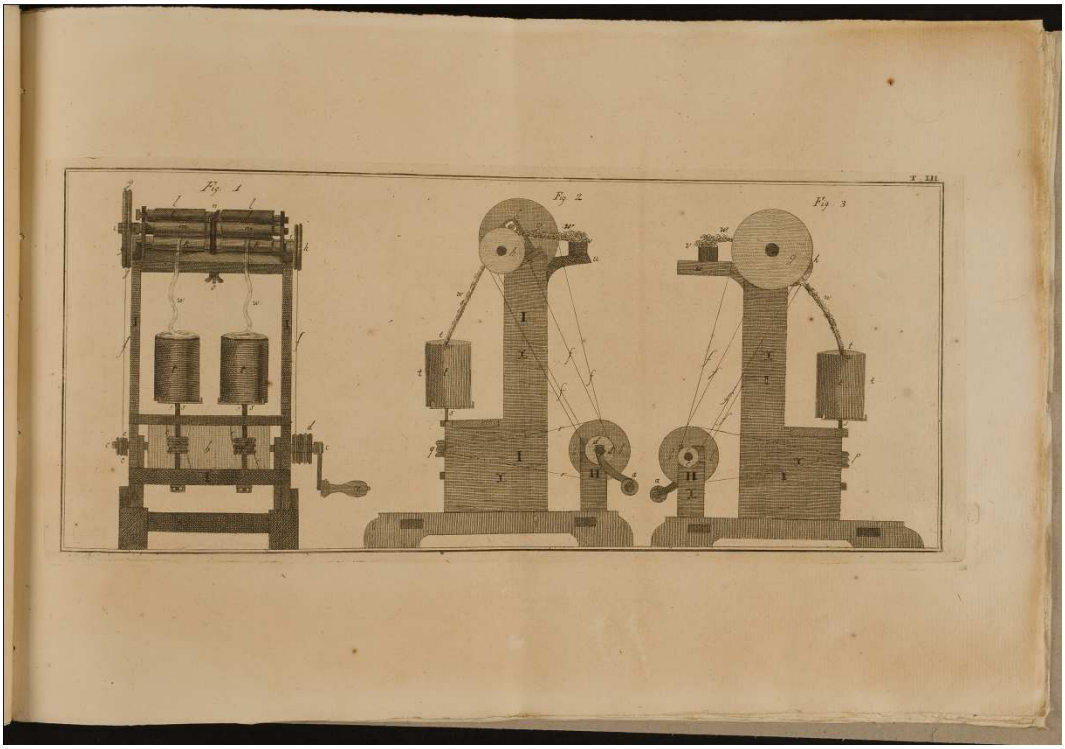

Figura II: *Macchina per allungare i fiocchi di lana*, Tav. III (ivi).

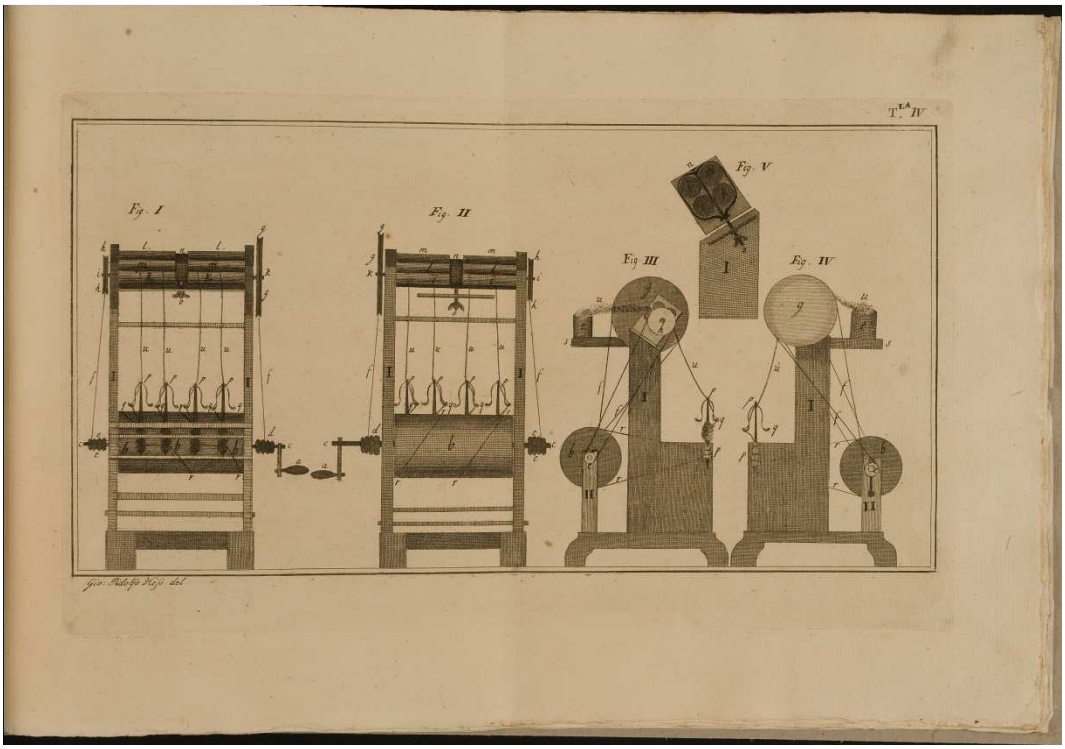

Figura III: *Seconda macchina per allungare i fiocchi di lana*, Tav. IV (ivi).

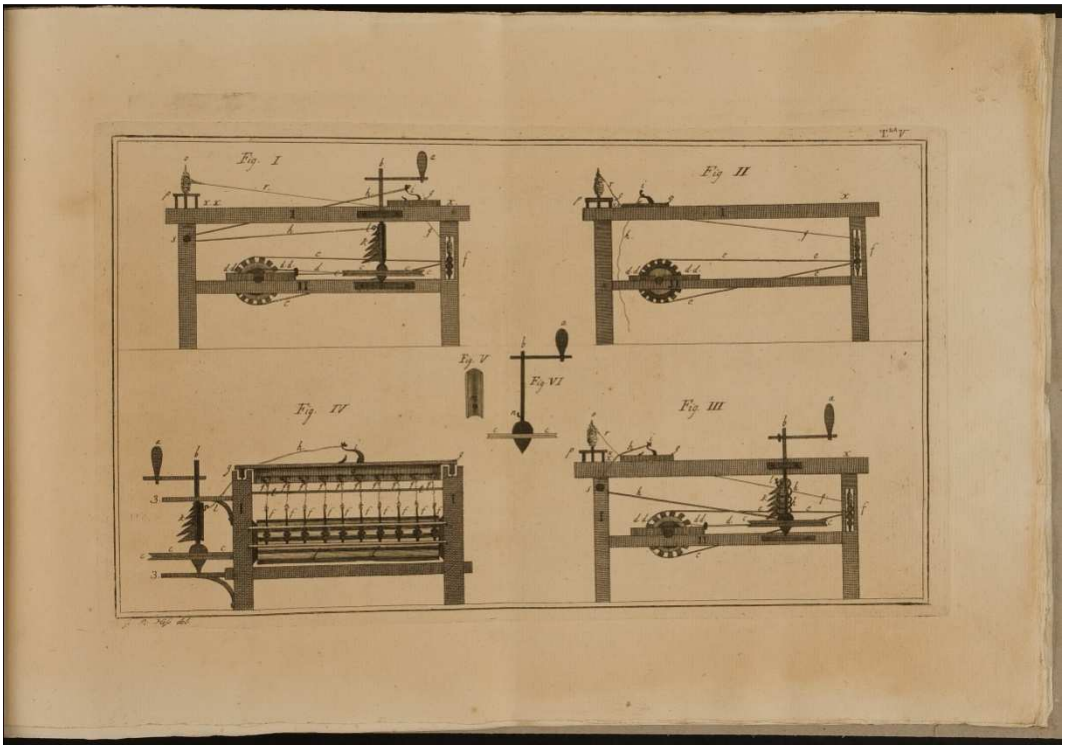

Figura IV: *Macchina che rende il filo di lana*, Tav. V (ivi).

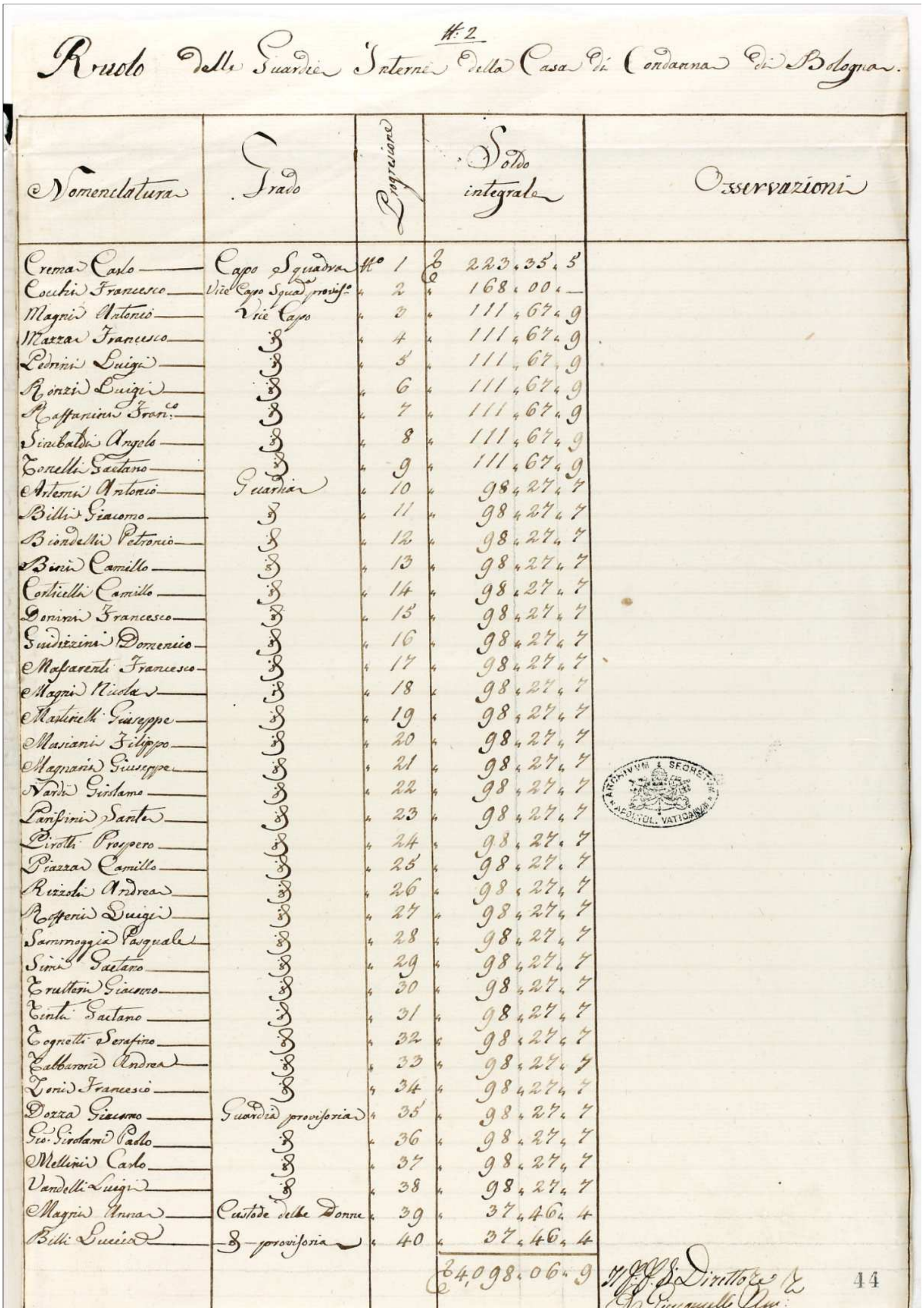

N.° 2

Ruolo delle Guardie Interne della Casa di Condanna di Bologna.

Nomenclatura	Grado	Progressione	Soldo integrale	Osservazioni
Crema Carlo	Capo Squadra	N.° 1	223.35.5	
Cocchi Francesco	Vice Capo Squadra provis.°	2	168.00.–	
Magni Antonio	Vice Capo	3	111.67.9	
Mazza Francesco	d.°	4	111.67.9	
Pedrini Luigi	d.°	5	111.67.9	
Ronzi Luigi	d.°	6	111.67.9	
Raffanini Franc.°	d.°	7	111.67.9	
Sinibaldi Angelo	d.°	8	111.67.9	
Tonelli Gaetano	d.°	9	111.67.9	
Artemi Antonio	Guardia	10	98.27.7	
Billi Giacomo	d.°	11	98.27.7	
Biondelli Petronio	d.°	12	98.27.7	
Bini Camillo	d.°	13	98.27.7	
Cortiselli Camillo	d.°	14	98.27.7	
Donini Francesco	d.°	15	98.27.7	
Guidizzini Domenico	d.°	16	98.27.7	
Massarenti Francesco	d.°	17	98.27.7	
Magni Nicola	d.°	18	98.27.7	
Martinelli Giuseppe	d.°	19	98.27.7	
Masiani Filippo	d.°	20	98.27.7	
Magnani Giuseppe	d.°	21	98.27.7	
Nardi Girolamo	d.°	22	98.27.7	
Panfini Sante	d.°	23	98.27.7	
Pirotti Prospero	d.°	24	98.27.7	
Piazza Camillo	d.°	25	98.27.7	
Rizzoli Andrea	d.°	26	98.27.7	
Roffeni Luigi	d.°	27	98.27.7	
Sammoggia Pasquale	d.°	28	98.27.7	
Simi Gaetano	d.°	29	98.27.7	
Trulloni Giacomo	d.°	30	98.27.7	
Tinti Gaetano	d.°	31	98.27.7	
Tognotti Serafino	d.°	32	98.27.7	
Zabbaroni Andrea	d.°	33	98.27.7	
Zoni Francesco	d.°	34	98.27.7	
Dozza Giacomo	Guardia provisoria	35	98.27.7	
Gio. Girolami Paolo	d.°	36	98.27.7	
Mellini Carlo	d.°	37	98.27.7	
Vandelli Luigi	d.°	38	98.27.7	
Magni Anna	Custode delle Donne	39	37.46.4	
Billi Lucia	d.° provisoria	40	37.46.4	
			4098.06.9	Il Direttore

44

Figura V: *Ruolo della Guardia Interna della Casa di Condanna di Bologna*, 1817 (ASV, *Segr. Stato*, 1817, r. 95, f. 1, 44 r.).

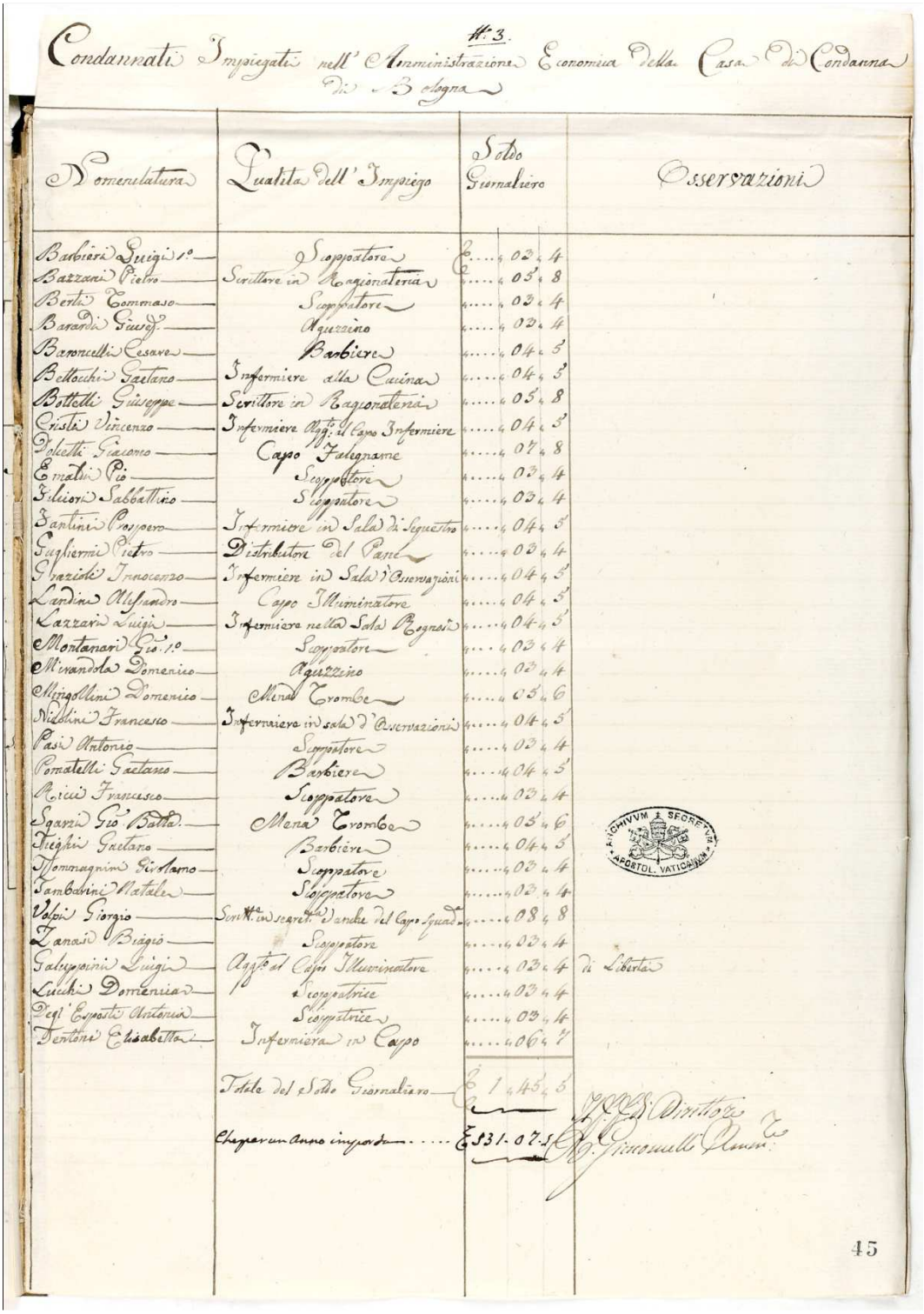

N.° 3.

Condannati Impiegati nell' Amministrazione Economica della Casa di Condanna di Bologna

Nomenclatura	Qualità dell' Impiego	Soldo Giornaliero	Osservazioni
Barbieri Luigi 1.°	Scoppatore	£ 03 4	
Bazzani Pietro	Scrittore in Ragionateria	05 8	
Berti Tommaso	Scoppatore	03 4	
Barardi Giuseppe	Aguzzino	03 4	
Baroncelli Cesare	Barbiere	04 5	
Bettocchi Gaetano	Infermiere alla Cucina	04 5	
Bottelli Giuseppe	Scrittore in Ragionateria	05 8	
Cristi Vincenzo	Infermiere Aggt.° al Capo Infermiere	04 5	
Dolcetti Giacomo	Capo Falegname	07 8	
Ematti Pio	Scoppatore	03 4	
Filiori Sabbattino	Scoppatore	03 4	
Fantini Prospero	Infermiere in Sala di Sequestro	04 5	
Gugliermi Pietro	Distributore del Pane	03 4	
Grazioli Innocenzo	Infermiere in Sala d'Osservazioni	04 5	
Landini Alessandro	Capo Illuminatore	04 5	
Lazzari Luigi	Infermiere nella Sala Rognosi	04 5	
Montanari Gio. 1.°	Scoppatore	03 4	
Mirandola Domenico	Aguzzino	03 4	
Mingollini Domenico	Mena Trombe	05 6	
Nicolini Francesco	Infermiere in sala d'Osservazioni	04 5	
Pasi Antonio	Scoppatore	03 4	
Pomatelli Gaetano	Barbiere	04 5	
Ricci Francesco	Scoppatore	03 4	
Sgarzi Gio. Batta.	Mena Trombe	05 6	
Tieghi Gaetano	Barbiere	04 5	
Tommagnini Girolamo	Scoppatore	03 4	
Tambarini Natale	Scoppatore	03 4	
Volpi Giorgio	Scritt.e in segret.a Vanche del Capo Squad.a	08 8	
Zanasi Biagio	Scoppatore	03 4	
Galuppini Luigi	Aggt.° al Capo Illuminatore	03 4	di Libertà
Lucchi Domenica	Scoppatrice	03 4	
Degl' Esposti Antonia	Scoppatrice	03 4	
Dentoni Elisabetta	Infermiera in Capo	06 7	
	Totale del Soldo Giornaliero	£ 1 45 5	
	Che per un Anno importa	£ 531 07 5	

Il Dir.re di Direttore
A. Giacomelli Amm.re

45

Figura VI: *Condannati impiegati nell'Amministrazione Economica della Casa della Casa di Condanna di Bologna*, 1817 (ivi, 45 r.)

.

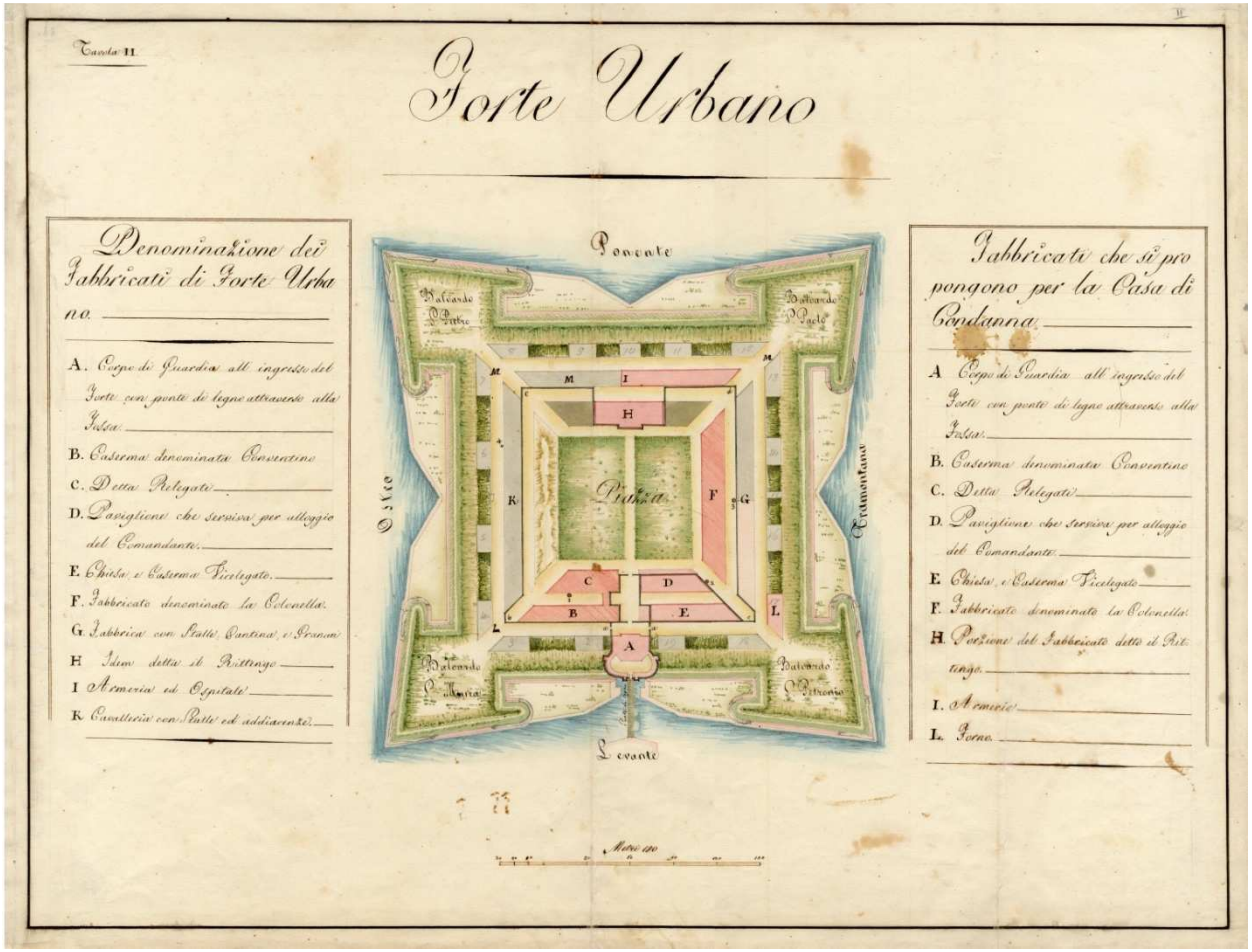

Figura VII: *Pianta del Forte Urbano*, 1828 (ASR, Disegni e Piante, Cart. 12, n. 76, Tav. II).

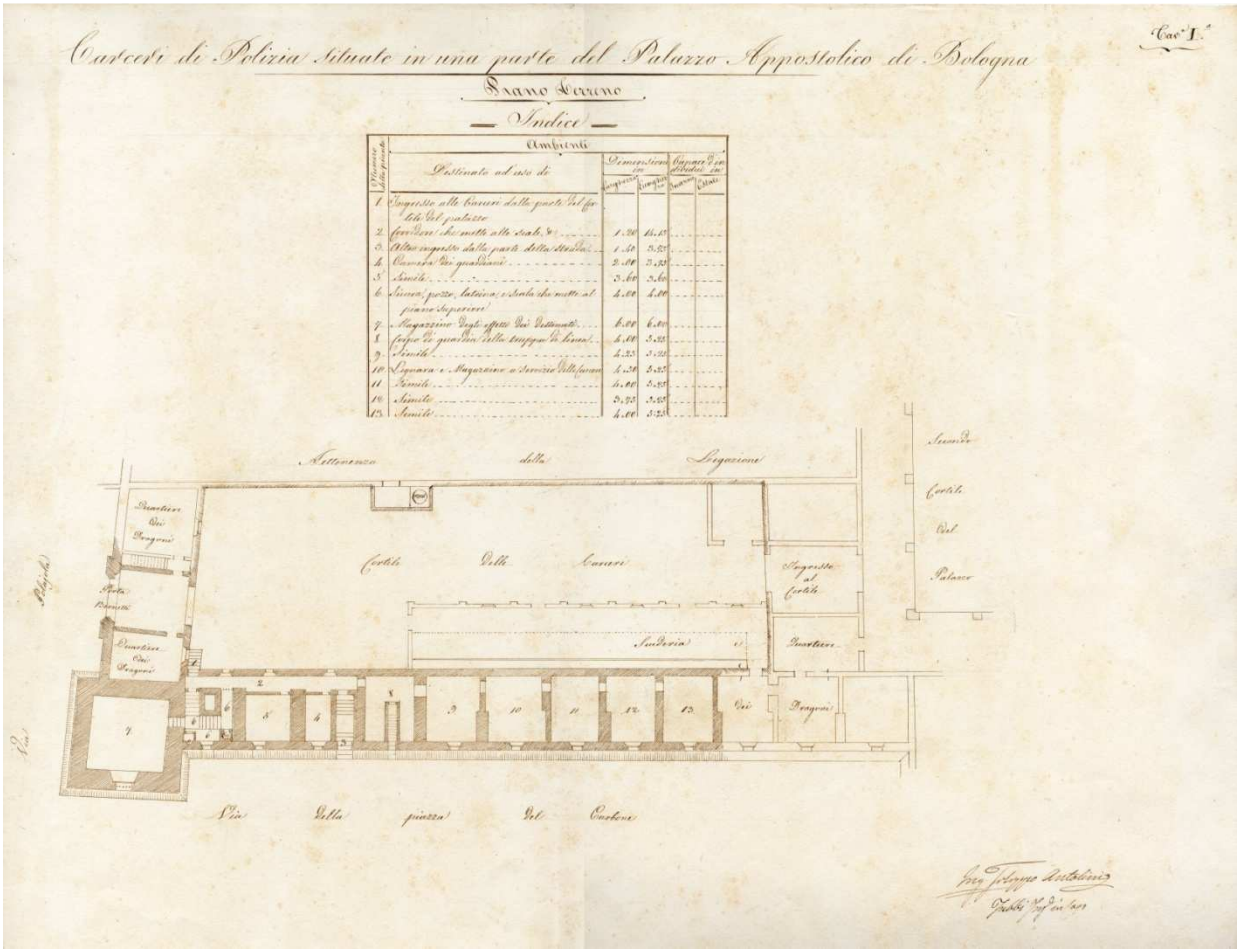

Figura VIII: *Carceri di Polizia situate in una parte del Palazzo Apostolico, Piano Terreno*, 1828 (ivi, Cart. 9, n. 8, Tav. I).

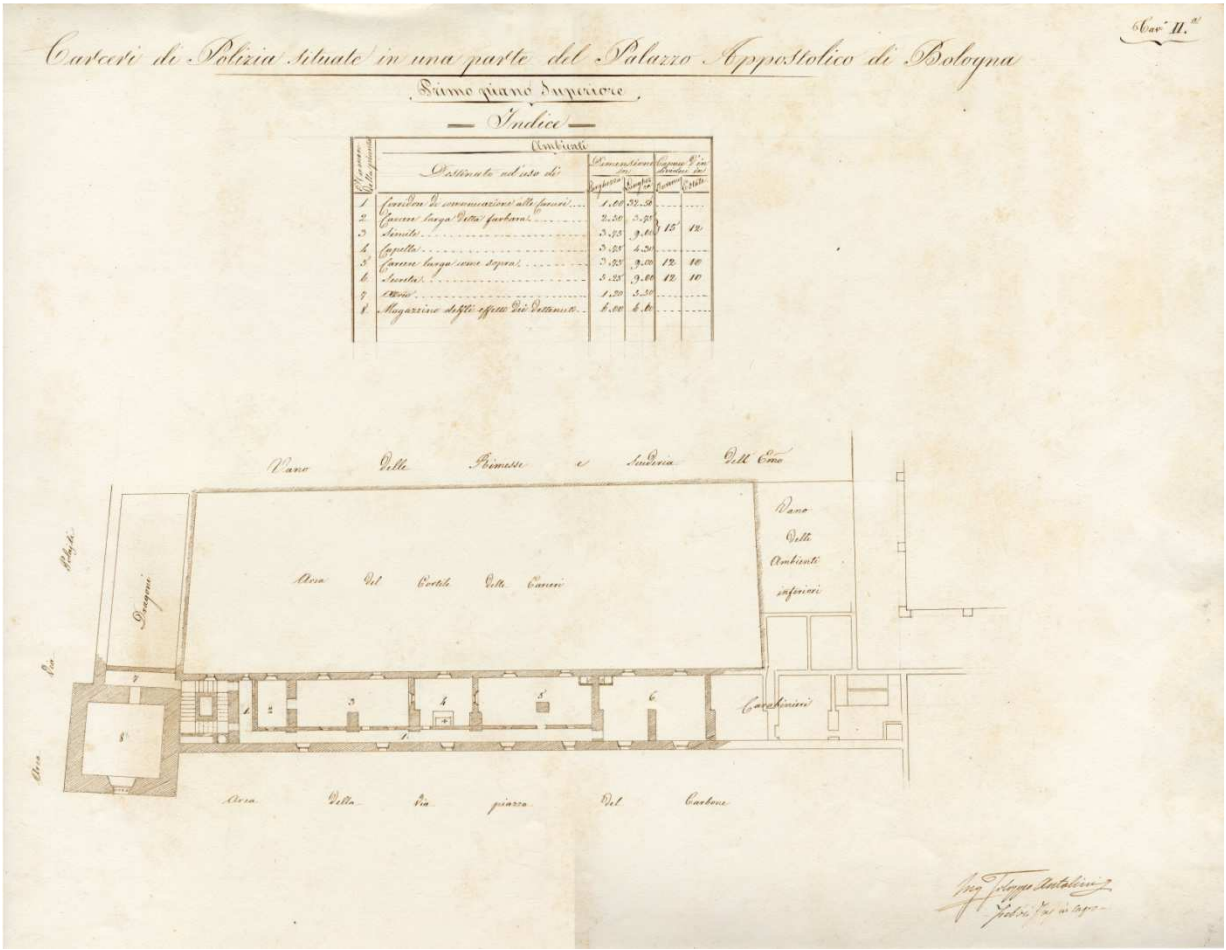

Figura IX: *Carceri di Polizia situate in una parte del Palazzo Apostolico, Primo Piano Superiore*, 1828 (ivi, Cart. 9, n. 8, Tav. II).

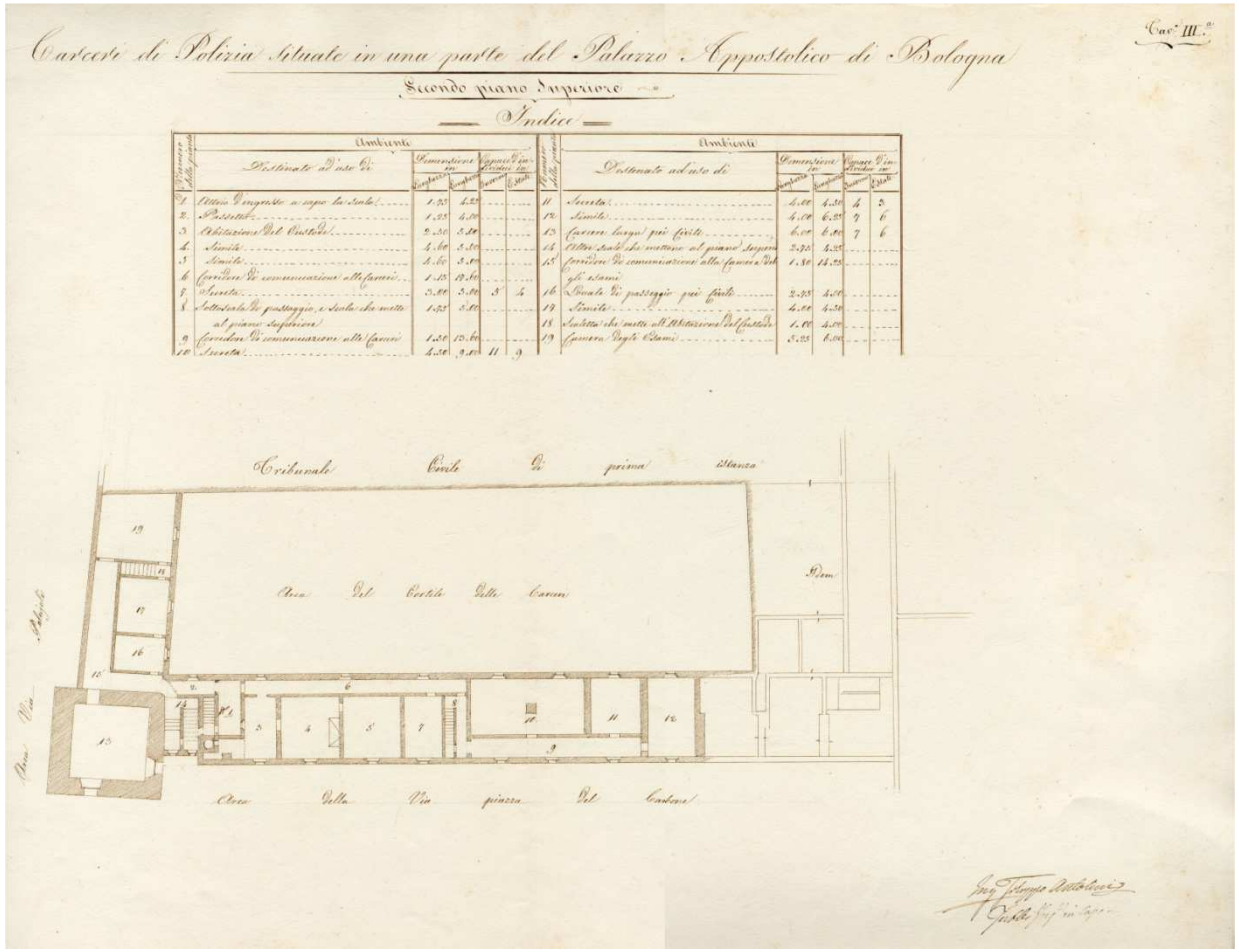

Figura X: *Carceri di Polizia situate in una parte del Palazzo Apostolico, Secondo piano Superiore*, 1828 (ivi, Cart. 9, n. 8, Tav. III).

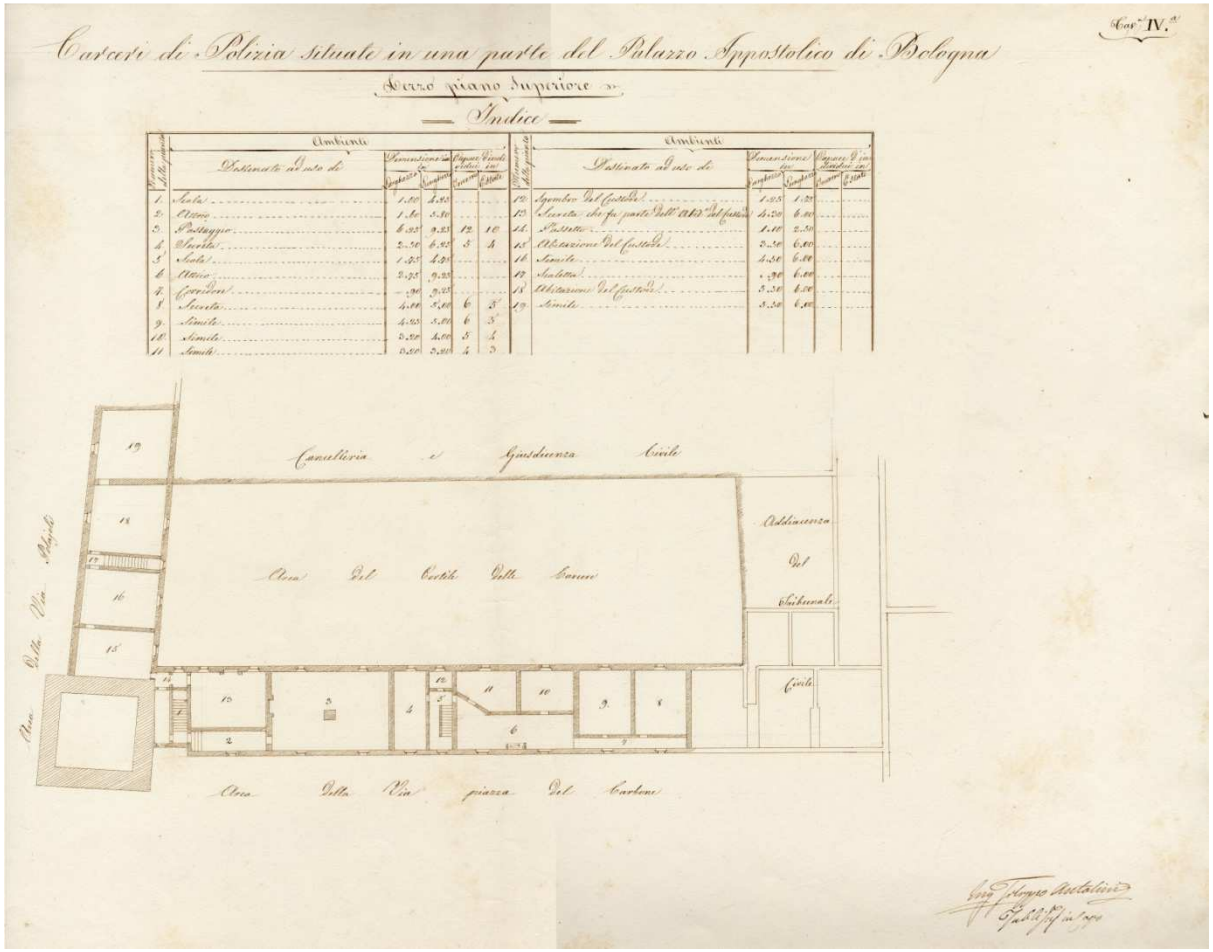

Figura XI: *Carceri di Polizia situate in una parte del Palazzo Apostolico, Terzo Piano Superiore*, 1828 (ivi, Cart. 9, n. 8, Tav. IV).

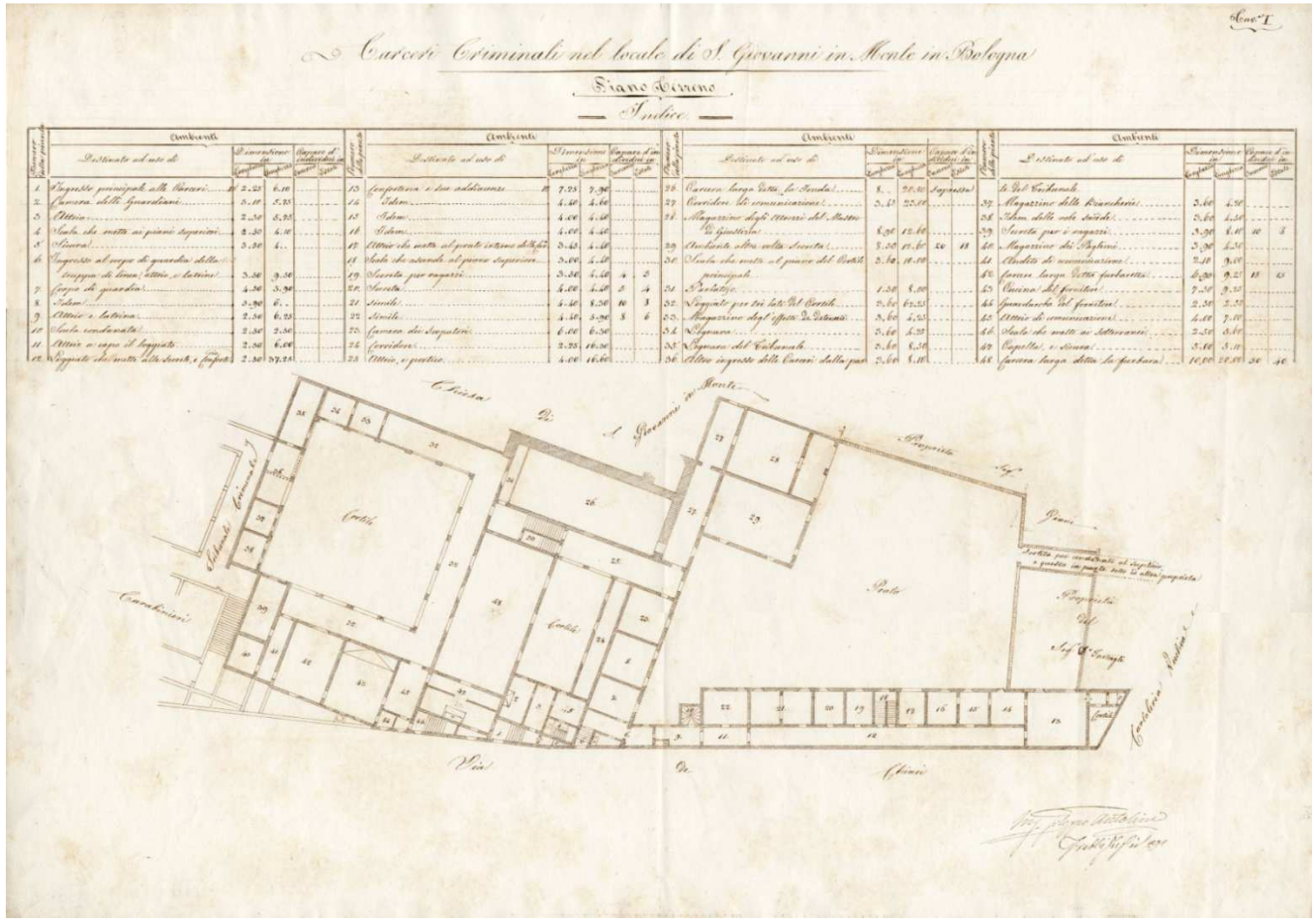

Figura XII: *Carceri Criminali nel locale di San Giovanni in Monte, Piano Terreno*, s. d. (ivi, Cart. 9, n. 79, Tav. I).

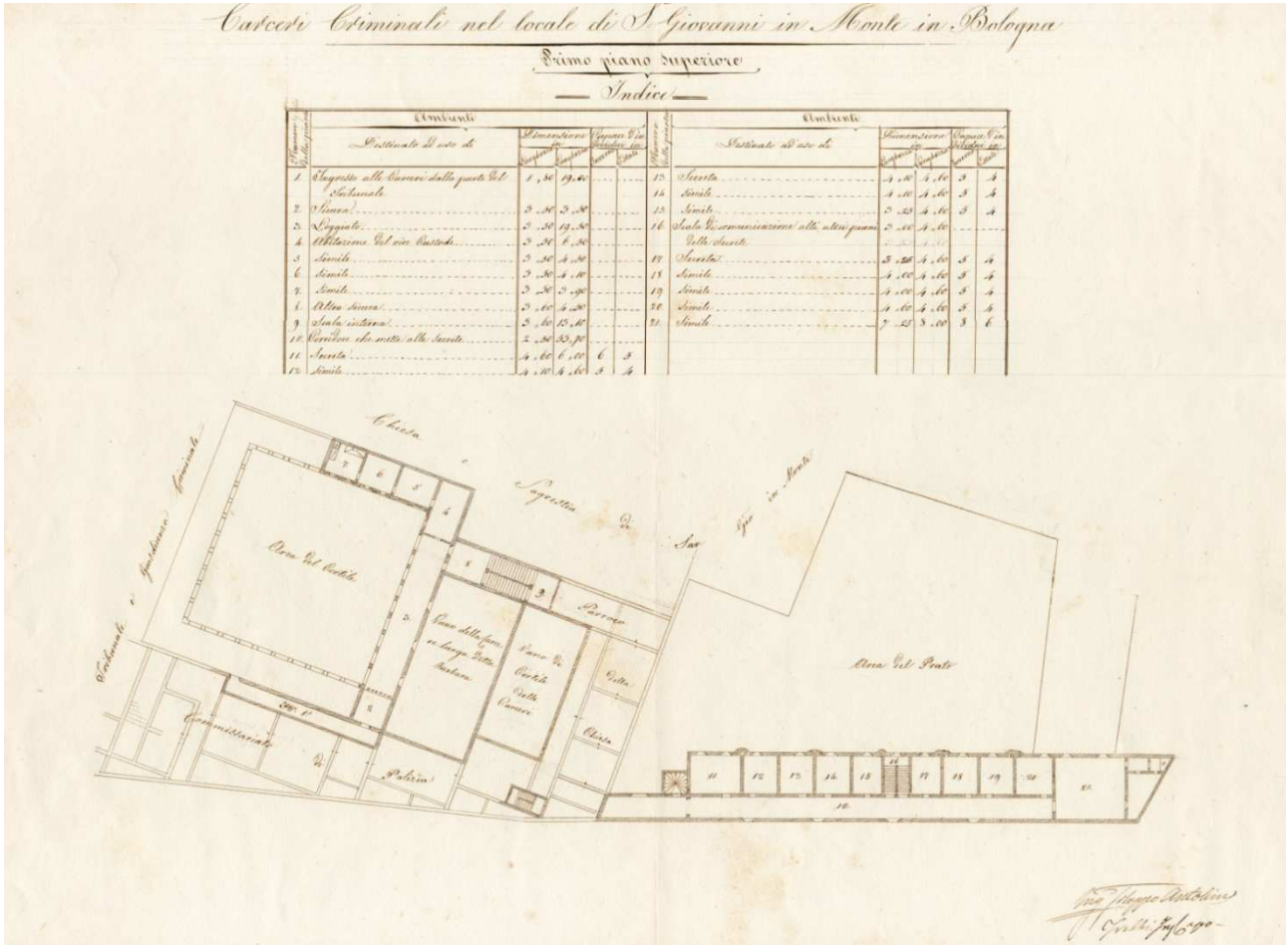

Figura XIII: *Carceri Criminali nel locale di San Giovanni in Monte, Primo Piano Superiore*, s. d. (ivi, Cart. 9, n. 79, Tav. II).

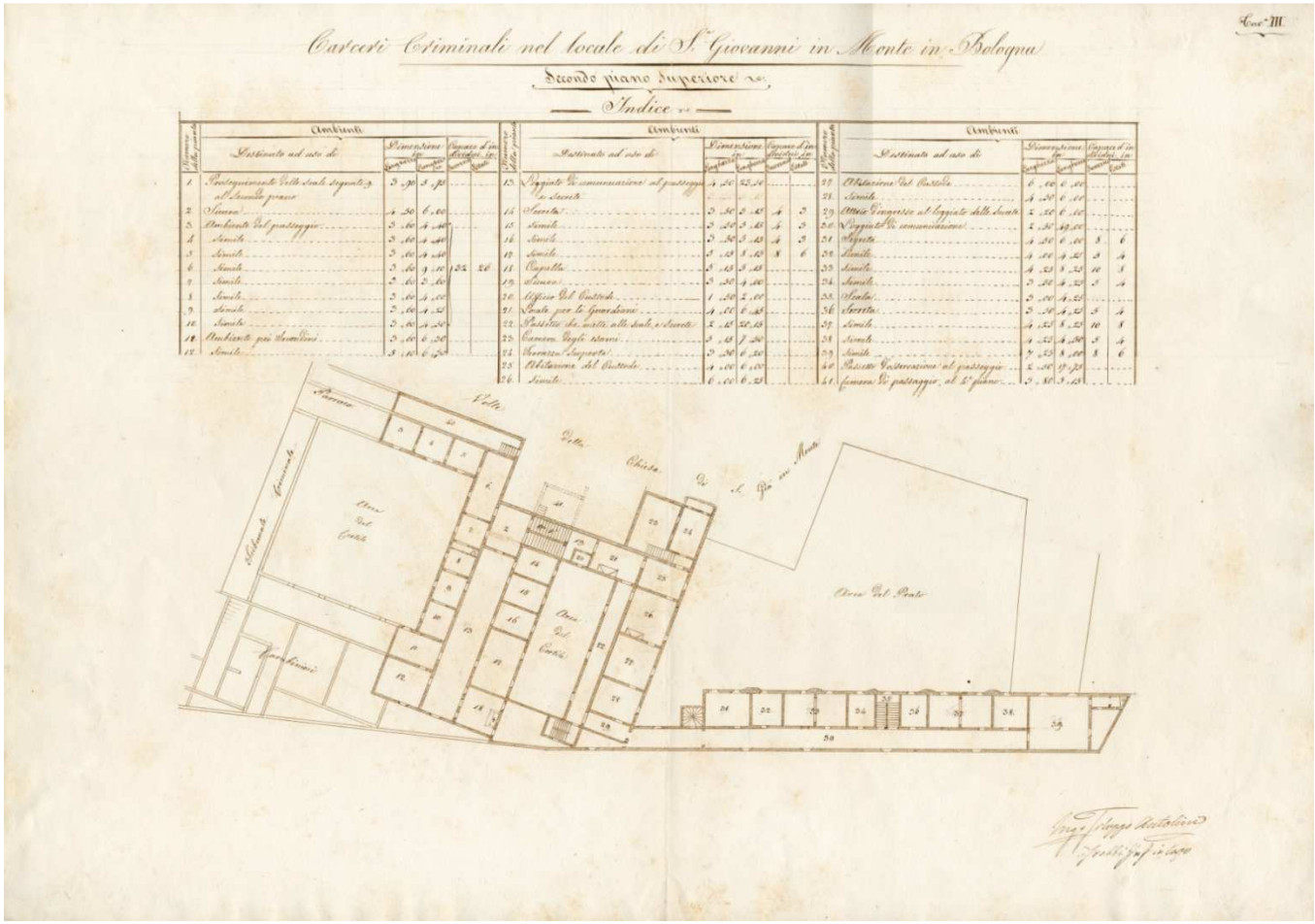

Figura XIV: *Carceri Criminali nel locale di San Giovanni in Monte, Secondo Piano Superiore*, s. d. (ivi, Cart. 9, n. 79, Tav. III).

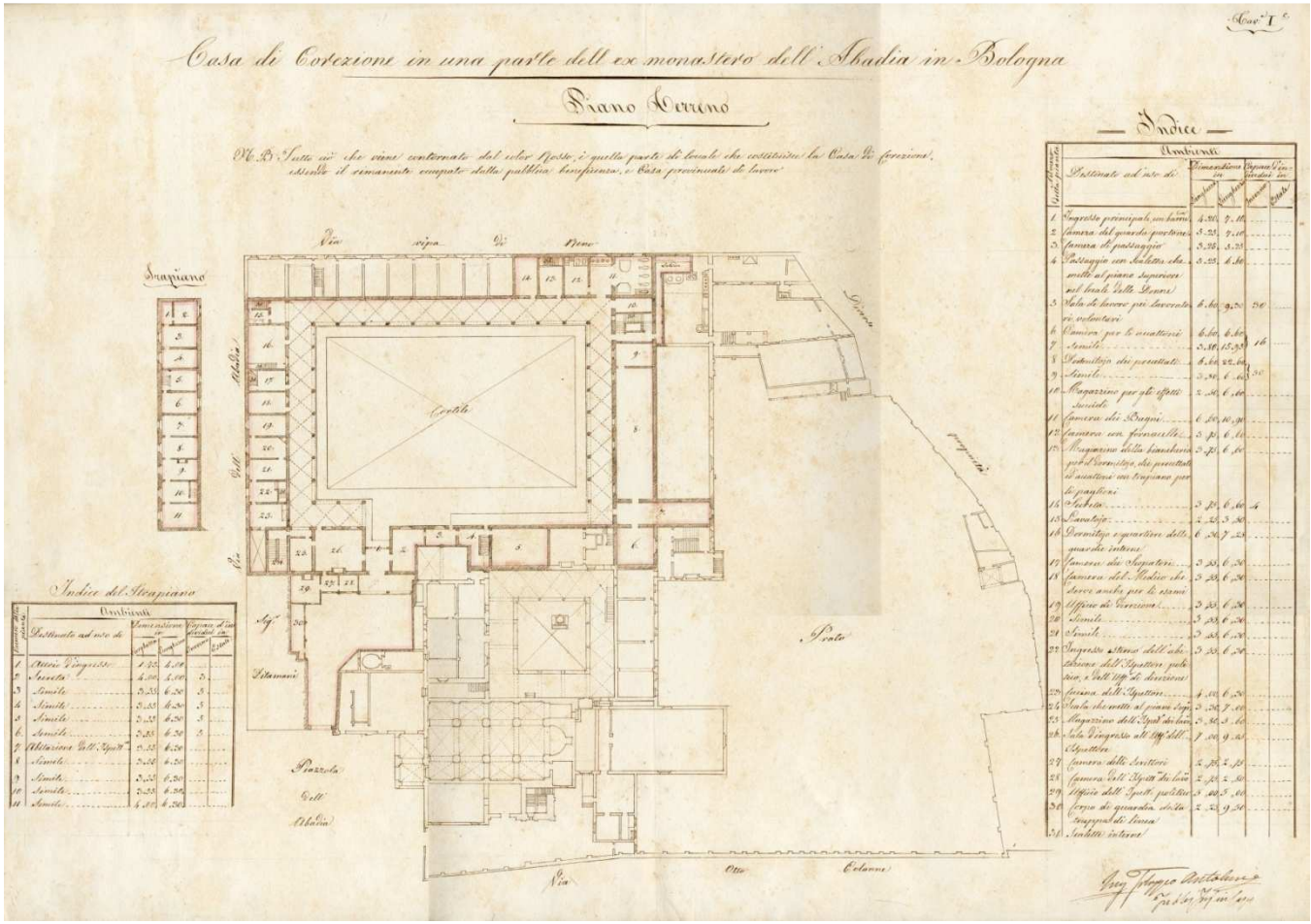

Figura XV: *Casa di Corezione in una parte dell'ex monastero dell'Abadia in Bologna, Piano Terreno*, s. d. (ivi, Cart. 9, n. 79, Tav. I).

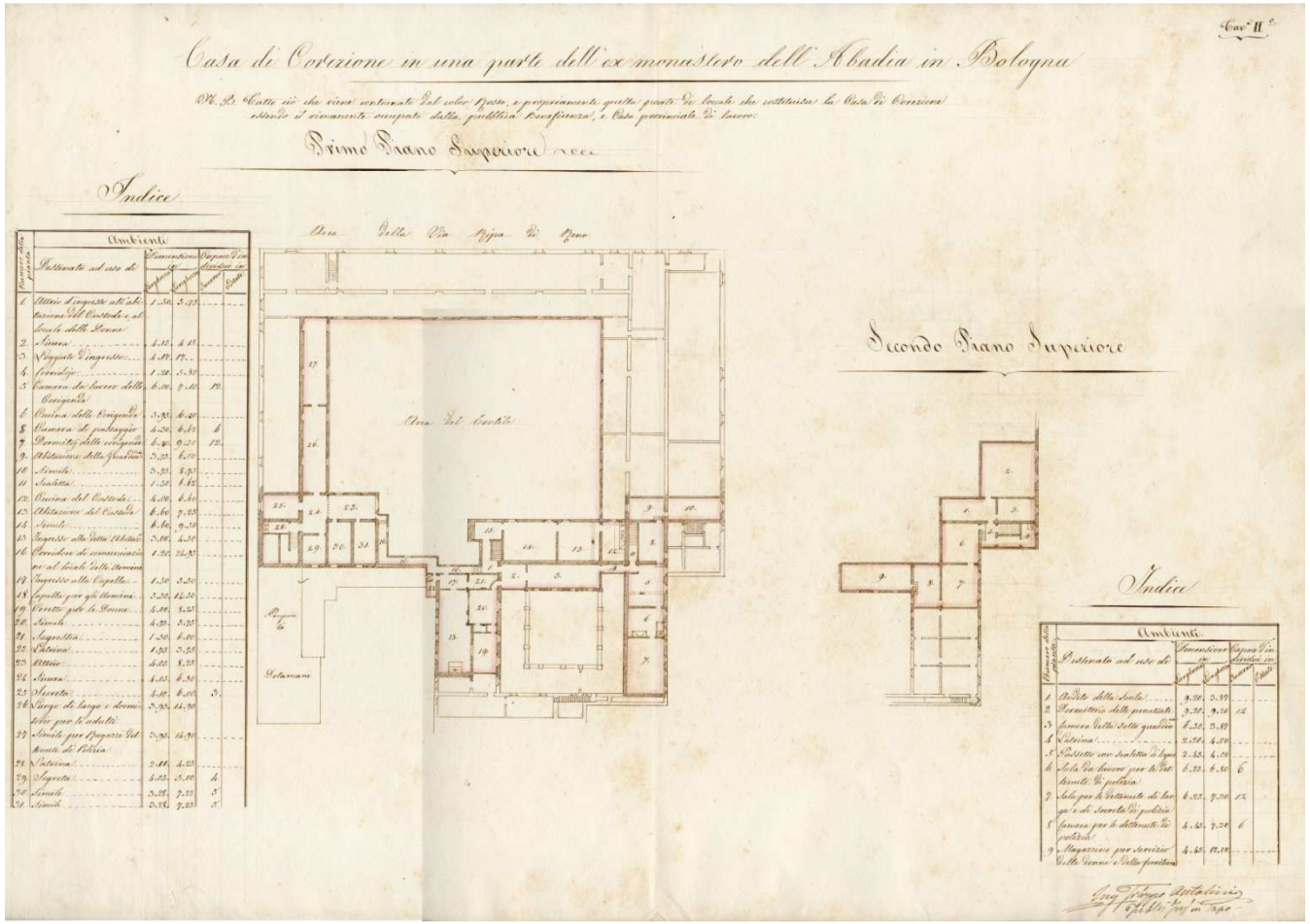

Figura XVI: *Casa di Corezione in una parte dell'ex monastero dell'Abadia in Bologna, Primo Piano Superiore*, s. d. (ivi, Cart. 9, n. 79, Tav. II)

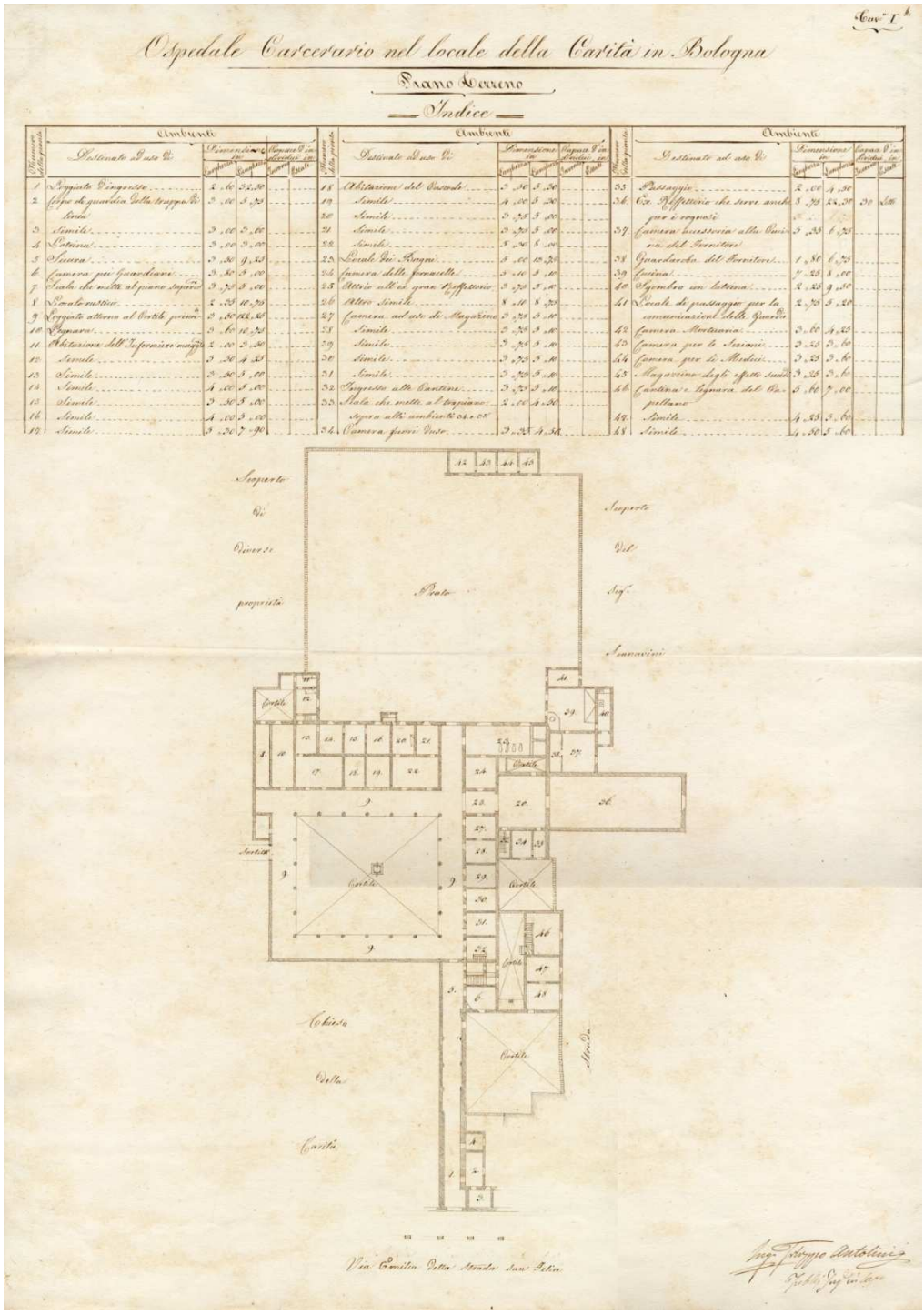

Figura XVII: *Ospedale Carcerario nel Locale della Carità in Bologna, Piano Terreno*, s. d. (ivi, Cart. 9, n. 81, Tav. I).

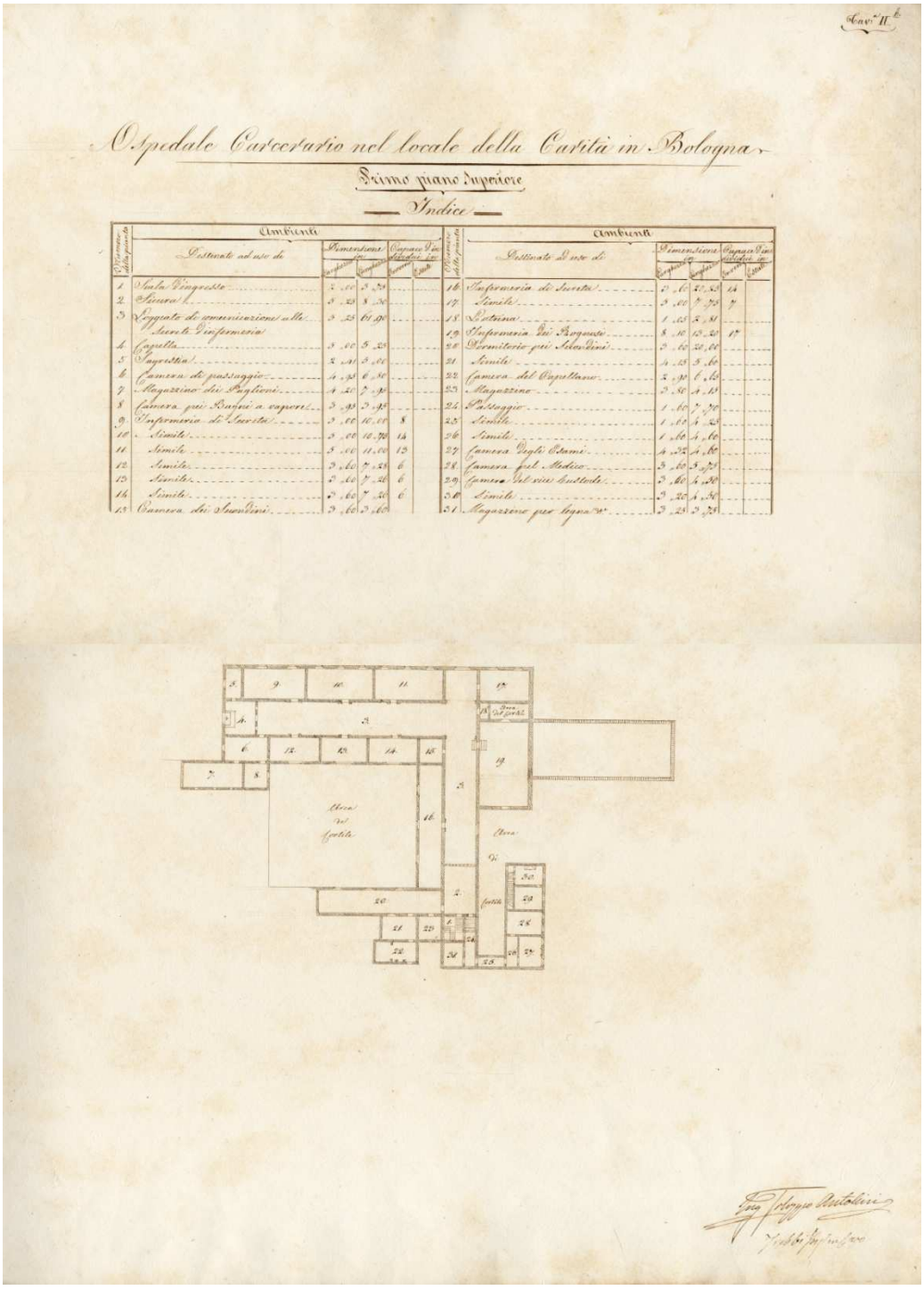

Figura XVIII: *Ospedale Carcerario nel Locale della Carità in Bologna, Primo Piano Superiore*, s. d. (ivi, Cart. 9, n. 81,Tav. II).

Fonti

Fondi d'archivio

Archivio arcivescovile di Bologna

- Cancelleria ecclesiastica, anno 1857, cart. 270-340-481
- Curia arcivescovile, «Suore della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione», cart. 51
- Indice del protocollo ecclesiastico, anno 1858, cart. 248-482
- Opera Pia dei Mendicanti, «Miscellanee vecchie», cart. 637
- Società di San Vincenzo de'Paoli, «Opere Speciali della San Vincenzo Maschile», anni 1833 e 1855

Archivio storico provinciale di Bologna

- Discolato, b. 24, b. 33, b. 42, b. 73, b. 79, b. 82, b. 109, b. 117, b. 138, b. 143, b. 144, b. 151
- Carteggio amministrativo della Provincia di Bologna, Rubrica V, 1833 (b. 2), 1834 (b. 8), 1836 (b. 21), 1845 (b. 97), 1947 (b. 104), 1849 (b. 120)

Archivio di Stato di Bologna

- Ambasciata Bolognese a Roma, b. 260
- Archivio del Governo Provvisorio Austriaco, Titolo XII «Giustizia civile e punitiva», Rubrica 5 «Case d'arresto e di forza», 1814
- Archivio del Governo Provvisorio del Reno, Titolo XII «Giustizia civile e punitiva», Rubrica 5 «Case d'arresto e di forza», 1814-1815
- Archivio della Commissione Governativa delle tre Legazioni, 1814, bb. 23-23
- Archivio della Congregazione Pontificia, 1814 (b. 22), 1815 (b. 23)

- Archivio Napoleonico, Amministrazione centrale del Dipartimento del Reno e Commissario di Governo, «Carceri», Voll. I-II; «Casa di Lavoro», Vol. I
- Archivio Strasoldo presidente della Commissione governativa, 1814 (b. 1)
- Arciconfraternita e ospedale di Santa Maria della Morte, Serie XI, n. 16, reg. «Opera Pia dei Carcerati. Rendiconto e Storia 1781-1838»
- Assunteria dei Magistrati, «Affari diversi», b. 104
- Assunteria di Torrone, b. 197
- Bandi, Proclami, Avvisi, Leggi, Decreti, Stampe governative, «Stampe, proclami, leggi, decreti», Tomi II-XXIII; «Stampe», Tomi XXIII-XXXI, «Decreti, proclami», Tomi I-XXIV
- Congregazione di Carità delle carceri, «Indici e registri di protocollo», n. 2 (1832-1841)
- Istituzioni carcerarie, «Registri»,«Protocollo generale dei condannati nel Dipartimento del Reno. 1800-1812», «Registro degli ostaggi detenuti nella Casa di Forza di Bologna, 1810»; «Atti vari», 1804 (b. I), 1805 (b. II), 1804-1807; «Carte varie», b. 13, b. 11 bis, b. 24, b. 28, b. 66
- Legazione apostolica, Titolo XII «Giustizia civile e punitiva», Rubrica 5 «Case d'arresto e di forza», 1816 (b. 7), 1817 (b. 20), 1818 (b. 21), 1819 (b. 19), 1920 (b. 16), 1823 (b. 56), 1824 (bb. 18-19), 1826 (b. 56), 1827 (b. 18), 1828 (b. 32), 1830, 1832 (b. 22), 1833 (b. 26), 1834 (b. 29), 1835 (b. 20), 1837 (b. 17), 1838, 1839, 1846; Rubrica 11 «Provvidenze diverse per le carceri», 1849, 1858; Rubrica 2 «Nunzi, esecutori cancellieri», 1832, 1835 (b. 20), 1839, poi «Uffici», 1850, 1857
- Prefettura del Dipartimento del Reno, Titolo XII «Giustizia civile e punitiva», Rubrica 5 «Case d'arresto e di forza», 1803, 1804, 1805, 1806 (b. 33), 1807 (b. 34), 1808 (bb. 37-38), 1809 (bb. 30-31-32), 1810 (bb. 39-42-44), 1811 (bb. 40-41-45), 1812 (bb. 42-46), 1813 (bb. 50-51-52); Titolo XX «Polizia», Rubrica 2 «Uffici» 1804-1805, Processi 1804
- Tribunale del Torrone, «Rubriche di Torrone», *Decretorum Carceratorum Libri* (1709-1719).

Archivio di Stato di Milano

- Atti del Consiglio Legislativo, cart. 596, 600, 602, 627
- Segreteria di Stato Aldini, «Finanze», cart. 91, 97, 103; «Polizia», cart. 80
- Vicepresidenza Melzi, cart. 18, 19, 20

Archivio di Stato di Roma

- Camerale II – Carceri, bb. 7-8
- Camerale III – Bologna, b. 338
- Sacra Consulta delle Carceri, poi Ministero dell'Interno, b. 224, b. 959, reg. «Bologna. Registro I de'Condannati esistenti nel Forte Urbano»
- Segreteria di Stato, poi Ministero dell'Interno, Rubrica 5, bb. 1514-1517, bb. 1519-1520, b. 1527

Archivio Segreto Vaticano

- Segreteria di Stato, anno 1816, rubrica 95; anno 1817, rubrica 95

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna

- Miscellanee, b. 2877
- Malvezzi, b. 2196

Fonti a stampa

Aglebert A., *I primi martiri della libertà italiana e l'origine della bandiera tricolore o congiura e morte di Luigi Zamboni di Bologna e Gio. battista de Rolandis*, Bologna, Stabilimento tipografico di G. Monti, 1880

Alboize J., Marquet A., *Le prigioni più celebri d'Europa con l'aggiunta delle prigioni più rinomate d'Italia descritte appositamente per la presente edizione prima*, Firenze, Jacopo Grazzini, 1848

Almanacco romano ossia Raccolta dei primari dignitari e funzionari della Corte romana pel 1855: d'indirizzi e notizie di pubblici e privati stabilimenti, dei professori di scienze, lettere ed arti, dei commercianti, artisti, Roma, Tipografia Chiassi, 1855

Architectonographie des prisons, ou parallèle des divers systèmes de distribution dont les prisons sont susceptibiles, selon le nombre et la nature de leur population, l'etendue et la forme des terrains. Dédié a son Altesse Royale Monseigneur le Dauphin, par Baltard, architecte de la Basilique de Saint-Geneviève et des prisons, member honoraire du Conseil des batimens civils au Ministère de l'Intérieur, member du Conseil des travaux publics de Paris, professeur de théorie d'architecture a l'Ecole Royale des Beaux-arts, Paris, 1829

Assemblee della Repubblica Cisalpina, a cura di C. Montalcini e A. Alberti, vol. II, Bologna, Zanichelli, 1917

Atti della quarta riunione degli scienziati tenuta in Padova nel settembre del MDCCCXLII, Padova, Tipi del Seminario, MDCCCXLIII

Atti della Società di Patronato pei liberati dalla Casa di Custodia in Bologna approvata con decreto prefettizio 5 ottobre 1882, Anno I, Tipografia di Vincenzo Moneti, 1883

Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Edizione XXVII, Pavia, Stamperia P. Bizzoni successo a Bolzani, 1817

Beltrani Scalia M., *Sul governo e sulla riforma delle carceri: saggio storico e teorico*, Milano, Tipografia G. Favale, 1876

Beltrani Scalia M., *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, Roma, Tipografia Altero e comp., 1879

Bernabò Silorata A., *Dell'obbligo e dell'utilità del lavoro nelle carceri*, in «Effemeride carceraria», Rivista ufficiale delle carceri del Regno d'Italia, II, 1866, pp. 129-134

Bernabò Silorata A., *Il lavoro nelle case di pena*, in «Effemeride carceraria», Rivista ufficiale delle carceri del Regno d'Italia, III, 1867, pp. 525-534

Besson L., *Frédéric François-Xavier de Mérode, Ministre et Aumonier de Pie IX, Archevèque de Melitène: sa vie et ses ouvres,* Paris, Retoux-Bray, 1886

Biffi S., *Sui riformatorj pei giovani. Memoria del M. E. Serafino Biffi letta in varie adunanze degli anni 1867 e 1878*, in *Memorie del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, classe di Lettere e Scienze morali e politiche*, Volume XI, Secondo della Serie Terza, Milano, Tipografia Bernardoni, 1870

Bollati E., *Fasti legislativi e parlamentari delle rivoluzioni italiane nel secolo XIX raccolti per cura dell'Avv. Emanuele Bollati*, Volume II, 1859-1861, Parte I, Lombardia-Emilia, Milano, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1865

Bollettino delle leggi e regolamenti della provincia di Bologna, Vol. I, Bologna, Stamperia Camerale, 1814-1815

Burdel E., *Le prigioni di Roma nel 1851 per Ernesto Burdel, avvocato della Corte d'Appello,* traduzione di F. Foce, Torino, P. Demaria libraro in Dora, 1851

Célébrités Catholiques Contemporains, par MM. Louis Veuillot, Eugène Veuillot, Henry de Riancey e Leopold Giraud, Paris, Libriarie Victor Palmé éditeur, 1870

Cerfberr de Médelsheim A. -E., *Rapport a M. le comte de Montalivet, pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'Intérieur, sur les prisons, maisons de force, maisons de correction et bagnes des états de Piemont, de Lombardie, de Parme, des états Romains et de Toscane, par A. E. Cerfberr*, Paris, Imprimerie Royale, 1839

Cerfberr de Médelsheim A. -E., *Rapport à M. le ministre de L'intérieur sur différents hôpitaux, hospices, établissements et sociétés de bienfaisance, et sur la mendicité, dans les États de Sardaigne, de Lombardie, de Venise, de Rome, de Parme, de Plaisance et de Modene, par A. E. Cerfberr*, Paris, Imprimerie Royale, 1840

The catholic encyclopedia: an international work of reference on the constitution, doctrine, discipline, and history of the catholic Church, edited by Charles G. Herbermann Vol. X, New York, The Encyclopedia press, 1913

Il Cholera Morbus nella Città di Bologna l'anno 1855. Relazione della Deputazione comunale di Sanità preceduta da notizie intorno le pestilenze nel bolognese, Bologna, Tipografia Governativa Della Volpe e Del Sassi, 1847

Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811), Ristampa anastatica, a cura di Sergio Vinciguerra, *Casi, fonti e studi per il diritto penale*, Serie II, Le fonti, n. 19, Padova, Cedam, 2002

Codice penale universale austriaco coll'appendice delle più recenti norme generali. *Parte I. Dei delitti, Seconda edizione ufficiale*, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1815

Les condamnés et les prisons ou Réforme morale, criminelle et penitentiaire par le V. Bretigneres de Courteilles, Membre du Conseil Général d'Indre et Loire, Paris, Perrotin Éditeur, Just Tessier Libraire, 1838

Congresso di Vienna, Parma, Stamperia Camerale, 1815

Conti U., *I fanciulli delinquenti. Conferenza tenuta la sera del 21 marzo 1888 nella Sala della Società Operaia di Bologna*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1888

Conti U., *Il problema dei Riformatorj. Appunti dell'avvocato Ugo Conti*, Milano, Tipografia del Riformatorio Patronato, 1894

Correspondance de Napoléon I publiée par orde de l'Empereur Napoléon III, Tome dixième, Paris, Plon-Dumaine, 1862

Le Costituzioni italiane: 1797-1799, a cura di M. D'Addio, Roma, Colombo, 1993

Débats du Congrès Pénitentiaire de Bruxelles, Session de 1847, Séances des 20, 21, 22 et 23 septembre, Bruxelles, Imprimerie de Deltombre, 1847

Diario ecclesiastico della città e diocesi di Bologna per l'anno 1818, Bologna, Tipografia e libreria arcivescovile, 1819

Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire: 1789-1815, ouvrage rédigé par le dr. Robinet, A. Robert, J. Le Chaplein, Vol. 2, Paris, Librairie historique de la Révolution et de l'Empire, 1899

Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai giorni nostri, compilazione del Cavalier Gaetano Moroni, Vol. XVII, Venezia, Tipografia Emiliana, 1842

Ducpetiaux E., *De la condition physique et morale des jeunes ouvriers et des moyens de l'améliorer*, Tome I-II, Bruxelles, Meline 1843

Ducpetiaux E., *Lepaupérisme en Belgique*. *Causes et remèdes*, Bruxelles, Imprimerie Devroye, *1844*

Effemeride carceraria, Rivista ufficiale delle carceri del Regno d'Italia, diretta dal cavalier Napoleone Dazio Ispettore delle Carceri del Regno presso il Ministero dell'Interno, anno II, Torino-Firenze Tipografia Fodratti , 1866

L'État-romain depuis 1815 jusqu'à nos jours; *avec des notes et documents historiquespubliés par Jules Amigues*, Paris, Dentu, 1862

Faldi P., *Il sentimento di nazionalità e di indipendenza italiana considerata come mezzo efficace a togliere radicalmente il pauperismo e la mendicità*, Bologna, pei tipi di Jacopo Marsigli, s. d..

«Il Felsineo. Giornaletto settimanale utile ed ameno con figurino delle mode originali di Parigi Le Follet», 1840-1847

Field J., *Prison discipline: and the advantages of separate system of imprisonment*, vol. II, London, Longman, Brown, Green etc., MDCCCXLVIII

Gennarelli A., *Il Governo Pontificio e lo Stato Romano. Documenti preceduti da una esposizione storica e raccolti per decreto del Governo delle Romagne Dal Cav. Achille Gennarelli Avvocato nella Sacra Rota, già Residente di Collegio della Pontificia Accademia Archeologica, decorato della grande medaglia d'oro del merito Da S.M. il Re Di Prussia, Membro del Collegio Filosofico e Filologico e professore di Diplomatica e Paleografia nella Regia Università Di Bologna*, Parte Prima, Prato, Tipografia Alberghetti & co, 1860

Giovanni Vicini giureconsulto e legislatore presidente del governo delle provincie unite italiane nell'anno 1831. Memorie biografiche e storiche con nuovi documenti / raccolti e pubblicati dal pronipote Gioacchino Vicini, Bologna, Zanichelli, 1897

Gualtiero F. A., *Gli ultimi rivolgimenti italiani, memorie storiche con documenti inediti. Terza edizione conforme ai desiderii dell'autore*, Vol. V, *Le Riforme*, Napoli, Angelo Mirelli, 1861

Guerry A. M., *Statistique comparée de l'état de l'instruction et du nombre des crimes dans les divers arrondissements des Académies et des Cours Royales de France.* Paris, 1829

Guerry A. M., *Essai sur la statistique morale de la France*, Paris, Crochard, 1833

Guerry A. M., *Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la statistique morale de la France, d'après les comptes de l'administration de la justice criminelle en Angleterre et en France* Paris, J.-B. Baillière et fils, 1864

Guida metodica di Roma e suoi contorni: divisa in quattro parti, compilata con nuovo metodo dal marchese Giuseppe Melchiorri, Roma, Tipografia Puccinelli, 1840

Guidicini G., *Miscellanea storico-patria bolognese*, Bologna, Tipografia Monti, 1872

Guidicini G., *Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati*, voll. II, Bologna, Forni editore, 1972, Libri IV, ristampa anastatica, ed. originale Tipografia delle Scienze di G. Vitale, 1878

Guidicini G., *Diario bolognese dall'anno 1796 al 1818*, Bologna, Società tipografica già Compositori, Voll. 4, 1886-1887

Gurrieri R., Il *tatuaggio nella R. Casa di Custodia per* i *minorenni corrigendi in Bologna,* in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», anno XII, 1891, pp. 434-435

Howard J., *An account of the principal lazarettos of Europe, with various papers relative to the plague, together with further observations on some foreign prisons and hospitals, and additional remark on the present state of those in Great Britain and Ireland,* London, T. Cadell, 1789

Howard J., *Histoire des principaux lazarets de l'Europe. Accompagnée de différents mémoires relatifs à la peste, aux moyens de se préserver de ce fléau destructeur, et aux différents modes de traitement employés pour en arrêter les ravages*, Paris, Delalain, 1798

Howard J., *L'état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIII siècle*, traduction nouvelle et édition critique par Christian Carlier et Jacques Guy Petit, Paris, Les éditions de l'atelier, 1994

Key E., *Il secolo dei fanciulli: saggi. Prima traduzione italiana autorizzata da Maria Ettinger Fano,* Torino, Bocca, 1906

La Farina G., *Storia d'Italia dal 1815 al 1850*, Vol. I, Torino, Società Editrice Italiana, 1851

Lefebvre F., *Des établissements charitables de Rome par F.-M.-J. Lefebvre,* Paris, Librairie de P. Lethielleux, Tournai, Librairie de Casterman, H. Chasterman Èditeur, 1860

Lucas C. -J. -M., *Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier*, Paris, Charles-Bechet libraire-commissionnaire, 1827

Lucas C. -J. -M., *Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis*, voll. 3, Paris, T. Dehay et C. Béchet, 1828-1830

Lucas C. -J. -M., *De la réforme des prisons, ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, de ses moyens, et ses conditions pratiques*, vol. 3, Paris, Ed. Legrand et J. Bergounioux, 1836-1838

Lucas C. -J. -M., *Des moyens et des conditions d'une réforme pénitentiaire en France*, Paris, Cosson, 1840

Lucas C. -J. -M., *Exposé de l'état de la question pénitentiaire en Europe et aux États-Unis*, Paris, Imprimerie Panckhoucke, 1844

Mabillon J., *Réflexions sur les prisons des orders religieux*, in *Ouvrages postumes de D. Jean Mabillon et de Thierri Ruinard, Bénédectines de la Congrégations de St. Maur, Tome II*, a cura di Thuillier, Paris, 1724

Mably G. B., *De la legislation ou principes des lois,* in *Collection complete des Œuvres de l'Abbé de Mably,* Tome Nèuvieme, Paris, De l'imprimerie de Ch. Desbriere, rue et place Croix, L'An III de la République (1794 à 1795)

Maguire J. F., *Rome, its ruler and its institution*, London, Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857

Malvaux A., *Les moyens de détruire la mendicité en France en rendant les mendiants utiles à l'Etat sans les rendre malheureux*, Chaalons-sur-Marne, 1780

Margotti G., *Le vittorie della Chiesa nel primo decennio di pontificato di Pio Nono, del sacerdote Giacomo Margotti dottore in teologia*, Milano, Tipografia e Editoria arcivescovile, 1857

Martina G., *Pio IX (1846-1850), Miscellanea Historiae pontificiae*, Roma, Università Gregoriana, 1974

Masini C., *Le feste bolognesi nel luglio 1846 da Pio IX. P. O. M., Descrizione poetica popolare di Cesare Masini. Vendesi dall'Autore a pro degli indigenti perdonati,* Bologna, Tipi governativi Alla Volpe, 1846

Massei G., *Sulla beneficenza e la istruzione pubblica in Bologna. Discorso del Conte Avvocato Giovanni Massei ciambellano di S. A. R. il Duca di Lucca, pronunciato nel Consiglio Comunale di Bologna in marzo 1836*, Lucca, 1836

Massei G., *La scienza medica della povertà, ossia la beneficenza illuminata. Pensieri*, Firenze, 1845

Massei G., *Intorno alla circolare data il 24 d'agosto dall'eminentissimo Gizzi, Segretario di Stato di Sua Santità Pio IX. Alcune proposte del Conte G. Massei relative specialmente alla città e provincia di Bologna*, Bologna, Tipi Governativi Alla Volpe, 1846

Masson E., *La puissance paternelle et la famille sous la Révolution,* tesi di dottorato in storia del diritto, Università di Parigi, 1911

Melzi d'Eril F., *Memorie, documenti e lettere inedite di Napoleone I e Beauharnais, raccolte e ordinate per cura di Giovanni Melzi*, Volume II, Milano, per Gaetano Brignola libraio, 1865

Minghetti M., *I miei Ricordi, Volume I: Dalla puerizia alle prime prove nella vita pubblica (Anni 1818-1848),* Quarta edizione, Roma-Torino-Napoli, Editori L. Roux & C., 1889

Mirabeau, de J. A., *Des lettres de cachet et des prisons d'etat. Ouvrage posthume*, compose en 1778, Vol. I-II, Hambourg, 1782

Monari C., *Storia di Bologna divisa in otto libri*, Bologna, Tipi di Antonio Chierici Proprietario, 1862

Moreau-Christophe L. -M., *De l'état actuel des prisons en France considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du Code par L.-M. Moreau-Christophe*, Paris, A. Desrez, 1837

Moreau-Christophe L. -M., *De la réforme des prisons en France, basée sur la doctrine su système pénale et le principe de l'isolement individuel, par M. L.-M. Moreau-Christophe*, Paris, A. Desrez, 1838

Morichini C. L., *I Romani Pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il ben inteso miglioramento delle prigioni e questo ha per principalissimo elemento la Religione cattolica*, in «Annali delle Scienze Religiose», vol. XI, 1840, pp. 69-85

Morichini C. L.,*Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, libri tre, del cardinale Carlo Luigi Morichini vescovo di Jesi, Edizione novissima*, Roma, Stabilimento tipografico camerale, 1870

Notes recueillies en visitant les prisons de la Suisse, et remarques sur les moyens de les ameliorer, avec quelques details sur les prisons de Chambery et de Turin, par Francis Cunningham , suivies de la description des prisons ameliorees de Gand, Philadelphie, Bury, Ilchester et Millbank, Paris, Imprimerie de J. J. Luc Sestie, Rue de la Pelisserie, 1820

Origini della Società di S. Vincenzo di Paolo. Resoconto compilato sui ricordi dei primi suoi membri, Bologna, Tipografia Gamberini e Parmeggianti, 1882

Origini della Società di S. Vincenzo di Paolo in Bologna, Bologna, Tipografia Pontificia Mareggiani, 1900

Paya C., *Un prisonnier du Pape*, Paris, Chabot-Fontenay, Libraire-Éditeur, 1861

Paya C., *Les Cachots du Pape*, Paris, Libraire de Achille Faure, 1865

Pancaldi P., *Idea di progetto di una supposta strada ferrata nella Provincia di Bologna,* in *Memorie lette nelle adunanze ordinarie della Società agraria della provincia di Bologna*, vol. 1, Bologna, Tipografia Sassi nelle Spaderie, 1840-1842

Peraldi M. F., *Sullo stato attuale politico ed economico dei dominj della Chiesa Romana. Discussioni di Monsignor Mario Felice Peraldi dirette al professore di diritto P.U.*, Bastia, Tipografia Cesare Fabiani, 1855

Peri C., *Notizie sulla riforma delle prigioni in Toscana corredate di tutti i regolamenti ed ordini alla medesima relativi, come di prospetti statistici, e di tavole e disegni per li stabilimenti penali e penitenziarj esistenti, fino all'anno 1850. Seconda pubblicazione fatta da Carlo Peri*, Firenze, Stamperia, 1850

Peri C., *Raccolta di leggi, regolamenti, ordinanze, circolari ed istruzioni sul regime disciplinare delle prigioni in Toscana compilata dall'avv. Carlo Peri*, Firenze, coi tipi della stamperia esistente nel Carcere delle Murate, 1856

Pessina E., *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX. Discorso di Enrico Pessina, professore di diritto penale nella R. Università di Napoli*, Firenze, Stabilimento Civelli,1868

Pessina E., *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1761-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Volume secondo, Milano, Società editrice libraria, 1906, pp. 575-578

Petitti di Roreto C. I., *Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, Torino, Bocca, 1837

Petitti di Roreto C. I., *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino, Pomba, 1840

Petitti di Roreto C. I., *Esame analitico e critico dell'opera pubblicata in Roma da mons. D. Carlo Morichini intitolata degli istituti di pubblica carita ed istruzione primaria delle prigioni in Roma*, Milano, Società Editori, 1843

Pianciani L., *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato Pontificio, di L. P.*, Bologna, Tipografia Sassi, 1847

Pianciani L., *La Rome des papes. Son origine, ses phases successives, ses mœurs intimes, son gouvernement, son système administrative, par un ancien membre de la constituante romaine ; traduction de l'ouvrage italien inédit*, Voll. I-III, Bale, Schweighauser; London, Chapman, 1859

Pio IX ed i suoi popoli nel 1857, ossia Memorie intorno al viaggio della Santità di Nostro Signore Pio IX per l'Italia centrale, Tomo II, Roma, Tipografia dei SS. Palazzi Apostolici, 1861

Pujos M., *De la législation civile, criminelle et administrative des États Pontificaux*, Paris, Cotillon; Rome, Merle, 1862

Quadro cronologico apologetico degli avvenimenti della Chiesa. Dalla Rivoluzione francese del 1789 al Conclave del 1823. Estratto dal Giornale degli Apologisti della Religione Cattolica di Firenze, Genova, Stamperia Casamara, MDCCCXLVI

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. II, Roma, Stamperia Camerale, 1835

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, Vol. VII, Pubblica beneficenza, Dicasteri e pubblici impiegati, militare, Roma, Stamperia Camerale della R. C. A. , 1835

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell'anno 1838, Volume unico, da 1 gennaio al 31dicembre, Roma, nella Stamperia della R. C. A., 1839

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell'anno 1840, Roma, Stamperia Camerale, 1841

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel 1843, Roma, Stamperia Camerale, 1844

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, vol. I, Roma, Stamperia R. C. A., 1849

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, vol. II, Roma, Stamperia della R.C.A., 1850

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, Parte II, Roma, Stamperia della R.C.A., 1851

Raccolta di alcune Notificazioni, Editti ed Istruzioni dell'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Prospero Lambertini, Arcivescovo di Bologna, ora Sommo Pontefice Benedetto XIV. Opera utilissima a tutti gli Ecclesiastici, Tomo Secondo, Bologna, Stamperia del Longhi Stampatore Arcivescovile, MDCCXXXV

Ranalli F., *Storia degli avvenimenti d'Italia dopo l'esaltazione di Pio IX al pontificato*, Vol. I, Firenze, Batelli, 1848

I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832), Casi, Fonti, studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1998

Regolamento organico di procedura criminale del 5 novembre 1831, già in vigore nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna ed in quelle delle Marche e

dell'Umbria con note testuali dell'Avv. Petronio Magri, Bologna, Tipi di Giuseppe Vitali, alle scienze, 1862

Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832 già in vigore nelle provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria con appendice e con note e confronti testuali dell'Avv. Petronio Magri, Bologna, Tipografia di Giuseppe Vitali alle scienze, 1862

Rava L., *La prima prova del diritto costituzionale in Italia. La costituzione bolognese del dicembre 1796*, in «Memorie della Regia accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», 1913-1914, pp. 57-92

Ricciardi P., Note antropologiche fatte intorno ad alcuni giovani della R. Casa di Custodia in Bologna del Prof. Paolo Riccardi, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», anno III, 1882, pp. 151-153

Rinieri I., *Corrispondenza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del congresso di Vienna (1814-1815): ricavata dall'Archivio Secreto Vaticano, corredata di sommarii e note, preceduta da uno studio storico sugli stati d'Europa*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1903

Rossi G., *Sulla condizione economica e sociale dello Stato Pontificio confrontata specialmente con quella della Francia e della Inghilterra. Considerazioni di Gabriello Rossi*, vol. I, Bologna, Società Tipografica Bolognese, 1848

Salzano M. V., *Lezioni di Diritto Canonico, Pubblico e Privato*, Vol. III, Napoli, Saverio Giordano, 1840

Scanaroli G. B., *De visitazione carceratorum libri tres*, Roma, typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1675

Sclopis F., *Storia della legislazione italiana dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789 a quella delle riforme italiane, 1847*, vol. III, Parte II, Libro IV, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1863

Serristori L., *Statistica dell'Italia del conte L. Serristori, Seconda Edizione*, Firenze, Stamperia Granducale, 1842

La Società di S. Vincenzo di Paolo in Bologna. Cinquantesimo anniversario di sua fondazione, Bologna, Tipografia Pont. Mareggiani, 1901

La Società di S. Vincenzo di Paolo in Bologna. Note cronologiche e statistiche (1850-1939), Bologna, Stabilimento tipografico S. A. Avvenire d'Italia, 1931

Statistica della Toscana, di Lucca, degli Stati pontifici e lombardo-veneti e specialmente delle loro relazioni commerciali. Rapporto di Giovanni Bowring; tradotto da un amico dell'autore, Londra, G. Clowes e figli, 1838

Statuto della Società di Patronato per i giovani liberati dalla Casa di Custodia di Bologna, Bologna, Tip. Regia Casa di Custodia, 1882

Subit H., *La réforme des prisons et les colonies agricoles par Henri Subit, avocat, ancient premier vice-président du Grand Conseil de Genéve, ancient President de la Commission de grace*, Genève, imprimerie Ramboz et Schuchardt, 1872

Tinti R., Merlani L., *Albo a memoria dell'augusta presenza di nostro Signore Pio IX in Bologna l'estate del 1857, Strenna pel 1858 e 1859*, Bologna, Tipografia Governativa Della Volpe e del Sassi, 1859

Torrigiani C., *Tre dissertazioni lette all'imp. e reale Accademia economico-agraria dei georgofili di Firenze dal marchese Carlo Torrigiani*, Firenze, tipi di Gregorio Chiari e figli, 1841

Tutte le encicliche dei sommi pontefici raccolte e annotate da Eucardio Momigliano, Milano, dall'Oglio, 1959

Veratti G., *Manuale di pedagogia correzionale ad uso delle Regie case di custodia per i giovani discoli e dei riformatori*, Bologna, V. Moneti, 1878

Veratti G., *Della riforma degl'istituti educativi coatti pei minorenni traviati e discoli in Italia, del dott. Giuseppe Veratti alla rappresentanza nazionale*, Bologna, V. Moneti, 1879

Veratti G., *I minorenni corrigendi, per Giuseppe Veratti*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1887

Veratti G., *Della Riforma morale e civile dei minorenni corrigendi. Due conferenze*, Bologna, Società Tipografica Azzoguidi, 1888

Veratti G., *Educazione e delinquenza in rapporto colla scuola, colla famiglia e la società. Conferenza tenuta nella Sala degli insegnanti la sera delli 22 febbraio 1889*, Bologna, Zanichelli, 1889

Zanelli D., *Circolare e norme per l'istituto degli asili infantili nello Stato Pontificio,* in «L'Educatore», anno I, n. 19, 1847, pp. 146-147

Zanelli D., *Educazione. Società di Patronato pei liberati dalle carceri,* in «L'Educatore», anno I, n. 12, 1847, pp. 89-91

Zanelli D., *Gli Asili per l'infanzia. Parole dette nell'accademia tiberina la sera del 9 maggio,* in «L'Educatore», anno I, n. 21, 1847, pp. 103-108

Zanolini A., *Antonio Aldini e i suoi tempi. Narrazione storica con eventi inediti o poco noti pubblicati da Antonio Zanolini Deputato del Parlamento italiano,* 2 voll. II, Firenze, Le Monnier, 1864-1867

Bibliografia

STUDI SU BOLOGNA

Aa. Vv., *San Giovanni in Monte, convento e carcere: tracce e testimonianze*, Bologna, Bologna University Press, 1995

Angelozzi G., *Il tribunale criminale di Bologna*, in A. Turchini, *Le Legazioni di Romagna e i suoi archivi: sec. 16-18*, Cesena, il Pontevecchio, 2006, pp. 737-774

Angelozzi G., *Genitori, figli, polizia a Bologna nell'età della Restaurazione*, «Storicamente», 8-2012, pp. 1-17

Angelozzi G, Casanova C., *La giustizia criminale in una città d'antico regime. il tribunale del Torrone di Bologna (secc. XVI-XVII)*, Bologna, CLUEB, 2008

Angelozzi G., Casanova C, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, CLUEB, 2010

Arieti S., *L'ospedalino. Il primo ospedale psichiatrico di Bologna*, Bologna, Edizioni Pendragon, 2007

Bellettini A., *La popolazione di Bologna dal secolo XV all'unificazione italiana*,Bologna, Zanichelli, 1961

Blanshei S. R., *Criminal Justice in medieval Perugia and Bologna*, in «Law and History Review»,vol. 1, n. 2, Autumn 1983, pp. 251-275

Bottigari E., *Cronaca di Bologna*, a cura di A. Berselli, *Fonti e ricerche per la storia di Bologna*, collana diretta da Luigi Dal Pane, Vol. I (1845-1848), Bologna, Tipografia Monograf, XI-1960

Briganti ed incanti della Bologna pontificia, a cura di G. Greco, Bologna, Pàtron, 1999

Caforio M. R., *Orfani, «discoli», prostitute, pazzi a Bologna tra antico regime ed età napoleonica. L'Opera Pia dei Mendicanti*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Parma, a. a. 2007-2008

Calori G., *Una iniziativa sociale nella Bologna del '500. L'Opera dei Mendicanti*, Bologna, Azzoguidi, 1972

Canaglie, Prostitute e poco di buono, a cura di G. Greco, Cesena, il Ponte Vecchio, 2001

Casanova C., *L'amministrazione della giustizia a Bologna nell'età moderna. Alcune anticipazioni sul tribunale del Torrone,* in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2/2004, pp. 267-292

Casanova C., *La giustizia penale in Romagna e a Bologna nella seconda metà del Seicento. Alcune ipotesi e molte incertezze*, in A. Turchini, *Le Legazioni di Romagna e i suoi archivi: sec. 16-18,* Cesena, il Pontevecchio, 2006, pp. 699-735

Casanova C., *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati 'senza vittima' e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, Bologna, Clueb, 2007

Casanova C.,*Polizia e disordini nella famiglia a Bologna nella prima metà del XIX secolo,* «Storicamente», 8, 2012, pp. 1-14

Criminalità e controllo sociale a Bologna nell'Ottocento, a cura di G. Greco, Bologna, Pàtron, 1998

Dal Pane L., *Economia e società a Bologna nell'età del Risorgimento,* Bologna, Editrice Compositori, 1991

Dean T., *Criminal justice in mid fifteenth-century Bologna,* in *Crime, society and law in Renaissance Italy*, edited by T. Dean and K. J. K. Lowe, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 16-39

De Lacy M., *Prison reform in Lancashire: a study in local administration*, Stanford, Stanford University Press, 1986

Del Neri F., *"Utili e pacifici cittadini" dal Medioevo all'Ottocento. Ricerche sulla Casa provinciale di correzione di Bologna*, Università degli Studi di Bologna, a. a. 2008-2009

Dumont D., *Rural society and crowd action in Bologna, c. 1796- c. 1831*, in «The Historical Journal», Vol. 48, Issue 04, Dec 2005, pp 977-997

Fabbri A., *Il Forte Urbano a Castelfranco Emilia*, Modena, Editrice La Vela, 1981

Fanti M., *Le vie di Bologna. Saggio di toponomastica storica e di storia della toponomastica urbana*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1974

Fanti M., *La Confraternita di S. Maria della Morte e la Conforteria dei condannati in Bologna nei secoli XIV e XV*, in «Quaderni del Centro di Ricerca di Studio sul Movimento dei Disciplinati», n. 20, 1978, pp. 17-34

Fanti M., *Confraternite e città a Bologna nel Medioevo e nell'età moderna*, Roma, Herder, 2001

Fanti M., S. *Michele in Bosco di Bologna*, s.l., s.d., Estratto da *I monasteri benedettini in Emilia Romagna*, in Biblioteca Comunale Archiginnasio.

Fantini R., *Origine degli asili infantili a Bologna. Parte prima: i tentativi (1836-1843)*, e *Parte seconda: le realizzazioni (1847-59)*, in *Atti della R. Deputazione di Storia Patria per le provincia di Romagna*, Nuova Serie, Vol. V (1953-1954), pp. 187-220

Fantini R., *L'istruzione popolare a Bologna fino al 1860.* Bologna, Zanichelli 1971

Ferrante L., *Povertà e prostituzione*, in *Arte e Pietà. I patrimoni culturali delle Opere Pie*, Istituto per i beni culturali della Regione Emilia Romagna, Bologna, CLUEB, 1980, pp. 455-460

Ferrante L., *L'onore ritrovato. Donne nella Casa del Soccorso di San Paolo a Bologna (sec. XVI-XVII)*, in *Sistemi di carità. Esposti e internati nelle società di antico regime*, a cura di E. Grendi, «Quaderni Storici», n. 53, 1983, pp. 499-527

Ferrante L., *«Malmaritate» tra assistenza e punizione (Bologna secc. XVIXVII)* in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città d'antico regime*, Atti del IV colloquio, Bologna, 20-21 gennaio 1984, Istituto per la storia di Bologna, 1986, pp. 65- 110

Ferrante L., *Pro mercede carnali… Il giusto prezzo rivendicato in tribunale*, in *Prostituzione*, «Memoria. Rivista di storia delle donne», n. 171, 1986, pp. 42-58

Giacomelli A., *Conservazione e innovazione nell'assistenza bolognese nel Settecento*, in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di antico regime*, Istituto per la storia di Bologna, Bologna, 1986, pp. 163-265

Giusberti F., *Poveri bolognesi, poveri forestieri e poveri inventati: un progetto di "rinchiudimento" nel XVIII secolo*, in «Storia Urbana: rivistadi studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna», n.13, 1980, pp. 31-54

Hughes S. C., *Probing the Police in the Past: An Italian Case Study*, in «Criminal Justice Review», n. 13, 1988, pp. 21-40

Hughes S. C., *Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, Cambridge studies in Italian history and culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1994

Leonardi M., *Democratici e masse popolari a Bologna dal 1796 al 1802*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», XXIII-XXIV (1971-1972), 1975, pp. 295-307

Marcelli U., *Saggi economico-sociali sulla storia di Bologna*, Patron, Bologna, 1962

Marcelli U., *Il giornalista Francesco Rangone*, in *Atti e Memorie. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, n. XXIX-XXX, anni 1978-1979, pp. 191-208

Marcolin M., *The Casa d'Industria in Bologna during the napoleonic period: public relief and subsistence strategies*, in *Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen Age Temps Modernes*, Tome 99, vol. 2, 1987, pp. 861-877

Mesini C., *La soppressione degli Ordini religiosi a Bologna durante la Repubblica Cisalpina e il Regno napoleonico*, in «Culta Bononia: rivista di studi bolognesi», anno V, 1973, pp. 71-86

Monti A., *Alle origini della borghesia urbana. La proprietà immobiliare a Bologna 1797-1810*, Bologna, il Mulino, 1985

Nel nome di Bologna. Consulta tra antiche istituzioni bolognesi, a cura di G. Franchi Scarselli, testi di Mario Fanti, Bologna, L'inchiostroblu, 2007

Palazzi M., *Donne povere fra lavoro, assistenza e «sigurtà». Tessitrici e filatrici della Casa d'Industria e della Casa provinciale di lavoro (Bologna XVIII secolo)*, in *Operaie, serve, maestre, impiegate. Atti del Convegno internazionale di studi: il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea, continuità e rotture*, Carpi 6-7 aprile 1990, a cura di P. Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 202-236

Pastore A., *Criminalità e giustizia in tempo di peste. Bologna, 1630*, in *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900*, a cura di A. Pastore e P. Sorcinelli, Milano, Angeli, 1990, pp. 25-31

Presenza Vincenziana a Bologna. 150° anniversario della fondazione della prima Conferenza di Carità, Parigi 1833-Bologna 1983, a cura di Alessandro Albertazzi, presentazione di Giorgio Magagni, Bologna, 1983

Raule A., *S. Michele in Bosco*, Bologna, Atesa, 1999

Ravaioli R., *L'utilizzazione dei patrimoni edilizi delle corporazioni religiose soppresse in Bologna, dall'epoca napoleonica agli anni postunitari*, in «Storia urbana: rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna», n. 18, 1982, pp. 89-119

Rossini M., *La Società femminile Di S Vincenzo de'Paoli in Bologna secondo i documenti depositati nel suo Archivio*, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, a. a. 1992-1993

Rossini M., *La nascita della prima Conferenza di San Vincenzo a Bologna per iniziativa di Giovanni e dei fratelli Francesco, Angelo e Luigi Gualandi*, in *Giovanni Gualandi nel centenario della morte*, Supplemento a «Effeta», anno 1994, n. 12

Rossini M., *La testimonianza evangelica della carità nella Bologna di metà Ottocento. La fondazione di un'Associazione laicale femminile: la San Vincenzo*, in «Strenna Storica Bolognese», Anno XLIV, 1994, pp. 387-409

Gli statuti delle opere pie dell'Emilia e della Romagna, profili storici e funzioni attuali, a cura di A. Appari Boiardi, Bologna, IBC, 1980

Storia di Bologna, a cura di A. Ferri e G. Roversi, Bologna, Alfa, 1984

Terpstra N., *Confraternal Prison Charity and Political Consolidation in Sixteenth-Century Bologna*,in «The Journal of Religious History», vol. 66, n. 2, June 1994, pp. 217-248

Varni A., *Bologna napoleonica. Potere e società dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia (1800-1806)*, con prefazione di L. Lotti, Bologna, Boni, 1973

Varni A., *L'Emilia Romagna nell'Italia napoleonica*, in *Storia dell'Emilia Romagna. Dalla Repubblica Cispadana alla Repubblica Italiana*, vol. 3, a cura di A. Berselli, Bologna, Bologna University Press, 1980, pp. 15- 66

Zucchini G., *Il Palazzo del Podestà di Bologna*, Bologna, Beltrami, 1912

STUDI GENERALI

Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII congresso di storia del Risorgimento italiano, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Biblioteca scientifica, Atti dei Congressi, vol. XXI, Pescara, 7-10 novembre 1984

Andrews R. M., *Law, magistracy, and crime in Old Regime Paris*, 1735-1789. Volume I, *The system of criminal justice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994

Antonielli L., *I prefetti dell'Italia napoleonica*, Bologna, il Mulino, 1983

Atti del Convegno interregionale di storia del Risorgimento. Pio VII e il card. Consalvi: un tentativo di riforma nello Stato Pontificio ,Viterbo 22-23 settembre 1979, Comitato dell'Istituto per la storia del Risorgimento, 1981

Aubert R., *La chute de monseigneur de Mérode en 1865*. *Documents inédits*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», n. 9, 1955, p. 331-392

Aubert R., *Monseigneur Xavier de Mérode Ministre de la guerre sous Pie IX*, in «Revue Générale belge», n. 92, 1956, pp. 1102-1116

Aubert R., *Il pontificato di Pio IX (1846-1878)*, Vol. I. Torino, S.A.I.E., 1976

Aubert R., Beckmann J., Lill R., *Storia della Chiesa*, diretta da H. Jedin, *Tra rivoluzione e Restaurazione, 1770-1830, Secolarizzazione, concordati, rinascita teologico-spirituale*, Vol. VIII/1, Milano, Jaca Book, 2002

Audisio R., *La Generala di Torino. Esposti, discoli, minori corrigendi, 1785-1850*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1987

Bellabarba M., *La giustizia nell'Italia moderna XVI-XVII secolo,* Roma-Bari, Laterza, 2008

Bellocchi U., *Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740*, Vol. III, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994

Bergeron L., *Napoleone e la società francese (1799-1815)*, Napoli, Guida, 1984

Boesche R., *Tocqueville road'smap. Methodology, liberalism, revolution and despotism*, Lexington Books, 2006

Bonacchi G., *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi*, Roma-Bari, Laterza, 1995

Borzacchiello A., *La grande riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n.2-3/2005, pp. 83-147

Bourguet M. N., *Dal diverso all'uniforme: le pratiche descrittive nella statistica dipartimentale napoleonica*, in «Quaderni Storici», n. 1, XIX, 1984, pp. 192-230

Brambilla E., *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma, 2006

Broomhall S., *Identity and Life Narratives of the Poor in Later Sixteenth- Century Tours*, in «Renaissance Quarterly», 57, 2004, pp. 439-465

Calzolari M., Grantaliano E., *La Direzione generale di Polizia dello Stato Pontificio. Archivio del protocollo ordinario (1816-1870)*, I. Inventario dei registri, Roma, Archivio di Stato, 1997

Calzolari M., Grantaliano E., *Lo Stato Pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, Roma, Archivio di Stato, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 2003

Canosa R., Colonnello I., *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Roma, Ruggieri, 1984

Canosa R., Colonnello I., *Storia della prostituzione in Italia dal Quattrocento alla fine del Settecento*, Roma, Ruggieri, 1989

Capelli A., *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, Angeli, 1988

Capelli A., *Il carcere degli intellettuali. Lettere a Karl Mittermaier (1835-1865)*, Milano, Angeli, 1993

Capra C., *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia* (*1796-1815*), Torino, Loescher, 1978

Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento. Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006

Carlier C., *La prison aux champs. Les colonies d'enfants délinquants du nord de la France au XIXe siècle*, Paris, éd. Atelier, 1994

Carrà E., *L'ordine pubblico a Piacenza nel periodo napoleonico. La Prostituzione 1806-1814*, «Quaderni di storia piacentina», n. 3, 1980

Casana Testore P., *Le riforme carcerarie in Piemonte all'epoca di Carlo Alberto,* in «Annali della Fondazione Einaudi», Torino, 1980, vol. IV, pp. 281-329

Cassi G., *Il Cardinal Consalvi ed i primi anni della Restaurazione Pontificia (1815-1819)*, Milano, Società Anonima Editrice Dante Alighieri, 1931

Cassiani G., *I visitatori dei poveri. Storia della Società di San Vincenzo De Paoli a Roma, I, L'Epoca pontificia, (1836-1870),* Bologna, Il Mulino, 2003

Cavallo S., *Charity and power in early modern Italy: benefactors and their motives in Turin, 1541-1789,* Cambridge, Cambridge University Press, 1995

Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico,* Milano, Giuffrè, 1982

Cavina M., *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007

Ceste M., *Testimoni della carità. Le conferenze di San Vincenzo a Torino, 150 anni di storia, Vol. I - L'Ottocento*, Cantalupa (TO), Effatà, 2003

Chantraine G., *La Sociologie carcérale: approches et débats théoriques en France,* in «Déviance et société», vol. 24, n. 3, 2000, pp. 297-318

Chevalier L., *Classi lavoratrici e classi operaie. Parigi nella Rivoluzioneindustriale,* Roma-Bari, Laterza, 1976

Chittolini G., Miccoli G., *Storia d'Italia. La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea,* Annali 9, Einaudi, Torino, 1986

Ciannavei A., *L'imputabilità del minore*, Trento, Editrice UNI Service, 2009

Ciuffetti A., *Difesa sociale. Povertà, assistenza e controllo in Italia; XVI-XX secolo*, Perugia, Morlacchi, 2004

Cohen I. B., *Il trionfo dei numeri. Come i calcoli hanno plasmato la vita moderna*, Bari, Edizioni Dedalo, 2007

Cohen S., *The Evolution of Women's Asylums Since 1500*, Oxford, Oxford University Press, 1992

Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento. Atti del convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari e dal Parco nazionale dell'Asinara (Porto Torres, 25 maggio 2001), a cura di M. Da Passano, introduzione di G. NeppiModona, Roma, Carocci, 2001

I congressi degli scienziati italiani nell'età del positivismo, a cura di Giuliano Pancaldi, Bologna, CLUEB, 1983

Corbin A., *Storia sociale degli odori, XVIII e XIX secolo*, Milano, Mondadori, 1983

Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.), a cura di L. Antonielli e C. Donati, Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito Somma Lombardo, 10-11 Novembre 2000, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000

Creese R., Bynum W. F., Bearn J., *The health of prisoners: historical essays*, Amsterdam, Rodopi, 1995

Criminalità e società in età moderna, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, «La Leopoldina», Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo, vol. XI, Milano, Giuffrè, 1991

Davis Zemon N., *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 2001

Da Passano M., *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Torino, Giappichelli editore, 2000

De la charité médiévale à la sécurité sociale. Economie de la protection sociale du Moyen Âge à l'époque contemporaine, Colloque de l'Association Française des Historiens Economistes du Comité d'Histoire de la Sécurité Sociale et du Centre d'Histoire des Enterprises, janvier 1991, Paris, Les Editions Ouvriers, 1992

Del Giudice P., *Storia del diritto italiano*, Vol. II, *Fonti, legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Firenze, Gozzini, 1969

Del Panta M., Livi Bacci M., *Chronologie, intensité et diffusion des crises de mortalité in Italie, 1600-1850*, in *Le mesure des phénomènes démographiques*, «Population», 32e Anné, 1977, pp. 401-446

Della Peruta F., *Esercito e società nell'Italia napoleonica. Dalla Cisalpina al Regno d'Italia*, Milano, Angeli, 1988

Della Torre P., *L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX fra il 1850 e il 1870*, Roma, AVE, 1945

Deyon P., *Les temps des prisons. Essai sur l'histoire de la délinquance et les origins du système pénitentiaire*, Université de Lille III, Lille, Editions Universitaires, 1975

Di Simone M. R., *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, a cura di G. Diurni, P. Mari e F. Treggiari, 2 voll., Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2008

Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 28, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1983

Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980, vol. III/2, *Le figure rappresentative*, Casale Monferrato, Marietti, 1984

Dubbini R., *Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880)*, Milano, Angeli, 1986

Dupont-Bouchat M. -S., *De la prison à l'école de bienfaisance, origines et transformations des institutions pénitentiaires pour enfants en Belgique au XIXe siècle (1840-1914)*, in «Criminologie», Vol. 28, n. 2, 1995, pp. 85-108.

Dupont-Bouchat M. -S., *Enfants corrigés, enfants protégés. Genèse de la protectionde l'enfance en Belgique, en France et aux Pays-Bas* 1820-1914, in «Droit et Société», n. 32, 1996, pp. 89-104

Dupont-Bouchat M. -S., *Misère et délinquance. Les prisons de Namur au XIXe siècle*, in *Histoire de Namur: noveaux regards. Ètudes réunies à l'initiative de P. Jacquet, René Nöel, et G. Philippart, Namur, Collection Historie, Art, Archéologie*, Presses Universitaires de Namur, 2005, pp. 221-252

Ercole P. G., *La Regia Casa di correzione (1782-1794),* Università di Firenze, Scuola di Statistica, a. a. 1977-1978

Esercito e società nell'età rivoluzionaria e napoleonica, a cura di A. M. Rao, Napoli, Morano Editore, 1990

Evans E. J., *Sir Robert Peel. Statesmanship, power, and party,* London-New York, Routledge, 2006

Les exclus en Europe: 1830-1930, sous la direction d'André Gueslin et Dominique Kalifa, Paris, Les Editions de l'Atelier, 1999

Farge A., Foucault M., *Le désordre des familles, lettres de cachet des Archives de la Bastille,* présenté par A. Farge et M. Foucault, Paris, Gallimard, 1982

Fassin D., *La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d'aide d'urgence*, «Annales HSS», 2000, 5, pp. 955-981

Fassone E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, il Mulino, 1980

Finnane M., *Asylums, Families and the State*, «History Workshop Journal», 20, Autumn 1985, pp. 134-148

Fiorino V., *Il «controllo sociale»: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, in «Storica: rivista quadrimestrale», vol. 13, 1999, pp. 155-183

Formica M., *La città e la Rivoluzione: Roma 1798-1799*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994

Fornili C. C., *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600*: *l'opera dei papi nella riforma carceraria*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1991

Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976

Foucault M., *Storia della follia nell'età classica*, Milano, BUR, 2004

Garland D., *Pena e società moderna*, traduzione di Adolfo Ceretti e Francesca Gibellini, Milano, Net, 2006

Geltner G., *Coping in medieval prisons,* in «Continuity and change», 23 (1), 2008, pp. 151-152

Geltner G., *The medieval prison: a social history*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2008

Geremek B., *La pietà e la forca, storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1988

Ghisalberti C., *Le Costituzioni «giacobine» (1796-1799)*, Giuffré, Milano, 1973

Gibson M., *The Criminalization of Youth in Late Nineteenth-and Early Twentieth-Century Italy*, in *Crime, Punishment, and Reform in Europe*, in *Criminal Justice History*, vol. 18, ed. Louis A. Knapfla, Westport, Praeger Publisher, 2003, pp. 121-144

Gibson M., *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, in «Storia delle donne», 3 (2007), pp. 187-207

Greco G., *Lo scienziato e la prostituta. Due secoli di studi sulla prostituzione*, Dedalo, Bari, 1987

Groppi A., *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*, Roma-Bari, Laterza, 1994

Groppi A., *«Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che ne vuole». Carriera di un'internata tra Buon Pastore e manicomio*, in«Annali della fondazione Lelio e Lisli Basso», n. 84, 1983, pp. 189-224

Groppi A., *Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna*, Roma, Viella, 2010

Grosse-Wietfeld F., *La legislazione nello Stato Pontificio sotto il card. Consalvi esaminata specialmente dal punto di vista giuridico*, in*Nel I centenario della morte del card. Ercole Consalvi*, Roma, con i Tipi Vaticani, 1925

Guidi L., Valenzi L., *Povertà e beneficenza traRivoluzione e Restaurazione*, *Povertà e beneficenza tra Rivoluzione e Restaurazione*, Napoli, Morano, 1990

Ignatieff M., *Le origini del penitenziario.Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850*, Milano, Mondadori, 1982

Ignatieff M., *Total institutions and working classes: a review essay*, History Workshop 15, 1983, pp. 167-173

Institutions of Confinements. Hospitals, asylum, and prisons in western Europe and North America, 1500-1950, edited by N. Finzsch and R. Jütte, German Historical Institute, Washington D.C., Cambridge University Press, 1996

Jardin A., *Alexis de Tocqueville (1805- 1859), con prefazione di V. E. Parsi*, Milano, Jaca Book, 1994

Lacchè L., *«Ordo non servatus». Anomalie processuali, giustizia militare e «specialia» in Antico Regime*, in «Quaderni Storici», 1998, 29, pp. 360-384

Lis C., Soly H., *Disordered Lives. Eighteenth-Century families and their unruly relatives*, Cambridge, Polity Press, 1996

Liva G., *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: Casa di correzione, Carceri del Capitano di Giustizia, Casa di forza e Casa di lavoro volontario (detta poi d'industria),* in *Ricerche di storia in onore di Franco della Peruta*, Economia e società, vol. II, Milano, Angeli, 1996, pp. 406-457

Lodolini E., *Un dicastero per la riforma burocratica nello Stato pontificio. La congregazione di vigilanza sui pubblici impiegati (1826) e il suo archivio*, in *La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione*, IX (1962), pp. 564-588

Lucrezio Monticelli C., *Alle origini della polizia moderna. Apparati di controllo ecclesiastici e nuovi sistemi di polizia nella Roma del primo Ottocento*, Università degli Studi di Tor Vergata, a. a. 2007/2008

Lucrezio Monticelli C., *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in «Studi Storici», 48, 2, 2007, pp. 447-476

Lynch K., *Family, Class, and ideology in early industrial France. Social Policy and the working-class family, 1825-1848*, Madison, Wisconsin, 1988

Lynch K. A., *The family and the history of public life*, in «Journal of interdisciplinary history», XXIV, n. 4, 1994, MIT Press, pp. 665-684

Maifreda G., *La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, Milano, Mondadori, 2007

Matteucci N., *Marco Minghetti, un liberale dimenticato*, in *Marco Minghetti e le sue opere. Atti del Convegno di Società libera, Bologna, 11 novembre 2000*, Milano, Società libera, 2001

Mazzonis F., *L'attività politica di Luigi Pianciani in Umbria*, in *Vincenzo e Luigi Pianciani ed il loro tempo*, a cura di R. Ugolini, Spoleto, Cassa di Risparmio, 1988, pp. 55-90

Mazzonis F., *Luigi Pianciani. Frammenti, ipotesi e documenti per una bibliografia politica*, Roma, Ateneo, 1992

Mechelli P., *La scena di prigione nell'opera italiana fra Settecento e Ottocento*, GrinVerlag, 2011

Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Mondadori, 2002

Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX secolo)*, Bologna, il Mulino, 1997

Meriggi M. G., *L' invenzione della classe operaia. Conflitti di lavoro, organizzazione del lavoro e della società in Francia intorno al 1848*, Milano, Angeli, 2002

Meyer P., *The child and the State: the intervention of the State in family life*, translated by J. Ennew and J. Lloyd, Cambridge, Cambridge University Press, 1983

Mombelli Castracane M., *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, in «Nuovi Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», VII, 1993, pp. 177-208

Mombelli Castracane M., *Dalla Post Diuturnas del 30 ottobre 1800 al Motu Proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la seconda restaurazione*, in «Le Carte e la Storia», III (1997),pp. 146-161

Morris A., *Women, Crime and Criminal Justice*, Oxford, Basil Blackwell, 1987

Mozzarelli C., *Modelli amministrativi e struttura sociale: prospettive di ricerca sulla burocrazia milanese*, in «Quaderni storici», n. 37, XIII, 1978, pp. 165-195

Nasto L., *Il bagno penale di Civitavecchia e i fatti del 1820*, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1999, pp. 57-80

Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia. V. I documenti*, Torino, Grandi Opere Einaudi, 1973

O'Brien P., *The Promise of Punishment. Prisons in nineteenth-century France*, Princeton, Princeton University Press, 1982

Paglia V., *La pietà dei carcerati: confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVII*, premessa di Gabriele De Rosa, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980

Panetta M., *Metafore e topoi della letteratura carceraria nella memorialistica di Pellico, Bini e Settembrini* (pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma)

Parente A., *Il tribunale della visita*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n. 1-2, 1997, pp. 111-141

Parente A., *Quando il carcere era galera ed i bagni erano penali, in «Rassegna penitenziaria e criminologica* del Ministero della Giustizia», *2003*, pp. 49-102

Perrot M., *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle*, Paris, Seuil, 1980

Perrot M., *Alexis de Tocqueville e le prigioni, ovvero: il cattivo odore del liberalismo*, in «Aut Aut. Rivista di filosofia e di cultura», n.195-196, 1983, pp. 119-132

Perrot M., *Les ombres de l'histoire. Crime et châtiment au XIX siècle*, Paris, Flammarion, 2001

Petit J. -G., *Obscurité des Lumières: les prisons d'Europe d'après J. Howard autour de 1780*, «Criminologie», Montréal, XXVIII, 1952, pp. 5-22

Petit J. -G., *L'amendement ou l'enterprise de réforme morale des prisonniers en France au XIXe siècle*, in «Deviance et société», vol. 6, n. 4, 1986, pp. 331-351

Petit J. -G., *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Paris, Fayard, 1990

Petit J. -G., Castan N. et al., *Histoire des galères, bagnes et prisons, XIIIe-XXe siecle*, Toulouse, Privat, 1991

Petrocchi M., *La Restaurazione, il Cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze, Le Monnier, 1941

Petrocchi M., *La restaurazione romana (1815-1823)*, Firenze, Le Monnier, 1943

Piccialuti M., *La carità come metodo di governo: Istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV*, Torino, Giappichelli, 2004

Pisciotta A. W., *Benevolent Repression: Social Control and the American Reformatory-Prison Movement*, New York, New York University Press, 1984

La polizia in Italia nell'età moderna, a cura di Livio Antonelli, Seminario di studi, Messina 26-27 febbraio 1998, Stato, esercito e controllo del territorio, 1, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002

Polizia penitenziaria. La storia, i simboli, i valori, Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 2000

Il pontificato di Leone XII, Annibale della Genga. Atti del Convegno, Genga, 24 marzo 1990, a cura di Galliano Crinella, Urbino, Quattro venti, 1992

La prison, le bagne et l'histoire, sous la direction de Jacques G. Petite, Collection Déviance et Société, Genéve, Médicine et Hygiène, 1984

Rafter N. H., *Partial justice. Women in State Prisons 1800-1935*, Boston, Northeastern University Press, 1985

Regoli R., *Ercole Consalvi: le scelte per la Chiesa*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2006

Révolutions et justice pénale, en Europe (1730-1830). Modèles français et traditiones nationales, ed. X. Rousseaux, M. S. Dupont-Bouchat, C. Veel, Paris, L'Harmattan, 1999

Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura, a cura di A. L. Bonella, A. Pompeo, M. I. Venzo, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997

Roscioni L., *Il governo della follia. Ospedali medici e pazzi nell'Età Moderna*, Milano, Mondadori, 2003

Roth R., *Prison-modèle et prison-symbole: l'exemple de Genève au XIXe siècle*, in «Déviance et société», vol. 1, n. 4, 1977, pp. 389-410

Roth R., *Pratiques pénitentiaires et théorie sociale: l'exemple de la prison de Genève, 1825-1862*, Genève-Paris, Droz, 1981

Rotondo F., *Il tentativo di medicalizzazione della penalità in Italia sul finire del secolo XIX*, Università degli Studi di Napoli Federico II, a. a. 2004-2005

Rusche G., Kirkhheimer O., *Pena e struttura sociale*, Bologna, il Mulino, 1978

Sampaoli A., *La prostituzione nel pensiero del Settecento*, Rimini, Cosmi, 1973

Santoncini G., *Sovranità e giustizia nella restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Torino, Giappichelli Editore, 1996

Sarg R., Lamine A. S., *La religion en prison*: *norme structurante, réhabilitation de soi, stratégie de résistance*, in «Archives de sciences sociales des religions», n. 153, 2011, pp. 85-104

Sbriccoli M., *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, vol. II, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp.163-205

Sbriccoli M., *"Deterior est condicio foeminarum". La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti. Donne e generenellastoria sociale*, Roma, Viella, 2004, pp. 73-91

Schnapper B., *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIème-XXème siècles)*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991

La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento, a cura di U. Levra, Milano, Electa, 1985

Sellin T., *Filippo Franci. A precursor of Modern Penology. A historical note*, in «Journal of American Institute of Criminal Law and Criminology», vol. 17, n. 1 (May, 1926), pp. 101-112

Sellin T., *The House of Correction for boys in Rome*, in «Journal of American Institute of Criminal Law and Criminology», vol. 20, n. 1 (Feb., 1930), pp. 533-553

Sellin T., *Pioneering in Penology. The Amsterdam Houses of Correction in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,* Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1946

Sirovich G. M., *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e storia», n. 50, 1990, pp. 827-845

Spierenburg P., *From Amsterdam to Auburn: an Explanation for the Rise of the Prison in Seventeenth-Century Holland and Nineteenth-Century America*, in «Journal of Social History» (Spring 1987), pp. 439-461

Spierenburg P., *The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, New Brunswick and London, Rutgers University press, 1991

Strange C., *Qualities of mercy: justice, punishment and discretion*, Vancouver, University of British Columbia Press, 1996

Stow R. K., *Delitto e castigo nello Stato della Chiesa: gli ebrei nelle carceri romane dal 1572 al 1659*, in *Italia Judaica*, «Gli Ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età barocca», Roma, 1986, pp. 173-192

Tarello G., *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1987

Tedoldi L., *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Italia moderna (sec. XVI-XVIII)*, Roma, Carocci, 2008

Tergolina V., *Quattro anni nelle prigioni del Santo Padre,* Torino, Tipografia Cerutti, Derossi e Dusso, 1860

Thomas J. E., *The english prison officier since 1850: a study in conflict*, London, Routledge&Kegan Paul, 1972

Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna. «Atti del convegno Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani» (Cremona, 28-30 marzo 1980), a cura di G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta, Cremona, 1982

Toschi L., *Luigi Pianciani, sindaco di Roma*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1996

Trombetta S., *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 2004

Ugolini R., *Luigi Pianciani negli anni dell'esilio*, in *Vincenzo e Luigi Pianciani ed il loro tempo*, a cura di R. Ugolini, Spoleto, Cassa di Risparmio, 1988

Valenzi L., *Donne, medici e poliziotti a Napoli nell'Ottocento, La prostituzione tra repressione e tolleranza*, Napoli, Liguori, 2000

Van Voss L. H., *Petitions in social history*, Cambridge-Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis - Cambridge University Press, 2001

Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni, a cura di G. L. Fontana e A. Lazzarini, Milano-Roma-Bari, Cariplo S. p. A.-Laterza, 1992

Woolf J. S., *La formazione del proletariato (secoli XVIII-XIX)*, in *Storia d'Italia*, Annali 1, 1978, pp. 1049-1078

Woolf J. S., *Napoleone e la conquista dell'Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1990

Zaghi C., *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in *Atti del colloquio internazionale sulla storia dell'Italia giacobina e napoleonica*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», voll. XXIII-XXIV, 1975, pp. 105-220